UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MODENA E REGGIO EMILIA IN CONVENZIONE CON
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche
IUS11 – Diritto ecclesiastico e canonico

Ciclo XXXV

I beni temporali della Chiesa: amministrazione, responsabilità e riparazione del danno.

Candidata: Tania Maria Tenuzzo

Relatore: Prof. Vincenzo Pacillo

Coordinatore del Corso di Dottorato: Prof. Luigi Foffani

Anno accademico 2021/2022

INDICE

CAPITOLO I 7

LE RAGIONI STORICO GIURIDICHE DEL CONCETTO DI PATRIMONIO NELLA CHIESA 7

1. IL PERIODO DELLE ORIGINI 7
   1.1. Dall'età dell'Antico al Nuovo Testamento 8
   1.2. Dal I al III secolo d.c. 14
   1.3. Dal IV all'XI secolo d.c. 17
2. IL DIBATTITO TEOLOGICO-CANONISTICO SUL CONCETTO DI PATRIMONIO ECCLESIASTICO ED IL PENSIERO DI SAN TOMMASO D'AQUINO. 30
3. LE VICENDE STORICO – GIURIDICHE DEL PATRIMONIO DELLA CHIESA PRIMA DEL CODICE PIANO-BENEDETTINO. 37
   3.1. Nel periodo rinascimentale. 38
   3.2. La riforma luterana e lo Stato assoluto. 39
   3.3. Dall'Illuminismo alla Rivoluzione. 43
   3.4. L'epoca dello Stato liberale ed il diritto nativo della Chiesa cattolica. La promulgazione del codice piano benedettino. 46
4. LA CONCEZIONE DEL PATRIMONIO E DEI BENI NEL CODEX IURIS CANONICI. 54
5. IL CONCILIO VATICANO II. 62

CAPITOLO II 70

I LAVORI PREPARATORI AL LIBRO V DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO DEL 1983 70

1. I LAVORI PREPARATORI AL LIBRO V DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO DEL 1983. 70
2. LA PRIMA SESSIONE DEI LAVORI: I PRINCIPI POSTI DAL CONCILIO VATICANO II E L'ABOLIZIONE O LA RIFORMA DEL REGIME DEL BENEFICIO ECCLESIASTICO. .. 76
3. LA SECONDA SESSIONE DEI LAVORI: LA PRESCRIZIONE COME MODO DI ACQUISTO DEI BENI DA PARTE DELLA CHIESA. IL PRINCIPIO DELL'ATTIVITÀ DI ADMINISTRATIONE BONORUM. 84
4. LA TERZA SESSIONE DI LAVORI: L'ADMINISTRATIONE BONORUM E LE PIE FODAZIONI. 91

5. La quarta sessione dei lavori: l'amministrazione ordinaria e straordinaria. 93
6. La quinta sessione di lavori: la responsabilità della Chiesa rispetto ad atti invalidi o illeciti posti in essere dagli amministratori. L'alienazione dei beni e l'introduzione dei cdd. controlli canonici. 99
7. La sesta sessione dei lavori: le oblazioni e i cdd. controlli canonici. 107
8. La settima sessione dei lavori: la persona canonica privata, la natura dei suoi beni e la normativa ad essi applicabile. Le masse di beni. 113
9. L'ottava e la nona sessione dei lavori: il trasferimento dei canoni relativi al diritto patrimoniale della Chiesa e l'ordine conferito ai canoni all'interno del Liber V. 123
10. La chiusura dei lavori e il nuovo impianto del Codice. 130

CAPITOLO III 134

L'AMMINISTRAZIONE E L'ALIENAZIONE DEI BENI NEL CODICE DI DIRITTO CANONICO DEL 1983 134

1. Amministrazione e alienazione dei beni temporali nel Concilio Vaticano II. 134
2. Novità introdotte dal Codice di Diritto Canonico del 1983. . 141
3. I modi di acquisto dei beni della Chiesa. 147
4. Il concetto di amministrazione dei beni temporali nel Codice di Diritto Canonico. 163
5. L'amministrazione straordinaria. 169
5.1. Considerazioni dottrinali sull'amministrazione straordinaria. 172
5.2. I decreti arcivescovili di amministrazione straordinaria. 177
5.3. Amministrazione: una definizione alla luce di un confronto con il diritto civile. 186
6. L'alienazione nel codice del 1983. 189
6.1. Il patrimonio stabile. 199
6.2. I controlli canonici sul patrimonio. 204
6.3. I modi di alienazione dei beni. 212
6.4. L'invalidità dell'atto concluso senza licenza e i riflessi in ambito civilistico 224
7. I beni temporali e la loro amministrazione negli istituti di vita consacrata e religiosi. 237
8. I beni temporali e i laici: un cenno. 243

CAPITOLO IV 250

LA FIGURA DELL'AMMINISTRATORE DEI BENI DELLA CHIESA: ATTI INVALIDI, RESPONSABILITÀ E RIPARAZIONE DEL DANNO ALLA LUCE DEI CANONI 128 E 1281 § 3. 250

1. LA FUNZIONE, LA NATURA E I REQUISITI DELL'AMMINISTRATORE DEI BENI TEMPORALI DELLA CHIESA. 250
1.1 Diritti e doveri dell'amministratore. 255
1.2. Gli Organi della Chiesa e le rispettive funzioni. 272
1.2.1. L'Ordinario 273
1.2.2. L'economo. 278
1.2.3. Il Romano Pontefice. 280
1.2.4. Gli altri dicasteri. 286
2. L'AUTONOMIA, LA RESPONSABILITÀ E LA GESTIONE NELL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI DELLA CHIESA. 289
3. LA RESPONSABILITÀ GIURIDICA PER GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE. .. 296
4. LA RICEZIONE DELL'ISTITUZIONE DELLA RIPARAZIONE DEL DANNO NELL'ORDINAMENTO CANONICO. 311
4.1. Il risarcimento del danno in diritto canonico come principio generale per la tutela delle ragioni della persona giuridica. 317
4.1.1. I vari tipi di atti e di danni. 325
4.1.2. La responsabilità oggettiva. 328
4.1.3. La richiesta del danno e la relativa determinazione. 334
4.1.4. Le modalità per la richiesta del risarcimento del danno. 339
5. SULL'AMMINISTRAZIONE ECCLESIALE E I CENTRI DI IMPUTAZIONE. 341
6. NOTE CONCLUSIVE. 356

BIBLIOGRAFIA 372

Capitolo I

Le ragioni storico giuridiche del concetto di patrimonio nella Chiesa

Sommario: 1. Il periodo delle origini; 1.1. Dall'età dell'Antico al Nuovo Testamento. 1.2. Dal I al III secolo d.c.; 1.3. Dal IV all'XI secolo d.c. – 2. Il dibattito teologico-canonistico sul concetto di patrimonio ecclesiastico ed il pensiero di San Tommaso D'Aquino. – 3. Le vicende storico – giuridiche del patrimonio della Chiesa prima del codice piano-benedettino; 3.1. Nel periodo rinascimentale; 3.2. La riforma luterana e lo Stato assoluto; 3.3. Dall'Illuminismo alla Rivoluzione. – 3.4. L'epoca dello Stato liberale ed il diritto nativo della Chiesa Cattolica. La promulgazione del codice piano benedettino. – 4. La concezione del patrimonio e dei beni nel Codex Iuris Canonici. – 5. Il Concilio Vaticano II.

1. Il periodo delle origini.

La Chiesa è una comunità voluta da Cristo per proseguire nella storia la sua opera di salvezza[1]. Essa, pur essendo consapevole della sua "*missio quidem propria*", necessita di utilizzare mezzi materiali, che le consentano di proseguire tale fine. Tali mezzi, vengono da sempre individuati nei beni, c.d. temporali, poiché tale aggettivo delimita tali beni nell'ambito temporale. Si tratta di beni temporali necessari all'uomo in quanto vive nel tempo e nello spazio[2].

[1] A. PERLASCA, Il *concetto di bene ecclesiastico*, Roma, 1997, p. 7.

[2] V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, Bologna, 2011, p. 21.

Nel corso dei secoli, la Chiesa non ha mai rivendicato il suo diritto di disporre dei beni dei fedeli; ciononostante, nel corso della storia si sono venute a creare due diverse tipologie di beni: i beni di proprietà della Chiesa e i beni dei singoli, questi ultimi aventi una destinazione ecclesiale meno marcata rispetto ai primi.

È necessario proporre un *excursus* storico, al fine di meglio comprendere i diversi significati acquisiti dal concetto di patrimonio e dei beni della Chiesa nel corso degli anni, a partire dalle sue origini.

1.1. Dall'età dell'Antico al Nuovo Testamento.

Nell'Antico Testamento, i beni acquisiscono importanza sia sotto il profilo personale, sia comunitario. In questi anni i beni sono intimamente legati alla vita dell'uomo. Portano il segno della sua grandezza e della sua debolezza. Sono un dono divino all'uomo affinché, attraverso il loro uso, egli possa realizzarsi nella fedeltà a Dio stesso e nella comunione con i fratelli[3]. Come si rileva nella Genesi[4], i beni sono una benedizione per l'uomo giusto. I beni sono considerati dall'uomo come un dono divino e, attraverso il loro uso, l'uomo può realizzare la sua fedeltà nei confronti di Dio[5] e nella comunione con i propri fratelli. I Patriarchi, infatti, sono presentati come personaggi ricchissimi.

---

[3] D. CITO, *I beni a servizio della missione ecclesiale,* in *Corresponsabilità e trasparenza nell'amministrazione dei beni della Chiesa*, Ariccia, 2015, p. 191.

[4] Gen. 13,2.6; 26,12-14.

[5] In Es. 23,10; Dt 6,10-13; 8,1-18; 26,1-44; Lv 25,1-7, si rileva che i beni temporali sono un dono di Dio perché l'uomo possa crescere e vivere la sua esistenza secondo la dignità che Dio stesso gli ha elargita: l'intera creazione è in vista dell'uomo. Solo Dio però è il vero proprietario della terra. In Es. 21,37-22,3; 22,4-14.20-26, si rinviene che l'uomo non possiede un potere assoluto sui beni ma ne deve disporre in conformità alla volontà di Dio. È importante rilevare che l'Antico Testamento non ha nessun insegnamento rispetto alla proprietà privata, tuttavia, quest'ultima viene tutelata in diversi passi e leggi.

Nell'Antico Testamento si vede l'uomo come il soggetto che si trova al vertice della creazione ed egli ha il compito di svilupparla, accrescerla e apportarla a compimento. L'uomo non trova il senso nella relazione con le cose ma nella relazione con Dio. Tra Creatore e creatura si stabilisce un'alleanza, che si concretizza nella realizzazione della vita.

Tale contesto idilliaco, tuttavia, non ha durata particolarmente lunga. La ricchezza comporta dei pericoli e, di conseguenza, comporta la commissione dei peccati. È il peccato, infatti, che ha contributo alla rottura del rapporto tra l'uomo e Dio. L'uomo, invece di trovare il senso della propria esistenza in Dio, la ricerca nei beni materiali, pretendendo di comprendere in autonomia cosa è bene e cosa è male.

Con tale *modus operandi* l'uomo, da un lato perde il suo rapporto con Dio e dall'altro, come insegnano i Profeti, corre il rischio di divenire arrogante, commettere ingiustizie e impossessarsi di ciò che spetta agli altri[6]. I Profeti, in ogni caso, rivolgono le proprie preoccupazioni alla sfera prettamente religiosa e non anche sociale.

Vale la pena ricordare, quasi come se ciò costituisse una sorta di contrappeso alla realtà che circondava la ricchezza dei patriarchi, che contestualmente, anche in virtù di quanto si legge nel Deuteronomio, vi era la necessità di aiutare poveri, vedove, gli orfani e forestieri[7], quelli che noi oggi potremmo definire quali "*soggetti deboli*".

Nel corso dell'esilio si sviluppa un concetto quasi religioso di povertà. Essa si esprime come un atteggiamento umile, fiducioso ed

---

[6] Cf. Am 2,6s; 3,9-15;4,1-3; 5,7-13; 6,1-7; 8,4-8; Os. 4,2; 12,8s; Mi 2,1-5; 3,1-4,9-12; 6,9-15; Is 1,17.21-23; 3,15; 5,8; 1.,1-4; Ger 5,27-s; Ez. 22,12.

[7] Cf. 10,18s; 14,28s; 15,1-12; 23,20s.25; 24,6.12-15.19-22. Dt. 15,4 "*del resto, non vi sarà bisognoso in mezzo a voi; perché il Signore certo ti benedirà nella terra che il Signore, tuo Dio ti dà in possesso ereditario, perché tu obbedisca fedelmente alla voce del Signore tuo Dio, avendo cura di eseguire tutti questi comandi, che oggi io ti do*".

obbediente a Dio. I poveri non hanno mezzi materiali e, pertanto, ricercano la propria fede e speranza nel Signore, considerato l'unico re giusto. Essi, non avendo la possibilità di realizzarsi attraverso i beni materiali, ricercano la propria realizzazione nell'ubbidienza e nella fede divina.

Nel Nuovo Testamento, nonostante i beni siano considerati un dono di Dio (alla stregua di quanto accade nell'Antico Testamento), acquisiscono un significato e una sfumatura differenti. Da un lato si persegue la visione veterotestamentaria dei beni come dono di Dio e al tempo stesso essi sono sotto il peso del peccato e, quindi, possiedono una forte dose di equivocità e costituiscono un grave pericolo per la comunione con Dio[8].

A differenza di quanto accade nell'Antico Testamento, anche grazie all'ascesa di Gesù e al suo approccio alla vita vissuta in povertà con l'obiettivo di servire Dio, a dare la sua vita in riscatto per molti e non per essere servito, nonché grazie all'ascesa dello Spirito Santo, la concezione che l'uomo ha dei beni muta nel senso di considerare questi ultimi come oggetto di comunione tra gli uomini.

Nella vita delle prime comunità cristiane descritta negli Atti degli Apostoli troviamo i riflessi di questa coscienza patrimoniale[9] – intesa qui in termini di *communio* – e pare segnata da quelli che saranno gli elementi a fungere da sostegno dello sviluppo storico della vicenda giuridica del patrimonio ecclesiastico che oggi fanno presupposto anche al canone 1254 § 1.

Nel primo sommario (At 2,42-47) l'Apostolo Luca rileva i tratti caratteristici della comunità cristiana, osservando che la relazione con

---

[8] D. CITO, *I beni a servizio della missione ecclesiale*, cit., p. 193.

[9] Sull'uso dei beni temporali nel Nuovo Testamento, R. PENNA, *Il volto comunionale della Chiesa nel Nuovo Testamento e l'uso dei beni temporali*, in *I beni temporali nella comunione ecclesiale*, Milano, 2016, p. 3 ss.

Dio si manifesta attraverso la frequentazione del Tempio e la frazione del pane in casa rede partecipi alla mensa del Signore già ora in attesa del suo regno (At 2,46). Ne consegue che la vera forza è quella di «*stare insieme*» e di «*tenere ogni cosa in comunione*»[10]. A questo punto si rileva che ad una logica padronale si sostituisce un'ottica di partecipazione e solidarietà. I beni sono messi a disposizione della comunità ed essa li utilizza per soddisfare il bisogno dei soggetti cui mancano i beni primari, anche in ottica di eliminare ogni tipo di discriminazione.

In quest'ottica «*l'ideale perseguito non è precisamente quello della spogliazione della povertà volontaria, ma quello di una carità che non tollera che vi siano fratelli nell'indigenza*»[11], con l'obiettivo che non esistano fratelli poveri. A questo proposito, la comunione e condivisione dei beni non significava perdita o rinuncia alla proprietà (quale condizione necessaria per poter essere ammessi alla comunità cristiana) bensì una rinuncia allo *spirito* della proprietà, e ciò al solo fine di instaurare un rapporto fraterno e totalizzante per la persona nel suo essere e nel suo agire, oltre che per ottenere la cessazione della povertà[12].

Nel secondo Sommario, si vedono le moltitudini di credenti formare una realtà unica. La Chiesa di Dio si riconosce dal fatto che non vi siano

---

[10] A. PERLASCA, *Il concetto di bene ecclesiastico*, cit., p. 18; J. DUPONT, *Nuovi studi sugli Atti degli Apostoli*, Milano, 1985, p. 283 afferma: «*Luca, proiettando così sulla comunità di Gerusalemme l'ideale greco dell'amicizia, si guarda bene dal presentare i cristiani come semplici amici. Se essi realizzano l'ideale dell'amicizia, lo fanno in quanto "credenti". Notiamo bene che i cristiani sono designati da questo appellativo nei tre Sommari (At 2,44; 4,32; 5.12), mentre non sono chiamati così in nessun'altra parte dei primi capitoli degli Atti. A base del loro atteggiamento partecipativo non è dunque l'amicizia, ma la loro fede comune*».

[11] J. DUPONT, *La comunità dei beni nei primi tempi della Chiesa*, in Studi sugli Atti degli apostoli, Roma, 1975, trad. it., p. 87.

[12] At. 4,32, «*La comunità dei credenti era un cuor solo ed una sola anima*».

indigenti tra i suoi membri[13]. I vv. 34b-35 contengono importanti indicazioni in quanto si rilevava che «*quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano l'importo di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; e poi veniva distribuito a ciascuno secondo bisogno*». Quindi, da questi versi, vediamo che il denaro donato dai fedeli viene «*deposto ai piedi degli apostoli*». Tale atto, dall'alto valore simbolico, importa il riconoscere a chi è in capo alla comunità, una potestà di governo sul patrimonio comune.

Gli Apostoli, che di quei beni non divengono i proprietari, sono tuttavia formalmente riconosciuti dalla comunità quali «*procuratores, administratores et dispensatores*» degli stessi, coloro cioè che sono investiti di potestà e responsabilità patrimoniale e che devono garantire che l'utilizzo dei beni corrisponda effettivamente alla missione della comunità[14].

È qui che iniziano a distinguersi due tipologie di beni: quelli che rimangono ai singoli e quelli che vengono affidati agli Apostoli affinché li amministrino per l'intera comunità.

Nel terzo Sommario, la comunità ormai animata dallo Spirito del Risorto, si presenta essenzialmente come missionaria. L'unica condizione per prenderne parte era la fede nel Signore. Con l'accrescere del numero dei fedeli, proporzionalmente aumentavano altresì i problemi legati alla loro cura ed assistenza materiale. Negli Atti degli Apostoli, infatti, si legge – con poca sorpresa – come il popolo di Gerusalemme si impoverì e dovette fare ricorso all'aiuto di altre popolazioni. Vi sono in proposito testimonianze che nelle Chiese di

---

[13] J. DUPONT, *Nuovi studi sugli Atti degli Apostoli*, cit., pp. 283-284.

[14] Come afferma altresì G. DI NABLUS, *Apologia I*, XVII, 6, *Prima Apologia dei cristiani*, che colui che preside la Comunità «*omnium indigentium curam suscipit*».

Antiochia, di Galazia, di Corinto, ma anche in Acacia ed in Macedonia, i fedeli facessero collette per i poveri della città di Gerusalemme[15].

I confini territoriali di una comunità diventano irrilevanti dinnanzi ai bisogni di altre comunità, dimostrando come nella Chiesa primitiva, alla fratellanza nello Spirito e nella missione facesse eco una condivisione dei mezzi di sostentamento. In questo senso, non è errato parlare già in quest'epoca di unità del patrimonio ecclesiale, senza far riferimento al concetto formale giuridico, bensì unicamente a quello della *Koinonìa* nella carità[16]. Sul punto è indispensabile osservare che

---

[15] 1 Cor. 16, 1-4; 2 Cor. 9.3; Rm 15, 26-27.

[16] Ricordiamo sul punto i quattro significati principali o le sue quattro applicazioni come indicate da V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 30 ss., «*a. Koinonìa è anzitutto la comunicazione dei beni necessari all'esistenza terrena (cf. Eb. 13,16; At 2,44; 4,332). b. È anche colletta organizzata da San Paolo in favore dei santi di Gerusalemme (cf. Cor. 8,3-4; 9,12-13; Rm. 15,26-27). Tale iniziativa, per l'apostolo, diventa materia di una celebrazione; è come il mezzo e il sacramento o il sigillo dell'unione dei cristiani venuti dal paganismo con i fedeli di origine giudaica; non è solo un mezzo per fare comunicare ai propri beni materiali quelli che hanno portato loro il tesoro della fede (cf. Gal. 6,6), ma una sorta di sacrificio in cui si compie l'offerta di tutta la vita: in essa si esercita il sacerdozio dei fedeli. c. La Koinonìa è anche l'unione di tutti i fedeli in Cristo mediante l'eucarestia (1 Cor. 10,16); esiste un vincolo stretto tra la comunicazione generosa dei beni e la comunione allo stesso pane dell'eucarestia (cfr. 1 Cor. 11,17-34): se il credente prende da solo il proprio pasto, senza condividere ciò che ha con il fratello, non può partecipare alla cena del Signore. Egli non sa discernere il corpo di Cristo. San Paolo raccomanda che la colletta sia raccolta ogni domenica, all'interno della celebrazione eucaristica. Uno stretto vincolo unisce la comunione o comunicazione dei beni tra i membri e l'unione di tutti in Cristo, attraverso la partecipazione al medesimo pane e al medesimo calice (cf. 1 Cor. 16,2). Questo profondo legame tra la comunicazione dei beni e la comunione eucaristica era molto presente nella coscienza delle prime generazioni cristiane (cf. Clemente di Roma: san Giustino), Il servizio di carità e di diaconia è legato alla celebrazione del sacramento della nostra comunione, ciascuno per la sua parte e tutti insieme per il Signore che ha unito in sé stesso la realtà del servizio a quella del suo sacrificio (cf. Mc 10,43-45; Mt 20,26-28). D. Koinonìa designa infine l'unione che regna nella sfera della salvezza e che unisce i fedeli non solamente tra di loro, ma anche agli apostoli (At 2,42) e alle persone divine: a Dio Padre (1 Gv. 1,6), a Cristo (1 Cor. 1,9; 10,16) e allo Spirito Santo (2 Cor13,13; Fil 2,1). L'idea biblica di comunione è chiara: si è uniti con gli altri perché si è uniti,*

nel corso dell'epoca in esame non si parlava di comunione dei beni di tipo comunistico, quanto, invece, di comunione orientata verso l'aiuto ai poveri[17].

1.2. Dal I al III secolo d.c.

Trascorso il periodo apostolico, giunge il periodo dei martiri, meglio individuato come i secoli I e II. Anche in quest'epoca, i responsabili delle comunità amministravano i beni in favore delle categorie di persone più bisognose e la Chiesa possedeva beni materiali derivanti dalle offerte dei fedeli e degli atti di generosità, anche se non tutti questi atti erano accettati allo stesso modo. Nello specifico, la Chiesa non accettava le offerte derivanti da attività illecite[18], in quanto il contesto in cui queste offerte erano donate ed accettate e lo scopo che

---

tutti e ciascuno, dallo stesso dono che viene da Dio – il vangelo (Fil 1,5), la fede (Fm 6), – al medesimo e unico principio. Esiste una comunione tra i fedeli perché c'è una comunione con l'unico e medesimo mistero. Deve esserci però anche una comunicazione di beni perché l'esistenza cristiana viene dalla comunicazione che Dio ci ha fatto, lui che è essenzialmente comunione e ci chiama alla comunione con sé e attraverso il suo Spirito Santo». Si veda anche F. CIARDI, *Koinonìa. Itinerario teologico-spirituale della comunità religiosa,* Roma, 1992.

[17] È interessante segnalare in merito il contributo di A. PERLASCA, *Il concetto di bene ecclesiastico,* cit., p. 29, e la relativa bibliografia, il quale nell'approfondimento circa le divergenze esistenti tra le differenti comunità cristiane nonché circa il fenomeno protocristiano esplicita chiaramente che *«mentre l'etica cristiana dell'amore afferma «ciò che mio, è tuo», l'età comunista dice: «ciò che è tuo, è mio». Nel primo caso, avremmo la prontezza al sacrificio del «prendi ciò che io ho», nel secondo l'arrogante pretesa del «dammi ciò che tu hai»»*.

[18] Sul punto, Y. M-J. CONGAR, *I beni temporali della Chiesa secondo la tradizione teologica e canonica*, in *Chiesa e povertà*, Roma, 1968, p. 277, rileva l'ampia bibliografia in cui si rinvengono gli elenchi in cui sono contenute le situazioni di giustizia e di peccato che pregiudicavano le accettazioni delle offerte. Si confronti in merito *Didascalia*, IV, 6, 1-9; 7, 1-3 e *Constituiones Apostolicae* IV, 6, 1-9; 7, 1-3, F.X. Funk, Didascalia, I, 224 ss; 225 ss. Anche il c. 28 del Conc. di Elvira stabiliva: «*Episcoporum placuit ab eo qui non communicat, munus accipere non debere*».

successivamente avrebbero soddisfatto, conferivano a questi beni ampia sacralità[19].

Nel II secolo, dunque, i vescovi erano i principali responsabili della beneficenza e la esercitavano in prima persona, unitamente ai presbiteri. Essi amministravano le offerte in favore dei diaconi, delle vedove, dei bambini, indigenti e pellegrini. Successivamente, in virtù dell'ampia crescita dell'attività caritativa, i principali responsabili dell'amministrazione delle offerte divennero i diaconi, sotto la supervisione del vescovo.

Nel secolo III, anche in relazione ai rapporti che vennero ad instaurarsi con lo Stato romano, si modifica nell'assetto della Chiesa la tipologia di beni oggetto delle offerte e delle opere di carità. Oltre a beni mobili e denaro, la Chiesa diventa destinataria di beni immobili, i quali venivano in larga parte adibiti per le celebrazioni liturgiche, per le adunanze della comunità e per le abitazioni di vescovi, presbiteri e diaconi, oltre che per i cimiteri.

In questo periodo[20], è fuori dubbio che le singole comunità cristiane esercitino, seppur in maniera dissimulata e tollerata, un diritto di godimento sui beni temporali, mobili o immobili, necessari alla propria missione che confluiscono in quella «cassa comune» già nota ad Ignazio da Antiochia[21]. Le comunità nelle grandi realtà cittadine divengono detentrici di un patrimonio ecclesiastico che, specie nel

---

[19] J. CONGAR, *I beni temporali della Chiesa secondo la tradizione teologica e canonica*, cit., p. 276, afferma che «*il fondamento della comunicazione dei beni è, alla fin fine, lo stesso della "comunione dei Santi": è l'unità soprannaturale che abbiamo nel Cristo per mezzo del suo Spirito Santo che assume e consuma, elevandola al suo piano, l'unità naturale degli uomini*».

[20] Per una visione più completa, O. CONDORELLI, *I beni temporali al servizio della comunione ecclesiale nei primi secoli della vita della Chiesa*, in *I beni temporali nella comunione ecclesiale*, Milano, 2016, p. 37 ss.

[21] *Ad Polycarpum* IV, 3 ove si consiglia agli schiavi di non avere fretta di essere emancipati a spese della comunità.

secolo in oggetto, risulta essere rilevante, con particolare riguardo ai beni immobili[22].

Il patrimonio ecclesiastico era grandemente accresciuto e si sentiva sempre di più l'esigenza di individuare in modo definito chi fosse il titolare di tali beni[23]. Ciò comportò il tentativo di dare delle risposte che avessero un senso giuridico per soddisfare tale problema, pur restando – i vescovi – gli unici (ed incontrollati) amministratori di tali beni.

Il problema di fondo vedeva il patrimonio della Chiesa confondersi con il patrimonio dei singoli amministratori, in quanto, seppur vero che la totalità del patrimonio ecclesiastico era destinato ai poveri, allo stesso tempo, i vescovi, considerandosi tali, si impossessavano di tali beni, rendendoli – appunto – beni personali.

Per ovviare a questo problema i Concili affermavano che i beni erano proprietà di Dio o dei poveri, allo scopo di incentivare gli amministratori a mantenere una condotta che tenesse conto degli interessi e delle necessità dei poveri e bisognosi. Quando, invece, si

---

[22] O. DI MILEVI, *De schismate donatistarum*, II, 4, parla di più di quaranta basiliche in Roma. Sotto questo profilo non mancano testimonianze come quella di Tertulliano, *De praescriptione haereticorum*, 30, in cui si evince che a metà del secolo II, Marcione diede la considerevole somma di 100000 sesterzi alla Chiesa di Roma; o E. DI CESAREA, *Historia ecclesiastica*, VII, 28, che narra delle discordie fra cristiani ed eretici seguaci di Paolo di Samosata ad Antiochia nel 272, riguardo al possesso della casa episcopale, per quanto non sia detti a chi ne spettasse la proprietà; LAMPRIDIO, *Vita di Alessandro Severo nella storia di Augusta*, 49,6, rende nota una contesa risolta da Alessandro Severo con riguardo all'acquisto di un terreno che aveva fatto parte del pubblico demanio, chiesto da alcuni venditori di vino (*popinarii*) e dai cristiani, e risolta in favore di questi ultimi. Sotto altro profilo, non si può dimenticare che questo è il secolo in cui si sviluppa il movimento che porterà all'unità della Chiesa con Roma quale suo centro naturale.

[23] Con l'Editto di Milano nel 313 e quello dell'Imperatore Costantino nel 321, si ebbe una maggiore crescita e quindi una maggiore consapevolezza in termini patrimoniali. Essi riconobbero formalmente la capacità patrimoniale al *corpus fidelium*, ossia a ciascuna Chiesa costituita. Tale riconoscimento ebbe successiva conferma ed ampliamento da parte di Valeriano e di Marciano.

parlava di beni sotto una veste propriamente e strettamente giuridica (ad esempio chi fosse il soggetto cui restituire i beni) i testi conciliari non parlavano più di *res Dei*[24] o di *patrimonium pauperum* ma, genericamente, di Chiesa, ossia «*ius corporis christianour i.e. ecclesiarum non hominum singulorum*»[25].

1.3. Dal IV all'XI secolo d.c.

Nel secolo IV, rimangono ferme le esortazioni dei Padri affinché i fedeli, al momento della loro morte, lasciassero una parte dei propri beni alla Chiesa. Contestualmente, tuttavia, si era sviluppata più fermamente l'idea che tali beni dovessero essere utilizzati in favore dei poveri e per chi non avesse fonti di sostentamento[26].

---

[24] È importante rilevare che i beni offerti alla Chiesa erano detti *Res dei* o *substatia Christi*. Essi non devono essere considerati allo stesso modo delle *res sacrae* nel diritto romano e pagato. Nel diritto romano, *res sacrae* sono quelle consacrate appositamente a fini speciali e la consacrazione avviene con speciali cerimonie. Queste *res* possono essere sia mobili (come gli arredi per il culto), sia immobili (come i templi). Sul punto si confronti F. FABBRINI, *Res Divini Iuris,* in *Nov. Dig. It.*, XV, 1968, p. 516 e si osservi quanto affermato da GAIO, giurista del II sec d.c. II, 4-5: «*Sacrae sunt quae diis superis consacratae sunt (…) sed sacrum quidem hoc solum existimatur quod ex auctoritate populi romani consecratum est veluti lege de ea re lata aut senatus consulto facto*»

[25] A. PERLASCA, *Il concetto di bene ecclesiastico,* cit., p. 33 ss.

[26] Sul punto si veda più diffusamente, G. NAZIANZENO, *Discorso 14*, n. 38-40, p.g 35, 907.910, sull'amore dei poveri. Si confronti altresì AGOSTINO, *De correctione Donatistarum liber*, seu Epistola 185: PL 33, 808-809 «*Ipsos certe attendant quindam suos, jam nostros socios et fraterna nobis dilectione coniunctos, quemadmodum sua teneant, non solum quae habebant, sed etiam nostra quae non habebant; quae tamen, si pauperum compauperes sumus, et nostra, sunt illorum; si autem privatim quae nobis sufficiant, possidemus, non sunt illa nostra, sed pauperum quorum procurationem quodammodo gerimus, non proprietatem nobis usurpatione damnabili vindicamus*». Sotto altro profilo, si veda come le collette dei fedeli continuavano il loro corso. In una lettera di CIPRIANO, *Lettera 62*, si accenna ad una colletta fatta dalle Chiese di Cartagine per liberare i cristiani prigionieri di selvaggi predoni, con espressioni che mostrano come pur nell'allentarsi del legame tra le comunità

A differenza di quanto accadeva nel secolo III[27], in quest'epoca il compito del vescovo viene delimitato. Infatti, pur restando l'unico responsabile dell'amministrazione dei beni, egli doveva ottenere l'appoggio del consiglio, dei presbiteri e dei diaconi, i quali a loro volta non potevano agire autonomamente[28].

È in quest'epoca che inizia a delinearsi una disciplina giuridica volta a garantire che l'intenzione dei fedeli donatori fosse rispettata, poiché privare i bisognosi dei doni ricevuti, non rispettando le indicazioni dei fedeli prima della propria morte, costituiva un'offesa a Dio[29].

Sotto altro profilo, tenendo conto del contesto sociale di riferimento, non possiamo esimerci dal rilevare come in quest'epoca, innanzi alla crescita della grandezza della Chiesa, si accosti la "*sottomissione*" ad

---

permanga tra esse una corresponsabilità spirituale ma anche materiale. Lo stesso CIPRIANO, *De ecclesia catholica unitate*, 26, in P.L. IV, 363-364, sottolinea l'essenzialità del fine caritativo del patrimonio ecclesiale fino ad arrivare a definire le offerte fatte alla Chiesa di Cartagine «*deposita pauperum*», espressione che avrà notevole fortuna, e dispone che esse siano amministrate da chierici con fedeltà e senza indebita appropriazione.

[27] O. CONDORELLI, *I beni temporali al servizio della comunione ecclesiale nei primi secoli della vita della Chiesa,* cit., 48 ss.

[28] I vescovi sono succeduti agli apostoli anche nella potestà-responsabilità patrimoniale e svolgono questo compito unitamente ai diaconi, o nominando degli amministratori. A titolo esemplificativo, nel 199 quando le persecuzioni si erano fatte particolarmente violente, il pontefice Zefirino incaricava Callisto dell'amministrazione del cimitero cristiano posto sulla via Appia, come si rileva in IPPOLITO, *Philosophumena*, IX, 12. Infatti, l'area cimiteriale prenderà poi il nome proprio dallo stesso Callisto, divenuto pontefice alla morte di Zefirino.

[29] Per un confronto sulle disposizioni conciliari, si veda A. HAMMAN, *Vita liturgica e vita sociale*, Milano, 1969, p. 351-357; analoghe disposizioni si trovano nella lettera di Papa Gelasio indirizzata ai vescovi della Sicilia, nella quale riferiva che «*Praesulum auctoritas nostrum emanavit, ut facultates Ecllesiae episcopi ad regendum habeant potestatem; ita ut viduarum, pupollorum atque pauperum necnon clericorum dispendia distribuere debeant. Hocc eis etiam statuimus dari, quod hatenus decrtum est. Reliquum sibi episcopi videlicent ut, sicur ante diximus, peregrinorum atque captivorum largitores esse possunt*».

essa da parte dello Stato. In quest'epoca viene riconosciuta la forza regolatrice delle leggi della Chiesa e lo Stato inizia a servirsi della religione cristiana come mezzo per raggiungere i propri scopi politici.

Ricordando le violente persecuzioni di Diocleziano, si osserva come con l'Editto di Serdica, dell'Imperatore Galerio, nel 311, si riconosce che «*di nuovo possano esistere i cristiani e possano dar vita alle loro adunanze, in modo tale che non facciano nulla contro la disciplina*»[30]. Con l'editto di Costantino nel 313 le comunità cristiane acquisiscono ampia capacità e libertà patrimoniale. Con una lettera di Licino del medesimo anno si intende restituire «*subito e senza alcuna formalità*» ai cristiani i luoghi in cui essi si radunavano e che erano stati alienati al fisco o a qualche privato. È particolarmente interessante notare come si intimi la restituzione non ai singoli cristiani o ai capi delle comunità bensì alla comunità intesa come *corpus christianorum*, unitariamente intesa come soggetto giuridico capace patrimonialmente[31].

Tale assunto giuridico fatto proprio dalla legge imperiale a partire dall'emanazione del predetto Editto consacra uno stato di fatto, ossia «*ciò che nella coscienza era già un principio di diritto*»[32], quindi il *corpus christianorum* diviene un soggetto giuridico dotato di una propria capacità patrimoniale. Mentre sinora la Chiesa vi aveva dato attuazione nonostante fosse solo tollerata e avversata, non foss'altro

---

[30] A. BARANZÒ, *Il cristianesimo nelle leggi di Roma imperiale*, trad. it., Milano, 1996, p. 149.

[31] E. DI CESAREA, *Historia Ecclesiastica*, X, 5. Nella lettera di Licino, infatti, si rileva che «*Et quoniam idem christiani non ea loca tamtum ad quae convenire consuerunt, sed alia etim habuisse noscontur ad iur corporis eorum id est ecclesiarum vel controversiam isdem christianis, id est corpori et conventus eorum reddi iubebis*», e viene confermato che le comunità avevano delle proprietà ancor prima dell'emanazione dell'Editto ma non erano riconosciute dallo Stato.

[32] M. ROBERTI, *Le associazioni funerarie cristiane e la proprietà ecclesiastica nei primi tre secoli*, in *Studi dedicati alla memoria di Pier Paolo Zanzucchi*, Milano, 1927, p. 113.

perché le persecuzioni ne sono l'esempio, in quest'epoca il potere secolare accoglierà il potere della Chiesa, riconoscendo inoltre l'esistenza di una *pecunia ecclesiae*.

Questo incontro tra i poteri dello Stato e della Chiesa, che resterà fermo per tutta l'epoca giustinianea, muta l'embrionale coscienza patrimoniale della Chiesa in un diritto che possiamo definire rivendicabile e rivendicato. In questo processo di cambiamento, occorre altresì considerare che in questo secolo giunge ad un ideale compimento il processo ecclesiale Sohm definisce dall'*Urchristentum*, ossia il periodo in cui le primissime comunità cristiane avrebbero ignorato qualsiasi forma di diritto a loro propria, all'Altkatholizismus, ossia il periodo in cui il diritto si integra nella vita della Chiesa[33]. D'altro canto, in quest'epoca, in cui vedono celebrarsi oltre cinquanta concili, si produce diritto in ogni settore, anche patrimoniale, della vita della Chiesa.

In particolare, alla fine del IV e con le decretali di Innocenzo I, il potere della Chiesa acquista importanza anche sotto il profilo legislativo; a ciò faranno – poi – seguito pontefici quali Leone Magno e Gelasio, i quali daranno grande risonanza a questa affermazione legislativa. Si assiste, dunque, al perfezionamento di un ordinamento giuridico positivo e l'affermazione della capacità patrimoniale della Chiesa può e deve considerarsi parte integrante. In conseguenza a ciò, la pacificazione con lo Stato produce come effetto indiretto l'aumento

[33] Sohm, canonista luterano, denuncia l'originaria antinomia esistente tra lo Stato e la Chiesa. A questo proposito distingueva tre periodi nella storia istituzionale della Chiesa. Il primo (I sec) *Urchristentum* e (II-XII) *Altkatholizismus*, ad essi seguiva il *Neukatholisches Kirchenrecht*, durante il quale la Chiesa, considerata corpus e persona giuridica, diviene centrale il diritto positivo canonico, con le sue classificazioni, con la sua potestà d'ordine e di giurisdizione, con la distinzione tra foro interno ed esterno. Questa evoluzione temporale coglie una forte evoluzione storica. Si veda anche, A. PEREGO, *L'amministrazione dei beni come spazio di libertà per l'ordinamento canonico*, Università degli Studi di Padova, 2014, p. 20

progressivo e ragguardevole della proprietà ecclesiastica, soprattutto immobiliare, in quanto la capacità patrimoniale di diritto pubblico favorisce le donazioni *inter vivos* o *mortis causa* e facilita gli acquisti[34].

Nel V secolo, la concezione del patrimonio all'interno della Chiesa – ferma restando l'esigenza che i poveri rimanessero muniti di un patrimonio che potesse essere utilizzato in loro favore nonché ferma il concetto di patrimonio come unica massa di beni – si distribuiscono i redditi in quattro parti: per il vescovo, per il clero, per i poveri e per la Chiesa[35]. In Spagna e in Gallia, invece, il patrimonio era tripartito[36] e la categoria dei poveri rimaneva esclusa dalla ripartizione, in quanto ad essi bisognava provvedere in altro modo[37].

---

[34] Si veda ampiamente P. FORNET, *Le biens de l'Eglise après édits de Pacification*, Parigi, 1902. Sotto altro profilo si nota che si sviluppa la concessione alla proprietà ecclesiastica di considerevoli privilegi, anche di natura fiscale. Alle prime concessioni fatte da Costantino, che aveva esentato dalle imposte tutte le proprietà ecclesiastiche, seguono poi provvedimenti volti a dispensare la Chiesa da ogni onere straordinario. Da ciò prenderà vita un vero e proprio sistema di immunità reali. Tale sistema sopravviverà fino all'Impero che durerà fino a circa il XXVIII secolo, ed in alcuni Paesi anche oltre.

[35] Sulla quadripartizione si veda J. B. JIMÉNEZ, *Funcion teologico-social de los bienes eclesiasticos en los primeros siglos de la Iglesia*, Madrid, 1962, 14 ss.; si noti che sin dal 341, con il SINODO DI ANTIOCHIA, can. 25 (C. 12 q. 1 c. 23) si prescrive la distinzione tra i beni privati dei vescovi e i beni della Chiesa, amministrati dal vescovo e i criteri che devono essere seguiti nella gestione del patrimonio. Nel CONCILIO DI CALCEDONIA, nel 451, can. XXVI, si distingue la potestà sui beni e l'esercizio corrente dell'attività amministrativa, prescrivendo l'obbligo per il vescovo di nominare un economo, la cui figura assumerà un ruolo centrale nei singoli beni della Chiesa.

[36] La tripartizione era confermata dai canoni del Concilio di Orleans e dal Concilio di Terragona: CONC. ORLEANESE, a. 511, c. 11, Mansi, VIII, 46; CONC. TARRAGONESE, a. 516, c. 11, Mansi, VII, 539: «*ut annis singulis episcopi dioecesani visitent, & ut non plus quam tertiam de parochiis accipiant*».

[37] Y.M. CONGAR, *I beni temporali della Chiesa secondo la tradizione teologica e canonistica*, in *Chiesa e Povertà*, Roma, 1968, 272 ss. L'autore osserva che nonostante non si contemplassero né i poveri né i pellegrini, i concili celebrati in Gallia nei secoli V e VI, facevano dell'assistenza ai poveri un obbligo: chi riteneva

A questo proposito riemerge con forza l'esigenza di distinguere i beni che possedevano i vescovi o i sacerdoti al momento della ordinazione e quelli che erano lasciati nella loro eredità, da quelli che appartenevano al patrimonio della Chiesa alla quale essi erano preposti. I primi, infatti, trattandosi di patrimonio personale, potevano essere utilizzati discrezionalmente; i secondi, comprendenti beni, oblazioni, rendite non utilizzate, lasciti dei fedeli, dovevano restare alla Chiesa[38].

In ogni caso, nonostante fosse in corso la ricerca degli scopi cui i redditi patrimoniali dovevano servire, il patrimonio della Chiesa rimaneva un'unica massa[39]. Questo periodo storico riveste una grande importanza nella storia patrimoniale della Chiesa e nella formazione del canone 1254.

---

per sé i doni fatti alla Chiesa doveva essere escluso dalla comunione e considerato come un assassino dei poveri: «*Da tutto ciò risulta evidente che l'assistenza ai poveri era considerata talmente intima, talmente coessenziale alla Chiesa, che il venirvi meno comportava la scomunica. Si tratta cioè di un elemento essenziale della comunione*». A. PERLASCA, *Il concetto di bene ecclesiastico*, cit., p. 42 ss osserva come a tale assunto concordi A. MOSTANZA RODRIGUEZ, *Diritto patrimoniale della Chiesa in Corso di diritto canonico*, I, Brescia, 1972, p. 297 ss, in cui afferma che «*non ci sembra che questo silenzio sia dovuto alla miseria in cui vivevano le comunità cristiane della Chiesa ispanica e gallica, come vogliono alcuni autori (es. Del Giudice), ma sottintenda piuttosto la volontà dei legislatori delle due chiese di non porre alcun limite giuridico alla carità dei vescovi e del clero, cui spettava, specialmente l'assistenza a tutti i bisognosi*».

[38] A. PERLASCA, *Il concetto di bene ecclesiastico*, cit., p. 43, osserva come «affinché in caso di morte improvvisa del vescovo non subissero nocumento né il patrimonio della Chiesa né quello suo personale, i concili raccomandavano che si redigessero inventari minuziosi e dettagliati dei beni della Chiesa e di quelli del vescovo, e che tanto i presbiteri come i diaconi sapessero quali fossero le proprietà della Chiesa, tanto più quando una confusione in questa materia avrebbe potuto arrecare pregiudizio ai legittimi eredi del vescovo».

[39] V. DEL GIUDICE, *Beni ecclesiastici (Diritto canonico)*, EncD, V, p. 206 ss.; concorda D. FALTIN, *Diritto di proprietà ed uso dei beni temporali da parte della Chiesa, Problemi e prospettive di Diritto Canonico*, Brescia, 1977, p. 230 ss.

Anche nei successivi secoli (dal VI al X) continua il procedimento di chiarificazione dottrinale rispetto alla condizione giuridica dei beni della Chiesa, poiché – come già rilevato poc'anzi – mentre i *domini* dei beni erano individuati nelle figure divine (Dio, Cristo e i Santi), in termini temporali si faceva esclusivo riferimento alla Chiesa locale a cui tali beni erano stati donati[40].

In quest'epoca, quindi, la concezione patrimoniale della Chiesa si avvicina ad assumere le sembianze del diritto con pieno riconoscimento

---

[40] A. PERLASCA, *Il concetto di bene ecclesiastico*, cit., p. 44, rileva che tale assunto si ritrova anche nelle *Institutiones* di Giustiniano e precisamente nel seguente passo: «*Quoniam in multis testamentis invenimus tales institutiones, quibus vel ex assequis Dominum nostrum Jesus Christum heredem scripsit nulla aede sacra adiecta, vel eundem Dominum Jesun Christum ex dimidia aliave qua inaequali parte, alium vero quemlibet ex semisse, vel alia parte (jam enim in plura testamenta hoc modo facta incidimus et multa exinde incerta facta esse secundum antiquas leges vidimus) hoc quoque emendantes sancimus: si quidem Dominum nostrum Jesun Christum heredem quis scripsit, vel ex asse, vel ex parte, directis verbis videri sacrocanctam ecllesiam ipsius civitatis vel vici vel agri, in quo defunctus morabatur, geredem institutam, eamque hereditatem ex asse a religiosissimis eiusdem oeconomis ecigi vel ex parte pro qua heres scripta est: idem valeat si legatum vel fidecommissum relictum fuerit: eaque ad sacrocanctas ecclesias pertineant, ut in pauperum alimoniam cedant. Sin autem sanctorum archangelorum vel venerandorum martyrum quem nominaverit nec mentionem fecerit domus (id quod scimus a quodam scriptum illustri loco nato legumque et scribendi doctrinae non experte), si quidem in illa civitate vel eius territorio extatoratorium in honorem illius reverendissimi archangeli vel sanctissimi martyris, id videri heredem scriptum esse: sin autem non extat in ipsa civitate territoriove eiusmodi domus, tunc venerabiles quae in metropolis erunt domus. Ac si in ea eiusmodi domus inventa erit, illi videri hereditatem vel legatum vel fidecommissum relictum: si vero nec illi quidem eiusmodi domus invenitur, rurus sacrosanctae loci ecclesiae et hoc capiant. Sacrocanctis videlicet ecclesiis reliquae domus omnes cedunt, nisi manifestum est defunctum aliud nomen inserere voluisse, aliud pronuntiasse: nam et tale quid quodam testamento in Ponto factum esse novimus ibique rursus veram voluntatem pro scriptis valere iussimus. Si vero testator certum locum non nominavit, inveniuntur autem in illa civitate territoriove plura oratoria, si quidem inuno eorum defunctus adsidue versabatur et maiorem pro eo adfectionem habebat, illi videri legatum relictum. Si nihil eiusmodi invenitur, eorum qui eiusdem denominationiis sunt tenuiori et magis euxilio indigenti potius tale legatum vel hereditatem relictam videri*», C. 1, 2, 25, Krüger – Shöll, II 18.

dello Stato, il cui esercizio avviene secondo le modalità del proprio ordinamento, pur facendo riferimento ai soli canoni conciliari con riguardo ai principi generali dell'amministrazione, e pur non avendo ancora una disciplina ben definita ed organizzata. Quando, invece, si fa riferimento all'acquisizione, donazioni *inter vivos* o *mortis causa*, la Chiesa, per espletare i propri atti giuridici, fa pieno riferimento al diritto romano.

È importante notare come da questo momento si svilupperà un rapporto molto saldo tra la Chiesa ed il diritto romano e tale legame avrà ampli riflessi anche nel successivo codice del 1917.

Ciononostante, si deve dare atto come da un lato il processo di istituzionalizzazione degli scopi patrimoniali non ha apportato una modifica sostanziale dell'assetto giuridico del patrimonio delle comunità, mentre dall'altro come la frammentazione del patrimonio (e della sua amministrazione) in autonome entità comporti nel tempo la nascita dei capitoli cattedrali e canonicali, le mense vescovili, le fabbricerie, le prebende domenicali, i benefici parrocchiali[41]. Alla nascita di tali enti autonomi contribuirono le disposizioni dei canoni dei numerosi Concili succedutisi in questi anni[42].

---

[41] Di questa rappresentazione ed approfondimento storico se ne occupa A. BUCCI, *La vicenda giuridica dei beni ecclesiastici della Chiesa*, Cerro al Volturno, 2012, p. 66 ss.

[42] Vale la pena ricordare che nell'anno 502, il SINODO ROMANO IV, (c.4), proibì ai laici di appropriarsi dei beni della Chiesa ai fini della vendita; nell'anno 538, con il CONC. AURELIANENSE III, (c. 12), si stabilì che i beni della Chiesa non potevano subire detrimento in favore di contratti aventi titolo oneroso; successivamente, nell'anno 549, con il CONC. AURELIANENSE V, (c. 13), si proibì agli amministratori delle Chiese, dei monasteri e degli ospedali di violare la proprietà legittimamente acquisita dalla Chiesa;

nell'anno 633, durante il CONC. TOLETANO IV, (c. 33) si richiamò il carattere sacro dei beni della Chiesa e si proibì ai vescovi di prelevarne in quantità superiore a quella prescritta di diritto; nell'anno 691, il CONC. TRULLANO, (c. 35), stabiliva che non era lecito che alcun metropolita, alla morte di un vescovo suffraganeo, sottraesse dalla sua sede o si appropriasse dei beni appartenenti al defunto e alla sua Chiesa; nell'anno

Le parrocchie e le chiese private hanno lasciato una notevole impronta perché mentre realizzavano l'intento di evangelizzazione delle campagne allo stesso tempo trascinavano e coinvolgevano la Chiesa nel sistema feudale, i cui effetti negativi si rispecchiarono molto velocemente. Da qui, si osservano comportamenti che hanno completamente spogliato i vescovi da ogni privilegio, in quanto i proprietari dei fondi, non solo provvedevano alla costruzione delle Chiese, ma altresì alla nomina dell'ecclesiastico funzionante, arrogandosi lo *ius regaliae*, lo *ius spoli*, lo *iura stoloe.* Solo dopo il secolo XI si rese possibile ridurre i diritti dei fondatori delle chiese private in riferimento allo *ius patronus* che il vescovo doveva preporre alla Chiesa[43]. Ciò anche grazie alla riforma gregoriana, il cui promotore fu Gregorio VII, che comportò un profondo rinnovamento: infatti, attraverso la lotta per le investiture, il papato riuscì a collocarsi al vertice della società medievale riuscendo a preparare la costruzione giuridica della *ordinatio ad unum* e della maggior luce dell'autorità papale[44].

Il tema fondamentale era quello del re-impossessamento e della restituzione dei beni, in cui i vescovi avevano un ruolo fondamentale. Il loro compito, infatti, era quello di recuperare – con diverse modalità[45]

787, con il CON. DI NICEA, (C. 12) si vietò che i beni della Chiesa fossero donati o permutati; nell'anno 829, con il CONC. PARISIENSE VI, (c. 14) si ammonirono i sacerdoti riguardo il carattere sacro dei beni ecclesiastici, e si invitarono questi ultimi ad amministrarli con la massima cura.

[43] Sul punto, V. DEL GIUDICE, *L'ordinamento patrimoniale, in Nozioni di Diritto Canonico*, Milano, 1970, p. 410 ss.

[44] Innocenzo III, *Lettera «Sicut universitatis conditor» del 30 ottobre 1198*, trad. it., in AA. VV., *Chiesa e Stato attraverso i secoli, documenti raccolti e commentati da Sidney Z. Ehler e John B. Morrall*, Milano, 1958, p. 106.

[45] Generalmente, si prediligeva la restituzione spontanea sotto la forma della donazione *inter vivos* o *mortis causa*, tuttavia, ove necessario veniva utilizzata anche la costrizione, poiché in alcuni casi risultava necessaria.

– i beni entrati nella disponibilità dei soggetti laici, i quali, profittando dei disordini del tempo e della debolezza degli uomini di Chiesa, avevano largamente esercitato i loro poteri sulle terre e le decime della Chiesa[46]. Con tale *modus operandi* la Chiesa rientrò nella disponibilità dei propri beni, accrescendo quel patrimonio che nel corso dei secoli si era visto diminuire a causa dell'influenza dei laici.

La riforma gregoriana era riuscita a restituire, dunque, un patrimonio ecclesiastico purificato, seppur temporaneamente, dall'ingerenza del potere laico che si era trovato innanzi ad un papato fermo nel tutelare i diritti della Chiesa. Ciononostante, il potere laico riconosceva che il regime feudale costituiva sempre un legame di prerogative nei confronti del sovrano e che tale legame poteva essere spezzato unicamente con la rottura dello stesso sistema.

La prima ossatura per la razionalizzazione del patrimonio ecclesiastico si intravede, quindi, nel Decreto di Graziano, anche se ciò non sarà in futuro sufficiente; infatti, occorreranno diversi anni ed ingenti sacrifici affinché l'opera di razionalizzazione possa dirsi compiuta.

Sempre in questo periodo, a cavallo del XIII secolo, si ha un grande influsso della concezione germanica della proprietà sul diritto romano e su quello canonico. La concezione germanica, infatti, aveva ben chiara la distinzione tra *dominium* e *possessio*: la prima considerata la vera e propria signoria giuridica sul bene, tutelata dalla legge, mentre la seconda era una signoria *de facto*, protetta dalla legge unicamente contro determinate e specifiche lesioni.

Il significato di *dominium* e di *possessio* si avvicina alla nostra concezione moderna; infatti, oltre ad avere una distinzione netta tra le azioni a tutela della proprietà (azioni petitorie) e del possesso (azioni

[46] J. GAUDEMET, *Le gouvernement de l'église à l'époque classique*, in *Histoire du droit et dei Institutions de l'église en Occident*, Parigi, 1979, p. 142.

possessorie), in questi anni si rileva che generalmente, il *possessio* si riscontra nel titolare del *dominium* nonostante si ritiene possibile l'uso disgiunto di questi due poteri.

Nel diritto romano il *dominium* era considerato assoluto, una potestà piena e assoluta sulla *res*, tant'è vero che il suo *domino* avrebbe potuto provvedere anche alla distruzione della *res*[47]. Ciononostante, si era sviluppata la teoria del dominio utile e del dominio diretto, e con la distinzione tra beni mobili e immobili[48] si diceva che un vero diritto di proprietà esistesse solo sui beni mobili. Al contrario, con riguardo ai beni immobili, esisteva un *dominio diretto* e un *dominio utile*, identificando quest'ultimo con il diritto di usufrutto.

Sulla base di questa distinzione, che nell'ordinamento romano diventò considerevolmente marcata, si attribuì al Pontefice o all'imperatore un *dominium eminens seu altum* che poteva coesistere su una medesima cosa, con l'eventuale dominio utile degli altri soggetti. Il problema, tenuto conto di quanto detto finora, diventava nell'individuazione del soggetto di appartenenza delle *res* e non più il soggetto di destinazione[49] delle *res*.

---

[47] B. BIONDI, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1972, p. 230 rilevava che il concetto di proprietà nel diritto romano, subì trasformazioni profonde in quanto dall'assolutezza più antica, in epoca giustinianea si passò ad avvicinarsi allo spirito di socialità. Pertanto, la storia della proprietà nel diritto romano può dirsi come «*una continua attenuazione dell'elemento individualistico in corrispondenza ad una maggiore penetrazione dell'elemento sociale*».

[48] B. BIONDI, *Istituzioni di diritto romano, cit.*, p. 159, nel diritto romano per tutta l'età classica coesiste la distinzione tra *res mancipi* e *res nec mancipi*. Tale distinzione decadde completamente in epoca post-classica, quando la vita si spostò definitivamente nelle provincie, dove il suolo che rappresentava la maggior ricchezza, si considerava *nec mancipi*. Giustiniano abolisce la predetta distinzione, introducendo quella tra beni mobili e beni immobili, la quale ancora oggi esiste nella nostra legislazione.

[49] Per un approfondimento in merito all'apporto della tradizione giuridica germanica nell'ordinamento romano, si veda ampiamente A. BUCCI, *La vicenda giuridica dei beni ecclesiastici della Chiesa*, *cit*., p. 48 ss.

Richiamando il contesto storico dell'epoca, occorre rilevare innanzitutto che davanti all'ingrandimento del patrimonio ecclesiastico si contrapponevano dei movimenti anticlericali i quali proclamavano il ritorno alla primitiva povertà della Chiesa, riconoscendo al potere dello Stato il compito di determinare dall'esterno una purificazione della Chiesa. A ciò si aggiungano da un lato l'avanzata islamica, le crociate dell'XI secolo e dall'altro la lotta tra l'Impero e il Papato, che provocarono una forte legislazione anticlericale.

Oltre a ciò, è necessario ricordare che alla riforma gregoriana finalizzata alla purificazione del patrimonio ecclesiastico, si contrapponeva il modello medievale e la profonda crisi del papato nel XII secolo. Un esempio di questa crisi è rappresentato dalla figura di Bonifacio VIII, il quale si poneva in forte crisi rispetto al tema delle immunità sia con la Francia sia con l'Inghilterra. Il Concilio lateranense IV aveva imposto il consenso del Pontefice quale requisito necessario per la riscossione di ogni tassa che riguardasse le proprietà ecclesiastiche[50]. Alla prima occasione in cui la Francia ed il Regno d'Inghilterra provarono ad effettuare una serie di prelevamenti che toccavano i beni della Chiesa, Bonifacio VIII rispose con la bolla *Clericis laicos* del 24 febbraio 1296[51], con la quale affermava il principio del consenso del Pontefice per qualsiasi imposta sul clero, pena la scomunica contro i chierici che pagano e i laici che riscuotono. Si noti, pertanto, che a prescindere dalla questione meramente economica, Bonifacio VIII tentava di tutelare la libertà patrimoniale ecclesiastica considerata in senso assoluto, con il conseguente rifiuto di ogni imposizione che potesse derivare dal potere laico.

---

[50] Costituzione 46, *De taliis a clericis non exigendi*, in *Conciliorum oecomenicorum decreta*, p. 255

[51] VI. 3. 23. 3, *De immutate ecclesiarum*.

Solo successivamente, si noterà un rallentamento da parte di Bonifacio VIII nei confronti del regno, il quale arriverà ad arrendersi completamente al volere del potere temporale, a causa della crisi che si trovava ad affrontare il papato, pur mantenendo ferme le sue convinzioni con riguardo alla superiorità del Pontefice rispetto al sovrano del regno[52].

Innanzi a questa situazione, dunque, risolvere il problema circa l'individuazione del soggetto di appartenenza delle *res* diventava sempre più imminente.

Per la risoluzione di questa problematica, si richiama la teoria della quadripartizione patrimoniale poc'anzi menzionata, poiché ha costituito il punto di partenza per individuare il soggetto che doveva essere individuato come "*proprietario della res*".

I teologi affermavano che tale divisione dei redditi era funzionale unicamente a garantire un'esigenza in termini di ordine, per evitare inutili liti; in questa prospettiva non si trasferiva ai destinatari il dominio dei beni e dei redditi. Sotto altra prospettiva, i canonisti dichiaravano che il destinatario dei beni diventasse anche il *dominus*, quindi al trasferimento dei beni conseguiva il trasferimento di proprietà. Nonostante tale affermazione, il problema rimaneva irrisolto, in quanto da questa teoria derivò il crearsi di due soggetti: *subiectum inhaesionis*

---

[52] A. PEREGO, *L'amministrazione dei beni come spazio di libertà per l'ordinamento canonico*, cit., p. 35. A riprova di ciò, si rappresenta che nel 1297 Bonifacio VIII emanò la Bolla *Romana mater Ecclesia* del 7 febbraio interpretando la bolla *Clericis laicos* ed attenuandone i dispositivi ed il significato. Infatti, autorizzava gli ecclesiastici del regno a fare un dono o un prestito nel caso in cui cedessero ad un invito o richiesta amichevole derivante dal regno; acconsentiva all'imposizione delle tasse sugli ecclesiastici sposati; ove non vi fosse la necessità di chiedere l'autorizzazione al Pontefice, riconosceva al re la possibilità di richiedere sussidi. Sempre nello stesso anno, con la bolla *Etsi de statu* del 31 luglio, Bonifacio VIII si arrese totalmente confermando che gli aiuti feudali potevano essere richiesti e reclamati dal re senza alcuna autorizzazione, così come il diritto del re di riscuotere i sussidi senza autorizzazione del papato.

e un *subiectum utilitatis:* dove il primo era il proprietario ed il secondo il soggetto di destinazione, giustificando tale assunto sulla base del fatto che il primo soggetto fosse una figura necessaria per una questione di ordine tecnico, mentre il secondo sotto un profilo strettamente teologico-morale[53].

Era evidente, tuttavia, che i beni della Chiesa, allo stato, non potessero ricevere adeguata protezione giuridica, non foss'altro perché nonostante il decorso dei secoli, non erano stati in grado di riferire in merito ad una distinzione tra soggetto proprietario e "*soggetto possessore*" delle *res.*

2. *Il dibattito teologico-canonistico sul concetto di patrimonio ecclesiastico ed il pensiero di San Tommaso D'Aquino*.

Riprendendo il dibattito in merito alla titolarità dei beni ecclesiastici cui si è fatto cenno nel paragrafo precedente, è importante svolgere una considerazione.

È stata preliminarmente esaminata la posizione dei teologi e dei canonisti, senza tuttavia giungere ad un risultato che potesse essere da entrambi condiviso. La dottrina partiva dalla concezione che il patrimonio ecclesiastico fosse di proprietà di Dio, di Cristo e dei Santi o di un determinato Santo, dei poveri, delle comunità dei fedeli, del clero etc. Affermando ciò, tuttavia, si confondeva il problema teologico o morale o sociale con quello giuridico e si dimostrava che la dottrina fosse effettivamente rimasta ferma al periodo pre-giuridico dell'ordinamento canonico, dal momento che le strutture di questo ordinamento non avevano raggiunto un'autonomia formale ed erano, invece, rimaste radicate alla concezione teologica e sociologica della vita della Chiesa[54].

---

[53] A. PERLASCA, *Il concetto di bene ecclesiastico, cit.*, p. 48.

[54] V. DEL GIUDICE, *Beni ecclesiastici (Diritto canonico)*, cit., p. 218 ss.

È facile comprendere come un tale atteggiamento della dottrina non ben si conciliava con l'ordinamento giuridico, il quale, richiedeva di ricercare il soggetto di *dominio* ecclesiastico in una o più persone, quindi in *soggetti* facenti parte dell'ordinamento giuridico titolari di diritti e di doveri utilizzabili nel campo dell'ordinamento, anche in ottica di far valere giudizialmente nonché coattivamente in caso di inadempienza i termini dei vari rapporti giuridici esistenti. Ciò non è possibile immaginarlo con riguardo ai soggetti divini e sovrannaturali[55]. Si proponeva, dunque, la possibilità di individuare la soggettività dei beni ecclesiastici nella stessa Chiesa quale agente dell'ordine giuridico nel perseguimento dei suoi fini, o comunque, per le singole masse patrimoniali nei suoi organi ed istituti[56].

Si rendeva necessario che i canonisti dell'epoca giungessero ad una soluzione che fosse soddisfacente sotto il profilo giuridico, al fine di tutelare il patrimonio della Chiesa sia dal potere temporale sia dai soggetti della Chiesa stessa. Come sopra segnalato, si propose la teoria del *subiectum utilitatis* e del *subiectum inhaesionis;* questa teoria, finì per individuare nel Romano Pontefice il soggetto cui imputare la

---

[55] V. DEL GIUDICE, *Beni ecclesiastici (Diritto canonico)*, cit., p. 219 ss.

[56] Sul punto si può confrontare anche V. DEL GIUDICE, *L'ordinamento patrimoniale*, cit., p. 408 ss.; si confronti altresì X. WERNZ, *Ius Decretalium*, III, p. 157 ss. che scriveva «*At minime est subiectum unicum dominii directi omnium bonorum ecclesiasticorum, relicto solummodo dominio utili sive usu et esufructu particularibus corporationibus vel institutis ecclesiasticis quoad bona ipsis adscripta, nisi in casibus extraordinariis a iure communi exceptis. Potius singula quoque instituta vel corpora ecclesiastica particularia tanquam membra Ecclesiae universalis ex iure communi sunt vera subiecta inhaesionis iuris etiam directi dominii sive proprietaris bonorum temporalium sibi adscriptorum; attamen iurisdictioni Romani Pontificis manent subordinata…(…)…deinde subiectum domini bonorum ecclesiasticorum nequit dici Deus vel Christus vel Sanctus. Nam si Deus vel Christus vel Sanctus essent subiecta dominii bonorum ecclesiasticorum, essent iam subiectum obligationum v.g. debitorum Atqui plane absonum est dicere Deum, Christum in coelis regnantem, S. Petrum habere debita*». Si veda altresì J. HERVADA, *La relaciòn de proprietad en el patrimonio eclesiastico,* IC, 2, 1962, p. 433.

proprietà dei beni della Chiesa, nonostante ciò comportasse ingenti problematiche sotto vari profili. Da un lato, non era chiaro se i poteri del Pontefice sui beni della Chiesa fossero di natura dominicale o giurisdizionale, dall'altro – invece – si guardava ai rapporti del Pontefice con le istanze inferiori.

La questione aprì un acceso dibattito tra i canonisti e i teologi. Tra i teologi, grande importanza riveste la figura di San Tommaso, che nella sua *Summa Theologiae*, al passo II-II^{ae}, q. 100, art. 1 ad 7^{um}, individua il Romano Pontefice come colui che: «*postest incurrere vitium simoniae sicut et quilibet alius homo: peccatum enim tanto in aliqua persona est gravius quanto maiore obtinet locum. Quamvis enim res Ecclesiae sunt Papae, ut principali dispensatoris, non ut domini et possessoris. Et ideo si reciperet pro aliqua re spirituali pecuniam de redditibus alicuius ecclesiae, non careret vitio simoniae. Et similiter etiam posset simoniam committere recipiendo pecuniam ab aliquo laico non de bonis Ecclesiae*».

Pertanto, San Tommaso riconosce che anche il Romano Pontefice può incorrere nel vizio della simonia come qualunque altro uomo, perché quanto più grave è un peccato in una persona, tanto più grande ne occupa il posto. Nel passo della *Summa* egli riconosce che gli affari della Chiesa appartengano al Papa, il quale rappresenta il suo principale amministratore, ma non individua quest'ultimo quale signore e possessore. Quindi, se il Papa ricevesse denaro dalle rendite di una Chiesa per qualsiasi cosa spirituale, non sarebbe esente dal vizio della simonia. San Tommaso riconosceva che allo stesso modo il Papa poteva commettere simonia ricevendo denaro da un laico, anche se non strettamente per i beni della Chiesa.

San Tommaso afferma, dunque, che la linea teologia del tempo non poteva individuare i beni della Chiesa come proprietà del Papa, poiché questi dovevano essere considerati quali *sacri* e pertanto la proprietà dei beni spettava unicamente a Dio. Ne consegue che i teologi non

riuscivano a concepire che il concetto di proprietà dei beni ecclesiastici potesse essere legato ad una persona fisica terrena.

Al contrario dei teologi, inizialmente i canonisti credevano comunemente che il Pontefice rivestisse il ruolo di vero e proprio *dominus* dei beni della Chiesa, alla stregua di un Imperatore *dominus mundi*[57]. Successivamente, anche a causa dell'aumento delle attribuzioni dei beni ecclesiastici che i Pontefici rendevano note, anche i canonisti modificarono la loro linea di pensiero in differenti correnti.

Quanto a quest'ultima affermazione, notiamo che nel corso della storia vi sono stati diversi Pontefici che hanno tentato di affermare il proprio dominio ed il proprio potere sui beni ecclesiastici. Vale la pena ricordare Leone X, il quale affermava che «*cum fructumm ecclesiarum …[…]…beneficiorum…[…]… plenaria dispositio et administratio ad*

[57] Come riconosceva altresì il glossatore M. GOSIA, appartenente alla scuola bolognese dei glossatori, che la tradizione vede diretto scolaro di IRNERIO. Si confronti inoltre R. BIGADOR, *Le sujetos del patrimonio eclesiastico y el "ius eminens" de la Santa Sede*, REDC, 1950, 34 ss,; sulla rappresentazione dell'autore troviamo altresì una posizione non concorde rispetto alla posizione dei canonisti; sul punto si confronti M. CONDORELLI, *Spunti ricostruttivi per la qualificazione del Pontefice sul patrimonio ecclesiastico*, DE 69, 1985, p. 115 ss, il quale afferma che: «*la dottrina canonistica più antica ogniqualvolta si è preoccupata di indagare sul problema della natura dei poteri del Papa sui beni ecclesiastici, si è mostrata sostanzialmente concorde nel negare a tali poteri carattere propriamente dominicale, anche quando ha adoperato una terminologia talmente ambigua da spingere quasi tutti i moderni scrittori a credere che in effetti quanto si sosteneva era un'autentica affermazione del diritto di proprietà del Sommo Pontefice su tutti i beni della Chiesa. La più compiuta formulazione della teoria della proprietà papale, da attribuire a FILUCCI – gesuita della seconda metà del XVI secolo - , non fu, in fondo, che il tentativo di reagire all'ambiguità terminologica, e talvolta anche di concetti, in casi in cui si era venuta a trovare la precedente dottrina canonistica, e più ancora l'espressione di un notevole senso della concretezza giuridica che spingeva a porre ordine alle perplessità di una parte della precedente dottrina e a qualificare con formule giuridiche precise gli amplissimi poteri del Papa sul patrimonio ecclesiastico*». L'autore sostiene inoltre che la parte della dottrina che affidava poteri al Papa non può essere intesa solo come il tentativo di sistemare scientificamente la differenza tra il concetto pubblicistico della *potestas iurisdictionis* e quello privatistico dei poteri del proprietario.

Nos, et ad Romanum Ponteficem pro tempore existentem et ad illos…pertineant…statuimus et ordinamus. Et cum fructuum ecclesiarum cathedralium et metropolitanarum, monoteriorumque et aliorum quorumcumque beneficiorum ecclesiasticorum plenaria dispositio et administratio ad nos et Romanum Pontificem pro tempore existentem, et ad illos etiam, qui eiusmodi ecclesias, monasteria et beneficia iure id prohinente, dictis ecclesiis, monasteriis ac beneficiis intromittere se nullatenus debeant : statuimus et otdinamus, ut fructus, redditus et proventus ecclesiarum, monasteriorum ac beneficiorum, per saeculares ullos principales, etiamsi imperator, regen reginaeve, seu reipublicae vel potenstatus fuerint, aut per eorum officiales, seu iudices, etiam ecclesiasticos, vel quascumque alis personas, publicas vel privatas, de eorumdem imperatoris, regum, refinarumve ac principum, rerumque publicarum vel potentatuum mandato, sequestrari, occuparive, aut modo aliquo detineri, epsique huiusmodi ecclesias, monasteria ac beneficia obtinentes, sub praetextu fabricae instaurationisque, sine Romani Pontificis pro tempore existentis expressa licentia, aut elimosynarum, seu alio coloro aut fuco, impediri non debeant, quo minus de illis, ut antea libere ac sine impedimento disponere valeant»[58].

La posizione di Leone X sembra chiara nel ritenere e chiedere che non si doveva impedire, con il permesso espresso, né l'elemosina, né ogni altro elemento analogo, cosicché non fosse impedito in alcun modo di disporre dei beni liberamente e senza impedimenti.

Come Leone X, anche altri Pontefici, per difendere i loro poteri all'interno – ma anche all'esterno – della Chiesa, si affermavano con analoghe posizioni. Clemente XII[59], affermava che i Pontefici erano

[58] LEONE X, *cost. app. Supernoe dispositionis*, 5 marzo 1514, § 39, *CIC Fontes*, I, n. 65, 108 ss.

[59] CLEMENTE XII, *cost. ap. Sedes Apostolica*, 9 luglio 1732, § 2, in *Magnum Bullarium Romanum*, VIII, 233 ss. «*nos, quos constitut dominus super familiam*

nominati dal Signore affinché amministrassero il patrimonio della Chiesa come fedeli e prudenti servitori di Cristo.

Sulla scorta di questi movimenti da parte dei Pontefici, i canonisti si dividevano in correnti dottrinali che concepivano in maniera differente la figura del Pontefice rispetto al patrimonio ecclesiastico. Sul punto autorevole dottrina[60], osserva che una prima corrente dottrinale vedeva il potere del Papa come *suprema et universalis dispensatio et gubernatio,* come una manifestazione della *potestas iurisdictionis*, e quindi non *dominio*; una seconda corrente dottrinale vedeva il Papa quale domino dei beni della Chiesa, quindi, il suo potere si traduceva in proprietà (dominio *diretto*) ed il suo fondamento era da ricercarsi nel diritto civile e non anche nel diritto canonico. Il *dominio utile*, conseguentemente, il possesso e il diritto di utilizzare i beni entro i limiti segnati dal proprietario spettava agli enti della Chiesa e ai singoli membri del clero[61]; la terza corrente dottrinale pareva essere mediata

---

suam, ut, tamquam, fidelis servus et prudens Christi, patrimonium administremus». Nel 1782 PIO VI, emanava una costituzione, *cost. ap. Quanto nobis,* 11 gennaio 1782 § 4, in *Bullarii Romanni Continuatio*, p. 899, in cui si affermava che «*motu itaque proprio, et ex certa scientia Nostra, ac de Apostolicae potestatis plenitude aedem, seu monasterium canonicorum regularium congregationis Lateranensis ordinis sancti Augustini in civitate Novariae existens harum serie perpetue suppriminus, ac extinguimus…(…)… ac suo fructus, redditus, proventus, ac bona omnia immobilia, mobilia…(…)…, deductis prius oneribus, ad costruendas militares naves contra Turcas…motu scientia, et auctoritate praedicti Vitori Amade regis dispositioni, ac arbitro largimir, ac concedimus*».

[60] M. CONDORELLI, *Spunti ricostruttivi per la qualificazione del Pontefice sul patrimonio ecclesiastico*, cit., p. 120 ss.

[61] Sul punto R. BIGADOR, *Le sujetos del patrimonio eclesiastico y el "ius eminens" de la Santa Sede*, cit., p. 36 ss, ritiene che il Pontefice fosse per la Chiesa quello che l'Imperatore era per lo Stato e afferma che «*Es manifiesta en toda esta exposición del us eminens la intención de equipararlo a los derechos de la soberanía sobre las cosas. Los dos conceptos de soberanía y dominio no solamente no son opuestos, sino que tienen entre sì una estrechísima analogía; analogía que viene manifestándose desde de los más antiguos tiempos del derecho romano, Son ambos derechos eminentes, es decir, derechos que están por encima de otros, plenos, que se ejercitan en ordenes diversos, pero con aquella supremacía que es característica de cada uno*». M.

tra le due posizioni indicate finora: se da un lato riconosceva l'equiparazione de Pontefice Romano a quello dell'Imperatore rispetto ai beni ad essi sottoposti, dall'altro riteneva che la proprietà della Chiesa apparteneva a Cristo ma allo stesso tempo doveva riconoscersi appartenente al Pontefice, in quanto poteva esercitare questo potere quale vicario e principe della Chiesa.

Successivamente, anche prendendo spunto dalle correnti individuate finora, la canonistica sviluppò un'ulteriore corrente di pensiero: partendo dal presupposto che il Pontefice assolva il potere di governo della Chiesa e del clero, come amministrazione, affermò che quest'ultimo era *l'amministratore immediato* e supremo di tali beni, alla stregua dei titolari dei benefici, mentre il clero e gli enti erano da considerarsi *amministratori mediati.*

Tale dottrina era altresì avallata da Benedetto XIV[62], il quale affermava che «*Nos, qua Pontifex Summus, nisi domini supremi certe quidem simus temporalium bonorum Eccclesiae dispensatores*», contrapponendo, quindi, all'opinione dei canonisti che ritenevano il Papa non solo il distributore ma anche il titolare dei beni ecclesiastici, e a questo proposito riprendendo le parole dei teologi ed in particolare

---

CONDORELLI, *Spunti ricostruttivi per la qualificazione del Pontefice sul patrimonio ecclesiastico*, cit., p. 125 ss., non concorda con la posizione di BIGADOR, ritenendo che quest'ultimo è contraddittorio e incerto in quanto «*sembra ondeggiare fra un'interpretazione privatistica ed una pubblicistica della potestà attribuita al Papa sui beni ecclesiastici dai canonisti medievali*».

[62] A. PERLASCA, *Il concetto di bene ecclesiastico*, cit., p. 58 ss., osserva che questa dottrina era ampiamente condivisa da una parte notevole della dottrina canonistica dei secoli XVII e XVIII e fu accolta da Benedetto XIV nella Cost. ap. Cum Encyclicas (24 mag. 1754) diretta al vescovo di Rodi per giustificare la condonazione che il Pontefice aveva fatto dei beni usurpati in Albania al tempo dell'invasione dei Turchi. Il Papa, nella Costituzione, faceva propria la dottrina che il famoso canonista Prospero Fagnani aveva esposto nel titolo Ne clerici vel monachi del suo Commento alle Decretali, definendola «*communem canonistarum sententiam*» (P. FAGNANO, *Commentaria, ad c. 7, X:* ne clerici, III, 50, n. 35-36; p. 666 ss.).

di San Tommaso e della sua *Summa Theologiae*, già menzionato prima, secondo cui «*res Ecclesiae sunt Papae, ut principalis dispensatoris, ut domini et possessoris*»[63].

Alla luce di ciò, si giunge alla conclusione che la teoria dottrinale prevalente, negli anni antecedenti all'emanazione del codice piano-benedettino, era quella che individuava quali *domini* delle *res* ecclesiastiche i singoli enti ecclesiastici, mentre al Pontefice Romano era riconosciuto unicamente un *altum dominium* su di essi[64].

3. Le vicende storico – giuridiche del patrimonio della Chiesa prima del codice piano-benedettino.

Fatto questo breve cenno con riguardo alla posizione della dottrina canonistica e teologica rispetto alla figura del Pontefice Romano individuato quale amministratore dei beni della Chiesa, è necessario proseguire nella disamina dei fatti e delle vicende storiche che coinvolsero il patrimonio ecclesiastico sino all'emanazione del codice pianobenedettino.

Il patrimonio della Chiesa è accresciuto dalla grande diffusione delle donazioni dei fedeli, i quali vi provvedevano al fine di salvare la propria anima, e da un sistema di esenzioni ed immunità fiscali, le quali sono state successivamente utilizzate dai re barbari, su esempio dell'operato degli Imperatori. Ci troviamo, infatti, nel periodo postumo alla caduta del Sacro Romano Impero e alla nascita dei regni in occidente, al

---

[63] S. TOMMASO, *Summa Theologiae*, II-II^{ae}, q. 100, art. 1 ad 7^{um}.

[64] Prevalse dunque la *Institutentheorie*. M. CONDORELLI, *Spunti ricostruttivi per la qualificazione del Pontefice sul patrimonio ecclesiastico*, cit., p. 147 ss, rilevava che l'espressione *altum dominium* non ha significato privatistico ma intende designare la *suprema potestas iurisdictionis* equiparandola alla sovranità. Mentre la dottrina antecedente al codice del 1917 utilizzava l'espressione *suprema administratio.*

periodo delle crociate, delle invasioni islamiche, della lotta delle investiture.

Nonostante i canonisti e i teologi restino fermi sulla concezione del patrimonio della Chiesa, non essendoci ulteriori sviluppi volti ad individuare il proprietario dei beni ecclesiastici, la storia fa il suo corso e i secoli che seguiranno saranno caratterizzati da alti e bassi nel rapporto tra il potere temporale e il potere spirituale.

3.1. Nel periodo rinascimentale.

Nel periodo rinascimentale, con la Pragmatica Sanzione di Bourges, il 7 luglio 1438, Carlo VII di Francia promulgava alcune concessioni in senso autonomistico per la Chiesa di Francia, con conseguente vantaggio del regno. Con la Pragmatica Sanzione, Carlo VII si proclamava il guardiano dei diritti della Chiesa. Questa ordinanza fu il primo passo verso il gallicanesimo e la secolarizzazione del diritto canonico, temperato ottant'anni dopo dal Concordato di Bologna (18 agosto 1516).

Con l'elezione di Pio II e la salita al trono di Luigi XI si ottiene un cambiamento in senso favorevole per la Chiesa. Il 16 marzo del 1462 Luigi XI proclama l'abolizione formale della Pragmatica sanzione e conseguentemente il Pontefice cerca di ristabilire il suo potere sui beni ecclesiastici che si trovano sul territorio francese. Da questo momento in poi, i poteri temporale e spirituale si troveranno ad affrontare periodi di alti e bassi, di avvicinamento e di allontanamento[65].

Sulla scorta di ciò, e della forza propulsiva delle condizioni politiche italiane, si giunge al Concordato di Bologna, svoltosi nel 1516 tra

[65] Sul punto si osserva che l'antagonismo tra il papato e lo stato francese raggiunse l'aspetto più minaccioso quando Luigi XII fu scomunicato e Giulio II iniziò contro di lui un'azione volta a deporlo dal trono, con la convocazione del Concilio di Basilea che si aprì nel 1512 e si concluse nel 1517 con la promulgazione di otto bolle pontificie e con l'abrogazione della Pragmatica Sanzione di Bourges.

Francesco I e Leone X, con la conseguente revoca definitiva della Pragmatica Sanzione. Questo concordato fu un compromesso che da un lato mise fine alla Pragmatica Sanzione e dall'altro ufficializzò con un trattato la pratica della concessione dei benefici ecclesiastici iniziata nel XVI secolo da Filippo il Bello[66].

A questo punto ci si trova dinnanzi al seguente scenario: il Papa è liberato dalle teorie sulla superiorità del concilio generale, proclamate al Concilio di Basilea, Ferrara e Firenze mentre il re di Francia ha ottenuto i benefici maggiori, ossia il controllo su 150 diocesi ed arcidiocesi, ai quali si aggiungevano 500 abbazie e priorati. In questo momento, il potere del re di Francia si configura come un privilegio concesso dal Pontefice sui beni della Chiesa. Ne conseguiva che, dal canto suo, il Pontefice poteva – annualmente – richiedere il pagamento delle tasse dalla Chiesa di Francia.

Lo scenario dell'epoca vede dunque il patrimonio ecclesiastico da un lato principalmente nelle mani del sovrano e dall'altro lato una grande autonomia di gestione da parte della Chiesa di Roma.

Ciò comporterà nella storia il potere dello Stato di difendere, anche con le armi, le eventuali crisi scismatiche al fine di salvaguardare la cattolicità[67].

3.2. La riforma luterana e lo Stato assoluto.

A seguito del Concordato di Bologna, ci si trova innanzi ad un terreno preparatorio che porterà alla riforma della Chiesa. La scintilla partì da più radicate e vitali esigenze del sentimento e della pietà

---

[66] A. PEREGO, *L'amministrazione dei beni come spazio di libertà per l'ordinamento canonico*, cit., p. 38 ss.

[67] AA. VV., *Chiesa e Stato attraverso i secoli, documenti raccolti e commentati da Sidney Z. Ehler e John B. Morrall*, cit., p. 168 ss.

popolare, che avrebbero trovato espressione matura nell'opera di Martin Lutero, il quale, nel 1517, affisse alle porte della Cattedrale di Wittenberg, le *Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum*, meglio conosciute come le sue 95 tesi.

La Germania, rispetto agli altri Paesi, aveva terreno fertile per accogliere una riforma di tale portata: non solo perché i tedeschi erano sensibilissimi alla corruzione della gerarchia ecclesiastica, ma non si appagavano più di una Chiesa ridotta ad istituzione giuridica per la dispensazione di sacramenti e chiedevano un più maturo e ricco alimento spirituale[68].

La riforma luterana ha influenzato la storia sotto diversi aspetti: a partire da un profilo strettamente personale ed interiore e dalla capacità di leggere nel proprio destino ultraterreno un possibile segnale di salvezza[69] (che poi sfociò nella crisi di identità della Chiesa istituzionale), sino alla consapevolezza di come tale riforma poteva contribuire alla formazione dello Stato assoluto[70].

---

[68] G. CAPUTO, *Introduzione allo studio del diritto canonico moderno*, I, Padova, 1987, p. 39.

[69] Si confronti E. BONAIUTI, *Lutero e la Riforma in Germania*, Milano, VI ediz., 1964; J. M. TODD, *Lutero*, Milano, 1967. G. CAPUTO, *Introduzione allo studio del diritto canonico moderno,* cit., p. 43 rileva inoltre che il movimento riformatore superò i confini tedeschi e approdò nella Svizzera tedesca con Zwingli, in Francia e nella Svizzera Francese con Calvino, segnando ovunque l'eclisse del diritto canonico e la fine dell'unità affermata dal diritto comune. L'Italia, invece, rimase estranea al contributo della riforma e i pochi e grandi riformatori italiani (Giacomo Aconcio, Fausto e Lelio Socino) percorsero la dolorosa strada dell'esilio pur avendo dato un contributo alla delineazione di una dottrina della tolleranza religiosa, riprendendo e sviluppando l'esempio di Erasmo da Rotterdam. Per approfondimento si confronti F. RUFFINI, *Studi sui riformatori italiano,* Torino, 1954; D. CANTIMORI, *Eretici italiani del Cinquecento,* Firenze, 1939.

[70] Come osserva O. FUMAGALLI CARULLI, *A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio*, Milano, 2006, p. 18 ss., mentre da punto di vista politico si generò una frattura definitiva dell'idea imperiale che aveva dominato l'epoca medioevale, dal

L'idea della Chiesa di Lutero era quella di un apparato di beni e strutture nella disponibilità del principe e privo di rilevanza escatologica. A ciò si contrapponeva il patrimonio universale su cui la Sede di Roma rivendicava il dominio poiché necessario al libero compimento della missione della Chiesa nel mondo. Questa rivendicazione si radicalizzò con il Concilio di Trento[71] in cui si ribadì con fermezza la condanna contro ogni usurpazione di beni ecclesiastici e si affermò il principio secondo cui il Romano Pontefice è il punto di riferimento di ogni attività della Chiesa, ivi comprendendo l'amministrazione dei beni ecclesiastici[72].

Ciononostante, in quest'epoca dilagavano le guerre di religione e i principi si ergevano ad essere considerati quali paladini *ab externo* delle prerogative patrimoniali della Chiesa cattolica[73]. D'altro canto, nella politica interna, i principi ritenevano che la questione della religione e della fede dovesse essere trattata come una "*questione di Stato*", quindi questi ultimi tendevano a regolamentarla come un diritto-dovere del governo.

In questo momento si individua il tentativo dello Stato di ingerire nel governo dei beni ecclesiastici e ciò non trovava il contrasto da parte

---

punto di vista giuridico il principe acquisì la consapevolezza che dell'esclusività del suo potere assoluto nel temporale.

[71] Il Concilio di Trento, anche denominato concilio Tridentino, fu il XIX concilio ecumenico della Chiesa cattolica. Esso venne convocato per reagire alla riforma protestante in Europa, e per porre fine alla diffusione della dottrina di Martin Lutero produsse la controriforma. Il Concilio di Trento si svolse dal 1545 al 1563, ove si succedettero cinque papi (Paolo III, Giulio III, Marcello II, Paolo IV e Pio IV).

[72] A. BUCCI, *La vicenda giuridica dei beni ecclesiastici della Chiesa*, cit., p. 80.

[73] Un esempio in merito può essere individuato nell'Editto di Restituzione, promulgato nel 1629 da Ferdinando II d'Asburgo durante la Guerra dei trent'anni, per la restituzione dei beni ecclesiastici precedentemente secolarizzati durante gli anni della riforma e che i protestanti avrebbero dovuto riconsegnare alla Chiesa di Roma.

della Chiesa, la quale, al contrario, cercava ed individuava – nello Stato – protezione[74].

In questo panorama, dunque, i sovrani si affermavano proprietari del suolo nazionale e quindi anche di tutti i beni ecclesiastici[75]. A riprova di ciò, trovano posto altri diritti che i sovrani evocavano sul patrimonio ecclesiastico, come lo *ius regalia*[76], ossia la facoltà del re di amministrare i beni ecclesiastici durante la vacanza dei benefici, godendo *medio temporis* dei frutti; ovvero lo *ius inspectionis*, che consentiva al re di controllare gli acquisti e l'amministrazione dei beni ecclesiastici, oltre al sequestro delle temporalità (preventiva o repressiva).

La questione patrimoniale diviene per il sovrano un'occasione da sfruttare finalizzata ad affermare le proprie sovranità e *potestas* in modo assoluto, rispetto all'unica autorità che si contrappone ad essa in termini di limitazione, ossia il papato. Tale situazione di fatto portò alla disputa avente ad oggetto il *diritto di regalia* ed il successivo – come si dirà oltre – affermarsi del giurisdizionalismo[77], con particolare riguardo alla Francia del XIV secolo[78].

---

[74] P.G. CARON, *Corso di storia dei rapporti fra Stato e Chiesa*, II, Milano, 1985, p. 27, individuava una parte del papato che con voce critica tentava di tutelare le proprie prerogative, nonché la *libertas* patrimoniale della Chiesa universale.

[75] P.G. CARON, *Proprietà ecclesiastica,* in *Nuovissimo Digesto Italiano*, XIV, Torino, 1967, p. 198.

[76] P.G. CARON, *Regalia (diritto di),* in *Nuovissimo Digesto Italiano,* XIV, Torino, 1967, p. 314, rileva come lo *ius regalia* diritto di regalia non è un elemento di novità dello Stato assoluto, infatti, il diritto di regalia aveva già trovato nel feudalesimo medioevale un'ampia diffusione e diffusa legittimazione, tant'è vero che la Chiesa considerava questo *ius* come una tutela dalle usurpazioni in occasione della vacanza di un ufficio ecclesiastico. Nello Stato assoluto, successivamente, lo *ius regalia* acquisisce una base giuridica.

[77] Anche conosciuto come giuseppinismo in Francia.

[78] Per approfondimento sulla tematica si rinvia a A.C. JEMOLO, *Giurisdizionalismo,* in *Enciclopedia del diritto,* XIX, Milano, 1970, p. 85 ss.

Per completezza espositiva, si rileva che durante l'epoca segnata dal giurisdizionalismo, segna la storia anche la «*via concordataria*», infatti tra il XVII e XVIII secolo vengono firmati dalla Santa sede circa trenta concordati, i quali acquisiscono un significato differente rispetto a quello odierno. Se conosciamo il Concordato come uno strumento per la Santa Sede di rivendicare i propri diritti e affermare le proprie libertà, in quest'epoca il Concordato (o meglio i Concordati), soprattutto con riguardo alla materia patrimoniale, costituisce lo strumento per abdicare innanzi al sovrano. La Chiesa scende a compromessi e riconosce ampie concessioni al potere temporale soprattutto rispetto alla materia patrimoniale[79].

Queste ampie concessioni apriranno la strada verso il riconoscimento in capo alla corona della piena *potestas* di alienare e di ipotecare i beni ecclesiastici; infatti, come dimostrato dalla storia, questa facoltà venne concessa a più riprese da Papa Pio VI a Vittorio Amedeo III e Carlo Emanuele IV di Sardegna alla fine del XVIII secolo[80].

3.3. Dall'Illuminismo alla Rivoluzione.

Il secolo XVIII, denominato il secolo dei lumi e caratterizzato da una profonda crisi di coscienza intellettuale, con evidenti ripercussioni sia sulla Chiesa sia sullo Stato.

Con riguardo alla prima, la cultura illuministica provocò una separazione tra laici ed ecclesiastici, poiché la Chiesa si trovò

---

[79] A. MERCATI, *Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili*, Roma, 1919, p. 315 ss., osserva come in Italia con il Concordato stipulato tra Benedetto XIV e Carlo Emanuele III, il 5 gennaio 1974 si regolamentava la materia beneficiale, con il riconoscimento del regio patronato sui benefici, oltre allo *ius spoli* e allo *ius regaliae.*

[80] A. MERCATI, *Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili,* cit. p. 516 ss.

impreparata ad individuare delle teorie volte a contrastare il fenomeno illuminista e, dopo una fase di distacco, questo movimento di contrappose al cristianesimo, diventandone antagonista[81]. La Chiesa pensò di poter trovare appoggio per la sua difesa nella corona, ma così non fu poiché molti sovrani trovarono nell'illuminismo la via per affermare la propria libertà di azione nei confronti della Chiesa.

Questa azione comportò un nuovo rapporto tra Stato e Chiesa denominato "*giurisdizionalismo*" che limitava l'intromissione del clero e degli ecclesiastici nella gestione delle questioni di Stato, il quale, al contrario, circoscriveva la funzione della Chiesa unicamente alle questioni teologiche.

Nell'epoca illuminista, infatti, vennero aboliti i principali mezzi di sostentamento del clero, ossia i privilegi e le decime, senza il riconoscimento di alcuna indennità in favore degli ecclesiastici.

A seguito di differenti teorie e proposte che si susseguirono, la Chiesa finì per rimanere senza alcuna indennità o privilegio, poiché era tutto nelle mani dello Stato, da cui dipendeva[82]. Lo Stato, acquisiva potere e riteneva che la Chiesa erogasse unicamente dei servizi accessori rispetto a quelli assicurati dallo Stato; era questo il motivo per cui tutti i beni ecclesiastici della Chiesa dovevano divenire proprietà dello Stato e la Chiesa poteva godere di questi beni unicamente sotto il controllo del potere civile. Alla fine del XVIII secolo la nazionalizzazione dei beni divenne legge e nel giro di pochi mesi il

[81] La Chiesa non comprendeva il movimento illuminista ma lo considerava "l'errore della cultura moderna".

[82] L. VON PASTOR, *Storia dei papi dalla fine del medioevo*, XVI, Roma, 1961, p. 458 ss., rileva che l'Honoré Gabriel Riqueti conte di Mirabeau, nell'Assemblea Nazionale del 1789 avesse riconosciuto gli ecclesiastici come «*officiers de police et d'instruction*» e come tali devono essere stipendiati dallo Stato ed in una successiva seduta, Antoine Le Clerc si vide costretto in nome del clero di Francia a consegnare «*nelle mani di una nazione giusta e generosa tutte le decime finora possedute dalla Chiesa*».

sistema fondiario controllato dallo Stato, pur lasciando una sorta di autonomia patrimoniale in favore della Chiesa, venne cancellato e ad esso si sostituì un clero stipendiato dallo Stato. Conseguentemente, vennero aboliti i privilegi finanziari, la secolarizzazione dei beni ecclesiastici, finanche l'autonomia spirituale della Chiesa di Francia, la quale sarà, poi, sostituita dalla Chiesa costituzionale nel 1790[83].

Quest'ultima, tuttavia, non avrà vita lunga poiché si scontrerà con la resistenza della parte della Chiesa rimasta fedele a Roma, per poi soccombere insieme ad essa, a causa dell'affermarsi del fenomeno della scristianizzazione del Paese, della Rivoluzione e dell'instaurazione del culto dei lumi.

Con l'avvento della Rivoluzione Francese e la cristallizzazione della situazione dell'epoca nel concordato napoleonico, il cristianesimo passa dall'essere la religione di Stato alla "*religione della maggioranza dei francesi*"[84]; si rinnova il carattere giurisdizionalista, richiamato sopra, degli interventi dello Stato sul patrimonio ecclesiastico.

La posizione della Chiesa era nettamente sfavorevole con la conseguenza che la Santa Sede si trovava a subire notevoli sacrifici patrimoniali, a partire dall'accettazione della vendita dei beni in favore degli acquirenti (art. 13 del Concordato del 1801), la regolazione interna delle diocesi e la possibilità per i vescovi di redigere una nuova circoscrizione delle parrocchie e nominare parroci (artt. 9 – 12 Concordato del 1801), sino alla concessione di un "*conveniente*" salario a vescovi e sacerdoti (art. 14 Concordato del 1801)[85]. Napoleone rifiutò ogni mezza misura nei confronti di Pio VII perché riteneva che la pace

---

[83] P.G. CARON, *Corso di storia dei rapporti fra Stato e Chiesa*, cit., p. 100 ss.

[84] AA. VV., *Chiesa e Stato attraverso i secoli, documenti raccolti e commentati da Sidney Z. Ehler e John B. Morrall,* cit., p. 287.

[85] In modo approfondito si confronti AA. VV., *Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della Conciliazione tra la Santa Sede e l'Italia,* Milano, 1932, p. 253 ss.

sociale e la stabilità politica sarebbero dipese dalla garanzia sulle transazioni operate sui beni nazionali.

Il Concordato in parola si chiude con l'impegno del Papa, Pio VII, a riconoscere i nuovi capi di governo, a patto di professare la religione cattolica, i diritti e le prerogative di cui essi fruivano prima della rivoluzione.

3.4. L'epoca dello Stato liberale ed il diritto nativo della Chiesa cattolica. La promulgazione del codice piano benedettino.

Ormai giunti all'affermazione dell'epoca giurisdizionalista si osserva nello specifico come quest'epoca abbia il suo massimo apice durante l'unificazione italiana[86] nella metà del XIX secolo e come rimarrà intatta sino alla firma dei Patti Lateranensi. Anche nello Stato liberale resta ferma l'ingerenza del sovrano rispetto al tema relativo al patrimonio ecclesiastico e all'amministrazione dei benefici.

L'influenza della corona si riversava sotto diversi profili: dall'ambito finanziario, a quello scolastico[87]. I beni ecclesiastici venivano incamerati dallo Stato per soddisfare le esigenze economico-finanziarie dall'epoca[88]; con riguardo al profilo educativo vennero

---

[86] Per un approfondimento sugli enti ecclesiastici nell'Italia liberale e per le vicende storico politiche che portarono all'emanazione della legge eversiva si consiglia la lettura di F. CAPOBELLO, *Gli enti ecclesiastici nell'Italia liberale: strategie politiche e normativa tra "escalation" e tentativi di "riconciliazione",* in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale,* XV, 2015.

[87] Sulle ingerenze del potere temporale si veda G. OLIVERO, *Gli enti ecclesiastici secolari e regolari*, in AA. VV., *La legislazione ecclesiastica*, P.A. D'Avack (a cura di), in *L'istruzione e il culto, Atti del congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica*, Vicenza, 1967, p. 393 ss.

[88] Sul punto è già stato segnalato che la corona provvedeva alla rivendita dei beni ecclesiastici in favore dei privati e che la Chiesa si era impegnata a non ingerire in tali operazioni.

sottratte al dominio della Chiesa le scuole confessionali, le quali potevano operare solo con il consenso statuale.

Sotto altro profilo, si rileva che lo Stato aveva sottoposto al proprio controllo l'amministrazione dei beni ecclesiastici e la relativa gestione patrimoniale – attraverso un attento sistema di vigilanza – rispetto a quegli enti ecclesiastici non interessati dall'incameramento statuale.

Come osserva autorevole dottrina, la questione patrimoniale che vedeva coinvolta la Chiesa in questi anni, trovava fondamento non solo nelle scelte di natura politica compiute dal sovrano bensì dalla concezione della personalità giuridica che venne accolta nel Codice civile del 1865[89]. Gli enti ecclesiastici avevano personalità giuridica, solo ed in quanto lo Stato era creatore dell'ente e solo lui aveva la facoltà di esercitarne il controllo e porre i relativi limiti. Ne conseguiva che il bene ecclesiastico si trovava ad avere un rapporto giuridico esclusivo con lo Stato e qualsiasi ulteriore interazione esterna, che vedeva coinvolto l'ente ecclesiastico doveva necessariamente essere autorizzata dallo Stato. Pertanto, anche la Chiesa rientrerà tra i soggetti "*estranei*" con impossibilità di avere relazioni e controllo sui relativi enti[90], se non dietro esclusiva autorizzazione statuale.

Lo Stato si riconosce il potere di fare proprie le competenze secolari, indirizzandosi anche verso la necessità di inglobare tra le sue prerogative le competenze ecclesiastiche e quindi anche di

[89] P. CAVANA, *Gli enti ecclesiastici nel sistema pattizio*, Torino, 2011, p. 70 ss.

[90] A riprova di ciò si segnala il contributo di F. Ruffini, La rappresentanza giuridica delle parrocchie, Torino, 1896, p. 198, che osserva come gli enti ecclesiastici fossero considerati persone giuridiche in senso isolato, essendo svincolati da qualsiasi collegamento superiore, tant'è vero che «quando manchi uno l'investito di uno degli enti ecclesiastici, non si ammette che la sua rappresentanza possa spettare, com'è nell'ipotesi tipica contemplata dalle fonti del diritto canonico (…), all'autorità vescovile, bensì ad un apposito organo dello Stato, cioè ai Regi Economati».

regolamentarle e di indirizzarle, incidendo così sulla disciplina degli enti ecclesiastici[91].

In questo modo, come poc'anzi rilevato, lo Stato si arroga il diritto di conservare la personalità giuridica civile soltanto agli enti ecclesiastici aventi finalità religiose ritenute utili, e quindi, meritevoli di tutela unicamente su propria base discrezionale.

Questo atteggiamento si ritrovava anche nel Codice civile del 1865, il quale all'art. 434[92], sanciva l'idea che «*i beni degli istituti ecclesiastici sono soggetti alle leggi civili e non si possono alienare senza l'autorizzazione del governo*». Con il Regio Decreto n. 2832 del 2 marzo 1866 tale posizione venne ulteriormente confermata; all'art. 1 si rilevava che «*…le istituzioni pubbliche di beneficenza non possono accettare lasciti o donazioni…senza l'autorizzazione…*»; nel medesimo articolo, tuttavia, si legge anche un elemento innovativo (rispetto all'epoca di cui si tratta) in quanto vennero equiparate all'alienazione dei beni anche «*le permute, le concessioni di enfiteusi o di rendita, le affrancazioni volontarie di censi o di canoni, le costituzioni di servitù passive o le rinunce a servitù attive, le transazioni, gli atterramenti di piante ad alto fusto, le costituzioni d'ipoteca, i consensi alla cancellazione di iscrizioni ipotecarie, le esazioni e gli impieghi di capitali e le locazioni di beni immobili eccedenti il termine di nove anni*». Con un successivo Regio Decreto[93] si aggiunse a tutto quanto sopra rilevato «*ogni altro atto o contratto eccedente la semplice amministrazione*». È evidente che, la legislazione del tempo aveva lasciato nella libera disponibilità degli

[91] Cfr. A. GUARINO, *Patrimoni "destinati" e ordinamento italiano*, Cosenza, 2012, p. 7 ss.

[92] Art. 434 Codice civile, in AA. VV., *Codice civile del Regno d'Italia*, in *Stamperia reale*, Torino, 1865, p. 111.

[93] R.D. n. 586 del 19 ottobre 1893.

enti ecclesiastici solo la possibilità di attuare degli atti conservativi a tutela dei propri beni.

Ci si trova di fronte, dunque, ad un modello di Stato liberale adottato in Italia e che avrà successivamente estensione in altri Paesi europei nel periodo post-restaurazione.

Contestualmente, spostando lo sguardo verso la Chiesa, si rileva che essa non rimase inerme di fronte alla potenza acquisita dallo Stato, poiché contestualmente si registravano dei movimenti oppositori finalizzati ad affermare la titolarità della Chiesa dei propri diritti patrimoniali sui beni.

Giova ricordare in questo contesto il Pontefice Pio IX e il *Syllabus complectens praecipuos nostrae aetatis errores*[94], un elenco di ottanta proposizioni che il Pontefice pubblicò unitamente all'enciclica *Quarta cura* nella ricorrenza l'8 dicembre 1864[95]. Con il Sillabo, Pio IX condannava le «*spoglianze*» del patrimonio della Chiesa, ormai usurpato in ogni parte e come se la Chiesa «non avesse per suo *nativo diritto* la facoltà di acquistare e possedere beni temporali», e «*i sacri ministri della Chiesa ed il Romano Pontefice dovessero essere assolutamente esclusi da ogni cura e da ogni dominio di cose temporali*» unitamente all'errata concezione del patrimonio della Chiesa come proprietà pubblica dello Stato.

Pur rilevando che il Sillabo (e la condanna agli errori in esso contenuti) non costituisce atto giuridicamente vincolante, poiché proponendosi come atto dottrinale ovvero come un mero parere non

---

[94] Anche conosciuto come "*Elenco contenente i principali errori del nostro tempo*", chiamato per antonomasia Sillabo.

[95] L'idea di pubblicare un elenco di errori da condannare in blocco precede di molti anni la stesura del Sillabo. La proposta cui si fa riferimento è quella dell'Arcivescovo di Perugia, Papa Leone XIII, quindici anni prima, il quale propose di chiedere al Papa la condanna degli errori moderni concernenti la Chiesa, l'autorità e la proprietà, G. SPADOLINI, *L'opposizione cattolica da Porta Pia al '98*, Firenze, 1972, p. 18 ss.

vincolante, assume un differente valore formale rispetto agli interventi precedenti del Pontefice. La dottrina rileva in quest'opera «*uno sforzo codificatorio che promana dalla suprema autorità della Chiesa e che ha inteso offrite un sintetico catalogo universale valido delle eresie moderne*»[96]. Da un lato si guarda alla Chiesa e ai suoi beni con naturalezza rispetto al diritto che essa vanta rispetto a tali beni, dall'altro – invece – si tende a enfatizzare quelle tendenze dottrinali che sin dall'epoca medioevale negava la capacità patrimoniale degli Enti e delle persone fisiche facenti capo alla Chiesa.

L'8 dicembre 1869 fu aperto il Concilio Vaticano I, cui parteciparono 792 padri conciliari e dove fu emanata la Costituzione dogmatica *Dei Filius* (il 24 aprile 1870) e la Costituzione dogmatica *Pastor Aeternus* (18 luglio 1870), nelle quali si ribadivano le verità fondamentali del cristianesimo e la funzione della Chiesa «*custode e maestra della parola rivelata*» nella prima e sulla giurisdizione del papa e sulla sua infallibilità nella seconda.

Il Concilio Vaticano I venne sospeso *sine die* il 20 ottobre 1870, con la Presa di Roma; i lavori non vennero mai più ripresi e la sua chiusura fu dichiarata da Papa Giovanni XXIII, come atto formale prima dell'apertura del Concilio Vaticano II.

Accanto alla necessità di un Concilio, alcuni cardinali sentivano l'esigenza di porre mano alla legislazione canonica sia per riordinarla, sia per apportarvi delle modificazioni. Così, il Motu Proprio *Arduum sane munus* del 19 marzo 1904, con il quale Pio X insediò la Commissione dei Cardinali (cui fu aggiunto un Collegio di Consultori) per la redazione del Codice di Diritto Canonico della Chiesa, si

[96] C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, II, Milano, 2008, p. 825 ss.

configurò come uno sblocco di lunga riflessione iniziata prima dell'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano I[97].

La Commissione lavorò per tredici anni ed il risultato fu il Codice di Diritto Canonico promulgato da Papa Benedetto XV con la Costituzione *Provvidentissima Mater Ecclesia* del 27 maggio 1918. Il nuovo *corpus* normativo prendeva il nome di *Corpus Juris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti papae XV auctoritate promulgatus,* e fu reso pubblico mediante l'inserzione degli *Acta Apostolicae Sedis* del 27 giugno 1917[98]. Sul punto, ciò che interessa rispetto all'argomento che qui si tratta, è il Libro III che tratta delle *rebus* e dei beni ecclesiastici[99].

---

[97] A. BUCCI, *La vicenda giuridica dei beni ecclesiastici della Chiesa*, cit., p. 95.

[98] A. BUCCI, *La vicenda giuridica dei beni ecclesiastici della Chiesa*, cit., p. 95.

[99] È interessante segnalare il lavoro svolto da F. FALCHI, *Le carte dell'archivio segreto vaticano per la redazione delle norme piobenedettine relative ai beni temporali della Chiesa,* in *Diritto e Storia*, IX, 2010, sulla documentazione presente nell'Archivio Segreto del Vaticano rispetto ai lavoratori preparatori del Codice piano benedettino in cui osserva come nella prima fase dei lavori per la redazione del Libro III del Codex vengono in rilievo la discussione connessa alla struttura della *pars "De Bonis Eclesiae temporalibus"* e le proposte scritte elaborate da alcuni consultori in concomitanza con le prime riunioni della consulta chiamata a delineare la struttura del Codice. Nella riunione del 17 aprile 1904 Gasparri – cui era stato affidato il compito di predisporre il piano di divisione delle materie – pone all'attenzione dei consultori "come base di discussione la divisione tradizionale" in cui figurano, nel Libro *De Rebus* "*le res temporales Ecclesiae*". Allo stesso tempo viene lasciato ampio spazio di mutamento, nella convinzione che la struttura definitiva si sarebbe individuata solo alla fine del lavoro. Relativamente alla struttura del libro III alcune osservazioni sono state inviate direttamente a Gasparri ed altre illustrate alle riunioni collegiali. Viene redatto, quindi, una bozza di schema, anche se si ritiene che non si trattasse solo di una bozza. Infatti, nel *Protocollo Generale* questo testo viene indicato come una prima redazione. In questo progetto la normativa sui beni temporali viene racchiusa nei primi tre titoli della *Sectio Sexta* del Libro III. Lo spazio ristretto riservato a questa materia induce qualche consultore a richiamare l'attenzione su vari aspetti e a formulare osservazioni. Così, una nuova stesura che tiene conto dei suggerimenti prospettati dai consultori, redatta in funzione della riunione dell'8 maggio 1904, viene analizzata dalla Consulta. Si tratta di un testo definitivo "riformato" in cui rispetto a quello precedente, la parte sui beni temporali risulta più

dettagliata ed articolata in un numero maggiore di titoli e ciò, probabilmente, proprio in seguito alle osservazioni dei consultori. Tuttavia, anche in questo schema non sono chiariti alcuni aspetti.

Su questa parte del progetto di divisione delle materie ci si sofferma durante la Consulta del 15 maggio e si esamina inoltre la questione, non indicata nel testo, rispetto al rapporto tra ordinamento canonico e ordinamenti civili territoriali con specifico riferimento ai beni temporali. Il verbale di questa riunione riassume i numerosi e significativi interventi del Libro III. In seguito alle ulteriori osservazioni si redige un'ulteriore bozza. In questo schema la *Pars Sexta* del Libro III presenta l'intestazione "*De bonis temporalibus*" ed è suddivisa in tre titoli: il XXXV *De Bonis ecclesiastici eorumque acquisitione, administratione et* alienatione in genere e il XXXVI *De bonis ecclesiasticis* in specie ripartito in quattro capitoli. Infine, vi è il testo XXXVII De *modis specialibus acquirendi, administrandi, alienandi bona ecclesiastica* composto da sette capitoli. Questo schema è stato esaminato dai consultori il 5 giugno 1904 ed in riferimento ai beni temporali vi sono stati specifici suggerimenti che in parte vengono accolti nella successiva redazione e nel testo presentato alla Commissione Cardinalizia. Quest'ultima commissione, presieduta dal Pontefice, nello stesso mese di giugno, adotta un *Indice delle materie* in cui viene confermata la suddivisione in titoli e capitoli e nel libro III la parte VI è sempre dedicata ai beni temporali. In particolare, nel titolo XXXVIII si introducono un capitolo "*De contractibus in genere*" ed uno "*De donationibus aliisque contractibus in specie*". Trovano, inoltre, conferma ed integrazione le note apposte al testo contenenti indicazioni per la redazione dei canoni.

Nel luglio 1904 questo Indice viene dato ai consultori e ai collaboratori cui è affidato il compito di redigere i *vota* relativi ad uno o più argomenti. Dal registro che reca l'intestazione *Indice delle materie del Codice di diritto canonico con nome ed indirizzo dei sig. consultori ed il termine per la consegna del lavoro* emerge l'intento di affidare ai consultori Domenico Burrotti, Giovanni Battista Costa, Lucien Crouzil, Juan Bautista Ferreres e Urlich Lampert l'incarico di proporre un testo per l'elaborazione dei canoni della Pars VI del Libro III. Di fatto, poi, saranno Ferreres, Lampert e Burrotti gli autori dei *vota* "*De bonis temporalibus*". Per la loro stesura i consultori sono chiamati ad attenersi ai criteri di carattere generale, indicati nel Regolamento (per la Commissione Pontificia istituita dal Santo Padre per la codificazione del diritto canonico) ed ai suggerimenti specifici indicati in note apposte ai titoli e ai capitoli.

Sui lavori preparatori si consulti altresì C. FANTAPPIÈ, *Chiesa Romana e modernità giuridica*, I e II, Milano, 2008; L. LLOBELL, E. DE LEON, J. NAVARRETE, *Il libro "de processibus" nella codificazione del 1917. Studi e documenti,* vol. I, Milano, 1999.

FALCHI, osserva ancora che nel periodo intercorrente tra la prima metà del 1908 ed il 1913, anno in cui è stato invitato all'episcopato lo schema dell'intero Libro III

"De rebus", vanno collocati alcuni schemi del Libro De Rebus contenenti, quindi, la normativa sui beni temporali della Chiesa. Tra queste ultime redazioni vi è da prendere in considerazione, inizialmente, uno schema, senza data, di cui non è agevole stabilire con precisione la collocazione temporale; sulla base delle citazioni contenute nelle note, comunque, si può affermare che esso è posteriore all'11 dicembre 1909. Vi è poi un altro documento che appare come una "minuta" per una redazione successiva. È costituito infatti da testo dello *Schema I, De Rebus*, post 1909, cui sono state apportate a mano varie modifiche di cui non è conosciuto l'estensore, anche se non è escluso che possa trattarsi di Ojetti, stretto collaboratore di Gasparri. Di per sé questa redazione risulta innovativa ma non investe un rilievo particolare se la si considera come bozza di quella cui è strettamente collegata. Le integrazioni manoscritte apportano mutamenti che figurano ampiamente nel testo inviato all'episcopato. Allo stesso tempo questo documento – in ordine al quale non è dato sapere se le modifiche suggerite sono il risultato di considerazioni di un singolo consultore o una sintesi di più opinioni – va letto attentamente nel suo complesso perché rappresenta un passaggio nell'elaborazione della normativa. È conservata, anche un'altra copia dello Schema I, De Rebus, 1909, che riguardo alla materia qui esaminata contiene modifiche manoscritte, riferibili a Gasparri, che appaiono destinate a far parte di una successiva stesura. In modo specifico, in questa fase di redazione, la normativa concernente la pars VI, essendo stati introdotti dei mutamenti nella parte relativa ai benefici, risulta meno vasta. Essa si apre con alcuni canoni preliminari cui seguono quattro titoli, senza suddivisione interna, che corrispondono a quattro dei cinque capitoli dello Schema IV, 1908, De Bonis. Infine, lo Schema II, De Rebus, 1913, inviato all'episcopato mondiale, nella pars VI presenta un'articolazione analoga a quella delle stesure precedenti e sotto il profilo sostanziale qualche significativa innovazione.

Le osservazioni inviate dall'episcopato sono pervenute, a partire dall'autunno del 1913, in un ampio arco di tempo e perciò soltanto quelle giunte con maggiore tempestività sono state riassunte e raccolte in un volume, prese in considerazione e valutate. Alla luce dei suggerimenti ricevuti vengono apportate alcune modifiche annotandole inizialmente su una copia del testo inviato ai vescovi. Tali innovazioni compaiono in una ulteriore redazione del testo, datata 1913 che pur evidenziando qualche mutamento nell'intestazione dei titoli e dei capitoli non si discosta da quella precedente e di conseguenza la pars VI è sempre dedicata ai beni temporali. Sotto il profilo sostanziale può rilevarsi che ad un primo esame emerge che non sono molti i suggerimenti accolti. Tuttavia, anche a questo proposito, soltanto dopo un'attenta analisi dei contenuti è possibile formulare una congrua conclusione. Ad un momento successivo va ascritto un documento costituito dallo *Schema III, De Rebus, 1913*, in cui sono apportate e annotate a mano alcune modifiche. Nel 1916 viene stampato uno schema completo del Codice che riguardo alla *pars VI* formalizza i mutamenti apportati nelle bozze che lo precedono. Dopo questo schema vanno collocate alcune

4. La concezione del patrimonio e dei beni nel Codex Iuris Canonici.

Il Codex Iuris Canonici venne emanato nel 1917 a seguito di tredici anni di intenso lavoro da parte della Commissione nominata dal Pontefice Pio X. Il Codex, suddiviso in cinque libri, è una collezione autentica, con efficacia universale, unica ed esclusiva, che riproduce la precedente disciplina ed una collezione che può essere interpretata solo dal Legislatore che l'ha emanata[100].

Ciò che interessa ai fini del presente studio è analizzare quale forma e quale concezione assunse il patrimonio ecclesiastico con l'emanazione del Codice e l'annosa questione che coinvolse la Chiesa con riguardo al possesso e la *potestas*[101] esercitata sui beni ecclesiastici, tenuto conto delle vicende storiche e dei rapporti Stato-Chiesa che nel corso dei secoli hanno visto il potere secolare sottoposto al potere

---

bozze, contenenti correzioni e variazioni manoscritte, che risultano codificate nel testo promulgato.

Ad ogni buon conto le lacune presenti nella documentazione non consentono – specialmente con riguardo ai beni temporali – di conoscere l'apporto dei consultori non coinvolti nella prima fase collegiale ma aventi titolo a partecipare alla Consulta Generale.

[100] A. BUCCI, *La vicenda giuridica dei beni ecclesiastici della Chiesa*, cit., p. 96, con Motu Proprio *Com iuris canonici* del 15 settembre 1917 Benedetto XV, al fine di evitare l'arbitrio e le incertezze in merito all'interpretazione del Codice, nominò una Commissione di Cardinali cui attribuì il diritto esclusivo di interpretare in maniera autentica le disposizioni del testo, ma anche di modificarle, con l'autorizzazione del Sommo Pontefice. Per approfondire il tema del CJC si vedano A. BERTOLA, *Corso di diritto canonico. La Costituzione della Chiesa*, Torino, 1958; M. FALCO, *Introduzione allo studio del Codex Juris Canonici*, Torino, 1926; A.C. JEMOLO, *Il "Codex Juris Canonici" nel suo primo venticinquennio di vita,* in *Rivista di diritto pubblico*, 1943, I, p. 311 ss.

[101] M. MIELE, *Dal vecchio al nuovo canone 145*, in *Studi sul primo libro del Codex iuris canonici*, S. Gherro (a cura di), Padova, 1993, p. 177, afferma, sul concetto di *potestas* (che si approfondirà meglio *infra*), che esso sia da considerare come un *facere*. Quindi, la *potestas*, potrà costituire il presupposto per il valido esercizio del *munus*, inteso come legittimazione a svolgere una funzione pubblica dell'ordinamento.

temporale, soprattutto con riguardo alla gestione ed amministrazione delle proprie risorse.

Si osserva innanzitutto che il Libro III, Parte VI, Titolo XXVII, denominato "*Beni temporali della Chiesa*", raccoglie in esso solo ventidue articoli.

Tuttavia, i canoni 1495-1496 confermano il diritto nativo della Chiesa ad essere proprietaria di beni, sulla base della costituzione giuridica che essa stessa riveste. Il diritto ad essere proprietaria di beni non deriva dal potere temporale ma unicamente da sé stessa; in questo modo la Chiesa rivendica, ove necessario, la propria autonomia dal potere civile[102].

Il canone 1499 aggiunge che la Chiesa può secondo in diritto naturale e positivo, come ogni altro, acquistare beni temporali, il cui dominio appartiene alla persona morale acquirente, sotto l'autorità della Sede apostolica[103]. Questi canoni, si riallacciano ai principi del *Corpus Iuris Canonici* e affermano l'alta tradizione che la Chiesa ha sostenuto nel corso dei secoli scorsi, ossia che il Pontefice e la Santa Sede hanno un *altum dominium* su tutto il patrimonio ecclesiastico della Chiesa e conseguentemente possono prendere ogni decisione che sia considerata utile per la tutela del patrimonio.

---

[102] Canone 1495 § 1: «*Ecclesia catholica et apostolica Sedes nativum jus habent libere et indipendenter a civili potestate acquirendi, retinendi et administrandi bona temporalia ad fines sibi proprios prosequendos. § 2: Etiam Ecclesiis singularibus aliisque personis quae ab ecclesiastica auctoritate in juridicam personam erectae sunt jus est ad normam sacrorum canonum, bona temporalia acquirendi, retinendi et administrandi*».

Canone 1496: «Ecclesiae jus quoque est, indipendens a civili potestate, exigendi a fidelibus quae ad cultum divinum, ad honestam clericorum aliorunque ministrorum sustentationem et ad reliquos fines sibi proprios sunt necessaria».

[103] Canone 1499 § 1: «Ecclesia acquirere bona temporalia postest omnibus iustis iuris sive naturali sive positivi, quibus id aliis licet. § 2 Dominium bonorum, sub suprema actoritate Sedis Apostolicae, ed eam pertinet moralem personam quae eadem bona legitime acwuiserit».

Sulla base di questo *altum dominium* gli enti ecclesiastici potevano acquistare beni temporali utilizzando tutti i mezzi posti a disposizione sia dal diritto naturale che dal diritto positivo. Si noti che il Legislatore nel codice del 1917 fa una distinzione tra diritto naturale e diritto positivo, nei termini in cui con il primo si intendeva ciò che consegue alla natura delle cose, mentre con il secondo sta a definire l'insieme delle disposizioni stabilite da un potere costituito e determinato da un'autorità legittima.

Alla luce di ciò e sull'esegesi dei canoni menzionati sopra, si rileva che gli enti ecclesiastici possono acquistare e disporre dei propri beni nel modo in cui ritengono più opportuno, in virtù del rapporto che li lega alla Santa Sede ed al Pontefice. Per questo motivo il Codice afferma che ogni persona morale è esclusivamente proprietaria dei beni che essa possiede[104].

Quanto ai beni ecclesiastici *strictu sensu* intesi, il codice del 1917 ne parla nell'art. 1497, indicando "*i beni ecclesiastici*", come tutti i beni temporali, immobili o mobili, appartamenti alla Chiesa, alla Sede Apostolica o ad una persona morale[105] ecclesiastica; e si dicono sacri,

---

[104] A. BUCCI, *La vicenda giuridica dei beni ecclesiastici della Chiesa*, cit., p. 106.

[105] A. PERLASCA, *Il concetto di bene ecclesiastico*, cit., p. 49 ss., rappresenta approfonditamente quale sia stato il percorso per la nascita della persona morale nella Chiesa. Egli osserva come le fonti romane fornirono una base per la teoria delle persone giuridiche, anche se il contributo rilevante fu fornito dalla filosofia e dalla teologia del basso impero. Universitas, corpus e collegium, nella primigenia elaborazione romanistica erano dei termini che indicavano la collettività e non la persona giuridica e la persona per il diritto romano era solo l'uomo oggetto di diritto. Tenuto conto che l'atto giuridico è un atto umano, i romani non arrivarono a collocare sin da subito un'altra categoria di soggetti di diritto.

Anche se il carattere unitario dell'entità era ben percepito dal diritto romano, insieme alla separazione della sua sfera giuridica da quella dei singoli componenti, il passaggio alla personificazione fu compiuto dai successivi interpreti. Per arrivare alla dottrina che considerava al persona giuridica come soggetto di diritto era necessaria quella capacità di astrazione ed attitudine per la trascendenza che risultavano estranee al senso di concretezza che contraddistingueva la giurisprudenza romana.

se consacrati o benedetti; preziosi, se di valore per arte, antichità o materia"[106]. Per avere un quadro completo rispetto alla materia relativa

---

Si afferma che «la personalità giuridica» fu un «genuino portato del cristianesimo, un'idea nuova per il diritto romano». L'excursus parte dal XI secolo con la rinascita della città individuata come ente con privilegi e piena indipendenza e lo sforzo dei giuristi per investigarne la vera natura giuridica. Ne XII secolo, una figura di spicco, Fieschi, individuò una caratteristica forma – la persona giuridica – che superava la vecchia e chiusa bipartizione universitares, personarum e universitates rerum, e riusciva nell'esame delle diverse specie di figure, a rintracciare accanto al complesso giuridico-patrimoniale un organismo permanente di fronte al quale il complesso giuridico patrimoniale che prima emergeva risultò una vera e propria posizione di mezzo e servizio. Sinibaldo de' Fieschi, identificando con *l'aggregatio fidelium* e rifacendosi alla concezione paolina del *Corpus Mysticum*, il cui Capo è Cristo Signore, riferiva a Cristo stesso non solo la guida spirituale della Chiesa ma anche i suoi diritti. In tal modo, Innocenzo IV arrivava ad affermare, nelle sue *Decretales*, che la proprietà dei beni della Chiesa era di Cristo. Sinibaldo, tuttavia, pur affermando l'intervento invisibile del potere di Cristo e della sua soggettività, rompe la trascendenza quando richiama un ordine politico della Chiesa subentrato ad opera del Pontefice ed ammette che i Sommi Pontefici hanno diviso i beni della Chiesa per *ecclesias diversorum locorum* e ai vescovi e ali altri prelati è stata riconosciuta una *administratio eorum.* Tuttavia, l'idea istituzionale ritorna appieno, nella forma più viva della trascendenza, allorché egli ammette la sopravvivenza inalterabile della pertinenza dei beni a Cristo e la durata della Chiesa sia universale che particolare, oltre la presenza dei chierici e la loro stessa esistenza.

I giuristi posteriori nonostante non ebbero l'originalità di Sinibaldo, facendo riferimento a Innocenzo IV e i decretalisti come Giovanni Andrés, Baldo degli Ubaldi, Panormitano, il card. Zabarella, raccolsero le sue idee riuscendo a dare continuità alla storia dell'istituto della personalità giuridica. Essi insistettero su due punti: la *universitas* considerata in se stessa è distinta dai membri che la compongono (risonanza del vecchio principio filosofico secondo cui il tutto non è la semplice somma delle parti) ed è incapace di delinquere posto che, secondo questi autori, si tratta di una finzione. Si rileva sul punto che i decretalisti non raggiunsero una posizione unanimemente condivisa.

[106] Can. 1497. §1. «*Bona temporalia, sive corporalia, tum immobilia tum mobilia, sive incorporalia, quae vel ad Ecclesiam universam et ad Apostolicam Sedem vel ad aliam in Ecclesia personam moralem pertineant, sunt bona ecclesiastica*».

§2. «*Dicuntur sacra, quae consecratione vel benedictione ad divinum cultum destinata sunt; pretiosa, quibus notabilis valor sit, artis vel historiae vel materiae causa*».

ai beni ecclesiastici, occorreva far riferimento anche ad altre parti del codice: alla parte quinta del Libro III per ciò che concerne i benefici (cann. 1409-1488) e agli altri istituti ecclesiastici non collegiali (cann. 1489-1494); alla parte II del libro II per ciò che concerne i beni temporali dei religiosi (cann. 531-534)[107].

Il concetto di *cosa* ha la peculiarità di essere un mezzo per il raggiungimento di un determinato fine, a differenza delle persone, che non possono mai essere considerate uno strumento per il raggiungimento di un fine a esse esterno. Si manifesta sin da subito la natura strumentale delle cose, in ordine al raggiungimento di un fine soprannaturale che contraddistingue la Chiesa.

Come si rileva nel canone 1497, i beni possono avere differente natura e classificazione. Tuttavia, su questo ci si soffermerà oltre, al fine di espletare un'analisi attenta circa i beni indicati nei codici e la classificazione che la Chiesa ne dà. Basti considerare, in questo momento, che nel codice del 1917, nell'individuazione della titolarità dei beni ecclesiastici fa espresso riferimento alla persona morale canonica. Quindi i beni divenivano ecclesiastici al momento dell'acquisto e perdevano tale qualità quando la loro titolarità veniva trasferita ad un altro soggetto che non avesse la medesima natura giuridica[108]. Il solo fatto di essere acquistati da una persona morale faceva sì che tali beni fossero destinati ai fini ecclesiali, quasi come se fossero spiritualizzati[109]. Quindi i beni diventavano ecclesiastici quando entravano nel dominio della Chiesa ossia nella sua giurisdizione. Non erano considerati quali beni ecclesiastici quelli appartenenti ad associazioni ecclesiastiche che, pur approvate

[107] V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 47.

[108] V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit, p. 51.

[109] L. TROCCOLI, *La Chiesa dopo il Concilio*, Milano, 1972, p. 1265 ss., individuava tali beni come l'elemento funzionale nella struttura del patrimonio ecclesiastico.

dall'autorità della Chiesa, non fossero state erette in persona morale, allorché la stessa autorità si riservava su questi beni una sorta di competenza, a motivo dei fini spirituali che le associazioni perseguivano.

È chiaro, a questo punto, che la persona morale canonica è l'unica personalità contemplata dal Codex Iuris Canonici del 1917 e non vi erano ulteriori figure da poter considerare quali titolari dei beni.

Quanto alle *res sacrae,* si considerano tali tutte le *res* destinate al culto divino attraverso la consacrazione o la benedizione, come indicato nel II paragrafo del canone 1497 e trattava in maniera distinta i beni immobili dai beni mobili. La *res sacra* nel CJC, a differenza di quanto si rileva nel diritto romano che considerava come *extra patrimonium*, era considerata commerciabile e, oltre a ciò, il Codex effettuava una distinzione della *res sacra* in *consacrate* e *benedette.* In questo senso si osserva che sono *consacrate* quelle rese tali tramite una celebrazione solenne (a titolo esemplificativo le Chiese, gli altari fissi e mobili, i calici) e *benedette* quelle che acquistavano tale caratteristica per mezzo di una benedizione (a titolo esemplificativo i cimiteri, le campagne, i tabernacoli).

Nonostante tali *res* fossero considerate per loro natura non commerciabili, il codice non ne vietava in senso assoluto la loro alienazione. Infatti, tali beni potevano formare oggetto di diritti dei privati e potevano essere alienate, a condizione che nell'atto di vendita o nell'accordo di permuta non si tenesse alcun conto della natura di tali beni e la valutazione del prezzo non fosse basata sulla loro consacrazione o benedizione ricevuta, in quanto avrebbe dato luogo a simonia[110]. Possiamo concludere che per il Codice piano benedettino ad essere assolutamente non commerciabile è il unicamente il carattere

[110] Canone 727, § 1 (simonia iuris divini), A. BUCCI, *La vicenda giuridica dei beni ecclesiastici della Chiesa*, cit., p. 108.

sacro della *res*, e non anche la *res* in quanto tale– intesa in senso materiale.

Il canone 1497 CJC definisce anche i *beni preziosi* e nel canone 1498[111] aggiunge una specifica rispetto a cosa si intende per Chiesa indicando come significato o l'universale, o la Sede Apostolica, o una persona morale nella Chiesa, se non consti il contrario.

I beni preziosi sono considerati tali in virtù del proprio valore venale, del valore artistico e dal punto di vista storico. Si ritiene molto più semplice stimare la preziosità di un immobile, in quanto suppliscono e sopraggiungono in aiuto le consuetudini economiche di ogni luogo; più difficile risulta con riguardo alla res mobile, in quanto il suo valore si calcola sulla base della materia che viene utilizzata per la sua composizione e creazione, oltre alla manodopera finalizzata alla realizzazione. A titolo esemplificativo, con riguardo alle *res preziose*, si fa riferimento ai locali delle Chiese, le immagini, i simulacri, i libri liturgici.

Parliamo di beni preziosi facendo riferimento al c.d. "*bene culturale*" il cui significato prenderà ampio spazio negli anni successivi all'emanazione del Codex del '17. Sulle fondazioni pie e sui benefici, contenuti nel CJC '17 ci si soffermerà oltre.

Fatto questo inquadramento dei beni come considerati dal codice del 1917, è necessario rilevare che questa codificazione da un lato recepì la dottrina della personalità morale, riconoscendola sia alla Chiesa universale sia alla Sede apostolica e alle altre istituzioni come indicato dal canone 100 § 1: «*Catholica Ecclesia et Apostolica Sedes moralis personae rationem habent ex ipsa ordinatione divina; ceterae inferiores personae morales in Ecclesia eam sortiuntur sive ex ipso*

[111] Canone 1498: «*In canonibus qui sequuntur, nomine Ecclesiae significatur non solum Ecclesia universa aut Sedes Apostolica, sed etiam quaelibet persona moralis in Ecclesia, nisi ex contextu sermonis vel ex natura rei aliud appareat*».

iuris praeseripto sive ex speciali competentis Superioris ecclesiastici concessione data per formale decretum ad finem religiosum vel caritativum», dall'altro riconobbe il diritto di acquistare, ritenere ed amministrare (can. 1495 § 2) ad ogni persona morale ecclesiastica, fino a stabilire che i beni appartenenti ad una persona morale fossero da considerare come ecclesiastici (can. 1497 § 1). Sotto altro profilo, come già rilevato nell'introduzione del paragrafo, venne riconosciuto al Pontefice il potere di *suprema administratio et dispensatio* e il diritto di proprietà dei singoli enti ecclesiastici si pose non più sotto l'*altum dominium*, ma sotto la potestà della Santa Sede denominata *suprema auctoritas*. Ne consegue che a prescindere dalla persona morale cui i beni sarebbero appartenuti, essi avrebbero comunque dovuto soddisfare il fine divino e supremo della Chiesa, che nessuna persona morale poteva modificare, quindi, la potestà di giurisdizione sui beni che tali fini dovevano realizzare era intaccabile e sovrana.

A differenza del potere civile, in cui il proprietario è soggetto alle limitazioni del potere dominicale e l'osservanza dei doveri che impongono in vista del bene pubblico, il Romano Pontefice ha un potere ancora più intenso, in quanto volto al fine soprannaturale che è imprescindibile per tutti i possessori di beni ecclesiastici. Tendendo verso il fine soprannaturale, l'autorità del Romano Pontefice deve vigilare, intervenire ed eventualmente supplire la gestione dei singoli beni da parte dei proprietari[112].

---

[112] A. PERLASCA, *Il concetto di bene ecclesiastico*, cit., p. 60 ss, richiama anche «. MOSTAZA RODRIGUEZ, *Diritto patrimoniale della Chiesa*, in *Corso di diritto canonico*, I, Brescia, 1972, p. 306 il quale afferma «*La potestà pontificia sui beni ecclesiastici supera quella che compete allo Stato sui beni privati per esigenze del bene comune, giacché, quando lo esigono gli interessi generali della Chiesa, spetta al Papa, appunto perché è il supremo dispensatore ed amministratore di tutti i beni ecclesiastici, il diritto di disporne trasferendoli da un soggetto ad un altro, alienandoli gratuitamente, condonando quelli che sono stati usurpati etc.; atti che sembrano entrare più nella sfera della proprietà che in quella della sovranità*»

5. Il Concilio Vaticano II.

Il Concilio Ecumenico Vaticano II è stato il ventunesimo concilio ecumenico della Chiesa Cattolica. La sua convocazione fu annunciata da Papa Giovanni XXIII con la Costituzione *Humanae salutis* del 25 dicembre 1961, il quale avrebbe avvertito l'esigenza incoraggiare una svolta decisiva e di avviare un confronto tra la Chiesa ed il mondo, con l'obiettivo di rendere la fede cristiana comprensibili agli uomini del nostro tempo[113].

A seguito della morte di Papa Giovanni XXIII il Concilio venne immediatamente ripreso dal suo successore Papa Paolo VI. Nel 1965, anno di conclusione del Concilio Vaticano II, vi era un attivo di mole di lavoro imponente, tanto da travalicare le intenzioni iniziali. Tra le costituzioni si ricordano: la costituzione dogmatica sulla Chiesa *Lumen Gentium,* la costituzione pastorale *Gaudium et Spes* sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, la costituzione *Sacrosanctum Concilium* sulla sacra liturgia e la costituzione *Dei verbum* sulla divina rivelazione. Tra le dichiarazioni ricordiamo: *Gravissimum Educationis, Nostra Aetate* e *Dignitatis Humanae.* Infine, tra i decreti ricordiamo: *Ad Gentes, Presbyterorum Ordinis, Apostolicam Actusitatem, Optatam Totius, Perfectae Caritatis, Christus Dominus, Unitatis Redintegratio, Orientalium Ecclesiarum* e *Inter Mirifica*[114].

Pur senza la pretesa di discostarsi dall'intenzione di Giovanni XXIII in merito ad un lavoro eminentemente pastorale, il Concilio aveva

---

[113] G. CAPUTO, *Introduzione allo studio del diritto canonico moderno*, cit., p. 58, segnala che il programma giovanneo, come risultò dal discorso di apertura del Concilio, era quello di un cauto, ma coraggioso «aggiornamento» che valesse a dare un «rivestimento letterario» diverso, e più aderente alla mentalità dell'uomo di oggi, all'antica fede cristiana. Il Concilio avrebbe dovuto limitarsi, dunque, ad assolvere un compito eminentemente pastorale, senza sconfinare sul terreno accidentato della formulazione di nuovi dogmi o della condanna delle grandi «eresie» contemporanee.

[114] Documenti del Concilio Vaticano II, in *Concili Ecumenici - Archivio Vaticano*.

inciso sulle stesse strutture giuridiche della Chiesa. A titolo esemplificativo, si pensi alla definizione della sacramentalità e della collegialità dell'episcopato o dalla proclamazione del diritto di libertà religiosa.

Con riferimento all'argomento che qui ci occupa, occorre rilevare che innanzitutto il Concilio Vaticano II, sottolinea il senso strumentale che i beni hanno nel servizio della persona[115], e nella Costituzione *Gaudium et Spes* (69),1, si afferma che «*Dio ha destinato la terra e tutto quello che essa contiene all'uso di tutti gli uomini e di tutti i popoli, e pertanto i beni creati debbono essere partecipati equamente a tutti, secondo la regola della giustizia, inseparabile dalla carità*[116]*. Pertanto, quali che siano le forme della proprietà, adattate alle legittime istituzioni dei popoli secondo circostanze diverse e mutevoli, si deve sempre tener conto di questa destinazione universale dei beni. L'uomo, usando di questi beni, deve considerare le cose esteriori che legittimamente possiede non solo come proprie, ma anche come comuni, nel senso che possano giovare non unicamente a lui ma anche*

---

[115] Costituzione *Guadium et spes*, 71, 1-2 «*Poiché la proprietà e le altre forme di potere privato sui beni esteriori contribuiscono alla espressione della persona e danno occasione all'uomo di esercitare il suo responsabile apporto nella società e nella economia, è di grande interesse favorire l'accesso degli individui o dei gruppi ad un certo potere sui beni esterni.*

La proprietà privata o un qualche potere sui beni esterni assicurano a ciascuno una zona indispensabile di autonomia personale e familiare e bisogna considerarli come un prolungamento della libertà umana. Infine, stimolando l'esercizio della responsabilità, essi costituiscono una delle condizioni delle libertà civili». Si veda inoltre, Pio XII, Messaggio radiofonico per la Pent., 1941: AAS 33, p. 199; Giovanni XXIII, Encicl. *Mater et Magistra:* AAS 53, 1961, p. 430.

[116] Cfr. S. TOMMASO, *Summa Theologica*, II-II, q. 32, a. 5 ad 2; Ibid. q. 66, a. 2; con la spiegazione in LEONE XIII, *Encicl. Rerum Novarum*: ASS 23, 1890-1891, p. 651; cfr. anche PIO XII, *Discorso 1° giugno 1941,* AAS 23, 1941, p. 199; e *Messaggio radiofonico natalizio Ecce ego declinabo* 1954: AAS 47, 1955, p. 27.

agli altri[117]*. Del resto, a tutti gli uomini spetta il diritto di avere una parte di beni sufficienti a sé e alla propria famiglia. Questo ritenevano giusto i Padri e dottori della Chiesa, i quali insegnavano che gli uomini hanno l'obbligo di aiutare i poveri, e non soltanto con il loro superfluo*[118]*. Colui che si trova in estrema necessità, ha diritto di procurarsi il necessario dalle ricchezze altrui*[119]*. Considerando il fatto del numero assai elevato di coloro che nel mondo intero sono oppressi dalla fame, il sacro Concilio richiama urgentemente tutti, sia singoli che autorità pubbliche, affinché - memori della sentenza dei Padri: « Dà da mangiare a colui che è moribondo per fame, perché se non gli avrai dato da mangiare, lo avrai ucciso»*[120] *realmente mettano a*

---

[117] Cfr. S. BASILIO, *Hom. in illud Lucae: Destruam horrea mea*, n. 2: pp. 31, 263; LATTANZIO, *Divinarum Institutionum*, libro V, sulla giustizia: PL 6: 565B; S. AGOSTINO, *In Ioann. Ev*., tr. 50, n. 6: PL 35, 1760; ID., *Enarratio* in Ps. CXLVII, 12: PL 37, 1922; S. GREGORIO M., *Homiliae in Ev*., om. 20, 12: PL 76, 1165; ID., *Regulae Pastoralis liber*, pars III, c. 21: PL 77, 87; S. BONAVENTURA, *In III Sent.*, d. 33, dub. 1, p. 728; ID., *In IV Sent*., d. 15, p. II, a. 2, q. 1: ibid., IV, 371b; *Quaest. de superfluo*: ms. Assisi, Bibl. comun. 186, ff. 112a-113a; S. ALBERTO M., *In III Sent*, d. 33, a. 3, sol. I, p. 611; ID., *In IV Sent*., d. 15, a. 16: ibid., XXIX, 494-497. Quanto alla determinazione del superfluo ai nostri tempi, cf. GIOVANNI XXIII, *Messaggio radiotelevisivo 11 sett. 1962*: AAS 54 (1962), p. 682: «*Dovere di ogni uomo, dovere impellente del cristiano è di considerare il superfluo con la misura delle necessità altrui, e di ben vigilare perché l'amministrazione e la distribuzione dei beni creati venga posta a vantaggio di tutti*».

[118] Vale in tal caso l'antico principio: "*In estrema necessità tutto è in comune, cioè da comunicare*". D'altra parte, per il criterio, l'estensione e il modo con cui si applica il principio proposto nel testo, oltre ai sicuri autori moderni, cf. S. TOMMASO, *Summa Theol*ogica., II-II, q. 66, a. 7. Com'è evidente, per una corretta applicazione del principio, si devono osservare tutte le condizioni moralmente richieste.

[119] Cfr. *Gratiani Decretum*, c. 21, dist. LXXXVI, I, 302.

[120] Cf. LEONE XIII, *Encicl. Rerum Novarum*: ASS 23, 1890-91, pp. 643-64; PIO XI, *Encicl. Quadragesimo anno*: AAS 23 (1931), p. 191; PIO XII, *Messaggio radiofonico 1° giugno 1941:* AAS 33, 1941, p. 199; ID., *Messaggio radiofonico nella vigilia del Natale del Signore 1942 Con sempre nuova freschezza*: AAS 35, 1943, p. 17; ID., *Messaggio radiofonico, 1° set. 1944 Oggi al compiersi*: AAS 36 (1944), p. 253; GIOVANNI XXIII, *Encicl. Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), pp. 428-429.

disposizione ed impieghino utilmente i propri beni, ciascuno secondo le proprie risorse, specialmente fornendo ai singoli e ai popoli i mezzi con cui essi possano provvedere a se stessi e svilupparsi". Questo principio si estende dalla persona singola alla persona giuridica e le persone giuridiche (come indicato dal can 114 § 1) sono ordinate "*in finem missioni Ecclesiae conguentem, qui singolorum finem trascendit*". Nel § 42 della Costituzione *Gaudium et Spes* il fine della Chiesa viene individuato come *ordini religioni est* e quindi non si parla di ordine politico, economico o sociale ma unicamente di ordine religioso. Conseguentemente, la medesima costituzione dirà (§ 76,2) che "*La Chiesa che, in ragione del suo ufficio e della sua competenza, in nessuna maniera si confonde con la comunità politica e non è legata ad alcun sistema politico, è insieme il segno e la salvaguardia del carattere trascendente della persona umana*" ma (§ 76,3) "*La comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l'una dall'altra nel proprio campo. Ma tutte e due, anche se a titolo diverso, sono a servizio della vocazione personale e sociale degli stessi uomini. Esse svolgeranno questo loro servizio a vantaggio di tutti in maniera tanto più efficace, quanto più coltiveranno una sana collaborazione tra di loro, secondo modalità adatte alle circostanze di luogo e di tempo. L'uomo infatti non è limitato al solo orizzonte temporale, ma, vivendo nella storia umana, conserva integralmente la sua vocazione eterna*».

Resta sempre fermo, anche nella Costituzione *Gaudium et Spes* il principio secondo cui la Chiesa deve suscitare opere al servizio di tutti ma soprattutto dei bisognosi (§ 42,2).

Ulteriore e fondamentale concetto ricavato dal Concilio Vaticano II è la concezione della Chiesa come popolo di Dio e la come sacramento di salvezza. Il popolo di Dio è inteso come un edificio, un albero con tronco, radici, rami e foglie, quindi un insieme di persone ognuno con il proprio ruolo all'interno dell'organismo portatore delle promesse e

dei beni dell'alleanza[121]. Il popolo di Dio, ancora, è segno del sacramento di salvezza, icona del Vangelo e dell'offerta di salvezza tra gli uomini. Quindi, si uniscono gli elementi della missione, del sacramento e del segno e sulla base di queste tre direttrici si muoveranno le norme ecclesiastiche in tema di beni: culto, poveri e onesto sostentamento dei ministri[122]. Con particolare riferimento ai poveri, la Chiesa possiede i beni per donarli ai poveri, in quanto diviene la garante e protettrice dei deboli e dei poveri innanzi alla società[123].

Il concetto di beni temporali, invece, viene meglio specificato nel decreto *Presbyterorum Ordinis.* Si osserva che il Concilio Vaticano II non ha modificato o innovato la nozione propria di bene ecclesiastico come riportata nel Codice del 1917. Infatti, quando nei testi conciliari si parla di bene ecclesiastico si fa riferimento al canone 1497 § 1 del CJC '17. Nel decreto *Presbyterorum Ordinis* sopra richiamato, il testo[124] conciliare riferisce che "*quanto ai beni ecclesiastici*

---

[121] *Lumen Gentium,* n. 8.

[122] D. CITO, *I beni a servizio della missione ecclesiale*, cit., p. 197.

[123] Questo aspetto è stato evidenziato nella seconda parte dell'enc. *Deus caritas est* di Papa Benedetto XVI, 25 dicembre 2005 dal significativo titolo *Caritas. L'esercizio dell'amore da parte della Chiesa quale «comunità d'amore»* dove il Pontefice ha fatto un rapido excursus dell'attività caritativa della Chiesa nel mondo lungo i secoli.

[124] Nella versione in lingua originale: "*Bona ecclesiastica proprie dicta, secundum rei naturam, ad normam legum ecclesiasticarum, sacerdotes, adiuvantibus quatenus fieri possit peritis laicis, moderentur atque eadem destinent semper eos in fines ad quos prosequendos Ecclesiae licet bona temporalia possidere, videlicet ad cultum divinum ordinandum, ad honestam cleri sustentationem procurandam, necnon ad opera sacri apostolatus vel caritatis, praesertim erga egenos, exercendaBona autem quae occasione exercitii alicuius ecclesiastici officii sibi comparant, salvo iure particulari Presbyteri, non secus ac Episcopi, adhibeant imprimis ad suam honestam sustentationem et ad officiorum proprii status adimpletionem; quae vero supersint, in bonum Ecclesiae vel in opera caritatis destinare velint. Itaque officium ecclesiasticum ne quaestui habeant neve reditus ab eo provenientes in propriae rei familiaris*

propriamente detti, i sacerdoti devono amministrarli come esige la natura stessa di tali cose, a norma delle leggi ecclesiastiche, e possibilmente con l'aiuto di competenti laici; devono sempre impiegarli per quegli scopi che giustificano l'esistenza di beni temporali della Chiesa, vale a dire: l'organizzazione del culto divino, il dignitoso mantenimento del clero, il sostenimento delle opere di apostolato e di carità, specialmente in favore dei poveri[125]*. Quanto poi ai beni che si procurano in occasione dell'esercizio di qualche ufficio ecclesiastico, i presbiteri, come pure i vescovi, salvi restando eventuali diritti particolari*[126] *devono impiegarli anzitutto per il proprio onesto mantenimento e per l'assolvimento dei doveri del proprio stato; il rimanente potrà essere destinato per il bene della Chiesa e per le opere di carità. Non trattino dunque l'ufficio ecclesiastico come occasione di guadagno, né impieghino il reddito che ne deriva per aumentare il proprio patrimonio personale*[127]*. I sacerdoti, quindi, senza affezionarsi in modo alcuno alle ricchezze debbono evitare ogni bramosia ed astenersi da qualsiasi tipo di commercio*".

Nel menzionato decreto, l'intento del Concilio pare essere quello di rammentare ai vescovi e ai sacerdoti quale sia la differenza tra bene ecclesiastico e bene personale, invitandoli ad utilizzare tali beni in linea con le finalità proprie della Chiesa. Così il testo del decreto: «*Sacerdotes enim, quippe quorum Dominus sit «pars et hereditas» (Num. 18, 20), bonis temporalibus uti debent tentummodo eos in fines,*

---

amplificationem impendant. Quare sacerdotes, nequaquam divitiis cor apponentes, omnem cupiditatem semper vitent et ab omni specie mercaturae sedulo abstineant".

[125] Come affermato nel Sinodo di Antiochia, canone 25: MANSI 2, 1327-1328; Decretum Gratiani, c. 23, c. 12, q. 1: ed. Friedberg, I, p. 684 ss.

[126] Le note al decreto rilevano che questo va inteso con particolare riferimento ai diritti e alle consuetudini nelle Chiede orientali.

[127] Sinodo di Parigi dell'anno 829, cap. 15: MGH, Legum sectio III, Concilia, t. 2, p. 622; Concilio di Trento, Sess. XXV, Decr. De reform, cap. I: Conc. Oec. Decreta, ed Herder, Romae, 1962, p. 760 ss.

ad quos iuxta Christi Domini doctrinam Ecclesiaeque ordinationem eadem destinari licet».

Il testo del decreto soprariportato menziona i «*bona ecclesiastica proprie dicta* e i *bona autem quae occasione excercitii alicuius ecclesiastici officii sibi comparant*», indicando due categorie di beni differenti. Secondo autorevole dottrina, la distinzione è confermata anche nelle forme verbali utilizzate: «*destinent semper*» con riguardo ai primi e «*destinare velint*» con riguardo ai secondi. La medesima distinzione si rinviene nel testo del can. 1473 del CJC '17 nel quale si distinguevano dei *bona beneficialia* ossia legati al beneficio o che provenivano da esso e per i quali vi era un obbligo di destinare il superfluo a favore dei poveri e delle cause pie, e altri *bona non beneficialia,* per i quali non si configurava tale obbligo[128].

Il Concilio Vaticano II ha voluto sottolineare il fatto che ci sono beni ecclesiastici e beni non ecclesiastici: con riguardo ai primi si configurerebbe una vera e propria obbligazione giuridica con riguardo alla loro amministrazione ed il loro utilizzo rispetto ai fini propri della Chiesa, con riguardo ai secondi si fa leva sulla coscienza e sull'aspetto discrezionale e di coscienza. Vero è che se non possono essere considerati ecclesiastici, l'alternativa a ciò è che vengano considerati come beni privati. Pur tuttavia, sotto altro profilo, si deve tenere conto del fatto che tali beni non possono essere considerati come una somma di denaro o un oggetto derivante da un atto di alienazione tra privati. Quindi, l'alternativa a ciò, è quella di considerate tali beni come privati ma connotati dalla loro peculiare provenienza o destinazione. Rimangono pur sempre beni privati, ma ai fini della loro destinazione assumono caratteristiche peculiari, non in termini di divieto di alienazione ma di un'esortazione di obbligo morale.

---

[128] A. PERLASCA, *Il concetto di bene ecclesiastico*, cit., p. 65, per un approfondimento sulle diverse concezioni dei *bona ecclesiastica* prima dell'emanazione della versione definitiva del decreto in esame.

Capitolo II

I lavori preparatori al Libro V del Codice di diritto canonico del 1983

Sommario: 1. I lavori preparatori al Libro V del Codice di diritto canonico del 1983. - 2. La prima sessione dei lavori: i principi posti dal Concilio Vaticano II e l'abolizione o la riforma del regime del beneficio ecclesiastico. – 3. La seconda sessione dei lavori: la prescrizione come modo di acquisto dei beni da parte della Chiesa. Il principio dell'attività di administratione bonorum. – 4. La terza sessione dei lavori: l'administratione bonorum e le pie fondazioni. – 5. La quarta sessione dei lavori: l'amministrazione ordinaria e straordinaria. – 6. La quinta sessione dei lavori: la responsabilità della Chiesa rispetto ad atti invalidi o illeciti posti in essere dagli amministratori. L'alienazione dei beni e l'introduzione dei cdd. controlli canonici. – 7. La sesta sessione dei lavori: le oblazioni e i cdd. controlli canonici. – 8. La settima sessione dei lavori: la persona canonica privata, la natura dei suoi beni e la normativa ad essi applicabile. Le masse dei beni. – 9. L'ottava e la nona sessione dei lavori: il trasferimento dei canoni relativi al diritto patrimoniale della Chiesa e l'ordine conferito ai canoni all'interno del Liber V. – 10. La chiusura dei lavori e il nuovo impianto del Codice.

1. I lavori preparatori al Libro V del Codice di diritto canonico del 1983.

Con Motu Proprio *Cum iuris canonici* del 15 settembre 1917, Benedetto XV istituì la Pontificia Commissione per l'interpretazione

autentica del Codice di Diritto Canonico, promulgato il successivo 27 maggio 1917.

La predetta commissione è stata mantenuta sino all'elezione della Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico, costituita da Giovanni XXIII, in data 28 marzo 1963, con lo scopo di preparare, alla luce dei decreti del Concilio Vaticano II, la riforma del Codice promulgato da Benedetto XV.

L'11 luglio 1967, Paolo VI istituì la Pontificia Commissione per l'interpretazione dei Decreti del Concilio Vaticano II, la cui competenza era stata successivamente estesa all'interpretazione dei documenti emanati dalla Santa Sede per l'esecuzione dei Decreti Conciliari[129].

Nei *Principia quae codicis iuris canonici recognitionem dirigant* [130] si legge che i principi per la revisione del Codice di diritto canonico esposti sono il frutto di un costante studio e di un'attenta considerazione dei Decreti del Concilio Vaticano II, dei principi del diritto generale, del grande tesoro della legge e della giurisprudenza stabiliti nella Chiesa nel corso dei secoli ed anche dello spirito del diritto canonico, nonché della sollecitudine ecumenica per cui si muove la Chiesa.

Si rileva che, a causa della mutevolezza degli eventi, il diritto canonico ha subito un momento di arresto e, conseguentemente, negli anni in analisi si è trovato ad adattarsi alle nuove circostanze del presente.

Padre Paolo VI indicava due obiettivi necessari per lo svolgimento del lavoro: da un lato diceva «*il diritto canonico deve essere*

[129] Si veda Lettera della Segreteria di Stato n. 134634 del 14 aprile 1969.

[130] *Principia quae codicis iuris canonici recognitionem dirigant*. 6 novembre 1967, in Archivio Pontificia Università Gregoriana.

accomodato»[131] secondo il nuovo atteggiamento fornito dal Concilio Vaticano II, che deve essere considerato quale punto di partenza e si dedica principalmente alla cura pastorale e alle esigenze del popolo di Dio; dall'altro, i lavori di revisione «*devono essere completati con prudenza*». Per questo motivo, il Codice di Diritto canonico resta in vigore ed il Concilio Ecumenico Vaticano II fornisce uno schema della nuova opera.

I lavori preparatori si pongono come obiettivo quello di fornire un carattere giuridico alle norme del Codice, considerando la base della gerarchia data da Cristo stesso. Di conseguenza, il nuovo codice si pone come obiettivo la necessità di essere separato da concetti o suggerimenti scritti in diversi continenti; invero, il suo fine dovrebbe essere quello di proporre la regola della fede e della morale. I fedeli cristiani nei canoni enunciati devono trovare le norme esplicative rispetto al modello che la vita religiosa deve seguire, poiché la Chiesa ha bisogno di ottenere la salvezza eterna.

Il diritto canonico è essenziale per capire i diritti e gli obblighi di ciascun individuo verso gli altri e definire una società, anche solo con riferimento alla Chiesa in quanto appartengono a Dio e alla salvezza delle anime[132].

---

[131] «*scilicet (ius canonicum) accommodari debet novo mentis habitui, Concilii Oecumenici Vaticani secundi proprio, ex quo curae pastorali plurimum tribuitur, et novis necessitatibbus populi Dei*».

[132] «*Quibusdam veluti cardinibus totum novum opus innitatur necesse est. Imprimis novus Codex indolem iuridicam omnino retineat oportet cum spiri tu proprio. Indolem dicimus iuridicam quam postulai ipsa natura socialis Ecclesiae, 2 quae in potestate iurisdictionis, ab ipso Christo hierarchiae tributae, fundatur. Proinde vitandae vel potius secernendae sunt a Codice novo quaelibet conceptiones vel suggestiones nuper per diversa scripta sparsae secundum quas futurus Codex pro fine principali habere deberet solum regulam fidei et morum proponere. Christifidelis in canonibus ipsi propositis, invenire debet qua ratione in vita religiosa ipse se conducere oporteat, si particeps esse vult bonorum quae Ecclesia ojSert, ut salutem aeternam assequatur. Canonici quoque iuris obiectum praecipuum et essentiale est iura et obligationes uniuscuiusque hominis erga alios et erga societatem definire*

Nella *Synthesis generalis laboris Pontificiae Comissionis Codici Iuris Canonici recognoscendo,* si individuano i lavori della Pontificia Commissione per la revisione delle leggi canoniche. Il materiale contenuto nei documenti relativi ai lavori preparatori è frutto dello studio di gruppi di studiosi da cui era composta ogni singola Commissione[133]. La sintesi dei lavori di ogni commissione ne conserva sostanzialmente e fedelmente i contenuti.

Per una panoramica generale dei lavori della Commissione per la redazione del Codex del '83 si rileva che[134]:

a) negli anni 1963-1965 si svolsero le riunioni multiple delle Commissioni. Si sono tenute, inoltre, due Congregazioni Plenarie dei Padri celebrate dai membri della Commissione Cardinalizia;
b) negli anni 1966-1973 si svolsero i lavori e i gruppi di studio prepararono le bozze che vennero poi inviate agli organi di consultazione. In particolare, venne trasmesso lo Schema sul procedimento amministrativo (*Schema De procedura administrativa*) nel 1972; una bozza del documento su cui si riordina nella Chiesa latina la disciplina delle sanzioni o delle pene (*Schema documenti quo disciplina sanctionum seu poenarum in Ecclesia latina denuo ordinatur*) nel 1973; fu celebrata la Terza Congregazione Plenaria dei Cardinali membri della Commissione, nel 1968;
c) negli anni 1973-1978 i gruppi di lavoro sono ormai avviati e nel 1975 alcuni gruppi studio, avendo alcune bozze pronte, le inviarono all'organo di consultazione revisione canonica dei

---

atque tueri, etsi eatenus fieri possit in Ecclesia quatenus ad Dei cultum et animarum salutem pertineant».

[133] Tutti i lavori conciliari sono raccolti nella Rivista *Communicationes*.

[134] *Synthesis Generalis Laboris Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo,* in *Communicationes, Acta Consilii,* 36, 2004, p. 183 ss.

sacramenti. In particolare inviarono la bozza del documento papale di revisione canonica dei sacramenti (*Schema Documenti pontificii quo disciplina canonica de Sacramentis recognoscitur*) nel 1975; la Procedura per la tutela dei diritti o procedure (*Schema De modo procedendi pro tutela iurium seu de processibus*) nel 1976; Schema degli Istituti di Vita consacrata attraverso la Professione dei Consigli Evangelici (*Schema De institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum*) nel 1977; lo Schema del Libro 1 sulle norme generali (*Schema Libri 1. De normis generalibus*) nel 1977; Schema del Libro II sul popolo di Dio (*Schema Libri II: De populo Dei*) nel 1977; Schema del Libro III, la Chiesa ufficio dell'insegnamento (*Schema Libri III: De Ecclesiae munere docendi*) nel medesimo anno; Schema del Libro IV, la funzione santificante della Chiesa, Parte II – il culto sacro e divino (*Schema Libri IV De Ecc/esiae munere sanctificandi - Pars II (De locis et temporibus sacris deque cultu divino)*) nel 1977; Schema del Libro V: Del diritto patrimoniale ecclesiastico (*Schema Libri V: De iure patrimoniali Ecclesiae*) nel medesimo anno. Sempre nel 1977, fu celebrata la quarta sessione plenaria dei membri della Commissione Cardinalizia;

d) negli anni 1979-1980 il lavoro eseguito ha comportato la revisione dei precedenti schemi, in collaborazione con appositi gruppi studio; conseguentemente, nel 1980, fu disposta la bozza del Codice di diritto canonico, la quale venne presentata ai membri della Pontificia Commissione;
e) negli anni 1980-1981 venne redatta una relazione contenente una sintesi delle osservazioni dei Padri della Commissione relativa all'ultima bozza del Codice di Diritto canonico, corredata dalle risposte della Segreteria e dei Consulenti, datata 16 luglio 1981. Anche questa relazione venne trasmessa ai membri della

Commissione e tra il 20 e 28 ottobre 1981 fu celebrata la quinta sessione plenaria dei membri della Commissione Cardinalizia;

f) negli anni 1981-1982 venne redatta l'ultima bozza del Codex Iuris Canonici (il 25 marzo 1982). Questa volta, lo schema venne presentato al Sommo Pontefice in data 22 aprile 1982;
g) nel 1982 venne effettuata l'ultima revisione della bozza in presenza del Santissimo, unitamente ad un piccolo gruppo di studiosi.

Il 25 gennaio 1983 fu promulgato il Codex Iuris Canonici ed il 3 febbraio 1983 avvenne la presentazione ufficiale del Codice[135]. Il 22 settembre del medesimo anno furono corretti alcuni errori materiali nel testo del Codice di diritto canonico[136].

Fatto brevemente cenno ai punti storici salienti che scandiscono il calendario della redazione del nuovo Codice, si rende opportuno scendere nel merito degli stessi lavori. Il presente capitolo si pone come obiettivo quello di esaminare e ritrovare la *ratio* sottesa alle norme giuridiche relative al diritto patrimoniale della Chiesa e dei relativi beni redatte negli anni antecedenti alla promulgazione del Codex, dal punto di vista della Commissione designata. L'analisi dei lavori preparatori al libro V del nuovo Codex si svolsero in n. 9 sessioni e le sedute in versione integrale possono essere rinvenute nella rivista *Communicationes* in versione latina originale.

Per raggiungere questa finalità, si sono resi opportuni la traduzione e lo studio dei verbali assembleari di tutte le riunioni della Commissione, con l'obiettivo di ottenere un quadro completo e concreto delle norme relative alla branca del diritto della Chiesa oggetto del nostro studio. Ma non solo: dai verbali esaminandi si evidenziano diversi punti sui quali è sorto un evidente contrasto tra gli stessi membri

---

[135] Cfr. *Communicationes* 15, 1983, 9-16,25-41.

[136] Cfr. *Communicationes* 15, 1983,131-134.

della Commissione. Ciò rende ancora più evidente il lavoro di esegesi svolto dai Consiglieri. Inoltre, è interessante rilevare come spesso gli stessi consiglieri, dopo aver raggiunto un compromesso per la stesura di un determinato canone, siano tornati a modificarlo per renderlo conforme alle ulteriori norme presenti nel Libro V, anche se questa operazione significava allungare le tempistiche di redazione de Libro V relativo alla materia patrimoniale canonica. Spesso si legge nei verbali che non vi era sufficiente tempo per affrontare approfonditamente una determinata questione ed altrettanto spesso il Segretario delle sedute invitava tutti i Consiglieri a non discutere nuovamente su tematiche già affrontate per evitare di ripetere dei concetti già approfonditi. Ciò non significa che la Commissione tralasciasse dei concetti di rilevante importanza; l'invito, infatti, era volto a giungere a conclusioni definitive sulla base di discussioni già ampiamente approfondite, sentiti di differenti pareri dei membri della Commissione.

Posto ciò, si esamineranno le principali questioni affrontate per singole sessioni, con lo scopo di portare all'attenzione del lettore i punti critici e i diversi punti di vista emersi.

2. La prima sessione dei lavori[137]: i principi posti dal Concilio Vaticano II e l'abolizione o la riforma del regime del beneficio ecclesiastico.

La prima adunanza[138] si svolse tra il 23 ed il 27 gennaio 1967. Sin dall'inizio dei lavori e dalle relazioni dei consiglieri si osserva come le Costituzioni e i Decreti del Concilio Vaticano II dovevano essere considerati la base della nuova codificazione e che questi stessi

[137]*Communicationes*, 36, 2004, dicembre 2004 (II), *Ex actis Pontificia Commissione Codici Iuris Canonici Recognoscendo*, pp. 236-249.

[138] Cfr. *Communicationes*, vol. 26, n. 2, 2004.

documenti si ponevano delle questioni preliminari che dovevano essere risolte prima di addentrarsi nel merito delle questioni patrimoniali.

Le questioni affrontate sono diverse seppur strettamente connesse. Si discute sul fine e la destinazione dei beni ecclesiastici; sull'obbligo dei ricchi di assistere le diocesi più povere; sulla scelta dei laici di assistere i chierici nell'amministrazione dei beni ecclesiastici; sul mantenimento dell'onorevole clero e la decisione da prendere rispetto alla misura della retribuzione clericale (che sostanzialmente dovrebbe essere uguale per tutti); sull'abolizione o la riforma del regime di beneficio e la preminenza di un ufficio ecclesiastico in luogo di un beneficio; sulla persona morale che è padrona dei beni destinati al mantenimento dei chierici e l'amministrazione degli stessi; la costituzione di una massa di beni comuni, al fine di soddisfare le persone ecclesiastiche e soddisfare anche le diverse necessità della diocesi per assistere quelle più povere, nonché la previdenza sociale in favore del clero.

Nonostante nel corso della riunione erano sopraggiunte diverse questioni, i Consiglieri concordavano sul fatto che le questioni più difficili dipendessero dalla disposizione del Concilio circa l'abolizione o la riforma del regime del beneficio ecclesiastico e la preminenza di un ufficio ecclesiastico in luogo di un beneficio.

È necessario al proposito osservare che, se è vero che il beneficio necessita di un altro sistema, è anche vero che il Concilio Vaticano II dà indicazione di quell'altro sistema prescrivendo che "*al sovrano di diritto sia assegnato un posto nell'ufficio ecclesiastico*", al quale è collegato il diritto al reddito[139]. La difficoltà è quella di comprendere con quale istituto o sistema sostituire il beneficio.

---

[139] «*princeps in iure tribuatur locus ipsi officio ecclesiastico*», in *Communicationes*, vol. 26, II, p. 238.

Oltre a ciò, si presenta un ulteriore problema, poiché il Concilio afferma che il lavoro è «*quodlibet munus stabiliter collatura in finem spiritualem exercendum*». Tuttavia, il conferimento di un ufficio non può essere considerato stabile se i bisogni spirituali non sono ancora del tutto definiti.

Il testo del Concilio in merito al *beneficio* necessita di una particolare interpretazione, in quanto pare che questo istituto debba avere un ruolo guida nel diritto. Il Concilio non considera la parrocchia e la diocesi come soggetti di diritto, in modo tale che al parroco e al vescovo non venga conferita alcuna diocesi o parrocchia, bensì quale beneficio a cui è legato l'ufficio di parroco o vescovo.

Questa soluzione, tuttavia, non si ritiene condivisibile in quanto implica la possibilità di crescita del numero dei singoli uffici e di conseguente accentramento. Al contrario, una struttura degli uffici più complessa consentirebbe di evitare il rischio che lo Stato tramite le leggi civili tenti di confiscare la proprietà della Chiesa.

Sulla base di ciò si analizza la possibilità di distinguere due categorie di beni temporali individuandoli in beni che possono essere considerati "*stabili*" dai "*non stabili*" affinché questi abbiano un regime di governo differente.

È proprio in questa sede che inizia a delinearsi l'idea e la conformazione del patrimonio stabile della Chiesa cattolica: una soluzione adottata per ovviare al rischio che lo Stato potesse trovare un modo di impossessarsi di questi beni.

Sotto altro fronte, in merito al tema dei *benefici,* è lecito pensare che la questione sia stata sottoposta all'attenzione della Commissione poiché il Concilio non era stato in grado di risolvere il problema.

Sul punto anche la Pontificia Università Gregoriana in voto aveva riferito che «*Ius canonicum constitutivum magis ac magis characterem beneficialem classicum derelinquat necesse est, ut aptiore dispositione ecclesiasticorum officiorum seu munerum innitatur. Ad quem finem*

pars generalis de officiis ecclesiasticis magis evolvenda videtur iuxta momentum, quod officium sacrum in institutionibus ecclesiasticis habet. Pars beneficialis seu ius ad reditus consideranda est tamquam habens secundarium momentum. Personalitas iuridica officiis ipsis tribuenda est», rilevando quindi che il diritto canonico deve abbandonare il carattere del beneficio per appoggiarsi su una adeguata disposizione di doveri degli uffici ecclesiastici; che il beneficio o il diritto al reddito è da considerarsi di secondaria importanza, e ad ogni modo deve essere riconosciuta una personalità giuridica[140].

Ciononostante, i Consiglieri rilevano che la questione dell'eliminazione dei benefici poteva riguardare pochi Paesi (come Italia, Spagna e Portogallo). La Spagna, ad esempio, aveva ormai pochissime doti poiché tutto il resto costituiva reddito erogato dallo Stato.

Al contrario, l'intervento dello Stato in Italia, con riguardo ai benefici e alle diocesi, era considerato modesto. Pur tuttavia, anche se i benefici non potevano essere aboliti a causa dei problemi nazionali, la loro gestione non poteva essere lasciata a sacerdoti e vescovi, ma occorreva definire un sistema di amministrazione in cui le questioni del

---

[140] «*Ideo pars generalis de officiis ecclesiasticis magis evolvatur oportet. In iis legislatio potius in doctrina personalitatis iuridicae, quam in antiquata consideratione officii beneficialis vel non-beneficialis niti debere videtur, ut flexibilior, celerior, accommodatior administratio ecclesiastica habeatur*».

«*Pars beneficialis, qualis hodie in Codice Iuris Canonici describitur, paroeciis potissimum applicatur. Nem o non videt quantum regimen paroeciale complexum fiat et immobile quantisque difficultatibus scateat ex parte ipsius dotis beneficialis seu ex administratione bonorum paroecialium. Ut paroecia hodiernis necessitatibus accommodetur sive in sua constitutione sivein regimine spirituali sive in administratione temporali, officium parochi stabile quidem esse oportet, magis tamen exsolutum antiquis vinculis, quae ex conditione beneficiali institutionis paroecialis oriuntur*», in Acta et documenta Concilio Vaticano II apparando, Series I, vol. IV, pars I, 1, p. 39.

reddito e dei benefici si unissero allorché potesse essere fornito un onesto sostegno ai chierici.

Nelle sedute successive la Commissione continuò il suo lavoro di esegesi in merito al tema in esame, talvolta anche scontrandosi con il suddetto concetto, tant'è vero che alcuni dei consiglieri ritenevano che questa materia non fosse di competenza della Commissione redattrice del Libro V, in quanto essi si ritenevano competenti unicamente in materia di beni temporali.

Vale la pena rilevare che la gestione di un bene è subordinata alla persona morale cui il bene appartiene, che non può prescindere dall'ufficio, anche se la gestione della materia in sé, spetta alle persone fisiche. Secondo il Concilio, la personalità giuridica sembra essere attribuita agli uffici stessi. Certamente non tutti gli uffici possono essere attribuiti ad una persona morale, perché vi sono alcuni compiti che godono del carattere di stabilità e non hanno uno scopo spirituale se non in senso lato, come ad esempio nella Chiesa.

Nell'intento di ricercare un metodo con cui i diritti di una persona morale sono assegnati agli uffici ecclesiastici, risultava funzionale alla Commissione tentare di delineare la nozione di *ufficio* e, ove necessario, tentare di restringerla, considerato che non è stato emanato dal Concilio alcuna linea guida rispetto al fatto che la personalità giuridica deve essere attribuita a tutti gli uffici[141].

Oltre a ciò, nelle sedute in esame si affrontano e si esaminano i cann. 1495-1499. Con particolare riguardo al can. 1495, a seguito di una discussione che vedeva questo canone in un limbo tra la sua trasformazione e la sua eliminazione, si afferma un principio chiave: occorre fare chiarezza in questa materia poiché nonostante ci sia *de facto* qualcuno che nega il diritto della Chiesa a possedere dei beni, è necessario rivendicare quel diritto con parole chiare.

[141] Sul punto si dirà meglio nel capitolo IV del presente lavoro.

Pertanto, è opportuno che la Chiesa abbia la possibilità di affermare questo suo diritto, sempre nel rispetto delle norme canoniche e delle raccomandazioni del Concilio, come quella che raccomanda che i sacerdoti utilizzino i loro beni temporali "*solo per quei fini ai quali secondo l'insegnamento del Cristo Signore sono destinati alla stessa organizzazione della Chiesa*[142]", sebbene ciò non pregiudichi la questione giuridica sui beni ecclesiastici.

In virtù di ciò, procedendo con l'analisi[143] dei canoni sopra indicati, la Commissione incaricata pone un punto sulla necessità di dover

---

[142] *Constitutiones, Decreta, Declarationes,* p. 666.

[143] Si riporta di seguito lo Schema presentato dal Terzo consultore:

Canone 1495: *Ecclesia, cum sit societas visibilis ac perfecta et pro hominibus in terris constituta, bona etiam temporalia cuiuscumque generis omnibus iustis modis acquirere potest eaque retinere et administrate valet ad fines Ecclesiae proprios obtinendos, i.e. ad cultum divinum promovendum, ad ministros proprios sustentandos, ad fidem ubique terrarum propagandam et Ecclesiase actionem religiosam et charitativam perficiendam.*

Canone 1496: *Subiectum huius iuris est imprimis Sedes Apostolica, Patriarchatus, Archiepiscopatus, Dioeceses seu Eparchiae, Paroeciae aliaeque personae morales, quae sive ex ipso iuris praescripto sive ex speciali competenti concessione in iuridicam personam erectae sint, ad normam canonum. Bona ecclesiastica alicui officio stabiliter adnexa, subiacent naturae et fini officii ecclesiastici eisque reguntur ad normam canonum, non cumulantur nec ab officio ecclesiastico separari valent*.

Canone 1497: *Ecclesiae ius quoque est, a civili potestate independens, acceptandi imo etiam exigendi a suis subditis seu membris ea bona temporalia, quae ad fines Ecclesiae proprios in humana et visibili societate sunt necessaria. Christifideles vero, qui bonis temporalibus potiuntur, pro eorum mensura vel abundantia necessitatibus Ecclesiae succurrere tenentur*.

Canone 1498: *Bona temporalia in Domini o Ecclesiae exsistentia sunt bona ecclesiastica, quae si ad divinum cultum consecratione vel benedictione destinata sunt, sacra nuncupantur. Dominiu m vero bonorum ecclesiasticorum, sub suprema auctoritate Romani Pontificis, ad earn pertinet moralem personam, quae eadem bona legitime acquisiverit, vel ad id officium cui stabiliter adnexa sunt, ad normam canonum.*

Si riporta di seguito lo schema dei canoni presentato dal quarto consultore:

Canone 1495: *§ 1. Ecclesia catholica et Apostolica Sedes nativum ius habent acquirendi, retinendi et administrandi bona temporalia ad fines sibi proprios prosequendos et exigendi a fidelibus quae ad cultum divinum, ad honestam clericorum sustentationem et ad reliquos fines sibi proprios sint necessaria*.

§ 2. Eda m ecclesiis particularibus aliisque personis moralibus quae ab ecclesiastica auctoritate in iuridicam personam erectae sint, ius est, ad norm a m sacrorum canonum, bona temporalia acquirendi, retinendi et administrandi atque a fidelibus exigendi quae ad cultum divinum, ad honestam clericorum sustentationem et ad reliquos sibi fines proprios sint necessaria.

Canone 1497*: § 1. Bona temporalia, sive corporalia, tum immobilia tum mobilia, sive incorporalia, quae vel ad Ecclesiam universam et ad Apostolicam Sedem vel ad aliam in Ecclesia personam moralem pertineant, sunt bona ecclesiastica.*

§ 2. Dicuntur sacra, quae consecratione vel benedictione ad divinum cultum destinata sunt; pretiosa, quibus notabilis valor sit, artis vel historiae vel materiae causa.

Canone 1498: *In canonibus qui sequuntur, nomine Ecclesiae significatur non solum Ecclesia universa aut Sedes Apostolica, sed etiam quaelibet persona moralis in Ecclesia nisi ex contextu sermonis vel ex natura rei aliud appareat.*

A seguito della discussione intercorsa sul punto letterale delle norme, ha prevalso la seconda bozza modificata come di seguito: «*Ecclesia catholica et Apostolica Sedes bona iure nativo acquirere retinere et administrate valent ad fines Ecclesiae proprios prosequendos*». I successivi canoni avranno la seguente struttura: Canone 1496, *Subiectum iuris ad acquirenda, retinenda et administranda bona temporalia sunt Patriarchatus, Archiepiscopatus, Dioeceses, paroeciae aliaeque personae morales, quae ex ipso iuris praescripto sive ex speciali competentis auctoritatis concessione in iuridicam personam erectae sint*. Canone 1497, *Ecclesiae ius est, a civili potestate independens, exigendi a fidelibus quae ad fines sibi proprios sint necessaria*.

Con riguardo ai canoni 1498: *§ 1. Bona temporalia eos in fines ab Ecclesia possidentur et administrantur ad quos iuxta Christi Domini doctrinam Ecclesiaeque ordinationem eadem destinare licet. § 2. Fines ad quos prosequendos Ecclesiae licet bona temporalia possidere sunt cultus divinus ordinandus, honesta cleri sustentatio procuranda, opera sacri apostolatus vel caritatis exercenda.* Can. 1499 veniva redatto come di seguito: *Bona temporalia cuiusvis generis, quae ad aliquam personam moralem in Ecclesia pertineant, sunt bona ecclesiastica*.

Si specifica che i canoni approvati nella precedente adunanza, i Consulenti avevano tentato di redigerli tenendo conto di quanto indicato dal *Decreto de Prebyterorum ministerio et vita, n. 16.*

identificare la Chiesa come una *societas perfecta* e come titolare del diritto di possedere beni e quindi per perseguire i "*fini propri della Chiesa*" i quali, tuttavia, non dovrebbero essere predefiniti, posto che potrebbero modificarsi nel tempo.

In merito al tema acquisto dei beni "*De bonis Ecclesiae acquirendis*", la discussione si concentra su differenti tematiche. La prima, che riveste una grande importanza, sostiene che i beni appartengono alla persona morale che li ha legittimamente acquistati.

Un'altra osservazione interessante (riferita ai successivi canoni) è quella che da un lato vedeva già che nel futuro la Chiesa sarebbe stata sottoposta a tassazione sui servizi, anche con riferimento al reddito dei percipiendi; dall'altro la necessità di introdurre il diritto di sostentamento delle Chiese, per meglio determinare che tipo di esazioni possano essere imposte.

È evidente che questi dati hanno costituito la preliminare base affinché per la determinazione dei tributi ecclesiastici. In questo modo, si sarebbe evitato che le richieste fossero lasciate all'arbitrio dei Vescovi o delle Conferenze Episcopali, ma si sarebbero sviluppati dei criteri a cui tutti sono vincolati[144].

Quanto ai canoni 1501-1502, invece, la Commissione ritiene che debbano essere trasferiti in un luogo più idoneo come la parte generale delle persone. Sul punto, la decisione venne rimessa al Consiglio Centrale dei Consulenti.

[144] Can. 1501: *§ 1. Fideles vera obligatione tenentur contribuendi ut fines de quibus in can. 1498 § 2 Ecclesia assequi possit. Episcopi de hac obligatione fideles monere debent et, opportuno modo, eam urgere curent. § 2. Sciant fideles se teneri obligatione procurandi necessaria subsidia ad honestam sustentationem eorum qui in bonum spirituale fidelium in Ecclesia operam impendunt. Episcopi de hac quoque obligatione fideles monere tenentur.* Can. 1502: *Tribut a quae ab Episcopis imponi possint haec praesertim sunt: prò seminario, prò aedibus sacris reficiendis aut noviter extruendis, prò cleri praevidentia et assistentia, prò scholis catholicis, prò necessitatibus dioecesium pauperiorum.*Can. 1503: *Norma e quibus tributa moderari debent sive a singulis Episcopis, auditis consiliis presbyterorum et pastorali, prò sua*

3. La seconda sessione dei lavori[145]*: la prescrizione come modo di acquisto dei beni da parte della Chiesa. Il principio dell'attività di administratione bonorum.*

La seconda sessione si svolse tra il 5 ed il 10 giugno del 1967. È in questa occasione che si affronta la questione relativa all'istituto della prescrizione, con riferimento ai canoni 1500 e seguenti.

Questo istituto viene considerato nell'ottica di uno strumento per l'acquisto di diritti e nel diritto canonico riguarda anche i diritti spirituali. Ne consegue che la prescrizione venga invocata più frequentemente in materia spirituale per l'acquisizione di diritti. Per questo motivo, per quanto attinente al Libro V, pareva necessario inserire tale norma nella parte generale del Codice, cosicché fosse sviluppata in modo tale che non si parlasse più di prescrizione nelle singole parti.

Le opinioni contrarie al trasferimento di tale norma nella parte generale si basavano sul fatto che non si comprendeva come tante prescrizioni riguardanti beni differenti (beni temporali, spirituali, pene ecclesiastiche etc.) potessero essere sviluppate in una sola norma generale; alla luce di ciò, il compromesso per far sì che fossero acquisite tutte le osservazioni diventava quello di inserire tale istituto nella parte generale e le relative specifiche sulla prescrizione riguardanti la materia in altre parti del Codice.

Risolta la questione relativa all'istituto della prescrizione, la Commissione ritornava ad esaminare i canoni approvati nella seduta precedente modificandone il testo finale già approvato a seguito di

---

cuiusque dioecesi, sive a Conferentiis episcopalibus, prò communi territorio, statuantur.

[145] *Communicationes*, 36, 2004, dicembre 2004 (II), *Ex actis Pontificia Commissione Codici Iuris Canonici Recognoscendo*, pp. 250-277.

dubbi di diversa natura sollevati dai singoli Consiglieri. Come già anticipato poc'anzi, questo è solo uno dei primi casi in cui i Consiglieri provvedono a modificare il testo di canoni da loro stessi precedentemente redatti e approvati.

Nella medesima discussione, si affrontavano ulteriori questioni quale la necessità di specificare che i beni sono da definirsi beni temporali e quella di esprimere fedelmente quali siano i fini propri della Chiesa e della Sede Apostolica; quanto a quest'ultimo punto, rilevato che non si poteva escludere la menzione del fine di una delle due entità, si concludeva per inserire all'interno del testo la menzione di entrambi i fini e quindi che si dica «*ad fines sibi proprios prosequendos*», come indicato nel canone 1495.

Quanto alle persone morali, se da un lato si discuteva circa l'assenza di necessità di indicarle in un elenco, essendo sufficiente far riferimento al soggetto di diritto quale persona morale, rinviando al can. 100, dall'altro un elenco si considera unicamente prudenziale al fine di evitare discussioni sulla personalità morale delle diocesi e delle parrocchie.

Per questo motivo alla Commissione sembrava opportuno stabilire quali erano i soggetti capaci di acquisire, conservare ed amministrare i beni temporali. In merito alle parrocchie e le diocesi, la discussione si intensificò in quanto alcuni Consiglieri ritenevano in parte che queste ultime, in qualità di persone morali come descritte nel codice, potessero avere personalità morale per diritto stesso, ferma restando la personalità del rispettivo ufficio. Dall'altra parte si osservava che se doveva essere attribuita personalità giuridica alle parrocchie, allora doveva essere fatto nel Libro delle Persone, in quanto posto per individuare i soggetti che possono possedere la personalità morale, tenuto conto che nel Libro V doveva essere omessa la numerazione di quei soggetti.

Ulteriore dubbio sovveniva circa il timore che l'attribuzione del diritto di amministrazione potesse pregiudicare ciò che doveva essere

deciso con riguardo all'*administratione bonorum*. Pur tuttavia, vale la pena osservare che nei canoni esaminati si discuteva solo del principio dell'attività di amministrazione e che non vi era alcun divieto nella possibilità di normare le modalità di amministrazione. Per ovviare ad ogni dubbio fu disposto che l'amministrazione avvenisse a norma di diritto e secondo la legge.

Sotto altro profilo, non si deve dimenticare la discussione relativa ai tributi e a coloro che hanno il diritto di imporre questi ultimi. I canoni 1502-1503 affrontavano questo argomento e la Commissione incaricata valutava la possibilità di limitare il diritto dei vescovi di imporre tributi (al fine di evitare abusi) e di tale diritto alla CEI.

L'uniformità della tassazione è un obiettivo difficilmente raggiungibile all'interno della Conferenza Episcopale; quindi, una soluzione praticabile poteva essere individuata nella possibilità di riconoscere questa imposizione ai Concili provinciali e ai Vescovi, con l'approvazione della Conferenza Episcopale. Pur tuttavia, senza ritenere il vaglio della CEI necessario, si è considerato più opportuno attribuire la scelta della delibera all'Assemblea provinciale dei vescovi e, in assenza, alla Conferenza Episcopale.

Un'argomentazione che creò ampie discussioni riguardava la possibilità di introdurre dei tributi che potessero essere assolti dalla Chiesa, nonché la circostanza relativa al potere di imporre tasse alla Chiesa ed il numero di tasse da far rientrare nel Codice, lasciando in ogni caso indenni le cd. persone morali.

Ulteriore esigenza si rinveniva nella necessità di distinguere i tributi ordinari e straordinari, nonché una distinzione tra i sussidi e i tributi. È ormai consolidato il principio dell'imposizione delle tasse e per questo motivo sarebbe stato altresì necessario determinare i criteri da utilizzare per questa imposizione.

Dunque, si riteneva necessario individuare un principio generale legato al potere dei vescovi di imporre i tributi per arrivare ad individuare i modi in cui questi dovevano essere imposti.

Nella medesima sessione la Commissione affrontò anche il tema delle pie fondazioni e della possibilità di prevedere che per quei Paesi le cui leggi civili non consentono ai fedeli di lasciare un *bene mortis causa*, vi sia la possibilità di lasciarlo solo con un'attività svolta *inter vivos*. Tuttavia, è necessario porre l'attenzione sul fatto che tali disposizioni spettino ai legislatori di questi Paesi e non alla Chiesa generalmente considerata.

Al contrario, rispetto al tema dell'eredità, si discute circa l'accettazione dell'eredità ed in particolare chi debba accettare l'eredità se vi è incertezza sulla persona designata.

Al pensiero di chi afferma che nei lasciti *mortis causa* non vi sia necessità di accettazione, si contrappone chi ritiene che l'accettazione sia assolutamente necessaria poiché le pie volontà devono essere compiute con la massima sollecitudine ed anche con il rispetto delle modalità di amministrazione, nella maggior parte dei casi dalla figura dell'esecutore testamentario.

Ancora una volta si osserva che in molti casi nel corso dei lavori della Commissione non si raggiunge sempre una decisione in via unanime. Invero, molto spesso accade che raggiunta una decisione in merito ad una determinata questione, successivamente si facciano dei passi indietro e si modifichi l'interpretazione precedentemente fornita.

Approfondire lo studio dei verbali delle adunanze consente in ogni caso di avere una chiara idea del percorso esegetico svolto dalla Commissione e che per comodità del lettore in questo contesto si tende a riassumere per capi ed argomentazioni a seconda dell'importanza che essi rivestono.

Di seguito si riporta il testo dei canoni analizzati dalla Commissione nelle sedute esaminate sino ad ora.

TEXTUS CANONUM

Can. 1495

Ecclesia catholica et Apostolica Sedes bona temporalia iure nativo acquirere, retinere et administrate valent ad fines sibi proprios prosequendos.

Can. 1496

Subiectum capax bona temporalia acquirendi, retinendi et administrandi ad normam iuris sunt3 dioeceses, paroeciae aliaeque personae morales, quae ex ipso iuris praescripto sive ex speciali competentis auctoritatis ecclesiasticae concessione in iuridicam personam erectae sint.

Can. 1497

In Ecclesia bona temporalia acquiruntur, possidentur, administrantur in fines qui a doctrina Christi et ab ipsius Ecclesiae ordinatone statuuntur; praesertim ad cultum divinum ordinandum, ad honestam cleri aliorumque ministrorum sustentationem procurandam, ad opera sacri apostolatus et caritatis exercenda.

Can. 1498

Bona temporalia omnia, quae ad Ecclesiam, Apostolicam Sedem aliasve in Ecclesia personas morales pertinent, sunt bona ecclesiastica.

Can. 1499

Dominium bonorum, sub suprema auctoritate Romani Pontificis, ad earn pertinet moralem personam, quae eadem bona legitime acquisiverit.

Can. 1500

Ecclesiae nativum quoque ius est exigendi a fidelibus quae ad fines sibi proprios sint necessaria.

Can. 1501

§ 1. Fideles vera obligatione tenentur contribuendi ut fines de quibus in can. 1497 Ecclesia assequi possit. § 2. Specialiter meminerint fideles se teneri obligatione pro posse procurandi necessaria subsidia ad honestam sustentationem eorum qui in bonum spirituale fidelium in Ecclesia operam

impendunt. § 3. Episcopi de his obligationibus fideles monere tenentur et opportuno modo eas urgere curent.

Can. 1502

§ 1. Ius Ordinariis locorum est tributa imponendi personis ecclesiasticis tarn physicis quam moralibus, quatenus necessaria sint in bonum dioecesis. Tributa ne imponantur nisi audito Consilio presbyterali. § 2. Conferentiae Episcoporum pro suo quaeque territorio normas statuere debent ad ordinationem tributorum regendam. § 3. Fideles subsidia Ecclesiae conferant per obventiones rogatas et iuxta normas a Conferentiis Episcoporum probatas. Episcopi tamen suasione magis quam coactione fideles inducant ad hanc obligationem implendam.

Can. 1503

§ 1. Salvo iure religiosorum, vetantur privati tam clerici quam laici sine proprii Ordinarii et Ordinarii loci licentia, in scriptis data, stipem cogere pro quolibet pio aut ecclesiastico instituto vel fine. § 2. Conferentia Episcopalis cuiusque nationis potest, auditis Superioribus religiosis quorum interest, normas de stipe quaeritanda statuere, quae ab omnibus Religionibus servari debent, iis non exclusis quae ex instituto mendicantes vocantur et sunt, salvo tamen earundem mendicandi iure. § 3. In omnibus ecclesiis et in omnibus oratoriis publicis vel semipublicis, etiam ad religiosos pertinentibus, quae de facto habitualiter christifidelibus pateant, Ordinarius loci praecipere potest ut specialis stips colligatur pro determinatis inceptis paroecialibus vel dioecesanis, nationalibus vel universalibus, ad Episcopalem Curiam postea sedulo mittenda.

Can. 1504

Nisi aliud iure cautum sit, praefinire taxas pro actibus iurisdictionis non iudicialis vel pro executione rescriptorum Sedis Apostolicae vel occasione ministrationis sacramentorum et sacramentalium est conventus Episcoporum provinciae.

DE PIIS FUNDATIONIBUS

Can. 1513

§ 1. Qui ex iure naturae et ecclesiastico libere valet de suis bonis statuere, potest ad causas pias, sive per actum inter vivos sive per actum mortis causa, bona relinquere. § 2. In dispositionibus mortis causa ad causas pias serventur, si fieri possit, sollemnitates iuris civilis; hae si omissae fuerint heredes moneri debent de obligatione qua tenentur ex iustitia adimplendi testatoris voluntatem.

Can. 1514

Voluntates fidelium facultates suas in pias causas donantium vel relinquentium, sive per actum inter vivos, sive per actum mortis causa, legitime acceptatae, diligentissime impleantur etiam circa modum administrationis et erogationis bonorum, salvo praescripto can. 1515, § 3.

Can. 1515

§ 1. Ordinarii omnium piarum voluntatum tam mortis causa quam inter vivos executores sunt. § 2. Hoc ex iure Ordinarii vigilare possunt, ac debent, etiam per visitationem, ut piae voluntates impleantur, et alii executores debent, perfuncti munere, illis reddere rationem. § 3. Clausulae huic Ordinariorum iuri contrariae, ultimis voluntatibus adiectae, tamquam non appositae habeantur.

Can. 1516

§ 1. Clericus vel religiosus qui bona ad pias causas sive per actum inter vivos, sive ex testamento fiduciarie accepit, debet de sua fiducia Ordinarium certiorem reddere, eique omnia istiusmodi bona seu mobilia seu immobilia cum oneribus adiunctis indicare; quod si donator id expresse et omnino prohibuerit, fiduciam ne acceptet. § 2. Ordinarius debet exigere ut bona fiduciaria in tuto collocentur et vigilare pro executione piae voluntatis ad normam can. 1515. § 3. Bonis fiduciariis alicui religioso commissis, si quidem bona sint attributa loci seu dioecesis ecclesiis, incolis aut piis causis iuvandis, Ordinarius de qua in §§ 1, 2, est loci Ordinarius; secus est Superior Maior in religione clericali, Ordinarius, eiusdem religiosi proprius in religione laicali.

Can. 1517

§ 1. Reductio onerum Missarum generatim reservatur Sedi Apostolicae. § 2. Si vero in tabulis fundationum id espresse caveatur, Ordinarius ob imminutos reditus onera Missarum reducere valet. § 3. Episcopis dioecesanis, aliisque in iure ipsis aequiparatis, competit iure facultas reducendi ob deminutionem

redituum, quamdiu causa perduret, ad rationem eleemosynae in dioecesi legitime vigentis, Missas legatorum, quae sint per se stantia, dummodo nemo sit qui obligatione teneatur et utiliter cogi possit ad eleemosynae augmentum faciendum. § 4. Iisdem iure competit facultas reducendi onera seu legata Missarum gravantium beneficia aliave instituta ecclesiastica, si reditus beneficii aut instituti insufficientes evaserint ad honestam benéficiarii sustentationem et ad implenda opera sacri ministerii forte beneficio adnexa, vel ad finem proprium eiusdem instituti ecclesiastici congruenter consequendum. § 5. Facultates in §§ 3, 4 comprehensas Episcopi delegare non valent nisi Coadiutori, Auxiliaribus, Vicariis Episcopalibus et Vicario Generali; Vicarii autem ac Praefecti Apostolici suo tantum Vicario Delegato.

Can. 1517 bis

§ 1. Firmis praescriptis canonis praecedentis, ultimarum voluntatum in pias causas reductio, moderatio, commutatio, siquidem fundator potestatem hanc Ordinario expresse concesserit, potest ab eodem fieri ex iusta tantum et necessaria causa. § 2. Si executio onerum impositorum, ob imminutos reditus aliamve causam, nulla administratorum culpa, impossibilis evaserit, Ordinarius, auditis iis quorum interest et proprio Consilio administrationis atque servata, meliori quo fieri potest modo, fundatoris volúntate, poterit eadem onera aeque imminuere. In dubio circa intentionem aut modum attingendi finem testatoris, iudicium eidem Ordinario reservatur. § 3. In ceteris casibus recurrendum est ad Sedem Apostolicam.

4. La terza sessione di lavori[146]: l'administratione bonorum e le pie fodazioni.

Nella terza sessione dei lavori, svoltasi tra il 20 ed il 24 novembre del 1967, la Commissione continuò ad esaminare le questioni relative all'amministrazione dei beni della Chiesa ed alle pie fondazioni.

Alcuni degli interrogativi che si poneva la Commissione riguardavano se le pie fondazioni dovessero avere un fine perpetuo o

---

[146] *Communicationes*, 36, 2004, dicembre 2004 (II), *Ex actis Pontificia Commissione Codici Iuris Canonici Recognoscendo*, pp. 277-305.

un fine determinato; se dovessero essere statuite dalla Conferenza Episcopale o se fosse richiesto o meno il consenso dell'Ordinario per la validità delle stesse.

Al primo interrogativo la risposta era condivisa e riconosceva che a causa del cambiamento dei tempi le doti delle pie fondazioni non forniscono più un reddito fisso in maniera perpetua e con lo sviluppo economico le pie fondazioni avevano perso il loro valore; per questo motivo si è ritenuto che le pie fondazioni non potessero essere più considerate perpetue.

Occorreva in ogni caso fare una distinzione tra pie fondazioni già esistenti e quelle stabilite in futuro e specificare che per le prime non doveva esistere alcuna innovazione, mentre per le seconde la durata poteva essere ridotta a 40 o 50 anni.

Sotto altro profilo, non si dimentichi che spesso la volontà del pio fondatore aspira alla perpetuità e che non si può prescindere dal concetto di pia volontà. È chiaro che quando si dice «*perpetuum*» si parla di una perpetuità relativa e non assoluta, poiché le obbligazioni e gli oneri devono essere soddisfatti.

Quanto alle condizioni relative all'ammissione delle pie fondazioni, oltre all'ammontare della dote, si osserva come tale diritto sia lasciato all'Ordinario del luogo. Si rileva in merito a quest'ultima figura che, a seguito di una lunga discussione, la commissione ha ritenuto identificare tale figura come Ordinario e non anche Ordinario del luogo.

..*

Con riguardo all'amministrazione dei beni ecclesiastici, vi erano diversi interrogativi. In merito alla natura del potere del Romano Pontefice riguardo ai beni ecclesiastici si osserva che il capo della Chiesa è il Sommo Pontefice, il quale, in virtù del primato di giurisdizione ha tutti i membri e i beni della Chiesa sottomessi a lui; egli ha il diritto innato del supremo amministratore e principale curatore

di tutti i beni ecclesiastici, sebbene il loro dominio rimanga alle persone morali.

Il Romano Pontefice esercita il proprio diritto, in pratica, direttamente ed immediatamente rispetto ai beni che sono annessi alla Sede Apostolica o alla Chiesa universale. Su altri beni, egli emana delle norme che i loro amministratori devono osservare nell'acquistare, conservare ed amministrare i beni; egli trasferisce, estende o limita qualsiasi altro aspetto della proprietà ecclesiastica. Egli può essere definito «*omnium bonorum ecclesiasticorum supremus administrator et dispensator*».

Se da un lato si osserva che il Vescovo amministra anche sotto il controllo del Romano Pontefice, dall'altro non si deve dimenticare che se il Romano Pontefice potesse amministrare tali beni in proprio, dovrebbe rispondere anche dei debiti ad essi strettamente annessi.

Nonostante tale assunto, un'altra parte della Commissione riteneva – accodandosi a dottrina del tempo – che una potestà immediata del Romano Pontefice sui beni ecclesiastici e la sua suprema giurisdizione comporta il fatto che il Pontefice possa disporre di questi beni per il bene generale della Chiesa. Quindi si può dire che il Pontefice partecipa alla proprietà di tutti i beni ecclesiastici. Lo stesso non può dirsi di un vescovo, poiché quest'ultimo ha solo il diritto di vigilare sulle cose di pertinenza delle persone morali.

Posto ciò, si afferma dunque il principio del potere supremo del Romano Pontefice sui beni ecclesiastici, sia in ragione di dominio, sia in ragione di giurisdizione.

5. La quarta sessione dei lavori[147]: l'amministrazione ordinaria e straordinaria.

[147] *Communicationes*, 36, 2004, dicembre 2004 (II), *Ex actis Pontificia Commissione Codici Iuris Canonici Recognoscendo*, pp. 306-336.

Nella quarta sessione dei lavori, svoltasi tra il 19 ed il 24 febbraio del 1968, la Commissione, dopo aver esaminato ed approvato le formule dei canoni da 1518 a 1524, nonché revisionato i canoni 1525-1534, apre la discussione sul tema della definizione e della natura dell'amministrazione ordinaria e straordinaria ed in particolare cerca di individuare il modo per distinguere questi due tipi di amministrazione.

Si individua, per quanto possibile, che gli atti che eccedono i limiti dell'ordinaria amministrazione possano essere specificati dall'autorità competente, in modo che possano essere conosciuti chiaramente dagli amministratori. Si propone anche che tale distinzione sia affidata alla legislazione particolare ovvero che si individui come amministrazione ordinaria la conservazione del patrimonio della persona morale, mentre l'amministrazione straordinaria un differente tipo di proprietà.

Nel percorso di redazione dei canoni del nuovo Codice, un argomento che riveste particolare attenzione è quello relativo alla responsabilità della Chiesa innanzi a contratti stipulati dagli amministratori senza il permesso del competente superiore. Sul punto vi sono ampie discussioni i cui pareri si riducono a quanto segue:

a. Per alcuni la norma deve essere mantenuta perché tratta della responsabilità degli amministratori e quindi la necessità di liberare la Chiesa dai danni ingiustamente subiti;
b. Per altri la norma va abolita perché non sembra opportuno che la Chiesa deponga la responsabilità di quei contratti, a maggior ragione perché la licenza è stata fatta internamente alla Chiesa, mentre i contratti entrano in vigore nell'ordinamento civile;
c. La norma può essere abolita perché tali fatti devono essere autorizzati in anticipo; infatti, la Chiesa non può rispondere di atti che essa stessa non riconosce;

Per quanto riguarda i vari atti illeciti, si ritiene che la Chiesa sia ritenuta responsabile anche di essi, salvo il ricorso contro gli amministratori illegittimi.

In merito a quanto sopra indicato, la Commissione – al termine di questa seduta – ritenne che la Chiesa non fosse ritenuta responsabile per gli atti invalidi posti in essere dagli amministratori se non quando e nella misura in cui essi siano rivolti al proprio interesse; deve rispondere, però, sugli atti illeciti ma validi; fermo restando il diritto di regresso nei confronti di chi ha subito il medesimo danno e gli amministratori devono rispondere davanti a coloro che hanno subito il danno. Quanto a quest'ultimo punto, tuttavia, si riscontrava una riserva al fine di determinare dei limiti alla responsabilità della Chiesa ed alle responsabilità degli amministratori. I contratti illeciti possono nascere da cause che non dipendono interamente dagli amministratori, anche se talvolta possono essere a loro imputati per mancanza di dovuta vigilanza e quindi negligenza.

APPENDIX

SCHEMA CANONUM

Si riportano di seguito i canoni 1518-1528 approvati nella sessione del mese di febbraio del 1968.

Can. 1518

Summus Pontifex, vi Primatus iurisdictionis, est omniu m bonorum ecclesiasticorum supremus administrator et dispensator[148].

Can. 1519

Bona ecclesiastica, quae ex pluribus dioecesibus coalescunt, ad normam canonum...administrantur secundum normas a Conferentiis episcopalibus legitime statutas.

Can. 1519 bis

[148] N.B. è intenzione dei membri della Commissione tradurre questo canone nel Codice Fondamentale e nello stesso numero è inserito il seguente: *Summi Pontificis est legibus generalibus administrationem bonorum ecclesiasticorum moderari et graviores causas suo iudicio reservare*.

§ 1. Ordinarli est sedulo advigilare administrationi omnium bonorum ecclesiasticorum, quae ad personas morales pertinent suae iurisdictioni subiectas, salvis legitimis praescriptionibus, quae eidem potiora iura tribuant. § 2. Habit a ratione iurium, legitimarum consuetudinum et circumstantiarum, Ordinarii, editis peculiaribus instructionibus intra fines iuris communis, universum administrationis bonorum ecclesiasticorum negotium ordinandum curent.

Can. 1520

§ 1. Quilibe t Ordinarius proprium Consilium administrationis instituât, quod constet praeside, qui est ipse Ordinarius, et aliquot viris idoneis, quorum saltern unus ad Consilium presbyterale pertineat, ab ipso Ordinario eligendis, audito eodem Consilio presbyterali, nisi iure particulari alio aequivalenti modo provideatur § 2. Ordinarius statuat normas quibus Consilium administrationis suum munus adimplere debeat. § 3. A Consilio administrationis excluduntur viri qui cum Ordina - rio prim o vel secundo gradu consanguinitatis vel affinitatis coniuncti sunt. § 4. Ordinarius in administrationis actibus maioris momenti Consilium administrationis audire tenetur; huius tamen sodales votum habent tantum consultivum, nisi iure communi in casibus specialiter expressis vel ex tabulis fundationis eorum consensum exigatur.

Can. 1520 bis

Administratio bonorum ecclesiasticorum penes eum est, qui immediate regit personam moralem ad quam eadem bona pertinent, nisi aliud ferat ius particulate aut legitima consuetudo. Can. 1521

In administratione bonorum ecclesiasticorum, quae ex iure vel tabulis fundationis suos non habent administratores, Ordinarius assumat viros idoneos, qui elapso triennio a munere cessant, nisi ab Ordinario iterum nominentur.

Can. 1521 bis

Omnes, sive clerici sive laici, qui legitimo titulo partes habent in administratione bonorum ecclesiasticorum, munera sua adimplere tenentur nomine Ecclesiae, ad normam iuris.

Can. 1521 ter

§ 1. Quilibe t Episcopus tenetur officium oeconomi constituere pro administratione bonorum, quae ad dioecesim pertinent, nisi parvitas dioecesis aut paucitas negotiorum aliud suadeat. § 2. Oeconomus nominatur ab Episcopo, audito Consilio presbyterali. § 3. Praeter munus administrandi, sub auctoritate Episcopi, bona temporalia dioecesis, oeconomo committi possunt ab eodem Episcopo munera de quibus in cann. 1519 § 1 et 1521 § 1.

Can. 1522

Antequam administratores bonorum ecclesiasticorum suum munus ineant: 1° debent se bene et fideliter administraturos coram Ordinario vel eiusdem delegato iureiurando cavere[149]*; 2° accuratum ac distinctum inventarium, ab ipsis subscribendum, rerum immobilium, rerum mobilium pretiosarum aliarumve cum descriptione atque aestimatione earumdem redigatur, redactumque recognoscatur; 3° huius inventarii alterum exemplar conservetur in tabulario administrationis, alterum in archivo Curiae; et in utroque quaelibet immutatio adnotetur quam patrimonium subire contingat.*

Can. 1523

§ 1. Omne s administratores bonorum ecclesiasticorum diligentia boni patrisfamilias suum munus implere tenentur. § 2. Exinde debent: 1 ° vigilare ne bona ecclesiastica suae curae concredita quoquo mod o pereant aut detrimentum capiant, initis in hunc finem, quatenus opus sit, contractibus adsecurationis; 2° praescripta servare iuris tarn canonici quam civilis, aut quae a fundatore vel donatore vel legitima auctoritate imposita sint; 3° reditus bonorum ac proventus accurate et iusto tempore exigere exactosque tuto servare et secundum fundatoris mentem aut legitimas normas impendere; 4° foenus vel mutui vel hypothecae causa solvendum statuto tempore solvere, ipsamque debiti summam capitalem quam citissime redimendam curare; 5° pecuniam, quae de expensis supersit et utiliter collocari potest, de consensu Ordinarii, in fines ecclesiae vel instituti occupare; 6° accepti et expensi libros bene ordinatos habere; 7° rationem administrationis conclusivam quotannis componere atque ad Ordinarium transmittere; 8° document a et instrumenta,

[149] Questo comma non è stato approvato dalla Commissione in quanto la votazione è uno stallo di cinque voti favorevoli e cinque contrari, pertanto, è stato inserito nell'appendice per richiedere il parere dei Superiori.

quibus iura Ecclesiae aut instituti in bona nituntur, rite ordinare et in archivo convenienti et apto custodire; authentica vero eorum exemplaria, ubi commod e fieri potest, in archivo Curiae deponere. § 3. Rationes etiam praeventivae ab administratoribus quotannis componendae enixe commendantur. § 4. De rationibus praevendvis provideat ius parriculare tum quoad eas praecipiendas vel commendandas, tum quoad modos quibus eaedem sint exhibendae.

Can. 1524

§ 1. Administratores bonorum ecclesiasticorum in operum locatione leges, quibus labor et vita socialis dirigitur, adamussim servent, iuxta principia ab Ecclesia tradita[150]*. § 2. Iis, qui Ecclesiae operam ex condicto praestant, iustam et honestam mercedem tribuant ita ut eisdem facultates praebeantur sua m suorumqu e vitam religiosam, familiarem, socialem, culturalem adacqua - te colendi.*

Can. 1525

§ 1. Reprobata contraria consuetudine, administratores tam ecclesiastici quam laici quorumvis honorum ecclesiasticorum, quae ex Ordinarii loci iurisdictione non sint legitime subducta, singulis annis officio tenentur rationes Consilio administrationis exhibendi, quod, examine peracto, eas Ordinario tradat. § 2. D e bonis, quae a fidelibus Ecclesiae offeruntur, administratores, nisi iusta causa aliud suadeat, rationes eisdem fidelibus reddere debent iuxta modu m iure particulari statuendum.

Can. 1526

Administratores litem nomine Ecclesiae ne inchoent neve contestentur in foro civili nisi licentiam scripto datam Ordinarii proprii et Ordinarii loci obtinuerint.

---

[150] Rev.mo undicesimo consultore voleva che si inserissero in nota le seguenti formulazioni del testo: § 1: «*Administratores bonorum ecclesiasticorum in gestione negotiorum officii sui, praesertim in operae (operarum) conductione, leges quibus labor et vita socialis dirigitur adamussim servent, iuxta principia ab Ecclesia tradita*» — o «*Administratores bonorum ecclesiasticorum in gestione negotiorum officii sui, quae iustitiam socialem tangunt (spectant) praesertim in operae (operarum) conductione, leges quibus...*»

Can. 1527

§ 1. Administrators invalide ponunt actus qui fines modumv e ordinarne administrationis excedunt, nisi prius ab Ordinario facultatem scripto dandam impetraverint. § 2. Ordinarii est, postquam Consilium administrationis audierit, determinare, editis peculiaribus praescriptionibus intra ambitum iuris sive communis sive particularis et statutorum particularium uniuscuiusque instituti, quinam actus ordinariae administrationis fines et modu m excedant. § 3. Adhuc redigenda et probanda est.

Can. 1528

Etsi ad administrationem non teneantur titulo officii ecclesiastici, administrators munus expresse vel tacite susceptum arbitratu suo dimittere nequeunt.

6. *La quinta sessione di lavori[151]: la responsabilità della Chiesa rispetto ad atti invalidi o illeciti posti in essere dagli amministratori. L'alienazione dei beni e l'introduzione dei cdd. controlli canonici.*

Nella quinta sessione, svoltasi tra il 13 ed il 17 maggio del 1968, i lavori continuano con l'esame della questione lasciata aperta in merito alla responsabilità della Chiesa innanzi ad atti invalidi o illeciti posti in essere dagli amministratori.

Sul punto si osserva che l'invalidità di un atto non può essere trattata solo sotto il profilo dell'assenza della licenza del Superiore (che deve essere posta su atto scritto per gli atti di straordinaria amministrazione), bensì anche per altre cause, quali possono essere ad esempio il dolo, la colpa grave o l'ignoranza volontaria e colpevole. Tale atteggiamento può ritrovarsi sia negli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione, e da ciò possono derivare danni non solo alla persona morale o all'istituto ecclesiastico, ma anche al privato. Ebbene, nella

[151] *Communicationes*, 36, 2004, giugno 2005 (I), *Ex actis Pontificia Commissione Codici Iuris Canonici Recognoscendo*, pp. 116-138.

discussione svoltasi, non si considera l'invalidità dell'atto derivante dalla mancanza di licenza legittima ottenuta dal Superiore ma si considera l'invalidità degli atti senza una limitazione.

In tal caso deve essere considerato valido lo scenario in cui gli amministratori rispondano davanti a coloro che hanno subito danni derivanti dalle loro azioni. Tuttavia, se è stata concessa la licenza dal Superiore per gli atti di straordinaria amministrazione, si presume che tutto debba essere conformato alle norme di giustizia e di diritto.

Nessun altro caso di nullità è previsto dal diritto amministrativo se non l'assenza di permesso di un legittimo superiore per atti di amministrazione straordinaria; tuttavia, nello svolgimento dell'amministrazione ordinaria non è richiesta la suddetta autorizzazione, altrimenti gli amministratori non avrebbero più alcuna facoltà di agire.

Gli atti illeciti, ma validi, sono quelli per i quali esistono determinate norme di legge comune o particolare, per le quali non è prescritta la sanzione della nullità e che non siano state osservate dagli amministratori, sia nello svolgimento dell'attività ordinaria sia in quella straordinaria. In questi casi di rado sorgono veri e reali danni poiché, in difetto, sono considerati nella procedura stabilita dalla legge.

Sotto il profilo della competenza, alcuni osservano che i Tribunali ecclesiastici non possano di volta in volta stabilire quale sia la legge da applicare in materia patrimoniale. Per questo motivo sarebbe meglio rimettere la questione relativa alla responsabilità degli amministratori al diritto civile. La missione della Chiesa è la santificazione delle anime, per le quali la Chiesa non pare abbia bisogno delle leggi sugli affari patrimoniali. Altri, contrariamente a quanto affermato poc'anzi, asseriscono che la Chiesa, in quanto *societas perfecta* ha un proprio ordinamento giuridico completo. Per questo motivo, ci si deve porre la questione della canonizzazione della responsabilità degli amministratori, anche per ragioni contrattuali.

Occorre rilevare che canonizzare dei diritti civili nella sede di svolgimento dei lavori e nella materia che ci occupa risulta pericoloso, poiché il diritto canonico aderisce ai principi di diritto naturale (ad esempio quando cita la clausola *nisi quando et quantenus in rem suam versum sit),* cosa che non sempre può essere fatta nel diritto civile.

Quanto all'*alienazione* (canoni 1529-1534) si osserva che ai fini della legge, non si tratta di frenare l'alienazione di quelle cose che possono essere custodite, quanto piuttosto di prendere delle precauzioni affinché il patrimonio stabile della Chiesa non venga inavvertitamente dissipato dai suoi amministratori. Ad esempio, il denaro è un bene mobile che può essere custodito, ma può essere reso inalienabile tramite le prescrizioni solenni della Chiesa, che lo rendano parte del patrimonio stabile di essa. La *ratio*, come indica il can. 1523, 5° (*recogniti*), afferma che è necessario il consenso dell'Ordinario affinché il denaro in eccesso venga reinvestito; quindi, è richiesto *un atto legittimo* per far sì che ciò accada. Dopo questa collocazione legittima, i beni appartengono stabilmente al patrimonio della Chiesa e non possono essere alienati senza le solennità prescritte. In ragione di quanto affermato, si guarda ai beni offerti in donazione, i quali possono rientrare sia nell'amministrazione ordinaria, sia in quella straordinaria.

Per l'amministrazione straordinaria, come il caso di un incremento patrimoniale, è richiesto il consenso dell'Ordinario e, pertanto, tale incremento risulta proposto *legittimamente*[152].

Un bene alienato deve essere anche valutato (*aestimatio rei*), pur non dovendo – tale valutazione – essere imposta come condizione per la

[152] Al fine di rendere più chiaro il significato si propone la seguente impostazione: «*Ad alienanda bona, quae alicuius personae moralis ecclesiasticae ex legitima assignatione patrimonium stabile constituunt, requiritur...*» la quale viene accettata da tutti.

validità dell'alienazione, poiché spetta all'amministratore prudente stimare la proprietà alienata.

C'è chi ritiene che sia richiesto solo il consenso del legittimo Superiore, quale condizione della validità dell'alienazione, e che le altre condizioni siano rimesse al diritto particolare.

Si discute se debba parlarsi di *consenso* o di *permesso* del legittimo superiore. Se richiesto il consenso, sorge una domanda sulla responsabilità dei superiori per ciò che concerne l'amministrazione di questi atti.

Si tenga presente che la Santa Sede non ha responsabilità quando dà la licenza (o il consenso), perché la licenza è conferita ai Vescovi, i quali sostanzialmente sono già in possesso di quel potere. Se è vero che sono i Vescovi a fornire la licenza (o il consenso), è implicita anche la responsabilità della Chiesa, perché gli amministratori ricevono con la licenza (o il consenso) delle facoltà che prima non avrebbero.

Quindi, il permesso della Santa Sede implica la rimozione del divieto ma è un atto che può essere considerato di natura formale. Questa potestà propria ed immediata compete ai Vescovi nelle loro diocesi, sempre fermo restando la potestà del Sommo Pontefice in tutti i casi ad esso riservati (cfr. *De Pastorali Episcoporum Munere, n. 8 a e b)*.

La Commissione, esaminando la disciplina dell'amministrazione e di quelli che diventeranno i controlli canonici, chiedono che sia la Conferenza Episcopale a stabilire un limite massimo oltre il quale l'Ordinario non possa dare il consenso ai beni che devono essere alienati, a meno che non si aggiunga il permesso di chi è al di sopra dell'Ordinario. La questione diventa quella di decidere chi ha il diritto di concedere tale licenza:

a. Alcuni consiglieri ritengono che la migliore soluzione sia quella di riservare la licenza alla Santa Sede;

b. altri consiglieri ritengono che la soluzione migliore sia quella si riservare la licenza ad una Commissione della Conferenza Episcopale costituita con tale finalità;
c. altri consiglieri propongono: se il valore eccede la somma definita dalla Conferenza Episcopale, il consenso dell'Ordinario deve essere approvato da detta Commissione speciale. Se invece questo eccesso è doppio, triplo, quadruplo etc. rispetto alla somma stabilita dalla Conferenza Episcopale, allora deve essere ottenuto anche il consenso della Santa Sede.
d. Da ultimo una parte dei consiglieri propone di seguire il principio di sussidiarietà da applicare anche in questa materia.

A seguito della discussione la Commissione procede come indicato alla lett. c). Resta ancora il dubbio circa il fatto che l'Ordinario possa dare il consenso senza la licenza dell'apposita Commissione della Conferenza Episcopale. In risposta a questa domanda c'è chi afferma che tale atto sarebbe invalido e chi sostiene che l'atto sarebbe valido ma illegittimo, senza riuscire a definire una risposta condivisa.

Nel contesto dell'alienazione e delle autorizzazioni necessarie per procedere restano fermi alcuni divieti rispetto a determinate categorie di beni quali le cose preziose. Si distingue dunque tra *doni votivi* (per i quali si ritiene sufficiente che in questo canone venga stabilito il principio di inalienabilità dei voti votivi, in assenza del consenso della Santa Sede. Altrove, invece, occorrerà stabilire cosa sono i doni votivi); *le cose il cui valore supera il numero «summam limitem»*, ossia quando il valore delle cose da alienare sia il doppio (il triplo etc.) della somma stabilita dalla Conferenza Episcopale, si propone che venga richiesto il consenso della Santa Sede per effettuare l'alienazione. Altri consiglieri esprimono delle titubanze in merito all'eccedenza sul massimo del valore imposto dalla Conferenza Episcopale ed affermano che non dovrebbe essere un obbligo richiedere il consenso alla Santa Sede; dopo una breve discussione tutti paiono concordi con la proposta che prevede la possibilità di richiedere il consenso alla Santa Sede; *le cose preziose*,

ossia quelle *res* che presentano un cospicuo valore artistico, storico e materiale.

Risulta di necessaria importanza determinare quali beni sono da considerare preziosi, ossia quelli che si considerano per un valore significativo nell'arte o nella storia, e si dovrebbe determinare quando tale valore è *notevole*.

Sussiste un contrasto di pensieri perché c'è chi ritiene sufficiente il consenso dell'Ordinario confermato dalla Conferenza Episcopale anche sulle cose preziose; chi ritiene che la ragione artistica e storica delle cose preziose attenga al patrimonio della Chiesa, pertanto, richiedere il consenso della Santa Sede è necessario; chi ritiene che l'alienazione di tali beni debba essere vietata e l'acquisto sanzionato poiché attengono alla persona morale ecclesiastica.

La Commissione conclude riconoscendo il diritto dell'Ordinario a deve dare il consenso, sulla base dell'approvazione e del limite della Conferenza Episcopale ed a questo deve essere aggiunto il consenso della Santa Sede. Si potrebbe fare un'eccezione ove il valore sia inferiore ad una determinata somma, in quel caso non sarebbe richiesto il consenso alla Santa Sede. Va notato, tuttavia, che il costo può essere stimato sulla base dell'arte e della storia.

..*

Quanto alle condizioni per l'alienazione dei beni, sulla giusta causa, sulla valutazione dei beni e sulle altre cautele prescritte dal legittimo superiore si osserva che anzitutto debbano essere individuati dei principi come la *giusta causa* per effettuare le alienazioni.

Con riguardo alla valutazione, essa deve essere fatta per prescrivere i trasferimenti da effettuarsi, per iscritto, e mantenuta agli atti. Un altro motivo per fare la valutazione scritta è l'introduzione della figura degli esperti affinché questa sia accurata e veritiera.

APPENDIX

SCHEMA CANONUM

Can. 1527

§ 1. Ordinarli est, postquam Consilium administrationis audierit, determinare, editis peculiaribus praescriptionibus intra ambitum iuris sive communis sive particularis et statutorum particularium uniuscuiusque instituti, quinam actus ordinariae administrationis fines et modum excedant.

§ 2. Administratores invalide ponunt actus qui fines modumque ordinariae administrationis excedunt, nisi prius ab Ordinario facultatem scripto dandam impetraverint.

§ 3. Nisi quando et quatenus in rem suam versum sit, Ecclesia non tenetur respondere de actibus ab administratoribus invalide positis. De actibus autem ab eisdem administratoribus illicite sed valide positis respondebit Ecclesia, salvo iure recursus contra illos, qui damna eidem intulerunt.

Can. 1530

Ad alienanda bona quae alicuius personae moralis ecclesiasticae ex légitima assignatione patrimonium stabile constituunt, requiritur consensus legitimi superioris, sine quo alienano invalida est.

Can. 1530 bis

§ 1. Legitimus superior de quo in can. 1530 est loci Ordinarius qui audire tenetur administrationis Consilium et consensum habere eorum quorum interest.

§ 2. Si tarnen agatur de rebus quarum valor summam a Conferentia episcopali pro sua cuiusque regione definiendam excedit, [vel de rebus pretiosis artis vel historiae causa], consensus loci Ordinarii prius con firmari debet a Commissione speciali ad eum finem ab eadem Conferentia statuta[153].

§ 3. Si denique agatur de rebus ex voto Ecclesiae donatis [vel de rebus pretiosis], vel de quibusvis bonis quorum valori excedit duplo summam a

[153] Sulle cose preziose si ritornerà *infra*.

Conferentia episcopali ad normam § 2 definitam, superior competens etiam consensum S. Sedis ad valide agendum obtinere debet.

— altra formula del § 3:

§ 3. Si denique agatur de rebus ex voto Ecclesiae donatis vel de rebus pretiosis quarum valor dimidiam excedit summam a Conferentia episcopali ad normam § 2 definitam, vel de quibusvis bonis quorum valor excedit duplo istam summam (a Conferentia episcopali statutam), Superior competens, etiam consensum Apostolicae Sedis ad valide agendum obtinere debet.

§ 4. Si res alienanda sit divisibilis, in petendo consensu vel confirmatione pro alienatione exprimi debent partes antea alienatae; secus consensus irritus est.

§ 5. Ii qui in alienandis bonis ecclesiasticis Consilio vel consensu partem habere debent, ne praebeant consilium vel consensum nisi prius exacte fuerint edocti tam de statu oeconomico personae moralis cuius bona alienanda proponuntur, quam de alienation ibus iam peractis.

Can. 1530 ter

§ 1. Ad alienanda bona ecclesiastica requiritur insuper: 1° Iusta causa veluti urgens necessitas, evidens utilitas, pietas, caritas, bonum pastorale. 2° Aestimatio rei alienandae a peritis scripto facta.

§ 2. Aliae quoque cautelae a legitimo superiore praescriptae serventur ut Ecclesiae damnum vitetur.

Can. 1531

§ 1. Res alienari minori pretio ordinarie non debet quam quod in aestimatione indicatur.

§ 2. Pecunia ex alienatione percepta vel in commodum Ecclesiae caute collocetur, vel iuxta alienationis fines, prudenter erogetur.

Can. 1533

Solemnitates ad normam cann. 1530-1531 requiruntur non solum in alienatione, sed etiam in quolibet negotio quo conditio patrimonialis Ecclesiae peior fieri possit.

Can. 1534 (formula voluta dalla maggioranza della Commissione)

Si quando bona ecclesiastica sine quidem debitis solemnitatibus canonicis, in fama tarnen civiliter valida, alienata fuerint, superioris competentis est decernere, omnibus mature perpensis, an et qualis actio, personalis scilicet

vel realis, a quonam et contra quemnam instituenda sit ad Ecclesiae iura vindicanda.

Can. 1534 (formula voluta dalla minoranza della Commissione)

§ 1. Ecclesiae competit actio personalis contra eum qui sine debitis solemnitatibus bona ecclesiastica alienaverit; realis vero, si alienatio nulla fuerit, contra quemlibet possessorem, salvo iure emptoris contra male alienantem.

§ 2. Contra invalidam rerum ecclesiasticarum alienationem agere possunt qui rem alienavit, eius superior, utriusque successor in officio, tandem quilibet clericus 111 i ecclesiae adscriptus, quae damnum passa sit.

§ 3. Prudentiae superioris competentis committitur concessio licentiae ad instituendam actionem ad normam §§ 1 et 2.

Can. 1534 bis

Quae ius civile in territorio statuit de contractibus tam in genere, quam in specie, et de solutionibus, eadem iure canonico in re quae iurisdictioni Ecclesiae subest iisdem cum effectibus serventur, nisi iuri divino contraria sint aut aliud iure canonico caveatur.

7. La sesta sessione dei lavori[154]: le oblazioni e i cdd. controlli canonici.

Nella sesta sessione dei lavori, svoltasi tra il 20 ed il 25 gennaio del 1969, si torna a discutere nuovamente circa la prescrizione e circa il principio supremo dell'obbligo della carità, che deve compiere qualsiasi persona nella Chiesa, sia fisica che morale. Accanto a questo concetto, ha priorità la questione relativa alla possibilità che gli amministratori dei beni ecclesiastici hanno di effettuare donazioni di beni mobili che non appartengono al patrimonio stabile della Chiesa, ove sussista una giusta causa di pietà e di carità.

---

[154] *Communicationes*, 37, 2005, dicembre 2005 (II), *Ex actis Pontificia Commissione Codici Iuris Canonici Recognoscendo*, pp. 186-202.

Inoltre, viene posta in discussione la possibilità di introdurre una presunzione sui beni donati agli amministratori, ossia che che tali beni siano dati a persone morali, salvo prova contraria. Nella specie, c'è chi rileva che le offerte sono accettate in forza del diritto stesso, a meno che l'Ordinario non le respinga. Quanto alla persona morale, d'altro canto, si osserva che questa, essendo equiparata ad un minore, non è in grado di procedere ad autonoma accettazione, bensì deve essere fatta da chi la rappresenta. Per questo motivo, la Commissione ha ritenuto più garantistico che le oblazioni fossero rifiutate senza il consenso dell'Ordinario «*Oblationes de quibus in § 1 repudiari nequeunt sine licentia Ordinarii*».

Con riguardo, invece, alle autorizzazioni necessarie per poter acquistare o vendere i beni, si rileva la necessaria presenza di una *licenza speciale* (scritta) in capo agli amministratori ed ai loro congiunti al fine di poter concludere la vendita di un bene ecclesiastico, la locazione di un immobile, per la validità di una vendita. Si osserva che sono escluse dal divieto le cose di minore importanza «*res quae sint minimi momenti*».

Risulta doverosa un'osservazione in merito al contratto di locazione; infatti, la *ratio* sottesa a tale contratto (e seguita nella prassi) prevede che affinché i contratti di locazione possano essere attuati dalle parti religiose, è necessario che siano rispettati nel diritto civile e quindi ad esso conformi. Poiché nel diritto civile questa materia è regolamentata in maniera differente a seconda dei paesi, sarebbe opportuno che il diritto della Chiesa prevedesse delle norme valide per tutti gli istituti religiosi. Sarebbe ancora meglio lasciare la determinazione della materia alla Conferenza Episcopale di ogni singola regione oppure, al massimo, alcune garanzie che siano valide per le locazioni ecclesiastiche.

Vi sono altre osservazioni in merito: il contratto di locazione si considera uno di quei contratti in cui le condizioni della Chiesa possano

peggiorare e, pertanto, è necessario assoggettarlo alla solennità dell'alienazione. Per questo motivo ci deve essere un determinato canone nel diritto comune o, al massimo, si dovrebbe prevedere la facoltà in capo alle Conferenze episcopali di determinare le leggi secondo la normativa locale civile[155].

Il canone si è indirizzato ad indicare l'osservanza delle leggi civili per la locazione dei beni ecclesiastici e di specificare che le Conferenze Episcopali restino competenti a decidere dettagli specifici sulla locazione.

Nella medesima sessione (ed in particolare nella sesta adunanza) dai verbali della Commissione si evince che, in collegamento con quanto affermato rispetto al contratto di locazione, si ritiene opportuno eliminare l'istituto dell'enfiteusi perché trattasi di una specie di contratto di locazione.

Si apre, invece, una discussione su una tematica di grande importanza per la Chiesa e per il contesto storico in cui si palesano questi cambiamenti. Il riferimento è in particolare al tema dell'usura. La maggior parte della Commissione ritiene che sia necessario mantenere questo canone, non foss'altro per ragioni dottrinali, e per

[155] Il secondo consigliere propone: «*§1 Pro locatione bonorum ecclesiasticorum ultra triennium, incolumi can. 1479, semper requiritur consensus turn Ordinarii, audito Consilio administrationis, turn eorum quorum interest; si locatio non sit ultra triennium, serventur normae ab Ordinario statutae, firmo consensu praevio eorum quorum interest. § 2. Si tamen locatio sit ultra triennium et valor locationis excedat summam a Conferentia episcopali pro sua cuiusque regione definiendam, consensus Ordinarii prius confirmari debet a Commissione speciali ad eum finem ab eadem Conferentia constituta. § 3. Si denique locatio item sit ultra triennium sed valor (pretium) locationis duplo excedat summam a Conferentia episcopali ad normam § 2 definitam, Superior competens consensum etiam S. Sedis ad valide agendum obtinere debet. § 4. Nisi aliud circumstantiae suadeant, res locanda ei conceditur, qui omnibus perpensis plus obtulerit; et contractibus alicuius fundi semper addantur conditiones de limitibus custodiendis, de bona cultione, de rite solvendo canone, de opportuna cautela pro conditionibus adimplendis*».

chiarire che la Chiesa non abbia mutato il suo approccio nei confronti dell'usura, intesa nel senso originario del termine.

Altri consultori pensano che il canone debba essere eliminato perché la liceità e la quantità del lucro nel mutuo a titolo oneroso sono determinate dalla dottrina morale e poiché è un canone dottrinale non pare concordare con l'evoluzione attuale dell'economia.

Tuttavia, nonostante l'accesa discussione intercorsa, la Commissione non era riuscita a giungere ad una decisione univoca in merito al tema dell'usura e del can. 1534. Pertanto, di comune accordo, nel verbale si legge questa nota: «*Circa canonem de contracto mutui de quo in can. 1543 Consultores crediderunt non esse hic locum aptum. Quod si superiori instantiae videatur canonem esse servandum, locus aptior inveniendus erit*», al fine di specificare che con riguardo al contratto di mutuo i consiglieri ritengono che questo non sia il luogo adatto e che, ove i superiori ritenessero di mantenere il canone, occorreva individuare un luogo adatto per inserirlo.

Le adunanze dalla VII alla X si sono svolte tra il 23 ed il 25 gennaio 1969, chiudono la prima sessione dei lavori con l'esame di alcune questioni, rimaste evidentemente irrisolte allo stato dei lavori, trattandosi per lo più di spunti di riflessione da sviscerare nelle successive sessioni dei lavori.

Alcune delle suindicate questioni riguardano: la riforma del sistema beneficiale, il fine del patrimonio comune, la posizione all'interno del Codice delle norme sul diritto patrimoniale della Chiesa e se gli uffici godano della personalità giuridica in materia di diritto patrimoniale.

Sulla questione generale della personalità giuridica nella valutazione dei beni temporali, si osserva che è stata effettuata una distinzione tra persona giuridica canonica pubblica e privata. Su questa distinzione sorge una domanda: *se debbano essere designati o meno come ecclesiastici i beni delle persone giuridiche private*.

Oltre a ciò, pare interessante osservare che la Segreteria della Commissione aveva inviato in data 4 febbraio 1969 una lettera ai consultori, in cui tra le altre cose veniva indicato «*Ad labores huius Sessionis apre parandos, scripto ac distincte trado Tibi indicem quaestionum quae in ultima Sessione dignae indicatae sunt ut ulteriore studio Consultorum committerentur, scilice*», quindi chiedendo ai consiglieri, al fine di agevolare il lavoro, di indicare quali siano le questioni di cui era necessario discutere. Le questioni erano indicate come di seguito:

1) Se i beni di una persona canonica privata dovessero essere considerati tra i beni ecclesiastici;
2) Quale massa patrimoniale si reputi necessario riformare o definire nel diritto patrimoniale della Chiesa; i singoli dicono che si dica costituzione, un fine, soggetto di dominio;
3) Quali sono le istituzioni ecclesiastiche che richiedono l'assegnazione di beni considerato patrimonio stabile per poter essere correttamente costituite;
4) Se alcuni uffici possano mantenere i beni ecclesiastici, come la dote, anche nel futuro;
5) Di quali istituti di benefici ecclesiastici sopravvissuti si tiene conto, considerato che in ogni singola regione vi è una normativa diversa (es. la questione dei diritti), stabilita con statuti, convenzioni etc.

La Commissione, quindi, aveva il compito di valutare queste domande e di sollevare delle questioni su questi canoni. Oltre a ciò, si deve considerare la possibilità che anche altri canoni relativi ai beni ecclesiastici possano essere tradotti in diritto patrimoniale della Chiesa ed inseriti nella relativa parte del Codice, in cui sono contenuti tutti i diritti patrimoniali della Chiesa.

Nelle sedute esaminate sono stati analizzati ed ultimati i canoni riportati di seguito in appendice.

APPENDIX

SCHEMA CANONUM

Can. 1523 bis

Intra limites dumtaxat ordinariae administrationis, fas est administratoribus bonorum ecclesiasticorum de bonis mobilibus quae ad patrimonium stabile non pertinent, donationes ad fines pietatis aut christianae caritatis facere.

Can. 1536

§ 1. Nisi contrarium probetur fidelium oblationes superioribus vel administratoribus cuiusvis personae moralis ecclesiasticae eorumve adiutoribus factae, praesumuntur ipsi personae morali factae. § 2. Oblationes de quibus in § 1 repudiari nequeunt sine licentia Ordinarii.

Can. 1540

Nisi res sit minimi momenti, bona ecclesiae propriis administratoribus eorumve coniunctis in primo aut secundo consanguinitatis vel affinitatis gradu non sunt vendenda aut locanda sine speciali competentis superioris licentia scripto data.

Can. 1541

§ 1. In locatione bonorum ecclesiasticorum serventur leges civiles. § 2. Firmo praescripto § 1, Conferentiae Episcoporum est, attends locorum adiunctis, normas statuere de bonis ecclesiasticis locandis, praesertim de licentia a competenti auctoritate ecclesiastica obtinenda.

Can. 1543

Si res fungibilis ita alicui detur ut eius fiat et postea tantundem in eodem genere restituatur, nihil lucri, ratione ipsius contractus, percipi potest; sed in praestatione rei fungibilis non est per se illicitum de lucro legali pacisci, nisi constet ipsum esse immoderatum, aut etiam de lucro maiore, si iustus ac proportionatus titulus suffragetur[156].

[156] In merito a tale norma, i consiglieri ritenevano che non fosse questo il luogo adatto, ma se i superiori ritengono che il canone debba essere inserito nel codice, allora si troverà un posto adeguato.

8. La settima sessione dei lavori[157]: la persona canonica privata, la natura dei suoi beni e la normativa ad essi applicabile. Le masse di beni.

Nella settima sessione dei lavori, svoltasi tra il 20 ed il 23 ed il 31 maggio del 1969, l'ordine del giorno vedeva la discussione orientata ancora una volta alla possibilità che i beni della persona canonica privata dovessero essere considerati beni ecclesiastici; su quali siano le istituzioni ecclesiastiche che possono richiedere l'assegnazione di beni al fine di formare il patrimonio stabile per la loro costituzione; se alcuni uffici possano mantenere i beni ecclesiastici, come la dote, anche nel futuro; di quali istituti di benefici ecclesiastici sopravvissuti si tiene conto, considerato che in ogni singola regione vi è una normativa diversa (es. la questione dei diritti), stabilita con statuti, convenzioni etc.; se i vari canoni che si occupano di beni ecclesiastici debbano essere inseriti nella parte del libro relativo al «*diritto patrimoniale della Chiesa*», in cui sono contenuti tutti i diritti patrimoniali ed, infine, l'organizzazione di tutta la materia sul diritto patrimoniale della Chiesa.

..*

Con riguardo alla prima questione NUM PATRIMONIALIA BONA PERSONAE PUBLICAE PRIVATAE INTER BONA ECCLESIASTICA COMPURARI DEBEANT, si rileva che nel Codice di Diritto Canonico (can. 1489) alcune organizzazioni che non sono costituite da persone giuridiche della Chiesa sono però approvate dalla Chiesa. Ne deriva che si può ammettere la figura di una persona canonica privata su cui la Chiesa possa vigilare per i suoi fini ma non in ragione di una nomina ad agire nel nome della Chiesa. Nel can. 1489, il quale si occupa di istituti come ospedali orfanotrofi etc., si tratta di istituti che sono sempre più vicini

[157] *Communicationes*, 37, 2005, dicembre 2005 (II), *Ex actis Pontificia Commissione Codici Iuris Canonici Recognoscendo*, pp. 203-222.

al nostro tempo e che sono sottoposti alla vigilanza dello Stato. Mentre d'altra parte, queste figure di diritto canonico privato sono da considerarsi soprattutto per le conseguenze nel diritto associativo della Chiesa. Per questi motivi si è propensi a rifiutare tale distinzione tra persone giuridiche pubbliche e private.

Tuttavia, non si esclude a priori che il patrimonio della persona canonica privata non sia da annoverare tra i beni ecclesiastici, a prescindere dall'opportunità di tale distinzione tra persone giuridiche pubbliche o private.

Nello svolgimento dei lavori talvolta accade che, giunti ad un punto cieco in merito alla discussione, la Commissione decida di trasferire la decisione (o la semplice richiesta di un parere) ad una Commissione diversa, anche per ottenere un confronto sulla materia nonché dei punti critici che portino ad affrontare la materia in maniera più consapevole.

In questo caso, la discussione in merito alla questione della legittimità della distinzione e la discussione sulla natura delle persone canoniche private viene accantonata e trasferita ad un'altra Commissione.

Nonostante la discussione sia stata posta in *stand-by*, pare opportuno svolgere qualche considerazione: la questione se i beni delle persone giuridiche private sono beni ecclesiastici è importante perché le persone pubbliche sono soggette a delle regole cui non sono soggette invece le persone private, come appare dal can. 4 §§ 1 e 2 del Codice redatto[158].

[158] Il testo di questo canone afferma che: *«§ 1. Personae iuridicae seu canonicae publicae sunt personarum communitates ac rerum complexus, qui ab ecclesiastica auctoritate competenti eriguntur ac deputantur ut intra fines sibi praestitutos nomine Ecclesiae agant; caeterae personae iuridicae seu canonicae sunt privatae. § 2. Personae iuridicae publicae hac personalitate donantur sive ipso iure expresse earn concedente sive formali decreto auctoritatis eandem personalitatem concedente; personae iuridicae privatae eadem personalitate donantur sive ipso iure cum nempe conditiones adimpleant iure ad earn obtinendam requisitas, sive per formale decretum auctoritatis ecclesiasticae eandem personalitatem concedens*».

Tenendo presente il can. 1498 rivisto dalla presente Commissione, pare che si debba rispondere in senso affermativo alla domanda se quei beni debbano essere annoverati tra i beni ecclesiastici. Il canone, ad esempio, non introduce alcuna distinzione, bensì stabilisce un principio generale secondo cui sono beni ecclesiastici quelli che spettano alle persone morali della Chiesa.

La stessa conclusione non si ricava dal can. 1521 § 2, in cui si è deciso che l'amministrazione degli onori ecclesiastici debba essere fatta in nome della Chiesa: se questo deve essere esaminato insieme ad altri canoni, che stabiliscono un altro gruppo in cui le persone pubbliche agiscono in nome della Chiesa ma non private, sembrerebbe che i beni di un soggetto canonico privato non possano essere annoverati tra i beni ecclesiastici. La questione sembra quindi incerta per la Commissione anche se dalla risposta, a parer di chi scrive, sembra essere chiaro che tali beni siano da annoverare tra i beni ecclesiastici.

La definizione delle onorificenze ecclesiastiche contenuta nel can. 1498 afferma che sono ecclesiastici quei beni temporali che «*ad Eccelesiam, Apostolicam Sedem aliasve, in Ecclesia personas morales pertinent*» appartengono alla Chiesa, alla Sede Apostolica e ad ogni altra persona morale nella Chiesa. Qui non si parla di distinzione tra persone morali o giuridiche, la distinzione ha un fondamento, poiché tutto ha origine dall'ordinamento divino o di coloro che hanno giurisdizione nella Chiesa. Quanto a tutte le persone erette con un atto della competente autorità ecclesiastica si osserva che: a) sono ordinati a un fine spirituale, che trascende il fine dell'individuo (can. 2); b) i loro statuti sono approvati dall'autorità competente (can. 4 § 3); c) si favoriscono le minoranze (can. 5).

Tuttavia, le persone giuridiche pubbliche differiscono da quelle private per i seguenti motivi:

1. se le persone pubbliche sono erette dalla legge stessa, si richiede che lo stesso diritto conceda *espressamente* la personalità, ma così non è per le persone private (can. 4 § 2):
2. la persona pubblica «*intra fines sibi preaestitutos nomine Ecclesiae, agunt*» agisce nei fini stabiliti dalla Chiesa, ma lo stesso non si dice delle persone private (can. 4 § 1);
3. nella persona pubblica la rappresentanza spetta a coloro che sono riconosciuti dal diritto comune, gli statuti particolari o propri stabiliti a norma di diritto; nei privati la rappresentanza spetta a coloro ai quali è conferita dagli statuti (can 6).

La differenza nelle disposizioni, tuttavia, non pare richiedere che la definizione degli onori ecclesiastici di cui al can. 1498 sia estesa anche ai beni temporali dei privati, poiché i privati non vengono eretti direttamente dalla persona pubblica o per disposizione della stessa legge o per formale decreto dell'Autorità ecclesiastica. Se la persona giuridica è privata, i beni non sono altrettanto privati. I beni non sono di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, ma quelle sono persone giuridiche, che appartengono alla Chiesa, da essa istituite, che seguono i suoi stessi fini. Inoltre, poiché una persona privata sarà anche costituita sotto la disciplina ecclesiastica, purché gli sia propria, anche i beni temporali, su cui quella persona ha dominio, non possono essere estranei alla stessa disciplina.

Da quanto detto, dunque, i beni temporali delle persone giuridiche private sono ecclesiastici, ma devono essere regolati da norme particolari. Tali norme, però, generalmente ammesse solo dal diritto comune, per essere riconosciute, devono essere determinate nei singoli statuti ed approvati dall'autorità ecclesiastica.

Infatti, i beni sono ecclesiastici o non in quanto il loro dominio appartiene o non spetta ad un essere ecclesiastico, il quale, almeno giuridicamente è capace di possedere i beni. Non c'è dubbio che anche una persona giuridica privata sia un ente ecclesiastico capace di

possedere beni. Infatti, potrebbe essere possibile, attraverso l'azione del diritto, che i beni di un canonico privato siano considerati di diritto come se non fossero ecclesiastici; oppure se considerati tali da una disposizione eccezionale della legge, questa persona può essere privata di tale diritto a possedere la propria personalità.

Tuttavia, le finzioni e le eccezioni non dovrebbero essere introdotte nella legge, se non nella misura in cui sono veramente necessarie: cosa che non si può dire nel caso di specie.

Se in qualche caso particolare sembra più prudente o opportuno che i beni appartenenti ad una pia fondazione o ad un istituto caritativo non siano considerati dal diritto come *ecclesiastici*, sarebbe meglio non attribuire personalità canonica a quel determinato ente.

In altri modi, la supervisione legale può essere fornita in modi più appropriati di quanto la Chiesa giustamente pretenda per le opere pie e caritative dei suoi membri, come dimostra ad esempio la Conferenza di San Vincenzo e Paolo, i quali, sebbene privi di personalità canonica, e quindi non direttamente soggetti alla giurisdizione dell'Ordinario, tuttavia per le cose che riguardano la volontà dei pii fedeli, l'Ordinario può visitarli e chiedere di rendere conto (can. 1515).

Si osserva ancora che la *ratio* della distinzione tra le persone pubbliche e private varia a seconda degli autori, poiché anche in dottrina laica il criterio distintivo non è uniforme. Il criterio offerto dal Codice «*De personis*» (can. 4) è quello della persona pubblica che viene nominata direttamente dalla Chiesa; quindi, il criterio è quello indicato nel can. 1521 § 2 in cui si stabilisce che l'amministrazione dei beni ecclesiastici deve essere fatta in nome della Chiesa. Ma questo criterio sembra incompleto e vago e potrebbe essere spiegato con le seguenti parole «*illa persona est publica quae in regimine interno gubernatur potestate iurisdictionali vel potestate dominativa publica, vel quae in actu erectionis donata est personalitate publica*», quindi, quella persona è pubblica poiché nel governo interno è governato da potere

giurisdizionale o potere pubblico dominante, oppure ha ricevuto personalità pubblica nell'atto di erigerlo. Altre persone sono private: così associazioni di fedeli, ospedali orfanotrofi, e qualsiasi massa patrimoniale personalizzata dei fedeli cristiani con finalità di culto o carità.

In effetti i beni privati non sono da annoverare tra i beni ecclesiastici. Il concetto secondo cui questi beni non siano ecclesiastici, pare coincidere con il principio di sussidiarietà: perché le associazioni private dipendono dal libero arbitrio dei fedeli, parimenti gli istituti di carità e di educazione possono essere liberamente creati dai fedeli.

Ciò che può essere fatto liberamente dai fedeli non è dovuto alla Chiesa in quanto tale, ufficialmente ed in proprio nome. Inoltre, nella gerarchia, spetta alla Chiesa decidere se una determinata persona sia pubblica o privata: sia che agisca per conto della Chiesa sia che agisca in nome proprio. Affinché si dica che i beni ecclesiastici sono tali se appartengono alla persona canonica pubblica occorre che questi siano posti sotto la vigilanza dell'Ordinario del luogo; ovvero avere un amministratore nominato in via permanente, nonché curare altri organi di fondazione, statuti legittimi e approvati dal diritto particolare.

Sotto altro profilo, ulteriore possibilità potrebbe essere individuata nell'applicazione dei canoni dei beni ecclesiastici, con i dovuti emendamenti, in quanto anche le persone canoniche private sono ecclesiastiche e quindi i loro beni patrimoniali sono da annoverare tra i beni ecclesiastici.

Nel corso delle adunanze successive, la Commissione cui era stata trasferita la richiesta di parere aveva comunicato la propria opinione, la quale verteva nel riconoscere la distinzione tra le persone giuridiche pubbliche e private. La Commissione che svolgeva esegesi sui canoni del patrimonio canonico non poteva, quindi, discostarsi dal parere.

Conseguentemente a ciò, era sempre più viva la convinzione che non potesse esistere una persona canonica anche privata, che non fosse ecclesiastica.

Invero, il carattere ecclesiastico fa sì che un privato non sia mai così *privato* e che neppure i suoi beni siano ecclesiastici. La soluzione, quindi, pareva indirizzarsi verso la possibilità di prevedere che le persone canoniche, pubbliche o private, erette dalla Chiesa siano persone ecclesiastiche in senso stretto, così anche i loro beni possono essere ecclesiastici in senso stretto. Le persone, però, che sono approvate o raccomandate dalla Chiesa non assumono l'indole ecclesiastica e i loro beni non sono ecclesiastici in senso stretto, conseguentemente non sono soggetti alle leggi e alle condizioni dei beni ecclesiastici.

Ciononostante, all'interno della Commissione si rileva che la qualificazione *ecclesiastico* è equivoca, perché si può intendere che i beni ecclesiastici non solo sono soggetti alla proprietà ma anche in ragione delle norme da cui sono regolati. La soluzione che accoglie la distinzione tra persone ecclesiastiche in senso stretto ed in senso lato come metro per la qualificazione dei beni ecclesiastici non può essere accolta perché altrimenti viene meno tutto il sistema di distinzione tra le persone giuridiche pubbliche e private, che salva meglio il principio secondo cui le società sono specificate per i loro fini.

In effetti, se si vuole considerare il fine quale obiettivo finale non è incomprensibile pensare che alcuni membri dei fedeli cristiani perseguano, a modo loro, alcuni obiettivi nella Chiesa privatamente.

Al proposito si potrebbe ritenere che nel diritto comune si tratti solo dei beni che appartengono alle istituzioni che sono state erette come persona giuridica; quanto gli altri istituti che operano in privato, sono raccomandati o approvati per provvedere ai consigli di fondazione e agli statuti legittimamente approvati.

La distinzione tra l'istituzione di una persona canonica o morale eretta e una persona canonica stabilita o approvata o raccomandata non risolve, tuttavia, il problema, perché qualunque essa sia un'istituzione della Chiesa, anche se non ha piena personalità attraverso la sua erezione, deve essere annoverata tra i beni ecclesiastici. È un diritto positivo che i beni *ecclesiastici* siano qualificati come persone morali nella Chiesa, e che di questi beni si occupano generalmente le leggi del diritto patrimoniale della Chiesa. Tuttavia, non esistono leggi relative ai beni delle persone fisiche (ad esempio al frutto di un beneficio) che di per sé, non sarebbero computate tra i beni ecclesiastici, ma la cui definizione potrebbe essere definita.

Le difficoltà, quindi, derivano dalla definizione dei beni ecclesiastici e la soluzione potrebbe essere quella di individuare non la soggezione al dominio bensì al regime di diritto di determinati beni e di inserire tale disposizione all'interno dei cann. 1498-1499.

In conclusione, rispetto la lunga discussione svoltasi, si può affermare che tra i beni ecclesiastici siano da annoverare i beni temporali che appartengono a persone giuridiche private o canoniche. Tuttavia, tali beni non devono essere sottoposti al comune governo dei beni ecclesiastici, bensì ad un regime speciale mediante eccezione nelle leggi comuni e non anche con l'individuazione di nuove leggi nel diritto canonico.

..*

Nella quarta adunanza, il 28 maggio 1969, in seduta mattutina, si discute della seconda questione indicata nell'ordine dei lavori QUAENAM MASSAE BONORUM REPUTENTUR NECESSARIO EFFORMARI AC DEFINIRI DEBERE IN IURE PATRIMONIALI ECCLESIAE.

La questione della massa dei beni deve essere considerata alla luce dell'altra questione relativa alla soppressione dei benefici. Quando i benefici vengono soppressi si stabiliscono altri mezzi per provvedere al sostentamento del clero ed alle necessità. In effetti, a norma del Decreto

Presbyterorum Ordinis (nn. 20-21) e della *M.P. Ecclesiae Sanctae (I/4, 5, 8)* le seguenti masse dei beni devono essere definite nel diritto patrimoniale della Chiesa moderna: a titolo esemplificativo, la massa dei beni comuni per il sostentamento del clero; la massa dei beni comuni per la previdenza sociale della Chiesa; la massa dei beni comuni generali per le altre necessità da soddisfare ai fini della remunerazione dei laici che prestano servizio nella Chiesa o dell'acquisizione, restaurazione etc. dei beni mobili e immobili ed il sostentamento delle opere di carità e di apostolato, nonché dei sussidi da dare ai poveri delle altre diocesi.

Le masse dei beni comuni per la previdenza sociale o dei beni comuni generali per le altre necessità da soddisfare ai fini della remunerazione dei laici possono anche essere superdiocesane, nazionali ed internazionali. Mentre molti altri sono vincolati al diritto particolare, alcune norme generali sono stabilite solo nel CIC, che devono essere applicate a siano da esempio per tutti.

C'è chi nella Commissione ritiene necessario inserire un obbligo tassativo per istituire le masse e chi ritiene che questa la decisione di stabilire norme per l'istituzione delle masse spetti alla Conferenza Episcopale e sotto il profilo del diritto comune, pare impensabile stabilire delle norme per le diocesi in cui le Conferenze Episcopali non hanno deciso nulla. Quanto alla terminologia, se da un lato si preferisce che le masse vengano individuate come «*instituta*», dall'altro c'è chi ritiene che tale parola sia equivoca e che sia preferibile che il diritto particolare stabilisse anche la denominazione di quelle masse, in modo che i vescovi possano essere liberi secondo le circostanze locali.

Sulla possibilità di conferire potestà legislativa su tale materia alla Conferenza Episcopale, si rileva che in questo modo tutti i Vescovi sarebbero vincolati dalle leggi della Conferenza stessa, poiché ove così non fosse e la decisione venisse lasciata al libero arbitrio di ciascun vescovo, sarebbe molto difficile allontanarsi dall'interesse personale

diocesano. D'altro canto, non si vorrebbe limitare la responsabilità dei Vescovi e accrescere la potestà della Conferenza Episcopale (quale organo intermedio tra il Pontefice ed i vescovi) ed è per questo motivo che si ritiene preferibile promuovere la libera adesione di ogni vescovo, senza conferire potere alla Conferenza.

Solo per completezza si rileva che l'istituto delle masse comuni ha il fine di introdurre maggiore giustizia in ambito diocesano ed interdiocesano. Alla domanda se sia opportuno che la Santa sede si occupi di una maggiore giustizia tra le varie Conferenze Episcopali come se fosse una "*scatola di compensazione*", si risponde che la questione risulta alquanto delicata e la relativa decisione sia da lasciare alla Santa Sede.

..*

Con riguardo alla questione QUAENAM SINT INSTITUTIONES ECCLESIASTICAE QUAE ASSIGNATIONE BONORUM PATRIMONIALIUM STABILIUM EGENT UT RECTE CONSTITUI POSSINT, nonché riguardo NUM QUAEDAM OFFICIA ECCLESIASTICA BONA TEMPORALIA, TAMQUAM DOTEM, IN POSTERUM RETINERE VALEANT si rileva che non pare opportuno alla commissione redigere alcun indice che indichi quali istituzioni abbiano necessità di avere un patrimonio stabile per essere costituite; nulla vieta che in futuro gli istituti ecclesiastici possano conservare in dote i beni temporali, purché non vi sia più un vincolo mediante il quale l'ufficio titolare possa tradurre i suoi frutti in dote e che tale dote, se le è stato assegnato un obbligo, deve consistere in beni fruttiferi, ma non dalle altre fonti citate nel can. 1410 CIC.

APPENDIX

CANONES APPROBATI

§ 1. Advigilent Episcoporum Conferentiae, iuxta normas ab ipsis condendas, ut in singulis dioecesibus habeatur speciale institutum quod bona vel oblationes colligat eum in finem ut honestae necnon

fundamentaliter aequali substentationi omnium clericorum, qui in populi Dei servitium munere funguntur, apte provideatur.

§ 2. In nationibus ubi praevidentia socialis in favorem cleri nondum apre ordinata est, curent Conferentiae Episcoporum pro suo cuiusque territorio ut habeantur instituta quibus, sub vigilantia Hierarchiae, securitati sociali clericorum satis provideatur.

§ 3. In singulis dioecesibus vel regionibus, modis ab Episcoporum Conferentiis definiendis, laicorum etiam opera adhibita, constituatur quantum fieri possit massa communis qua valeant Episcopi obligationibus erga alias personas Ecclesiae deservientes satisfacere variisque dioecesis necessitatibus occurrere, quaque etiam valeant dioeceses divitiores adiuvare pauperiores.

§ 4. Pro diversis locorum adiunctis, fines de quibus in §§ 2 et 3 aptius obtineri possunt per instituta dioecesana inter se foederata, vel per cooperationem aut etiam per convenientem consociationem pro variis dioecesibus, imo et pro toto territorio constitutam. Foveantur insuper relationes, quoties id expedire videatur, inter huiusmodi instituta diversarum nationum ad eorum maiorem efficacitatem promovendam ac tuendam.

§ 5. Haec instituta ita pro posse constituenda sunt ut iure civili quoque efficaciam obtineant.

9. *L'ottava e la nona sessione dei lavori[159]: il trasferimento dei canoni relativi al diritto patrimoniale della Chiesa e l'ordine conferito ai canoni all'interno del Liber V.*

Nell'ottava sessione dei lavori, svoltasi tra il 15 ed il 19 dicembre del 1969 si discute circa il governo dei beni che spettano alle persone canoniche private; il trasferimento di altri canoni nella parte relativa al diritto patrimoniale della Chiesa e conferire ordine a tutti gli argomenti contenuti nel libro di diritto patrimoniale della Chiesa.

---

[159] *Communicationes*, 37, 2005, dicembre 2005 (II), *Ex actis Pontificia Commissione Codici Iuris Canonici Recognoscendo*, pp. 223-255.

Quanto al primo punto, in virtù di quanto deciso nella precedente sessione dei lavori, la Commissione torna ad esaminare alcuni canoni del Codice (es. 1496, 1497, 1498 e 1499 e ss.) al fine di modificare qualche parola e rendere le disposizioni conformi alle delibere assembleari.

Sulla questione relativa al trasferimento degli altri canoni nella parte sul diritto patrimoniale della Chiesa, si rileva che i canoni di cui si discute e sono contemplati nel diritto patrimoniale della Chiesa, prima presenti nel libro III, p. VI, sono: 1) il patrimonio ecclesiastico (can. 1182 ss.); 2) i benefici (can. 1472 ss.); 3) il patrimonio religioso (can. 531; 676); 5) il patrimonio delle associazioni dei fedeli (can. 691); 5) la dote religiosa (can. 547); 6) il titolo dell'ordinamento patrimoniale (can. 979 ss.); 7) la simonia (can. 727-730 incl.); 8) la transazione (can. 1925-1929).

La questione è se tutti i canoni che trattano di diritto patrimoniale debbano essere inseriti in questa parte del codice, considerato che a volte alcune materie, nonostante di natura generale, sono intimamente connesse con la materia patrimoniale e non possono essere da essa separate. Non si può svolgere una valutazione omnicomprensiva di tutti i canoni in quanto alcuni di essi necessitano di essere trattati singolarmente.

Talvolta, invece, è necessario emanare norme sullo stesso argomento, che toccano diversi profili, sia in materia di diritti patrimoniali sia in altre parti; così, ad esempio, se nella parte patrimoniale devono essere emanate le norme sulla prescrizione, in quanto la prescrizione riguarda i beni temporali, tale argomento deve essere trattato anche altrove, per quanto la prescrizione riguardi altri diritti.

Sulla questione dell'ordine di tutti gli argomenti nel libro di diritto patrimoniale della Chiesa, la Commissione presenta una bozza sistematica della parte relativa al diritto patrimoniale della Chiesa:

1) Canoni preliminari;
2) Il Soggetto di dominio dei beni ecclesiastici;
3) L'oggetto dei beni ecclesiastici;
    a) La massa delle diocesi;
    b) Il patrimonio ecclesiastico;
    c) Le pie fondazioni in genere e in specie;
    d) Il patrimonio religioso.
4) L'amministrazione dei beni ecclesiastici;
5) L'alienazione e i contratti;
6) La transazione;
7) La prescrizione.

Sulla scorta di quanto affermato poc'anzi, la Commissione nei suoi verbali rileva che sia necessario rivedere l'ordine sistematico a seguito della revisione dei canoni di diritto patrimoniale, anche quelli che si trovano in altre parti del Codice.

Sul *titolo dei canoni preliminari,* dopo aver dato lettura dei principi della Chiesa e dei beni temporali che sono contenuti nello schema *Legis Ecclesiae Fundamentali* e del can. 94 § 4, in cui si dice: «*Ecclesia in procurando bono hominum spirituali, rebus temporalibus eget atque utitur, quantum propria eius missio id postulai. Quare ipsi, ut in suo genere supremae, ius competit nativum acquirendi, retinendi atque administrandi ea bona temporalia quae ad fines sibi proprios... requiruntur*», si conviene di inserire all'interno del presente titolo i canoni dal 1° all'8°, nell'ordine in cui sono stati esaminati.

Con riguardo al can. n. 9, sulla prescrizione, può essere correttamente mantenuto solo il principio generale con la seguente formula riveduta: «*«Praescriptionem, tamquam acquirendi et se liberandi modum, prout est in legislatione civili respectivae nationis, Ecclesia probonis ecclesiasticis recipit, salvis praescriptis in canonibus... statutis, dummodo bona fide per totum possessionis tempus requisitum praescriptio nitatur».*

Quanto al titolo *De subiecto dominii*, vengono in esso inseriti: Can. 10: *De subiecto capaci acquirendi, retinendi et administrandi bona* (can. 1496); Can. 11: *De determinatione subiecti actualis* (can. 1498); Can. 12: *De indole canonica bonorum quae ad tale subiectum pertinent, seil, quaenam sint bona ecclesiastica* (can. 1499); Can. 13: *De diverso iure, prout subiectum est persona canonica publica aut privata* (can. 1499 bis).

In merito all'individuazione dei soggetti di dominio, si rileva che occorre precisare che il soggetto capace non è solo la persona morale ma anche l'università di persone e di cose, ed in alcuni casi è opportuno dire che le singole entità siano dotate di personalità canonica (come ad esempio l'ufficio del parroco, una parrocchia, il vescovo o il territorio della diocesi).

Questo chiarimento è necessario perché molto di questo è controverso nella dottrina civilistica. Si vorrebbe quindi preservare il numero delle persone morali presenti (Conferenze episcopali, parrocchie etc.), in modo tale che se si è omesso di specificarlo, non vi sarà alcun chiarimento giuridico sui temi attinenti ai beni temporali, specialmente per quanto riguarda la Conferenza Episcopale. Se per la parrocchia non vi sono dubbi, questi possono sorgere, invece, sulle Conferenze Episcopali e sull'opportunità di elevarle di diritto a persona morale. La stessa questione può anche riguardare le associazioni di fedeli.

Le Conferenza Episcopali, tuttavia, sono dotate di personalità morale dal Concilio Vaticano II, o istituite dalla Santa Sede. Per questo motivo nel nuovo Codice si costituisce di diritto la Conferenza Episcopale come persona morale capace di possedere beni.

Con riguardo all'ordine degli argomenti del libro V nel diritto patrimoniale che comprende: a) la massa delle diocesi costituite; b) il patrimonio ecclesiastico; c) le pie volontà in genere e le pie fondazioni in specie; d) il patrimonio religioso la Commissione conviene sulla sua

eliminazione in quanto: sui canoni del patrimonio della Chiesa (can. 1182-1187 CIC) non ci sono delle norme che debbano essere inserite nel libro del diritto patrimoniale della Chiesa[160].

I canoni sulle pie volontà in genere e le pie fondazioni in specie sono poste impropriamente sotto il titolo «*de obiecto domini*». In primis non tutti i beni elargiti a cause pie diventano oggetto di dominio della Chiesa, ma solo quei beni che, come persona morale nella Chiesa, sono beni ecclesiastici. Inoltre, anche questi beni, che in tal modo diventano oggetto del dominio della Chiesa, sono scarsamente trattati nei nostri canoni sotto questo aspetto, cioè come oggetto del dominio. Per il presunto libero potere di affidare ai fedeli a pie cause, soggetto in questi canoni è l'obbligo di compiere le pie volontà o fondamenti e misure di precauzione da attuare. I beni che sono delle persone fisiche o dell'istituto senza personalità morale canonica, che non sono ecclesiastici, vengono trattati solo per la connessione alla materia del presente libro. Per queste ragioni tutti i canoni delle pie volontà e dei fondamenti sarebbero posti impropriamente sotto il titolo di "*oggetto di dominio*", e potrebbero essere collocati più strategicamente in una sezione speciale, cioè dopo il titolo relativo ai beni ecclesiastici in generale.

Parimenti, i canoni che agiscono sul patrimonio religioso non vanno posti sotto il titolo di "*oggetto di dominio*" in generale, ma piuttosto sotto un titolo speciale, dopo i canoni comuni ai beni ecclesiastici. Poiché il diritto religioso è un diritto comune speciale, i canoni

---

[160] Infatti, quanto al can. 1182, gli amministratori dei §§ 1 e 2 sono gli stessi del can. 1520bis, che «*governa immediatamente la persona morale cui appartengono i medesimi beni, salvo che leggi particolari, statuti o consuetudini legittime non dispongano diversamente*». Che un amministratore debba amministrare «*a norma dei sacri canoni*» è abbastanza chiaro anche dagli altri canoni; quanto ai cann. 1183-1884 e 1186, le previsioni in esso contenute possono essere lasciate meglio al diritto particolare; quanto al can. 1185 e can. 1187 devono rimanere nel titolo «*De ecclesiis*».

riguardano vari argomenti (acquisto, amministrazione, ecc.) anche sotto l'aspetto *speciali*. Pertanto, si può giustamente concludere sull'opportunità di un titolo speciale riguardante i beni religiosi.

In altre parole, sarebbe meglio mantenere i canoni dei beni religiosi nel libro sulle questioni religiose, perché sono intimamente connesse con altri principi di quella legge speciale costituendo un tutt'uno con loro, in modo che siano meno facilmente comprensibili al di fuori di questo contesto. Tuttavia, secondo il nuovo ordine sistematico, si propone che tutti i canoni di diritto patrimoniale siano inseriti in un'unica sede. Perciò si propone che siano posti sotto un titolo speciale, dopo il titolo dei beni comuni in genere.

..*

Sul Titolo III, *De administratione bonorum*, si propongono le seguenti disposizioni sui canoni relativi all'amministrazione:

Can. 15: *De Summo Pontífice generali administrationis moderatore (can. 1518); Can. 16: De administratione honorum quae expluribus dioecesibus coalescunt (can. 1519); Can. 17: De Ordinarii officio advigilandi (can. 1519 bis); Can. 18: De Consilio administrationis (can. 1520); Can. 19: De oeconomo dioecesano (can. 1521 ter); Can. 20: De administratore immediato (can. 1520 bis); Can. 21: De administratoribus suppletivis (can. 1521); Can. 22: De ordinariae administrationis finibus determinandis* (can. 1527); Can. 23: *De communi administratorum obligatione agendi nomine Ecclesiae, ad normam iuris* (can. 1521 bis); Can. 24: *De iuramento praestando et de inventario redigendo* (can. 1522); Can. 25: *De praecipuis administratorum officiis in specie* (can. 1523); Can. 26: *De donationibus caritativis e bonis mobilibus* (can. 1523 bis); Can. 27: *De principiis iustitiae socialis servandis* (can. 1524); Can. 28: *De rationibus annuis exhibendis* (can. 1525); Can. 29: *De litibus in foro civili* (can. 1526).

Sul can. 30 *De litibus inter fideles per transactionem componendis*, si osserva che la *ratio* di introdurre in questa parte del codice il canone sulla transazione avviene sulla base del voto della Commissione che si è occupata *de iure processuali,* che ritiene che la transazione sia un contratto, e che la sua esecuzione non richieda un unico canale processuale. Tuttavia, non tutti i cann. 1925-1929 possono essere trasferiti in questa parte del Codice perché l'operazione è indicata come limite per risolvere alcune controversie che potrebbero sorgere nella nostra materia. Si decide, dunque, che vi sia una remissione al diritto civile con riguardo alle norme relative alla transazione e la proposta viene approvata all'unanimità. Sul can. 31, *De dimissione muneris administratoris* rimane il *can. 1528.*

..*

Sul Titolo IV*, De acquisitione, de alienatione et speciatim de contractibus,* sono inseriti il Can. 32: *De acquisitione bonorum temporalium (can. 1499 § 1 CIC: Ecclesia acquirere bona temporalia potest omnibus iustis modis iuris sive naturalis sive positivi, quibus id aliis licet)*. Can. 33: *De consensu superioris legitimi pro alienatione requisito (can. 1530).* Can. 34: *De legitimo superiore pro variis casibus* (can. 1530 bis); Can. 35: *De iusta causa, praevia aestimatione* etc. (can. 1530 ter); Can. 36: *De pretio aestimato obtinendo, de usu pecuniae receptae* (can. 1531); Can. 37: *De iisdem servandis, quoties Ecclesiae conditio periclita*tur (can. 1533); Can. 38: *De actione instituenda, si sollemnitates omissae fuerint* (can. 1534); Can. 39: *De bonorum locatione* (can. 1541); Can. 40: *De bonis non alienandis ipsis administratoribus eorumve coniunctis* (can. 1540); Can. 41: *De iuris civilis « canonizatione » in contractibus* (can. 1534 bis); Can. 42: *De usura (can. 1543)*.

..*

Sul Titolo V*, De piies voluntatibus in genere et de piis fundationibus,* sono inserite le disposizioni dei canoni relativi alle pie

volontà e alle pie fondazioni: Can. 43: *De capacitate donandi bona ad pias causas et de heredibus monendis circa obligationem adimplendi testatoris voluntatem (can. 1513); Can. 44: De diligentissima piarum voluntatum adimpletione (can. 1514); Can. 45: De Ordinarii officio advigilandi circa adimpletionem (can. 1515); Can. 46: De bonis fiduciarie a clericis vel religiosis acceptis (can. 1516); Can. 47: De notione fundationis piae (can. 1544); Can. 48: De praeviis conditionibus iure particulari definiendis (can. 1545); Can. 49: De requisito Ordinarii consensu (can. 1546); Can. 50: De tuta bonorum dotatorum depositione et collocatione (can. 1547); Can. 51: De documento fundationis exarando et conservando (can. 1548)*; Can. 52: *De tabella onerum, et de libro in quo adimpletio notatur (can. 1549);* Can. 53: *De reductione onerum missarum (can. 1517);* Can. 54: *De reductione, moderatione, commutatione aliorum onerum ex piis voluntatibus vel fundationibus susceptorum (can. 1517 bis).*

Ciò detto, vengono chiusi i lavori della Commissione della presente sessione. Resta inteso che i Consiglieri avevano conferito un ordine cronologico ai canoni da inserire nel Liber V del nuovo Codice di diritto canonico, i quali avrebbero poi seguito l'ordine numerico dei canoni che troviamo oggi nel Codice promulgato, a seguito della ristrutturazione di tutti i Libri e i Titoli in esso contenuti.

10. La chiusura dei lavori e il nuovo impianto del Codice.

A seguito della Chiusura dei lavori della Commissione incaricata della stesura del V Libro del Codice del 1983 e di tutte le altre Commissioni incaricate, preso atto della sintesi degli obiettivi delle Commissioni e dell'analisi sui dubbi relativi ad alcuni canoni del Codice di Diritto Canonico[161], lo stesso veniva presentato nella nuova

[161] *Relatio Complectens Synthesim animadversionum ab em.mis atque exc.mis patribus commissionis ad novissimum schema codicis iuris canonici exhibitatum, cum*

numerazione che corrisponde a quella indicata nel Codice che venne poi promulgato da Giovanni Paolo II, martedì 25 gennaio 1983, apponendo la firma alla Costituzione Apostolica *Sacrae Disciplinae Leges*.

In data 3 febbraio 1983, il Codice veniva finalmente presentato a tutta la Chiesa, nell'Aula delle Benedizioni.

Nel suo discorso, il Pro-Presidente Mons. Rosalio Castillo Lara rappresentava che il Codice Pio-Benedettino del 1917 aveva avuto l'indiscusso merito di raccogliere per la prima volta un immenso numero di leggi accumulatesi lungo i secoli in una raccolta sistematica, organica, esclusiva ed universale di formule chiare e coincise. Tuttavia, dopo pochi decenni dalla sua promulgazione, soprattutto dopo la Seconda guerra mondiale si sentì l'esigenza di aggiornarlo, adattandolo alle mutate circostanze. Tale esigenza, si sentì in maniera ancor più urgente dopo il Concilio Vaticano II, non solo per la forza delle deliberazioni conciliari, che contenevano tante innovazioni, ma anche perché da molti si credette, sia pure erroneamente ed arbitrariamente, che il codice del 1917 nella pratica fosse abrogato.

L'aggiornamento cui si era riferito Giovanni XXIII fu ritenuto da molti una operazione di modeste dimensioni ed anche le direttive della Superiore Autorità offrivano un criterio non molto dissimile: «*recognoscere*» cioè rivedere, aggiornare, introdurre le modifiche giudicate necessarie, senza scostarsi troppo dal codice vigente.

Nel corso dei lavori, sia a seguito degli studi svolti, si capì che le esigenze del Concilio andavano oltre ad una semplice revisione ed esse

---

responsionibus a secretaria et consultoribus datis, in *Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo*, Città del Vaticano.

richiedevano una vera e propria riforma, che portò al grande lavoro che oggi costituisce l'ancora attuale Codice di Diritto Canonico[162].

[162] *Promulgazione e presentazione ufficiale del Codice di Diritto Canonico*, in *Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo*, Città del Vaticano.

Capitolo III

L'amministrazione e l'alienazione dei beni nel Codice di Diritto Canonico del 1983

Sommario: Amministrazione e alienazione dei beni temporali nel Concilio Vaticano II. 1. Novità introdotte dal Codice di Diritto Canonico del 1983. – 2. I modi di acquisto dei beni della Chiesa. 3. Il concetto di amministrazione nel Codice di Diritto Canonico. – 4. Amministrazione ordinaria e straordinaria. – 4.1. Considerazioni dottrinali sull'amministrazione straordinaria. – 4.2. I decreti arcivescovili – 4.3. Amministrazione: una definizione alla luce di un confronto con il diritto civile. – 5. L'alienazione nel diritto canonico. – 5.1. Il patrimonio stabile. – 5.2. I controlli canonici sul patrimonio. – 5.3. I modi di alienazione dei beni. – 5.4. L'invalidità dell'atto concluso senza licenza e i riflessi in ambito civilistico.

1. Amministrazione e alienazione dei beni temporali nel Concilio Vaticano II.

Sul concetto di amministrazione ed alienazione dei beni ci si soffermerà più avanti. Prima di ciò, occorre soffermarsi sul significato di tali concetti nel Concilio Vaticano II, facendo riferimento ad alcuni documenti fondamentali quali la Costituzione dogmatica *Lumen*

Gentium 8 e 42 e il decreto *Presbyterorum Ordinis* 17 paragrafi, 1-3 con riguardo al ministero e la vita dei presbiteri[163].

La Costituzione dogmatica *Lumen Gentium* offre un argomento dottrinale che mostra il fondamento dei beni temporali della Chiesa ed in particolare pone l'attenzione sul fatto che la Chiesa terrestre e la Chiesa arricchita dai beni celesti non devono essere considerate come due entità diverse ma una realtà unica, completa e costituita da una doppia faccia: umana e divina[164].

La Chiesa, quindi, vive la condizione terrena e deve fare uso dei mezzi e dei beni temporali necessari per realizzare il suo fine trascendente. Sotto altro profilo, come Cristo ha compiuto la redenzione sotto il segno della povertà e delle persecuzioni, allo stesso modo la Chiesa deve comunicare agli esseri umani i frutti della salvezza[165].

---

[163] Per approfondire: A. ALBERIGO, *Storia del Concilio Vaticano II*, I-V, Bologna, 1995-2001; G. CAPRILE, *Il Consiglio Vaticano II: Cronache del Concilio Vaticano II*, I-V, Roma, 1965-1966; P. MOLINARI – P. GUMPEL, *Il capitolo VI «De Religiosis» della Costituzione dogmatica sulla Chiesa*, Milano, 1985, p. 18 ss.

[164] I.A. GARCERATH RAMOS, *Amministrazione e alienazione dei beni temporali ecclesiastici secondo il Concilio Vaticano II*, in *Periodica de re canonica*, 103, 2014, p. 282 ss.

[165] «*Cristo Gesù, possedendo la natura divina non pensò di valersi della sua eguaglianza con Dio, ma annientò sé stesso, prendendo la natura di schiavo (Fil, 2, 6-7)*» e per noi «*si fece povero, pur essendo ricco*» (2Cor 8,9), allo stesso modo, la Chiesa non è costituita per cercare la gloria nel mondo ma per predicare con umiltà e sacrificio, anche se per farlo ha bisogno di beni temporali (LG 8).

Lumen Gentium, 42 afferma che la Chiesa, accogliendo l'ammonimento dell'Apostolo, si sente spinta ad avere gli stessi sentimenti di Cristo che «*dopo che ebbe rivestito la natura umana, umiliò sé stesso ancor di più, facendosi obbediente fino alla morte, e alla morte in croce*» (Fil, 2,7-8), e che «*si fece povero*». Per questo motivo, anche la Chiesa deve essere povera secondo la povertà assunta da Cristo, che implica un rapporto con i beni temporali.

Quindi, l'uso dei beni della Chiesa richiede uno spirito ed un comportamento particolare ed essa deve utilizzarli riflettendo in modo corretto la vita cristiana.

Il diritto della Chiesa ai beni temporali dovrebbe essere fatto utilizzando *tutto il necessario* che non significa *tutto ciò che si vuole*, cioè senza limiti. Tale espressione, infatti, esclude le *cose non necessarie ed inutili*[166]. Non si tratta di alcuna rinuncia ai beni ma solo di avere il necessario per portare avanti i fini per i quali la Chiesa può acquistare i beni ed evitare inutili accumuli di ricchezze.

Nel decreto *Presbyterorum Ordinis*[167] si rileva l'interesse della Chiesa per chiarire la questione dei beni ecclesiastici sia con riferimento all'amministrazione sia con riferimento all'alienazione, anche se nella versione finale si fa menzione solo della prima.

Nel decreto menzionato si presentano due aspetti generali in due paragrafi: sull'utilizzo dei beni e sulla povertà volontaria del sacerdote. In particolare, si sviluppa il tema dell'atteggiamento del sacerdote nei confronti dei beni di proprietà della Chiesa e dei beni acquistati dal sacerdote nell'esercizio del suo ministero, facendo riferimento a qualche aspetto relativo all'amministrazione dei beni ecclesiastici.

Il Decreto *Presbyterorum Ordinis 17a* afferma che «*grazie ai rapporti di amicizia fra di loro e con gli altri uomini, i presbiteri sono*

---

166 I.A. GARCERATH RAMOS, *Amministrazione e alienazione dei beni temporali ecclesiastici secondo il Concilio Vaticano II*, cit., p. 284.

167 Inteso nella sua versione definitiva finale, in quanto è stato oggetto di numerose modifiche. I.A. GARCERATH RAMOS, *Amministrazione e alienazione dei beni temporali ecclesiastici secondo il Concilio Vaticano II*, nota 38, richiama alcune delle versioni tra cui: Testo Zero, *De officis et beneficiis ecclesiasticis deque bonorum ecclesiasticorum administratione* (novembre 1961); Testo A, *De clericis* (aprile 1963); Testo B, *De sacerdotibus* (aprile 1964); Testo C, *Propositionum De vita et ministerio sacerdotali* (ottobre 1964); Testo D, *De ministerio et vita Presbyterorum* (novembre 1964); Testo E, *De ministerio et vita presbyterorum. Textus emendatur* (novembre 1965); Testo G, *De presbyterorum ministerio et vita. Textus recognitus* (dicembre 1965).

in grado di imparare ad avere stime per i valori umani e ad apprezzare i beni creati come doni di Dio»[168] e riconosce che i beni sono un dono di Dio e che devono essere stimati in quanto necessari per lo sviluppo dell'uomo; in questo modo crea un "*sapore di incarnazione*"[169] ai beni, che hanno nella loro origine un senso e valore positivo.

Quindi, le cose acquistano valore entrando in rapporto con l'uomo e aiutandolo a vivere dignitosamente verso il raggiungimento della sua meta finale[170]. L'uomo è chiamato alla pienezza della vita con Dio e i beni temporali sono un aiuto nel camminare verso Dio; occorre in ogni caso stare accorti a non cedere all'egoismo ed alla tentazione che scaturisce di fronte al desiderio di possederli, rendendoli *fine* in sé stessi.

Secondo il decreto *Presbyterorum Ordinis 17b* i beni temporali «*debbono essere usati solo per quei fini ai quali essi possono essere destinati d'accordo con la dottrina di Cristo Signore e gli ordinamenti della Chiesa*». Quindi, non solo i beni devono essere utilizzati secondo la loro natura e i loro fini, ma anche secondo il Vangelo e d'accordo con la dottrina del Signore.

Il *Presbyterorum Ordinis 17c* osserva che secondo la loro natura i sacerdoti «*devono amministrarli a norma delle leggi ecclesiastiche, e possibilmente con l'aiuto di competenti laici; devono sempre*

---

[168] Si osserva che sulla stessa linea la Costituzione Gaudium et Spes 69 afferma che «*Dio ha destinato la terra e tutto quello che essa contiene all'uso di tutti gli uomini e di tutti i popoli, e pertanto i beni creati debbono essere partecipati equamente a tutti secondo la regola della giustizia, inseparabilmente dalla carità. Pertanto, quali che siano le forme della proprietà, adattate alle legittime istituzioni dei popoli secondo circostanze diverse e mutevoli, si deve sempre tener conto di questa destinazione universale dei beni*».

[169] M. CAPRIOLI, *Il decreto Conciliare «Presbyterorum ordinis». Storia – analisi – dottrina*, II (nn. 12-22), Roma, 1990, p. 227.

[170] M. CISTERNINO, *L'uso dei beni temporali da parte dei chierici dal Concilio Vaticano II al CIC 1983*, Roma, 1999, p. 27 ss.

impiegarli per quegli scopi che giustificano l'esistenza di beni temporali della Chiesa, vale a dire: l'organizzazione del culto divino, il dignitoso mantenimento del clero, il sostenimento delle opere di apostolato e di carità, specialmente in favore dei poveri», quindi, in merito all'uso dei beni si stabilisce che devono essere amministrati secondo la natura propria delle cose, con osservanza delle leggi ecclesiastiche, con l'aiuto dei laici e per fini determinati.

Si rileva che il Concilio indica l'origine divina dei beni creati[171] e riconosce che i beni hanno un valore equo e un uso giusto cui nessuno nella società umana o nella Chiesa può razionalmente sottrarsi. Si può dunque affermare che la dottrina della ragione e dell'uso dei beni temporali si sviluppa alla luce della fede e con riguardo al fine ultimo si afferma che i beni temporali devono essere indirizzati a Dio.

La Chiesa, che necessita di beni materiali per compiere la propria missione, agisce nel mondo ed è soggetta alla realtà della vita terrena (nonostante il fine sia considerato ultraterreno). Si rileva, ancora, che l'amministrazione e l'alienazione nella Chiesa sono considerati atti da realizzare nello spirito di povertà evangelica, che richiede di evitare lusso e aumento eccessivo di beni o accumulo di ricchezze. Questi principi ricoprono fondamentale importanza in quanto la Chiesa deve essere competente ed efficace e non cadere in un materialismo soffocante e senza senso[172]. Inoltre, cercare un eccessivo accumulo di beni diventa contrario al Vangelo, poiché «*una cosa è cercare il*

---

[171] M. CAPRIOLI, *Il decreto Conciliare «Presbyterorum ordinis». Storia – analisi – dottrina*, cit. p. 227; G. GIAQUINTA, *Decreto De presbyterorum ministerio et vita, testo italiano-latino con note orientative*, in G. Giaquinta, *Alle sorgenti della spiritualità sacerdotale, commento al decreto Presbyterorum Ordinis sul ministero e la vita sacerdotale*, Roma, 1966, p. 318 ss.

[172] E. FOGLIASSO, *Il Decreto "Perfectae Caritatis" sul rinnovamento della vita religiosa in rispondenza alle odierne esigenze*, Torino Leumann, 1968, 346; E. ARENAS – F. TORRES, *Vita consacrata ed economia. Manuale per l'amministrazione degli Istituti religiosi*, Roma, 2006, p. 14.

necessario […] un'altra il desiderio eccessivo di beni»[173]. Di contro, non è neppure corretto agire nel senso dell'eccessivo risparmio e l'accumulo di riserve. Anche questo aspetto si tradurrebbe in una violazione del principio di vita povera e della testimonianza della carità che la Chiesa è data a fornire[174].

Pertanto, secondo lo spirito di povertà, l'amministrazione e l'alienazione dei beni temporali trova la sua giustificazione e misura in relazione al compimento della missione della Chiesa e dimostra, con questi atti sui beni, la carità, l'altruismo e la generosità secondo lo spirito del Vangelo[175].

Rispetto alla materia disciplinata nel Codice, si rileva che il Concilio Vaticano II non ha preteso di dare una regolamentazione sul tema dell'amministrazione e dell'alienazione bensì dei principi e degli elementi che consentano una migliore comprensione di ciò che tali atti significano.

I documenti conciliari devono essere letti con una lente capace di individuare gli elementi che contribuiscono alla comprensione dell'amministrazione e dell'alienazione.

Anche se il tema dell'amministrazione e alienazione non sono state espressamente menzionate nella *Lumen Gentium* 8 e 42 non significa che sia stata ignorata la loro esistenza nella Chiesa, anche perché la

---

[173] E. GAMBARI, *Manuale della vita religiosa alla luce del Vaticano II*, Roma, 1971, p. 82; F. DE CASTRO, *La vita religiosa a la luz del Vaticano II*, III, Madrid, 1968, p. 169.

[174] E. ARENAS – F. TORRES, *Vita consacrata ed economia. Manuale per l'amministrazione degli Istituti religiosi,* cit., p. 14.

[175] I.A. GARCERATH RAMOS, *Amministrazione e alienazione dei beni temporali ecclesiastici secondo il Concilio Vaticano II*, cit., p. 295; L. BETTAZZI, *I presbiteri e la povertà volontaria*, in A. Favale, *I sacerdoti nello spirito del Vaticano II*, Torino Leumann, 1968, p. 968, afferma che «*una Chiesa che non dimentica la sua missione, ma tende ad essa facendo sempre scelte di povertà, dà all'amministrazione dei beni un valore e un nuovo significato*».

Costituzione indicata poc'anzi non era destinata a fornire delle norme giuridiche su questioni di natura economica ecclesiale[176].

Quanto al decreto *Presbyterorum Ordinis* 17 si rileva che, seppur menzionata l'amministrazione dei beni, resta fuori la disciplina dell'alienazione. Ciò non significa che tale atto deve essere abolito, al contrario, si osserva che all'alienazione si applicano i medesimi principi dell'amministrazione perché intesa nella medesima sfera economica di quest'ultima.

Il significato dei beni materiali viene ricercato nel fine del bene comune, come mezzo per lo sviluppo dell'uomo e nel suo progredire verso la salvezza.

Si conclude osservando come il Concilio Vaticano II abbia – in tema di amministrazione ed alienazione dei beni – una concezione evangelica, conservatrice, saggia, trasparente, responsabile, apostolica, comunitaria e di comunione legale[177] e che guardi ai beni temporali come un mezzo per un fine più grande e trascendente[178].

---

[176] I.A. GARCERATH RAMOS, *Amministrazione e alienazione dei beni temporali ecclesiastici secondo il Concilio Vaticano II*, cit., p. 298; L. BETTAZZI, *I presbiteri e la povertà volontaria*, cit., p. 967 afferma che «*occorre in realtà, nella lettura dei testi conciliari, soprattutto di questi decreti di carattere più pastorale, evitare il pericolo di ritenerli delle norme definitive e compiute di carattere pratico, quasi dei manuali di Diritto canonico, cosicché soltanto le prescrizioni enunciate nei loro minimi particolari devono essere ritenute come vincolanti […]. Si tratta invece di orientamenti concreti che lo Spirito Santo attraverso il Concilio vuol dare alla sua Chiesa, orientamenti che dovranno essere ulteriormente precisati in specifiche note, in più definite norme giuridiche; ma vanno pertanto già assunti come indirizzi impegnativi che ciascuno deve fare propri se vuol rispondere alla sua vocazione cristiana e, nel nostro caso, sacerdotale*».

[177] E. ARENAS – F. TORRES, *Vita consacrata ed economia. Manuale per l'amministrazione degli Istituti religiosi,* cit., p. 25, 89 ss.

[178] I.A. GARCERATH RAMOS, *Amministrazione e alienazione dei beni temporali ecclesiastici secondo il Concilio Vaticano II*, cit, p. 300.

2. Novità introdotte dal Codice di Diritto Canonico del 1983.

Nel capitolo precedente è stato approfonditamente analizzato il percorso che la Commissione incaricata ha effettuato per giungere alla redazione del Libro V del Codice di Diritto Canonico che conosciamo oggi.

Ci si è soffermati specificamente sulla riforma del Libro V, nonostante lo studio che hanno svolti i Commissari li abbia condotti ad interfacciarsi con canoni presenti in altri Libri del Codice.

Nello studio dei lavori preparatori si è più volte notato come l'impronta della Commissione fosse, in molte occasioni, influenzata dalle disposizioni del Concilio Vaticano II. In diversi momenti e soprattutto in apertura delle sedute, il Segretario ricordava quali fossero questi principi ed invitava i Consiglieri a tenerne conto nell'esegesi e nella redazione dei canoni.

È in questi principi, invero, che si colloca la profonda differenza tra i canoni di diritto patrimoniale canonico del Codice del 1917 e quello del 1983.

Se ad un primo esame il Codice del 1983 si pone in linea di continuità rispetto al precedente, ad uno studio più approfondito, si rilevano sostanziali differenze. Il Codice vigente considera l'alienazione quale atto specifico sui beni, distinguendolo dall'amministrazione o dallo stesso acquisto. D'altro canto, tende a specificare in cosa consista l'atto di amministrazione straordinaria e distingue la persona giuridica pubblica da quella privata, la quale non risulta più equiparata ai minori.

Questi, insieme ad altri che approfondiremo nel prosieguo, sono solo alcuni dei risultati che sono stati raggiunti grazie all'influenza del Concilio Vaticano II. Vero è che il Concilio non aveva come unico e solo obiettivo il cambiamento della disciplina dei beni della Chiesa, bensì una prospettiva diversa della Chiesa quale istituzione nonché la sua ecclesiologia.

Dalla Costituzione Apostolica *Sacrae disciplinae leges*, con cui è stato emanato il Codice, si evince che il Codice del 1983 sia da intendersi come un grande sforzo di tradurre in linguaggio canonistico questa dottrina, ossia l'ecclesiologia conciliare ed il Codice deve ad essa sempre riferirsi.

Viene ad affermarsi in maniera più chiara quale sia la corretta destinazione dei beni posseduti dalla Chiesa, sia con riguardo alle cose temporali, sia con riguardo alle cose create da Dio, le quali devono essere destinate ai fini propri della Chiesa[179].

Questo è quanto afferma anche la dottrina[180] che fonda il diritto della Chiesa di poter possedere dei beni sulla necessità di adempiere ai fini che le sono propri. Ne consegue che da un lato la Chiesa rivendica i propri diritti sui beni e dall'altro deve impiegare questi stessi beni per raggiungere i propri fini.

Possiamo dire che la Chiesa possiede i beni allo scopo di raggiungere i propri fini. Tuttavia, il possesso dei beni ed il loro impiego porta direttamente al tema dell'amministrazione degli stessi, in quanto è fondamentale per il rispetto nonché per il raggiungimento *effettivo* dei propri fini[181].

---

[179] In questo contesto è importante richiamare la Costituzione *Gaudium et Spes*, che al n. 69 afferma che "*la terra e tutto quanto essa contiene è destinata all'uso di tutti gli uomini e popoli, per cui i beni dovrebbero essere partecipati a tutti secondo un criterio di giustizia e di carità*". Infatti, la Chiesa, pur avendo una missione particolare differente dalla società civile, utilizza le cose terrene, come indicato nella Costituzione *Gaudium et Spes* al n. 76 "*nella misura in cui la propria missione lo richiede. Tuttavia, essa non pone la sua speranza nei privilegi offertile dalla società civile. Anzi, essa rinunzierà all'esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti, ove constatasse che il loro uso potesse far dubitare della sincerità della sua testimonianza o nuove circostanze esigessero altre disposizioni*".

[180] J.P. SCHOUPPE, *Elementi di Diritto patrimoniale canonico*, Giuffrè, 2008, p. 10.

[181] Sul punto la dottrina è discorde. Troviamo la posizione di N. GIRASOLI, *Significato ecclesiale dei beni temporali*, 66; V. ROVERA, *Contributo al*

Sotto altro profilo, si attribuisce importanza al concetto di comunione e di comunicazione dei beni. In un certo senso si abbandona l'idea della Chiesa come *societas perfecta* e si avvicina molto di più al concetto secondo cui i beni debbano essere dati a tutti gli uomini. Il popolo ed il Corpo di Cristo richiamano la dimensione di universalità avvicinando la comunità spirituale al corpo mistico, che diventano un *unicum*[182]. Quindi, i beni hanno in questo caso la capacità di contribuire all'opera di salvezza e di annuncio. La materialità dei beni non intacca il carattere spirituale, anzi, lo diffonde a prescindere dal contesto in quanto partecipe della Chiesa.

Ulteriore elemento fondamentale a supporto della pubblicazione del Codice del 1983 è quello di individuare l'alienazione come un atto proprio sui beni. Nel codice del 1917, l'alienazione si collocava nella parte relativa ai contratti[183]. In questo caso, il Codice vigente ha inteso dargli un posto specifico, sia tra i contratti stessi che tra gli atti sui beni.

Tramite l'alienazione si dispone dei beni fino a completare il procedimento di perdita del possesso di un bene con il passaggio di titolarità da un soggetto ad un altro.

---

rinnovamento, p. 14 e ss.; F. COCCOPALMERIO, *Diritto patrimoniale della Chiesa*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, IV, Roma, 1980, p. 8 che sostengono che il Concilio non considera essenziale l'appartenenza del bene alla persona giuridica canonica ma la sua destinazione effettiva; su altro fronte, A. PERLASCA, *Il concetto di bene ecclesiastico*, p. 64 e ss., cit., ritiene che le affermazioni del Concilio non entrano nel merito giuridico della questione ma si limitano a riferire che i beni sono ecclesiastici e quindi non personali, in quanto l'ecclesiasticità non è legata al soggetto di dominio ma al fine cui esso e destinato. Ove così non fosse, diremmo che un bene ecclesiastico che non è utilizzato per i fini cui era destinato è un bene ecclesiastico illecitamente usato e non diremmo che non si configura più come un bene ecclesiastico.

[182] In questo senso è chiara la Costituzione *Lumen Gentium*, n. 8, la quale afferma che «*non si devono considerare come due realtà, ma formano una cola complessa realtà risultante di un elemento umano e uno divino*».

[183] Cfr. CIC/17, cc. 1530-1534.

Il can 1254 del Codex del 1983 menziona i verbi "*acquirere, retinere e amministrare*" i quali sono strettamente connessi ai beni e si distinguono dalle precedenti azioni concesse su di essi.

L'introduzione di questi verbi è fondamentale per comprendere che l'alienazione si caratterizza per le attività come descritte nel nuovo canone rispetto al Codice precedente.

Infatti, acquistare i beni significa prendere il loro possesso; ritenere o trattenere significa esercitare su di essi i diritti di *dominio*; alienazione significa poter disporre di essi fino a perderne il possesso o il *dominio* o una parte di esso[184].

Sotto altro profilo, se da un lato l'alienazione dei beni ha assunto un concetto più autonomo e indipendente rispetto alla precedente codificazione, dall'altro è necessario osservare come anche il concetto di amministrazione straordinaria abbia assunto una sua autonomia.

Il canone si configura nella forma molto simile a quello della codificazione precedente, infatti, l'amministrazione straordinaria è «*acts qui fines modumque ordinariae administrationis excedunt*[185]». Come si intuisce l'amministrazione straordinaria *comincia* quando *finisce* l'amministrazione ordinaria, e tutto ciò che ad essa eccede.

Al paragrafo secondo del medesimo canone[186], si pongono dei limiti individuati negli statuti ovvero dal Vescovo diocesano; in ogni caso gli statuti devono tener conto dei criteri enunciati dal legislatore[187].

---

[184] V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 50 ss.

[185] Can. 1281 § 1 CIC/83.

[186] Can. 1281 § 2 CIC/83 «*in statutis definiantur actus qui finem et modum ordinariae administrationis excedunt; si vero de hac re sileant statuta, competit Episcopo dioecesano, audito consilio a rebus oeconomicis, huiusmodi actus pro personis sibi subiectis determinare*».

[187] Sul punto DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 147 ss.

Ad ogni modo, il canone sopra indicato favorisce con precisione gli atti di amministrazione straordinaria che si mantengono distinti dagli atti di alienazione, senza dimenticare che gli atti si distinguono anche a seconda delle persone giuridiche che li attuano. È chiaro che per una persona giuridica di modeste dimensioni e risorse potrebbe essere un atto straordinario ciò che non è per una persona giuridica di grandi dimensioni con delle forze economiche notevoli rispetto alla precedente[188].

Parlando di persona giuridica, pare importante rilevare come il Codice del 1983 abbia introdotto un concetto differente di *persona giuridica*, poiché da un lato è stata eliminata l'equiparazione della persona giuridica ai minori[189] e dall'altro la persona giuridica si è distinta in *pubblica* e *privata*.

L'eliminazione della equiparazione al minore trova giustificazione nel fatto che la persona giuridica non ha una incapacità di agire e non distingue tra la volontà dell'ente e quella del suo rappresentante.

È vero che la persona giuridica agisce tramite i propri rappresentanti, ma è altrettanto vero che questi non si sostituiscono nella decisione della persona giuridica, bensì attuano i fini e gli obiettivi di quest'ultima, che sono espressi negli statuti e dagli organismi di decisione della stessa.

La capacità di acquistare, possedere, amministrare e alienare beni temporali deriva dal fatto che queste persone giuridiche perseguono fini della Chiesa e, in qualche caso, agiscono a suo nome[190]. Peraltro, solo

---

[188] Ancora V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 148 ss.

[189] R. DE RUGGIERO, *Istituzioni di diritto civile*, I, p. 449 ss., cit., in D.M. HOUT, *Bonorum temporalium apud religiones administratio ordinaria et extraordinaria*, (33 81954), Roma, 1956, p. 325.

[190] A. PERLASCA, *Il concetto di bene ecclesiastico*, cit., p. 231.

i beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche sono individuati come *bona ecclesiastica.*

Vale la pena di ricordare come il CIC/17 non faceva distinzione tra la persona *morale* e la persona *giuridica*. La personalità giuridica nasceva per consentire la creazione di un centro di imputazione di diritti e doveri, mentre sotto il profilo canonico la personalità giuridica era lo strumento attraverso cui la Chiesa può perseguire i propri fini[191].

I beni ecclesiastici potevano essere solo i beni temporali che appartenevano alla persona morale nella Chiesa, tant'è vero che anche il canone 100 § 1 qualifica l'ecclesiasticità come quell'elemento che proviene da un formale decreto dall'autorità ecclesiastica.

Sul punto, secondo alcuni autori, il Codice del 1983 conferma e cristallizza la situazione antecedente facendo coincidere la soggettività giuridica con la personalità giuridica[192]. Secondo altri autori, il Codice di diritto canonico del 1983 si è avvalso di creare soggetti qualificati di cui l'autorità ecclesiastica possa disporre per conseguire i fini propri della Chiesa[193].

Vale la pena riconoscere che la creazione della personalità giuridica privata ha portato un diverso livello di partecipazione, poiché ad avere uno spazio di autonomia ora sono i singoli fedeli, i quali possono creare enti che hanno sia l'origine sia la struttura non istituzionale[194].

Di fatto, si è riconosciuto a queste entità un ruolo che si configura come uno strumento tecnico più agile rispetto alla personalità giuridica

---

[191] F. GRAZIAN, *La nozione di amministrazione e di alienazione nel codice di diritto canonico*, Roma, 2002, p. 177 e ss.

[192] G. LO CASTRO, *Il soggetto ed i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Milano, 1985, p. 109 ss.

[193] A. PERLASCA, *Il concetto di bene ecclesiastico*, cit., p. 252.

[194] Tale pensiero, come osserva F. GRAZIAN, *La nozione di amministrazione e di alienazione nel codice di diritto canonico*, cit., p. 178 ss., è in armonia con il Concilio Vaticano II in quanto favorisce una maggiore responsabilità dei fedeli.

pubblica per l'esercizio solidale e rappresentativo della capacità derivante dalla persona fisica su tutti gli ambiti, a partire da quello patrimoniale, poi processuale e amministrativo[195].

Qualora, poi, una persona giuridica privata debba acquisire un bene, questo in alcun modo avrà mai la qualifica di ecclesiastico, anche se presenterà una *dimensione ecclesiale*[196].

Per questo motivo, non essendo beni ecclesiastici, essi godono di maggiori facoltà e l'intervento dell'autorità ecclesiastica si riduce unicamente ad un diritto di vigilanza per assicurare il raggiungimento dei fini che la persona si è posta.

3. I modi di acquisto dei beni della Chiesa.

Anzitutto, si ricorda che nel Codice non compare una definizione di proprietà e questo risponde ad un principio di opportunità nel legiferare e di efficacia reale delle norme[197]. Il legislatore potrebbe dettare una normativa in modo da evitare il pericolo di cristallizzare un istituto attorno ad una definizione legislativa quando la conoscenza dello stesso si potrebbe ulteriormente approfondire nel tempo. Le regole che reggono l'istituto proprietà non hanno solo natura legislativa ma sono il risultato dell'azione di ulteriori formanti come la dottrina, la giurisprudenza, la prassi amministrativa etc.[198]

---

[195] A. PERLASCA, *Il concetto di bene ecclesiastico*, cit., p. 252

[196] V. DE PAOLIS, *Dimensione ecclesiale dei beni temporali destinati ai fini ecclesiastici*, in *Periodica 84 (1995)*, p. 77 ss.

[197] P. LOMBARDIA, *La propiedad en el ordenamiento canonico*, in *IC 2*, 1962, p. 405 ss., afferma che nonostante non vi sia una definizione, l'ordinamento lo dà implicitamente per riconosciuto viste le numerose norme che implicitamente lo presuppongono, come quelle che riguardano l'acquisto di proprietà.

[198] C. BEGUS, *Persone giuridiche e diritto di proprietà dei beni temporali della Chiesa*, in *I beni temporali nella comunione ecclesiale*, Milano, 2016, p. 65 ss.

Quando parliamo di beni della Chiesa, il Codice pone la propria attenzione al concetto dell'acquisto di tali beni (can. 1254 § 1).

Il primo gruppo di norme (can. 1259-1263) dopo aver enunciato il principio generale con riguardo ai modi di acquisto dei beni da parte della Chiesa, afferma un altro principio di ordine generale: ossia il diritto della Chiesa di esigere dai fedeli quanto è necessario per il raggiungimento dei propri fini (can. 1260) e nei canoni successivi ne specifica i modi. Si ricordino al proposito le libere offerte dei fedeli (can. 1261), le offerte richieste (can. 1262) nonché imposizioni tributarie e le tasse (cann. 1263-1264).

I successivi canoni dettano specifiche norme sulle offerte richieste, ossia la questua e le collette speciali (can. 1265-1266). Al termine della disamina delle offerte, il Codice detta i canoni sulla prescrizione, a completamento di quanto già indicato nel Libro I (cann. 197-199), e i canoni su due specifici casi: l'aiuto a prestare alla sede apostolica e la riforma del sistema beneficiale (rispettivamente nei cann, 1271-1272).

Quando si parla di acquisto dei beni della Chiesa, ci riferiamo all'assunzione di titolarità di diritti da parte della Chiesa attraverso molteplici soggetti che partecipano all'acquisto dei beni temporali. L'acquisto dei beni della Chiesa può avvenire, dunque, tramite l'acquisizione di dominio da parte di un ente canonico oppure tramite il trasferimento dei beni da una persona giuridica ad un'altra all'interno della Chiesa. Nel primo caso, se il bene è acquisito da una persona morale o una persona giuridica pubblica diventa ecclesiastico, poiché risulta essere nella titolarità della Chiesa.

Nel secondo caso, occorre distinguere a seconda che il trasferimento avvenga tra due persone giuridiche pubbliche ovvero tra una persona giuridica pubblica ed una privata. In quest'ultimo caso, il bene cessa di avere la qualifica di bene "*ecclesiastico*"[199].

[199] V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 142 ss.

Nel contesto dei modi di acquisto dei beni da parte della Chiesa, è importante guardare anche l'altro lato della medaglia: ossia, da un lato la Chiesa acquista e dall'altro, con le medesime modalità, ha la possibilità di alienare i propri beni. Sul concetto di alienazione e le relative modalità ci soffermeremo *infra.* Ad ora basti ricordare che le modalità di cui trattasi si compensano e si intercambiano a seconda che si parli di acquisto o di alienazione.

I modi di acquisto dei beni della Chiesa sono detti di *diritto naturale* e di *diritto positivo*, a seconda che il diritto si trasferisca in forza del diritto naturale o in forza di una legge[200].

Si distinguono, ancora, in modi di acquisto di *diritto pubblico* o di *diritto privato*[201]. Questi ultimi, a loro volta, possono essere *originari* o *derivati*. Se sono originari il diritto di proprietà sorge direttamente nel soggetto che acquista il dominio senza che vi sia un soggetto dal quale lo stesso venga trasferito. Nei secondi, il trasferimento avviene da un soggetto ad un altro tramite il consenso liberamente manifestato. Questi atti possono essere *inter vivos* (a titolo oneroso o gratuito) o *mortis causa* (successione ereditaria universale o particolare).

La prescrizione, infine, rappresenta un modo di acquisto particolare che partecipa della natura sia dei titoli originari che di quelli derivati considerato che «*non vi è volontà del precedente titolare diretta a trasferire il dominio, né si può dire che la proprietà nuova acquistata*

---

[200] V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 143 ss, rileva che tale distinzione non ha alcun peso o valore all'interno della prassi.

[201] M. PETRONCELLI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Napoli, 1975, p. 186, afferma che i modi di diritto pubblico sono quelli che hanno la loro origine nella legge e fa riferimento alle entrate «*il cui fondamento sia un rapporto d'impero, cioè di un potere superiore che si impone all'obbligato indipendentemente dalla sua volontà*»; quelli di diritto privato sono quelli che derivano dalla libera volontà delle parti e quindi «*quelle entrate che derivano da volontaria oblazione o da un rapporto contrattuale liberamente stipulato tra percipiente e obbligato*», in forza della autonomia contrattuale.

dal possessore sia del tutto indipendente da quella del proprietario precedente»[202].

Quanto ai modi originari di acquisto occorre ricordare che non è necessario che un bene non sia mai stato di proprietà di nessun soggetto, ma che il titolo sul bene *non avvenga da un anteriore titolare* mediante trasmissione o successione[203]. In questo caso facciamo specifico riferimento a:

a) Occupazione e invenzione

L'occupazione consiste nel materiale impossessamento della cosa senza proprietario con l'intenzione di farla propria (*animus occupandi)*. Si rileva che ad oggi il diritto di occupazione non è più possibile sui beni immobili[204], in quanto non sono *res nullius* ma beni di proprietà privata o di pubblico demanio. Quindi, quando parliamo di occupazione, facciamo specifico riferimento ai beni mobili perché non sono mai stati beni di nessuno o perché sono *de relilictae* del proprietario senza intenzione di recupero (*animus delerinquendi)*[205].

L'invenzione di un tesoro o di un mobile di pregio o artistico di cui nessuno è in grado di provare di esserne proprietario purché sia stato scoperto per puro caso, spetta la metà al proprietario del fondo e metà al ritrovatore. Quanto ai beni di interesse storico artistico si applicano regole speciali che attribuiscono un diritto prevalente al solo Stato,

---

[202] P. FEDELE, *Lezioni di diritto patrimoniale,* Roma, 1977, p 10.

[203] A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 2012, p. 447 ss.

[204] R.M. REDAELLI, *La condivisione nell'uso dei beni temporali tra persone giuridiche,* in *I beni temporali nella comunione ecclesiale,* Milano, 2016, p. 77 ss.

[205] La fattispecie in esame non si applica alle cose smarrite, perché in questo caso il ritrovatore ha l'obbligo di restituire al proprietario – con possibilità di richiedere un premio – o di consegnare per un determinato tempo la cosa all'autorità civile del luogo.

nonostante quest'ultimo debba versare un compenso sia al ritrovatore sia al proprietario del fondo[206].

b) Accessione, unione e specificazione

Quando si parla di accessione si fa riferimento all'espansione della proprietà: ossia una cosa altrui che si aggiunge ad un bene di un'altra proprietà. L'accessione può configurarsi da immobile ad immobile, da mobile ad immobile o di mobile a mobile. In quest'ultimo caso, si tratta di un'unione o di commistione di due cose che sono state mescolate o unite in forma tale che non è più possibile separarle senza creare un danno. In questo caso, la totalità delle cose resta assoggettata ad un regime di comunione. Se il valore non è equilibrato, il proprietario della cosa principale può acquistare la proprietà di tutto, a condizione di compensare l'altra parte in maniera equa. Invece, se l'effetto dell'unione è causata per colpa di una delle parti, la parte colpevole dovrà risarcire il danno.

Analoga all'accessione è la specificazione. In questo caso, ciò che viene aggiunto alla cosa non è un'altra cosa ma un lavoro umano, il quale trasforma la cosa fino a farla diventare di diversa specie.

Ne deriva che la proprietà spetta alla persona che abbia trasformato il bene. Tuttavia, vi è un'eccezione: ossia quando il valore della materia sorpassi di gran lunga il lavoro di trasformazione. In ogni caso, dovrà essere pagato, a chi di dovere, il valore della materia o del lavoro effettuato.

c) *La fruttificazione*

La fruttificazione può essere naturale o civile. Frutti naturali sono quelli che provengono direttamente dalla cosa, tramite l'opera di un uomo o meno (ad es. prodotti agricoli). Con questo istituto siamo di

[206] G. PUGLIESE, *Istituzioni di diritto romano*, Torino, 1991, p. 460 ss.

fronte ad un reddito, ossia qualcosa che ritorna al proprietario della cosa in quanto produce dei frutti[207].

La dottrina civilistica ha successivamente elaborato la teoria dei *frutti civili*, cioè quelli che costituiscono un corrispettivo del godimento che altri ne hanno (come l'usufrutto). Quando parliamo di frutti civili facciamo altresì riferimento agli interessi di capitale, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie o qualche altra rendita come il corrispettivo delle locazioni[208].

Quanto ai modi derivati di acquisto dei beni e quindi del trasferimento dei diritti reali ricordiamo che benché non sia l'unico, il contratto costituisce il principale modo derivato di acquisto dei beni temporali. Circa le caratteristiche del contratto si parlerà *infra* nel paragrafo relativo all'alienazione dei beni. Ad ora basti ricordare alcuni esempi contrattuali che comportano l'acquisto dei beni temporali della Chiesa.

Si fa riferimento, dunque, alla compravendita, c.d. *eptio venditio*, che si configura come un «*contratto consensuale per il quale il soggetto venditore si impegna a far avere il pacifico godimento della cosa al soggetto compratore che a sua volta si impegna a pagarne il prezzo*»[209].

---

[207] A. BURDESE, *Manuale di diritto pubblico romano*, Torino, 1997, p. 333.

[208] A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, cit., p. 402 ss., n. 181.

[209] A. BURDESE, *Manuale di diritto pubblico romano*, cit., p. 451. L'obbligo di pagarne il prezzo corrisponde a quello della *traditio* della cosa oggetto del consenso spettante al venditore. Tale è la causa del contratto che si configura come un contratto oneroso. Nei diritti moderni può avere ad oggetto tanto una cosa mobile quanto una cosa immobile ed anche il trasferimento di un altro diritto reale o di credito. J.P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 72 ss., afferma che in determinati ordinamenti civili (tra cui quello francese e quello italiano), la vendita è un contratto traslativo (come la permuta) di proprietà sinallagmatico e consensuale. Ciò vuol dire che la vendita è perfetta anche senza il materiale trasferimento del possesso della cosa venduta, tanto per i beni mobili quanto per quelli immobili. L'efficacia reale immediata è la regola di tale contratto. In altri Paesi, come la Germania, si segue un sistema similare al diritto romano classico, ossia il

L'elemento che distingue la compravendita dalla permuta è l'elemento economico: la causa della permuta è lo scambio di cosa con cosa (o eventualmente di cosa con diritto o diritto con diritto). Quindi si può scambiare la proprietà su un bene con la cessione di un credito o si possono scambiare due cessioni di credito[210].

Dal punto di vista canonico dobbiamo osservare che il legislatore canonico ha stabilito alcune norme sulla compravendita. Con riguardo all'abilità del compratore, ad eccezione che non si tratti di un affare di infima importanza, i beni ecclesiastici non devono essere venduti ai propri amministratori o ai parenti fino al quarto grado di consanguineità o affinità, a meno che non vi sia una licenza data per iscritto dall'autorità competente (can. 1298)[211].

Con riguardo all'oggetto del contratto, il codice proibisce nel modo più assoluto la compravendita delle reliquie in genere e sottopone all'autorizzazione della Sede Apostolica l'alienazione di queste ultime o di immagini di beni ecclesiastici. Quindi, ne deriva l'impossibilità nel modo più assoluto di trasferire le reliquie da un patrimonio verso un altro senza una licenza della Santa Sede[212].

---

trasferimento della cosa opera in due tappe. In primo luogo, vi è un contratto di compravendita che fa sorgere l'obbligo di trasferimento della proprietà come controprestazione del pagamento del prezzo convenuto. Conseguentemente, vi è il trasferimento della proprietà propriamente detto: quello della traditio della cosa venduta, che deve operare il trasferimento della proprietà (nel diritto romano classico anteriore a Giustiniano si prevedeva anche la *mancipatio* e la *in iure cessio).* Cfr. anche L. AYNES, P.Y. GAUTIER, P. MALAURIE, *Droit civil. Le contrats spéciaux*, Paris, 6° ed., 1992, p. 52.

[210] Cfr. F. GALGANO, *Diritto privato*, Padova, 2017, p. 503 ss.

[211] Sul punto approfondiremo meglio *infra.*

[212] J.P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 73, precisa che sebbene non esista più la simonia, non si può aumentare il prezzo di un bene o di una reliquia in ragione della sua consacrazione o benedizione e rimane in ogni caso l'obbligo di trattare con rispetto le cose sacre (can. 1171).

Un altro contratto cui far riferimento per il trasferimento dei diritti reali in modo derivato è la locazione. La *locatio conductio* è un contratto consensuale secondo cui «*un soggetto si impegna, dietro corrispettivo di una mercede, a prestare a un altro soggetto il temporaneo uso o sfruttamento di una cosa ovvero un'attività lavorativa o un servizio*»[213].

Facendo riferimento alla locazione ordinaria nella quale il godimento delle cose non esige l'attività del soggetto che ne riceve l'uso, ricordiamo altresì la locazione di beni produttivi ossia l'affitto. In questo caso il conduttore esercita un'attività sul bene locato; quindi, parliamo di un contratto sinallagmatico in cui le parti assumono un obbligo di prestazioni corrispettive. Il contratto è obbligatorio, non traslativo di proprietà. Il corrispettivo periodico si chiama *pigione* nel primo caso e *fitto* nel secondo.

L'affitto si differenzia dall'enfiteusi in quanto la prima viene stabilita per un tempo di minore durata. È doveroso segnalare che il contratto di locazione di beni immobili, in alcuni casi, per motivi di opponibilità in giudizio, richiede la forma scritta e la trascrizione[214].

L'enfiteusi si differenzia dalla locazione e dalla compravendita in quanto in questo caso il proprietario cede ad altri il godimento di un immobile con l'obbligo di pagare e di migliorare il fondo. Può avere ad oggetto solo beni immobili e trasferisce più del semplice uso: trasferisce, infatti, il dominio utile.

---

[213] A. BURDESE, *Manuale di diritto pubblico romano*, cit., p. 463.

[214] Cfr. F. GALGANO, *Diritto privato*, cit., p. 519 ss., per i particolari contratti di locazione di beni come il leasing. In molti Paesi, poi, esiste una specifica trattazione dell'affitto in fondi rustici.

Trattandosi di una *locazione perpetua*, ossia fatta per lungo tempo, costituisce una virtuale alienazione, purché sia rivolta al miglioramento del fondo sia urbano sia rustico[215].

Il diritto di superficie si contraddistingue per la sovrapposizione di due proprietà differenti: il padrone del suolo o del fondo è il proprietario della superficie e del sottosuolo, mentre tutto quello che si trova al di sopra del suolo (costruzioni, sovrastrutture etc.) appartiene ad un altro soggetto.

Viene detto che la costituzione del diritto reale di superficie disintegra il diritto di proprietà relativo ad un immobile; si presuppone la creazione di un diritto *in re aliena* e, più precisamente, su un bene immobiliare separato dal suolo che consente la nascita di diritti nuovi rispetto a quelli esistenti sul suolo.

Si rileva come questo diritto – già noto in epoca romana – è stato utilizzato e sfruttato dalla Chiesa per legittimare costruzioni fatte su aree di proprietà ecclesiastica, ritenute fondi inalienabili.

I contratti di pegno e ipoteca costituiscono *iura in re aliena*[216]. Il proprietario conserva la titolarità del bene, tuttavia non può disporne se non nella misura in cui non sia debitore nei confronti del titolare del diritto di pegno o di ipoteca[217]. La differenza tra i due istituti inerisce

---

[215] Alcuni autori ritengono che non sia una vera e propria alienazione (ad es. G. VROMANT, *De Bonis Ecclesiae temporalibus ad usum praesertim Missionariorum et Rligiosorum*, Louvain, 1927, p. 296 n. 357; altri sottolineano che si tratti di una alienazione che genera un diritto alla percezione di un canone come controprestazione (cf. ad. es. J. Brys, *Juris Canonici Compendium*, II, Bruges, 1949, n. 859). In ogni caso si tratta di un atto di disposizione che deve essere soggetto alle autorizzazioni dell'autorità ecclesiastica.

Si precisa che nel diritto italiano il limite massimo per concedere il diritto di enfiteusi è di n. 20 anni, cfr. F. GALGANO, *Diritto privato*, cit., p. 159 ss.; per il profilo francese vedi A. BENABENT, *Droit civil, Les contrats spéciaux*, Paris, 1993, p. 146 ss.

[216] A. BURDESE, *Manuale di diritto pubblico romano*, p. 435.

[217] I creditori pignoratizio ed ipotecario godono di un diritto di prelazione *erga omnes*. Ciò vuol dire che il creditore ottiene il diritto di soddisfarsi a preferenza degli

all'oggetto. Invero, mentre il primo si costituisce di regola su beni mobili, il secondo si costituisce al di sopra di beni immobili.

Si differenziano, ancora, perché il pegno trasferisce *materialmente* il bene al creditore e quindi il debitore viene spossessato, mentre l'ipoteca si costituisce solo mediante iscrizione nei pubblici registri e ciò consente che il bene resti nel godimento del proprietario.

Infine, il deposito, fa riferimento unicamente a beni mobili e fa sorgere l'obbligazione di custodire per restituire. A differenza di altri contratti, come ad esempio il comodato o il mandato, la custodia è l'oggetto specifico dell'obbligazione. Il contratto reale si perfeziona con la mera consegna della cosa a titolo di detenzione. Alla scadenza di un dato termine o a richiesta del depositante, il depositario deve restituire la cosa integra ed in quanto detentore deve restituire altresì i frutti che ha percepito dalle cose in custodia[218].

Si parla di deposito irregolare quando l'oggetto del deposito è una quantità di denaro o di altre cose fungibili, con facoltà del depositario di fornirsene. In questo caso si applicano le regole del mutuo.

Quanto alla prescrizione, è necessario precisare che oltre ad essere un modo di acquisizione di diritti (prescrizione acquisitiva) costituisce altresì un sistema giuridico di liberazione degli obblighi rispetto ad un diritto altrui o ad una sanzione dell'autorità (prescrizione estintiva o liberativa). Ciò significa che la prescrizione può fungere sia da modo originario di acquisto dei beni (usucapione originaria) sia un modo

---

altri creditori sul ricavato della vendita del bene oggetto della garanzia e che potrà procedere ad esecuzione anche e il suddetto bene passi in proprietà di altri. Si rileva che nei rapporti trai vari creditori ipotecari si segue un ordine che viene stabilito dall'ordine di priorità del tempo dell'iscrizione. F. GALGANO, *Diritto privato*, cit., p. 371 ss

[218] G. PUGLIESE, *Istituzioni di diritto romano*, cit., p. 538 ss.; A. BERNABENT, *Les contrats spéciaux*, cit., p. 378 ss.

derivato (usucapione su beni altrui). La prescrizione estintiva, invece, è un modo di esimersi da un obbligo e non di acquisizione di un diritto.

Il carattere generale dell'istituto è regolato dai cann. 197-199 nel primo Libro del CIC e la sua applicazione come modo di acquisto della proprietà si ritrova nei cann. 1268-1270.

La prescrizione si giustifica quale strumento di prova della proprietà che non è sempre di facile dimostrazione per quanto oggi venga agevolata dall'esistenza del libro fondiario.

La prescrizione diviene altresì uno strumento di certezza giuridica poiché, decorso il periodo di tempo determinato dalla legge, chiarisce chi sia il proprietario di un bene. Si pone un termine al timore del possessore del bene e si evita o pone fine ad un conflitto al riguardo.

Non si tratta di spossessare il vero proprietario quanto invece di acquistare la proprietà di un bene ceduto da un non proprietario, il quale, a seguito di una vendita o donazione, non ha potuto trasferire la proprietà perché non possedeva il titolo necessario. Può anche accadere che tale sistema ricompensi il soggetto che si è comportato nel tempo come *vero proprietario* la cui attività si sia rivelata socialmente utile, preferendolo così a colui che si è disinteressato del proprio diritto di proprietà.

In questo caso, la nozione di prescrizione si accompagna a quella di usucapione, ossia: il mancato esercizio di un diritto ha per conseguenza la sua perdita (prescrizione estintiva), quindi l'esercizio di fatto, con il decorrere del tempo, diventa diritto (prescrizione acquisitiva o usucapione).

Tuttavia, per acquisire diritti su un bene non occorre il mero decorso del tempo ma vi sono ulteriori elementi da considerare. In primo luogo, esistono delle cose c.d. imprescrittibili: il can. 199 definisce imprescrittibili «*i diritti e gli obblighi che sono di legge divina naturale o positiva; i diritti che si possono ottenere per solo privilegio apostolico; i diritti e gli obblighi che riguardano direttamente la vita*

spirituale dei fedeli; i confini certi e indubitati delle circoscrizioni ecclesiastiche; le elemosine e gli oneri delle messe; la provvisione dell'ufficio ecclesiastico che a norma del diritto richiede l'esercizio dell'ordine sacro; il diritto di visita e l'obbligo di obbedienza, con la conseguenza che i fedeli non possano essere visitati da nessuna autorità ecclesiastica e non siano più soggetti ad alcuna autorità». Si tenga presente che non si può neppure usucapire una cosa sacra di cui sia titolare una persona giuridica pubblica (can. 1269). Al contrario, se la cosa sacra è di proprietà di un privato, la prescrizione acquisitiva è possibile, ma il bene non può essere utilizzato per uso profano[219].

In secondo luogo, il possesso, richiesto affinché la prescrizione acquisitiva si configuri, deve essere non solo pacifico e pubblico ma anche non interrotto. Non è sufficiente la mera detenzione del bene.

Ulteriore elemento necessario per usucapire la proprietà è la buona fede, ossia il fatto di non essere consapevoli di ledere il diritto di proprietà altrui – anche se quest'ultima è richiesta – nel diritto civile – solo all'inizio del possesso. Tale impostazione non è incoraggiata dal diritto canonico e ciò al fine di evitare che con un decorso di tempo più lungo di dieci anni (richiesti per l'usucapione) possa usucapire anche un possessore in mala fede, come avviene nell'ordinamento civile.

Il can, 198 richiede, infatti, il requisito della buona fede continuata come *condicio sine qua non* di validità[220].

Ulteriore elemento richiesto per l'usucapione è il tempo, che varia a seconda dell'ordinamento civile di competenza, pur dovendo considerare le regole proprie dell'ordinamento canonico sulle cose

---

[219] J. P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 79, dal punto di vista degli ordinamenti statali, non sono usucapibili i beni che non sono disponibili dai privati (es. i beni demaniali).

[220] Si noti come venga canonizzato in questo caso il concetto giuridico di buona fede, che viene limitata alla peculiare finalità del diritto della Chiesa, cfr. J. MIÑAMBRES, *La remisión de la ley canónica al derecho civil*, Roma, 1992, p. 104.

sacre e sulle cose preziose. Queste, infatti, sono sottoposte a termini particolari di prescrizione che si impongono ai termini civili. Il can. 1270 stabilisce che «*le cose immobili, quelle mobili preziose, i diritti e le azioni sia personali sia reali, che appartengono alla Sede Apostolica si prescrivono nello spazio di cento anni; quelli che appartengono ad un'altra persona giuridica pubblica, nello spazio di trent'anni*»[221].

Da ultimo, il titolo giuridico è necessario per trasferire la proprietà (atto di compravendita o donazione). Oltre ai veri titoli, valgono anche quelli idonei a trasferire la proprietà anche se resi invalidi da un difetto occulto o titoli putativi, ossia basati su una falsa opinione[222].

Oltre ai modi di acquisto dei beni originari, derivati ed alla prescrizione, dobbiamo considerare che si può acquisire patrimonio ecclesiastico anche per mezzo delle modifiche che intervengono sulle persone giuridiche ecclesiastiche previste dal CIC definite quali modo indiretto di acquisto della proprietà a prescindere dal fatto che l'effetto sul piano patrimoniale sia voluto o meno[223].

I cann. 121-123 considerano l'unione, la divisione e l'estinzione delle persone giuridiche. Oltre a queste, vi è la possibilità di una trasformazione della persona giuridica preesistente, con significative implicazioni patrimoniali come il possibile aumento del patrimonio ecclesiastico. Per questo motivo si giustifica la trasformazione quale modo indiretto di acquisto dei beni ecclesiastici.

I cann. 121-122 si riferiscono solo alle persone giuridiche pubbliche ma sono utili anche per gli altri enti.

---

[221] J. P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 81, Restano fuori dalla disciplina canonica in esame i beni mobili non preziosi che sono di proprietà della Sede Apostolica o di un'altra persona giuridica pubblica della Chiesa, i quali sono sottoposti a termini di prescrizione civile.

[222] F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius Canonicum*, Roma, 1938, n. 826.

[223] Cfr. F.R. AZNAR GIL, *L'administration de los bienes temporales de la Iglesia,* Salamanca, 1993, p. 172.

Quanto all'*unione* si rileva che essa possa avvenire mediante una struttura federativa, una incorporazione o una vera e propria fusione. In quest'ultimo caso si applica il can. 121, perché l'unione dà vita ad una nuova ed unica persona giuridica con la conseguente estinzione delle due precedenti.

Ne deriva che se l'insieme di beni «*si congiungano in tale maniera che dai medesimi sia costituito un unico insieme dotato anch'esso di personalità giuridica, questa nuova persona giuridica ottiene i beni e i diritti patrimoniali propri dei precedenti e assume gli oneri, di cui i medesimi erano gravati; per quanto concerne poi la destinazione dei beni e l'adempimento degli oneri, devono essere salvaguardati la volontà dei fondatori e degli offerenti e i diritti acquisiti*» (can. 121).

Considerando la fattispecie della divisione, l'insieme si divide in maniera tale che una parte di esso sia unita ad un'altra persona giuridica o dalla parte divisa si crei una distinta persona giuridica pubblica (ad es. l'erezione di una nuova diocesi). Il can. 122 afferma che «l'*autorità ecclesiastica cui compete la divisione deve curare personalmente o per mezzo di un esecutore, osservati invero in primo luogo sia la volontà dei fondatori e degli offerenti sia i diritti acquisiti sia infine gli statuti approvati: 1) che i beni comuni divisibili e i diritti patrimoniali come pure i debiti e gli altri oneri siano divisi tra le persone giuridiche di cui si tratta con debita proporzione secondo il giusto e l'onesto, tenuto conto di tutte le circostanze e delle necessità di entrambe; 2) che l'uso e l'usufrutto dei beni comuni, che non sono sottoposti a divisione, tornino a vantaggio di tutte e due le persone giuridiche, e che gli oneri propri alle medesime siano imposti a entrambe, osservata parimenti la dovuta proporzione da definirsi secondo il giusto e l'onesto*».

In caso di divisione della persona giuridica pubblica titolare di un determinato bene, si cercherà di regolare *ex aequo et bono* il suo uso e usufrutto.

Quanto all'estinzione di una persona giuridica pubblica, come conseguenza di un decreto dell'autorità ecclesiastica[224] o della cessazione da ogni attività nell'arco di cento anni (can. 120) la destinazione dei beni e dei diritti patrimoniali viene retta dal diritto e dagli statuti. Se gli statuti nulla dicono, essi toccano in sorte alla persona giuridica immediatamente superiore, salvi sempre la volontà dei fondatori e degli offerenti, nonché salvi i diritti acquisiti (can. 123)[225].

Oltre alle modifiche delle persone giuridiche previste dal CIC, può verificarsi l'ipotesi della trasformazione di una persona giuridica privata in pubblica, e viceversa. Nel primo caso i beni dell'ente diventano beni ecclesiastici con il conseguente aumento del patrimonio ecclesiastico. Al contrario, nel secondo caso (trasformazione da persona giuridica pubblica in privata) assistiamo ad una diminuzione del patrimonio ecclesiastico.

Entrambe le ipotesi possono essere viste come un unico atto o due atti successivi. Nel primo caso, oltre a consentire una semplificazione del procedimento, evita anche eventuali problemi di applicazione del can. 123 con riguardo al caso dell'estinzione della persona giuridica

---

[224] Sul punto si osservi J. GONZALES AYESTA, *La liquidazione delle associazioni di fedeli in caso di soppressione*, in *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull'istituzione CEI in materia amministrativa*, J.I. Arrieta (a cura di), Venezia, 2007, p. 163 ss.

[225] J. P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 83, la persona giuridica immediatamente superiore è quella che *persegue lo stesso fine o un fine analogo* (Com. 6 [1974)] p. 100, n. 7), L'identificazione è più problematica quando si tratta di persone giuridiche che non sono ordinate fra loro gerarchicamente. Ad es., due associazioni pienamente autonome e senza rapporto tra di loro. Trattandosi di persone giuridiche di carattere diocesano, quella immediatamente superiore sarà la diocesi. Nei casi dubbi, la decisione spetta all'autorità ecclesiastica da cui la persona giuridica estinta dipende, ossia, di regole, quella medesima che aveva eretto la persona giuridica e aveva la facoltà di sopprimerla (cfr. L. CHIAPPETTA, *sub. can. 123*, *Libro V. I beni temporali della Chiesa*, in *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*. II, Napoli, 1996).

pubblica. Le difficoltà che potrebbero riscontrarsi sono varie e sono relative al silenzio degli statuti in merito alla destinazione di detti beni, all'individuazione dell'autorità giuridica superiore rispetto ai problemi di identificazione, nonché quelle relative ad *insorgende* controversie.

Potrebbe capitare che la persona giuridica immediatamente superiore si opponga alla cessione dei beni della persona giuridica estinta alla nuova persona giuridica che si vuole costituire.

Con riguardo, poi, alla trasformazione della persona giuridica da pubblica a privata, si deve considerare che la privatizzazione della persona giuridica è ritenuta una trasformazione importante e sottomessa ad un determinato controllo, il che implica che i beni dell'ente cambino natura.

Con la perdita della qualifica *ecclesiastica* questi beni smettono di essere sottoposti al regime amministrativo del Libro V.

Queste conseguenze sotto il profilo patrimoniale conducono a supporre che un'operazione di *privatizzazione* di questo tipo, anche se non produce alcun cambiamento per quanto riguarda il titolare dei beni ma solo una modifica delle condizioni di quest'ultimo, viene assimilata ad un'alienazione e, per questo motivo, sarebbe pertanto sottoposta alle regole dei cann. 1291-1295 di cui ci occuperemo *infra*[226].

Quanto, invece, alle persone giuridiche private e a tutte quelle che non hanno personalità giuridica, occorrerà riferirsi agli statuti propri, come viene esplicitamente dettato per l'estinzione della persona giuridica privata[227].

---

[226] L. NAVARRO, *Diritto e volontà di associazione dei fedeli*, in IE 17, 2005, p. 97 ss.

[227] J. P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 84, sulle cause di estinzione della persona giuridica si confronti altresì S. BUENO SALINAS, *La noción de la persona jurídica en el derecho canónico*, Barcellona, 1985, p. 243. Come esempio di trasformazione di un ente senza personalità giuridica in persona giuridica

4. Il concetto di amministrazione dei beni temporali nel Codice di Diritto Canonico.

Occorre precisare che l'amministrazione dei beni temporali si distingue da quella dei beni ecclesiastici secondo il Codice del 1983, anche se non si esclude la possibilità di applicare tali canoni ai beni delle persone giuridiche private.

Indagando sulla natura dell'amministrazione dei beni si evince che il concetto non è univoco[228]. Tutto dipende dall'accezione che si dà al termine *amministrazione* e dal lato cui la si guarda[229]. Esiste un concetto ampio e uno stretto. Il primo si riferisce agli atti di

---

pubblica canonica, si confronti J. MIÑAMBRES, *Status giuridico-canonico di "Caritas internationalis*" in IE 17, 2005, p. 295 ss.

[228] J.P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 130, lo sottolinea chiaramente nella sua opera.

[229] Il PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI ha emanato una *Nota* intitolata *La funzione dell'autorità ecclesiastica sui beni ecclesiastici* (*Communicationes, 36 (2004)*, 24 ss), in cui ha fornito la possibile definizione di amministrazione dei beni ecclesiastici, sicuramente più in ambito dottrinale che legale. Le note del Pontificio Consiglio hanno voce autorevole che potrebbe consentire di risolvere qualche questione ermeneutica. Il n. 4 della Nota ricorda che *amministrare* nella legislazione canonica può significare esercitare la funzione pubblica che si esplica in atti tendenti a far compiere le leggi mediante una partecipazione al potere di giurisdizione (porre atti di governo nel rispetto della legge oppure conservare, far fruttare e migliorare un patrimonio – quest'ultimo significato denominato *di tipo economico).* Il legislatore adopera il termine in tutti e due i sensi, come esercizio del potere di giurisdizione e come attività economica su un patrimonio. Sul punto si confronti J. MIÑAMBRES, *Funzione amministrativa e amministrazione dei beni ecclesiastici,* in *J. Wrocenski-Marek Stoklosa* (a cura di), *La funzione amministrativa nell'ordinamento canonico. XVI Congresso internazionale di Diritto canonico,* Varsavia, 14-18 settembre, 2011, Warszawa 2012, vol. 2, p. 963 ss.; sulle funzioni e sulla rilevanza delle *Note*, cfr. J. OTADUY, *Sobre las Notas explicativas del Pontificio Consejo para la interpretación de los textos legislativos*, in *Ius Ecclesiae*, 9, 1997, p. 633 ss.; J. MIÑAMBRES, *La natura giuridica della "recognitio" da parte della Santa Sede e il valore delle "note" del Pontificio Consiglio per i testi legislativi*, in *Ius Ecclesiae,* 19, 2007, p. 517 ss.

amministrazione straordinaria e a quelli assimilati, mentre il secondo fa riferimento al senso stretto di cui al can. 1254 § 1[230]. Estendere il concetto di amministrazione fa correre il rischio di inglobare anche il concetto di alienazione, che di per sé, deve rimanere – invero – nettamente distinto, non foss'altro perché concettualmente differente.

Una importante parte della dottrina[231] ha osservato che si deve distinguere tra una nozione di amministrazione economica ed una giuridica. La prima accezione ha come obiettivo quello di rendere il patrimonio fruttuoso mediante un insieme coordinato di atti di natura patrimoniale o non patrimoniale ed in qualche caso anche giuridico. Quanto alla seconda accezione, si rammenta che «*non si include negli atti di amministrazione tutti quelli di alienazione, che nella loro individualità sono di natura e finalità diverse dagli atti di amministrazione*[232]». Quindi si deve distinguere tra «*ordinaria e*

---

[230] J.P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 130.

[231] M. LÓPEZ ALARCÓN, *La administración de los bienes eclesiásticos*, 24 (1984), p. 89. Egli sostiene che ogni atto in relazione ai beni ecclesiastici può essere ritenuto di amministrazione gestionale del patrimonio e che all'interno di questa nozione unitaria si distinguono gli atti giuridici come l'amministrazione, l'alienazione, la disposizione, l'uso, l'usufrutto etc.; quindi, per questo motivo, non è corretto affermare che tutti gli atti giuridici sui beni sono di amministrazione.

[232] M. LÓPEZ ALARCÓN, *La administración de los bienes eclesiásticos*, cit., p. 99. Lo stesso autore, ripreso anche da F. GRAZIAN, *La nozione di amministrazione e di alienazione nel codice di diritto canonico*, cit., p. 182 ss., suddivide gli atti in un elenco, individuando così: a) atti di uso e di godimento dei beni che possono essere indirizzati allo stesso amministratore o di terze persone in virtù dei diritti propri o trasferiti a coloro che sono destinati all'utilizzo o impiego in modo retto; b) la conservazione dei beni ecclesiastici, così come la loro custodia e assicurazione. Tali atti hanno una particolare importanza nel diritto canonico per la forte componente conservativa della gestione patrimoniale; c) Atti di acquisizione che producono un ingresso nel patrimonio ecclesiastico, tanto di diritto pubblico che privato; d) la gestione amministrativa comprende anche gli atti di disposizione, che alterano l'integrità della cosa o soltanto la sua appartenenza, alterazione che può essere totale o parziale, il che permette di distinguere la consumazione fisica o giuridica; gli atti di amministrazione propriamente detti che si riferiscono all'impiego proficuo dei prodotti, delle rendite e dei frutti, così come della loro collocazione e inversione.

straordinaria amministrazione perché lo fa il Codice, attribuendo a questi un significato che non coincide con quello di alienazione».

Da quanto detto ne deriva che, a seconda della prospettiva che si ha rispetto al tema, la conclusione muta.

Analogo discorso può essere affrontato per l'alienazione, seppur con un metro di valutazione del tutto diverso a seconda che si parta da una concezione economica o giuridica.

Tornando all'amministrazione, occorre sottolineare come questa sia parte dell'attività esecutiva e che in ogni caso è regolata dal potere legislativo e protetta da quello giudiziale. L'amministrazione si configura come propria sia per il suo oggetto sia per il soggetto. Quanto all'oggetto si fa espresso riferimento alla gestione delle *cose* con lo scopo di conservarle e di utilizzarle dall'ente per il fine cui esso è preposto; mentre, per quanto riguarda il soggetto, l'amministrazione è sovente affidata all'amministratore che, ai sensi del can. 1279 § 1 dovrebbe essere chi regge la persona giuridica, ma in molti casi è previsto che l'amministrazione sia affidata ad un economo che opera sotto la direzione e la responsabilità dei suoi superiori.

Tuttavia, dal punto di vista soggettivo occorre far riferimento non alla singola persona bensì ad un assetto organizzativo strutturalmente coordinato e da ciò deriva anche il coordinamento delle attività per la gestione, la custodia e il buon utilizzo dei beni.

Se guardiamo unicamente al can. 1254 § 1 vediamo che il Codice riserva alla parola amministrare un posto indipendente dall'acquisto, dal possesso o dall'amministrazione dei beni temporali. Una particolare

---

GRAZIAN rileva come Alarcon non comprende gli atti d'uso, di godimento e di conservazione tra gli atti conservativi propriamente detti.

distinzione, tuttavia, la si ritrova rispetto all'acquisto e all'alienazione[233].

L'amministrazione dei beni spetta a chi regge la persona e pertanto in questo senso si unifica automaticamente il governo delle persone con quello delle cose. Così dicendo, sembrerebbe quasi che tale attività appartenga al governo, ma così non è. Infatti, dalla lettura del secondo § del can.1254 si introduce la salvaguardia del diritto particolare, dagli statuti e dalla consuetudine, prevedendo quindi una distinzione tra governo ed amministrazione dei beni e quindi due responsabilità distinte[234].

---

[233] Se si guarda, invece, al diritto civile vediamo che l'amministrazione è una delle funzioni pubbliche dello Stato e si esprime attraverso atti amministrativi, M. NIGRO, *L'azione dei pubblici poteri*, in G. AMATO – A. BARBERA, *Manuale di diritto pubblico,* Bologna, 1994, p. 699, e M.P. EGBUNA, *The right to acquire, posses, administer and elienate ecclesiastical Goods in religious Institutes,* dissertatio ad doctoratum, PUG, Roma, p. 279, affermano che l'amministrazione assume un ruolo sempre più preponderante nel contesto dell'attuale organizzazione dello Stato. Anche il termine giurisdizione è usato dal Codice di diritto canonico come sinonimo di governo, mentre la funzione civile giurisdizionale corrisponde nel Codice civile alla potestà giudiziale.

[234] Sul punto conferma anche V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 151 ss., il quale sostiene che la distinzione tra compiti di governo della persona giuridica e quelli di amministrazione dei beni temporali, che viene stabilita per determinate persone giuridiche, non intende separare l'amministrazione dei beni dalle funzioni esecutive. Essa trova la propria *ratio* nel bisogno di separare due incarichi impegnativi da assolvere e vuole evitare un polo di potere eccessivamente concentrato su un'unica persona. Non è comunque contraddetto il principio di generale unità tra governo della persona giuridica e amministrazione dei suoi beni. Esso sgorga dalla unità dei fini che la persona giuridica realizza, sotto la responsabilità di chi la governa. Tuttavia, è garantita anche da un riferimento all'autorità che ha il compito di vigilare sulla stessa persona ecclesiastica. F. GRAZIAN, *La nozione di amministrazione e di alienazione nel codice di diritto canonico*, p. 192, afferma che occorre non confondere le persone che hanno il compito di reggenza dalle persone giuridiche con le persone che esercitano un'autorità esecutiva (o amministrativa). Queste ultime sono descritte dalle norme generali e consistono negli ordinari o nei vicari. Molte persone fisiche che reggono persone giuridiche pubbliche non hanno invece potestà esecutiva, ma ciò

L'amministrazione è stata altresì paragonata dalla dottrina come un atto amministrativo. Tuttavia, l'atto amministrativo mal si concilia con il concetto di amministrazione, in quanto il primo si configura sostanzialmente come un atto giuridico unilaterale, singolare ed extragiudiziale di una autorità esecutiva[235].

L'amministrazione, dunque, identifica un'organizzazione, un insieme di organi che agiscono, di uffici, di competenze o attività. L'atto di amministrazione dei beni identifica, invece, l'attività che scaturisce da tale organizzazione. Si nota, quindi, una profonda differenza tra l'atto di amministrazione dei beni ed un atto amministrativo, nonostante queste materie siano strettamente connesse e senz'altro lo studio del diritto amministrativo coadiuverebbe e supporterebbe il diritto canonico nello studio e nella chiarificazione di diversi concetti talvolta controversi o poco chiari.

Diverso è dire e affermare che l'amministrazione dei beni è un atto dell'amministrazione.

Per amministrazione si intendono tutta una serie di atti che vanno al di là dell'approccio al singolo. Parliamo di atti che creano norme giuridiche di ambito generale, di atti giuridici sottoposti al regime privato, contratti che l'Amministrazione conclude per il perseguimento dei propri fini.

L'amministrazione, dunque, si presenta come un ambito molto vasto, ed è qualcosa di molto diverso dai singoli atti amministrativi, che hanno una portata molto più ridotta.

---

non crea alcun problema nella reggenza della persona giuridica e nella responsabilità sulla gestione dei beni della medesima.

[235] E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, Milano, 1994, p. 297.

Pertanto, gli atti di amministrazione dei beni temporali possono rientrare nella categoria degli atti dell'amministrazione e quindi l'amministrazione rientra a pieno nella funzione amministrativa[236].

Per la Chiesa l'amministrazione ha un valore unico e quasi sacramentale, per mezzo della quale la Chiesa rappresenta la presenza di Dio nel mondo. Lette sotto questo profilo, la maggior parte delle norme canoniche potrebbero rientrare nel diritto amministrativo.

È comunque un'attività diretta, immediata e continua, che soddisfa le necessità pubbliche tramite mezzi adeguati e suppone un potere limitato e subordinato. Per questo motivo, parte della dottrina sostiene che basterebbe già solo quanto detto poc'anzi per distinguere gli atti di amministrazione da quelli dispositivi e quindi alienativi[237].

---

[236] F. GRAZIAN, *La nozione di amministrazione e di alienazione nel codice di diritto canonico,* p. 198 ss.; l'autore richiama altresì Moneta, riprendendo una sua definizione «*per attività amministrativa si deve intendere quell'attività mediante la quale gli organi pubblici della Chiesa, perseguendo in concreto il bene dei fedeli in ordine alla salvezza eterna, agiscono come portatori degli interessi pubblici ad essi affidati, ponendosi in potenziale contrasto di interessi rispetto ai destinatari della loro attività*». Egli richiama inoltre MOSDORF, *De Relationibus inter potestatem administrativam et iudicialem in iure canonico,* in *Questioni attuali di diritto canonico,* Atti del Congresso internazionale per il IV centenario della PUG, Roma, 13-14 ottobre 1953, Roma 1955, p. 403 e BERTRAMS, *De potestate iudiciali administrativa in Eccleasia*, in *Periodica 34 (1945)* p. 217 i quali ritengono che l'Amministrazione agisca perseguendo in modo immediato il bene pubblico, sicché questa attività consiste in una *volitio boni.* M. CASTELLANO, *Lectiones iuri concordatarii comparatii*, Roma 1954, p. 12, la funzione amministrativa è «*la funzione della Chiesa che, in modo pratico e immediato, provvede alla cura e alla promozione del bene pubblico*». J.L. URRITIA, *El campo administrativo en la actividad del la Iglesia,* in *Trabajos de la IX semana de derecho canonico,* Salamanca, 1964, p. 33, la funzione amministrativa è «*l'utilizzazione da parte della competente gerarchia, dei mezzi reali – naturali o soprannaturali – e personali dei quali dispone la Chiesa per perseguire i propri fini, alla luce dei principi costituzionali e dottrinali che la condizionano*».

[237] E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, cit., p. 17. Si ricordi in ogni caso che tra il diritto civile e il diritto canonico esiste uno spostamento terminologico quando si parla di attività o potere di governo. Nel diritto civile quando si parla di governo si fa riferimento all'attività esecutiva, o amministrativa, mentre

5. L'amministrazione straordinaria.

Il can. 1281[238] § 1 fornisce la definizione di amministrazione ordinaria e straordinaria, circoscrivendo la prima in negativo rispetto a alla seconda; quindi, è amministrazione ordinaria tutto ciò che non è amministrazione straordinaria.

Con riguardo all'amministrazione straordinaria, il canone già menzionato stabilisce l'invalido compimento da parte degli amministratori degli atti che superano i limiti e il modo della amministrazione ordinaria a meno che non abbiano ottenuto il permesso dell'Ordinario. Il § 2 stabilisce le modalità per individuare gli atti di cui sopra.

Oltre al can. 1281, anche il can. 638 § 1 si riferisce alla straordinaria amministrazione affermando che «*spetta al diritto proprio determinare, entro l'ambito del diritto universale, quali sono gli atti*

---

nel diritto canonico l'attività di governo ricomprende la potestà legislativa, giudiziale ed esecutiva.

[238] Can. 1281 - § 1 Ferme restando le disposizioni degli statuti, gli amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima permesso scritto dall'Ordinario.

Nel Codice di diritto canonico del 1917 l'amministrazione straordinaria era disciplinata dai cann. 1520 § 3 e 1527 §1. Il Codice precedente offriva un criterio quasi teorico, nel can. 1527 § 1 definiva l'amministrazione straordinaria come quell'atto che «*ordinariae administrationis fines et modum excedit*»; si trattava, dunque, di un criterio a posteriori, in quanto si diceva che fosse atto di amministrazione straordinaria quello per cui si richiedeva *ad validitatem* la licenza scritta dell'autorità competente. Lo faceva inoltre di passaggio e senza la pretesa di enunciare dei principi generali. In sede di revisione, in riferimento all'invalidità degli atti di straordinaria amministrazione per i quali non è intervenuta la licenza scritta da parte della competente autorità si osservò «*hic agi de rebus quae sequelas habent in ordine morali et sociali et quae plerumque suam sanctionem habent in iure civile. Proinde irrealis est invalidatio in iure canonico quae certo certius in iure civili non recognoscetur*» (*Communicationes* 36(2004), 325; 37 (2005), 117-119). V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa,* cit., p. 193.

che eccedono il limite e le modalità dell'amministrazione ordinaria, e stabilire ciò che è necessario per porre validamente gli atti di amministrazione straordinaria».

Analogamente, anche il can. 1277 afferma che «*il Vescovo diocesano per porre atti di amministrazione, che, attesa la situazione economica della diocesi, sono di maggiore importanza, deve udire il consiglio per gli affari economici e il collegio dei consultori; ha tuttavia bisogno del consenso del medesimo consiglio ed anche del collegio dei consultori, oltre che nei casi specificamente espressi nel diritto universale o nelle tavole di fondazione, per porre atti di amministrazione straordinaria. Spetta poi alla Conferenza Episcopale stabilire quali atti debbano ritenersi di amministrazione straordinaria*».

Per individuare quegli atti che rientrano nell'amministrazione ordinaria o straordinaria si può adottare un criterio teorico o pratico. Il Codice pare combinare i due criteri, fornendo alcuni elementi teorici e imponendo di considerare gli atti di amministrazione straordinaria con una norma precisa. Mentre gli atti di amministrazione ordinaria rimangono entro i *fini e i modi* di una gestione ordinaria, gli altri li superano perché perseguono scopi che vanno al di là di una amministrazione ordinaria, o per *il modo* o per *il fine.*

Molto spesso accade che degli atti di ordinaria amministrazione siano tali a motivo del fine ma non in ragione della misura o del modo[239].

Occorre, quindi, individuare degli elementi per delimitare gli atti di straordinaria amministrazione. Questi possono essere individuati in: quantità, i rischi di perdita del bene, incidenza che l'atto può avere sulla sostanza o solo sui frutti, i pericoli sulla stabilità dello stesso patrimonio, la natura della cosa oggetto dell'atto di amministrazione e

[239] V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa,* cit., p. 194.

del servizio che viene prestato; la modalità e la complessità del negozio, il valore della cosa, la durata dei tempi di esecuzione, l'incertezza dei risultati economici; la consistenza patrimoniale, economica e finanziaria della stessa persona giuridica[240].

Di fatto, i criteri teorici presi singolarmente non sarebbero in grado di garantire una distinzione certa tra gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, occorrono ulteriori precisazioni. Tant'è vero che il can. 638 stabilisce che il diritto proprio deve determinare quali siano gli atti di amministrazione straordinaria e conseguentemente la procedura per attuarli; il can. 1277 affida il compito alla Conferenza Episcopale per gli atti di straordinaria amministrazione relativi alle diocesi; il can. 1281 c.c. rimette alla determinazione degli statuti per le persone giuridiche in genere e, in caso di silenzio degli statuti, al vescovo diocesano, se si tratta di enti a lui soggetti.

Ciononostante, coloro che si trovano a determinare gli atti di amministrazione straordinaria devono fare riferimento ai criteri teorici. Da ciò ne deriva che ci attua gli atti si renderà conto che quello che sarà straordinario per un ente di modeste risorse finanziarie sarà ordinario per un altro, nonostante debba in ogni caso rispettare i fini dell'amministrazione ordinaria, quali limiti imposti dal concetto stesso di questo tipo di amministrazione secondo i criteri individuati in: conservazione, miglioramento e applicazione dei beni per i fini propri[241].

---

[240] V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa,* cit., p. 194. M. LOPEZ ALARCON, *La administracion de los bienes eclesiasticos,* cit., p. 108, condivide i criteri di DE PAOLIS e aggiunge che rientrano in questo ambito anche gli atti di acquisizione patrimoniale che superano il fine e il modo dell'amministrazione ordinaria e gli atti che possono peggiorare la situazione patrimoniale (can. 1295), ma sono sotto la somma fissata (a norma dei cann. 1291 – 1292), introduzioni di liti in foro civile (can. 1288).

[241] V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa,* cit., p. 194.

I fini dell'atto di amministrazione enunciato in diritto canonico non sembrano coincidere con quelli del diritto civile. In questo ramo del diritto i fini degli atti tendono ad ampliare i poteri degli amministratori, senza limitarli alla mera conservazione. La *ratio legis* è quella si *salvaguardare la stabilità economica della persona titolare e, in generale, del patrimonio ecclesiastico*[242].

5.1. Considerazioni dottrinali sull'amministrazione straordinaria.

È noto che il dibattito dottrinale sul tema abbia portato ad ottenere alcune teorie per l'individuazione e la specificazione del concetto di amministrazione straordinaria, non foss'altro per cercare di giungere ad un criterio che potesse essere condiviso dai più[243].

Una parte della dottrina ha pensato di distinguere i due tipi di amministrazione nei termini della modifica del patrimonio stabile: pertanto, all'amministrazione ordinaria fanno capo tutti quegli atti che abitualmente contribuiscono al mantenimento e la promozione del patrimonio (come anche l'uso e il reimpiego dei redditi); mentre, alla straordinaria fanno capo tutti gli atti più impegnativi e meno comuni

[242] J. P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 133. Questo assunto, in passato, ha condotto alcuni esponenti della dottrina a pensare che l'atto di amministrazione straordinaria potesse essere ricollegato all'atto di alienazione e sottoposto alle sue stesse norme. Ci occuperemo della distinzione nel prosieguo quando tratteremo il concetto di alienazione.

[243] CEI, *Istruzione in materia amministrativa*, n. 51 (ECEI 5, n. 779), statuisce che «*le nozioni di "amministrazione ordinaria" e di "amministrazione straordinaria" non corrispondono soltanto a un criterio tecnico-giuridico, ma si fondano anche sul criterio economico della minore o maggiore importanza patrimoniale degli atti. L'importanza patrimoniale di un atto può nascere dalla sua consistenza quantitativa o dalla sua natura […]. Per questo motivo il legislatore canonico rinvia formalmente agli statuti o al diritto particolare la distinzione concreta tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione*».

che possono modificare e compromettere la stabilità del patrimonio (cd. stabile)[244].

Altra parte della dottrina[245] ha sostenuto che non fosse possibile una distinzione netta tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

---

[244] L. MISTÒ, *I beni temporali della Chiesa (cann. 1254-1310)*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, Roma, 1992, III, p. 390; F. GRAZIAN, *La nozione di amministrazione e di alienazione nel codice di diritto canonico*, cit., p. 207.

[245] J. T. DE AGAR, *Bienes temporales y misión de la Iglesia*, in *Manual de Derecho Canónico, Pamplona*, (ed. 1988), p. 671; quanto alla lett. a) si definiscono atti di amministrazione straordinaria quelli che intaccano o possono intaccare in modo significativo la sostanza del patrimonio, la sua stabilità, la sua natura o struttura materiale o giuridica, la sua attitudine al compimento dei fini. Fondamentalmente, seguendo il can. 1295 «*qualsiasi negozio per il quale risulta pregiudicata la situazione patrimoniale della persona giuridica*», con il quale vengono equiparati gli atti di amministrazione straordinaria con quelli che intaccano il patrimonio stabile del soggetto; quanto alla lett. b) nella fase di elaborazione del Codice qualcuno sollecitò di seguire questo metodo, però venne considerato impossibile nella pratica; quanto alla lett. c) anche M.G. MORENO ANTON, *La enajenación de bienes eclesiásticos el ordenamiento jurídico español*, Salamanca, 1987, p. 28; M. BONET MUIXÌ, *La gestion del patrimonio*, in AA.VV., *El patrimonio ecclesiàstico*, Salamanca, 1950, p. 126 ritiene che gli atti di amministrazione possano essere individuati con quelli che comportano una variazione nel patrimonio o in relazione giuridica con il soggetto che gode di diritti sopra di esso. Dello stesso avviso è L. CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, Napoli, 1988, I, p. 735; II, 387, il quale a giustificazione del suo pensiero riporta: «per esempio: l'acquisto, l'alienazione o la permuta dei beni immobili. L'acquisto o l'alienazione di beni mobili di valore rilevante. L'alienazione dei beni mobili costituenti il patrimonio stabile. L'alienazione di cose preziose. La rinuncia o l'accettazione di una eredità o di una donazione consistente in un bene immobile o anche di un bene mobile di valore, soprattutto se soggette a pesi o condizioni. La costruzione di edifici; la riparazione straordinaria di immobili. La locazione di beni a lungo termine, oppure di beni di notevole consistenza. La costituzione di ipoteche o le liti attive e passive. L'art. 13 della Legge 27 maggio 1929, n. 848, esecutiva del Concordato del 1929, comprendeva tra gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre le alienazioni propriamente dette, le affrancazioni di censi e di canoni, i mutui, gli atterramenti di piante ad alto fusto, le esazioni e gli impieghi capitali, le locazioni ultra-novennali di immobili, le liti attive e passive attinenti alla consistenza patrimoniale degli enti». Cfr. sul punto anche S. CONGREGATIO CONCILII, *Litterae circulares*, 20 giugno 1929, AAS 21 (1929), 394, art. 41.

tuttavia, si può contribuire ad una equilibrata distinzione pratica sulla base di tre criteri: a) provare a definire in modo generale gli atti che compongono i due tipi di amministrazione; b) enumerare ed elencare gli atti concreti che integrano l'una e l'altra; c) quantificare ossia considerare atti di straordinaria amministrazione quelli che necessitano per l'esercizio di un costo superiore ad una determinata quantità fissa, come si stabilisce per certe alienazioni.

C'è chi si ferma ad una mera elencazione ed include gli atti di alienazione tra quelli di amministrazione straordinaria, sulla base del fatto che gli atti straordinari richiedano più consensi e formalità ovvero autorizzazioni che ne condizionino la validità e la liceità, alla stregua di quanto accade con l'alienazione[246].

Altri ancora[247] ritengono che l'amministrazione straordinaria non possa in alcun modo essere equiparata all'alienazione, non foss'altro perché il Codice regola il negozio di alienazione in modo differente dagli atti di amministrazione e gli dà un nome proprio, che è quello di alienazione.

Infatti, pur volendo comprendere gli atti di alienazione in quelli di amministrazione straordinaria, non tutti gli atti di amministrazione straordinaria sono alienativi ed è in ogni caso differente la loro

---

[246] V. ROVERA, *I beni temporali della Chiesa*, in E. CAPPELLINI, ed., *La normativa del nuovo Codice*, Brescia, 1983, p. 273; anche J.C. PERISSET, *Le biens tempores de l'église. Commentaire des Canons 1254-1310*, Parigi, 1996, p. 167, pone sullo stesso piano l'amministrazione straordinaria e alienazione. J.P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 134, considera gli atti di alienazione del codice come una sottocategoria degli atti di amministrazione straordinaria. Secondo l'autore, alcuni atti di amministrazione straordinaria possono aumentare o arricchire il patrimonio stabile (come l'accettazione di una liberalità senza alcun onere per la stessa persona giuridica). Vi sono anche atti di alienazione che non hanno nessuna ripercussione sulla stabilità del patrimonio. Sotto questo profilo l'autore condivide la posizione secondo la quale il concetto di amministrazione straordinaria sia più ampio di quello di atto che peggiora la situazione patrimoniale ai sensi del can. 1295.

[247] V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 196.

regolamentazione. Inoltre, gli atti di amministrazione straordinaria potrebbero riguardare ogni tipologia di bene e ogni tipo di operazione economica, i secondi sono quelli che fanno parte del patrimonio stabile, oltre una determinata somma.

Invero, a parer di chi scrive, l'atto di amministrazione straordinaria non può essere equiparato all'atto dispositivo poiché la natura è evidentemente differente. L'atto di amministrazione straordinaria comporta una gestione della *res* in capo al suo amministratore che va sicuramente oltre la gestione ordinaria e che viene attuata per finalità più ampie direttamente collegate al bene o all'ente. L'atto dispositivo parte dal presupposto che, una volta attuato, il bene si distacca dal patrimonio dell'ente e diventa proprietà di un terzo (e non sempre rimane all'interno del patrimonio ecclesiastico, poiché nella maggior parte dei casi il bene fuoriesce dalla sfera patrimoniale canonica ed il bene cessa di essere un bene ecclesiastico). È solo questo, dunque, il momento in cui si può parlare di ripercussione o danneggiamento o perimento del patrimonio della Chiesa.

Abbiamo visto sin ora che, nella maggior parte dei casi, il concetto di amministrazione straordinaria assume un'accezione negativa, in quanto considerata quale elemento che danneggia il patrimonio dell'ente o della Chiesa.

Ciononostante, si può affermare che l'atto di amministrazione straordinaria non si configura necessariamente come un atto peggiorativo della situazione patrimoniale; talvolta, può configurarsi anche come un atto migliorativo: si pensi ad un intervento straordinario di manutenzione, alla costituzione di un nuovo edificio o di una nuova opera, un investimento finanziario, l'accensione di un mutuo che non

intacca il patrimonio stabile, o l'accettazione di una ingente liberalità[248].

Si tratta di atti richiesti al fine di ottenere una gestione adeguata e di atti che devono essere compiuti non solo e non direttamente dall'amministratore, ma che richiedono il coinvolgimento della persona giuridica che li rappresenta[249].

Si può affermare che gli atti di amministrazione straordinaria non sono solo peggiorativi e non tutti riguardano il patrimonio stabile, ma comprendono una serie di azioni e costituzione.

È vero che negli atti di amministrazione straordinaria possono essere ricompresi anche gli atti di alienazione, con l'esclusione di quelli indicati ai cann. 1291-1295, degli atti di acquisizione, investimenti, costruzioni e ristrutturazioni e atri contratti.

Quindi, gli atti di alienazione possono appartenere anche all'amministrazione straordinaria, poiché siano riconosciuti come tali dal diritto.

Osserviamo, tuttavia, che il Codice del 1983 non è chiaro a stabilire la differenza esistente tra *atti di amministrazione straordinaria* e *atti che oltrepassano l'ordinaria amministrazione*, poiché con i primi intende una serie di atti ben definiti, mentre con i secondi pare intendere un insieme molto ampio di atti che oltrepassano l'ordinaria amministrazione.

Sotto altro profilo, con specifico riferimento all'alienazione, si osserva che malgrado le incertezze terminologiche è indubbio che il CIC/83 abbia compiuto notevoli progressi per chiarire la distinzione tra atti di amministrazione straordinaria e atti di alienazione, poiché il

---

[248] F. GRAZIAN, *La nozione di amministrazione e di alienazione nel codice di diritto canonico*, cit., p. 217.

[249] J.L. SANTOS DIEZ, *Administración extraordinaria de los bienes eclesiásticos*, in *XIX Semana Española de Derecho Canónico*, Salamanca, 1985, p. 49 ss.

codice piano-Benedettino disciplinava solo gli atti di alienazione e non anche quelli di amministrazione straordinaria[250].

Il Codice del 1983 identifica dunque, quegli atti di amministrazione straordinaria come quegli atti che non possono essere compiuti *ad validitatem* senza la licenza (can. 1281[251]). La determinazione di quegli atti è rimessa al Vescovo diocesano, agli Statuti o alla Conferenza episcopale, poiché è chiaro che tutti gli atti di una certa importanza devono sottostare ad un controllo specifico[252].

5.2. I decreti arcivescovili di amministrazione straordinaria.

La normativa canonica prevede che il Vescovo abbia ad individuare gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione in ragione del suo compito di vigilare affinché i beni ecclesiastici siano diligentemente amministrati per conseguire le loro specifiche finalità.

Lo strumento del Decreto arcivescovile è utilizzato per individuare gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione e che possono incidere in maniera importante, a volte per decenni, sull'amministrazione di un ente: basti pensare ad un mutuo pluriennale.

L'*iter* della pratica, che comprende anche gli organismi di corresponsabilità parrocchiani (come il consiglio per gli affari

---

[250] A. INTERGUGLIELMI, *Il ruolo degli organi di partecipazione previsti nel codice di diritto canonico: gli atti di amministrazione straordinaria e l'alienazione di beni degli enti ecclesiastici*, in Prawo Kanoniczne, 56, 2013, IV, p. 3.

[251] Sull'istituto della *licenza* torneremo nel prosieguo.

[252] Il codice prescrive i modi di individuazione di questi atti: la Conferenza episcopale per il Vescovo diocesano (can. 1277 ed in particolare F.G. MORRISEY, *Ordinary and extraordinary administration: canon 1277,* The Jurist (1988), p. 709 ss.), il Vescovo diocesano per le persone a lui soggette (can. 1281 § 2); in linea con gli statuti delle stesse (cf. cfr. J. BEYER, *Le droit de le vie consacrée. Instituts et Sociétés*, Paris 1988). Lo stesso canone 1295 stabilisce che negli statuti delle persone giuridiche deve essere inserita la normativa sulle alienazioni (cann. 1291-1294).

economici parrocchiale) e quelli diocesani (come il consiglio affari economici diocesano e il collegio dei consultori) oltre che il supporto dei competenti uffici di curia, consente al Parroco, in qualità di amministratore della parrocchia, di assumere scelte condivise circa le quali l'autorizzazione dell'Ordinario esprime un'autorevole, oltre che necessaria valutazione positiva in ordine alle congruità con gli indirizzi economici e pastorali della Diocesi.

Vi sono conseguenze anche di ordine giuridico conseguenti al fatto che la copia autentica di ogni Decreto sugli atti di straordinaria amministrazione è depositata nella posizione di ciascuna parrocchia della Diocesi iscritta nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente.

Abbiamo visto che il Codice di Diritto Canonico indica un duplice criterio per permettere al Vescovo diocesano di individuare puntualmente gli atti di amministrazione straordinaria: ossia quegli atti che, per "*il fine e i modi*", eccedano l'ordinaria amministrazione.

I Decreti arcivescovili individuano, dunque, per ogni diocesi quegli atti che non sono necessari per amministrare e gestire quotidianamente le attività tipiche di ciascun soggetto canonico (es. la parrocchia). Quindi il criterio per individuare questi atti non è individuato nella rilevanza o nel valore dell'atto ma si distinguono tra quelli che richiedono un'autorizzazione e quelli che non la richiedono.

A titolo esemplificativo, poiché una parrocchia possiede i beni immobili al fine di poter svolgere tutte le attività istituzionali (cioè quelle che sono la ragione della sua esistenza), si ritiene un fatto *straordinario* la decisione di concederne alcuni in uso gratuito o oneroso a terzi (es. locazione o comodato) ovvero mentre è del tutto ordinario che i fedeli possano donare cifre modeste alla parrocchia non altrettanto può dirsi per le vere *donazioni* che devono essere formalizzate con l'intervento di un notaio.

Si è ritenuto opportuno analizzare alcuni Decreti Arcivescovili emanati da Vescovi di diverse parrocchie per confrontare quali attività siano considerate atti di amministrazione straordinaria dalle varie parrocchie italiane.

Il Decreto Arcivescovile n. 2536 del 29 giugno 2020 ha stabilito quali sono gli atti di amministrazione straordinaria per tutte le persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo mons. Francesco Beschi di Bergamo. Le attività individuate quali atti di amministrazione straordinaria sono le seguenti:

1. gli atti giuridici che implicano l'obbligo di trasferire o trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà di beni immobili di qualunque valore;

2. gli atti giuridici che implicano l'obbligo di trasferire o trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà di beni mobili culturali di qualsiasi valore nonché quelli relativi a tutti gli altri beni mobili se di valore superiore a un decimo della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291 (=25.000,00 euro);

3. gli atti giuridici che implicano l'obbligo di costituire o costituiscono, a titolo oneroso o gratuito, diritti reali di godimento o di garanzia su beni immobili di qualunque valore;

4. il contratto di comodato (anche a tempo parziale) e qualsiasi atto giuridico idoneo a trasferire la detenzione a titolo gratuito di un bene immobile;

5. gli atti giuridici che implicano l'acquisto a titolo oneroso di beni immobili di qualsiasi valore e di beni mobili di valore superiore a un decimo della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291 (=25.000,00 euro);

6. gli atti giuridici che comportano la variazione di destinazione urbanistica;

7. le convenzioni urbanistiche;

8. le convenzioni con enti pubblici che comportino l'assunzione di oneri, obblighi o doveri;

9. l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

10. l'accettazione di liberalità (in beni e/o servizi) disposte da persone giuridiche di valore superiore a un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291 (=50.000,00 euro);

11. la rinuncia a donazioni, eredità, legati;

12. le transazioni e gli atti giuridici che comportano la rinuncia ad un diritto;

13. gli atti giuridici relativi alla realizzazione di nuove costruzioni e di ampliamenti nonché quelli relativi alle demolizioni;

14. gli atti giuridici relativi all'esecuzione di interventi (su beni mobili e immobili) di manutenzione di valore superiore a un decimo della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291 (=25.000,00 euro), nonché quelli relativi alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione così come ogni ampliamento superiore a un decimo delle voci di spesa rispetto a quelle approvate;

15. gli atti giuridici di qualsiasi valore relativi all'esecuzione di interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione aventi ad oggetto i beni culturali, mobili e immobili, nonché il loro prestito;

16. gli atti giuridici che comportano l'inizio, il subentro, la cessione e la chiusura di attività commerciali, nonché il contratto di affitto o comodato di azienda e quello di associazione in partecipazione;

17. la costituzione di associazioni, fondazioni e comitati (compresa l'adesione ad enti già costituiti), se vi è diritto di nominare consiglieri, nonché la costituzione di società e l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni societarie non quotate;

18. la costituzione e l'estinzione di un ramo di attività ONLUS o INLUS;

19. i contratti bancari, comprese le deleghe e gli affidamenti, e i contratti di mutuo, anche gratuito, con persone giuridiche inclusa la delega a terzi, ad esclusione della delega di cassa per il versamento di somme di esiguo valore, a compiere qualsivoglia tipo di operazione, attraverso qualsiasi strumento, su conti correnti o altri mezzi di utilizzo bancario intestati a persona giuridica;

20. i prestiti da persone fisiche se il valore complessivo di tutti i prestiti già ricevuti nell'anno è superiore a un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291 (=50.000,00 euro);

21. la concessione di prestiti;

22. la contrazione di debiti, l'emissione e la cessione delle cambiali, l'avallo delle medesime e la concessione di fideiussioni e garanzie personali o reali con istituti di credito, persone giuridiche, enti collettivi e persone fisiche;

23. l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari (esclusi i soli titoli di stato italiani per un valore non superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291= 250.000,00 euro);

24. la costituzione di rendite perpetue o vitalizie;

25. gli atti con i quali si introduce una causa o si resiste in giudizio avanti alle autorità giudiziarie o arbitrali, nonché la presentazione dell'interpello;

26. i contratti di lavoro subordinato, nonché la stipula di contratti di collaborazione di durata superiore ad un anno;

27. la procura generale o speciale;

28. ogni contratto preliminare a quello definitivo che si riferisce alle precedenti voci.

Anche altri Decreti arcivescovili[253] analizzati riportano le medesime attività quali attività classificate come straordinaria amministrazione.

Nonostante nella maggior parte dei casi gli atti di amministrazione indicati sono sostanzialmente simili in tutti i Decreti arcivescovili, si segnalano alcune differenze in merito ad alcuni atti, senza che ciò

[253] Si fa riferimento alle Tabelle degli atti amministrativi soggetti ad autorizzazione dell'Arcidiocesi di Milano, al Decreto di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per gli enti ecclesiastici soggetti all'autorità dell'arcivescovo di Bologna del 15 novembre 2012, entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2013 (Prot. 2656, Tit. I, Fasc. 10, Anno 2012); Decreto Generale di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette all'Arcivescovo Metropolita di Cagliari del 20 maggio 2013, entrato in vigore il 1° giugno 2013 (Prot. Gen. 143/2013); il Decreto di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione soggette all'Arcivescovo diocesano di Catania del 23 giugno 2009 (Prot. Reg. n. 85 Fol. 148); Decreto di atti di straordinaria amministrazione dell'Arcivescovo di Genova del 1° marzo 2006 (Prot. PCA 1119/DCA-2006-23); Decreto di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano dell'Arcidiocesi di Salerno del 9 maggio 2011 (Reg. Vol. VIII pag. 343 n. 173); Decreto sugli atti di straordinaria amministrazione dei beni temporali della Chiesa dell'Arcidiocesi di Torino del 24 febbraio 2013 (prot. 35/D/13); Decreto di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione soggette all'Arcivescovo diocesano di Trani-Barletta-Bisceglie del 7 marzo 2006 (Prot. n. 1098/06).

comporti una differenza in *pejus* rispetto a quelle Arcidiocesi che abbiano escluso alcune tipologie di atti.

A titolo esemplificativo si segnala che l'Arcidiocesi di Bologna considera atto straordinario "*operazioni mobiliari di qualsiasi tipologia ed importo, con la sola esclusione dei Titoli di Stato italiani (BOT; CCT) o Titoli equiparati, aventi come controparte istituti di credito o istituti con attività analoghe che operino nel campo del credito a terzi*", mentre l'Arcidiocesi di Milano comprende tra le operazioni straordinarie "*l'acquisto e la vendita di titoli di stato italiani per un valore superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza episcopale italiana per gli atti di cui al can. 1291*".

Sotto il profilo relativo alle conseguenze dell'omessa autorizzazione dell'Ordinario, è importante porre l'attenzione sul fatto che molti dei Decreti Arcivescovili analizzati non menzionano in alcuna parte le eventuali conseguenze derivanti da un atto posto in essere senza aver acquisito le dovute autorizzazioni da parte dell'Organo competente, bensì si limitano a comunicare che "*gli amministratori degli Enti ecclesiastici non possono compiere validamente gli atti sopra elencati senza previa autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano anche in forza dell'art. 7, comma 5 dell'Accordo di Revisione del Concordato Lateranense e dell'art. 18 della Legge n. 222/1985*" (si confronti al proposito i Decreti dell'Arcivescovo di Bologna, Genova, Salerno, Torino, Trani).

Il Decreto Arcivescovile diocesano di Cagliari, invece, stabilisce che gli "*atti di straordinaria amministrazione posti in essere senza la dovuta autorizzazione dell'Ordinario sono considerati illegittimi; ne rispondono amministrativamente e, quando occorre, penalmente il titolare dell'ente e per la loro parte i Consiglieri implicati*".

Quanto al tipo di ordinamento giuridico in cui l'atto di amministrazione sarà considerato invalido, è interessante osservare come i Decreti Arcivescovili diocesani di Milano e Catania affermano

che "…*i controlli canonici hanno rilevanza anche per la validità e l'efficacia degli atti nell'ordinamento civile. Pertanto, la mancanza dell'autorizzazione può comportare l'invalidità dell'atto, oltre che per l'ordinamento canonico, anche per quello civile, con le conseguenze del caso a carico dell'Ente e dei suoi amministratori*".

Dalla lettura di quanto sopra, i Decreti lasciano intendere che l'invalidità di un atto di straordinaria amministrazione posto in essere dal suo amministratore senza il rispetto dei dovuti controlli canonici, implichi una invalidità sia nell'ordinamento canonico sia nell'ordinamento civile.

Il riflesso dell'invalidità nell'ordinamento civile, quindi, risulta quasi automatica e non consequenziale a quella canonica. Dalla lettura, si ipotizza che la stessa sia già conosciuta al momento della dichiarazione di invalidità canonica.

Al proposito è interessante evidenziare come il Decreto Arcivescovile diocesano di Bergamo paia affermare una conclusione parzialmente differente.

È noto che un atto di amministrazione straordinaria qualora venisse attuato senza la necessaria autorizzazione, sarebbe canonicamente invalido e violerebbe quanto promesso dall'amministratore all'atto di accettazione dell'ufficio ecclesiastico o dell'incarico che gli è stato affidato (cann. 1283-1284) e potrebbe essere canonicamente perseguito.

Vi è però un'altra importante conseguenza oltre a quella canonica sopra evidenziata da tener presente: "*poiché il Decreto sugli atti di straordinaria amministrazione è depositato nella posizione presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente dove l'ente ecclesiastico è registrato, si dà per conosciuto e dunque opponibile ai terzi (cf art. 18 legge 222/1985). In altre parole, se un parroco sottoscrivesse un contratto o altro atto giuridico previsto dal Decreto per gli atti di straordinaria amministrazione, senza la prescritta*

autorizzazione dell'Ordinario diocesano, quest'ultimo e solo quest'ultimo, potrebbe impugnare tale atto di fronte al giudice e chiederne l'inefficacia o l'invalidità. Qualora l'atto venisse dichiarato invalido o inefficace sia l'ente, cioè nel nostro caso la parrocchia, piuttosto che la controparte che ha sottoscritto il contratto dichiarato invalido o inefficace, potrà citare in giudizio personalmente il parroco per danni"[254].

Il Decreto menziona la possibilità solo ed esclusivamente in capo all'Ordinario diocesano di impugnare l'atto attuato dall'amministratore senza le dovute autorizzazioni e mai ad un soggetto terzo.

Solo quando l'atto sia dichiarato inefficace o invalido, può intervenire la parte contraente (oltre all'ente parrocchia) per la richiesta di risarcimento danni al parroco. L'*iter* appena descritto dall'Arcidiocesi bergamasca lascia intendere che l'invalidità dell'atto nell'ordinamento civile non sia consequenziale e dichiarata di "*default*" – come si deduce astrattamente dagli altri Decreti sopraindicati – al contrario, la dichiarazione di invalidità nell'ordinamento civile sarebbe solo la conseguenza dell'attività dell'Ordinario del luogo che attiva il giudice con la richiesta di inefficacia ed invalidità dell'atto posto in essere dall'amministratore inadempiente.

Da ciò si deduce che qualora l'*iter* sopra descritto non sia pedissequamente e tempestivamente seguito e quindi l'Ordinario non si sia tempestivamente attivato per chiedere al giudice di dichiarare l'inefficacia o l'invalidità dell'atto, con molta probabilità si potrebbe avere un atto invalido nell'ordinamento canonico (ancora non dichiarato) ed un atto valido nel diritto civile[255].

In conclusione, il Decreto sugli atti di straordinaria amministrazione è uno strumento utile, oltre che necessario, per favorire e supportare la

[254] Decreto Arcivescovile diocesano di Bergamo n. 2536 del 29 giugno 2020.

[255] Tale aspetto sarà analizzato e approfondito *infra*.

certamente non semplice responsabilità del parroco di svolgere, fedelmente e onestamente, le proprie funzioni amministrative, con la diligenza del buon padre di famiglia, sotto l'autorità del Vescovo diocesano.

5.3. Amministrazione: una definizione alla luce di un confronto con il diritto civile.

Volgendo brevemente lo sguardo alla dottrina civilistica, a partire dal 1903, si nota che anche in questo caso l'amministrazione viene definita in senso negativo come quegli atti che non comportano alcun sacrificio patrimoniale *attuale* o *eventuale*[256].

In questo senso, quando la massa patrimoniale diminuisce o viene onerata o si mette in pericolo la sua entità e il suo valore, con atti o contratti di qualsiasi specie, ci troviamo fuori dal campo dell'amministrazione.

La dottrina afferma che «*l'amministrazione si presenta sempre come un carattere di protezione o nell'interesse del proprietario o dei terzi e suppone come suo principale intento la conservazione del patrimonio amministrato*»[257]. Ne deriva, dunque, che l'amministratore non può fare nessun atto di proprietà.

---

[256] F. GRAZIAN, *La nozione di amministrazione e di alienazione nel codice di diritto canonico*, cit., p. 221; F. FERRARA, *Gli atti di amministrazione*, *Il Filangeri*, 28 (1903), p. 337, intendendosi con il primo – a titolo esemplificativo – le alienazioni, le servitù, le ipoteche; con il secondo, i giudizi, le riscossioni, gli investimenti, le divisioni, le locazioni ultra-novennali o le transazioni.

[257] F. FERRARA, *Gli atti di amministrazione*, cit., p. 417. Sul punto l'autore prende quale punto di riferimento il *fondo di patrimonio*, il quale per sua natura è formato da elementi fissi, costituiti sia di beni produttivi e fruttiferi e di beni improduttivi. Si osserva che l'amministratore non ha alcun potere sul fondo patrimoniale, il quale deve ritornare intatto nelle mani del suo proprietario, ma il suo potere è solo limitato ai prodotti o redditi (quindi alla parte mutevole del patrimonio).

Il suo primo obbligo è la conservazione dei beni, la produzione della massa patrimoniale, nonché l'utilizzo dei mezzi di produzione a sua disposizione per raccogliere utili alla gestione.

L'amministratore non può diminuire il valore dei beni, non può cambiare la composizione del patrimonio o mutarne destinazione, quand'anche ritenesse l'operazione vantaggiosa e fruttuosa per il patrimonio[258].

Per comprendere cosa si intende per amministrazione, occorre far ricorso alla *funzione* che un determinato atto svolge nei confronti del patrimonio e analizzare caso per caso; occorre, inoltre, puntare alla fruttificazione e al miglioramento del patrimonio e non al mero mantenimento dello stesso.

L'atto di amministrazione si distingue da quello di proprietà, in quanto quest'ultimo ha il potere di disporre del patrimonio mobile o immobile, di trasformarlo o obbligarlo, al contrario di quanto accade per l'atto di amministrazione in sé considerato[259].

Questo *concetto dinamico di conservazione* del patrimonio viene superato da successiva dottrina[260]. Tale superamento è giustificato dal fatto che pare insufficiente esprimere *i doveri e le facoltà degli amministratori* per il loro numero non determinabile a priori e per la molteplicità degli scopi. Per questo motivo, si individua un minimo comun denominatore in quello che viene chiamato *buon governo del patrimonio amministrato*.

Sulla base di questo principio sembra quasi sparire la differenza tra ordinaria e straordinaria amministrazione e si parla di attività libera e vincolata ai provvedimenti legislativi, basati sul criterio della

---

[258] V. LOJACONO, *Amministrazione (atti di)*, in *EncD II*, p. 157.

[259] F. FERRARA, *Gli atti di amministrazione*, cit., p. 425 ss.

[260] V. LOJACONO, *Amministrazione (atti di)*, cit., p. 157.

funzione[261] dell'atto rispetto al patrimonio e del rischio che questo atto può comportare al patrimonio, senza considerare i mezzi impiegati[262].

In ogni caso, parlare di *buon governo del patrimonio* significa offrire una identificazione legata ad un giudizio più soggettivo che oggettivo e a ciò conseguirebbe la necessità di stabilire caso per caso quali sono le autorizzazioni che vanno richieste per il compimento di vari atti, con l'esigenza finale di dover cercare dei criteri di valutazione.

La questione non ha una soluzione definitiva e definita, la dottrina continua a non avere una definizione univoca del concetto di amministrazione e dei criteri con cui si valutano e organizzano i vari beni; pertanto, ancora oggi, la questione rimane aperta priva di una soluzione che identifichi dei criteri distintivi[263].

A sommesso parere di chi scrive, definire il concetto di amministrazione è un'attività che implica diverse difficoltà, per tutti i motivi sopra menzionati, e ciò va in parziale accordo con la dottrina citata. Si ritiene tuttavia che il concetto di amministrazione, in tutte le

---

[261] In questo caso si riprende la teoria sopra menzionata del FERRARA.

[262] V. LOJACONO, *Amministrazione (atti di)*, p. 158, l'Autore, riprendendo anche G. MIRABELLI, *I cosiddetti atti di amministrazione*, in A. LEFÈBVRE – D'OVIDIO – F. MESSINEO, ed. *Scritti giuridici in onore di Antonio Scaloja. III. Diritto civile*, Bologna, 1953, p. 366 e M. D'ORAZI, *Gli atti di amministrazione e l'acquisto nell'interesse dei minori*, Napoli, 1942, p. 23 ss. e autori dagli stessi citati, afferma che «*possono essere considerati atti di amministrazione tutti gli atti diretti al buon governo di un bene o di un complesso patrimoniale, senza eccezioni aprioristiche; mentre la necessità di provvedimenti autorizzativi riguarda il maggiore o minore rischio che determinati atti possono presentare per l'integrità del patrimonio e non la natura degli atti stessi, per la qual cosa prima e più ancora che di ordinaria e straordinaria amministrazione occorre parlare di atti che possono essere liberamente compiuti e atti vincolati a date formalità*».

[263] Questo problema della non univocità del concetto di amministrazione è amplificato dal fatto che molti autori continuano ancora oggi ad equiparare l'amministrazione straordinaria all'alienazione dei beni e affermano che non si possa affrontare una senza considerare l'altra. La riflessione sugli atti di alienazione è dunque strettamente correlata per definire quelli di amministrazione.

sfaccettature in cui essa si configura (e con ciò si intenda la distinzione tra amministrazione ordinaria e straordinaria), debba essere tenuta distinta dal concetto di alienazione, la quale, invero, per sua natura, è totalmente differente rispetto alla prima.

L'alienazione è un atto dispositivo del patrimonio, l'amministrazione è un atto conservativo, volto alla gestione del bene e finalizzato alla crescita stessa del bene. Anche l'amministrazione cd. straordinaria sarebbe da ricomprendere nel concetto poc'anzi menzionato, non foss'altro perché gli atti compiuti in ottica di amministrazione hanno la sola finalità di gestire il bene con l'obiettivo di ottenere risultati fruttuosi in termini di rendita economica e patrimoniale.

Ciò basterebbe a mantenere delineata la differenza tra i due istituti.

6. L'alienazione nel codice del 1983.

Rispetto al canone 1495 del Codice del 1917[264], i canoni 1254 e 1255 del nuovo Codice attestano esplicitamente che le persone giuridiche canoniche hanno la capacità di alienare i beni. Con ciò non si vuole dire che tale possibilità sia totalmente assente nel precedente Codice, tant'è vero che anche la dottrina[265] attesta che «*queste norme, dettate da saggia prudenza e preveggenza per impedire che amministratori infedeli dilapidassero il patrimonio ecclesiastico, non ne hanno mai*

[264] Can. 1495, Codice 1917, «§ 1. *Ecclesia Catholica et Apostolica Sedes nativum ius haben libere et independenter a civili potestate acquirendi, retinendi et administrandi bona temporalia ad fines sibi proprios prosequendos. §2. Etiam ecclesiis singularibus aliisque personis moralibus quae ab ecclesiastica auctoritate in iuridicam personam erectae sint, ius est, ad normam sacrorum, bona temporalia acquirendi, retinendi et administandi*»

[265] V. PALESTRO, *La disciplina canonica in materia di alienazioni e di locazioni*, in *I beni temporali della Chiesa*, LEV, 1999, p. 146. Sempre in merito al profilo in oggetto, si osserva, poi, che prudenza ed attenzione richieste per l'alienazione dei beni ecclesiali sono state confermate anche dal Codice del 1983 ai cann. 1291 e 1292.

impedito la vendita in caso di necessità, smentendo così coloro che accusavano la Chiesa di voler conservare le sue proprietà specie immobiliari, «veluti manu mortua» precludendo così, a loro dire, con l'accumulo di questi beni in mani ecclesiastiche lo sviluppo del commercio e dell'agricoltura, impedendo pure la possibilità di incremento del patrimonio privato».

Il Titolo III de Codice del 1983 («*De contractibus ac preaesertim de alienatione*», cann. 1290-1298)[266] riprende con un sostantivo il quarto e ultimo verbo con cui il can. 1254 § 1 specifica il diritto della Chiesa ai beni temporali e la formulazione adottata si giustifica dal momento che l'alienazione è una *species* del più ampio *genus* che è il contratto.

Tutta la materia del Titolo III si divide in due parti diseguali: da un lato la prima ha ad oggetto la canonizzazione della legge civile in materia di contratti (can. 1290) e dall'altro la seconda ha ad oggetto l'alienazione dei beni temporali della Chiesa (cann. 1291-1298)[267].

---

[266] V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 247, osserva che nel precedente codice il titolo era solo «*De contractibus*» (cann. 1529-1543). La materia è rimasta sostanzialmente la stessa, pur risultando alquanto abbreviata; contiene tuttavia non poche innovazioni di rilievo. L'aggiunta nel titolo dell'attuale Codice della specificazione «*ac praesertim de alienatione*» sottolinea ancora una volta la novità introdotta: l'alienazione viene considerata un negozio giuridico distinto dagli atti di amministrazione, particolarmente da quelli di amministrazione straordinaria, e come tale regolato.

[267] Quindi, ai contratti è dedicato unicamente il can. 1290, seguendo nella enumerazione troviamo il can. 1291 che enuncia il principio fondamentale della necessità della licenza per l'alienazione dei beni; il can. 1292 individua l'autorità competente a dare la licenza; il can. 1293 precisa ulteriormente alcuni requisiti che, tuttavia, non riguardano la validità; il can. 1294 offre delle specifiche riguardo il prezzo di vendita e l'impiego del ricavato; il can. 1295 estende la normativa per le alienazioni a qualsiasi altro negozio giuridico, che può rendere peggiore la situazione patrimoniale della persona giuridica; il can. 1296 prescrive come agire in caso di alienazione invalida; il can. 1297 demanda alla conferenza episcopale il compito di emanare norme circa la locazione dei beni ecclesiastici; il can. 1298 dispone che la vendita dei beni ecclesiastici a persone consanguinee o affini agli amministratori non posa avvenire senza una speciale licenza data dalla competente autorità.

Il can. 1290 trova la sua fonte nel can. 1529 del CIC/17 e, ad eccezione di alcune modifiche puramente redazionali, è rimasto immutato nella sua sostanza normativa. In merito al contenuto di suddetto canone, si osserva che la dottrina canonistica distingue una nozione di contratto in *senso stretto*[268] e in *senso lato*[269]. In senso lato,

---

[268] Anche la dottrina del Codice piano-benedettino opera questa distinzione: L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale*, seconda edizione accresciuta e aggiornata, II, n. 4708, Roma, p. 558 afferma che l'alienazione in senso stretto o proprio è la «*cessione della proprietà di una cosa o di un diritto, mediante vendita o donazione*», in senso lato «*qual è inteso dalla legislazione canonistica, l'alienazione si estende a qualsiasi atto, operazione o negozio, che possa modificare o pregiudicare la situazione patrimoniale di una persona*»; A. CANCE, *Le Code de droit canonique. Commentaire succinct et pratique*, tredicesimo tomo, settima edizione rivista e corretta, Parigi, 1946, p. 263, «*au strict du mot […] désigne tout acte par lequel on transfère à autrui la propriété (dominium directum) d'une chose que l'on a dans son patrimoine : don, legs, échange, prêt de consommation, vente* », con riguardo alla definizione in senso lato si riporta alla citazione di A. COULY, voce *Aliénation de Droit Canonique*, in DDC, I, col. 403, « *[L'Aliénation] a, en droit canonique, un sens beaucoup plus large que celui qu'on donne d'habitude dans le langage courant, et plus étendue même que celui où l'entend d'ordinaire la législation française* ». Si può affermare che la nozione civilistica di alienazione tende ad identificarsi con quella canonica di alienazione in senso stretto.

[269] G. STOCCHIERO, *Enti ecclesiastici in Italia dopo il Concordato. Manuale giuridico, amministrativo, contabile*, terza edizione aggiornata, Vicenza, 1935, p. 324, cita un regio decreto italiano emanato nel periodo immediatamente precedente la stipula dei Patti Lateranensi presentando una serie di casi che la legislazione italiana dell'epoca (R.D. 3 giugno 1924, n. 985) equiparava alle alienazioni e che sottoponeva al regime dell'autorizzazione governativa. Tale elenco dimostra come l'ordinamento civile avesse presente la nozione ampia di alienazione in diritto canonico: «*Si considerano atti e contratti pei quali è necessaria l'autorizzazione governativa: a) oltre le vendite e le permute; b) le concessioni in enfiteusi o di rendita; c) le affrancazioni volontarie di censi o di canoni, commutazioni comprese; d) le costruzioni di servitù passive o le rinunce a servitù attive; e) i mutui; f) le transazioni; g) gli atterramenti di piante d'alto fusto; h) la costituzione di ipoteca e i consensi alla cancellazione di iscrizioni ipotecarie; i) le esazioni e gli impieghi di capitali; l) la locazione di beni immobili oltre il termine di nove anni; m) le liti attinenti alla consistenza patrimoniale degli enti; ed ogni altro atto eccedente la semplice amministrazione*». L'Autore conclude affermando che «*la compravendita è, dunque, uno ma non il solo contratto compreso nell'alienazione*». Appare dunque chiara quale sia la differenza con la dottrina civilistica, che intende sempre il termine *alienazione*

per contratto si intende qualsiasi convenzione o patto tra due o più persone, che convengono su un determinato oggetto[270]. In senso stretto, invece, la parola contratto viene riservata solo per quegli accordi che producono un'obbligazione tra le parti[271].

---

come sinonimo di vendita di un bene (cfr. ad esempio A. MASSARO, *Dizionario di diritto civile*, Milano, 1936, p. 22, ove alla voce *Alienazione* si trova il rinvio alla voce *Vendita;* quest'ultima poi definita come un «*contratto bilaterale per cui un venditore si obbliga a dare una cosa al compratore e questi si obbliga a pagarne il prezzo*». Si precisa che le opinioni riportate fanno riferimento alla dottrina che ha scritto sotto la vigenza del vecchio Codice, a riprova del fatto che già allora la dottrina aveva sviluppato un concetto canonico di alienazione sia in senso proprio sia in senso lato.

[270] Un'opera edita nel periodo di vigenza del Codice Piano-Benedettino A. COULY, voce *Aliénation*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, in DDC, I, cit., p. 403, specifica gli atti che in diritto canonico possono essere definiti alienazione, ovvero: 1) ogni atto per cui si fa uscire definitivamente una cosa dal patrimonio per farla passare in un altro, come la vendita, la donazione, la permuta, la dazione di pagamento; 2) ogni atto per cui si trasmette ad altri una diritto reale su un bene che resta nel patrimonio di chi cede il diritto, come la servitù prediale o l'usufrutto; 3) ogni atto avente lo scopo di dare in garanzia a terzi una cosa di cui si conserva nondimeno la proprietà, come nel caso di pegno e di ipoteca; 4) ogni atto mediante il quale si lascia ad altri il godimento prolungato nel tempo oppure a certe particolari condizioni di un bene di cui si ritiene la proprietà e di cui si recupererà il pieno possesso alla data fissata, come nel caso di enfiteusi, comodato o prestito; 5) in linea generale, ogni atto o contratto capace di peggiorare la situazione di un ente, senza che si debba considerare dall'altra parte se si tratti di un negozio oneroso o gratuito. F.M. CAPPELLO, *Summa iuris canonici in usum scholarum concinnata*, II, VI edizione, 1939, p. 646, afferma che «*alienationis nomine non comprehenditur repudiatio lucri, quae mera non acquisitio dicenda est; nec damnificatio, quae non est contractus proprie dictus neque actus transativus domini aut iuris; nec furtum, quod iuridice inefficax est ad domini vel iuris translationem*» e chiude la trattazione con un accenno alla locazione rilevando che la stessa, prima dell'entrata in vigore del Codice Piano-benedettino, era equiparata alla alienazione. Si veda sul punto anche S. RIDELLA, *La valida alienazione dei beni ecclesiastici. Uno studio a partire dai cann. 1291-1292 CIC*, Las-Roma, 2010, p. 91 e ss.

[271] G. VROMANT, *De bonis Ecclesiae temporalibus*, Parigi, 1953, 284. Anche V. DE PAOLIS, voce *Alienazione*, *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, C. Corral Salvador, V. De Paolis. G. Ghirlanda (a cura di), Cinisello Balsamo (Milano), 1993, p.11, con riferimento al Codice del 1983, afferma che: «*Il concetto di alienazione si realizza in senso stretto ed in senso largo. Abbiamo l'alienazione in senso stretto ogniqualvolta si trasferisce il dominio diretto della persona giuridica canonica ad un*

altro titolare. Abbiamo invece l'alienazione in senso largo, quando, pur senza trasferire il dominio diretto della cosa, si concede un diritto reale sulla stessa, in modo che il dominio diretto ne rimane diminuito». Da ciò si evidenzia l'impostazione romanistica della definizione, basata sulla contrapposizione tra dominio diretto e dominio utile. Sul punto, si rileva l'importante teoria di J.P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 144 ss., il quale dopo chiarisce la nozione di alienazione come di seguito: «*Con l'espressione "alienazione ed altri atti assimilati" designiamo un tipo legale di atti che, nell'ambito della straordinaria amministrazione, sono retti da norme particolari per assicurare un rinforzato controllo da parte dell'autorità ecclesiastica competente. Questo concetto legale è più ampio rispetto al concetto giuridico di alienazione. Infatti, il criterio stretto di cui nel can. 1291 (solo le alienazioni di beni del patrimonio stabile) viene esteso anche agli altri atti che sono assimilati ad un'alienazione "qualsiasi operazione da cui possa essere pregiudicata la situazione patrimoniale della persona giuridica" (can 1295). Il CIC contempla come atti di alienazione non solo gli atti di alienazione propriamente detta – alienum facere – in riferimento al patrimonio stabile, ma anche negozi che attingono o possono intaccare il patrimonio stabile in modo determinante per quanto riguarda la sua sostanza, la sua natura, la sua stabilità o la sua capacità di raggiungere i fini propri. In conclusione, l'alienazione legale – sia propriamente detta (can. 1291) sia per assimilazione (can. 1295) – designa, in definitiva, qualsiasi atto giuridico che possa intaccare il patrimonio delle persone giuridiche peggiorandone la condizione*». Quindi si osserva che il concetto di alienazione è modificato nel senso che viene inteso come trasferimento di proprietà dei beni facenti parte del patrimonio stabile e di alienazione come atti ad essa assimilati in quanto peggiorativi della condizione patrimoniale della persona giuridica (cfr. S. RIDELLA, *La valida alienazione dei beni ecclesiastici. Uno studio a partire dai cann. 1291-1292 CIC*, Las-Roma, 2010, p. 96). Anche la teoria di F. D'OSTILIO, *Prontuario del Codice di Diritto Canonico*, terza edizione riveduta e aggiornata, Città del Vaticano, 1998, p. 480, riporta una definizione di alienazione «*Alienazione in senso stretto sarebbe l'atto giuridico col quale si trasferisce il dominio diretto su una cosa; in senso lato è l'atto giuridico con il quale una cosa o un diritto reale si trasferisce, si abbandona, si diminuisce, si grava*». Elementi costitutivi dell'alienazione sono l'elemento soggettivo individuato nella persona giuridica (e non nell'individuo) e l'elemento reale costituito dai beni del patrimonio stabile, oltre all'elemento formale. Per questo motivo D'OSTILIO elenca alcuni atti che pur avendo la parvenza di alienazione non lo sono (a titolo esemplificativo: ricevere denaro senza ipoteca o pignoramento, dare denaro libero a reddito, furto o danneggiamento, anche volontario; respingere un guadagno, offerte, legati, edificare o comprare un edificio, gravandolo nel tempo massimo con una ipoteca che risponda al debito che si è contratto per edificare o comprare etc.

Come noto, la nozione di contratto non è analoga a quella di obbligazione. Il contratto è una delle fonti dell'obbligazione e quindi ne rappresenta il contenuto.

È pure noto che i contratti possono avere una denominazione propria oppure no. Nel primo caso si dicono *nominati* (ad es. compravendita, locazione, donazione), nel secondo caso si dicono *innominati*[272].

Essi possono poi produrre un'obbligazione reciproca (cd. contratti *bilaterali* come ad es. la compravendita) oppure possono produrre una obbligazione per una parte sola (cd. contratti *unilaterali* come ad es. la donazione). Infine, si distinguono in *consensuali* o *reali* a seconda che si perfezionino con il solo consenso tra le parti oppure richiedano l'effettivo trasferimento dell'oggetto nel possesso dell'altro contraente.

I contratti, per essere validi, devono possedere degli elementi necessari ed essi si individuano nella capacità delle persone, il consenso delle parti, l'oggetto e la causa[273]. Altri elementi non considerati essenziali e necessari si individuano in: tempo, condizioni, oneri, circostanze etc.

Non sembra dunque che vi siano dei grandi mutamenti rispetto alla dottrina del Codice piano-benedettino, ad eccezione di quelle resesi necessarie per la legislazione vigente (come, ad esempio, il patrimonio stabile menzionato da Schouppe).

[272] Questi ultimi sono denominati contratti *do ut des*, o do *ut facias*¸ oppure *facio ut facias* o *facio ut des*.

[273] In questo caso la capacità delle persone è intesa dal punto di vista del diritto naturale, del diritto canonico e civile. L'incapacità fa sì che l'atto posto in essere dal soggetto inabile sia invalido (cf. can. 10); il consenso delle parti è inteso come la volontà delle parti espressa liberamente affinché crei un vincolo giuridico. Il consenso deve essere deliberato, libero e debitamente manifestato; l'oggetto è la materia su cui converge il consenso delle parti e deve essere proprio di colui che ne dispone, determinato e possibile sia fisicamente sia moralmente; da ultimo la causa, è la ragione intrinseca del contratto stesso. Si tratta di fine intrinseco di ogni atto giuridico che ne determina la natura.

Il can. 1290 menziona anche le *soluzioni (solutiones)*, ossia la prestazione di ciò che è dovuto all'altro a soddisfacimento della propria obbligazione[274].

Anche se il diritto canonico rimanda al diritto civile non significa che non vi sia una teoria canonica sulla nozione di contratto. Infatti, uno studio monografico[275], che rimane ad oggi sempre attuale, ha dimostrato come partendo da alcuni testi del Decreto di Graziano[276] e dalle Decretali di Gregorio IX[277], si sia sviluppata una dottrina specificamente canonica in detta materia.

Nello specifico, si è superato il formalismo del diritto romano che riconosceva efficacia giuridica alla volontà solo quando questa veniva manifestata secondo le formalità previste dalla legge e si è giunti a dare efficacia alla volontà delle parti (*pacto nudo)*, a prescindere dalla forma adottata per esprimerla. Quindi, le parole obbligavano nella misura in cui corrispondevano alla volontà di chi le aveva pronunciate e alle parti che intendevano effettivamente obbligarsi in modo reciproco.

---

[274] G. VROMANT, *De bonis Ecclesiae temporalibus*, cit., p. 286.

[275] T. BLANCO, *La noción canónica de contracto, Estudio de su vigencia en el CIC 1983*, Navarra, 1997, p. 81 ss.; H. PREE, *El empleo de instrumentos jurídico-civiles en la administración eclesiástica. Posibilidades y limites*, in *Anuario argentino de derecho canónico*, 2013, p. 153-177; V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 250.

[276] In particolare, il capitolo «*Quicumque suffragio*» (XII, q. 2, c. 66), decretato dal Concilio di Toledo (a. 633), in materia di promesse; il capitolo «*Quia Iohannes*» (XII, q. 5, c. 3) che raccoglie un passo di una lettera di Papa Gregorio Magno al vescovo di Ravenna nella quale, tra l'altro si dice «*non debet aliquis verba considerare, sed voluntatem et intentionem quia non debet intentio verbis deservire, sed verba intensioni*»; il capitolo «*Iuramenti*», nel quale si afferma che, per il diritto canonico, non c'è differenza tra giuramento e una semplice promessa «*quia, sicut in iuramento nullam convenit esse perfidiam, ita quoque in verbis nostri nullum debet esse mendacium, quia utumque, et perfidiam et mensacium, divini iudicii pena damnatuur*»; cfr. V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 250.

[277][277] In particolare, il titolo «De pactis» (XI, 35, 1; XI, 35, 3; XI, 35, 8); i titoli 13 e 24 del libro III.; cfr. V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 250.

Naturalmente, sempre nell'ottica del rispetto e della salvaguardia del *salus animarum,* il diritto canonico non poteva non dare il dovuto rilievo all'aspetto morale dell'obbligo di coscienza davanti a Dio e agli uomini, oltre che di quello giuridico[278].

Pur non avendo elaborato una tesi contrapposta ed indipendente da quella civilistica, il legislatore canonico ha preferito lasciare quale punto di partenza la disciplina dell'ordinamento civile e si è limitato a segnalare i punti contrari alla finalità del diritto della Chiesa. Quello che maggiormente importava (e importa) al diritto canonico è la protezione dell'obbligazione naturale che si instaura tra le parti per il semplice fatto del consenso. Per questo motivo si è giunti alla unificazione della nozione di contratto e patto e alla distinzione dei contratti in genere e in specie[279].

L'unificazione di questi due concetti ha trovato riscontro anche nella dicitura del titolo del Codice; infatti, ad oggi si parla di «*De Contractibus*» e viene omessa la dicitura «*de Pactis*».

Nel merito del significato che il diritto canonico ha dato al concetto di *alienazione* si deve anzitutto osservare che questo istituto risponde ad esigenze diverse da quelle derivanti dall'atto di amministrazione straordinaria. Invero, con l'alienazione, quando l'acquirente non è una persona giuridica canonica pubblica, i beni cessano di essere ecclesiastici e ritornano al campo profano; quindi, non sono più al servizio della Chiesa[280].

---

[278] V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 250

[279] V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 251, con questo intendendosi contractus late acceptus e contractus stricte acceptus. In questo senso il nudus pactus si identifica con il contratto in senso ampio: *per hoc tamen non negatur, quin in latiore quadam significatione Contractus, omne factum quandam inducens obligationem sub eo contineatur, sique Contractus large […] coincidat cum Pacto generatim sumpto.*

[280] Celebre citazione di V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 255.

Sotto questo profilo, è noto che sin dalla sua formazione la legislazione canonica in materia ha avuto lo scopo di impedire l'alienazione di beni ecclesiastici, atteso che la principale caratteristica di questi beni è la sacralità e quindi l'inalienabilità.

Nei primi secoli, vi era una affermata consuetudine di vendere i beni ecclesiastici, nonostante non vi fosse una normativa in merito. Ciò aveva comportato una serie di abusi e per questo motivo è stato introdotto il limite della "*causa grave*" per procedere all'alienazione, ed era richiesto l'intervento del metropolita e dei vescovi della provincia ecclesiastica, fino ad arrivare al divieto di alienazione dei beni ecclesiastici (al solo fine di limitare la cupidigia di coloro che presumevano di usurpare o distrarre i beni della Chiesa)[281].

Per ovviare ad ulteriori situazioni di distrazione dei beni, si introdussero delle formalità e solennità da rispettare per attuare l'alienazione di un determinato bene. Veniva richiesta, dunque, la licenza del Sommo Pontefice e, quindi, un'alienazione fatta in assenza di tale licenza era da considerare invalida.

Nell'attuale Codice, si percepisce in maniera limpida la necessità che i beni ecclesiastici possano essere alienati – pur tuttavia – sotto il

---

[281] È interessante notare quanto affermato da V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 193, nota 17, con riguardo alle alienazioni compiute tra persone giuridiche ecclesiastiche. Egli sottolinea che: «*…[…] si è sostenuto anche che non si tratta propriamente di alienazione qualora i beni vengano trasferiti da una persona ecclesiastica ad un'altra. La ragione starebbe nel fatto che i beni in tale caso non cessano di essere ecclesiastici e pertanto non si tratterebbe propriamente di un'alienazione; non si verificherebbero in ogni caso le ragioni per le quali la Chiesa ha proibito e ha sottoposto a regolamentazione rigida l'istituto dell'alienazione. Anche se tale dottrina non manca di solide ragioni a suo favore, nella prassi essa non è accettata*». La tesi dell'autore è condivisibile dal momento che lo scopo dei controlli canonici (di cui parleremo *infra*) comprende certamente anche la salvaguardia del patrimonio stabile delle singole persone giuridiche e non solamente la preoccupazione che questi beni rimangano nell'ambito ecclesiastico, fermo restando che un bene cessa di essere ecclesiastico diventando profano solo quando esce dalla sfera patrimoniale dell'ente ecclesiastico e quindi il trasferimento deve essere definitivo.

controllo dell'autorità superiore e a determinate condizioni. Il Codice del 1983 è regolato in tal senso. L'alienazione viene disciplinata nella sezione dei contratti. A differenza dei contratti, che il Codice canonizza nel can. 1290, per l'alienazione, la Chiesa ha emanato delle disposizioni precise volte a mettere in luce il significato proprio dei beni ecclesiastici[282].

L'inalienabilità non è più ad oggi un concetto contemplato, ma è una finalità cui tende la legislazione e che risponde a ragioni di prudenza, al solo fine di evitare abusi e ben noti pericoli che possono derivare dalla gestione dei beni.

L'inalienabilità non deve essere difesa al punto che i beni diventino un peso economico e finanziario e non servano a raggiungere lo scopo o i fini per cui esistono. Né tanto meno questo principio può essere un pretesto per giustificare l'accumulo di questi beni, senza tenere presenti le esigenze cattoliche di comunione, povertà, testimonianza evangelica e della fiducia nella divina provvidenza[283].

Affinché si abbia un atto di alienazione con l'applicazione della specifica normativa occorre che il bene *alienando* faccia parte del patrimonio stabile della persona giuridica pubblica e superi una determinata somma[284].

---

[282] V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 255.

[283] V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 256.

[284] I passaggi importanti al fine di giungere ad una valida alienazione comprendono l'ampia comprensione del concetto di patrimonio stabile, comprensione del concetto di alienazione, la determinazione della quantità, la correttezza della procedura per la validità dell'atto stesso e l'ottenimento (ove necessario) della licenza della competente autorità.

6.1.Il patrimonio stabile.

Il concetto di patrimonio stabile è nuovo[285] ed è stato introdotto nel Codice del 1983, infatti non era presente nel Codice piano-benedettino del 1917.

Come già osservato poc'anzi, abbiamo visto che il can. 1290 CIC del 1983 rinvia alla legislazione civile con riguardo ai contratti. Per quel che concerne, invece, la normativa canonica sull'alienazione dei beni ecclesiastici, il Codice fa riferimento alla precedente codificazione, innovando la disciplina solo in pochi punti.

Pertanto, affinché si parli di un atto di alienazione, per il quale è prevista specifica normativa con particolare riferimento alla licenza dell'autorità competente, quale condizione di validità dell'atto stesso, il Codice richiede che il bene oggetto dell'alienazione: a) sia parte del *patrimonio stabile* della persona giuridica pubblica; b) superi una determinata somma.

Prima di tutto, quindi, occorre osservare cosa si intende per *patrimonio stabile*. Il Codice del 1983 con l'indicazione del patrimonio stabile ha sostituito quello che nel CIC/17 era inteso quale bene inalienabile e quindi i beni che per loro natura e funzione non possono essere alienati. Si fa specifico riferimento ai beni immobili anche se vi

[285] Per la trattazione sul tema si confrontino V. ROVERA, *I beni temporali della Chiesa*, in AA.VV., *La normativa del nuovo codice*, E. Cappellini (a cura di), Brescia, 1983, p. 261 ss.; M. LOPEZ-ALARCON, *can. 1285*, in AA.VV., *Código de derecho canónico*, Pamplona, 1983, p. 769; F.R. AZNAR GIL, *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, Salamanca, 1993, p. 407; V. DE PAOLIS, *Alienazione*, in *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, Milano, 1993, p. 8 ss.; J.C. PERISSET, *Les biens temporels de l'Eglise*, Parigi, 1996, p. 198 ss.; M. MARCHESI, *La Santa Sede e i beni ecclesiastici*, in AA.VV., *I beni temporali della Chiesa*, Milano, 1997, p. 117 ss.

sono delle eccezioni. Infatti, proprio alcuni beni immobili devono essere venduti per rispondere alle finalità cui devono servire[286].

In questo elenco non rientrano i beni mobili[287] i quali, invece, servono alla vita quotidiana e allo sviluppo di un determinato ente[288].

La differenza tra beni immobili e mobili oramai viene a mancare, anche perché i beni immobili non hanno più la stessa rilevanza che avevano in passato. Quindi, il Codice, sostituisce il concetto di *bene inalienabile* con quello di *patrimonio stabile*[289].

---

[286] V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 258, come ad esempio una donazione fatta per la costruzione di un seminario, un bene acquistato solo come investimento, per sfuggire al pericolo dell'inflazione etc.

[287] Sulla circolazione dei beni mobili (ed immobili) si veda R.M. REDAELLI, *La condivisione nell'uso dei beni temporali tra persone giuridiche*, cit., p. 77 ss.

[288] V. DE PAOLIS, voce *Alienazione*, *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, cit., p. 9; V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 258, rileva tuttavia che anche l'economia moderna riconosce l'esistenza di beni mobili che possono essere investiti assicurando la sussistenza e la finalità della persona giuridica. Dello stesso avviso è il Prof. Marcuzzi, *Note di commento al libro V del Codice di Diritto canonico*, p. 229-231 (nota n. 21 S. RIDELLA, *La valida alienazione dei beni ecclesiastici. Uno studio a partire dai cann. 1291-1292 CIC*, cit., p. 118.

[289] F. GRAZIAN, *Patrimonio stabile: istituto dimenticato?,* in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 16, 2003, p. 287 ss., osserva che i beni entrano a far parte del patrimonio stabile tramite un atto di assegnazione al momento dell'erezione dell'ente, tramite apposito decreto; V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 259 ss., nota che ogni persona giuridica ecclesiastica pubblica ha un suo patrimonio stabile e prosegue considerando che, sebbene non esista una prescrizione specifica in tal senso, l'obbligo risulta da altre norme (cann. 114, 319) che si occupano dei fini della persona giuridica e dei beni delle associazioni pubbliche ecclesiastiche. Egli, inoltre, pur ricordando che è l'atto di legittima assegnazione che attribuisce i beni al patrimonio stabile non dimentica che: a) ogni persona giuridica ha un patrimonio stabile; b) alcuni beni vi sono ascritti per la loro stessa natura, perché senza di essi la persona giuridica non avrebbe i mezzi per propri fini; c) tali beni sono indisponibili; d) l'entità dei beni da ascrivere al patrimonio stabile va commisurata alla natura ai fini e alle esigenze della stessa persona giuridica; e) non è lecito non fare tale assegnazione, al solo scopo di sfuggire alle prescrizioni della legge canonica sull'alienazione.

Il patrimonio stabile, quindi, si configura come un insieme di beni che assicura la sopravvivenza e il raggiungimento delle finalità all'ente: la persona giuridica ha diritto ai beni in quanto ha dei fini ecclesiali da raggiungere[290].

Il concetto di patrimonio stabile, tuttavia, non si riferisce solo ai beni necessari per la sopravvivenza economica dell'ente, ma deve tenere presente la complessità della attuale situazione economica ed ecclesiale. La mutevolezza dei scenari economici impone che i patrimoni stabili possano essere riconvertibili anche rispetto ai cambiamenti delle attività pastorali e dei mezzi strumentali alle stesse. D'altro canto, ci sono dei beni che sono ritenuti elementi essenziali per la stessa sopravvivenza della persona giuridica, o perché l'identificano o perché collegati ad attività di sostegno economico[291].

Il can. 1291 precisa che il *patrimonio stabile* è costituito da quei beni che possono essere ascritti all'ente mediante legittima assegnazione da parte dell'autorità ecclesiastica. Fanno parte del patrimonio stabile tutti quei beni che hanno richiesto un intervento positivo per essere ricompresi in questa categoria. In forza di tale atto, posto in essere dall'autorità competente, il bene viene a fare parte del patrimonio stabile e diventa inalienabile[292].

---

[290] Pur non essendo un obbligo quello di avere un patrimonio stabile, in realtà vi sono dei canoni del Codice che lo richiamano implicitamente. Ossia, il can 114 § 3 stabilisce che "*l'autorità competente della Chiesa non conferisca la personalità giuridica se non a quegli insiemi di persone o di cose, che perseguono un fine effettivamente utile e che, tutto considerato, sono forniti dei mezzi che si possono prevedere sufficienti a conseguire il fine prestabilito*; il can. 1284, §2, 6°, afferma che gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia. Devono pertanto *impiegare, con il consenso dell'Ordinario, il denaro eccedente le spese e che si possa essere calcolato utilmente, per le finalità della Chiesa o dell'istituto è […].*

[291] F. GRAZIAN, *Patrimonio stabile: istituto dimenticato?,* cit., p. 282 ss.

[292] Sul punto, V. ROVERA, *I beni temporali nella Chiesa,* cit., p. 277, riferisce che «*i beni che […] sono destinati a formare la dote permanente dell'ente, la quale,*

Si precisa, tuttavia, che la licenza per una eventuale alienazione di beni legittimamente ascritti al patrimonio stabile è richiesta per la validità dell'atto solo se il valore supera la misura stabilita dalla competente autorità ecclesiastica.

Sul tema si è espressa anche la nuova *Istruzione in materia amministrativa* attualmente vigente in Italia, emanata dalla Conferenza

---

direttamente o indirettamente, consente all'ente stesso di raggiungere i propri fini». L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto canonico. Commento giuridico-pastorale, cit.,* p. 559 concorda con Rovera nel considerare il patrimonio stabile quale dote dell'ente, ossia la base economica necessaria per la sua vita e la sua attività. L'unica differenza in Chiappetta è che egli distingue poi il patrimonio stabile da quello da lui definito *fluttuante*, identificato con «*ad esempio, il prodotto di un fondo o di una industria, le pubblicazioni di una casa editrice, la produzione di una casa discografica, il denaro non capitalizzato*». Meritevole di menzione è J.P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit. p. 139 ss., il quale rileva che il can. 1291 non fornisce una definizione di patrimonio stabile sia perché si tratta di beni per la cui alienazione valida è necessaria la licenza dell'autorità, sia perché tali beni sono oggetto di legittima assegnazione. La legge canonica non richiede che una persona giuridica abbia un suo patrimonio stabile e la normativa codiciale non stabilisce con precisione quali beni formano detto patrimonio. L'Autore rimarca il rilievo che riveste l'atto di assegnazione della competente autorità a norma del diritto, anche se accanto ad esso possono essere considerati altri elementi come la natura e i fini dell'ente. Nel caso di beni che appartengono per natura al patrimonio stabile, SCHOUPPE parla di *legittima assegnazione implicita.* Si osserva che tra gli autori commentatori del Codice piano-benedettino troviamo V. PALESTRO, *La disciplina canonica in materia di alienazioni e di locazioni (can. 1291-1298), in I beni temporali della Chiesa (Studi Giuridici L)*, Città del Vaticano, 1999, p. 147, il quale definisce il patrimonio stabile come «*quel complesso di beni, mobili o immobili, diritti, rapporti attivi e passivi, che costituiscono la base economica minima, ma indispensabile, affinché la persona giuridica possa sussistere autonomamente ed operare*». Con riguardo alla definizione proposta si rileva in ogni caso che appare poco utile la menzione dei rapporti passivi; infatti, è vero che questo riferimento è utilizzato dalla dottrina soprattutto civilistica, per definire il concetto di patrimonio collegato ad una persona fisica o giuridica, ma nella specie risulta difficile se non quasi impossibile avverare un'alienazione di rapporti passivi. Alienare significa cedere qualcosa di proprio in cambio di altre utilità: queste cose non possono che avere un contenuto positivo, altrimenti non avrebbe alcun senso l'istituto dei controlli canonici.

Episcopale Italiana il 1° settembre 2005 e succeduta alla precedente normativa del 1° aprile 1992[293].

Al n. 53 del documento, la CEI tratta del patrimonio stabile e lo definisce come «*l'insieme dei beni immobili e mobili, dei diritti e dei rapporti attivi e passivi della persona giuridica, unitariamente considerato*». Nonostante il Codice non fornisca una definizione di patrimonio stabile presuppone la «*conferma del concetto classico, elaborato dalla dottrina canonistica di "beni legittimamente assegnati" (can. 1291), alla persona giuridica come dote permanente – siano essi beni strumentali o beni redditizi – per agevolare il conseguimento dei fini istituzionali e garantirne l'autosufficienza economica*».

Il documento precisa, inoltre, che l'appartenenza di un bene al patrimonio stabile non comporta necessariamente il suo immobilizzo, vista la possibilità di ottenere la licenza per procedere con l'alienazione. Anzi, nota che in alcuni casi anche le economie di gestione potrebbero entrare a far parte di questo patrimonio.

Tra i beni normalmente considerati facenti parte del *patrimonio stabile* si individuano i beni facenti parte della dotazione funzionale della persona giuridica; quelli pervenuti all'ente in forza di liberalità; se il donante non abbia stabilito diversamente, quelli destinati a patrimonio stabile dall'organo di amministrazione dell'ente; i mobili *ex voto*.

Invece, non sono da considerare parte del patrimonio stabile, salvo il caso di legittima assegnazione, i frutti del lavoro agricolo o

[293] S. RIDELLA, *La valida alienazione dei beni ecclesiastici. Uno studio a partire dai cann. 1291-1292 CIC*, cit., p. 122 ss., afferma che è ben chiaro che l'Istruzione in questione ha valore giuridico solo per il territorio della CEI e che solo in questa misura le disposizioni integrano il dettato codiciale; tuttavia, è altrettanto evidente che non può essere disconosciuto il valore dottrinale di tale normativa, stante la qualità e la quantità della produzione giuridica della CEI da cui proviene.

imprenditoriale; le rendite finanziarie o immobiliari; le somme capitalizzate solo temporaneamente e gli immobili che il donante intende siano smobilizzati e trasformati in liquidità.

Quello che sottolinea anche il documento della CEI è che per precisare la nozione di patrimonio stabile si considera la legittima assegnazione da parte dell'autorità competente a norma del diritto (come sottolinea anche il can. 1291), anche se in alcuni casi, determinati beni sono considerati patrimonio stabile della persona giuridica interessata esclusivamente *per propria natura*[294].

In generale, si presume, dunque, che un bene non faccia parte del patrimonio stabile sino a quando non ci provi il contrario. Tuttavia, vi sono dei beni che sono da considerare come facenti parte del patrimonio stabile e sono quelli senza i quali la persona giuridica non avrebbe i mezzi per perseguire i propri fini istituzionali[295].

*6.2. I controlli canonici sul patrimonio***.**

Abbiamo già visto che il can. 1290 disciplina la fattispecie del contratto. I canoni successivi, invece, sono deputati a disciplinare e regolare l'istituto dell'alienazione[296].

---

[294] S. RIDELLA, *La valida alienazione dei beni ecclesiastici. Uno studio a partire dai cann. 1291-1292 CIC*, cit., p. 123 ss.

[295] F.X. WERNZ, *Ius canonicum*, n. 758, Roma, 1928-1938, rivendica il diritto della Chiesa di alienare i beni, ma allo stesso tempo lo circoscrive entro limiti rigidi *«nam ex iure divino nullus asministrator bonorum alienorum sine iusta caus valide alienare potest*». A. TABERA, *Il diritto dei religiosi*, Roma, 1961, p. 191, ancor prima del Codice del 1983, definiva il patrimonio stabile come il "*complesso di beni che costituiscono quasi la base del sostentamento della persona*" e vi includeva anche il capitale che produce un reddito che permette all'Ente di svolgere la propria attività: in questo caso il denaro deve essere considerato come dotato di una certa immutabilità.

[296] F. GRAZIAN, *Patrimonio stabile: istituto dimenticato?*, cit., p. 288 ss., constata che molto spesso si procede ad alienazione, senza preoccuparsi di indagare se si tratta

Occorre ricordare, prima di proseguire, che i controlli canonici sugli atti di amministrazione straordinaria riguardano solo le persone giuridiche pubbliche, poiché solo i beni di una persona pubblica sono da considerarsi ecclesiastici e quindi sottoposti al controllo dell'Autorità Superiore[297].

Ad ogni modo, nei canoni 1291-1296, viene sottolineata la necessità della *licenza* per la validità dell'atto e la determinazione della somma oltre la quale l'autorizzazione è richiesta[298].

---

di beni ascritti o meno al patrimonio stabile. Si tratta, quindi, di una prassi da correggere. Non è sufficiente, per una persona giuridica pubblica, la sola regolamentazione del can. 1281, riguardante l'amministrazione straordinaria, ma è necessaria l'applicazione dei cann. 1291 ss. qualora si debba procedere ad alienazioni ad esse equiparati. Di fatto, i canoni 1291 ss. intendono soddisfare esigenze di conservazione e di protezione del patrimonio; il can. 1281 intende approntare una vigilanza da parte della competente autorità ecclesiastica sugli atti che oltrepassano limiti e modalità dell'amministrazione ordinaria.

[297] In senso contrario F. AZNAR, *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, 1993, p. 53 ss., secondo il quale ci sono beni eccelsi astici in senso ampio e beni eccelsi astici in senso stretto: questi ultimi sarebbero quelli di cui sono titolari persone giuridiche pubbliche.

Quindi, anche in presenza di qualche posizione dottrinale in contrasto con una posizione così netta, anche durante i lavori della Commissione di studio di revisione del Codice del 1917, con la formulazione dello schema dell'80 (*Communicationes* 12 (1980), p. 391 ss.) non sorgono dubbi: il legislatore accoglie la distinzione tra beni ecclesiastici e non ecclesiastici appartenenti alla persona giuridica privata. Cfr., A. INTEGLUGLIELMI, *Il ruolo degli organi di partecipazione previsti nel Codice di diritto canonico: gli atti di amministrazione straordinaria e l'alienazione dei beni degli enti ecclesiastici*, cit., p. 10; A. MOSTAZA RODRIGUEZ, *Derecho Patrimonial*, in AA.VV., *Derecho canónico*, Pamplona, 1975, p. 315 ss.

[298] Can. 1291: per alienare validamente i beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica, e il cui valore ecceda la somma fissata dal diritto, si richiede la licenza dell'autorità competente a norma del diritto.

Can. 1292: §*1 Salvo il disposto del can. 638, § 3, quando il valore dei beni che si intendono alienare, sta tra la somma minima e quella massima da stabilirsi dalla Conferenza Episcopale per la propria regione, l'autorità competente, nel caso di persone giuridiche non soggette all'autorità del Vescovo diocesano, è determinata*

La Conferenza Episcopale ha il compito di indicare i valori oltre i quali occorre la richiesta di licenza alla competente autorità ecclesiastica. È questo stesso organismo che deve stabilire una somma minima, al di sotto del quale non sono richieste particolari formalità ed una somma massima oltre la quale si rende necessaria la licenza della sede apostolica.

Quindi si può concludere che quando si opera al di sotto della soglia minima, non occorre alcuna licenza; quando si opera nell'ambito della somma media, l'autorità competente a dare la licenza viene indicata dagli statuti (e se questi nulla dicono, l'autorità viene individuata nel Vescovo diocesano[299] per le persone giuridiche a lui soggette); quando

---

dai propri statuti; altrimenti l'autorità competente è lo stesso Vescovo diocesano, con il consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori nonché degli interessati. Il Vescovo diocesano stesso ha anche bisogno del consenso dei medesimi organismi per alienare i beni della diocesi. § 2. Trattandosi tuttavia di beni il cui valore eccede la somma massima stabilita, oppure di ex-voto donati alla Chiesa o di soggetti preziosi di valore artistico o storico, per la valida alienazione si richiede inoltre la licenza della Santa Sede. § 3 Se la cosa che si intende alienare è divisibile, nel chiedere la licenza di devono indicare le parti già alienate in precedenza; altrimenti la licenza è nulla. § 4 Coloro che sono tenuti a prendere parte alla alienazione dei beni con il consiglio o il consenso, non diano il consiglio o il consenso senza essersi prima esattamente informati, sia sulle condizioni finanziarie della persona giuridica i cui beni si vogliono alienare sia sulle alienazioni già fatte.

Can. 1293: *§ 1 Per l'alienazione dei beni si richiede inoltre: 1° una giusta causa, quale la necessità urgente, l'utilità palese, la pietà, la carità o altra grave ragione pastorale; 2° la stima della cosa da alienare fatta da periti per iscritto. § 2 Si osservino inoltre le altre cautele prescritte dall'autorità legittima per evitare danni alla Chiesa*.

[299] Per un approfondimento in merito alla competenza del Vescovo diocesano rispetto alla costituzione di una Chiesa, sentito il parere non vincolante del consiglio presbiterale e dei rettori delle chiese limitrofe, nonché per la normativa in diritto urbanistico e dell'edilizia del culto si veda M. MIELE, *Edilizia di culto tra discrezionalità "politica" e "amministrativa",* in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1995, II, p. 364 ss.

si opera oltre la somma massima, si richiede – oltre a tutto quanto indicato sinora – anche la licenza della Santa Sede[300].

Un requisito per definire l'alienazione *valida* (entro i termini del can. 1291) e per gli istituti religiosi (can. 638 § 3) è la licenza dell'autorità competente, determinata dal diritto universale, particolare, proprio oppure statutario. Si precisa che la licenza è un atto puramente preventivo[301] e non si configura quale un mandato, non foss'altro

[300] Soprattutto nel caso in cui si parli di oggetti preziosi, votivi o immagini sacre o reliquie insigni, *Communicationes 37(2005), 126-127*. Per completezza si osserva inoltre che con riguardo agli istituti religiosi le determinazioni sono lasciate al diritto proprio. La somma oltre la quale bisogna chiedere la licenza della Santa Sede è fissata, per le singole regioni, dalla stessa Santa Sede, ossia dalla Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica (can. 638 § 3). Il diritto particolare si occupa di fissare la somma media. La Conferenza episcopale non ha alcun potere sulla vita interna degli istituti religiosi, tant'è vero che lo stesso can. 1292 fa salvo il disposto di cui il can. 638 § 3, dicendo espressamente che spetta alla Santa Sede fissare la somma massima oltre al quale è necessario il ricorso ad essa. Con riguardo ai beni preziosi per arte o storia, la licenza della Santa Sede è necessaria anche se il valore non supera la somma massima stabilita della Conferenza episcopale o dalla Santa Sede, a norma del can. 638 § 3 (per gli istituti religiosi). Analoga disciplina si applica ai beni votivi (per i quali è sempre necessaria la licenza della Santa Sede anche se il loro valore è minimo). Sulle cose d'arte si veda il contributo di M. MIELE, *Sulle cose d'arte di fabbricerie (e affini). Cose d'arte d'interesse (anche) religioso tra regime privato e interesse pubblico*, in *Diritto e religioni*, 10 (2015), p. 539 ss., in cui l'Autore analizza la sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 24 maggio 1995, n. 348, la quale si pronuncia su un'azione tesa alla declaratoria di legittimo acquisto della proprietà in capo a parte attrice oltre che sulla riconvenzionale della convenuta, con cui si chiedeva la pronuncia della nullità degli atti di alienazione intervenuti sull'oggetto materiale.

[301] V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 262. Dello stesso avviso è E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, cit., p. 387 ss., il quale ritiene che la licenza sia «*un'autorizzazione per poter esercitare un potere del quale si è titolari […] può essere un requisito necessario per la validità dell'atto […] o semplicemente per la sua regolarità e per non incorrere in responsabilità morale, amministrativa o penale*»; C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 2007, p. 228, sostiene che si tratta dunque del mezzo previsto dal diritto per la rimozione di un ostacolo posto dal diritto stesso all'attività negoziale della persona giuridica o, secondo una visione più teologica di P.V. PINTO, *Diritto amministrativo canonico. La Chiesa: mistero e istruzione*, Bologna, 2006, p. 231 «*una condizione*

perché se così fosse si avrebbero dei riflessi giuridici nella sfera giuridica del mandante. Non è questo il caso.

Qualora, invece, si tratti di alienazione avente ad oggetto beni divisibili, la validità della licenza è vincolata alla menzione, nella richiesta stessa, delle parti eventualmente già alienate. Questo canone funge da garanzia al fine di evitare probabili sotterfugi intesi ad aggirare le norme. A titolo esemplificativo si pensi al bene divisibile che viene alienato parte per parte in una composizione tale da non richiedere autorizzazione alcuna.

La licenza della Santa Sede viene richiesta per l'alienazione che superano il valore della somma massima fissata dalla Conferenza episcopale, nonché per l'alienazione dei beni votivi e preziosi. Si osserva che la licenza integra e si aggiunge a quella che deve essere rilasciata da altre autorità competenti e non si sostituisce ad esse.

---

amministrativa, affinché si possa agire a norma della legge con la debita subordinazione al superiore, cioè in comunione gerarchica». Secondo F. D'OSTILIO, *Il diritto amministrativo della Chiesa,* Città del Vaticano, 1995, p. 318, la licenza è un atto amministrativo ed esplica la funzione di tutela, si tratterebbe di un atto che rientrerebbe tra i controlli amministrativi ex officio ed in particolare tra quei controlli esercitati sui singoli atti dell'ente soggetto ad essi. La licenza ha lo scopo di garantire la legalità dell'attività amministrativa e deve essere classificata tra gli «atti tipici di controllo preventivo». L'Autore parla di licenza e altre autorizzazioni amministrative nell'ambito di un processo in tre fasi in cui si strutturerebbe la formazione dell'atto amministrativo in genere; la licenza verrebbe collocata nella fase preparatoria e quindi, se la schematica esposizione di D'Ostilio viene bene interpretata, essa non sarebbe un atto amministrativo a sé. Sul punto anche S. RIDELLA, *La valida alienazione dei beni ecclesiastici. Uno studio a partire dai cann. 1291-1292 CIC,* cit., p. 137 ss.

Ciononostante, il PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI del 12 febbraio 2004, in *Communicationes* 36 (2004), p. 24 ss., ha redatto una *Nota* dove si precisa che *in diritto canonico per licenza si intende la concessione fatta dall'autorità competente ad un soggetto per esercitare una facoltà od un diritto di cui egli è già titolare, ma l'esercizio del quale, per motivi di interesse pubblico, è condizionato a un controllo esterno dal diritto stesso.*

Tuttavia, in alcuni casi, è richiesto anche il consenso o il parere di determinati organismi o di singole persone che dovranno operare a norma del can. 127.

Si sottolinea che nell'ipotesi in cui sia necessaria anche la licenza della Santa Sede, il n. 63 dell'Istruzione in materia amministrativa del 2005 della CEI[302] (IMA) precisa che «*la licenza concessa dalla Santa Sede costituisce sempre certificazione dell'esistenza della licenza e del consenso di cui ai cann. 638 § 3-4 e 1292 § 1-2, nei casi previsti dall'art. 36 della Legge n. 222/1985, del prescritto parere della CEI*». Questo appunto non impedisce, tuttavia, al vescovo diocesano di prevedere altre modalità per dare evidenza *ad extra* del completamento dell'*iter* autorizzativo, sia in relazione alla fase diocesana che a quella di competenza della Santa Sede[303].

Sotto altro profilo, per definire l'alienazione di un bene *lecita* il Codice richiede la sussistenza di altri elementi quali: la giusta causa[304], la presenza di una perizia e ogni altra cautela.

Non si discute circa la forma che deve avere la licenza, pare opinione pacifica – condivisa anche da chi scrive – che la licenza debba essere

---

[302] Per le precedenti norme emanate dalle diverse Conferenze episcopali, J.T. MARTIN DE AGAR, *Legislazione delle Conferenze episcopali complementare,* in *Ius canonicum*, 32, 1992, p. 173 ss.

[303] L. SIMONELLI, *L'alienazione dei beni ecclesiastici e gli atti peggiorativi, in L'ente ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato*, P. Clementi e L. Simonelli (a cura di), Milano, 2015, p. 154 ss. Riferisce che poiché la licenza canonica ha rilevanza anche nell'ordinamento civile, occorre prestare attenzione affinché nella licenza sia data puntuale evidenza a tutti gli elementi che sono richiesti per la stipula del contratto (per es. i dati identificativi del bene, il prezzo, i dati dell'acquirente, l'eventuale autorizzazione ex D.lgs. 42/2004, l'acquisizione del parere degli organismi competenti, l'eventuale termine di efficacia dall'autorizzazione, la modalità per impiegare quanto ricavato dalla vendita ai sensi del can. 1294), soprattutto quando è necessario un atto pubblico del notaio.

[304] Per giusta causa si intende un motivo sufficiente ai sensi del can. 1293 § 1: a) necessità urgente; b) unità pastorale; c) motivo di pietà; d) motivo di carità; e) grave ragione pastorale.

rilasciata in forma scritta, anche se non è di semplice avviso stabilire se ciò sia *ad validitatem* o *ad liceitatem.* Nonostante non ci siano elementi sufficienti per prendere una posizione certa in merito alla questione che si tratta, si propende per la prima ipotesi in quanto la dottrina citata non parla di possibilità di dare la licenza oralmente, e a ciò si aggiungerebbero le difficoltà che si incontrerebbero qualora si dovesse provare l'avvenuta concessione in foro esterno di una licenza data solo oralmente, a maggior ragione quando i controlli canonici ricevono efficacia civile tramite iscrizione nei pubblici registri. Sotto altro profilo, poi, esiste il dato normativo del can. 638 § 3 che disciplina le alienazioni dei beni degli Istituti religiosi, collegando esplicitamente la forma scritta della licenza alla sua validità[305].

Il can. 1294 obbliga a non vendere ad un prezzo inferiore rispetto a quello stimato e a collocare in modo sicuro e per i fini della stessa alienazione il ricavato.

È vietato altresì (can. 1298) vendere o affittare beni ecclesiastici agli amministratori di essi o ai parenti sino al quarto grado di consanguineità o affinità senza una licenza scritta dell'autorità competente.

---

[305] S. RIDELLA, *La valida alienazione dei beni ecclesiastici. Uno studio a partire dai cann. 1291-1292 CIC*, cit., p. 139; In merito alle alienazioni di cui al § 4 del can. 638, si confronti A. PERLASCA, *Alienazione e altri atti potenzialmente pregiudizievoli nei monasteri sui iuris e negli istituti di diritto diocesano (can. 638 § 4),* in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 22 (2009), p. 141 ss. In particolare, l'Autore afferma che «*in base al can. 10 il consenso dell'ordinario del luogo sarebbe quindi per la validità*» dell'atto: il can. 10 CIC impiega però l'avverbio *expresse.* Anche A. CALABRESE, *Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica*, Città del Vaticano, 1997, p. 168, ritiene che il consenso dell'ordinario del luogo sia necessario per la validità. L'Istruzione CEI del 2005 prende espressa posizione sulla validità, disponendo (al n. 69) che «*per la validità delle alienazioni e dei negozi giuridici che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica, di qualsiasi valore inferiore alla somma fissata dalla Santa Sede […], è necessaria la licenza scritta del superiore competente con il consenso del suo consiglio (can. 629 § 3) e inoltre il consenso scritto dell'ordinario diocesano (can. 638 § 4)».*

Si rammenta che sono ammoniti coloro che si esprimono senza aver esaminato la documentazione preposta e senza essere stati preventivamente informati sullo stato economico della persona giuridica di cui si propone l'alienazione dei beni e di eventuali altre alienazioni già concluse[306].

[306] Sul tema, sia P. LOMBARDIA, *Lezioni di diritto canonico*, Milano, 1985, p. 222; sia El LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, cit., p. 385 ss., approfondiscono il procedimento atto ad ottenere la licenza, considerando le norme previste per i rescritti. Anzitutto si definisce rescritto un *atto amministrativo complesso di natura formale o, più esattamente, come procedimento amministrativo.* Si considera il procedimento distinto in quattro momenti che si riportano schematicamente: a) le petizioni ed istanze presentate dai vari soggetti, con l'indicazione delle congrue motivazioni a giustificazione della richiesta; b) la valutazione della competente autorità sulla richiesta e sulle motivazioni; c) la trasmissione, notificazione del documento con cui si accetta o rifiuta la richiesta, eventualmente sottoponendo la concessione a condizioni; d) se del caso, l'esecuzione o la presentazione del rescritto all'Ordinario.

Questo procedimento viene messo in moto dal soggetto preposto a fare ciò nell'ambito dei vari tipi di persona giuridica pubblica, e la richiesta di licenza avrà diversi destinatari: a) l'autorità stabilita negli statuti della persona giuridica pubblica non soggetta all'autorità de Vescovo diocesano; b) il Vescovo diocesano stesso, per le persone giuridiche a lui soggette; c) la Santa Sede, vale a dire la congregazione per il Clero, successivamente alla concessione della licenza da parte delle autorità indicate nei due punti precedenti, qualora il diritto lo richieda. Come noto, l'intervento delle autorità è strettamente collegato al valore dei beni. Con riguardo all'Italia, la CEI nel 1990 aveva individuato la somma minima fosse di lire trecento milioni e quella massima di lire novecento milioni (Delibera n. 20, Roma, 21 settembre 1990, in *Notiziario CEI 16 (1990)*, p. 204). Successivamente le mutazioni nella situazione economica politica dell'Europa hanno indotto i vescovi a rivedere tali valori, che vennero riformulati nella XLV Assemblea Generale, nei giorni 9-12 novembre 1998 in cui furono fissati il valore minimo in cinquecento milioni e il valore massimo a due miliardi di lire. Con l'entrata dell'euro le somme dovevano intendersi modificate in duecentocinquantamila e un milione di euro (valori ancora vigenti come da Delibera del Presidente della CEI, Card Camillo Ruini, in data 27 marzo 1999, previa *recognitio* della Sede Apostolica il 22 febbraio dello stesso anno.

Si noti che la solennità di cui abbiamo parlato sinora non è in alcun modo applicabile alla eventuale vendita di beni che non appartengono al patrimonio stabile per legittima assegnazione[307].

Nel contesto di cui trattiamo, meritevole di lettura e di menzione è il can. 1296, il quale definisce ciò che si deve fare qualora un'alienazione sia invalida dal punto di vista canonistico e valida dal punto di vista civilistico.

Posto che il suddetto tema costituirà oggetto di approfondimento più avanti con specifico riguardo al ruolo dell'amministratore, in questa sede ci si limita ad affermare che canonicamente un'alienazione è invalida quando non è stata osservata una qualche solennità necessaria per la validità dell'atto stesso. Quindi, parliamo genericamente di mancanza di elementi essenziali costitutivi, mancanza di abilità delle persone o di solennità o dei requisiti per la validità. Quando un negozio giuridico, nonostante ciò, sia ritenuto valido dal punto di vista civilistico, è onere della competente autorità ecclesiastica stabilire se sia necessario promuovere un'azione e se sì, di che tipo. Quindi occorre capire se l'azione sia da intendersi personale o reale (e contro chi) al solo fine di rivendicare i diritti della persona giuridica lesa. L'autorità competente è quella alla quale la persona giuridica è soggetta.

6.3. I modi di alienazione dei beni.

Abbiamo già visto nel paragrafo n. 2 del presente lavoro quali sono i modi di acquisto dei beni che adotta la Chiesa per ampliare il proprio

[307] V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 266, a titolo esemplificativo non si considera patrimonio stabile il denaro, a meno che non sia stabilmente vincolato; le cose immobili non si ritengono appartenenti al patrimonio stabile se rappresentano l'unica fonte del sostentamento quotidiano, o se costituiscono un investimento fruttifero del denaro. L'Autore afferma che si deve prestare attenzione, invece, a quegli atti che hanno svolto l'apparenza di alienazione, ma che in realtà, da un punto di vista giuridico non lo sono.

patrimonio e che gli stessi diventano intercambiabili rispetto ai modi di alienazione degli stessi beni.

Volgendo lo sguardo all'istituto della canonizzazione delle leggi civili, si nota che la legge canonica ha recepito alcuni contratti che, come noto, costituiscono lo strumento principale per disporre dei beni temporali e per trarne utilità economica tramite la messa in circolazione dei beni medesimi.

Fermi restando tutti gli istituti analizzati *supra* occorre focalizzare attenzione sulla distinzione tra alienazioni in senso stretto (can. 1291) e negozi potenzialmente peggiorativi della situazione economica della persona giuridica (alienazione in senso lato can. 1295). Questa distinzione potrebbe assumere rilevanza sotto il profilo pratico, oltre che teorico.

È vero che l'applicazione della stessa disciplina riduce il fatto di rischi ma è altrettanto vero che potrebbero esistere alcuni casi di negozi che, se non qualificati come alienazioni in senso stretto da parte della persona giuridica interessata (e quindi sottratti all'applicazione dei cann. 1291-1292), sfuggirebbero ai controlli canonici stabiliti dai predetti canoni, qualora fosse stabilito che non siano nemmeno tali da rendere peggiore la situazione economica della persona giuridica stessa.

Quindi, vi sono alcuni atti che non sono qualificati come alienazione e sono sottratti al controllo del can. 1295, come accade nella pratica con i numerosi contratti in uso nella pratica commerciale e nella borsa. Infatti, tali atti rimarrebbero sottoposti solo al controllo dei cann. 1277 e 1281 e quindi sottratti al controllo della Sede Apostolica o passibili di alcuna verifica. Per questo motivo è importante deliberare come possa avvenire l'alienazione in senso stretto di beni ecclesiastici

appartenenti al patrimonio stabile e quali siano i principali contratti che implicano tale ipotesi[308].

Entrando nel merito dei contratti di alienazione in senso stretto utilizzati dalla Chiesa per alienare i beni temporali, si è già analizzato il contratto di compravendita. A questo contratto è importante affiancare il negozio giuridico della donazione, intesa come «*contractus gratuitus quo alter (donator), ex intentione liberalitati, alteri (donatatio) rem suam, quoad dominium, sine ullo restituitionis onere concedit*»[309]. La donazione costituisce una ipotesi eccezionale di alienazione dei beni della persona giuridica ecclesiastica, mentre la vendita è di più frequente applicazione. L'istituto della donazione[310] non ha subito sostanziali variazioni rispetto alla determinazione data nel diritto romano e dal *Code civil* napoleonico (ricomprendendo altresì le donazioni remuneratorie e *propter nuptias).*

Si rileva che questo istituto non è utilizzato in via ordinaria e l'alienazione stessa dei beni facenti parte del patrimonio stabile è un'operazione che interessa l'ente solo eccezionalmente, vale a dire solo in casi di necessità. A titolo esemplificativo, esistono enti costituiti allo scopo di perseguire fini caritativi proprio tramite donazioni di beni: questi tipi di donazioni, tuttavia, non possono toccare il patrimonio stabile della persona giuridica.

---

[308] S. RIDELLA, *La valida alienazione dei beni ecclesiastici. Uno studio a partire dai cann. 1291-1292 CIC*, cit., p. 156 ss.

[309] Ad esempio, V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 188 ss., nota che la canonistica di norma (attuale e precedente) non tratta direttamente il contratto di compravendita ma quello di alienazione in senso stretto in cui rientra la compravendita e la donazione. La definizione di tale contratto viene poi in genere mutuata direttamente dal diritto romano.

[310] Disciplinata dal Codice civile all'art. 769 «*la donazione è il contratto col quale per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione*». Si rileva che la donazione supera il mero trasferimento della proprietà di un bene determinato.

La dottrina canonistica individua nella donazione un contratto con obbligazioni a carico di una sola parte, che si forma dall'incontro della volontà del donante con l'accettazione del donatario[311]. Questa dottrina non fa altro che far proprie le distinzioni civilistiche, correggendole quando è il caso con i propri aspetti peculiari. Un esempio è individuato nella distinzione tra donazione *proprie dicta* e *improprie dicta*: la prima si ha quando nessun obbligo è posto a carico del donatario, la seconda si ha quando si parla di donazione in qualche modo onerosa[312].

Il vigente Codice di Diritto Canonico non fornisce una definizione dell'istituto in quanto in sede di revisione si è deciso di tralasciare ogni definizione che non fosse strettamente necessaria: si parla di donazione in alcuni punti del Libro V del Codice, come ad esempio nel can. 1285 che si occupa del trasferimento a terzi della proprietà dei beni ecclesiastici, anche se tale fattispecie delinea solo i beni mobili che non fanno parte del patrimonio stabile, entro i limiti dell'ordinaria amministrazione e solo per scopi di pietà e di carità cristiana. A queste condizioni l'amministratore ha la facoltà di fare donazioni;

---

[311] J.P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 90, distingue le donazioni reali, le donazioni liberatorie e quelle promissorie, oltre a ricordare la categoria delle donazioni *mortis causa*; in quest'ultimo caso, tuttavia, bisogna sottolineare che nel diritto italiano tale donazione confligge con il divieto dei patti successori sancito dall'art. 458 c.c. (sul punto cfr. F. ANGELONI, voce *Donazione*, in *Dizionario enciclopedico del diritto,* diretto da F. Galgano, vol. I, Milano, 1996, p. 594; sent. Corte Cass., sez. II, 9 maggio 2000, n. 580) Il contratto successorio è invece possibile nel diritto svizzero (art. 512 ss. Codice civile federale).

[312] La giurisprudenza rotale definisce la donazione come *irrevocabilis expoliatio* (a questo vi sono delle eccezioni come, ad esempio, una c. Massimi dell'11 marzo 1931 in RRDec., vol. XXIII, p. 94, n. 5 dove applicando il diritto civile francese, si cita il testo dell'art. 953 del *Code Civil*: «*la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour case d'inexécution des condition sous lesquelles elle aura été faite, pour cause de survenance d'enfants*») la quale può essere gratuita, se fatta per mera liberalità, oppure remuneratoria, se fatta per gratitudine e dunque non considerata vera donazione, ed infine onerosa, se congiunta da modo o condizione: queste tre modalità assurgono per i giudici rotali ad altrettante cause di tre varianti dello stesso negozio.

diversamente, tale negozio è sottoposto ai controlli canonici[313] a seconda delle situazioni, considerato che si tratterebbe di un classico caso di alienazione dei beni.

Quanto al diritto civile, si osserva che, a differenza della giurisprudenza rotale, la legge civile italiana riconosce come vera e propria donazione anche quella *remuneratoria* ossia «*fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale remunerazione*» (art. 770 co. 1, c.c.).

Un altro istituto da menzionare in questa sede, seppur non particolarmente vicino agli ordinamenti di impronta romanistica, è il *trust*, in cui il proprietario del bene (*trustee*) può disporre della cosa, solo in modo che a goderne sia il *beneficiary* stabilito nel contratto. Il *trustee* è tenuto ad investire in modo produttivo il bene che viene individuato come *trust estate* o *corpus.*

Quanto al *trust* negli enti confessionali si osserva che esso costituisce un istituto che si presta ottimamente al perseguimento degli scopi che possono interessare una persona giuridica ecclesiastica[314] e si nota che tale istituto si avvicina a quello della fondazione di stampo romanistico-canonistico.

Con il *trust* si attua un vero e proprio trasferimento di proprietà di determinati beni che potrebbero appartenere al patrimonio stabile. Per questo motivo, nell'ambito della sua costituzione dovrebbero intervenire le autorità indicate dal can. 1292[315].

---

[313] Cann. 1277, 1281, 1291, 1292, 1295.

[314] Cfr. A. FUCCILLO, *Dare etico. Agire non lucrativo, liberalità non donative e interessi religiosi*, Torino, 2008, p. 127 ss., in cui è trattato con particolare attenzione il *trust interno per scopi religiosi*.

[315] S. RIDELLA, *La valida alienazione dei beni ecclesiastici. Uno studio a partire dai cann. 1291-1292 CIC*, cit., p. 192 ss.

Proseguendo con la disamina dei contratti che potrebbero essere racchiusi nel concetto di alienazione dei beni in senso stretto, si dà attenzione anche alla costituzione di una *società* il cui contratto si intende quello con cui «*due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili*» (art. 2247 c.c.). Non è un'ipotesi remota che un ente canonico sia parte di società, anche in qualità di fondatore, al fine di trarre utili da impiegare per i propri scopi o per indirizzare secondo i principi cristiani la conduzione di tali operatori economici[316].

Con riguardo all'ambito societario, si pone attenzione al contratto di *conferimento dei beni* per l'ottenimento di una quota della società in questione. I beni possono essere conferiti o tramite un trasferimento di proprietà ovvero in semplice godimento[317].

Pur tuttavia, in entrambi i casi una partecipazione societaria di questo tipo dovrebbe sottostare ai controlli dell'autorità di cui al can. 1291-1292, soprattutto quando oggetto di conferimento siano immobili che potrebbero interessare il patrimonio stabile. Quand'anche non

---

[316] S. RIDELLA, *La valida alienazione dei beni ecclesiastici. Uno studio a partire dai cann. 1291-1292 CIC*, cit., p. 193; P. CONSORTI, *La remunerazione del clero – Dal sistema beneficiale agli Istituti per il sostentamento*, Torino, 2000, p. 70, osservano che tra gli enti ecclesiastici concretamente interessati a tale eventualità possono esserci gli Istituti di sostentamento del clero, in particolare quelli diocesani, per i quali «non sembra essere esclusa in modo assoluto la possibilità di esercitare attività commerciali o comunque aventi scopo di lucro», a condizione che tale attività non sia in contrasto con la loro finalità.

[317] Cfr. A. FIALE, *Diritto commerciale*, Napoli, 2006, p. 192 ss., a fianco a queste due forme si tenga presente altresì l'ipotesi di conferimento dei crediti. In ogni

caso, con riguardo al trasferimento dei beni si tratta di una vera e propria alienazione in senso stretto; nel secondo caso dovrebbe entrare in gioco il can. 1295, tenuto conto che il conferimento dei beni in godimento della società implica il permanere del rischio della perdita del bene in capo al soggetto conferente. S. RIDELLA, *La valida alienazione dei beni ecclesiastici. Uno studio a partire dai cann. 1291-1292 CIC*, cit., p. 194.

dovessero effettuarsi i controlli di cui sopra, sarebbero esperibili i controlli di cui al can. 1295, considerato che il contratto societario è per sua natura aleatorio e come tale può risolversi in pesanti perdite a carico dei soci.

Un altro negozio giuridico rientrante nella categoria delle alienazioni in senso stretto è individuato nel contratto di *factoring*. Questo istituto si utilizza quando una persona giuridica ecclesiastica svolge un'attività considerata commerciale ed il cui patrimonio stabile sia costituito almeno in parte da attività finanziarie.

Come il *trust*, anche questo contratto è nato nel mondo anglosassone e successivamente entrato nell'Europa continentale[318] e trova applicazione quanto il soggetto ecclesiastico trasferisce ad un *factor* alcuni suoi crediti allo scopo di riceverne in cambio denaro che potrebbe poi utilizzare per i suoi scopi statutari o reinvestire per consolidare il patrimonio. Oltre a ciò, l'istituto ecclesiastico riceverebbe altresì servizi finanziari, amministrativi ed assicurativi e ciò costituirebbe un notevole alleggerimento per coloro che non possono disporre di strutture amministrative e contabili efficienti ed hanno d'altra parte necessità di rendere liquidi i propri crediti[319].

Anche in questo caso, trattandosi di un trasferimento di proprietà (ed in particolare di una cessione di crediti) deve essere classificato come alienazione in senso stretto e pertanto essere sottoposto alla normativa canonica di cui ai cann. 1291-1292, qualora ricorra il requisito di appartenenza dei crediti al patrimonio stabile.

---

[318] A. LUMINOSO, *il factoring: struttura, funzione e tipologie*, in *Istituzioni di diritto commerciale*, V. Bonocore (a cura di), Torino, 2000, p. 433.

[319] S. RIDELLA, *La valida alienazione dei beni ecclesiastici. Uno studio a partire dai cann. 1291-1292 CIC*, cit., p. 194.

Un sottotipo di *factoring* si trova nel contratto di *forfaiting*, ossia una cessione *pro soluto* di un credito cartolare non ancora scaduto fatta ad un istituto finanziario. Questo contratto potrà essere utilizzato solo da quegli enti che svolgono in qualche modo attività commerciale e che abbiano necessità di procurarsi liquidità[320].

Il *mutuo* individua quel contratto in cui una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o cose fungibili, in cambio dell'obbligo a carico del mutuatario di restituire altrettante cose della stessa specie e qualità, oltre agli *interessi* (artt. 1813 e 1815 c.c.)[321]. Possono essere diversi i motivi per cui una persona giuridica ecclesiastica possa trovarsi a dare in mutuo beni eventualmente facenti parte del patrimonio stabile, anche se è da ritenere che ciò avvenga in casi estremamente particolari, come a titolo esemplificativo, la necessità di favorire un'altra persona ecclesiastica che ne facesse richiesta, dietro compenso di interessi simbolici.

Anche in questo caso, come nei precedenti, è fuori dubbio che tale fattispecie rientri tra i controlli di cui al can. 1291 e che debba

---

[320] A. LUMINOSO, *il factoring: struttura, funzione e tipologie*, in *Istituzioni di diritto commerciale*, cit., p. 437.

[321] S. RIDELLA, *La valida alienazione dei beni ecclesiastici. Uno studio a partire dai cann. 1291-1292 CIC*, cit., p. 196, quella dell'*usurae* è una questione che ha attraversato la storia del diritto canonico e civile ed anche della teologia ed ha segnato lo sviluppo stesso dell'economia del medioevo occidentale. Questo concorre a spiegare il fatto che la giurisprudenza canonica, nei riguardi del contratto di mutuo, abbia appuntato la propria attenzione proprio sull'aspetto degli interessi da corrispondere, cercando di applicare in questo campo, per quanto possibile, l'*aequitas canonica* e sacrificando a volte il rigore derivante dalla canonizzazione delle leggi civili. Sul punto si veda anche la pronuncia «*Aleppen. Arnenorum c. Fidecicchi del 17 luglio 1950 (RR-Dec.*, vol. XLII, p. 483 ss., n, 2 e V. PALESTRO, *Rassegna di giurisprudenza rotale nelle cause iurium e penali* (1909-1993), Pontificio Ateneo della Santa Croce – Monografie Giuridiche 10), Milano, 1996, p. 134.

intervenire la concessione della licenza, previo controllo della competente autorità ecclesiastica.

Questi controlli sarebbero comunque richiesti dal can. 1295 in quanto il mutuo è un negozio giuridico suscettibile di porre la situazione patrimoniale della persona giuridica ecclesiastica in una situazione peggiore di quella iniziale, considerato che il mutuatario potrebbe rivelarsi non in grado di restituire quanto mutuatogli.

Proseguendo nell'esame dei contratti che rientrano sotto l'ombrello del can. 1291 occorre menzionare la *transazione* ossia il negozio giuridico tramite il quale le parti in lite, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia, modificando, costituendo o estinguendo rapporti giuridici tra di loro: ciò può interessare beni del patrimonio stabile e per questo motivo si comprende perché il *Codex* al can. 1715 ricorda la necessità dei prescritti controlli canonici qualora siano interessati beni temporali ecclesiastici e il caso lo richieda.

La *datio in solutum*, invece, consta nel trasferimento di un bene in pagamento di un debito ed evidente che implichi un trasferimento di proprietà. Da ciò ne deriva l'applicazione dei controlli canonici di cui ai cann. 1291 e 1292 anche quando alla conclusione del contrato che origina la *datio in solutum* non siano stati applicati i dovuti controlli. Questo perché la *datio in solutum* è un istituto a cui si fa ricorso in situazioni di emergenza (mancanza di liquidità) ovvero nell'ambito di situazioni in cui non si pensa – nella normalità dei casi – di venire a trovarsi al momento della conclusione del contratto. Tuttavia, queste situazioni rischiano di intaccare il patrimonio dell'ente interessato. Pertanto, qualora sorgesse una vertenza davanti al giudice ecclesiastico, egli dovrebbe applicare la normativa civilistica, tenuto conto che il can. 1290 recepisce il diritto civile sia in materia di *contractus* sia in materia di *solutiones.*

Da ultimo, anche se non prettamente ancora utilizzati da una persona giuridica ecclesiastica, risultano meritevoli di menzione i *contratti di borsa*. Esistono diverse tipologie di tali contratti: essi hanno ad oggetto le attività finanziarie e comportando il trasferimento di proprietà sono da considerare astrattamente alienazioni vere e proprie.

Si osserva, tuttavia, che difficilmente tali contratti integrano il grosso del patrimonio di un ente canonico e ancora meno il patrimonio stabile. Ciononostante, sarebbe preferibile che ai contratti di borsa fossero applicati i controlli previsti per gli atti di straordinaria amministrazione, visto il rischio che in varia misura li caratterizza e soprattutto qualora interessino somme di rilievo.

Un esempio di contratto di borsa è il *riporto*[322], anche se non è più ampiamente utilizzato ed ormai superato dall'evoluzione di nuovi strumenti. Esso è un negozio giuridico utilizzato per le speculazioni finanziarie: la sua menzione risulta interessante per via dell'esplicito riferimento al passaggio di proprietà di titoli.

Allo stesso modo, comporta il passaggio di proprietà di titoli la *cessione di azioni.*

Anche in questi casi, come per gli altri negozi analizzati, è necessario che i titoli in questione facciano parte del patrimonio stabile della persona giuridica interessata affinché scatti l'obbligo dei controlli di cui ai canoni citati sopra[323].

---

[322] Art. 1548 c.c. «*Il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta*».

[323] S. RIDELLA, *La valida alienazione dei beni ecclesiastici. Uno studio a partire dai cann. 1291-1292 CIC*, cit., p. 198. Osserva, inoltre, che è più complessa, invece, la valutazione canonistica dei vari tipi di *swaps*, i cui contratti ad un'analisi concreta potrebbero rilevare sia ai sensi del can. 1291 sia per il can. 1295, ciò nonostante il

Rispetto a quanto indicato nel paragrafo n. 2 del presente lavoro, si ritiene opportuno osservare che l'ambito operativo del can. 1295 presenta degli elementi di collegamento con i cann. 1291-1292 e che i beni interessati dalla tutela prestata dal can. 1295 devono essere quelli del patrimonio stabile, poiché diversamente non vi sarebbe ragione di prevedere tale disciplina per gli atti che potrebbero rientrare nella disciplina dell'amministrazione straordinaria.

Sotto altro profilo, il can. 1295 si trasformerebbe in un'applicazione generalizzata dei cann. 1291 e 1292 con aggravio di lavoro non voluto dal Legislatore[324].

Quindi, nel can. 1295 si fanno rientrare tutte le ipotesi di alienazione in senso lato e tutti i negozi con cui viene concesso un diritto reale su un determinato bene.

Per completare il quadro di cui al secondo paragrafo del presente capitolo, si precisa che con riguardo ai *diritti reali* non costituisce alienazione in senso stretto la concessione del diritto di superficie, in quanto la proprietà del suolo rimane al concedente[325].

---

fatto che i contratti in questione siano spesso impegnati per ridurre i rischi di natura finanziaria.

[324] Cfr. V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 212 ss., in cui vengono riportate le opinioni conformi di altri noti Autori.

[325] S. RIDELLA, *La valida alienazione dei beni ecclesiastici. Uno studio a partire dai cann. 1291-1292 CIC*, cit., p. 199, un'eccezione a ciò potrebbe essere costituito dal secondo comma dell'art. 952 c.c. il quale recita che il proprietario «*può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo*». Questo caso, pur rientrante nella disciplina del diritto di superficie, rappresenta un'eventualità di alienazione in senso stretto, nel caso naturalmente che la costruzione in oggetto sia entrata a far parte del patrimonio stabile; inoltre, l'acquirente della proprietà superficiaria sulla costruzione acquista automaticamente anche il diritto di superficie sul suolo dell'alienante.

Usufrutto, uso o abitazione non costituiscono alienazione in senso stretto e neppure negozi pericolosi ai sensi del can. 1295, quando il corrispettivo per la loro concessione sia congruo e la loro durata, che è comunque limitata nel tempo per sua natura, ragionevole[326].

Quanto alle *servitù prediali*, esse sono da considerare atti di alienazione in senso lato, in quanto la loro concessione può presumibilmente condurre al risultato finale della perdita del fondo[327].

Quanto ai diritti di garanzia, ovvero pegno ed ipoteca, già trattati *supra*, si precisa che perché un ente possa validamente concedere tali diritti debbono necessariamente intervenire i controlli canonici, posto che lo sviluppo delle vicende economiche dell'ente che è stato costretto ad ipotecare o a dare in pegno un bene appartenente al proprio patrimonio stabile potrebbe comportare una perdita definitiva del bene[328].

In merito alla *fideiussione*[329] e alle altre *forme di garanzia* si osserva che esse esulano dall'amministrazione ordinaria ed è evidente il rischio

---

[326] S. RIDELLA, *La valida alienazione dei beni ecclesiastici. Uno studio a partire dai cann. 1291-1292 CIC*, cit., p. 199, i controlli canonici potrebbero venire in considerazione quando tali diritti reali facciano parte del patrimonio stabile (anche se è un'ipotesi remota). Infatti, in questo caso, la loro concessione per contratto costituirebbe un'alienazione in senso stretto, e si ricadrebbe nella disciplina dei cann. 1291-1292.

[327] Come indicato dalla disciplina del Codice civile art. 1070 «*il proprietario del fondo servente, quando è tenuto in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l'uso o per la conservazione della servitù, può sempre liberarsene, rinunziando alla proprietà del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante.*

Nel caso in cui l'esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo, la rinunzia può limitarsi alla parte stessa».

[328] S. RIDELLA, *La valida alienazione dei beni ecclesiastici. Uno studio a partire dai cann. 1291-1292 CIC*, cit., p. 200, rientra nella fattispecie di alienazione in senso stretto il pegno irregolare a garanzia di anticipazione bancaria (art. 1851 c.c.) nell'ipotesi che «*le merci o i titoli non siano stati individuati e la banca ne sia diventata proprietaria*»; cfr. A. Fiale, *Diritto commerciale*, cit., p. 669.

[329] Art. 1936 c.c.; can. 285 § 4.

che possano danneggiare la situazione economica dell'ente che si rende garante per un soggetto che si dimostri in seguito inadempiente.

6.4.L'invalidità dell'atto concluso senza licenza e i riflessi in ambito civilistico.

Come abbiamo detto poc'anzi, la sanzione canonica prevista per le alienazioni concluse senza aver acquisito l'autorizzazione prescritte è l'invalidità dell'atto – *ad valide alienanda bona (can. 1291)* – che ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 222 del 1985[330] rileva anche nell'ordinamento civile a condizione che il terzo contraente abbia avuto la possibilità di conoscere (o fosse a conoscenza) della sua necessità. Quindi «*ai fini dell'invalidità o efficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche*».

Per i motivi suddetti l'acquirente ha il diritto di pretendere l'esibizione della licenza (non importa che sia in originale o in copia conforme dichiarata dal cancelliere ai sensi e per gli effetti dell'art. 484 § 3) e che in caso di atto civile rogitato da notaio, è necessario altresì che venga allegata al contratto.

Risulta chiaro che la licenza riveste ruolo di presupposto indispensabile per la successiva alienazione; ne deriva che la licenza invalida implicherà l'invalidazione di tutti gli atti ad essa conseguenti e, quindi, anche dell'alienazione.

---

[330] Art. 18 L. 222/85: «*Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche*».

Si distingue a seconda che l'atto sia inesistente, nullo e annullabile. Il Codice vigente distingue tra atti nulli ed atti validi ma viziati, e quindi rescindibili ad opera del giudice (can. 125-126). La rescindibilità è di fatto assimilabile all'annullabilità del diritto civile (art. 1425-1446 Codice civile italiano) anche se occorre notare che le norme menzionate si riferiscono ai contratti e affianco ad esse è prevista una normativa particolare per la *rescissione del contratto* (art. 1447-1452 c.c.).

Tuttavia, non è possibile trasferire la terminologia dell'ordinamento civile nell'ordinamento canonico. A titolo esemplificativo, il diritto civile prevede come ipotesi di annullabilità l'incapacità di una delle parti (art. 1425 c.c.), mentre il diritto della Chiesa prevede tale caso come nullità, poiché considera l'*habilitas partium* quale elemento essenziale per la validità dell'atto giuridico[331].

Quanto all'inesistenza, invece, essa si identifica con quel genere di atti per cui il diritto non ritiene vi sia una sanatoria e che sono affetti da nullità particolarmente grave. Si potrebbe dire che si tratta di atti che mancano persino di quel contenuto minimo che possa servire per identificarli, ossia di atti che siano gravemente difettosi nella loro struttura iniziale. Per fare un esempio in merito alla licenza, si potrebbe

---

[331] Quindi anche del contratto, come risulta dal can. 124, cfr. S. RIDELLA, *La valida alienazione dei beni ecclesiastici. Uno studio a partire dai cann. 1291-1292 CIC*, cit., p. 203. Altra parte della dottrina come ad esempio ROBLEDA, ROBERTI, PETRONCELLI, OLIVERO e RANAUDO, D'OSTILIO, CHIAPPETTA, propongono un brano interessante con riguardo alle categorie di inesistenza e nullità in rapporto con il can. 10. Affermano, con particolare riguardo a L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale*, cit., p. 50, che *l'atto posto contro una legge irritane è semplicemente nullo; l'atto posto contro una legge inabilitante è invece del tutto inesistente poiché manca al soggetto la capacità di agire. L'atto nullo può essere convalidato dall'autorità competente, ma per l'atto inesistente non è possibile, a stretto rigore, alcuna sanzione*. L'Autore continua affermando che «è da lamentare nell'ordinamento canonico, come in quello civile, una terminologia varia e difforme. La stessa nullità viene designata con termini diversi: *nullus, invalidus, irritus, infectus, etc.*; è auspicabile che si usi una terminologia più precisa e uniforme nella dottrina» (n. 892, 9. 193).

dire che vi è inesistenza quando si configura totale incongruenza tra un bene oggetto della richiesta e bene per cui l'autorizzazione è concessa (come se vi fosse un errore).

Detto ciò, in generale, si possono tenere presenti due tipi di situazioni: la prima è rappresentata dall'eventualità che l'alienazione sia posta senza aver chiesto previamente la prescritta licenza, fattispecie che potrebbe ricorrere anche oltre ogni ipotesi dolosa[332]; un caso simile e collegato vede la possibilità della licenza richiesta da (e concessa a) chi non era titolare della facoltà di disporre dei beni della persona giuridica: si prenda in considerazione il vicario parrocchiale nel caso della parrocchia; in questo caso la conseguente alienazione sarebbe nulla (perché mancherebbe la capacità della persona, c.d. *habilitas personae*, in forza del can. 124) anche se non si devono trascurare le implicazioni civilistiche a tutela dell'affidamento di terzi.

La normativa garantisce un'adeguata protezione al terzo contraente ed impedisce che l'invalidità canonica possa essere contestata o eccepita dall'ente ecclesiastico se il terzo non abbia avuto alcuna notizia della necessità o della rilevanza dei controlli canonici e non avrebbe potuto conoscere tale necessità a causa del mancato deposito nel Registro delle persone giuridiche della fonte normativa (che sia uno statuto, un decreto del vescovo ex art. 1281, codice fondamentale per gli istituti di vita religiosa).

La normativa impedisce, altresì, al terzo contraente, di invocare o eccepire l'invalidità dell'atto di alienazione concluso senza la necessaria autorizzazione canonica, poiché tale inosservanza non ha viziato la volontà e non poteva arrecargli un danno o un pregiudizio.

---

[332] S. RIDELLA, *La valida alienazione dei beni ecclesiastici. Uno studio a partire dai cann. 1291-1292 CIC*, cit., p. 205, sarebbe il caso dell'amministratore che non conosca perfettamente i cann. 1291 e 1292, ovvero il caso in cui un determinato contratto civile non sia considerato quale alienazione.

In questo modo Stato e Chiesa hanno voluto evitare che l'invalidità connessa alla mancanza di autorizzazione canonica fosse utilizzata per sciogliere un contratto non più ritenuto utile o conveniente[333].

La seconda situazione che potrebbe verificarsi è quella in cui la licenza venga meno successivamente, perché dichiarata nulla o rescissa[334]. In questo caso è lecito affermare che un'alienazione effettuata sul presupposto di una licenza nulla o invalida e dichiarata in seguito tale, o sulla base di una licenza successivamente annullata o rescissa dall'autorità competente, dovrebbe essere considerata invalida per mancanza sopravvenuta della condizione richiesta dal can. 1291; ciò varrebbe anche nel caso di alienazione di beni della diocesi (can. 1277), per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti dagli amministratori delle persone giuridiche (can. 1281), nell'ambito dei quali gli statuti o il Vescovo potrebbero prevedere atti di alienazione, fuori dai casi previsti dai cann. 1291-1292.

Un caso particolare inerisce alle alienazioni dei beni di istituti religiosi e di società di vita apostolica[335]. La disciplina particolare ricalca quando indicato dai cann. 1291-1295 infatti si dispone che «*per la validità dell'alienazione, e di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento, si richiede la licenza scritta lasciata dal Superiore competente con il*

---

[333] L. SIMONELLI, *L'alienazione dei beni ecclesiastici e gli atti peggiorativi, in L'ente ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato*, P. Clementi e L. Simonelli (a cura di), Milano, 2015, p. 155.

[334] S. RIDELLA, *La valida alienazione dei beni ecclesiastici. Uno studio a partire dai cann. 1291-1292 CIC*, cit., p. 205, una licenza nulla di per sé è come se non fosse mai esistita; quindi, il giudice si limita a formulare un giudizio di accertamento. In questo caso risulta più semplice assimilare l'ipotesi di licenza nulla a quella di licenza rescissa, dal momento che la licenza nulla, fino alla sentenza, mantiene almeno un'apparente esistenza ed integra una fattispecie diversa dalla mancanza pura e semplice che si verifica quando non viene richiesta o richiesta e non concessa.

[335] Facciamo riferimento all'istituto religioso (o una società di ita apostolica, ai sensi del can. 741) o di una provincia (can. 581) o di una sua casa religiosa (can 609).

consenso del suo consiglio. Se però si tratta di negozio che supera la somma fissata dalla Santa Sede per le singole regioni, come pure di donazioni votive fatte alla Chiesa, o di cose preziose per valore artistico o storico, si richiede inoltre la licenza della Santa Sede stessa[336]».

Anche questo canone riporta parallelamente alla disciplina dei cann. 1291-1292 e quindi: la necessità di una licenza, il consenso di un Consiglio o una soglia di valore oltre la quale serve una licenza della Santa Sede.

Una differenza importante è l'assenza di menzione del patrimonio stabile che però non impone di concludere che tutti i beni dell'istituto sono soggetti alla disciplina di questo canone, perché da un lato il forte parallelismo testuale, dall'altro la menzione del can. 638 nel can. 1292 induce a concludere che anche la disciplina del § 3 si riferisca implicitamente ai beni che appartengono al patrimonio stabile[337].

Considerato che non è presente neppure l'indicazione di una somma minima, si deve ritenere che per alienazione di un bene del patrimonio stabile dell'istituto religioso sia sempre necessaria la licenza del superiore competente a prescindere dal valore del bene; qualora invece il valore sia superiore rispetto alla *somma fissata dalla Santa Sede* è necessaria anche la licenza di quest'ultima[338].

---

[336] Can. 638 § 3 CIC/83.

[337] Y. SUGAWARA, *Amministrazione e alienazione dei beni temporali degli istituti religiosi nel Codice*, in *Periodica*, 97 (2008), p. 273 «*Il § 3 del can 638 segue e specifica la normativa contenuta nel Libro V, nel senso che paragonando la normativa contenuta nel § 3 a quella del Libro V sull'alienazione risulta chiaro che l'alienazione di cui al § 3 non riguarda il semplice trasferimento di un bene o rapporto giuridico degli Istituti ad un altro titolare, ma si tratta del sistema giuridico del Libro V, cioè, solo di trasferimento del dominio diretto dell'Istituto sui beni appartenenti al suo Patrimonio stabile ad un altro titolare. Ciò significa che l'atto di alienazione è un atto chiaramente distinto da quello di amministrazione*».

[338] L. SIMONELLI, *L'alienazione dei beni ecclesiastici e gli atti peggiorativi, in L'ente ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato*, P. Clementi e L.

L'autorità competente a rilasciare la licenza scritta è determinata dal Codice fondamentale. Tuttavia, considerato che gli istituti hanno una organizzazione interna peculiare non è possibile individuare un modello unico e generale ma si può tentare di offrire un orientamento a coloro che possono essere coinvolti nell'alienazione di un bene del patrimonio stabile di un istituto religioso.

Si tenga presente che: a) gli istituti religiosi possono essere articolati in parti e ciascuna parte può assumere la natura di un vero e proprio soggetto giuridico canonico ed essere riconosciuto come ente ecclesiastico; b) questi soggetti giuridici dovrebbero essere dotati di un proprio statuto che descrive e disciplina anche l'articolazione organica interna (superiore, economo, consiglio e loro competenze) e il modo di amministrare i beni temporali (definizione di atti di straordinaria amministrazione, norme circa le alienazioni, disposizioni riguardanti la gestione delle attività carismatiche, etc.); c) il governo dell'istituto religioso e delle sue parti è affidato ai superiori, come indicati nel can. 620; d) la cura quotidiana delle questioni economiche è affidata a norma del can. 636 all'economo che agisce *sotto la direzione del rispettivo Superiore.*

Simonelli (a cura di), Milano, 2015, p. 157, al proposito si segnala che nessun valore è stato fissato dalla Santa Sede con riferimento al can. 638 e l'analoga somma massima fissata dalla Conferenza Episcopale nazionale non può essere automaticamente applicata anche alle alienazioni degli istituti religiosi. Quindi come previsto dal n. 9 del Rescritto Pontificio di Papa Paolo Vi, *Cum admotae*, del 6 novembre 1964, è lecito dar riferimento alla somma massima prevista dalla Conferenza episcopale della nazione in cui ha sede il soggetto dell'istituto che intende alienare il bene «*Ai superiori generali delle religioni clericali di diritto pontificio e agli abati presidenti delle congregazioni monastiche vengono delegate le seguenti facoltà: […]. 9. Concedere, con il consenso del loro consiglio e per un giusto motivo, il permesso di alienare beni della propria religione, di pignorarli, di ipotecarli, di affittarli, di darli in enfiteusi; inoltre concedere che le persone morali della propria religione possano contrarre un debito fino ad una somma fissata dalla Conferenza Episcopale nazionale o regionale ed approvata dalla Santa Sede (AAS 59 (1967), 374 ss.*».

Se si considera un esempio di alienazione di un bene di una Casa religiosa si possono riassumere i passaggi come di seguito: *I) Il Superiore della Casa religiosa, con il parere o consenso del suo Consiglio (se prescritto dalle norme proprie) decide di alienare un bene e formalizza la decisione in un atto scritto (dando notizia anche del consenso o del consiglio acquisito); II) Il Superiore della Casa religiosa trasmette la propria decisione al Superiore della Provincia per acquisire la licenza di cui al can. 638 § 3; III) Il Superiore della Provincia, acquisito il consenso del proprio Consiglio, rilascia la licenza; IV) Eventualmente, se il bene è di valore superiore alla somma massima deliberata dalla CEI o si tratta di un ex voto, o si res pretiosae per valore artistico o storico deve essere richiesta anche la licenza della Santa Sede; V) Il documento di cui al punto I) e quello che contiene la licenza di cui al punto III e IV deve essere consegnato a colui che acquista il bene dell'istituto religioso*[339].

Quanto ai beni che non rientrano nel concetto di patrimonio stabile, si è già detto sopra, e qui ci si limita a ribadire che ai fini dell'alienazione non occorre raccogliere alcuna licenza.

È chiaro che in questo campo con riguardo a questo argomento si intersecano al massimo livello la normativa canonica e quella civile, con particolare riguardo alla zona di confine del diritto concordatario.

A titolo esemplificativo, si rammenta il caso degli acquirenti di un bene ecclesiastico e l'alienazione risultata nulla. Oppure la necessità del consenso degli interessati poiché nel caso di licenza data senza il loro intervento o contro al loro avviso potrebbero agire con l'impugnazione dell'alienazione. Quindi, concretamente oggetto dell'impugnazione può essere l'atto amministrativo o lo stesso atto di alienazione.

---

[339] L. SIMONELLI, *L'alienazione dei beni ecclesiastici e gli atti peggiorativi*, cit., p. 159.

A questo punto, ci si chiede di quali rimedi disponga l'ordinamento ecclesiastico per fronteggiare queste situazioni che possono arrecare un danno non indifferente alle persone giuridiche interessate ed alla Chiesa stessa.

Le alienazioni di cui si è trattato sopra fanno riferimento a quelle che si verificano tra persone giuridiche facenti parte dell'ordinamento canonico e ad esso sottoposte ovvero tra una persona giuridica ed un soggetto diverso (persona laica o ente civile – associazioni, fondazioni, comitati, società commerciali)[340]. Oggetto dell'alienazione sono i beni ecclesiastici e quindi in linea generale non dovrebbero essere ricompresi tra i soggetti anche coloro che non sono sottoposti alla giurisdizione ecclesiastica.

Occorre osservare che il tipo di giudizio posto dall'autorità ecclesiastica non varia neppure nel caso in cui una delle parti sia un soggetto non direttamente sottoposto alla giurisdizione canonica. In questo caso la differenza sarebbe prevedibile nella esecuzione della sentenza.

Un punto di domanda rimane aperto, rispetto alla possibilità che le decisioni in materia di alienazione canonica del giudice ecclesiastico abbiano effetto anche rispetto all'ordinamento statale[341].

Ci sono diverse ipotesi che riportano ad una possibile soluzione: sotto un determinato profilo si ritiene che la Chiesa possa avere sue leggi e suoi organi ed eventuali limitazioni siano dovute solo alla sovrana volontà del Legislatore ecclesiastico. La Chiesa è indipendente dallo Stato e i suoi Tribunali sono concepiti come gli organi di giustizia interna di una associazione e non possono essere assimilati a strutture

[340] Si noti che nel secondo caso possono verificarsi dei problemi di coordinamento tra la disciplina canonica e quella civile.

[341] Per un approfondimento sul tema della validità delle alienazioni in diritto canonico, si veda S. RIDELLA, *La valida alienazione dei beni ecclesiastici. Uno studio a partire dai cann. 1291-1292 CIC*, cit., p. 208 ss.

che operano in enti giuridici e che traggono la loro legittimazione dalla società civile[342]. Possiamo dunque affermare che la Chiesa può giudicare anche circa le *materie civili* e fare ciò in eventuale concorrenza con lo Stato, anche se raramente accade nella pratica in quanto non ben accettato dagli Stati, se non nei limiti ben definiti e senza comunque rinunciare alla propria competenza almeno concorrente con quella ecclesiastica[343].

Pur non essendo venuto meno il diritto della Chiesa di giudicare su successioni, diritti reali, contratti e responsabilità, resta il problema circa il concreto riconoscimento dell'efficacia di tali pronunce da parte dell'autorità civile. Se il riconoscimento avviene senza alcun problema con riguardo al tema matrimoniale, lo stesso non può dirsi per decisioni di altro tipo[344].

Una parte della dottrina[345] sostiene che, con riguardo alle decisioni di altro tipo poc'anzi menzionate, si possa tentare la via concordataria ed il raggiungimento di un accordo *ad hoc*, così come si è proceduto con il tema matrimoniale, tenuto conto che questa strada è perseguita dall'ordinamento italiano anche per controversie relative al

---

[342] S. RIDELLA, *La valida alienazione dei beni ecclesiastici. Uno studio a partire dai cann. 1291-1292 CIC*, cit., p. 233 ss.

[343] Lo Stato riconosce la giurisdizione della Chiesa sul contratto matrimoniale (senza rinunciare a rivendicarne una propria) ma non sul complesso delle relazioni familiari. Sulla possibilità di affermare il diritto della Chiesa su quest'ambito si consulti J. Carreras, *La giurisdizione della Chiesa sulle relazioni familiari*, in *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia*, J. CARRERAS (a cura di), Pontificio Ateneo della Santa Croce – Monografie giuridiche 13, Milano, 1998, p. 59 cc.

[344] Cfr. A. LICASTRO, *Contributo allo studio della giustizia interna delle confessioni religiose,* Milano, 1995, p. 154 ss. Per un esame su diversi aspetti del rapporto istituzioni religiose e giurisdizione statale si veda C. CARDIA, *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato. Profili giurisdizionali*, Bologna, 2003, p. 61 ss.

[345] S. RIDELLA, *La valida alienazione dei beni ecclesiastici. Uno studio a partire dai cann. 1291-1292 CIC*, cit., p. 237 ss.

sostentamento del clero, decise da organi ecclesiastici sebbene gli studiosi di diritto ecclesiastico sostengano l'esistenza di aspetti poco chiari in quest'ultimo ambito.

In merito ad un altro aspetto, sempre la dottrina[346] si è domandata se ci si potesse avvalere dello strumento dell'arbitrato, per far sì che ai tribunali della Chiesa venga riconosciuta una competenza nell'ambito di questioni patrimoniali e per munire le decisioni ecclesiastiche di adeguata forza coercitiva tramite l'appoggio di organi statali. La proposta è quella di qualificare le sentenze ecclesiastiche come dei lodi arbitrali, ma tale disciplina non pare condivisibile alla luce del fatto che le decisioni dei tribunali ecclesiastici provengono da organi di un ordinamento giuridico primario e quindi dovrebbero essere trattate come tali. Si sottolinea che, in linea teorica, il giudice canonico può essere considerato un arbitro, qualora le parti decidessero di trattare la questione in via arbitrale: in questo caso si sottoporrebbe alla giurisdizione ecclesiastica, pur scegliendo una via procedurale peculiare e comunque prevista dai canoni.

La materia patrimoniale rientra nell'oggetto dell'arbitrato e, dunque, un eventuale problema a livello tematico sarebbe risolto[347]. Nella specie le vertenze non intercorrerebbero tra le persone giuridiche ecclesiastiche, perché in questo caso si applicherebbero le sentenze dei tribunali ecclesiastici e al più le parti potrebbero decidere di utilizzare la procedura arbitrale come regolata dal diritto canonico[348] ed il fatto

---

[346] S. RIDELLA, *La valida alienazione dei beni ecclesiastici. Uno studio a partire dai cann. 1291-1292 CIC*, cit., p. 238 ss.

[347] Con riguardo al tema patrimoniale, l'ambito in cui pare possibile il ricorso all'arbitrato pare essere: a) la dichiarazione di nullità del contratto di alienazione; b) il conseguente giudizio circa le restituzioni da farsi; c) il giudizio circa gli eventuali danni da risarcire da parte dei terzi in malafede e dei *male alienantes.*

[348] Per l'arbitrato secondo la legislazione canonica si veda V. PALESTRO, *L'istanza della lite,* in *Il processo matrimoniale canonico,* Città del Vaticano, 1994, p. 564 ss.

che la normativa CEI rinvii al diritto civile è irrilevante nel caso che ci occupa.

Il problema del coordinamento con il diritto statale nasce quando le parti di una controversia sono una persona giuridica ecclesiastica e un terzo (laico). In questo caso considerare il giudizio innanzi i tribunali ecclesiastici come un giudizio arbitrale potrebbe rappresentare un mezzo valido per rendere efficaci le decisioni del giudice canonico nei confronti di soggetti che di fatto sfuggono alla giurisdizione della Chiesa. È chiaro che il giudice canonico continuerà a ritenere le proprie decisioni dei pronunciamenti giudiziali, senza che abbia rilevanza il *nomen iuris* che gli verrà attribuito da parte dello Stato.

Questa soluzione, che ad oggi pare avvicinarsi in qualche modo alla soluzione ideale, sembra indebolire la percezione del carattere di originarietà e primarietà dell'ordinamento canonico che ha il diritto nativo di emettere decisioni nella materia che a suo giudizio sono pertinenti e vedere riconosciute tali pronunce in altri ordinamenti compresi quelli statali.

Finora si è tentato di fornire una soluzione al caso in cui le pronunce della Chiesa non fossero ritenute valide anche per l'ordinamento civile. Tuttavia, non vi è una risposta al caso in cui un'alienazione, valida nell'ordinamento canonico, non lo sia per l'ordinamento civile in quanto mancante in alcuni elementi essenziali ritenuti validi per quest'ultimo ma non per l'ordinamento canonico.

A titolo esemplificativo, l'assenza della licenza (che si ritiene sia un elemento fondamentale per la conclusione di una vendita o un'alienazione in generale in diritto canonico) non è un elemento essenziale nell'ordinamento civile e quindi non invalida di per sé l'atto.

Quindi, ci si chiede, se un atto di alienazione avviene nel diritto canonico senza licenza, può essere valido nell'ordinamento civile?

Sul punto si aprono diverse proposte, in quanto, interpretando letteralmente le norme, si riterrebbe di propendere per una risposta

positiva, poiché l'ordinamento canonico e quello civile sono due ordinamenti differenti e non hanno punti di contatto a livello decisorio (se non per la materia matrimoniale cui abbiamo accennato poc'anzi); pertanto, l'atto di alienazione si riterrebbe totalmente valido purché possegga gli elementi fondamentali che definiscono un contratto.

Sotto altro profilo, tuttavia, indagando sul procedimento statale necessario per validare un'alienazione, vediamo che siamo di fronte ad una figura professionale, quella del notaio e del relativo atto notarile, che deve necessariamente recepire e verificare che tutti gli elementi siano in regola affinché si possa ritenere che un atto di alienazione sia definito sia in termini di liceità e validità.

Dal punto di vista notarile, il fulcro del problema potrebbe essere costituito dall'art. 54 del Regolamento Notarile (R.D. 10/9/1914 n. 1326) che afferma «*i notai non possono rogare contratti, nei quali intervengono persone che non siano assistite od autorizzate in qual modo che è della legge espressamente stabilito, affinché esse possano in nome proprio o in quello dei loro rappresentanti giuridicamente obbligarsi*». Già solo questa norma potrebbe rilevare il grado di coinvolgimento della figura del Notaio nonché il fatto che questo professionista, trovandosi innanzi ad un atto di alienazione da validare o da rogitare, dovrebbe considerare tutti gli elementi richiesti *ad validitatem* per alienare quello specifico bene.

Ne deriva che, almeno nella teoria dei fatti, il notaio non può evitare di chiedere di visionare la eventuale *licenza* ottenuta ed allegarla all'atto di rogito. Con molta probabilità si può affermare che il notaio che attesta l'assenza della licenza richiesta, può rifiutarsi di procedere con l'atto di rogito, non foss'altro perché potrebbe incorrere in

procedimento disciplinare, anche qualora accorgendosene successivamente, proceda ad emanare un atto di conferma[349].

È anche vero, tuttavia, che nella Legge Notarile n. 89 del 16 febbraio 1913, non sussiste nessuna norma che individua i compiti del notaio rispetto ai beni degli enti ecclesiastici o ai beni temporali della Chiesa cattolica. Non vi sono neppure delle disposizioni che parlano di licenza o di controllo sui *controlli canonici* e pertanto, da questo punto di vista, si potrebbe ritenere che il notaio sia tenuto solo a verificare il rispetto della normativa statale, senza tentare di ricercare un punto di incontro con quella canonica ed il conseguente rispetto di entrambe le discipline.

A sommesso parere di chi scrive, tuttavia, è più garantistico ritenere che il Notaio debba avere conoscenza di entrambi gli ordinamenti e di entrambe le normative e verificare con scrupolo l'esistenza di eventuali autorizzazioni e licenze (ove richieste) e rifiutarsi di ricevere l'atto, qualora questo sia incompleto.

Ciò per avere la garanzia di confezionare un atto valido e lecito senza il rischio che questo venga poi assoggettato a contestazioni e sottoposto ad eventuale giudizio, oltre al fatto che il rispetto delle norme di entrambi gli ordinamenti evita al notaio di dover eventualmente rispondere in procedimenti disciplinari che lo vedono coinvolto.

---

[349] Su un caso simile si è espressa la Corte di Cassazione, II sez. civ., sent. n. 16519 del 31 luglio 2020, che stabilisce che la possibilità della conferma dell'atto nullo, sia che sia prevista originariamente, sia se introdotta da norma entrata in vigore dopo la stipula, non costituisce argomento idoneo a escludere la responsabilità disciplinare del notaio per aver ricevuto l'atto nullo. La formulazione della norma originaria contempla la possibilità di una conferma o di una conservazione della validità dell'atto, il riscontro della fattispecie idonea a determinare la nullità genera la responsabilità disciplinare del notaio, non potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente posto in essere dallo stesso notaio o dalle parti con la redazione di un atto di conferma, che non elide il giudizio di disvalore dell'ordinamento nei confronti dell'atto al momento della sua stipula originaria, esponendo quindi le parti al rischio di avere concluso un atto nullo, nonostante l'essersi affidate al ministero notarile.

Posto ciò, ed affrontato il tema del riflesso dell'invalidità dell'atto di alienazione canonico all'interno dell'ordinamento civile, è importante spostare la nostra attenzione sulla figura dell'amministratore dei beni, ossia di colui che agisce per conto dell'ente e si occupa di gestire i beni ecclesiastici. In questa prospettiva, è interessante analizzare quali sono le conseguenze di una eventuale atto dell'amministratore posto in violazione delle norme canoniche. Ci occuperemo di questo nel prossimo capitolo.

7. I beni temporali e la loro amministrazione negli istituti di vita consacrata e religiosi.

Come abbiamo indicato nei capitoli precedenti il concetto di *povertà evangelica* è rimasto un elemento basilare della vita religiosa. Quando incominciarono a sorgere le comunità organizzate (circa nel IV secolo) esse adottarono uno stile di vita che venne definito *povero*. La povertà era sempre stato uno degli ideali cristiani[350].

Anche la società contemporanea denuncia la ricerca e l'affanno del benessere materiale apprezzando lo stile di povertà, semplicità, sobrietà, nonché impegno di carità delle comunità religiose[351].

---

[350] Per approfondire il tema della povertà nelle sue diverse forme si confrontino M. FARINA, *Chiesa di poveri e Chiesa dei poveri. La fondazione biblica di una terna conciliare*, Roma, 1986; M. FARINA, *Chiesa di poveri e Chiesa dei poveri. La memoria della Chiesa*, Roma, 1988. S. LEGASSE, *L'Appel du riche*, in AA.VV., *La pauvreté évangélique*, Parigi, 1971, 65 ss.; AA.VV., *Povertà*, in *Dizionario degli Istituti di perfezione*, Roma, 1974, vol. 7, col. 255 ss.

[351] La pratica della povertà degli Istituti religiosi comporta oggi un certo numero di problemi, soprattutto dopo il Concilio Vaticano II, che ha accolto l'invito di un rinnovamento interiore e spirituale nel ritorno alle origini. Sulla problematica della povertà si confronti J.M. SALAVERRI, *Povertà religiosa oggi*, Casale Monferrato, 1988; L. CRIPPA, *Povertà amata. Povertà beata. Riflessioni e orientamenti alla luce del Vaticano II sulla povertà religiosa*, Milano, 1989; A. PIGNA, *Povertà evangelica e religiosa*, Roma 1990; AA.VV., *La teologia della vita consacrata*, Roma 1990.

I beni temporali e la loro amministrazione relativamente a questi istituti sono disciplinati a conclusione del capitolo II, articolo III, che riguarda il titolo generale «*Il governo degli istituti*». In questi canoni si ritrova una connessione che supera la stessa amministrazione e il governo, perché vi è il rimando a tutto il libro V del Codice, con riguardo ai beni temporali nella Chiesa[352] nonostante le costanti specifiche nel diritto proprio dei diversi istituti.

Il can. 634 § 1 afferma il carattere di persona giuridica dell'Istituto, province e case religiose. Tale riconoscimento fonda la capacità giuridico-economica di acquistare, possedere, amministrare ed alienare i beni temporali (can. 1255). Tale capacità è motivata dal perseguimento dei fini delle persone giuridiche (alla stregua del can. 1254 par. 2) e che per quanto riguarda i religiosi si manifesta anche nella necessità della loro vita e delle loro opere.

La capacità *supra* menzionata può essere esclusa per tutte le persone giuridiche o solo per alcune di esse oppure si può escludere o limitare per gli atti menzionati dal canone o restringerla a seconda della natura dei beni (mobili o immobili), la misura e la loro destinazione[353].

---

[352] Per una panoramica complessiva: V. DE PAOLIS, *De bonis Ecclesiae temporalibus in novo codice iuris canonici*, in *Periodica de re canonica*, 73, 1984, p. 113; J.A. MAIDA – N.P. CAFARDI, *Church property, Church finances, and Church related corporations*, St. Louis, 1984 (Catholic Health Association); V. ROVERA, *I beni temporali nella Chiesa*, in AA.VV., *La normativa del nuovo Codice*, Brescia 1983, p. 261; V. MOSCA, *Amministrazione dei beni e fedeltà a Cristo*, in *Consacrazione e Servizio*, 2, 1989, p. 37; F. X. URRUTIA, *De normis generalibus. Adnotationes in Codicem. Liber I*., Roma, 1983, p. 75; R. BOTTA, *Persone giuridiche pubbliche e persone giuridiche private nel nuovo codice di diritto canonico*, in *Il diritto ecclesiastico e Rassegna di diritto matrimoniale*, 73, 1984, p. 336; V. DE PAOLIS – A. MONTAN, *Il libro I del Codice: norme generali*, in AA.VV., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, Roma 1986, vol. I, 344 ss.

[353] V. MOSCA, *Povertà e amministrazione dei beni negli Istituti religiosi*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2, 1990, p. 241.

Quindi spetta al diritto proprio dei singoli istituti essere chiaro e preciso in questa materia. Il can. 634 § 2, seppur in forma esortativa, chiede a tutti gli istituti e ai loro membri, una testimonianza di povertà ed evita *ogni forma di lusso, di eccessivo guadagno e di accumulazione dei beni* mobili e immobili.

Negli Istituti religiosi si è sempre praticata la moderazione e la carità nei rapporti di natura economica e quindi il *non possesso* e *uso* delle cose che ostentano ricchezza, l'eccessivo guadagno non proporzionato al lavoro svolto, alle spese fatte e all'accumulazione di beni non necessari.

Quanto alla natura e il diritto proprio dei beni, il can. 635 § 1 afferma che «*i beni temporali degli istituti religiosi, poiché sono beni ecclesiastici, sono retti dalle norme del libro V del CIC*». Si tratta di beni delle persone giuridiche soggette alla suprema autorità del Sommo Pontefice anche se la proprietà ricade su determinate persone giuridiche pubbliche e quindi obbligati a seguire alcuni criteri per gli atti di acquisto e amministrazione, per i contratti e le alienazioni, salvo che non sia disposto diversamente.

In alcuni casi è possibile ritrovare dei beni intestati a delle persone giuridiche costituite in aiuto delle persone ecclesiastiche. In questo caso si rende necessario verificare chi sia il vero proprietario indipendentemente dalla persona giuridica civile o fisica cui i beni sono civilmente intestati. La costituzione di una entità giuridica (diversa dalla persona giuridica) è funzionale talvolta per ottenere alcuni vantaggi e altre volte per non far apparire la persona giuridica religiosa[354].

In linea generale si può affermare che le norme del libro V valgono anche per gli istituti religiosi, a meno che gli specifici canoni affermino

[354] V. MOSCA, *Povertà e amministrazione dei beni negli Istituti religiosi*, cit., p. 243.

delle determinazioni diverse e di diritto proprio approvato nelle costituzioni e nei documenti della fondazione.

Vale la pena ricordare che il § 2 del can. 635 afferma che gli istituti religiosi elaborano norme proprie per l'uso e l'amministrazione dei beni con cui viene promossa, difesa ed espressa la povertà in maniera corrispondente all'indole dell'istituto[355]. Questo assunto riveste notevole importanza in quanto favorisce, difende ed esprime la povertà che è propria dell'istituto, delle sue tradizioni e rinnovamento del suo spirito.

Il diritto proprio degli istituti dovrebbe considerarsi più restrittivo anche se per alcuni di essi, data la peculiarità delle loro opere, prevedono un regime più flessibile e meno particolareggiato. Ai loro membri, però, richiedono un impegno responsabile e generoso. Elemento che riveste notevole importanza è individuata nella diversificazione che sia confacente alla povertà specifica dell'istituto e da quello che l'istituto possiede. La varietà dei sistemi richiederà diversità di modi e tempi, revisioni e dipendenze, secondo le abitudini e le tradizioni di ogni istituto.

La figura dell'economo (can. 636) è presente anche negli Istituti religiosi (economo generale e provinciale). Il diritto proprio ne determina il modus della sua designazione e definisce chi è competente a designarlo. Il canone richiede che l'economo sia individuato in una persona differente rispetto al Superiore generale e provinciale (ed anche da quello locale). La separazione è richiesta sia per garantire la nomina di un soggetto competente in ambito economico e per non confondere l'animazione spirituale e di governo con quella economica[356]. Ciò non

[355] Anche per il can. 1257 si prevede la possibilità che i beni delle altre persone giuridiche ecclesiastiche, oltre che dai canoni del libro V, siano rette dagli statuti.

[356] V. MOSCA, *Povertà e amministrazione dei beni negli Istituti religiosi*, cit., p. 244. L'Autore approfondisce altresì la figura del religioso rispetto ai beni.

significa che l'economo sia un mero contabile. Al contrario, egli è responsabile della gestione vera e propria dei beni e di tutta una serie di iniziative specifiche, di utilizzo e conservazione dei beni da compiere che non spettano al Superiore. Quest'ultimo, infatti, ha il compito di determinare gli scopi delle rendite e delle risorse dell'istituto, provincia o casa secondo quanto stabilito dal diritto proprio.

Quanto all'atto di amministrazione, il can. 638 § 1 concede il diritto di determinare, entro i limiti del diritto universale, quali sono gli atti di amministrazione straordinaria, che eccedono i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria. Si utilizzano gli stessi termini del can. 1281 § 1 con riguardo al fine e al modo riguardanti tutti i beni ecclesiastici. Per amministrazione ordinaria si intendono tutti gli atti che sono necessari per il mantenimento dei beni dell'istituto e delle sue parti. Per atti di natura straordinaria si intendono, invece, quelli che possono cambiare la proprietà dei beni dell'istituto o diminuire la consistenza economica ovvero quelli che non possono essere realizzati senza l'autorizzazione della Sede Apostolica o che superino la somma limite fissata dalle Conferenze episcopali[357].

Il can. 638 § 2 stabilisce che le spese e gli atti giuridici di amministrazione ordinaria possono essere compiuti validamente oltre che dai superiori anche dagli officiali, quindi da economi e amministratori, designati a questo compito di diritto proprio, nei limiti del loro ufficio[358]. Non esistono comunque delle decisioni o azioni dei

[357] F.G. MORRISEY, *Ordinary and extraordinary administration: canon 1277,* cit., p. 709 ss.

[358] Si precisa che i Superiori hanno sempre la rappresentanza generale dell'ente, mentre l'economo e gli amministratori rappresentano l'organismo nei limiti del loro ufficio e dell'incarico loro affidato. Si cumulano le due competenze ed il Superiore deve fare attenzione a non sostituirsi all'economo e lasciargli la gestione esecutiva, perché quest'ultimo non è solo un delegato del superiore.

superiori nelle amministrazioni economiche senza che gli economi ne abbiano conoscenza.

Alla stregua di quanto avviene per la persona giuridica pubblica, anche per gli Istituti religiosi si distingue tra alienazione ed amministrazione straordinaria[359] (intesa come atto secondo cui la situazione patrimoniale della persona giuridica religiosa potrebbe essere diminuita o indebolita)[360]. Quanto al dovere di vigilanza del superiore si afferma che *«se il vescovo deve dare il suo consenso, sia per un'alienazione, sia per i beni specificati nel can. 638, questo è*

---

[359] Con riguardo ai beni si veda V. ROVERA, *I beni temporali degli Istituti religiosi*, in AA.VV., *Gli istituti religiosi nel nuovo codice di diritto canonico*, Milano, 1984; V. DE PAOLIS, *L'amministrazione dei beni negli Istituti religiosi*, in *Notiziario CISM*, 257, 1990; J. MONCION, *L'institut religieux e les bien temporel*, in *Studia Canonica*, 20, 1986. E. ZANETTI, *I fedeli e i beni ecclesiastici: alcune domande*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 3, 1991.

[360] V. MOSCA, *Povertà e amministrazione dei beni negli Istituti religiosi,* in *Quaderni di diritto ecclesiale,* 2, 1990, p. 244 osserva che Per le alienazioni e per gli altri atti che possono diminuire il patrimonio stabile, si richiede, sotto pena d'invalidità, il permesso scritto del superiore competente, con il consenso del rispettivo consiglio. In questi casi il diritto proprio potrebbe richiedere per tale consenso, una maggioranza qualificata di voti favorevoli, o anche l'unanimità (cfr can. 1291). Spetta ancora al diritto proprio prevedere quali permessi si devono chiedere, a chi, quando e come, considerando l'importanza e il valore dei beni, e che non toccano il patrimonio stabile. Oltre al permesso del superiore competente, il canone richiede per la validità la licenza della Sede Apostolica, quando il negozio supera la somma o il valore da essa fissati, per le singole regioni. In tal caso il canone non distingue tra alienazione e altri negozi. Per questo motivo stando al canone, si dovrà ricorrere alla Sede Apostolica, ogni qual volta il negozio, che può peggiorare la situazione economica, supera la somma limite. Riguardano anche l'amministrazione straordinaria, per cui è richiesta l'autorizzazione della Sede Apostolica, quei beni particolari o privilegiati per il loro valore spirituale, derivanti da donazioni votive fatte alla Chiesa, o di cose preziose per valore artistico o storico. S'inquadra in questo caso ogni oggetto che abbia un rapporto speciale con la storia dell'istituto, della città, della regione, anche se non possiede un valore intrinseco ed estetico di rilievo. Pure per questi beni risulta importante il loro inventario, con la stima redatta da esperti, depositato in archivio e di tanto in tanto rinnovato, e se si tratta di oggetti preziosi, collocati in luoghi sicuri.

previo e necessario, per ottenere l'autorizzazione della Santa Sede. Il Vescovo agisce qui come l'equivalente di un superiore maggiore; come tale deve intervenire, e il suo intervento non esclude il permesso da chiedere alla Santa Sede»[361].

Si può affermare che l'amministrazione del patrimonio degli Enti ecclesiastici, soprattutto perché mostra di voler passare da un concetto statico (che prevede ad esempio la compilazione del mero rendiconto amministrativo a fine esercizio) ad un concetto dinamico e moderno di gestione del patrimonio. Questo elemento risulta più che mai indispensabile per una corretta e attenta gestione delle risorse degli enti ecclesiastici, anche ricomprendendo Diocesi, Parrocchie ed anche gli istituti religiosi qui in esame[362].

In analogia a quanto indicato dal can. 1281 § 3, il can. 639 § 1 per gli istituti di vita consacrata prevede che «*se una persona giuridica ha contratto debiti e oneri, anche con licenza dei Superiori, è tenuta a risponderne in proprio*». Si osserva che in merito alla determinazione della responsabilità degli enti, il testo specifico degli istituti di vita consacrata contenuto nel Libro II è più generico e preciso di quello del Libro V[363].

8. *I beni temporali e i laici: un cenno.*

I fedeli cristiani hanno sempre sentito l'impegno di contribuire con offerte in denaro o in beni al fine di sostenere i bisogni concreti della comunità cristiana. Il senso della comunione, della partecipazione e

---

[361] J. BEYER, *Le droit de la vie consacrée. Instituts et Sociétés*, Parigi, 1988, p. 150.

[362] M. GRUMO, *Gestione, bilancio e sostenibilità economica degli enti ecclesiastici*, Milano, 2010.

[363] J. MIÑAMBRES, *Autonomia e responsabilità nella amministrazione delle risorse della Chiesa*, cit., p. 112.

della solidarietà, nonché la convinzione che non può essere considerato solo come quanto si possiede, il dovere di dare un contributo alla Chiesa sono valori che generano nei cristiani lo stimolo di privarsi di qualcosa per metterlo in comune[364].

L'insieme di beni che affluisce alla Chiesa per le sue finalità non può essere nella libera disponibilità dei singoli e deve essere amministrato secondo norme specifiche.

Si noti che lo spazio affidato ai laici per l'amministrazione dei beni appartenenti ai beni ecclesiastici trovano i punti fondamentali nella partecipazione[365] responsabile all'azione pastorale della Chiesa, negli enti ecclesiastici e i loro beni e conseguentemente la responsabilità degli enti nonché la responsabilità amministrativa dei beni[366]. Nel presente paragrafo ci si soffermerà sulla partecipazione del fedele all'azione pastorale nella Chiesa e sulla posizione del laico rispetto alla responsabilità giuridica secondo l'ordinamento canonico.

Con riguardo alla partecipazione responsabile all'azione personale, si rileva che essa è un diritto fondamentale dei fedeli, in quanto nella Chiesa vige l'uguaglianza sostanziale tra tutti i fedeli. La Chiesa esercita l'apostolato tramite i propri membri in quanto la vocazione cristiana è anche vocazione dell'apostolato.

Quindi la responsabilità della Chiesa è un diritto-dovere di tutti che scaturisce dall'essere stesso del cristiano. La partecipazione

---

[364] Con riguardo alle offerte, E. ZANETTI, *I fedeli e i beni ecclesiastici: alcune domande*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 3, 1991, anche rispetto alle offerte richieste in occasione della celebrazione dei sacramenti, delle destinazioni delle offerte indicate ai fedeli, al modo di lasciare i propri beni alla Chiesa per testamento e al rendiconto sulle offerte della parrocchia e sul loro utilizzo.

[365] Si veda anche A. ASTE, *La condivisione tra persone fisiche nell'uso dei beni temporali: la comunione dei beni*, in *I beni temporali nella comunione ecclesiale*, Milano, 2016, p. 95 ss.

[366] M. MARCHESI, *Il laico e l'amministrazione dei beni della Chiesa*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 3, 1989, p. 331 ss.

all'apostolato è legata alla natura teologica della Chiesa e la partecipazione dei laici non riguarda solo alcuni campi ma tutto l'apostolato.

Sulla seconda questione, occorre fare una distinzione tra persona giuridica pubblica e persona giuridica privata. Queste ultime sono rette da propri statuti e non da canoni, a meno che non sia disposto diversamente e, in linea generale, chiunque può essere rappresentante legale a norma dello statuto. Si configura in maniera nettamente diversa in rapporto alle persone giuridiche pubbliche e ai beni ecclesiastici in senso tecnico sotto il profilo canonico[367]. Nell'ultimo caso si distingue

[367] Secondo A. INTEGLUGLIELMI, *Il ruolo degli organi di partecipazione previsti nel Codice di diritto canonico: gli atti di amministrazione straordinaria e l'alienazione dei beni degli enti ecclesiastici,* cit., 128, la distinzione appare irrilevante non foss'altro perché gli atti di alienazione richiedono sempre la licenza canonica del Vescovo diocesano, che sarà coadiuvato dal parere del Consiglio affari economici. Per le persone giuridiche governate da un Consiglio direttivo o il Consiglio di amministrazione il problema non si pone perché sono questi ultimi a decidere.

Con l'occasione si precisa la presenza di un parere da parte del Consiglio e la distinzione tra parere vincolante e non vincolante. Il can. 127 § 2 co. 2 consiglia all'autorità di non discostarsi dal parere concorde del Consiglio a meno che non vi sia una ragione di maggior peso che ne giustifichi il contrario. J. I. ARRIETA, *Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa*, J. I. Arrieta (a cura di), Venezia, 2008, p. 146, afferma che chi ha chiesto il parere è tenuto a valutarlo e per questo sembra coerente che l'Autorità che intenda discostarsi dal responso abbia cura di motivare nel testo dell'eventuale decreto le ragioni che l'abbiano indotta a seguire una diversa determinazione. G. MORGANTE, *L'amministrazione dei beni temporali della Chiesa. Diritto canonico. Diritto concordatario. Pastorale,* Casale Monferrato, 1993, p. 121, afferma che la richiesta di un parere vincolante del CPAE avrebbe come unico effetto quello di allungare l'iter burocratico delle pratiche a scapito di una gestione efficiente e agile; quindi, sarebbe opportuno che il decreto del Vescovo diocesano emanato per regolare i CPAE preveda che il Parroco prima di compiere un atto di amministrazione straordinaria, debba richiedere il parere previo. Per un approfondimento sulla teoria della partecipazione, si confronti M. SCHMITZ, W. SCHMITZ-GLAESER, *Art. Parizipation,* Staatslexikon IV, 1988, p. 318 ss.; per approfondire i CPAE, si consiglia A. DE ANGELIS, *I Consigli per gli affari economici: statuti e indicazioni applicative,* in *Monitor Ecclesiasticus,* 111, 1986, P. 60; V. DE

tra *responsabilità giuridica diretta* e una *partecipazione alla responsabilità giuridica*.

È possibile imputare la prima ai laici con riguardo alle associazioni pubbliche di fedeli ed alle fondazioni autonome pubbliche, se così stabiliscono gli statuti. Anche la seconda può essere imputata agli stessi laici, qualora facciano parte di un consiglio per gli affari economici o di un consiglio di amministrazione di una persona giuridica pubblica canonica, con il legale rappresentante determinato dalla stessa legge[368].

Si definisce partecipazione perché in questo caso i laici partecipano alla responsabilità giuridica rilasciando il proprio contributo con il parere al formarsi della decisione del rappresentante legale o, talvolta, limitando il potere e la conseguente azione del rappresentante legale. Si pensi, a tal proposito, al Consiglio per gli affari economici – composto anche da laici – che vieta al Vescovo di realizzare un atto di alienazione con la conseguenza che se il Vescovo compie quell'atto, lo stesso sarebbe invalido per l'ordinamento canonico (ed anche per l'ordinamento civile)[369].

PAOLIS, *Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici e i beni patrimoniali della Parrocchia,* in AA.VV., *La parrocchia*, Città del Vaticano, 1997, p 267 ss.

[368] M. MARCHESI, *Il laico e l'amministrazione dei beni della Chiesa*, cit., p. 334 ss.

[369] Per un approfondimento M. MARCHESI, *Consiglio presbiteriale diocesano, a dare un voto deliberativo su questo o quel problema, ma anche quando si è chiamati al semplice consiglio, quando si provocano determinati problemi e si prospettano possibili soluzioni. È vero che diversa è la partecipazione di chi vota deliberatamente, di chi dà un consiglio qualificato, di chi dà un semplice consiglio, di chi crea situazioni e presenta soluzioni; ma è altrettanto vero che tutti questi modi sono, nel loro genere, partecipazioni al governo. Anzi, può benissimo essere che, talvolta, un voto deliberativo o una disposizione dell'autorità siano semplici conclusioni, potremmo dire necessarie, prese per le esigenze concrete della vita reale, non create da chi vota o da chi ha autorità. In questo caso si può benissimo affermare che ha partecipato di più al l'attività di governo chi ha creato delle situazioni, le ha studiate e ne ha prospettato possibili soluzioni, di chi le ha semplicemente ratificate con riconoscimento giuridico, con disposizione autoritativa*».

Da ultimo, si ricordi che il can. 228 prescrive «I *laici che risultano idonei, sono giuridicamente abili ad essere assunti dai sacri Pastori in quegli uffici ecclesiastici e in quegli incarichi che sono in grado di esercitare secondo le disposizioni del diritto.*

I laici che si distinguono per scienza adeguata, per prudenza e per onestà sono idonei a prestare aiuto ai Pastori della Chiesa come esperti e consiglieri, anche nei Consigli a norma di diritto».

Si afferma, dunque, la competenza generale della cooperazione dei laici nel mondo ecclesiale e si riconosce che, proprio in ordine ai beni temporali ed alla loro amministrazione, rivestono il ruolo di periti e consiglieri migliori rispetto ai sacerdoti[370].

Per i motivi anzidetti, i poteri dei laici sono alquanto limitati. Tuttavia, un primo spazio legalmente riconosciuto ad essi è quello individuato negli statuti propri, siano tali enti persone giuridiche private oppure pubbliche. Un esempio da tenere in considerazione è l'istituto per il sostentamento del clero[371], il quale, all'interno del proprio statuto prevede l'esistenza di un consiglio di amministrazione ed un collegio di revisori dei conti, i cui membri possono essere anche laici[372].

---

[370] Nel *Codice di Diritto Canonico*, P. LOMBARDIA e J.I. ARRIETA (a cura di), Roma, 1986, p. 196 ss., si afferma che il canone 228 è un canone che «*adopera con precisione l'espressione habiles sunt perché non si tratta di diritti ma di capacità. Soltanto un mal compreso democraticismo contrario alla costituzione divina della Chiesa può intendere queste capacità come diritti fondamentali. Il limite di queste capacità è determinato dal sacramento dell'Ordine: i laici non sono idonei a quegli uffici e funzioni che richiedono un certo grado del sacramento dell'Ordine come requisito di validità degli atti che bisogna compiere*».

[371] Sulla competenza dei Superiori maggiori degli istituti clericali di diritto pontificio, circa le cause Pie, le Pie volontà e Fondazioni si confronti V. DE PAOLIS, *Temporal Goods of the Church in the new code with particular reference to institute of consecrated life*, in *The Jurist*, 43, 1983, p. 357 ss.

[372] M. MARCHESI, *Il laico e l'amministrazione dei beni della Chiesa*, cit., p. 338 ss., l'Autore nota che nella prassi i vescovi hanno scelto diversi laici come Presidenti degli stessi istituti e parecchi laici come membri dei consigli di amministrazione. In

alcuni casi si riscontrano difficoltà di adattamento ma nel complesso l'apporto laicale si rivela veramente provvidenziale.

Non bisogna dimenticare che uno spazio ai laici è dato anche per l'amministrazione delle opere generali della Chiesa e della Sede apostolica.

Sulla figura dei religiosi, invece, si vedano per approfondimento V. MOSCA, *Povertà e amministrazione dei beni negli Istituti religiosi*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, cit.; R. BOTTA, *Il lavoro dei religiosi*, Padova, 1984; E. GAMBARI, *I religiosi nel Codice*, Milano, 1986; D.J. ANDRES, *El derecho de los religiosos*, Madrid, 1983.

Inoltre, si ricorda che il Codice di diritto Canonico, anche per consentire una gestione responsabile e consapevole, ha introdotto una serie di organismi, come i Consigli economici, con la funzione non solo di controllare l'aspetto economico con cui viene svolta la gestione, ma anche con l'intento di assicurare una collaborazione e un supporto nell'amministrazione dei beni ecclesiastici. Questi nuovi organismi di partecipazione dei fedeli al governo, anche economico, dalla comunità ecclesiale, sono espressione dell'attuazione dei principi del Concilio Vaticano II: in particolare il nr. 30 del Decreto Christus Dominus, dove si afferma che «*Nell'esercizio della loro missione i parroci con i loro cooperatori devono svolgere il compito di insegnare e governare in modo che i fedeli e le comunità parrocchiali si sentano realmente membri non solo della diocesi, ma anche della Chiesa Universale*», cfr. DECRETO SULL'UFFICIO PASTORALE DEI VESCOVI NELLA CHIESA, *Christus Dominus*,28 OTTOBRE 1965, AAS, 58, 1966, p. 673 ss.; A. INTEGLUGLIELMI, *Il ruolo degli organi di partecipazione previsti nel Codice di diritto canonico: gli atti di amministrazione straordinaria e l'alienazione dei beni degli enti ecclesiastici*, in *Prawo Kanoniczne*, 56, 2013, n. 4, p. 2.

Capitolo IV

La figura dell'amministratore dei beni della Chiesa: atti invalidi, responsabilità e riparazione del danno alla luce dei canoni 128 e 1281 § 3.

Sommario: 1. La funzione, la natura e i requisiti dell'amministratore dei beni temporali della Chiesa. – 1.1. Diritti e doveri dell'amministratore. – 1.2. Gli Organi della Chiesa e le rispettive funzioni. 1.2.1. L'Ordinario. – 1.2.2. L'economo. – 1.2.3. Il Romano Pontefice. – 1.2.4. Gli altri dicasteri. – 2. La responsabilità giuridica per gli atti di amministrazione. – 3. La ricezione dell'istituzione della riparazione del danno nell'ordinamento canonico. – 3.1. Il risarcimento del danno in diritto canonico come principio generale per la tutela delle ragioni della persona giuridica. – 3.1.1. Il danneggiatore ed il danneggiato. – 3.1.2. I vari tipi di atti e di danni. – 3.1.3. L'elemento oggettivo: l'ingiustizia del danno. – 3.1.4. Il nesso di causalità. – 3.1.5. L'elemento soggettivo: il dolo e la colpa, l'obbligo di risarcire il danno. – 3.1.6. La responsabilità oggettiva. – 3.1.7. La richiesta del danno e la relativa determinazione. – 3.1.8. Le modalità per la richiesta del risarcimento del danno. – 4. Sull'amministrazione ecclesiale e i centri di imputazione. 5. Note conclusive.

1. *La funzione, la natura e i requisiti dell'amministratore dei beni temporali della Chiesa.*

Come noto, l'amministrazione dei beni fa parte del governo della persona giuridica[373]. In linea generale, quindi, il can. 1279 prevede che la funzione di amministratore dei beni ecclesiastici spetta alla persona che regge *immediatamente* la persona giuridica proprietaria di determinati beni, personalmente o meno. Un'eccezione è caratterizzata dalla possibilità che il diritto particolare, statuti e la legittima consuetudine prevedano diversamente[374]. Il secondo § del medesimo

[373] L'amministrazione rientra nella potestà di governo, ossia della potestà pubblica di cui la Chiesa gode per realizzare il proprio fine, quello di condurre i fedeli alla vita eterna. L'amministrazione si distingue dalla potestà legislativa e da quella giudiziale perché è parte della potestà esecutiva. I canoni riguardano la potestà esecutiva che si esercita per la gestione dei beni temporali: l'amministratore non è un superiore ma agisce sotto la responsabilità di quest'ultimo. Anche lo stesso Codice (al Libro V) richiama spesso il ruolo dei superiori, in particolare quelli che hanno il potere di governo e quindi: a) il Romano pontefice; b) la conferenza episcopale; c) il vescovo; d) l'ordinario del luogo e l'ordinario. Si precisa che per ordinario si intende il vescovo diocesano e gli altri che sono preposti ad una Chiesa particolare o a una comunità a essa equiparata a norma del can. 368; mentre per ordinario del luogo si intendono tutte le suddette autorità, a eccezione dei superiori degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica; sono esclusi il vicario generale ed episcopale, se non per mandato speciale. V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 200, precisa, inoltre, che la materia dell'amministrazione riguarda la vita intera dell'istituto. Questi istituti sono soggetti in modo immediato ed esclusivo alla sede apostolica. L'ordinario, in questo caso, potrebbe essere la sede apostolica poiché ordinario può essere anche il sommo pontefice.

[374] Infatti, in alcuni casi lo stesso Codice stabilisce l'incompatibilità tra l'ufficio di superiore e quello di amministratore della persona giuridica. In questi casi, la relazione che esiste tra queste due figure istituzionali può essere chiarita solo alla luce del diritto che regola nello specifico una determinata persona giuridica. V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 197, nota che il Codice dà una risposta generale con riguardo alla diocesi e gli istituti religiosi. Esso prevede che il vescovo sia il rappresentante legale della diocesi in tutti i negozi giuridici (can. 393) ed indica il vescovo come colui che pone gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria di maggiore importanza (can. 1277) e gli atti di alienazione (can. 1292 § 1). Tuttavia, il vescovo non può essere l'amministratore dei beni diocesani perché deve nominare un economo con il compito di «amministrare i beni della diocesi sotto l'autorità del vescovo diocesano» (can. 1494). Qualora venisse eletto amministratore diocesano, l'economo deve temporaneamente rinunciare a tale ufficio (can. 423). Ai sensi del can. 636 si distingue tra economo generale e provinciale da quello di superiore

canone prevede che qualora non ci sia un amministratore proprio, l'Ordinario assume per un triennio persone idonee e può riconfermare eventualmente le medesime nell'incarico.

Il diritto comune prescrive l'amministrazione dei beni per uffici di governo che comportano una speciale responsabilità o onerosità. Tali considerazioni valgono per l'ufficio episcopale e per alcuni superiori maggiori degli istituti religiosi. È questo il caso in cui il superiore deve affidare ad altri soggetti il compito dell'amministrazione, perché si crea un'incompatibilità tra l'ufficio di superiore e quello di amministratore.

Tuttavia, si osserva che il superiore non perde la responsabilità dell'amministrazione della persona giuridica cui è preposto. Diversa è la posizione dell'economo che, pur godendo di ampi spazi di autonomia e di poteri propri attribuiti dal diritto, è subordinato al superiore competente: assolve i compiti sotto la direzione del superiore.

L'economo deve poter svolgere questa funzione perché, seppur vero che il superiore può porre validamente atti di amministrazione ordinaria, se posti abitualmente, quest'ultimo sostituirebbe di fatto la figura dell'economo e violerebbe lo spirito e la lettera della norma, agendo quindi illegalmente.

Quindi l'economo esegue le decisioni amministrative prese dal superiore. Con ciò non vogliamo dire che sia un mero esecutore degli

---

generale e provinciale, e la raccomanda per l'ufficio di economo locale e superiore locale. La distinzione non priva il superiore di responsabilità in ambito amministrativo. Infatti, il vescovo presiede il consiglio per gli affari economici e può porre atti di amministrazione; l'economo agisce sotto l'autorità del vescovo (cann. 494 § 3) e lo stesso consiglio per gli affari economici opera «*secondo le indicazioni del vescovo*» (can. 493). L'economo religioso deve condurre l'amministrazione sotto la direzione del rispettivo superiore e lo stesso superiore può porre atti di amministrazione, straordinari e ordinari.

ordini provenienti dal superiore[375]: infatti, egli è una figura che opera in piena autonomia, pur seguendo le direttive del proprio superiore[376].

Nonostante gli atti di amministrazione siano attuati da superiori ed economi, occorre ricordare che essi, soprattutto quando si parla di amministrazione straordinaria, esigono prudenza, ponderazione e consiglio.

Il can. 1280 CIC del 1983 impone ad una persona giuridica l'obbligo di avere un proprio consiglio per gli affari economici o almeno due consiglieri che coadiuvino gli amministratori, con il loro parere e con il loro consenso, al fine di portare avanti un'amministrazione oculata.

Il can. 492 prevede che la diocesi (ed il can. 537 per la parrocchia) sia obbligatoriamente munita di un consiglio per gli affari economici.

Gli istituti religiosi (can. 627), invece, devono avere il consiglio degli affari economici come aiuto e supporto dei superiori nel loro governo[377].

Quindi, quando un superiore deve agire in base al diritto universale, a quello particolare, proprio o per statuto, il consenso o il parere del *consiglio* dell'*organismo* deve agire nel rispetto del can. 127[378], che contiene diverse clausole invalidanti.

---

[375] Ad esempio, dal Vescovo diocesano o dal rettore del seminario.

[376] J.P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 148, precisa che ciò spiega perché la funzione "*decisionale*" dell'amministratore, è in linea di massima, incompatibile con quella esecutiva dell'economo, incluso l'accesso diretto ai fondi.

[377] La particolarità del nome viene mantenuta per tenere distinto il consiglio per glia affari economici dal consiglio amministrativo o di amministrazioni delle società a responsabilità limitata o delle società per azioni.

[378] Can. 127 - §1. *Quando dal diritto è stabilito che il Superiore per porre gli atti necessiti del consenso o del parere di un collegio o di un gruppo di persone, il collegio o il gruppo deve essere convocato a norma del can. 166, a meno che, quando si tratti di richiedere soltanto il consiglio, non sia stato disposto altrimenti dal diritto*

Scendendo nel merito delle persone che possono ricoprire tale ruolo, si precisa che tutte le persone, siano essi *chierici* o *laici* che amministrano i beni devono compiere la loro missione in nome della Chiesa conformemente allo spirito e alla natura, con osservanza alle norme del codice in materia[379]. Il can. 1282 ricorda altresì che l'amministrazione deve avvenire in forza di un titolo legittimo.

Anche i laici, quindi, possono far parte dell'amministrazione dei beni ecclesiastici e devono distinguersi "*per scienza adeguata, per*

---

particolare o proprio; perché poi l'atto valga si richiede che sia ottenuto il consenso della maggioranza assoluta di quelli che sono presenti o richiesto il parere di tutti.

§2. *Quando dal diritto è stabilito che il Superiore per porre gli atti necessiti del consenso o del consiglio di alcune persone, come singole: 1) se si esige il consenso, è invalido l'atto del Superiore che non richiede il consenso di quelle persone o che agisce contro il loro voto o contro il voto di una persona; 2) se si esige il parere, è invalido l'atto del Superiore che non ascolta le persone medesime; il Superiore, sebbene non sia tenuto da alcun obbligo ad accedere al loro voto, benché concorde, tuttavia, senza una ragione prevalente, da valutarsi a suo giudizio, non si discosti dal voto delle stesse, specialmente se concorde.*

§3. *Tutti quelli, il cui consenso o parere è richiesto, sono tenuti all'obbligo di esprimere sinceramente la propria opinione, e, se la gravità degli affari lo richiede, di osservare diligentemente il segreto; obbligo che può essere sollecitato dal Superiore*.

[379] A. BUCCI, *La vicenda giuridica dei beni ecclesiastici della Chiesa*, cit., p. 248 ss., afferma che tale principio vale *"omnes qui titulo partes habent in administratione bonorum ecclesiasticorum"* ricomprendendo anche i membri di vigilanza e assistenza (collegiali o meno) a qualsiasi titolo.

Si precisa inoltre che il Codice del 1983 prevede che ad amministrare i beni siano anche i laici, a differenza di quanto accadeva nel Codice del 1917, can. 1521 § 2 secondo cui gli amministratori potevano essere solo chierici. Per avvalorare l'inversione di rotta del Codice, si prevede che i laici possano essere membri del Consiglio per gli affari economici diocesano e parrocchiale.

Infine, il titolo di amministratore deve essere legittimo, anche se non necessariamente in forza di un ufficio. L'Autore riferisce che il legislatore parla anche di *munera* intendendo quel complesso di funzioni e compiti, obblighi e diritti annessi o meno all'ufficio e ordinati ad una finalità spirituale, che corrisponde alla missione della Chiesa.

prudenza e per onestà" (can. 228 § 2) o devono essere – come si dice per l'economo – "*esperti in economia e distinti per onestà*" (can. 494 § 1).

L'amministratore, in quanto titolare di un ufficio, deve essere battezzato e congiunto con Cristo mediante i vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del mondo e governo ecclesiastico in generale.

Si tenga presente che i laici rimangono esclusi dal mondo dell'amministratore solo quando questo sia annesso ad un ufficio che presuppone la capacità *ontologico-sacramentale* derivata dall'ordine sacro, come a titolo esemplificativo il Vicario episcopale per gli affari economici o di qualsiasi vicario episcopale[380].

1.1 Diritti e doveri dell'amministratore.

L'amministratore, una volta nominato, diventa organo della persona giuridica e, quindi, il suo mandatario. Qualora egli non abbia il potere di rappresentanza "*dovrà dimostrare la sua condizione di amministratore dei beni altrui, appartenenti alla persona giuridica, quando compie atti di gestione non rappresentativa in qualità di gerente senza mandato*"[381].

In questo senso la figura dell'amministratore dei beni in diritto canonico potrebbe trovare analogia nella disciplina del diritto civile. Infatti, nell'ultima ipotesi indicata, ove supponessimo che il compito

[380] J.P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 149.

[381] M. LOPEZ ALARCÓN, *Commento sub can. 1282*, in *Codice di diritto canonico e leggi complementari. Commentato*, Coletti a San Pietro, Roma, 2004; J.P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 149, osserva che il Codice precedente imponeva quest'obbligo solo ai chierici (can. 1521 CIC 1917) mentre oggi questo dovere si estende a tutti coloro che partecipano all'amministrazione dei beni ecclesiastici: chierici e laici, a titolo individuale e collettivo. In quest'ultima ipotesi, a norma del Codice civile italiano, art. 1294 c.c., la solidarietà non si presume.

dell'amministratore sia regolato da un contratto, quest'ultimo potrebbe essere paragonato ad un mandatario senza rappresentanza[382], ossia colui che assume l'obbligo di compiere uno o più atti per conto e nell'interesse dell'altra parte. Nel caso di mandato senza rappresentanza, il mandatario acquista beni e diritti per sé, ma è tenuto a trasferirli al mandante. Il mandatario, quindi, trasferisce al mandante, con atto successivo, i diritti acquistati in nome proprio ma nell'interesse del mandante.

Nel caso di mandato senza rappresentanza i terzi non hanno alcun tipo di rapporto con il mandante in quanto non ne conoscono l'identità. Ne deriva che, una volta compiuto l'atto o gli atti previsti dal contratto di mandato, sarà necessario un ulteriore atto che trasferisca gli effetti di quanto stipulato nella sfera giuridica del mandatario. In altri termini, gli effetti giuridici non si trasferiscono in via automatica al mandante visto che il mandatario agisce in nome proprio.

Sotto altro profilo, ove si ipotizzi che il ruolo dell'amministratore in diritto canonico sia regolato da un atto unilaterale emesso da una persona giuridica[383], si possono individuare ulteriori analogie e differenze rispetto ad un altro istituto in diritto civile: la rappresentanza. Anche in questo caso, il potere può essere conferito al rappresentante

[382] Vd. art. 1705 e ss. Codice civile italiano.

[383] A sommesso parer di chi scrive tale ipotesi – concettualmente – parrebbe essere applicabile in maniera maggiormente concreta. Ulteriore differenza si ritrova nel conferimento dell'incarico: in diritto civile avviene tramite una procura (art. 1392 c.c.) avente forma scritta, nel diritto canonico tramite un atto di nomina. A. PEREGO, *Diligenza e doveri dell'amministratore di beni temporali ecclesiastici (commento al can. 1284 CIC)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, ottobre 2010, p. 5, afferma che identificare il rapporto tra amministratore ed ente come quello tra mandatario e mandante configurerebbe l'amministratore al pari di un qualsiasi soggetto che abbia ricevuto un mandato gestorio in suo nome e nel suo interesse imputandole gli effetti giuridici dei propri atti dispositivi sui beni.

dal diretto interessato[384]. La differenza rispetto al diritto civile si rinviene nella disciplina della giustificazione dei poteri del rappresentante; infatti, nel diritto civile «*il terzo che contrae con il rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata*[385]»; nel diritto canonico, invece, spetta allo stesso amministratore dimostrare la sua condizione nei confronti dei beni altrui e non sono i terzi a dover chiedere all'amministratore di dover giustificare i propri poteri.

Ad ogni modo, l'amministratore di una persona giuridica pubblica è tenuto a adempiere ai propri compiti non solo a norma del diritto ma con il senso di responsabilità proprio di chi è consapevole di agire anche in nome della Chiesa[386]. Infatti, l'amministratore gode di una buona

---

[384] Vd. art. 1387 Codice civile; nel caso di specie, invece, il soggetto interessato è la persona giuridica.

[385] Vd. art. 1393 Codice civile e ss. con particolare riguardo all'art. 1398 c.c. che stabilisce «*colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto*».

[386] Vd. can 1282 CIC 1983 e art. 1710 c.c., che rappresenta un'ulteriore analogia con il contratto di mandato nella parte in cui il Codice civile prevede che "*il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia…(…)…*"; A. PEREGO, *Diligenza e doveri dell'amministratore di beni temporali ecclesiastici (commento al can. 1284 CIC),* cit., p. 5, individua una critica in modo radicale proprio nella dimensione ecclesiale, laddove si consideri che l'amministratore mandatario è, nella maggior parte dei casi, un soggetto che si pone quale elemento non solo non altro e non accidentale ma addirittura strutturante l'ente amministrato. J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano, 1997, p. 109, fa riferimento al rapporto tra Vescovo e diocesi. Il contributo dell'Autore è interessante anche per la spiegazione della teoria organica nell'organizzazione ecclesiastica.

Per un approfondimento in merito ai diritti e ai doveri degli amministratori si confronti V. DE PAOLIS, *Alcune osservazioni sulla nozione di amministrazione dei beni temporali della Chiesa*, in *Periodica de re canonica*, 88, 1999, p. 131 ss.

retribuzione, oltre che di tutti i diritti che suppongono il buon svolgimento della sua funzione: i mezzi per lo svolgimento dei compiti, i mezzi e la documentazione necessari ed una sufficiente autonomia (seppur sotto il controllo dell'autorità amministrativa superiore)[387].

Innanzitutto, come indicato dal can. 1283 prima che «*gli amministratori inizino il loro incarico*» devono osservare tre disposizioni[388]: a) devono promettere con giuramento davanti all'Ordinario o a un suo delegato, che terranno l'amministrazione con diligenza e fedeltà. Il giuramento è presentato davanti ad un ordinario o ad un suo delegato, mentre per i religiosi non è previsto tale giuramento[389]; b) devono redigere e sottoscrivere un inventario dettagliato, sia con riguardo ai beni mobili sia ai beni immobili, nonché di tutti i beni preziosi (anche appartenenti al patrimonio culturale). L'inventario deve contenere anche la descrizione e la stima dei beni e deve essere controllato molto attentamente dopo la redazione; c) l'inventario deve essere redatto in due copie (uno da conservare nell'archivio dell'amministrazione e l'altra nell'archivio della curia) ed

---

[387] A. PEREGO, *Diligenza e doveri dell'amministratore di beni temporali ecclesiastici (commento al can. 1284 CIC),* cit., osserva che l'amministratore appare come un soggetto che ha origine nella *mens legislatoris* che appare necessari tramite l'azione dell'ente quindi inquadrabile nella teoria della immedesimazione organica, ossia l'inserimento dell'amministratore in un assetto strutturale del quale costituisce parte integrante. Quindi, l'organo impersona l'ente con cui è immedesimato (cfr. G. MARONGIU, voce *Organo e ufficio,* in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Zecca poligrafica dello Stato, Roma, 1990, vol. XXII, p. 1; si cfr. inoltre M.S. GIANNINI, voce *Organi (teoria gen.),* in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1981, vol. XXXI, p. 37; A. GIAMPIERI, voce *Organo nella persona giuridica,* in *Digesto delle discipline privatistiche sez., civ.*, Torino, 1995, vol. XIII, p. 189 ss.

[388] Questi compiti sono rimasti analoghi al Codice del 1917 (cfr. can. 1522).

[389] M. PINERO CARRION, *Commento al V Libro "De bonis ecclesiae temporalibus*", in AA.VV., *Código de Derecho canónico*, ed. bilingue, A. Benlloch Poveda (a cura di), Valencia, 1993, il giuramento comporta l'accettazione e la serietà completa delle norme che regolano l'amministrazione e che riguardano la validità dei negozi da attuare.

in entrambe devono essere annotati tutti i cambiamenti intervenuti nel corso degli anni[390].

Compiuto il giuramento, l'amministratore deve adempiere ai propri doveri con la *diligenza del buon padre di famiglia*[391]. Egli deve comportarsi nei confronti dei beni come se ne fosse il proprietario, dimostrando che adotta un impegno straordinario ed eccezionale nello svolgimento del proprio ruolo[392].

---

[390] A. BUCCI, *La vicenda giuridica dei beni ecclesiastici della Chiesa,* cit., p. 251, ogni bene va inventariato distintamente dagli altri. Il legislatore aiuta in questo l'amministratore che si appresta ad iniziare il suo incarico indicando una catalogazione da seguire (beni immobili, mobili, preziosi e culturali). Una certa difficoltà potrebbe crearsi quando si menzionano le *res pretiosae* e i beni culturali, non trovando, questi ultimi, indicazione nel precedente Codice. Anche V. DE PAOLIS, *I beni temporali del Codice di Diritto canonico*, Bologna, 1996, p. 167 ss., afferma che «*la nozione di bene culturale, si confonde con quella di bene prezioso, per l'arte, per la storia, e per il culto. Di fatto si dovrà fare riferimento anche al diritto civile*». Si deve notare che il legislatore ha voluto prendere in considerazione la categoria dei beni che la Chiesa riconosce come *res pretiosae* e che lo Stato civile riconosce come *bene culturale.* Questi beni rappresentano due lati della stessa medaglia, uno con la lente del diritto civile e l'altro con la lente del diritto canonico.

[391] Anche con riguardo alla diligenza si ritrova una sorta di parallelismo tra il contratto di mandato, istituto di rappresentanza e amministrazione. Sul concetto di diligenza si veda C. SANTAGATA, *Delle obbligazioni del mandatario*, in *Commentario al Codice civile Scialoja-Branca*, F. Galgano (a cura di), Libro quarto, Delle obbligazioni, Bologna, 1998.

[392] Il concetto di diligenza risale al diritto romano ed è teso ad individuare determinate qualità di un soggetto, quindi la serietà, la prudenza, la responsabilità, l'impegno e l'accuratezza, al fine di evitare ogni tipo di speculazione che possa verificarsi. A. PEREGO, *Diligenza e doveri dell'amministratore di beni temporali ecclesiastici (commento al can. 1284 CIC),* cit, p. 9, evidenzia che il buon padre di famiglia non è, come si può pensare comunemente, una figura astratta di "uomo medio" che assolutizzata diviene imperturbabile modello di comportamento del buon amministratore. Esso è piuttosto un modello di riferimento mutevole che consente di adeguare il dato normativo al dato reale: un criterio mediano che designa l'impegno che, in relazione anche alla coscienza sociale ed al progresso tecnico ed economico, è ragionevole attendersi dal buon amministratore investito di una precisa e concreta responsabilità gestoria. La *diligenza del buon padre di famiglia* è un criterio oggettivo ed elastico nel senso che va considerata in rapporto all'oggetto della prestazione

La diligenza viene espressa dal can. 1284 § 2 ed indica che gli amministratori devono: «*1) vigilare affinché i beni affidati alla loro cura in qualsiasi modo non vadano distrutti o subiscano danneggiamenti, stipulando allo scopo, se necessario, contratti di assicurazione»;* il paragrafo raccomanda una diligente vigilanza[393] sui beni, a prescindere dal loro valore, affinché non siano distrutti o dispersi. In questo caso la diligenza richiede che le prestazioni a carico dell'ente (come il pagamento del premio) e quelle a carico della compagnia (obbligo di indennizzo) siano le più idonee a soddisfare le esigenze della persona giuridica[394].

Il secondo paragrafo prevede che gli amministratori devono *«2) curare che sia messa al sicuro la proprietà dei beni ecclesiastici in modi validi civilmente»* ed in questo caso si fa riferimento all'istituto dell'acquisto dei beni temporali, cioè gli strumenti tramite cui i beni entrano nella sfera patrimoniale della persona giuridica pubblica. Si chiede, dunque, all'amministratore di assicurare la proprietà dei beni ecclesiastici a norma del diritto civile ed il rimando va riferito sia alla proprietà in quanto tale sia ai diritti reali (nei termini di validità ed efficacia giuridica)[395].

---

richiesta all'amministratore, in ragione del risultato finale perseguito e della natura del comportamento da tenere. Cfr. anche G. BOZZI, *Il rapporto obbligatorio*, in *Diritto Civile*, diretto da N. Lipari e P. Rescigno, Milano, 2009, vol. III, t. I, p. 114.

[393] F. PUIG, *I doveri di vigilanza dell'autorità ecclesiastica*, in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, E. Baura, F. Puig (a cura di), Milano, 2020, p. 316 ss.

[394] AA.VV., *La gestione e l'amministrazione della parrocchia. Economia delle grandi diocesi*, a cura degli economi delle grandi Diocesi, Bologna, 2008, p. 135 ss., si raccomanda ad ogni parroco di stipulare i contratti assicurativi come quelli sulla responsabilità civile, contro il rischio di incendio, eventi calamitosi diretti e indiretti, etc.

[395] M. LOPEZ ALARCÒN, *Commento sub. can. 1284, Codice di diritto canonico e leggi complementari. Commentato*, Roma, 2004, p. 852.

Per quanto attiene all'«*3) osservare le disposizioni canoniche e civili o quelle imposte dal fondatore o dal donatore o dalla legittima autorità e badare soprattutto che dall'inosservanza delle leggi civili non derivi danno alla Chiesa»* si intendono ricomprese tutte le disposizioni amministrative, commerciali, tributarie ed ogni altra materia. Sotto altro profilo, oltre all'osservanza delle norme sopra indicate non bisogna dimenticare di rispettare le disposizioni impartite da un fondatore (di Istituti di vita consacrata ad esempio); queste norme vanno ad integrare la disciplina generale e possono altresì derogare a meno che non sia disposto espressamente in modo diverso (can. 20).

L'amministratore deve poi «*4) esigere accuratamente e a tempo debito i redditi dei beni e i proventi, conservandoli poi in modo sicuro dopo la riscossione ed impiegandoli secondo le intenzioni del fondatore o le norme legittime»* e qui si individuano tre momenti che scandiscono la gestione del patrimonio. Anzitutto, la riscossione deve essere accurata e tempestiva, in virtù dell'*aequitas* canonica in base alla quale l'amministratore può derogare alla tempestività della riscossione ove lo ritenga necessario per esigenze di carità e di giustizia[396]. Quanto all'impiego dei proventi, occorre agire secondo quanto stabilito dalle tavole di fondazione, dagli statuti e dalle norme legittime; a queste ultime si farà riferimento anche per la modalità di impiego.

Sul «*5) pagare nel tempo stabilito gli interessi dovuti a causa di un mutuo o d'ipoteca e curare opportunamente la restituzione dello stesso capitale»* si ritrova un semplice invito all'amministratore ad adempiere a tutti i debiti al fine di tutelare la credibilità della Chiesa.

In merito ad «*6) impiegare, con il consenso dell'Ordinario, il denaro eccedente le spese e che possa essere collocato utilmente, per le finalità della Chiesa o dell'istituto»* occorre evidenziare che il denaro deve

[396] O. FUMAGALLI CARULLI, voce *Equità canonica*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Roma, 1988, vol. XII, p. 2 ss.

essere impiegato utilmente sia in senso economico, sia in senso spirituale[397]. Quando l'amministratore non può reinvestire il denaro per finalità spirituali dell'ente deve prestare attenzione a non investire in attività speculative vista la strumentalità delle operazioni. Per questo motivo deve acquisire le autorizzazioni necessarie per poter procedere[398]. Sotto altro profilo, la dottrina – con riguardo alla collocazione del denaro – distingue tra *collocatio pecuniae stabili ratione* e *collocatio pecuniae precariae ratione.* La prima consiste nella trasformazione del denaro in immobili o mobili che possano essere conservati (come, a titolo esemplificativo, i titoli bancari o di credito). In questo modo si verifica una conversione di capitale circolante in capitale fisso o patrimonio stabile, perché destinato ad un determinato fine[399]. La *collocatio pecunie precariae ratione,* invece, esclude quanto *supra* indicato e comprende l'operare con depositi bancari non vincolanti, aprire e utilizzare conti correnti, ottenere prestiti a semplice interesse, acquistare beni consumabili o di quotidiana utilità[400].

Vale la pena osservare che gli atti che rientrano in questa parte del canone sono identificati come atti di ordinaria amministrazione, poiché, qualora dovessero essere identificati quali atti di straordinaria amministrazione, tali azioni dovrebbero essere recepite nel decreto con cui il vescovo (o il superiore competente) stabilisce per le persone

---

[397] Quindi inteso in opere di culto, di apostolato e di carità o per il sostentamento del clero, ai sensi del can. 1254 § 2.

[398] Come abbiamo ampiamente rappresentato nel capitolo III del presente elaborato.

[399] A. PERLASCA, *Commento al canone 1284 § 2, 6°*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 11, 1998, p. 385.

[400] A. PERLASCA, *Commento al canone 1284 § 2, 6°*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, cit., p. 385; cfr. anche F.E. ADAMI, *Ecclesia minoribus aequiparatur*, Padova, 1970, p. 71 ss.; A- VERMEERSCH – J. CREUSEN, *Epitome iuris canonici*, II, Mechliniae – Romae, 1940, p. 590, n. 845.

giuridiche quali atti debbano essere considerati di straordinaria amministrazione[401].

In merito alla *ratio legis* della norma, non si dimentichi che il diritto nativo della Chiesa cattolica è legittimo nella misura in cui tali beni sono destinati al conseguimento dei fini propri. È corretto che l'Ordinario, a fronte del pericolo di utilizzare in modo illegittimo i beni posseduti in eccesso, verifichi personalmente tale utilizzo tramite lo strumento della licenza ed eviti che amministratori troppo ingenui o senza scrupoli si lascino coinvolgere in operazioni finanziarie che potrebbero rilevarsi fallimentari, con pericolo di perdere somme di denaro rilevanti. Quindi l'Ordinario vigila acché le somme eccedenti non siano solo investite in modo lecito ma anche per i fini propri della persona giuridica[402].

Tra i vari compiti l'amministratore deve *«7) tenere bene in ordine i libri delle entrate e delle uscite»* e contabilizzare l'attività economica dell'ente. Nei libri contabili devono essere indicate le voci in entrata e in uscita connesse con l'attività dell'ente e classificate secondo la loro natura e deve essere tempestivamente modificato rispetto ai cambiamenti intervenuti nel corso del tempo[403]. Tale documento garantisce la corretta gestione e la continuità nell'amministrazione,

---

[401] A. PERLASCA, *Commento al canone 1284 § 2, 6°*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, cit., p. 386, ritiene conveniente che la norma del can. 1284 § 2 n. 6 sia individuata, con le debite precisazioni, come atto di straordinaria amministrazione che l'Ordinario deve individuare con apposito decreto. D'altro canto, anche considerando il contenuto del canone in esame come atto di ordinaria amministrazione, *rebus sic stantibus,* è richiesto il consenso dell'Ordinario *ad validitatem.*

[402] Si osserva che l'amministrazione deve essere tanto accorta quanto minori sono le risorse a sua disposizione. Ciò al fine di evitare che la persona giuridica resti senza le risorse per il raggiungimento dei propri fini.

[403] F. COCCOPALMERIO, *Diritto patrimoniale della Chiesa*, in *Il diritto del mistero della Chiesa*, Roma, 1980, p. 50.

oltre a rappresentare il libro dei cespiti in merito alla situazione patrimoniale dell'ente[404].

L'attività di «*8) redigere il rendiconto amministrativo al termine di ogni anno*» richiama il dovere dell'amministratore di presentare il conto della gestione all'Ordinario del luogo salvo che all'amministratore non siano stati affidati dei beni di una persona giuridica *sottratta alla potestà di governo del Vescovo diocesano*. In questo caso, egli dovrà presentare il rendiconto ad un'autorità differente secondo le norme speciali[405].

Quanto alle persone giuridiche private non c'è alcun obbligo di rendicontazione in quanto queste sono rette e regolate da propri statuti ed il limitato diritto di vigilanza su di esse riconosciuto all'Ordinario del luogo non implica un rendiconto[406].

---

[404] AA.VV., *La gestione e l'amministrazione della parrocchia. Economia delle grandi diocesi,* cit., p. 7 ss., ha fornito concreti criteri di riferimento. Per ciascuno dei beni immobili si richiede di indicare l'esatta identificazione catastale, la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, i documenti che attestano il titolo giuridico di proprietà, i certificati urbanistici, le note di trascrizione etc. Tra i beni mobili si individuano, se di proprietà della parrocchia, l'arredamento della casa, gli arredi presenti nella Chiesa e negli ambienti parrocchiali, le attrezzature di maggior valore della parrocchia (fotocopiatrici etc.), cfr. Anche A. PEREGO, *Diligenza e doveri dell'amministratore di beni temporali ecclesiastici (commento al can. 1284 CIC),* cit., p. 19 ss.

[405] Esistono diverse norme speciali, ad esempio ai sensi del can. 312 e can. 319 § 1 le associazioni pubbliche dei fedeli devono rendere conto ogni anno all'autorità che le ha erette ed alla medesima autorità l'associazione deve inoltre presentare un fedele rendiconto della distribuzione delle offerte e delle elemosine raccolte, in virtù del can. 319 § 2; quanto agli Istituti di vita consacrata (can. 636) l'economo e gli altri amministratori devono presentare, nel tempo e nel modo stabiliti dal diritto proprio, il rendiconto dell'amministrazione all'autorità competente; l'amministratore parrocchiale (can. 539) al termine del suo incarico, deve presentare il rendiconto dell'amministrazione al parroco.

[406] Per un approfondimento in merito alle persone giuridiche private cfr. A. PERLASCA, *Commento a un canone, I beni delle persone giuridiche private (can. 1257 §2),* in *Quaderni di diritto ecclesiale,* 12, 1999, p. 380 ss.

In ogni caso, con riferimento al punto n. 8 del presente canone si rileva che più che di rendiconto si parla di un *bilancio delle entrate e uscite* (can. 493), questa distinzione è giustificata dalla natura della persona giuridica Diocesi[407] dove l'amministratore immediato e quello intermedio coincidono nella figura del Vescovo e, ad eccezione del Sommo Pontefice, non c'è un'autorità cui rendere conto.

Ciò detto, si sottolinea la natura del rendiconto quale strumento di controllo sull'amministrazione dei beni e che consente all'amministratore immediato una pianificazione strategica delle successive scelte di gestione.

Quanto alla sua compilazione, esso deve contenere una esposizione di fatti storici che hanno prodotto un'entrata o un'uscita nel patrimonio dell'ente. Ove ci fosse qualche omissione nell'indicazione dei cespiti, la stessa può essere sempre colmata con lo strumento dell'inventario.

[407] L. TESTORE, *I compiti di una amministrazione diocesana*, relazione al 1° Convegno Nazionale degli Economi diocesani, Bellaria, 16-18 febbraio 2004, in *www.Chiesacattolica.it* in cui si è detto «mentre alle parrocchie possiamo chiedere semplici rendiconti di cassa, una diocesi necessita di una contabilità completa, secondo i principi della competenza e deve poter produrre un bilancio vero sia patrimoniale che economico».

Si rileva che lo strumento di rendicontazione incarna e rappresenta altresì un corollario di trasparenza[408] e corresponsabilità[409] dell'amministrazione[410].

Quanto all'ultimo punto, sul «*9) catalogare adeguatamente documenti e strumenti, sui quali si fondano i diritti della Chiesa o dell'istituto circa i beni, conservandoli in un archivio conveniente ed idoneo; depositare poi le copie autentiche, ove si possa fare comodamente, nell'archivio della curia*[411]» si osserva il dovere e la

---

[408] Per la trasparenza nelle giovani Chiese e le difficoltà che si riscontrano in esse sia sotto il profilo socioculturale, sia economico sociale, si veda Y.J. ATTILA, *La trasparenza nell'amministrazione dei beni temporali nelle giovani Chiese*, in *La trasparenza nella gestione dei beni ecclesiastici: dalla governance alla accountability. La sfida della rendicontazione tra pastoralità e contabilità*, Venezia, 2019, p. 61 ss.

[409] D. ZALBIDEA, *Trasparenza e corresponsabilità*, in *La trasparenza nella gestione dei beni ecclesiastici: dalla governance alla accountability. La sfida della rendicontazione tra pastoralità e contabilità*, Venezia, 2019, p. 49 ss., dove la trasparenza è intesa dall'Autore come la raccolta di informazioni per renderla accessibile e comprensibile all'opinione pubblica. Si consiglia la lettura del contributo per le diverse sfaccettature della trasparenza e della corresponsabilità all'interno della Chiesa. Per chiarire il termine in oggetto si riportano le parole di B.C. HAN, *La sociedad de la trasparencia*, Barcellona, 2013, p. 91 «*Dove la trasparenza domina, non c'è spazio per la fiducia. Invece di "trasparenza produce fiducia" va detto: "La trasparenza infrange la fiducia". La richiesta di trasparenza viene ascoltata proprio quando non c'è più fiducia"*»; J. MIÑAMBRES, *Il rendere conto della gestione dei beni temporali come garanzia di comunione e di corresponsabilità*, in *I beni temporali nella comunione ecclesiale*, Milano, 2016, p. 119 ss.

[410] J. MIÑAMBRES, *Corresponsabilità e amministrazione dei beni della Chiesa*, in F. Lozupone (a cura di), *Corresponsabilità e trasparenza nell'amministrazione dei beni della Chiesa*, Ariccia, 2015, p. 97, dove per trasparenza si intende la possibilità di spiegare in ogni momento a chi ne chieda legittimamente conto delle scelte fatte. Quanto alla corresponsabilità, si fa riferimento al modo di agire che tenga conto del fatto che l'elemento costitutivo è la comunità dei fedeli.

[411] J.P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 151, afferma che per la tenuta dei registri nonché degli archivi previsti bisogna tenere in considerazione il Decreto generale della CEI *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, promulgato il 20 ottobre 1999 (in NCEI 199910/377-397). Il Decreto riconosce un (nuovo) "diritto nativo e proprio" della Chiesa

diligenza degli amministratori rispetto alla conservazione delle scritture. Esentati dalla conservazione sono i soggetti sottratti alla potestà di governo del Vescovo diocesano[412].

Il § 3 del can. 1284[413] raccomanda a tutti gli amministratori di redigere ogni anno il preventivo delle entrate e delle uscite[414] e lascia al diritto particolare la possibilità di imporlo e di determinarne le modalità di presentazione. Questo elemento si aggiunge alla lista degli elementi essenziali per una buona gestione dei beni.

---

riguardante l'utilizzo dei dati personali dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni ecclesiali, stabilendo altresì norme per la protezione di questi dati. Per un approfondimento al riguardo cfr. D. MOGAVERO, *Diritto alla buona fama e alla riservatezza e tutela dei dati personali*, in IE 12, 2000, p. 589 ss.; C. RADAELLI, *Il decreto generale della CEI sulla privacy*, in QDE 14, 2001, p. 175 ss.; V. MARANO, *La protezione dei diritti personali tra diritto statale e garanzie confessionali*, in *Ius Ecclesiae,* 18, 2006, p. 61 ss.

[412] A. PEREGO, *Diligenza e doveri dell'amministratore di beni temporali ecclesiastici (commento al can. 1284 CIC),* cit., p. 24 ss., sulla convenienza e sulla idoneità dell'archivio si fa riferimento alle specifiche norme dettate dal can. 486 ss. per gli archivi diocesani e al can. 535 per gli archivi parrocchiali, nonché al Decreto generale CEI "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza" che contiene utili indicazioni in proposito. Sul punto si cfr. anche D. MOGAVERO, *Diritto alla buona fama e alla riservatezza e tutela dei dati personali*, in *Ius Ecclesiae*, 2, 2000, p. 589 ss.

[413] J. MIÑAMBRES, *Governance e accountability ella gestione dei beni ecclesiastici,* in *La trasparenza nella gestione dei beni ecclesiastici: dalla governance alla accountability. La sfida della rendicontazione tra pastoralità e contabilità*, A. Aste (a cura di), Venezia, 2019, p. 16 ss. L'Autore individua nel can. 1284 un esempio della c.d. *compliance* dell'ente, ossia, nel complesso, l'osservanza delle norme o delle procedure previste in un determinato contesto. In questo contesto, l'*auditing* consiste nella revisione contabile, cioè il controllo della rispondenza delle rappresentazioni contabili alla realtà gestionale, ma è applicato anche ad altri tipi di controlli di sistemi, processi o anche di prodotti.

[414] Anche in questo caso si fa riferimento ai principi sopra richiamati di trasparenza e corresponsabilità.

Tale adempimento[415] rende consapevole il legislatore canonico del fatto che l'amministrazione dei beni si fonda su una efficace programmazione delle attività economiche che si intendono compiere.

È importante che il bilancio preventivo sia redatto secondo il criterio contabile della prudenza, in modo chiaro e che non sia sommario ma analitico. Si osserva che mentre dalla lettera della norma il bilancio preventivo sembrerebbe un documento facoltativo per le persone giuridiche, in realtà, il can. 493 ne sancisce l'obbligatorietà, perché affida la redazione di tale documento al Consiglio per gli affari economici[416].

Il can. 1285 statuisce che «*È permesso agli amministratori, entro i limiti soltanto dell'amministrazione ordinaria, di fare donazioni a fini di pietà o di carità cristiana dei beni mobili non appartenenti al patrimonio stabile*». La limitazione ha la finalità di preservare il

[415] Sul tema della rendicontazione e sulla necessità di adottare per gli enti della Chiesa un sistema di bilancio differente, moderno e professionale, si veda M. Grumo, *Rendicontazione e bilancio degli enti ecclesiastici: alcuni spunti per un efficace e coerente processo di trasparenza interna ed esterna,* in *La trasparenza nella gestione dei beni ecclesiastici: dalla governance alla accountability. La sfida della rendicontazione tra pastoralità e contabilità*, Venezia, 2019, p. 79 ss.; Per alcuni spunti sulla gestione economica, V. CERETTA – G. PAPINATO, *La gestione economica, luogo di annuncio credibile,* in *La trasparenza nella gestione dei beni ecclesiastici: dalla governance alla accountability. La sfida della rendicontazione tra pastoralità e contabilità*, Venezia, 2019, p. 87 ss.; nello specifico, per la rendicontazione relativa alle entrate derivanti dall'8 per mille, V. MANARO, *La rendicontazione a livello diocesano delle some provenienti dall'8 per mille,* in *La trasparenza nella gestione dei beni ecclesiastici: dalla governance alla accountability. La sfida della rendicontazione tra pastoralità e contabilità*, Venezia, 2019, p. 109 ss.

[416] Nella prassi si osserva che le legislazioni particolari hanno reso obbligatorio il bilancio annuale di previsione che deve essere concordato, per le Parrocchie, con il consiglio per gli affari economici e trasmesso, poi, per approvazione, all'Ordinario, che tramite il bilancio esercita il suo potere di vigilanza e indirizzo rispetto alla gestione economica. cfr. A. PEREGO, *Diligenza e doveri dell'amministratore di beni temporali ecclesiastici (commento al can. 1284 CIC),* cit., p. 25.

patrimonio della persona giuridica per evitare che l'amministratore la depauperi senza un motivo utile, tenuto conto che la donazione è una alienazione gratuita e quindi senza una corresponsione in favore della Chiesa.

La donazione è consentita solo a scopo di pietà e carità cristiana di beni mobili che non fanno parte del patrimonio stabile. Pertanto, da quest'ambito risultano escluse le operazioni straordinarie e quindi anche le donazioni di beni immobili che intaccano la stabilità del patrimonio[417]. In caso di donazione abusiva, invece, si applica il can. 1281 § 3 che prevede un ricorso da parte della persona giuridica contro l'amministratore che ha provocato danni all'ente per atti posti validamente ma illegittimamente[418].

Il can. 1287 prevede che «*…gli amministratori sia chierici sia laici di beni ecclesiastici qualsiasi, che non siano legittimamente sottratti alla potestà di governo del Vescovo diocesano, hanno il dovere di presentare ogni anno il rendiconto all'Ordinario del luogo, che lo farà esaminare dal consiglio per gli affari economici. §2. Gli amministratori rendano conto ai fedeli dei beni da questi stessi offerti alla Chiesa, secondo norme da stabilirsi dal diritto particolare*».

Il rendiconto è un altro metodo che la Chiesa utilizza per detenere il controllo idoneo su tutto il patrimonio. Così come deve essere tenuto

---

[417] Rammentiamo, come indicato nel capitolo precedente, che per patrimonio stabile si intende quello costituito da beni determinati tali da una legittima assegnazione, compiuta da un'autorità competente a norma del diritto che diviene per ciò stesso inalienabile. Senza il patrimonio stabile, infatti, la persona giuridica non avrebbe i mezzi per raggiungere i propri fini.

[418] Can. 1281 § 3 «*La persona giuridica non è tenuta a rispondere degli atti posti invalidamente dagli amministratori, se non quando e nella misura in cui ne ebbe beneficio; la persona giuridica stessa risponderà invece degli atti posti validamente ma illegittimamente dagli amministratori, salva l'azione o il ricorso da parte sua contro gli amministratori che le abbiano arrecato danni*». Non esiste più, infatti, la revocazione dell'atto illegittimo prevista dal can. 1535 CIC 1917.

sotto controllo il patrimonio della Chiesa, allo stesso modo anche le entrate e le uscite al fine di evitare la dilapidazione infelice ovvero il poco lucro che non è consono alle direttive della Chiesa. Quindi, ogni amministratore deve presentare il rendiconto[419] della propria gestione all'Ordinario del luogo, il quale lo farà esaminare al Consiglio diocesano per gli affari economici[420].

Quanto al secondo paragrafo del canone in esame, si deve osservare che si tratta di un dovere dell'amministratore nei confronti di tutti i beni donati dai fedeli alla Chiesa[421]. Più che un obbligo di rendicontazione si tratta di una informazione circa lo stato e la destinazione di questi beni, al fine di rassicurare i donatori e stimolare la generosità dei fedeli.

Un altro atto dell'amministratore che eccede l'amministrazione ordinaria è la rappresentanza giudiziaria, disciplinata dal can. 1288[422]. Con essa si intende l'introduzione di un processo o la contestazione di una lite davanti al tribunale civile in nome della persona pubblica che si amministra. Al fine di adempiere a tali atti, è necessario che

---

[419] A. BUCCI, *La vicenda giuridica dei beni ecclesiastici della Chiesa*, cit., p. 257, rammenta che l'obbligo di rendiconto riguarda solo gli amministratori delle persone giuridiche pubbliche, mentre le persone giuridiche private amministrano liberamente i propri beni, a norma degli statuti, per cui non sono obbligate a rendere conto della propria amministrazione. Tuttavia, anch'esse sono soggette alla vigilanza della competente autorità ecclesiastica, che ha il diritto e il dovere di assicurarsi che i beni siano impiegati per i loro fini, senza che ciò implichi un obbligo di rendiconto.

[420] J.P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 154, ricorda che quest'obbligo è prescritto anche da altre disposizioni del Codice: Can. 312 e can. 319 per le associazioni pubbliche dei fedeli; can. 637 per i monasteri *sui iuris;* can. 540 per gli amministratori parrocchiali.

[421] J.P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 154, nel precedente Codice, can. 1535 § 2, quest'obbligo operava solo in caso di espressa volontà del fondatore.

[422] Can. 1288 «*Gli amministratori non introducano né contestino una lite davanti al tribunale civile in nome di una persona giuridica pubblica, senza aver ottenuto la licenza scritta del proprio Ordinario*».

l'amministratore si munisca della licenza scritta del proprio ordinario. Tale licenza è rilasciata sempre per motivi di prudenza considerando sia i rischi per i beni ecclesiastici sia gli effetti dannosi che possono scaturire da una eventuale rivendicazione di diritti innanzi ad un Tribunale civile da parte di soggetti dell'ordinamento canonico.

L'assenza di licenza non rende invalido l'atto dell'amministratore, il quale, ove ritenuto opportuno, risponderà in conformità al can. 128[423].

Per terminare la disamina sui compiti degli amministratori, il can. 1289 stabilisce che «*benché non siano tenuti all'amministrazione a titolo dell'ufficio ecclesiastico, gli amministratori non possono di loro iniziativa dimettere l'incarico assunto; che se dalla loro arbitraria dimissione derivi danno alla Chiesa, sono tenuti al risarcimento*».

Quanto alla prima parte del canone, si rileva che l'eventuale rinuncia all'ufficio è regolata da norme di diritto universale (can. 187 ss.), particolare e statutario e pertanto una norma di carattere generale non può assolvere a tutte le possibili cause di cessazione del mandato.

La cessazione dell'incarico può avvenire in diversi modi: per decorrenza dei termini del mandato[424], per rinuncia, per revoca legittima da parte dell'autorità competente.

Il canone in esame, invece, considera l'ipotesi in cui l'amministratore intenda dimettersi dall'incarico assunto e stabilisce che le dimissioni arbitrarie non possono avere luogo, senza tenere in considerazione gli interessi della persona giuridica che amministra. Da

[423] J.P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 155, diciamo ove ritenuto opportuno perché sia l'amministratore che l'Ordinario, da buona prassi, tenteranno di definire la problematica sorta tramite altri strumenti posti a disposizione dall'ordinamento canonico; a titolo esemplificativo: la transazione, il compromesso o il giudizio arbitrale (can. 1713 e ss.).

[424] Ad esempio, l'economo mantiene il suo mandato per n. 5 anni (can. 494 § 2), in altri casi l'amministratore è nominato per tre anni (can. 1279 § 2).

ciò ne deriva, anche in questo caso, che ove la Chiesa abbia sofferto eventuali danni, l'amministratore sarà tenuto a risponderne in conformità al can. 128 e can. 1389 § 2[425]. Resta inteso che al termine dell'incarico, l'amministratore deve realizzare tutti gli atti dettati dalla diligenza del buon padre di famiglia (redigere il rendiconto finale, fare un passaggio di consegne con il suo successore trasmettendogli registri, documenti, etc.; vistare l'inventario del patrimonio e ripartire le rendite pendenti).

1.2. Gli Organi della Chiesa e le rispettive funzioni.

Amministrare i beni è un atto di governo che comporta scelte di indirizzo specifico, congruenti con i fini specifici di ciascuna persona giuridica[426]. Nel Codice del 1983 è previsto un governo per favorire la comunità ecclesiale nel raggiungimento delle proprie finalità tramite l'assegnazione ad ogni fedele dell'autorità prevista.

Nella Chiesa il governo riguarda essenzialmente le persone ma non tralascia le cose; infatti, si individua un Superiore per le persone ed un amministratore per i beni. Talvolta, i due uffici sono identificati nella medesima persona anche se in alcune comunità di una certa dimensione

[425] J.P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 156 ritiene che tra l'amministratore e la Chiesa si instauri una sorta di contratto che sarà poi formalizzato adeguatamente, secondo cui egli si impegna a svolgere la funzione fino alla cessazione della carica. L'Autore non menziona la tipologia di contratto che potrebbe concludersi tra l'amministratore e la persona giuridica pubblica. Anche in questo caso chi scrive ritiene, come indicato sopra, che vi sia un'analogia con il contratto di mandato disciplinato dal Codice civile agli artt. 1705 ss., non foss'altro perché anche le conseguenze in tema di responsabilità, causate dall'inadempimento ai propri obblighi, lasciano intendere che si configuri tra le parti tale fattispecie contrattuale.

[426] Amministrare i beni temporali appartenenti ad una persona giuridica pubblica rientra nell'esercizio di quella funzione di governo, propria del *munus regendi* della Chiesa, Cfr. V. DE PAOLIS – A. D'AURIA, *Le norme generali*, Roma, 2008, p. 420.

(diocesi ed istituti religiosi) la legislazione ecclesiastica prevede l'assegnazione degli incarichi a due persone differenti[427].

Ormai è noto che l'esistenza di un amministratore dei beni temporali, se un gruppo o una comunità sono cresciuti oltre una determinata misura, è necessaria ed obbligatoria. Tale esigenza si riscontra anche sotto il profilo della gestione economica perché i Superiori ecclesiastici vengono raramente eletti o nominati secondo le proprie capacità amministrative. Tuttavia, deve essere chiaro che la presenza di un amministratore in una comunità ecclesiale è fondamentale perché la gestione dei beni esige specifiche competenze[428].

Per rendere un quadro completo riguardo la tipologia di funzioni che spettano agli Organi della Chiesa si ritiene opportuno richiamare innanzitutto la figura dell'Ordinario.

1.2.1. L'Ordinario.

Anzitutto, è necessario ricordare che quando si ha amministrazione mediata, questa spetta all'Ordinario. Il fondamento del potere dell'Ordinario non è riportato in alcun canone come, ad esempio, accade con riguardo al potere di superiore amministrazione spettante alla figura del Papa (e al can. 1273).

---

[427] Y. SUGAWARA, S.J., *Compiti specifici degli amministratori dei beni temporali nella Chiesa*, in *Periodica de re canonica*, 104, 2015, p. 2 ss.;

[428] Y. SUGAWARA, S.J., *Compiti specifici degli amministratori dei beni temporali nella Chiesa*, in *Periodica de re canonica*, 104, 2015, p. 4 ss., osserva che in una diocesi, in forza del can. 494 §1 è obbligatoria la presenza di un economo; il can. 636 § 1 dice che «*in ogni istituto religioso ed in ogni sua provincia deve esserci un economo distinto dal superiore maggiore*» (si veda sul punto anche Y. SUGAWARA, S.J., *Amministrazione e alienazione dei beni temporali degli Istituti religiosi nel Codice (can. 638)*, in *Periodica de re canonica*, 97, 2008, p. 251; Y. SUGAWARA, S.J., *Le norme sui beni temporali negli istituti religiosi (can. 635)*, in J.J. CONN - L. SABBARESE, *Iustitia in caritate*, Fs. V. De Paolis, Città del Vaticano, 2005, p. 411.

Tuttavia, si può affermare che l'Ordinario è l'amministratore dei beni ecclesiastici di tutte le persone giuridiche[429] affidate alla sua responsabilità e ciò lo si deduce da disposizioni generali (come il can. 1276) e specifiche stabilite dalla legge, dalla consuetudine o dagli statuti e che menzioneremo più avanti.

Considerando il Vescovo, egli deve esercitare queste funzioni personalmente, senza la possibilità di delegarle ad altri se non a un Vicario generale o episcopale «*per mandato speciale*» (cf. can. 132 § 3). Se il legislatore ha ritenuto attribuire al Vescovo determinati interventi nell'ambito del diritto patrimoniale, lo ha fatto basandosi sulla convinzione che è proprio il Vescovo che deve interessarsi della sua diocesi[430] anche sotto il profilo dei beni temporali me che ciò non costituisce per lui un impegno marginale o accessorio[431].

L'Ordinario competente, dunque, è colui al quale è soggetta la persona giuridica, in questo senso il legislatore ha adottato un criterio molto più ampio rispetto a quello territoriale del CIC 1917[432]. La *ratio loci* è stata sostituita dalla *ratio subiectionis* e corrisponde meglio alla realtà concreta in quanto consente di evitare le eccezioni dei beni

---

[429] Cfr. J. HERRANZ, *The personal power of governance of the diocesan* Bishop, in Com 20, 1988, p. 288 ss.

[430] Sul significato di parrocchia e su come essa si rapporta con i fedeli si veda F. COCCOPALMERIO, *De Paroecia*, Roma, 1991, X-287 ed il relativo commento all'opera di M. MIELE, *La Curia Romana nella Cost. ap. Pastor Bonus*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1991, I, p. 733 ss.; si veda altresì M. MIELE, *Ultimi scorci di una "diocesi separata", in San Marco: aspetti storici e agiografici*, A. Niero (a cura di), Venezia, 1996 p. 240 ss.

[431] C. REDAELLI, *La responsabilità del Vescovo diocesano nei confronti dei beni ecclesiastici*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 3, 1991, p. 318.

[432] Come ampiamente rilevato nel II capitolo del presente lavoro, nel codice del 1917 si parlava di Ordinario del luogo.

"*sottratti alla sua giurisdizione*", in quanto supponeva un criterio puramente territoriale[433].

Sulla base del can. 1276 § 1 spetta all'Ordinario un potere-dovere di vigilanza e di regolamentazione sull'amministrazione dei beni delle persone giuridiche sottoposte alla sua giurisdizione. Spetta anche agli ordinari di cui al can. 134 § 1 (superiori maggiori degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica clericali di diritto pontificio) il compito di vigilare e disciplinare la gestione dei beni dell'ente a norma degli statuti e nel rispetto del diritto universale.

Quanto alle funzioni dell'Ordinario, dobbiamo tener presente quelle di *tutela* e *vigilanza sulla gestione dei beni.*

La funzione di vigilanza affidata all'Ordinario non limita l'autonomia di chi che deve operare in modo consono per i fini ecclesiali. L'oggetto di questo alto controllo verte sia sulla conformità degli atti con i principi costitutivi sia sui principi informatori del diritto patrimoniale, nonché sull'adempimento delle norme canoniche di gestione patrimoniale di ambito universale, particolare e statutario.

Questa funzione di *vigilanza* è svolta tramite atti che suppongono l'esercizio della potestà ordinaria. In termini pratici, è il Vescovo che

---

[433] J.P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 160, rammenta che molto spesso continua a essere il vescovo diocesano l'Ordinario al quale è soggetta la persona giuridica. Quando si tratta di facoltà riservate al Vescovo diocesano – ad esempio imporre un tributo (can. 1263) o nominare l'economo diocesano (can. 494 § 1) – queste devono essere esercitate da lui personalmente. Altre facoltà affidate dal codice all'Ordinario del luogo, sono invece, esercitabili (oltre che dal Vescovo diocesano) anche dal vicario generale o dal vicario episcopale (con potestà ordinaria) o da un delegato (con potestà delegata). Tocca anche al Vescovo diocesano (o ad un suo delegato) la presidenza del Consiglio diocesano per gli affari economici e al Collegio dei consultori. Tranne che, in forza del can. 134 § 3, il Vescovo diocesano affidi queste funzioni, almeno in parte, al vicario generale o episcopale con un mandato speciale.

affida abitualmente questi compiti all'economo[434] della diocesi[435] e ad un altro officiale della Curia.

Secondo il § 2 del can. 1276 l'Ordinario ha anche cura di organizzare l'intero complesso dell'amministrazione dei beni tramite l'emanazione di *istruzioni*. Nello svolgimento di questo compito[436], egli deve tener presenti le legittime consuetudini e le circostanze locali, i limiti del diritto canonico universale e particolare, nonché il diritto concordatario e la sua derivazione pattizia[437].

Questo canone assume rilevanza particolare nel caso del Vescovo diocesano, perché indica la necessità che egli, come pastore della Chiesa diocesana, si preoccupi di non permettere che l'ambito dei beni ecclesiastici abbia una vita autonoma, quasi parallela rispetto alla gestione pastorale della diocesi e uno sviluppo legato alle circostanze occasionali. Spetta al vescovo intervenire perché tutti i beni ecclesiastici della Chiesa diocesana non solo siano amministrati legittimamente ma trovino altresì la lor concreta collocazione nel

---

[434] J.P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 161, le funzioni dell'economo possono limitarsi all'amministrazione del patrimonio dell'ente diocesi o estendersi alla vigilanza su tutte le persone giuridiche pubbliche soggette alla giurisdizione del Vescovo diocesano.

[435] Per approfondire la struttura e la composizione interna della Diocesi a partire dal Codice del 1917 si cfr. P. URSO, *Le strutture amministrative della Diocesi*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 3, 1991, p. 336.

[436] G. DAMMACCO, *Trasparenza e onestà nell'amministrazione dei beni ecclesiastici*, in *Corresponsabilità e trasparenza nell'amministrazione dei beni della Chiesa*, F. Lozupone (a cura di), Ariccia, 2015, p. 57, afferma che nelle disposizioni codiciali non vi è un esplicito riferimento alla trasparenza, che può essere intesa come l'agire in nome, mentre si trovano dei riferimenti all'onestà, come ad esempio nel can. 1283 e can. 1284.

[437] Sul tema si veda altresì B. CHIARELLI, *Struttura economica della diocesi e della parrocchia*, in *Corresponsabilità e trasparenza nell'amministrazione dei beni della Chiesa*, F. Lozupone (a cura di), Ariccia, 2015, p. 116 ss.

quadro della vita ecclesiale dell'intera diocesi al cui servizio devono essere finalizzati[438].

Se una persona giuridica pubblica nella Chiesa non ha propri amministratori in forza del diritto e dello Statuto di costituzione, l'Ordinario ha il diritto ed il dovere di affidare l'amministrazione di tale comunità ecclesiale a persone idonee per un triennio, con possibilità di successive conferme (can. 1279 § 2)[439].

Oltre ai compiti di natura generale che sia la legge, la consuetudine o gli statuti possono estendere alla facoltà di autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione, occorre considerare una serie di competenze speciali spettanti all'Ordinario del luogo, ossia: a) l'autorizzazione di contraddittori nel foro civile (can. 1288); b) la prestazione del consenso per la destinazione degli utili (can. 1284 § 2 n. 6); c) il ricevimento del giuramento degli amministratori (can. 1283

---

[438] C. REDAELLI, *La responsabilità del Vescovo diocesano nei confronti dei beni ecclesiastici*, cit., p. 326 ss., sottolinea, inoltre, che l'ambito dei beni non è qualcosa di separato ed estraneo rispetto alla vita della Chiesa diocesana. Dedicare tempo per elaborare le linee guida dell'azione diocesana anche nel campo dei beni ecclesiali nel vasto contesto del pino pastorale della diocesi e sempre in riferimento al principio della comunione, non è mai sprecato. In questa elaborazione hanno un ruolo particolare il Consiglio presbiterale e il Consiglio pastorale diocesano. Essi non hanno per sé compiti specifici nell'ambito dei beni ecclesiali ma dal momento che «*spetta al Consiglio presbiterale coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata*» (can. 495 § 1) e al Consiglio pastorale «*spetta, sotto l'autorità del Vescovo, studiare, valutare e proporre conclusioni operative su quanto riguarda le attività pastorali della diocesi*» (can. 511), sembrerebbe strano un mancato coinvolgimento dei due consigli nell'elaborare gli indirizzi pastorali nel settore economico della diocesi (ovviamente dei soli indirizzi generali: le scelte concrete spettano ai responsabili degli enti, sotto l'autorità del Vescovo coadiuvato, nei modi che si sono indicati, dal Consiglio per gli affari economici e dal Collegio dei consultori).

[439] Y. SUGAWARA, S.J., *Compiti specifici degli amministratori dei beni temporali nella Chiesa*, in *Periodica de re canonica*, cit., p. 5, il can. 1521 § 1 del codice del 1917 non raccomandava tale rinomina ed escludeva le donne da tale incarico.

§ 1); d) la concessione della licenza e l'emanazione di norme per alcune alienazioni illegittime (can. 1296); e) l'esecuzione di tutte le pie volontà (can. 1301); f) il ricevimento del rendiconto annuale.

In via sussidiaria, l'Ordinario interviene in via diretta in caso di negligenza degli amministratori immediati ovvero nell'ipotesi in cui l'ente non abbia determinato con proprio decreto quali siano gli atti di straordinaria amministrazione (in questo caso spetta al Vescovo[440] individuarli).

1.2.2. L'economo.

La gestione economica è uno dei campi che richiede attenzione particolare nella società odierna perché non sempre si ritrovano soggetti esperti tra i responsabili, che abbiano mentalità innovativa dal punto di vista giuridico[441]. Si annotano queste esigenze sia perché l'economia sta registrando una grande crescita, sia perché la Chiesa non è più una eccezione negli affari economici del mondo e non può più chiedere tolleranza innanzi alla legge.

Per questi motivi, è importante porre attenzione sulla figura dell'economo, disciplinata dal can. 494, quale soggetto qualificato ed esperto di economica nonché distinto per onestà. Egli è nominato dal

[440] Per un approfondimento in merito ai doveri di vigilanza del Vescovo diocesano si cfr. C. REDAELLI, *La responsabilità del Vescovo diocesano nei confronti dei beni ecclesiastici*, cit., p. 330 ss.

[441] B. CHIARELLI, *Struttura economica della diocesi e della parrocchia*, cit., p. 125, storicamente l'amministrazione di beni comuni della Chiesa è stata affidata dagli Apostoli ai Diaconi. La funzione di *economo* fu configurata in modo stabile dal secolo III poi, dal Concilio di Calcedonia (451), l'ufficio di economo del Vescovo diventò percettivo l'economo amministra i beni della diocesi *ex mandato suo*, affinché il Vescovo potesse concentrarsi sulla sua attività pastorale, nonché per assicurare una gestione di qualità.

Vescovo, dopo aver consultato il Collegio dei Consultori ed il Consiglio per gli affari economici.

Il mandato assegnato all'economo ha durata di cinque anni, con possibilità di rinnovo. Egli può essere rimosso dal proprio ufficio solo per causa grave e solo a seguito di consulto dei due organi diocesani sopra richiamati.

Inoltre, l'economo[442] può essere nominato amministratore della diocesi in caso di vacanza della sede diocesana; in questo caso il Consiglio per gli affari economici può nominare temporaneamente un altro economo (come previsto dal can. 423 § 2). Ciò perché la presenza dell'economo è obbligatoria e il soggetto che ricopre tale ruolo non può rivestire più cariche; infatti, egli deve essere nominato con cautela e deve essere distinto dal Vescovo o dal suo sostituto[443].

Per ciò che concerne le mansioni dell'economo qualificato come persona esperta si distingue tra quelle mansioni affidate dal diritto stesso e quelle supplementari assegnate dal Vescovo diocesano. Le prime ineriscono all'amministrazione dei beni della diocesi in modo dipendente e non autonomo (in quanto opera sotto l'autorità del

---

[442] Sulla figura dell'economo si veda anche P. URSO, *La Curia diocesana, in Il Codice del Vaticano II – La Chiesa particolare*, Bologna, 1985, p. 111 ss.

[443] Y. SUGAWARA, S.J., *Compiti specifici degli amministratori dei beni temporali nella Chiesa*, cit., p. 6 ss., osserva che già agli inizi della storia della Chiesa esisteva una certa prassi: come gli Apostoli affidarono la cura delle mense e dei poveri ai diaconi (cf. Atti 6), successivamente anche i Vescovi affidavano l'amministrazione dei beni ai propri diaconi. Il Concilio di Calcedonia (451) prescriveva un economo per ogni diocesi; cioè obbligava ogni Chiesa, che aveva già un proprio Vescovo, ad avere anche un economo scelto dal proprio clero, che potesse amministrare i beni sotto l'autorità del Vescovo, in modo tale che non vi fossero Vescovi senza economo e i beni della Chiesa non venissero lapidati (cfr. A. ALBERIGO, *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, Bologna, 1991, p. 99). Anche il secondo Concilio di Nicea (787) ribadiva la necessità dell'economo per ogni Vescovo e anche per monastero). È chiaro che la Chiesa, sin dal periodo antico ha sempre tentato di distinguere il governo della persona giuridica da un'amministrazione ordinaria dei beni sia per la Chiesa particolare sia per l'istituto religioso.

Vescovo e secondo le modalità definite dal Consiglio per gli affari economici), alle spese legittimamente disposte dal Vescovo o dai suoi incaricati (il Vescovo potrebbe autorizzare l'economo per le spese straordinarie utilizzando il fondo comune diocesano[444]), alla presentazione annuale del bilancio consuntivo delle entrate e delle uscite al Consiglio per gli affari economici.

Oltre all'amministrazione del patrimonio diocesano, il Vescovo può affidare all'economo ulteriori competenze, c.d. supplementari come i compiti di vigilanza sull'amministrazione dei beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette ovvero egli può affidare all'economo per tre anni l'amministrazione dei beni delle persone giuridiche pubbliche a lui soggette e prive di amministratori propri. In questi casi, il compito di vigilanza dovrà essere affidato ad altri. Quest'ultimo incarico può anche essere rinnovato[445].

*1.2.3. Il Romano Pontefice***.**

I cann. 1256 e 1273 stabiliscono le competenze amministrative spettanti al Romano Pontefice. Egli ha il primato del governo ed è il

---

[444] Cfr. J. A. ALESANDRO, *The finance Council and the Finance Officer,* in *The Code of canon Law. A text and Commentary,* edited by J.A. Corriden, Th. J. Green, D. e. Heintsschel, London, 1985, p. 400.

[445] B. CHIARELLI, *Struttura economica della diocesi e della parrocchia,* cit., p. 126 ss. Si confronti il testo dell'Autore anche per un'analisi dei compiti affidati al Collegio dei Consultori, al Consiglio presbiterale, all'Istituto diocesano per il sostentamento del Clero, per l'Istituto per la previdenza sociale del clero, nonché per un approfondimento in merito alla struttura economica parrocchiale ed a quello che concerne i compiti del parroco nella gestione amministrativa, di rappresentanza etc.; sulla diritto all'onesto sostentamento dei chierici, ministri e del clero in generale si veda F. GRAZIAN, *La dimensione comunionale nell'onesto sostentamento del clero,* in *I beni temporali nella comunione ecclesiale,* Milano, 2016, p. 135 ss.; G. BATURI, *A trent'anni dalla promulgazione delle norme sugli enti e beni ecclesiastici e per il sostentamento del clero in Italia,* in *I beni temporali nella comunione ecclesiale,* Milano, 2016, p. 209 ss.

supremo amministratore ed economo (dispensator di tutti i beni ecclesiastici), quindi i beni ecclesiastici sono sempre sottoposti alla sua autorità.

Il Romano Pontefice ha il compito di coordinamento normativo e di alto controllo amministrativo con atti di natura normativa e giudiziaria[446]. Egli può anche compiere interventi diretti cioè atti

[446] J.P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 163, la sua competenza di realizza anche tramite i tribunali della Curia romana: Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il Tribunale della Rota romana e la Penitenziaria Apostolica. Questi sono retti dalla Cost. apost. *Pastor Bonus,* il *Regolamento Generale della Curia Romana*, e l'*Ordi servandus* che ogni dicastero deve preparare e pubblicare (cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *I Tribunali, in La Curia romana nella Cost. ap. "Pastor Bonus"*, P.A. Bonnet-C. Gullo (a cura di), Città del Vaticano, 1990, p. 395 ss.; L. DE MAGISTRATIS - U.M. TODESCHINI, *La Penitenziaria Apostolica*, P.A. Bonnet-C. Gullo (a cura di), Città del Vaticano, 1990, p.419 ss.); V. DE PAOLIS, *Alcune osservazioni sulla nozione di amministrazione dei beni temporali della Chiesa,* in *Periodica de re canonica,* 88, 1999, p. 104 ss. Si ricordi che il Pontefice nello svolgimento dei propri ruoli è sempre stato coadiuvato da alcuni organismi nel compito dell'immediata amministrazione di questi beni: a) *la Camera Apostolica*, che assicura una forma di garanzia nel periodo di vacanza e fino all'elezione del nuovo Pontefice. In materia patrimoniale riveste importanza fondamentale il ruolo del camerlengo, che si occupa della cura e dell'amministrazione dei beni e dei diritti temporali della Santa sede, soprattutto nel periodo di vacanza. La gestione economico finanziaria della Santa Sede durante a vacanza ha una specifica individuazione contabile. L'attività del camerlengo è poi soggetta alla valutazione del nuovo Pontefice; b) L'*Amministratore del patrimonio della Sede Apostolica (APSA),* la cui sezione *ordinaria* amministra *i beni che le sono affidati* del personale della Santa Sede, sovraintende alla direzione amministrativa degli enti che fanno capo ad essa (Osservatore Romano, Tipografia poliglotta etc.) e attende al servizio di cassa per l'attività ordinaria dei dicasteri, incluso la contabilità, il bilancio consuntivo e preventivo. Questa sezione svolge il ruolo di Tesoreria generale della Santa Sede. La sezione *straordinaria* amministra i beni mobili propri e gestisce per procura i beni mobili di altri enti della Santa Sede Interviene come Banca centrale della Santa Sede; c) *La Prefettura degli affari economici della Santa sede* vigila e controlla le amministrazioni che dipendono dalla Santa Sede o che a essa fanno capo, quale sia l'autonomia di cui possono godere. La prefettura è presieduta da un cardinale, assistito da un determinato numero di cardinali con la collaborazione di un prelato segretario e di un ragioniere generale.

concreti riguardanti l'amministrazione dei beni di ogni persona giuridica pubblica o atti relativi a persone giuridiche private[447].

Questi diretti interventi sono effettuati sulla base dei suoi poteri episcopali immediati. Il suo intervento, quindi, limita o esclude le competenze abituali degli organi inferiori. Infatti, il Romano Pontefice può anche limitare, ritardare un'alienazione, o trasferire la proprietà di beni ecclesiastici (accade anche in caso di una espropriazione da parte dello Stato). Ne deriva che il Romano Pontefice può disporre anche di

---

Da ultimo, con ruolo consultivo, si individua il *Consiglio di cardinali per lo studio di problemi organizzativi ed economici della Santa Sede.* Questo istituto fu creato da Giovanni Paolo II ed è composto da quindici cardinali nominati per cinque anni dal Romano Pontefice e scelti tra i vescovi delle Chiese particolari da diverse parti del mondo. Il Consiglio è convocato due volte all'anno dal cardinale segretario di stato per esaminare i problemi organizzativi ed economici della Santa Sede e gli organismi collegati, avvalendosi di consulenza di esperti. Il Consiglio esprime la sua opinione anche sul documento programmatico di previsione e sul conto consuntivo consolidato in ordine all'approvazione pontificia; organizza i contatti con le Chiese particolari per stimolare l'attuazione del can. 1271 con riguardo ai contributi diocesani alla Santa Sede per il suo servizio alla Chiesa universale.

Con la riforma della Curia Romana del 19 marzo 2022 attuata tramite la Costituzione apostolica "*Praedicate Evangelium*" sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e al Mondo, all'art. 11 si osserva come si sia «*reso necessario ridurre il numero dei Dicasteri, unendo tra loro quelli la cui finalità era molto simile o complementare, e razionalizzare le loro funzioni con l'obiettivo di evitare sovrapposizioni di competenze e rendere il lavoro più efficiente*». Quanto all'organizzazione della Curia Romana in merito al profilo economico e agli organismi che coadiuvano il Pontefice in merito ai beni poco è cambiato.

I cambiamenti che ci interessano ineriscono all'assenza della Camera apostolica, interamente sostituita dal camerlengo all'art. 235 e ss. della Costituzione apostolica "*Praedicate Evangelium*" e all'assenza della Prefettura degli Affari economici. Si ritrovano, pertanto, nella medesima conformazione, sia l'APSA agli art. 219 ss., sia il Consiglio per l'economia agli artt. 205 ss.

[447] Nel primo caso pensiamo alla previa licenza per alcuni atti di alienazione (can. 1292 § 2). Nel secondo caso alla riduzione degli oneri delle messe (tranne nei casi eccezionali del can. 1308).

beni che non gli appartengono e ciò non è consentito al Vescovo diocesano.

Parlare della vigilanza esercitata dal Romano Pontefice sugli atti della Chiesa locale significa porre l'attenzione sul rapporto che intercorre tra la sua potestà in quanto Vescovo di Roma e quella degli altri Vescovi, tenendo conto anche del principio di sussidiarietà[448] e della sua applicazione alla vita ecclesiale[449]. Il principio di sussidiarietà, che si presta a sviluppi ed approfondimenti, tiene conto della particolare natura misterica della Chiesa e trova applicazione anche in essa[450]. Questo principio è stato compreso anche tra quelli che avrebbero dovuto guidare la revisione del Codice[451].

La potestà amministrativa del Pontefice si esercita in diversi modi nei confronti delle Chiese locali, a partire dal carattere ordinario che si esprime con la vigilanza su di esse, fino ad arrivare ad un carattere più rilevante che identifica con un ambito più propriamente istituzionale[452].

---

[448] Tale principio è stato formulato da Pio XI nella *Quadragesimo anno* e si riassume nell'affermazione secondo cui l'autorità superiore non deve fare ciò che compete alla inferiore, se questa è in grado di attuarlo.

[449] M. CALVI, *La vigilanza del Romano Pontefice. Una limitazione alla vita delle Chiese locali?,* in *Quaderni di diritto ecclesiale,* 13, 2000, p. 47 ss.

[450] J.A. KOMONCHAK, *La sussidiarietà nella Chiesa: stato della questione,* in *AA.VV, Atti del Colloquio internazionale di Salamanca,* 3-8 gennaio, 1988, Bologna 1988, p. 321 ss.

[451] Il Sinodo dei Vescovi del 1967 approvò dieci principi fondamentali che avrebbero dovuto orientare l'iter di revisione del CIC. Il principio di sussidiarietà è il quinto di questi principi. Nella *Prefazione* del Codice si ritrova una sintesi dei principi rappresentati in maniera più evoluta rispetto al Sinodo del 1967. La richiesta di approfondire la possibilità di applicare il principio di sussidiarietà alla Chiesa fu avanzata dai vescovi durante l'assemblea straordinaria del Sinodo del 1985 (cf. *Relatio finalis*, II, C, n. 8, Lett. C).

[452] Sulla *governance* finanziaria della Santa Sede, si veda A. SARAIS, *Le recenti scelte normative in materia di amministrazione dei beni temporali da parte della Santa Sede,* in *I beni temporali nella comunione ecclesiale,* Milano, 2016, p. 177 ss.

A quest'ultima tipologia si riferiscono, a titolo esemplificativo, le attività relative alla costituzione delle Chiese particolari e dei loro raggruppamenti. Tramite questi atti, il Pontefice esercita il suo compito di pastore universale, alla cui responsabilità e affidata la determinazione delle realtà costitutive che strutturano la compagine ecclesiale[453].

Un caso particolare è quello della vacanza della sede episcopale, in quanto in questa occasione si crea un rapporto particolare non tra Papa e Vescovo, bensì tra Papa e il Collegio dei consultori. Quest'ultimo organo, infatti, sostituisce il vescovo in caso di morte o rinuncia (la quale deve essere accettata dal Romano Pontefice) e ciò accade in via ordinaria, a meno che la Santa Sede non provveda diversamente. Il Collegio dei Consultori deve provvedere alla nomina di un nuovo amministratore entro il termine – perentorio – di otto giorni con il compito di reggere la diocesi in via provvisoria (can. 421 § 1). L'amministratore diocesano, accettata l'elezione ottiene il potere senza che vi sia alcun controllo.

In questo caso, il Collegio dei Consultori realizza un atto di potestà esecutiva che ha piena efficacia in assenza di un atto da parte della Santa Sede, la quale ha solo il potere di rimuovere un amministratore legittimamente eletto (can. 430 § 2).

Un altro strumento che possiede la Santa Sede al fine di vigilare sulle realtà locali è quello della visita *ad limina*[454], in cui la diocesi ha

---

[453] M. CALVI, *La vigilanza del Romano Pontefice. Una limitazione alla vita delle Chiese locali?*, cit., p. 52, compete alla Suprema autorità erigere le diocesi e le altre Chiese particolari ad essa equiparate (can. 373); costruire, sopprimere e modificare le provincie ecclesiastiche (can. 431 § 3); erigere, sopprimere o modificare le Conferenze episcopali (can. 449 § 1); la nomina dei pastori preposti alla cura delle Chiese particolari (can. 377 §1).

[454] V. CARCEL ORTÌ, *nota storico-giuridica (EV 11, nn. 1166-1189).* La nota accompagna il testo del DIRETTORIO PER LA VISITA *AD LIMINA*, pubblicato dalla Congregazione per i vescovi il 29 giugno 1988 (EV. 11, n. 1084).

l'obbligo di presentare la relazione quinquennale sullo stato di vita della diocesi (cann. 399-400) con lo scopo di fornire al Papa la conoscenza degli elementi essenziali su tutte le Chiese con l'obiettivo principale di intensificare la comunicazione tra le Chiese particolari e la Sede Apostolica e per scambiarsi informazioni in merito alle esperienze, orientamenti e progetti di vita.

Esistono altri atti che la Sede Apostolica esercita sulle Chiese particolari in ambito economico-amministrativo. Sul punto la normativa canonica enuncia due principi che sembrano essere in contraddizione: da un lato il Romano Pontefice è il supremo amministratore ed economo di tutti i beni ecclesiastici (come indicato all'inizio del presente paragrafo) e dall'altro si afferma che i beni ecclesiastici appartengono agli enti e alle istituzioni che legittimamente li hanno acquistati (can. 1256). Tuttavia, questa contraddizione viene facilmente superata se si pensa al rapporto tra Romano Pontefice e i beni non come un rapporto dominicale, bensì basato sulla potestà di giurisdizione su tutta la Chiesa. Questa posizione giustifica il fatto che, il Papa, pur non essendo proprietario di tutti i beni, riveste il ruolo di amministratore supremo[455] e come tale può compiere sui beni tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, anche contro statuizioni fornite e concesse dagli organi in linea gerarchica a lui inferiori[456].

---

[455] M. CALVI, *La vigilanza del Romano Pontefice. Una limitazione alla vita delle Chiese locali?,* cit., p. 56.

[456] Si ricorda che con riguardo agli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica di diritto pontificio, a livello della Santa Sede, la vigilanza è esercitata dalla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, salva la competenza a motivo del territorio di altri Dicasteri. Sul punto si confronti A. PERLASCA, *La vigilanza della Santa Sede sull'amministrazione dei beni ecclesiastici*, in *La trasparenza nella gestione dei beni ecclesiastici: dalla governance alla accountability. La sfida della rendicontazione tra pastoralità e contabilità*, Venezia, 2019, p. 35.

1.2.4. Gli altri dicasteri.

Alla luce dell'intervenuta recentissima riforma della Curia Romana[457] con la Costituzione Apostolica "*Praedicate Evangelium*"[458] sulla Curia Romana e il suo servizio del mondo, si evidenzia che le Conferenze e i Dicasteri particolari con competenze relative ai beni sono rimasti in vita e non sono stati soppressi. Al proposito si rammentano il *Dicastero per il clero* (art. 113 ss, Costituzione apostolica "*Praedicate Evangelium*") oggi svolge diverse competenze che in precedenza spettavano ad altri organismi curiali. Si occupa di *tutto quello che spetta alla Santa Sede per l'ordinamento dei beni, e concede le necessarie approvazioni o revisioni; procura perché si provveda al sostentamento e alla previdenza sociale del clero* (art. 119 Costituzione sopra richiamata). Ad essa, aspettano, dunque, l'approvazione delle tasse fissate dalle assemblee dei vescovi e delle province, concordare la materia dei benefici con le competenti Conferenze episcopali e dare le approvazioni previste per alcune alienazioni.

---

[457] Per un'ampia trattazione dottrinale sulla Curia Romana nel periodo anteriforma si veda M. MIELE, *La Curia Romana nella Cost. ap. Pastor Bonus*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1991, I, p. 707 ss.

[458] Si rileva che con l'intervenuta riforma della Curia Romana del 19 marzo 2022 sopra richiamata sarà con molta probabilità necessario approvare un nuovo regolamento generale della Curia Romana, nonché quelli interni alle istituzioni vaticane. Inoltre, si osserva che alcune novità introdotte – come, ad esempio, l'eliminazione della Camera apostolica – vanno ad intaccare le norme per il Conclave; quindi, sarà necessario emendare anche la *Universi Dominici Grecis.* Si consideri poi che, secondo il Cardinale Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, in qualità di coordinatore del Consiglio dei Cardinali, che ha collaborato da vicino con il Papa per la nuova Costituzione apostolica pubblicata il 19 marzo 2022, si renderà necessario rimettere mano alla revisione dell'intero Codice di Diritto Canonico.

Il *Dicastero per la Cultura e l'Educazione* opera per lo sviluppo dei valori umani nelle persone nell'orizzonte dell'antropologia cristiana (art. 153); in particolare la *Sezione per la Cultura* promuove e sostiene le relazioni tra la Santa Sede e il mondo della cultura, ponendosi a confronto con le molteplici istanze emergenti dallo stesso e favorendo specialmente il dialogo quale strumento imprescindibile di vero incontro, reciproca interazione e arricchimento vicendevole, cosicché le varie culture si aprano sempre di più al Vangelo come anche la fede cristiana nei loro confronti, e i cultori delle arti, della letteratura e delle scienze, della tecnica e dello sport si sappiano e si sentano riconosciuti dalla Chiesa come persone a servizio della ricerca sincera del vero, del buono e del bello (art. 154 Costituzione sopra richiamata).

La *Sezione per la Cultura*, inoltre, offre il suo aiuto e la sua collaborazione affinché i Vescovi diocesani/eparchiali, le Conferenze episcopali e le Strutture gerarchiche orientali tutelino e conservino il patrimonio storico, particolarmente i documenti e strumenti giuridici che riguardano ed attestano la vita e la cura pastorale delle realtà ecclesiali, come anche il patrimonio artistico e culturale, da custodirsi con la massima diligenza in archivi, biblioteche e musei, chiese ed altri edifici per essere a disposizione di tutti coloro che ne hanno interesse.

Oltre agli Organi sopra richiamati, si attribuiscono competenze di diritto patrimoniale anche ad altri dicasteri: *Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e la Società di vita apostolica* (art. 121 ss. Costituzione *Praedicate Evangelium*); *Il Dicastero per l'evangelizzazione* (per incrementare la cooperazione missionaria); *Il Dicastero per le Chiese orientali* con esclusiva competenza della Curia Romana.

Nell'ambito degli Organi che possiedono competenze in maniera patrimoniale, individuiamo altresì le *Conferenze episcopali* quali titolari di una competenza normativa[459] si supplenza e non di vera e

[459] Sul piano normativo ricordiamo: a) emanare le norme in base alle quali sopprimere gradualmente i benefici, d'accordo con la Sede Apostolica e con la sua

propria amministrazione. I loro principali compiti vertono sul piano *normativo* di livello sovra diocesano e di *amministrazione mediata* delle persone giuridiche che creano[460].

Oltre a ciò, alle Conferenze episcopali spetta l'amministrazione diretta dei beni propri e ai mezzi destinati ad altri enti o finalità gestiti temporaneamente dalla Conferenza episcopale competente[461].

---

approvazione (can. 1272); b) curare che sia organizzata la previdenza sociale in favore del clero (can. 1274 §2); c) emanare norme sulla riscossione delle offerte (can. 1262), sulla richiesta di elemosine per fini pii (can. 1265 § 2); d) stabilire quali atti sono di amministrazione straordinaria nella gestione del patrimonio diocesano (can. 1277); e) fissare i valori minimi e massimi, entro i quali gli atti di disposizione richiedono alcuni requisiti (can. 1292).

[460] J.P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 168. Le Conferenze episcopali svolgono le funzioni precedentemente precisate con riguardo all'Ordinario e possono essere ritenute vere competenze d'amministrazione mediata. Nel caso della CEI, il Consiglio per gli affari economici è presieduto dal Presidente della CEI e si compone di quattro Vescovi eletti dall'Assemblea generale. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dall'economo della CEI. Inoltre, il Consiglio episcopale permanente nomina il Collegio dei revisori dei conti, composti da tre membri e designa tra questi il Presidente (cfr. art. 33-36 Statuti approvati il 19 ottobre 1988, in NCEI, p. 273 ss.).

[461] Al fine di rendere una disamina completa dell'Istituto, si rammenta che oltre al Libro V, la CEI è retta da propri statuti. Ai sensi della Legge 222/85 ha acquistato la personalità giuridica civile, quale ente ecclesiastico. I beni immobili propri sono di poca entità. Più interessante è la gestione temporanea delle importanti somme di denaro che transitano, da non confondere con l'amministrazione dei beni propri. I mezzi economici provengono da: a) dai redditi del patrimonio della CEI; b) da un contributo annuo a carico delle diocesi proposto dal Consiglio per gli affari economici e approvato dall'Assemblea generale; c) da eventuali contributi di enti e di privati, lasciti e donazioni (art. 37 Statuto CEI). Con riguardo ai flussi finanziari amministrati dalla CEI, l'art. 47 L. 222/85 prevede che le Determinazioni della CEI fanno riferimento a diversi contributi (costruzioni Chiese, interventi caritativi etc.). Inoltre, la somma assegnata al sostentamento del clero è trasmessa entro il mese di giugno all'Istituto centrale per il sostentamento del clero, il quale la amministra e la eroga nel quadro delle disposizioni statutarie che ne regolano l'attività. La CEI, infine, deve presentare un rendiconto annuale allo Stato circa la gestione della somma complessiva dei flussi finanziari (art. 44 L. 222/85), cfr. CEI, *Determinazioni concernenti i flussi finanziari agevolati per il sostegno della Chiesa cattolica in Italia in esecuzione della delibera n. 57*, in NCEI, 8, 1990, p. 214 ss. Per la regolamentazione italiana, si

2. *L'autonomia, la responsabilità e la gestione nell'amministrazione dei beni della Chiesa.*

Il concetto di autonomia assume diversi significati a seconda dell'ambito in cui viene applicato[462]. Qui si intende porre l'attenzione sull'autonomia di un ente e della sua capacità di darsi delle norme, di generare degli atti che costringano a determinati comportamenti e che adoperino norme amministrative o statutarie[463].

Per autonomia si intende descrivere la possibilità di indirizzare la condotta verso delle finalità prestabilite, senza alcuna pressione derivante da agenti esterni. In questo senso, la regola che guida l'amministrazione dei beni è quella definita *teologica*[464] che richiede la

---

confronti CED, *Statuto della Conferenza Episcopale Italiana*, 1° settembre 2000, in NCEI, 2000, 8/257-280, in *Delibere e decreti della Conferenza Episcopale italiana*, Milano, 2005, p. 3 ss.

[462] A. VIANA, *La norma estatutaria y la autonomía de los entes en la Iglesia*, in J. Canosa (a cura di), *I principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, Milano, 2000, p. 271.

L'autonomia è studiata anche sotto altri profili che non saranno affrontati perché non oggetto di interesse della presente trattazione: J.T. MARTIN DE AGAR, *Autonomia de las realidades temporales*, in *Diccionario General de Derecho canónico*, vol. I, Cizur Menor, 2012, 576 ss.; oppure E. MOLANO, *Autonomía privada, in Diccionario General del Derecho canónico*, vol. I, Cizur Menor, 2012, p. 582 ss.

[463] J. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano, p. 97; A. VIANA, *La norma estatutaria y la autonomía de los entes en la Iglesia*, cit., p. 271 ss.

Si è già menzionata la circostanza secondo cui il Concilio Vaticano II abbia inteso inserire il concetto di autonomia in uno dei principi come corollario della sussidiarietà. Questo di legge nella Prefazione al Codice (nella versione originale consultabile su *Communicationes*, 2, 1969, 81). In questo senso si parla di autonomia dell'esercizio della potestà legislativa ed anche esecutiva.

[464] J. MIÑAMBRES, *Autonomia e responsabilità nella amministrazione delle risorse della Chiesa*, in *Prawo Kanoniczne*, 59, 2016, n. 4, p. 2; J. MIÑAMBRES, *Principi di organizzazione del governo patrimoniale delle entità ecclesiastiche*, in G. Boni, E.

finalizzazione dell'attività sui beni agli scopi istituzionali riassunti nei paragrafi del can. 1254. Anche per questi motivi, la capacità di determinare lo scopo dei propri atti di amministrazione, l'esercizio del principio di autonomia nella gestione dell'ente diventa uno dei presupposti dell'amministrazione.

Parlare di autonomia in *senso tecnico* comporta di intendere tale concetto come autonomia di gestione, ossia la capacità di «*prendere decisioni in modo discrezionale ed indipendente da fattori esterni*»[465] senza tuttavia rinunciare al rapporto con l'ambiente circostante ovvero a contribuire al fine della comunione ecclesiale.

Questa concezione implica di individuare l'amministratore con la persona che regge immediatamente l'ente, gli si attribuiscono i poteri che gli spettano nella struttura ecclesiastica nonché i mezzi necessari per portare avanti il suo compito con autonomia e responsabilità.

Si precisa che l'amministratore può avvalersi di soggetti esperti (quali consulenti, professionisti e tecnici) ma sarà sempre lui che dovrà decidere per l'ente e, di conseguenza, rispondere delle conseguenze.

Detto ciò, si identifica l'amministratore come colui sul quale ricadono le conseguenze delle decisioni assunte e la responsabilità giuridica dell'ente ecclesiastico.

Si parla di autonomia e di responsabilità con riguardo all'ente e non all'amministratore, anche se l'ente agisce tramite la persona fisica amministratore; quindi, le caratteristiche dell'ente si riflettono anche sull'organo che amministra le sue risorse[466]. Anche con riguardo al

---

Camassa, P. Cavana, P. Lillo, V. Turchi (a cura di), "*Recte sapere". Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, Torino, 2014, vol. 1, p. 454 ss.

[465] L. HINNA, *Economia delle aziende pubbliche no profit. L'accountability nella P.A.*, Lezione del 30.1.2012, in Archivio UniRoma2 [ultimo accesso 23.7.2022].

[466] Il diritto canonico ha sempre collegato l'imputabilità dell'atto dell'ente alla persona fisica. Ne parla anche E. BAURA, *Parte generale del Diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, Roma, 2013, p. 62 ss), il quale scrive «*nella determinazione*

rapporto che intercorre tra Chiesa Universale e Chiese Particolari si osserva che il rapporto di immedesimazione assume un aspetto peculiare e si spiega solo attraverso la fede[467].

Quanto al principio di sussidiarietà – quale ulteriore corollario del principio di autonomia – si rileva che lo stesso assume rilevanza all'interno dell'organizzazione ecclesiastica e proviene dal fatto che «*l'ufficio dei Vescovi con le potestà annesse è di diritto divino*»[468]. Ciò presuppone un vincolo gerarchico con il capo del Collegio dei Vescovi e con il Collegio stesso, ma tale vincolo gerarchico non esprime una dipendenza in senso proprio dall'autorità gerarchica superiore, dacché le potestà annesse all'ufficio sono di diritto divino[469].

Viene richiesto, dunque, che l'ente sia in grado di gestire i propri beni per l'utilità della Chiesa, senza il coinvolgimento di enti superiori che rispondano dell'operato di quelli inferiori. Dal principio di sussidiarietà e dalla responsabilità che tale principio comporta sorgono altri modi di organizzare e di gestire che spesso assumono la caratterizzazione di *sottoprincipi* del grande principio

---

delle conseguenze giuridiche è decisivo l'intervento o meno della volontà (libera) umana. La presenza della libertà umana (…) implica che un determinato atto sia attribuibile al suo autore perché suo: egli è il responsabile della sua azione e dei suoi effetti».

[467] Sulla peculiarità C.J. ERRÀURIZ M., *Corso fondamentale sul Diritto nella Chiesa*, I, Milano, 2009, p. 296 ss.

[468] C. CARDIA, *La rilevanza costituzionale del principio di sussidiarietà nella Chiesa*, in J. Canosa (a cura di), *I principi per la revisione del Codice di Diritto canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, Milano, 2000, p. 233 ss.

[469] Cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano, 1997, p. 37 ss.; C. J. ERRÀZURIZ, *Corso fondamentale sul Diritto nella Chiesa, I*, cit., p. 302 ss.

dell'organizzazione ecclesiale, cioè della comunione. Si fa riferimento alla corresponsabilità[470], alla partecipazione[471], alla trasparenza[472], etc.

La comunione si identifica come un modo per descrivere la realtà essenziale della Chiesa[473] ed anche di individuare non la uniformità di pensiero ma la unità nella diversità perché la comunione esige la relazione. Questo significa che la comunione viene raggiunta con l'apporto di ogni singolo fedele e di ciascun ente nella sua peculiarità, affinché si possa esprimere il proprio contributo con personale responsabilità.

Per la costruzione della suddetta comunione si deve porre l'attenzione alla figura dell'amministratore della persona giuridica e non più all'ente come poc'anzi indicato, non foss'altro perché la persona giuridica agisce sempre tramite una singola persona fisica.

---

[470] J. MIÑAMBRES, *La "stewardship" (corresponsabilità) nella gestione dei beni temporali della Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, 24, 2012, p. 277; J. MIÑAMBRES, *Corresponsabilità e amministrazione dei beni della Chiesa*, cit., p. 93 ss., dove per corresponsabilità si intende il principio che tenga conto del fatto che l'elemento costitutivo di molti enti è la comunità dei fedeli e l'organizzazione deve prevedere che l'amministrazione possa gestire i beni dell'ente in modo da coinvolgere l'intera comunità, sia quando si tratti di decidere, sia quando occorre informare; M. RIVELLA, *Buon governo e corresponsabilità*, in *Ius Ecclesiae*, 24, 2012, p. 293; D. ZALBIDEA, *Corresponsabilidad (stewardship) y Derecho Canónico*, in *Ius Ecclesiae*, 24, 2012, p. 303.

[471] P. ASOLAN, *Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli al "munus regendi Christi*", in *Annales Theologici*, 28, 2014, p. 417 ss.; J.P. SCHOUPPE, *Diritti fondamentali dei fedeli in rapporto alla partecipazione al governo dei beni temporali*, in *Ius Ecclesiae*, 26, 2014, p. 397 ss.

[472] A. GRANADOS, *La comunicazione del progetto pastorale come via per stimolare la corresponsabilità ecclesiale*, in *Annales Theologici*, 28, 2014, p. 153; G. DAMMACCO, *Trasparenza e onestà nell'amministrazione dei beni ecclesiastici*, in F. Lozupone (a cura di), *Corresponsabilità e trasparenza nell'amministrazione dei beni della Chiesa*, Ariccia, 2015, p. 48 ss. L'autore individua la comunione ecclesiale come fonte della trasparenza e onestà.

[473] Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Communionis notio*, 28 maggio 1992, AAS, 85, 1993, p. 838 ss., n. 1.

Per compiere la sua funzione l'amministratore deve ispirare la sua azione al raggiungimento della comunione, tramite gli strumenti che l'ordinamento gli ha fornito.

La funzione dell'amministratore deve fondarsi sul principio della legalità delle proprie azioni[474] ed alla legge generale, prestando attenzione all'incompatibilità che può subentrare rispetto alla discrezionalità dell'autorità nel governo delle risorse o rispetto alla eventuale impugnazione degli atti amministrativi singolari da parte dei fedeli.

L'azione dell'amministratore deve essere incardinata sul principio della trasparenza e sul principio di *motivazione*,[475] ossia l'obbligo di esporre i motivi della decisione. Questi principi stimolano l'amministratore ad agire nel rispetto delle procedure stabilite e permettono alle persone coinvolte nella decisione di presentare le eventuali rimostranze con maggiore consapevolezza.

L'azione richiede altresì una adeguata formalità dell'atto che si sostanzia in rapporti di tipo contrattuale e deve seguire le norme civili vigenti come stabilito dai can. 1290 ss.; gli atti amministrativi devono godere di stabilità nel senso che sono vincolanti per tutti gli amministrati[476].

Occorre ricordare, infine, che l'amministratore è tenuto a adempiere ai propri compiti in nome della Chiesa e quindi deve agire *nomine*

---

[474] E. LABANDEIRA, *Trattato di Diritto amministrativo canonico*, Milano 1994, p. 175 ss.; J. MIRAS, J. CANOSA, E. BAURA, *Compendio di diritto amministrativo canonico*, Roma 2007, p. 53 ss.

[475] J. CANOSA, *I principi e le fasi del procedimento amministrativo nel Diritto canonico*, in *Ius Ecclesiae*, 18, 2006, p. 551 ss.

[476] L'esercizio del diritto al ricorso (come la richiesta di revoca o la modifica dell'atto; ricorso gerarchico o esercizio dell'azione contenziosa) rimangono elementi di garanzia di buon governo delle cose stesse; cfr. J. MIÑAMBRES, *Autonomia e responsabilità nella amministrazione delle risorse della Chiesa*, cit., p. 107 ss.

ecclesiae. Con ciò si intende la *pubblicità* dell'amministrazione dei beni ecclesiastici in quanto destinati al raggiungimento delle finalità della Chiesa[477]. Questa condizione di pubblicità si trasferisce anche alla gestione degli stessi[478].

Quanto al termine *gestione* si rileva che nel Codice di diritto canonico tale termine viene individuato unicamente nel can. 285, con riferimento ai beni di pertinenza dei laici che i chierici *non devono gestire*[479].

Si osserva come la dottrina non pone particolare attenzione alla differenza tra i termini amministrazione e gestione, tant'è vero che vengono utilizzati quali sinonimi oppure combinati in formule quali *gestione amministrativa*. Anche nell'ordinamento statale non si ritrova una sostanziale differenza, ad esempio il Digesto delle discipline privatistiche[480] non conosce i due termini e ci si accontenta di quanto indicato per il significato del termine amministrazione.

---

[477] In quest'ottica, J. MIÑAMBRES, *Corresponsabilità e amministrazione dei beni della Chiesa*, cit., p. 91, specifica che questa finalità e individuata nel principio teleologico, fondamentale nella gestione dei beni della Chiesa e che spiega l'esistenza di tutte quelle strutture ecclesiali che in qualche modo sono preposte alla gestione dei beni ecclesiastici.

[478] Qui si osserva la radicale differenza esistente tra i beni ecclesiastici e quelli che appartengono ad altri soggetti nella Chiesa, in particolare quelli che sono nella titolarità di persone giuridiche private (can. 1257).

[479] P. GHERRI, *Amministrazione e gestione dei beni temporali della Chies: primi elementi di concettualizzazione*, in *Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917*, J. Miñambres (a cura di), XVI Congresso internazionale, 2019.

[480] *Digesto delle discipline privatistiche*, *Sezione civile*, vol. 19, Torino, 1987-1999; *Digesto delle discipline privatistiche: sezione commerciale*, vol. 16, Torino, 1987-1999; Sul termine amministrazione A. TRABUCCHI, *Amministrazione (Atti di)*, in *Novissimo digesto italiano*, vol. I, Torino, 1957 «*si può dire in generale che amministrare consiste in un'attività diretta allo scopo di ricavare la ragionevole unità dagli elementi che compongono il patrimonio senza che ne diminuisca il complessivo valore sostanziale. L'attività di amministrazione è pertanto diretta ad un*

In primo luogo, occorre tener conto del fatto che l'amministratore propriamente detto (can. 1279) è titolare delle funzioni, in quanto l'amministrazione appartiene al governo; quindi, significa esercizio del *dominio* e creazione della volontà dell'ente. Amministrazione come potere di decisione senza che in nulla rilevi l'identità del proprietario.

Nella società corrente si osserva come il tema dell'amministrazione sia molto più vicina alle tematiche economiche ed al contesto economico in generale. Volendo calare i due termini nel contesto dell'Economia aziendale[481] si nota che in ambito *aziendalistico* l'amministrazione ha natura formale e procedurale.

Quindi, mentre il concetto di gestione – sotto il profilo economico – contiene quello di amministrazione, si evidenzia che – sotto il profilo giuridico – è il concetto di amministrazione che contiene quello di gestione.

Secondo un approccio pratico, ogni atto di amministrazione dei beni è un atto di gestione ma non tutti gli atti di gestione sono anche atti di amministrazione[482].

Dal punto di vista contabile il termine gestione è «*il complesso di operazioni economico finanziarie relative a un'attività aziendale*» ed

---

compito di varia natura che comprende quanto è necessario al fine descritto; i singoli atti, a lor volta, possono essere diretti alla custodia, allo sviluppo, all'alienazione dei vari elementi patrimoniali che ne compongono l'oggetto».

[481] P. GHERRI, *Amministrazione e gestione dei beni temporali della Chies: primi elementi di concettualizzazione*, cit., p. 388 ss.

[482] J. MIÑAMBRES, *Corresponsabilità e amministrazione dei beni della Chiesa*, cit., p. 83. L'Autore, per meglio comprendere la differenza tra gli atti di amministrazione rappresenta la differenza dei ruoli dell'amministratore e dell'economo, individuando quest'ultimo quale concreto operatore delle attività da porre per realizzare funzionalmente gli obiettivi dell'ente.

essendo parziale e concretamente delimitabile, potrebbe essere affidato al c.d. gestore[483].

Nel concreto, in diritto canonico, la differenza si fonda rispetto alla possibilità di dividere alcune operazioni a seconda della dimensione dell'attività di gestione. Al proposito si osserva come il legislatore canonico abbia previsto la presenza di gestori (chiamati *economi*) per determinati livelli di gestione.

Posto ciò, si può affermare che l'attività di amministrazione ricomprende le competenze decisionali riguardo agli Enti e consente di individuare la gestione come l'attività che *pone in concreto* ciò che gli amministratori hanno individuato come decisione definitiva, ponendo la gestione quale elemento necessario per il funzionamento dell'ente ed una distinzione fondata sulla disposizione e la funzionalità[484].

3. La responsabilità giuridica per gli atti di amministrazione.

---

[483] M. RIVELLA, *Summa divisio delle competenze come prima regola dell'amministrazione dei beni della Santa Sede*, in *Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917*, p. 377 ss.; J. Miñambres (a cura di), XVI Congresso internazionale, 2019. P. GHERRI, *Amministrazione e gestione dei beni temporali della Chies: primi elementi di concettualizzazione*, cit. p. 389.

[484] Per un approfondimento in merito ai casi pratici di distinzione della gestione ed amministrazione ed ai compiti specifici della gestione si confronti P. GHERRI, *Amministrazione e gestione dei beni temporali della Chies: primi elementi di concettualizzazione*, cit., p. 392 ss., che peraltro osserva come nel Codice questa distinzione implicita si può dedurre da alcuni canoni. In particolare, al can. 636 § 1 per l'attività degli economi religiosi è utilizzata la dicitura *administrationem bonorum gerere*, mentre per quelli diocesani al can. 494 § 3 si usa il termine *administrare*, sebbene *sub auctoritate Episcopi* (quelli religiosi operano *sub directione Superioris).* L'Autore osserva come risulta che gli economi operano *sotto* l'autorità o la direzione di qualcun altro e precisamente un Superiore diretto in linea gerarchica che ha il compito di decidere ciò che riguarda sia la consistenza sia le concrete attività dell'ente. Il Superiore che il Codice al can. 1284 indica come amministratore per il solo fatto che regge immediatamente la persona giuridica e che il Libro II indica anche come *rappresentante* dell'ente stesso.

Nel capitolo precedente sono state trattate alcune delle possibili implicazioni che possono ripercuotersi sugli atti posti in essere dall'amministratore dei beni temporali della Chiesa. Ora, appare opportuno considerare l'argomento della responsabilità dell'amministratore, sottolineando che si tratta di un tema poco sviluppato dal Codice di diritto canonico. Le norme, infatti, non risultano totalmente chiare ovvero si potrebbe dire che esse lasciano degli ampi margini di interpretazione alle conseguenze derivanti da un eventuale atto illecito attuato da un amministratore nello svolgimento della sua funzione.

Pare quasi che l'amministratore, attuando degli atti di amministrazione illeciti o illegittimi, sappia di agire *contra legem* ma non sappia – invero – quali siano le reali conseguenze delle proprie azioni[485]. Quanto al compimento di atti invalidi[486], oltre ai principi

[485] In termini di principi, se l'amministratore dei beni si trovasse ad agire all'interno dell'ordinamento statale penale, si direbbe quasi che i canoni del Codice siano in parte contrari al principio di legalità, tassatività e determinatezza. Il can. 1377 «*chi senza la debita licenza aliena beni ecclesiastici sia punito con giusta pena*», ne è il chiaro esempio nella specie. È vero che nell'ordinamento canonico soccorre il principio dell'equità e dell'equo risarcimento del danno, tuttavia, non ci si può esimere dal rilevare che alcuni canoni, risultano privi di determinatezza e lasciano agire – nella specie – l'amministratore in una zona grigia.

[486] Si individuano quali atti invalidi la nullità dell'alienazione di beni appartenenti al patrimonio stabile senza le dovute licenze (can. 1291) anche per gli istituti di vita consacrata (can. 638 § 3). Nel caso delle diocesi e delle strutture ad esse assimilate (can. 368), il can. 1292 prevede che il vescovo ottenga il consenso del Consiglio diocesano per gli affari economici e del Collegio dei consultori, ma non richiede una licenza in senso proprio, quando l'alienazione riguarda un bene stimato in un valore che è al di sotto della quantità minima stabilita dalla Conferenza episcopale. Il tentativo di alienazione fa sorgere anche responsabilità penale in virtù del can. 1377; l'alienazione di beni che riguardano il patrimonio stabile, anche per gli istituti di vita consacrata; gli atti di amministrazione straordinaria posti senza il previo permesso scritto dell'Ordinario che vale anche per gli istituti di vita consacrata e probabilmente anche per le diocesi anche se il can. 1277 non lo stabilisce espressamente e disciplina solo il consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori.

generali del diritto, notevole importanza ricopre il can. 1281 § 3[487] che considera due ipotesi a seconda che gli atti siano o meno validi e legittimi.

Il canone rileva che se l'amministratore conclude un atto *invalidamente*, la persona giuridica non è tenuta a risponderne, seppur con un'eccezione, ossia *quando e nella misura in cui ne ebbe beneficio*.

Se consideriamo letteralmente il senso di questo canone e ci trasportiamo all'interno dell'ordinamento civile, sarebbe impossibile (o quanto meno poco logico) che il terzo che ha negoziato con la persona giuridica tramite l'amministratore, possa invocare un eventuale indennizzo o un risarcimento contro la persona giuridica lasciando all'ente il diritto di ricorrere nei confronti del suo amministratore[488].

Vero è che risulta onere del terzo verificare i titoli di rappresentanza ed i poteri degli organi della persona giuridica (*rectius*

---

[487] *«§3. La persona giuridica non è tenuta a rispondere degli atti posti invalidamente dagli amministratori, se non quando e nella misura in cui ne ebbe beneficio; la persona giuridica stessa risponderà invece degli atti posti validamente ma illegittimamente dagli amministratori, salva l'azione o il ricorso da parte sua contro gli amministratori che le abbiano arrecato danni*».

[488] Nella fattispecie della rappresentanza in diritto civile, sopra richiamata, la questione potrebbe rientrare nell'istituto giuridico del *falsus procurator*, di cui all'art. 1398 c.c., non foss'altro perché si prevede la possibilità che il *falsus procurator* sia ritenuto responsabile qualora *eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli* ha causato un danno al terzo contraente, in quanto quest'ultimo ha confidato senza sua colpa nella validità dell'atto. Nella fattispecie del mandato, invece, si farebbe leva sul fatto che il mandatario deve eseguire la propria obbligazione secondo diligenza del buon padre di famiglia ed è possibile che risponda per colpa, la responsabilità sarebbe ancora una volta del mandatario e non del mandante. Nel concreto, poi, l'atto realizzato dal mandatario resta a suo carico, salvo che il mandante non lo approvi successivamente. Pertanto, trasportandoci nell'ordinamento canonico, la persona giuridica non sarebbe tenuta a rispondere per un atto invalido posto in essere dal suo amministratore. Si potrebbe ipotizzare, invero, che l'ente abbia riconosciuto l'atto invalido attuato dall'amministratore per qualche determinato fine: in questo caso anche la persona giuridica sarebbe responsabile, in quanto *valida* seppur *ex post*, un'attività realizzata da un soggetto nominato.

l'amministratore) e, quindi, se il contraente omette di eseguire questo dovere di diligenza e di prudenza giuridica, potrebbe non poter pretendere alcunché dalla persona giuridica a titolo di indennizzo o di risarcimento. Sembrerebbe quasi che la persona giuridica ecclesiastica non fosse rappresentata da un amministratore, quindi, l'atto invalido sarebbe come mai concluso e quindi inesistente[489].

Questo è quanto accade sotto il profilo canonico[490].

Dal punto di vista civilistico, invece, la questione potrebbe essere più complicata. Invero, la legge civile potrebbe non riconoscere la normativa canonica in tema di atti di alienazione in senso lato.

A questa possibile ipotesi soccorre il can. 1296[491] CIC in quanto prevede una "*possibile*" soluzione agli atti di alienazione *civilmente validi* ma *canonicamente illegittimi*. Il canone parla di alienazioni *senza debite formalità* ed invita l'autorità competente a valutare attentamente l'opportunità di agire per rivendicare i diritti della Chiesa. Il canone menziona la possibilità di intentare un'azione personale o reale e non specifica nei confronti di chi, lasciando decidere all'autorità competente.

---

[489] Ciò è affermato anche da J. MIÑAMBRES, *Autonomia e responsabilità nella amministrazione delle risorse della Chiesa*, cit., p. 112. Presenta, invece, la questione dell'esistenza, validità ed efficacia degli atti giuridici, con riferimento a diverse posizioni dottrinali, E. BAURA, *Parte generale del Diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, cit., p. 106 ss.

[490] Si rammenta che dal punto di vista canonico, il Codice imputa la responsabilità generale per gli effetti degli atti di amministrazione dei beni temporali al titolare degli stessi, cioè alla persona giuridica. Sulla validità e l'efficacia degli atti giuridici nell'ordinamento canonico, cfr. E. BAURA, *Parte generale del Diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, Roma, 2013, p. 106 ss.

[491] Can. 1296 «*Qualora i beni ecclesiastici fossero stati alienati senza le debite formalità canoniche, ma l'alienazione sia civilmente valida, spetta all'autorità competente stabilire, dopo aver soppesato attentamente la situazione, se si debba intentare una azione e di che tipo, se cioè personale o reale, chi lo debba fare e contro chi, per rivendicare i diritti della Chiesa*».

Vero è che la norma lascia ampissimo margine interpretativo e non delinea nello specifico le possibilità che può attuare un ente; non viene specificato neppure nei confronti di chi. L'ente[492] potrebbe limitarsi a chiedere il risarcimento dei danni, ove riuscisse a dimostrare il danno in tutti i suoi elementi e fosse riconosciuto così dall'organo giudicante. Potrebbe rinunciare ad ogni tipo di azione ritenesse necessaria ai fini della tutela del proprio ente e risolvere la questione all'interno dell'ordinamento canonico, infliggendo – quindi – una sanzione *penale* (o punizione) all'amministratore inadempiente ai sensi del can. 1377[493] o, ancora, potrebbe tentare di sanare il contratto canonicamente invalido. Quest'ultima ipotesi, tuttavia, risulta remota in quanto nessuna autorità inferiore è competente a sanare un contratto illegittimo[494].

Le soluzioni paiono diverse e diversificate tra loro; ciononostante, nessuna di esse è risolutiva, poiché siamo di fronte a due ordinamenti tanto differenti sotto alcuni punti di vista, tanto da poter da un lato

---

[492] Sotto altro profilo, con riguardo alla responsabilità dell'ente, anche con profili penalistici, si veda A. LICASTRO, *L'atto illecito e la sua riferibilità all'ente ecclesiastico*, in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, E: Baura, F. Puig (a cura di), Milano, 2020, p. 443 ss.; in merito alla responsabilità civile degli enti con specifico riferimento ai danni economici si veda J. MIÑAMBRES, *La responsabilità civile degli enti ecclesiastici per danni economici*, in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, E: Baura, F. Puig (a cura di), Milano, 2020, p. 473 ss.

[493] In questo caso ricordiamo che l'amministratore sarebbe punito con giusta pena, decisa dagli organi canonici, sulla base di elementi che nella maggior parte dei casi sarebbero portati all'attenzione degli organi unicamente dai diretti interessati, limitando il più possibile il contraddittorio.

[494] J.P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 157, osserva che riferendosi ad una risoluzione della S. Congregazione per il clero del 17 maggio 1919 (Cf. X Ocha, *Leges Eccles*., I., n. 181, col. 205-207), L. CHIAPPETTA afferma che spetta solo al Romano Pontefice procedere ad una tale *sanatio*, in virtù della sua autorità suprema ed anche con pregiudizio di terzi, se il bene comune lo esiga (cfr. L. CHIAPPETTA, sub can. 1296, in *Codice di diritto canonico e leggi complementari. Commentato*, Coletti a San Pietro, Roma, 2004).

gestire una questione in un determinato modo che risulta confacente al caso di specie e, dall'altro, veder nascere un altro problema in via parallela o come conseguenza alla prima questione risolta. Il diritto particolare ha tentato, in qualche caso, di contribuire al fine di armonizzare la legge canonica e quella statale, salve in ogni caso le esigenze di giustizia.

In questo caso, in Italia, facciamo riferimento alla L. 222 del 20 maggio 1985, in cui all'art. 18 stabilisce che «*Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche*»[495].

Sul compimento di *atti validi ma illegittimi*[496] il can. 1281 § 3 è chiaro nel richiamare e stabilire la responsabilità della persona

---

[495] J.P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 158, aggiunge che la CEI nella nuova Istruzione ha stabilito una conseguenza logica relativa alla locazione: "*Per quanto riguarda i contratti di locazione, si noti che i controlli canonici non risultano dal codice di diritto canonico e pertanto non possono essere opposti a terzi se non risultano dal registro delle persone giuridiche mediante il deposito della delibera CEI n. 38 nella posizione di ciascun ente*". Per un approfondimento in merito alla rilevanza civile delle norme canoniche, sulla validità e legittimità nel diritto italiano, si confrontino A. BETTETINI, *Gli enti e i beni ecclesiastici. Art. 831, c.c.*, Milano, 2005, p. 262 ss. e P. CAVANA, *Rilevanza canonica dei controlli civili e rilevanza civile dei controlli canonici nell'amministrazione degli enti ecclesiastici,* in *Enti e controllo dello Stato. Studi sull'Istruzione CEI in materia amministrativa,* Venezia, 2007, p. 273 ss.

[496] Per individuare nello specifico gli atti invalidi e quelli validi ma illegittimi si confronti J. MIÑAMBRES, *La responsabilità civile degli enti ecclesiastici per danni economici*, cit., p. 486 ss.; è molto interessante notare che il rilascio della licenza non significa essere autorizzati a compiere l'atto per cui si è ricevuta la licenza. Infatti, questa funge unicamente da garanzia che l'eventuale atto di alienazione sia conforme alle finalità del patrimonio ecclesiastico. Per questo motivo si parla di atto valido ma illegittimo. In particolare, il Pontificio Consiglio per i testi legislativi, con nota del 12 febbraio 2004 ha chiarito che non vi è alcuna responsabilità finanziaria del superiore – riferendosi in particolare alla Santa Sede – qualora abbia accordato una licenza

richiesta per l'alienazione che vuole realizzare una persona giuridica pubblica sottomessa alla sua giurisdizione: «…(12) Quando la Santa Sede accorda la licenza per un'alienazione di beni ecclesiastici, essa non si assume le eventuali responsabilità economiche relative all'alienazione, ma soltanto garantisce che l'alienazione è congruente con le finalità del patrimonio ecclesiastico. La responsabilità derivata dal suo intervento si riferisce esclusivamente al retto esercizio della potestà della Chiesa. La licenza, dunque, di cui ora si tratta non è un atto di dominio patrimoniale, bensì di potestà amministrativa mirante a garantire il buon utilizzo dei beni delle persone giuridiche pubbliche nella Chiesa»…(13) In sintesi, poiché la funzione primaziale riguardo i beni ecclesiastici rientra nella sfera pubblica del governo della Chiesa, il Romano Pontefice non è affatto tenuto a rispondere per le conseguenze degli atti di amministrazione economica posti dagli amministratori immediati dei beni delle diverse persone giuridiche, appunto perché non ne è l'amministratore nel senso del Diritto privato, ma lo è vi *primatus regiminis*, in forza della sua posizione pubblica nella Chiesa» (PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, NOTA *La funzione dell'autorità ecclesiastica sui beni ecclesiastici*, n. 13 e 13).

Alla nota 14 dello stesso testo, il Consiglio Pontificio chiarisce che la responsabilità oggettiva del Vescovo o del Superiore competente non può esistere, tranne nell'ipotesi in cui il rappresentante legale abbia chiaramente manifestato le sue intenzioni non corrette e abbia agito con la licenza del Superiore. Anche in questo caso si rileva come non si possa confondere la responsabilità personale del Vescovo o del Superiore con la responsabilità dell'entità. La nota infatti afferma che: «*Circa la rappresentanza canonica degli enti ecclesiastici si tenga presente il principio generale offerto dal can. 118 che recita: «Rappresentano la persona giuridica pubblica, agendo a suo nome, coloro ai quali tale competenza è riconosciuta dal diritto universale o particolare oppure dai propri statuti; rappresentano la persona giuridica privata coloro cui la medesima competenza è attribuita attraverso gli statuti». Il principio espresso da tale canone fornisce un valido criterio per l'individuazione dei legali rappresentanti degli enti ecclesiastici: alcuni sono determinati dalla legge, altri dagli statuti o dalle tavole di fondazione. Rileviamo che gli amministratori del patrimonio ecclesiastico non necessariamente si identificano con i rappresentanti legali. Ad esempio: i beni della diocesi sono amministrati dall'economo diocesano sotto l'autorità del Vescovo (can. 494, § 3), ma il rappresentante legale della diocesi è il Vescovo; le persone giuridiche amministrate da organi collegiali hanno una persona fisica come rappresentante legale. Ora ci si chiede: l'Ordinario può supplire i rappresentanti legali diretti degli enti ecclesiastici? In merito all'amministrazione dei beni delle persone giuridiche pubbliche si deve fare riferimento a due canoni: il 1276 e il 1279. Dal disposto di questi due canoni possiamo dedurre che il Codice di Diritto Canonico non è orientato e non contiene una norma specifica che attribuisca in modo diretto ed esplicito all'Ordinario il potere di supplenza nella rappresentanza degli enti ecclesiastici, persone giuridiche pubbliche. La norma canonica stabilisce che l'Ordinario può*

giuridica. Ciononostante, rimane aperta in ogni caso la possibilità per l'ente di ricorrere o agire contro il proprio amministratore che le abbia arrecato danni. Anche in questo caso, tuttavia, il Codice non specifica che tipo di azione la persona giuridica può intentare nei confronti dell'amministratore, lasciando, ancora una volta, ampio margine interpretativo.

Dalla lettura del can. 1296 si potrebbe dedurre, quindi, che per sanzionare e punire l'azione dell'amministratore che agisca *contra legem* ovvero abusando o non perseguendo i fini per cui è stato nominato, si debba utilizzare unicamente la normativa contrattuale

---

supplire la rappresentanza solo nel caso di negligenza del rappresentante legale, oppure se ciò gli è attribuito dal diritto particolare o dagli statuti. Per quanto riguarda le persone giuridiche private, posto il principio riportato dal can. 1257, secondo il quale i beni temporali delle persone giuridiche private non sono beni ecclesiastici in senso tecnico e sono retti dai propri statuti, in linea generale va affermato che l'Ordinario non può supplire i legali rappresentanti se ciò non è esplicitamente contemplato negli statuti o nei decreti di costituzione. A norma del Diritto canonico l'intervento dell'Ordinario è possibile per i beni donati o lasciati in ordine a cause pie (cfr. cann. 325, § 2; 1301). In merito all'ambito giudiziale è necessario riferirsi al can. 1480; in linea generale l'Ordinario nei giudizi, in caso di mancanza o di negligenza, può supplire i rappresentanti legali di qualsiasi persona giuridica a lui soggetta. Di fatto, però, se non può essere rappresentante legale sostitutivo di una persona giuridica privata per i beni come è possibile che intervenga sul piano processuale? Da quanto fin qui indicato sembra che si debbano desumere le seguenti conclusioni in ordine al coinvolgimento nella responsabilità oggettiva del Vescovo, o comunque del Superiore competente, in merito agli atti amministrativi compiuti da un rappresentante legale degli enti ecclesiastici a lui soggetti. Se il legale rappresentante agisce nel proprio ambito di competenza, le sue eventuali negligenze non sono imputabili al suo superiore. Se il rappresentante legale porta a compimento un negozio giuridico contro le direttive del superiore, all'insaputa di questi, la responsabilità dell'atto non può essere imputata al superiore. Se il rappresentante legale agisce con la licenza prescritta del superiore falsificando la documentazione così da indurre in errore la buona fede, il superiore non può essere incolpato. Se il rappresentante legale, manifestando chiaramente i suoi propositi non corretti, agisse con la licenza prescritta del superiore diverrebbe logico un suo coinvolgimento di responsabilità. Va infine precisato che una cosa è la responsabilità delle persone, un'altra quella dell'ente».

prevista dall'ordinamento civile[497]. Questa, peraltro, viene applicata solo ed esclusivamente quando l'autorità decida che tipo di azione intraprendere nei confronti dell'amministratore.

La disciplina non sempre risulta totalmente chiara. Invero, da un lato non si comprende chiaramente quali siano gli strumenti e le azioni che una persona giuridica possa adottare a sua tutela, dall'altro non si comprende che tipo di sanzione o di "*punizione*" (in termini canonici) possa essere adottata nei confronti dell'amministratore inadempiente.

Quanto al primo punto si osserva che è la persona giuridica, dopo un'attenta valutazione, a decidere che tipo di azione avviare e contro chi. Quest'ultimo assunto lascia intendere altresì che la persona giuridica potrebbe avviare un procedimento (ad esempio per la dichiarazione di invalidità o di nullità dell'atto)[498] in danno al terzo

---

[497] Qui soccorre anche il Can. 1290 «*Le norme di diritto civile vigenti nel territorio sui contratti sia in genere sia in specie, e sui pagamenti, siano parimenti osservate per diritto canonico in materia soggetta alla potestà di governo della Chiesa e con gli stessi effetti, a meno che non siano contrarie al diritto divino o per diritto canonico si preveda altro, e fermo restando il disposto del can. 1547*».

[498] Sul punto si è espressa di recente anche la Suprema Corte di Cassazione civile italiana con diverse pronunce che qui si richiamano.

Nella sentenza Cass. Civ. Sez. II, 23 maggio 2012, n. 8144, la Corte, in tema di alienazione e controlli canonici con riferimento ad un immobile di valore inferiore al minimo stabilito dalla CEI ha stabilito che: «*In ragione dell'autonomia statutaria riconosciuta dall'art. 7, primo comma, Cost. all'ordinamento confessionale, se ad un compromesso di vendita tra un ente diocesi ed un privato, avente ad oggetto un immobile di valore inferiore a quello minimo stabilito dalla C.E.I., segue una ratifica dell'avvenuta stipula del compromesso da parte dell'amministratore apostolico diocesano (vescovo della diocesi), la conseguente alienazione risulta legittima, perché, ai sensi dei cann. 1291 e 1292 c.i.c. e della Legge n. 222 del 1985, è sufficiente la licentia dell'ordinario e non occorre anche l'autorizzazione della S. Sede*». Nel caso in esame la Diocesi di Rieti lamentava che per la validità degli atti – in particolare delle *alienationes* – compiuti dagli enti ecclesiastici occorre fa riferimento alla normativa canonica. Sosteneva che in forza di essa è il Vescovo diocesano che rappresenta l'ente diocesi in tutti i negozi giuridici, con l'opponibilità ai terzi, ex art. 18 L. 222/85, delle limitazioni dei poteri di rappresentanza che risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche. Desumeva che

«certificazione» con effetto di ratifica rilasciata nel 1996, scrittura ritenuta determinante dalla Corte d'appello, non era idonea a impegnare la Diocesi, in quanto proveniente dall'Amministratore Apostolico, vescovo di Rieti già designato quale vescovo di altra diocesi, privo del potere di alienare i beni. La censura è stata ritenuta infondata dalla Corte. Inoltre, la Corte ritiene corretto il nucleo della tesi sopra riassunta, che trova riscontro in dottrina ed in motivazione nella Cass. 541893 e condivide l'affermazione *secondo cui sussiste la rilevanza civile dei controlli canonici*¸ tanto sugli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, quanto sulle alienazioni. La Corte fa leva sull'art. 18 L. 222-1985 e sul regime di pubblicità legale vigente per le regole di funzionamento degli enti ecclesiastici, nonché la disciplina del Codice. Richiama altresì la dottrina in quanto tale rilevanza costituirebbe espressione di autonomia statutaria riconosciuta al livello costituzionale all'ordinamento confessionale, salvaguardato da specifica volontà del costituente. Ritiene, tuttavia, che nella specie il regime normativo non sia stato leso dalla sentenza impugnata, in quanto richiamando il can. 1291 afferma che per la validità delle alienazioni e degli atti dai quali la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento, il successivo can. 1292, se letto sistematicamente, distingue tre ipotesi. Anche con riguardo la provenienza dell'atto dall'amministratore diocesano, che secondo il ricorso non sarebbe a ciò legittimato, la censura risulta inammissibile perché non attacca una delle due *rationes decidendi* spese dalla Corte d'appello (Cass. 24540/09). La sentenza impugnata, infatti, oltre a sostenere, con argomenti convincenti, la piena equiparazione, in materia, tra i poteri del Vescovo e quelli dell'amministratore (che è lo stesso Vescovo del quale sia intervenuto il trasferimento, v. can. 418 par. 2), ha negato che fosse avvenuto, alla data della scrittura, il passaggio di Mons. Molinari dalla qualifica di Vescovo di Rieti ad Amministratore apostolico della stessa Sede. Ha precisato che dalla stessa certificazione versata presso il registro delle persone giuridiche la nomina del Vescovo era datata antecedentemente al rilascio della dichiarazione a contenuto esplicitamente ratificatorio e tale affermazione non è stata confutata in atti. Il ricorso rileva, tra l'altro, che la certificazione rilasciata da mons. Molinari proveniva dall'Amministrazione e non dall'ente Diocesi; che non esprimeva esplicitamente una volontà di far proprio un atto nullo; che essa faceva rinvio a certificazione e autorizzazioni ancora in fase di predisposizione; che la ratifica non indicava il prezzo della compravendita ratificata e non era stata sottoscritta dall'altra parte. Secondo la Corte di Cassazione, la Corte d'appello ha esaurientemente replicato a tutte queste argomentazioni, plausibilmente analizzando il tenore letterale delle scritture, che portava a ravvisare lo «schietto contenuto di assunzione di obbligo» delle espressioni usate nello scritto del 1994, la intestazione della scrittura stessa, l'individuazione degli elementi essenziali del preliminare (individuazione del bene, prezzo). Quanto alla scrittura ratificatoria, la Corte ne ha evidenziato l'inequivoca riferibilità al «compromesso»; la superfluità della ripetizione di tutto il contenuto di esso; la imputabilità alla diocesi, provenendo lo scritto dal Vescovo e comunque

dall'Amministratore apostolico. Per questi motivi la Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Venezia ritenendo corretta la sua interpretazione.

Un altro esempio di come la persona giuridica possa citare in giudizio il terzo contraente lo ritroviamo nella sentenza Cass. Civ. Sez. I, 4 ottobre 2016 n. 19804, la Corte ha stabilito che: «*Quando un soggetto (Curia Vescovile) cede un terreno al Comune mediante la stipula di un contratto, non può rimanere estraneo al giudizio introdotto da un terzo (Beneficio Parrocchiale – Istituto per il Sostentamento del Clero) al fine di ottenere la dichiarazione di nullità del medesimo contratto, cioè l'accertamento di una situazione giuridica che è unica per più soggetti e che sarebbe inutiliter data se non fosse emessa nei confronti di tutti. Viene in rilievo, infatti, un'ipotesi tipica di litisconsorzio necessario (art. 102 c.p.c.), la quale ricorre, oltreché nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba necessariamente essere decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento dell'azione proposta, e ciò indipendentemente dalla natura del provvedimento richiesto, non rilevando, di per sé, il fatto che la parte istante abbia richiesto una sentenza costitutiva, di condanna o meramente dichiarativa. Il giudice di merito, nel contraddittorio delle parti, potrà valutare se il contestato atto di cessione sia stato stipulato in violazione delle regole canoniche sulla corretta formazione e manifestazione della volontà degli enti ecclesiastici, le quali acquistano rilievo anche per l'ordinamento statale, essendo suscettibili di rendere invalidi i negozi di diritto privato dai medesimi enti stipulati*».

Nel caso di specie, la Cassazione ha stabilito un precedente in merito al principio del litisconsorzio necessario esistente tra due persone giuridiche e ha riformato la pronuncia del giudizio di secondo grado. Per avere un quadro dello storico della vicenda si ricorda brevemente che Il Tribunale di Nola aveva accolto la domanda di nullità del contratto di cessione volontaria, ha dichiarato l'illegittimità della procedura espropriativa e aveva condannato il Comune al risarcimento dei danni, determinati in base al valore di mercato per una parte del terreno ricadente in zona agricola e, in base al criterio riduttivo di cui al D.L. n. 333 del 1992, art. 5-bis, conv. in L. n. 359 del 1992, per la parte ricadente in zona edificabile. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza 30 dicembre 2010, aveva rigettato il gravame del Comune di Liveri, ritenendo che la Curia Vescovile non fosse legittimata a stipulare il contratto di cessione, essendo legittimato invece il Beneficio Parrocchiale (che fu estinto solo con il successivo D.M. 18 ottobre 1986), per cui il contratto doveva considerarsi nullo per mancanza del requisito dell'accordo delle parti; che il L. fosse legittimato a proporre la causa, poi proseguita dall'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, costituito nel frattempo in ente ecclesiastico riconosciuto, ed ha confermato la statuizione relativa alla determinazione dei danni risarcibili.

Con il terzo motivo del ricorso in Cassazione, il Comune di Liveri aveva denunciato la violazione di legge, per essere la sentenza impugnata stata pronunciata

all'esito di un processo svoltosi a contraddittorio non integro, non essendo stato parte di esso la Curia Vescovile, quale contraddittore necessario, che aveva stipulato l'impugnato atto di cessione volontaria. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato questo motivo sulla base del fatto che la Corte napoletana, ha fondato la contraria decisione richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui non si ha un'ipotesi di litisconsorzio necessario nel caso in cui si controverta circa la nullità di un negozio giuridico, giacché, in tal caso, la pronuncia non ha natura costitutiva, ma si concreta in una declaratoria circa l'idoneità del negozio a produrre effetti nel rapporto tra i litiganti e, come tale, è suscettibile di pratica attuazione nell'ambito di quel rapporto, ancorché non possa fare stato, ad altri effetti, nei confronti di soggetti che, sebbene partecipi del negozio impugnato, siano rimasti estranei al giudizio (v. Cass. nn. 1229 del 1962, 1125 del 1966, 729 del 1973 e, indirettamente, 5179 del 1991). Il suddetto orientamento, secondo cui la domanda di nullità di un contratto, avendo natura accertativa e non costitutiva, è proponibile anche nei confronti di uno soltanto dei contraenti, è riferibile all'ipotesi in cui la nullità sia invocata da una parte nei confronti di un'altra parte del medesimo contratto, nel qual caso non sussiste un litisconsorzio necessario nei confronti delle altre parti del contratto, essendo la statuizione di nullità suscettibile di pratica attuazione nell'ambito dello specifico rapporto tra le parti litiganti.

Esso, tuttavia, non è applicabile nel caso in cui a proporre la domanda di nullità del contratto sia colui (nella specie, il Beneficio Parrocchiale, cui è succeduto l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero) che assuma di essere proprietario del bene immobile ceduto da un altro soggetto (nella specie, dalla Curia Vescovile al Comune di Liveri) e, di conseguenza, chieda che il contratto (nella specie, di cessione volontaria) stipulato inter *alios* sia dichiarato invalido e inefficace, al fine di ottenere la caducazione del relativo effetto traslativo della proprietà e, quindi, il risarcimento del danno in suo favore per l'occupazione acquisitiva del bene stesso. Non è possibile sostenere che il soggetto (Curia Vescovile) che, cedendo il bene, sia stato parte del contratto di cessione stipulato con il Comune, possa rimanere estraneo al giudizio introdotto dal terzo (Beneficio Parrocchiale – Istituto per il Sostentamento del Clero) al fine di ottenere la dichiarazione di nullità del medesimo contratto, cioè l'accertamento di una situazione giuridica che è unica per più soggetti e che sarebbe *inutiliter data* se non fosse emessa nei confronti di tutti.

Nel caso di specie, infatti, viene in rilievo, un'ipotesi tipica di litisconsorzio necessario (art. 102 c.p.c.), la quale ricorre, oltreché nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba necessariamente essere decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento dell'azione proposta, e ciò indipendentemente dalla natura del provvedimento richiesto, non rilevando, di per sé, il fatto che la parte istante abbia richiesto una sentenza costitutiva, di condanna o meramente dichiarativa (v., in generale, Cass. nn.

contraente, quando – invece – a rigor di logica, il terzo *in buona fede* dovrebbe risultare estraneo alle vicende interne che interessano l'ente e l'amministratore. Questo sarebbe giustificato dal fatto che l'ente *nomina* il proprio amministratore e che egli è tenuto a rappresentare i suoi poteri nei confronti dei terzi con cui contratta[499].

5575 del 1997, 11550 del 1998, 8788 del 2007, 6381 del 2008). Il giudice di merito, nel contraddittorio tra le parti, potrà valutare se il contestato atto di cessione sia stato stipulato in violazione delle regole canoniche sulla corretta formazione e manifestazione della volontà degli enti ecclesiastici, le quali acquistano rilievo anche per l'ordinamento statale, essendo suscettibili di rendere invalidi i negozi di diritto privato dai medesimi enti stipulati (v. Cass. n. 6381/2012).

La Suprema Corte ha ritenuto gli altri motivi del ricorso logicamente assorbiti e ha cassato con rinvio della causa, a norma dell'art. 383 co. 3 c.p.c. al Tribunale, al quale la Corte d'Appello avrebbe dovuto rimettere le parti.

[499] A riprova del fatto che i rapporti interni esistenti tra gli organi della Chiesa non rilevano ai fini civilistici e, quindi, non possono ricadere all'interno della sfera giuridica dell'ordinamento statale, soccorre, con un caso che a parer di chi scrive può essere significativo, in termini analogici, la Corte di Cassazione, Sez. II, sent. 25 febbraio 2019, n. 5415 che stabilisce: «*Quando un Vescovo conferisce ad un professionista l'incarico della progettazione e della direzione dei lavori relativamente a beni ricadenti nel patrimonio di singole parrocchie, pur essendo queste, secondo il diritto canonico, enti forniti di propria autonomia giuridico-economica, è il Vescovo contrattualmente responsabile dell'incarico. Infatti, le norme concordatarie che riconoscono piena autonomia alla Chiesa cattolica quanto all'organizzazione interna della stessa, non attribuiscono rilevanza civilistica al rapporto tra gli enti ecclesiastici che rimane tutt'interno al sistema canonico, e, in assenza di specifica normativa, non rileva in termini di validità ed efficacia della attività negoziale privatistica svolta secondo le norme del diritto civile. Qualora, infatti (come nella specie), sia in discussione la legittimità da parte della Chiesa e degli enti ecclesiastici dell'uso iure privatorum di beni soggetti alle norme del codice civile – in quanto non diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano – la Chiesa e le sue istituzioni sono tenute all'osservanza, al pari degli altri soggetti giuridici, delle norme di relazione, essendo queste inidonee a dare luogo a quelle compressioni della libertà religiosa e delle connesse alte finalità che la norma concordataria di cui alla L. n. 121 del 1985, art. 2, in ottemperanza al dettato costituzionale, ha inteso tutelare, non avendo lo Stato rinunciato alla tutela di beni giuridici primari garantiti dalla Costituzione*».

La vicenda prende le mosse da un decreto ingiuntivo richiesto dagli eredi del professionista nei confronti dell'Arcidiocesi, a titolo di compenso professionale, in

quanto il congiunto defunto aveva curato la progettazione e la direzione di lavori che avevano interessato edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1980-1981, ubicati nella circoscrizione dell'Arcidiocesi. L'Arcidiocesi si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale. Sosteneva che l'opera professionale dell'architetto si riferisse a beni estranei al patrimonio diocesano, ma ricadenti nel patrimonio delle singole parrocchie e che la circostanza che gli Arcivescovi avessero conferito l'incarico non era sufficiente a configurare una responsabilità contrattuale dell'Arcidiocesi, essendo evidente in essi la carenza di un potere di rappresentanza.

La Corte di merito aveva ritenuto, conformemente al giudice di prime cure, che vi fosse la prova che gli incarichi ricevuti dall'architetto fossero stati conferiti dalla Curia. Inoltre, la Corte territoriale, affermava che la Curia non si fosse solo limitata a conferire ciascun incarico all'architetto ma avesse anche gestito direttamente l'esecuzione dei lavori fino alla loro ultimazione. Nella specie, l'Arcidiocesi aveva richiesto l'affidamento in concessione e aveva stipulato contratti di appalto con le imprese esecutrici dei lavori e incassato i contributi erogati da Stato e Regione. Correttamente, quindi, la Corte distrettuale aveva rilevato che *successivamente alla stipula dei singoli contratti d'opera professionale della menzionata attività risulta incongruente e illogico escludere il potere di rappresentanza del Vescovo relativamente al solo conferimento dei vari incarichi all'architetto.* In altri termini, l'Arcidiocesi non solo ha direttamente provveduto al conferimento degli incarichi professionali ma ha anche utilizzato l'attività di quest'ultimo per eseguire e terminare i lavori, conseguendo il finanziamento statale o regionale.

Non vale dunque il richiamo operato dalla Arcidiocesi all'assetto concordatario (di cui alle richiamate norme) relativo alla piena autonomia riconosciuta alla Chiesa Cattolica quanto alla organizzazione interna della stessa, con riferimento all'affidamento al Parroco della titolarità della parrocchia, restando escluso alla Diocesi ogni potere e responsabilità circa la gestione e amministrazione dei patrimoni parrocchiali. Il rapporto tra gli enti ecclesiastici rimane tutt'interno al sistema canonico, e, in assenza di specifica normativa, non rileva in termini di validità ed efficacia della attività negoziale privatistica svolta secondo le norme del diritto civile. Qualora, infatti (come nella specie), sia in discussione la legittimità da parte della Chiesa e degli enti ecclesiastici dell'uso *iure privatorum* di beni soggetti alle norme del Codice civile – in quanto non diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano – la Chiesa e le sue istituzioni sono tenute all'osservanza, al pari degli altri soggetti giuridici, delle norme di relazione, essendo queste inidonee a dare luogo a quelle compressioni della libertà religiosa e delle connesse alte finalità che la norma concordataria di cui alla L. n. 121 del 1985, art. 2 in ottemperanza al dettato costituzionale, ha inteso tutelare, non avendo lo Stato rinunciato alla tutela di beni giuridici primari garantiti dalla Costituzione (Cass. n. 2166 del 2006; cfr. Cass. n. 497 del 1989).

Quindi, l'unico soggetto su cui ricadrebbe la legittimazione passiva dovrebbe essere l'amministratore. A parer di chi scrive, seppur è chiaro che il terzo debba attuare i dovuti controlli con la diligenza del buon padre di famiglia sui poteri effettivi dell'amministratore e sulla validità degli atti che quest'ultimo si accinge a compiere, è altrettanto chiaro che ove l'amministratore abbia ottenuto le canoniche licenze e abbia "*le carte in regola"* per poter eseguire un atto valido ma illegittimo sotto il profilo canonico, la tesi poc'anzi menzionata tesi (pare) non regge(re) e la persona giuridica non potrebbe rivalersi sul terzo contraente, bensì unicamente sul proprio amministratore.

In altre parole, la persona giuridica potrebbe avviare un procedimento civile per chiedere all'Autorità che venga pronunciata l'invalidità o la nullità dell'atto, ma non può chiedere al terzo contraente di risarcire i danni causati per l'atto illegittimo concluso dall'amministratore. Quest'ultima azione attiene ad un meccanismo canonico interno e deve trovare soluzione tramite altra via.

Fermo restando quanto sopra e quindi la possibilità per l'ente – ove opportunamente valutata – di agire nei confronti del terzo per richiedere la nullità dell'atto concluso dall'amministratore, si può tentare di individuare una disciplina applicabile nella maggior parte della casistica – tramite i principi generali che troviamo all'interno del Codice di Diritto canonico – che consenta all'ente canonico di vedere tutelate le proprie ragioni (in termini di risarcimento del danno) nei confronti dei propri amministratori.

A tal proposito, pare plausibile ed altrettanto giuridicamente corretta la possibilità di invocare la disciplina canonica dell'atto giuridico e, pertanto, i cann. 123 e seguenti del Codice di Diritto canonico; con riferimento particolare al can. 128 che prevede la possibilità di ottenere la riparazione del danno in quanto «*chiunque illegittimamente con un*

atto giuridico, anzi con qualsiasi altro atto posto con dolo o con colpa, arreca danno ad un altro, è tenuto all'obbligo di riparare il danno arrecato.

4. *La ricezione dell'istituzione della riparazione del danno nell'ordinamento canonico.*

L'interesse per la problematica della riparazione del danno all'interno dell'ordinamento canonico si è risvegliato soprattutto a seguito del Concilio Vaticano II e gli importati approdi di natura ecclesiologica emersi durante i lavori sono confluiti nei documenti conciliari che hanno costituito le linee guida per una nuova codificazione. Una positivizzazione di questi criteri è stata compiuta dalla formulazione dei principi direttivi approvati dalla Prima Assemblea del Sinodo dei Vescovi nel 1967[500].

Fra di essi, risultano pertinenti al tema in esame, i principi che stabiliscono la necessità della definizione e protezione dei diritti e dei doveri dei fedeli[501] rispetto agli altri e alla società ecclesiastica, nonché quelli che prevedono un procedimento a tutela dei diritti soggettivi.

---

[500] Sinodo dei Vescovi, 1967, *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, in *Communicationes*, (1969), I, p. 77 ss.

[501] Fermo quanto si dirà oltre sul significato di *munus*, si consideri, quanto ai fedeli, che «*il fedele non è "un altro" costituito di fronte al popolo di Dio ma "con gli altri" costituito popolo di Dio. Ciò che lo contraddistingue non sarà dunque primariamente l'esercizio di diritti volti a garantire la sua autonoma posizione individuale nella Chiesa, ma la partecipazione alla vita divina, al munus stesso di Cristo e alla missione della Chiesa. Il munus così inteso presuppone l'iniziativa libera e gratuita di Dio, il suo dono di grazia; nel contempo esprime la missione di Cristo e insieme della Chiesa, che si realizza nei molteplici munera dei fedeli…[…]…alla luce dei munera fidelium non c'è l'autorità ecclesiastica che conferisce un ufficio ecclesiastico, ma lo Spirito Santo, definito da Agostino come il Dictator fidelium, Colui cioè che arricchisce i fedeli*», così S. VIOLI, *Officium o munus tra ordinamento canonico e comunione ecclesiale*, in *www.statoechiese.it*, fasc. 31, 2019, p. 135.

La difesa e la tutela del fedele è strettamente connessa alla tutela della comunità e, per questo motivo, la materia del risarcimento del danno viene definita di grandissima importanza sia per gli aspetti giuridici, sia per i numerosi riflessi e connessioni con i principi della morale e del *diritto naturale*[502].

Sul tema si richiama il pensiero di alcuni autorevoli autori affinché possa coadiuvare nell'esame della materia.

Anzitutto, si ricorda che in epoca romana la *Lex Aquilia* era stata dettata per ipotesi circoscritte di *iniuria* determinata da una lesione *corpore corpori*. Queste ipotesi erano poi state ampliate dalla dottrina e dalla giurisprudenza[503].

Nel Decreto di Graziano, ad esempio, non vi era nessuna norma di carattere generale sulla riparazione del danno e non vi è neppure una trattazione organica sull'obbligo riparatorio. Sono presenti, invece, alcune disposizioni sparse che prevedono quest'obbligo. Graziano definisce innanzitutto il diritto naturale affermando che «*Ius naturae est, quod in lege et in evangelio continetur, quodquisque iubetur alii facere, quod sibi vult fieri, et prohibetur alii inferre, quod sibi nolit fieri*»; in questo senso il *comando evangelico è trasformato da Graziano nel principio fondamentale del ius naturale col ricavarne il divieto di fare agli altri quel che non si vuole sia fatto a sé stessi*[504].

---

[502] P. CIPROTTI, *Il risarcimento del danno nel progetto di riforma del Codice di diritto Canonico,* in *Ephemerides Iuris Canonici,* (37) 1998, p. 176;

[503] Per un approfondimento in merito alla *Lex Aquilia* ed al rapporto della legge con l'ente, F. PULITANÒ, *La Lex Aquilia e la responsabilità degli enti morali nel diritto romano,* in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici,* E. Baura, F. Puig (a cura di), Milano, 2020, p. 3 ss.

[504] Decretum, 1,1, Graziano, dunque, sottolinea la centralità del principio dell'*alterum non laedere* che costituisce il fondamento della riparazione del danno. Graziano, poi, equipara la *negligenza* alla *colpa* prevista in D. 50, c. 49 e 50, in cui si dispone che, nel caso di morte provocata dal taglio di alberi, se il fatto sia avvenuto

Si segnala che, nel Decreto, accanto al termine *reparatio*, indicato per identificare l'obbligo riparatorio dei danni, anche del termine *restitutio* o di *redintegratio*[505].

Altri passi riguardano l'obbligo di riparazione volontariamente causato[506], a titolo esemplificativo la riparazione del crimine di usurpazione sacrilega di oggetti e beni di Dio e della Chiesa, per coloro che hanno venduto o donato *res ecclesiae* senza autorizzazione del Vescovo, oppure sottratto documenti ecclesiastici per cui ne è venuto danno alla Chiesa.

Spostando lo sguardo su Gregorio IX, invece, e la Decretale *Si culpa tua,* inserita nel *Liber Extra*, si nota come essa rappresenti e contenga una serie di principi in materia di danno, soprattutto nel titolo 36, *De iniuris et damno data*[507].

---

per volontà o negligenza, il responsabile sia soggetto alla penitenza spettante all'omicida e non possa divenire chierico.

[505] M. D'ARIENZO, *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca*, cit, p. 63, il termine *redintegratio* è utilizzato in alcuni passi riguardanti la restituzione ai Vescovi dei beni sottratti prima del giudizio come condizione di procedibilità: prima della restituzione *nullum crimen ei obici potest*. Lo stesso principio vale per il verbo *reintegrare* utilizzato come sinonimo di restituzione di ciò che è stato tolto, anche come *restitutio in integrum*.

[506] M. D'ARIENZO, *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca*, cit, p. 63. Si vedano altresì C. 3, q. 1, c. 1; C. 2, q. 2, c. 5; C. 12, q. 2, c. 2; C. 17, q. 14, c. 6, per i casi specifici trattati nel *Decretum* di Graziano.

[507] X, 5, 36, 9, in E. FRIEDBERG, *Corpus Iuris Canonici* (editio Lipsiensis II), Graz, 1955, II, p. 880; in J.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, Graz, 1961 (ristampa anastatica), XXIII, 153, n.166, la *decretale presenta la rubrica De eo qui alteri damnum dat, vel infert injuriam* «*Si culpa tua datum est damnum vel iniuria irrogata, seu aliis irrogantibus opem forte tulisti, aut haec imperitia tua sive negligentia evenerunt: iure super his satisfacere te oportet, nec ignorantia te excusat, si scire debuisti, ex facto tuo iniuriam verisimiliter posse contingere vel tacturam. Quodsi animalia tua nocuisse proponas, nihilominus ad satisfactionem teneris, nisi ea dando passis damnum velis liberare te ipsum; quod tamen ad liberationem non proficit, si fera animalia, vel quae consueverunt nocere, fuissent, et quam debueras non curasti diligentiam adhibere. Sane, licet qui occasionem damni dat damnum*

In questo testo sono espressi diversi concetti che determinano la responsabilità extracontrattuale disciplinata in maniera più ampia (come una "funzione generalissima[508]") rispetto alla stessa *Lex Aquilia* precedentemente menzionata. Il danno arrecato con *colpa* provoca l'obbligo di riparazione; l'*imperitia* e la *negligentia* producono lo stesso effetto e sono ricomprese nella sfera della responsabilità per colpa[509]. La lesione può essere prodotta per fatto proprio, direttamente o indirettamente.

La Decretale[510] riassume i concetti che presiedono, in diritto canonico, alla configurazione del rapporto tra causa ed effetto. Il danno

---

videatur dedisse: secus est tamen in illo dicendum, qui, ut non accideret,de contingentibus nil omisit».

[508] G. ROTONDI, *Dalla Lex Aquilia all'art. 1151 Cod. Civ., Ricerche storico-dogmatiche,* in *Rivista del Diritto commerciale e del Diritto generale delle obbligazioni, anno* XIV, n 12°, I, Milano, 1916, cit., p. 239.

[509] A. FIORI, *La Decretale Si culpa tua e la responsabilità degli enti morali nel diritto canonico classico,* in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici,* E. Baura, F. Puig (a cura di), Milano, 2020, p. 38 ss., rileva che affinché intervenga la colpa, il soggetto deve essere *doli capax*, cioè capace di intendere la gravità dei propri atti: quindi erano responsabili coloro che possedevano *iudicium animi*, come furiosi ed infanti. Le cause di esclusione della responsabilità sono individuate per aver agito per legittima difesa o costretti da altri. Sul piano della gradazione della colpa i canonisti assunsero la prospettiva dei legisti e quindi, come nel diritto romano, si riconosceva la *culpa lata, levis, levissima*. Anche Bernardo da Parma, nella glossa ordinaria al c. *Si culpa*, sottolineava che nel caso previsto dalla decretale si rispondeva anche *de levissima culpa […]* Il nesso causale tra fatto e danno doveva essere rappresentato da una *causa propinqua* e non *remota:* cioè doveva rappresentare la ragione prossima del danno e non la causa prima e più lontana, in senso temporale ed eziologico. L'occasione remota poteva diventare rilevante se si fosse agito con *animus nocendi*; quindi, occorreva distinguere tra evento dannoso come conseguenza di condotta non consentita e un danno che fosse derivato da una condotta lecita. In quest'ultimo caso, non sarebbe sorta responsabilità in caso all'agente che avesse operato con la necessaria diligenza.

[510] La Decretale intende il *damnum datum* secondo il modello romano come *deminutio patrimonii*; il riferimento all'*iniuria* serviva a definire l'ingiustizia del danno con specifico riferimento alla colpa. Quanto al presupposto soggettivo, la responsabilità era interamente fondata sulla colpa (*doli colpax*) cioè doveva rendersi

deve essere riparato anche se causato contro la volontà del danneggiante[511] e l'ignoranza non costituisce un'esimente quando l'agente abbia potuto prevedere che *verisimiliter* dal fatto poteva scaturire una lesione.

Se il soggetto agente non ha omesso nulla di quanto si rende necessario nel caso specifico, e il danno non si verifica, egli non è tenuto al risarcimento.

Ne deriva che le conclusioni dei canonisti sono simili a quelle dell'ordinamento civile attuale: è negata la responsabilità dei soggetti incapaci di intendere e di volere e di colui che abbia agito costretto da un fatto altrui o da un fatto naturale.

Nel *Liber Sextus* troviamo il titolo VIII denominato *De iniuriis et damno dato* costituito da un capitolo unico che riporta il c. 28 del Concilio Lugdunese II del 1274, in cui si vieta la imposizione di pegni nei confronti degli ecclesiastici, pena la scomunica delle persone fisiche.

La *Regula iuris 86 in Sexto*, nel medesimo Liber, denominata *Damnum, quos quis sua culpa sentit, sibi debet, non aliis imputare*, conferma i principi espressi da *Si culpa tua* di Gregorio IX con riguardo al rapporto di causalità. Vi sono altre *Regula iuris* che stabiliscono

---

conto circa la gravità dei propri atti. Cause di esclusione della responsabilità saranno individuate nell'aver agito per legittima difesa, costretti da altri o sotto l'impulso della forza naturale cui non si poteva resistere. G. MASSETTO, *Responsabilità extracontrattuale, a) Diritto intermedio,* in *Enciclopedia del Diritto,* 39, 19855, p. 1226, afferma che l'individuazione della colpa come "*elemento imprescindibile*" della responsabilità aquiliana ha allontanato la dottrina intermedia dalla legislazione statutaria, che invece "*nella configurazione della responsabilità prescindeva dalla considerazione dell'animus*". La lettera della decretale gregoriana, sin dall'incipit fa sua la impostazione della dottrina civilistica.

[511] «*qui occasionem damni dat damnum videatur dedisse*»

principi di carattere generale, di cui deve essere verificata l'applicabilità nelle fattispecie concrete[512].

La canonistica posteriore al *Corpus Iuris Canonici* non si è discostata dalle linee già individuate nel capitolo *Si culpa tua*, anzi, ha continuato ad approfondire gli apporti forniti dal diritto romano-giustinianeo, in parallelo con la dottrina civilistica.

Rispetto a quest'ultima, il diritto canonico ha esercitato, a sua volta, un influsso, contribuendo all'evoluzione della disciplina riparatoria del diritto comune. Il diritto canonico rivela quindi le tendenze che incidono sull'interpretazione delle fonti giustinianee. Queste influenze riguarderebbero il rapporto fra pena e risarcimento, la trasmissibilità passiva dell'azione e, sulla scorta della Decretale *Si culpa tua*, la formazione del concetto generale di atto illecito come fonte dell'obbligazione[513].

L'influenza della canonistica sulla formazione del principio del diritto comune, elaborato dalla dottrina giusnaturalistica, secondo cui il fatto illecito come tale genera l'obbligazione al risarcimento del danno da esso cagionato è discussa, ma è certo che «*il diritto canonico asside la responsabilità generale sul semplice elemento della colpa: in ciò la responsabilità in foro externo differisce da quella in foro interno, dove*

[512] Ad esempio, *La Regula Iuris 19* stabilisce l'equiparazione fra colpa e imperizia riprendendo la regola di diritto 36 del Digesto, dispone «*Non est sine culpa qui rei quae ad eum non pertinent se immiscet*».

[513] G. ROTONDI, *Dalla "Lex Aquilia" all'art. 1151 Cod. Civ. Ricerche storico-dogmatiche,* cit., p. 237. San Tommaso insegna che tale obbligazione è diretta alla *restitutio* in caso di *ablatio*, e alla *recompensatio* se si tratta di altra lesione patrimoniale; nel furto basta «*restituere simplum quod iniuste ablatum est*», *Summa Thologiae* II-III, 62 § 3 (cfr. anche *Summa Theologiae Supplementum*, q. 12 art. 2: *satisfactio […] est quaedanm iniuriae illatae recompensatio*).

occorre l'elemento intenzionale (culpa theologica in antitesi a culpa iuridica)»[514].

4.1. Il risarcimento del danno in diritto canonico come principio generale per la tutela delle ragioni della persona giuridica.

Il principio generale canonico sull'obbligo del risarcimento del danno è adottato dal can. 128 del Codice di Diritto canonico.

Tale obbligo di risarcimento è confermato, direttamente o indirettamente, anche in altri canoni del Codice Vigente[515] e si tratta di

---

[514] G. ROTONDI, *Dalla "Lex Aquilia" all'art. 1151 Cod. Civ. Ricerche storico-dogmatiche, estratto dalla Rivista del Diritto commerciale e del Diritto generale delle obbligazioni,* cit., p. 256.

[515] Al proposito si richiama: il danno causato dalla pubblica autorità amministrativa, negando o ritardando illegittimamente un provvedimento a cui uno abbia diritto (can. 57 § 3); l'abbandono dell'incarico assunto (can. 1289); negligenza colpevole, per chi pone o omette illegittimamente un atto di potestà, di ministero, di ufficio o di incarico ecclesiastico (can. 1389 § 2); per dolo o negligenza dei giudici o altri ufficiali giudiziari nell'esecuzione del loro ufficio (can. 1457); nel caso di condanna, il possessore deve restituire la cosa, rendere i frutti del giorno della contestazione della lite e risarcire i danni (can. 1515); etc., Cfr. L. CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico pastorale, I,* F. Catozzella, A. Catta, C. Izzi, L. Sabbarese (a cura di), Bologna, 2011, p. 170 ss.; M. D'ARIENZO, *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca,* Cosenza, 2013, p. 119 ss.; J. GARCÍA MARTIN, *Le norme generali del Codex Iuris Canonici,* Roma, 2066, p. 466.

Per gli esempi al di fuori del Codice, cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, *Instructio servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonio Dignitas Connubii,* 25 gennaio 2005, art. 75 § 3, 111, in *Communicationes,* 37 (2005) 1, p. 11 ss.

un principio di *diritto naturale*[516], che ha la sua conferma in tutte le legislazioni civili[517].

Il can. 128 è collocato nel primo Libro del Codice, *Le norme generali*¸ al Titolo VII denominato *Gli atti giuridici*, comprendenti i cann. 124-128[518].

Le persone fisiche o giuridiche possono produrre con le loro azioni un atto giuridico (*actus iuridici),* quali atti della persona, liberi e volontari, ai quali la legge riconosce determinati effetti giuridici (a titolo esemplificativo: la stipulazione di un contratto, un atto di donazione, la rinuncia ad un diritto, un testamento, un decreto di nomina o rimozione, l'alienazione dei beni ecclesiastici[519].

I canoni sopra richiamati si applicano sia agli atti giuridici sia ai negozi giuridici. Il legislatore considera gli atti giuridici in genere, sia pubblici che privati e determina: a) le condizioni essenziali (can. 124) come la capacità del soggetto, gli elementi essenziali, formalità e requisiti prescritti *ad validitatem;* b) I vizi degli atti giuridici (cann. 125-126) e, quindi, la violenza, il timore, il dolo, l'ignoranza e l'errore, che incidono negativamente sulla validità dell'atto giuridico.

---

[516] L. CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico pastorale,* cit., p. 170; F. J. URRUTIA, *De normis generalibus C.I.C. (IIa),* Roma, 1986, p. 67; U. RHODE, *Norme generali II,* Roma, 2018, p. 96 (https://www.ulrichrhode.de/ngii/ngii-dispensa.pdf?i=2).

[517] L. CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico pastorale,* cit., p. 170.

[518] Questo canone è stato inserito nel Codice del 1983, in quanto non esisteva in quello del 1917. Sulla riparazione del danno nel Codice del 1917 si confronti ampiamente M. D'ARIENZO, *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca,* cit., p. 9 ss.; Cfr. M. THÉRIAULT, *Can. 128,* in *Instituto Martín De Azpilicueta* – Facultad de Derecho canónico Universidad de Navarra, *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, I, Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña (a cura di), Navarra, 2002, p. 835.

[519] L. CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico pastorale,* cit., p. 156.

Alcuni atti giuridici necessitano di essere completati con il *consenso* ed il *parere* di altre persone fisiche e giuridiche (can. 127) e alcuni, con i quali è stato arrecato illegittimamente il danno, portano l'obbligo di risarcire il danno (can. 128).

Al fine di analizzare il contenuto del can. 128 devono considerarsi alcuni punti fondamentali a partire dai soggetti coinvolti, dalla tipologia di atti, di azioni fino ad arrivare all'obbligo del risarcimento.

Come indicato nel Vangelo, e più in generale come principio cardine del diritto naturale, a tutti è richiesto di astenersi da qualsiasi azione che possa causare danno ad un altro. Pertanto, tutte le persone fisiche o giuridiche sono *responsabili* dei propri atti, ossia hanno l'obbligo di rendere conto della violazione dell'obbligazione alla quale sono soggetti. Il principio di responsabilità giuridica è enunciato in modo generale dal can. 128 e comprende sia gli atti giuridici illegittimi sia gli atti non giuridici posti con dolo, o con volontà cosciente, o con colpa ossia per omissione della debita diligenza, prudenza, perizia[520].

L'espressione *quicumque* (chiunque) precisa che il danneggiatore può essere sia una persona fisica sia giuridica (tramite i propri rappresentanti o amministratori) sia un semplice fedele o una pubblica autorità. Tutte le persone fisiche possono essere danneggiatori anche se non tutti possono essere responsabili di un danno, infatti, il diritto canonico (meglio ancora il diritto naturale) chiede che il danneggiatore sia in possesso della *capacità soggettiva*, ossia la capacità di intendere e di volere e ancora più nello specifico la capacità di comprendere gli eventi che lo circondano e, sulla base di tale percezione, è chiamato a prendere le giuste decisioni[521].

---

[520] L. CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico pastorale*, cit., p. 170.

[521] L'atto deve essere umano, libero, cosciente e responsabile. Oltre alla capacità del soggetto alcune azioni chiedono la capacità di agire (cann. 97, 118, 119, 1480 §1); la capacità specifica (cann. 10, 1024, 1095) e la debita competenza (cann. 494 §1, 502

L'obbligo di risarcimento del danno di regola spetta al danneggiatore e solo eccezionalmente ad una terza persona (responsabilità per gli altri)[522]. Dunque, causando un danno a beni appartenenti ad altri si presuppone una responsabilità del danneggiatore se sono adempiute le condizioni previste dalla legge ecclesiastica. Il danneggiatore ha l'obbligo di risarcire il danno arrecato per i beni materiali e personali; quindi, egli deve ripristinare gli interessi del danneggiato riportando il bene danneggiato allo stato precedente il danno stesso ed eliminando tutte le conseguenze di un'azione dannosa[523].

La parte lesa (*o danneggiato*) è individuata dal can. 128 con la parola *alio* (altro) e non vi è nessun'altra condizione. Si tratta di un soggetto giuridico portatore di diritti e di doveri, può essere sempre una persona fisica o giuridica.

---

§1, 1435. Alle persone giuridiche è richiesta la capacità di agire perché la persona giuridica non può avere la responsabilità derivante dalle proprie azioni, cfr. L. CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico pastorale,* cit., p. 158.

[522] Sulla responsabilità della persona giuridica a proposito degli atti dell'amministratore si ricordi il testo del can. 1281, § 3. Il ricorso è di carattere amministrativo (Comm 12 (1980), p. 417), l'azione è giudiziaria, e viene trattata a norma dei cann. 1729–1731. Il canone non considera gli atti posti validamente e legittimamente «poiché la responsabilità della persona giuridica è in tal caso fuori dubbio». Luigi CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, cit., p. 575. Cfr. La legge sui rapporti obbligatori, art. 1055–1062.

[523] Si noti che nella pratica, con particolare riferimento ad un'alienazione di un bene attuata in violazione della legittimità canonica, il ripristino del bene non è facilmente realizzabile. Pertanto, il soggetto danneggiato potrà vedere ripristinato il proprio danno tramite un compenso forfettario e comunque debitamente conteggiato ma esclusivamente di natura economica.

Il diritto di azione[524] per la riparazione del danno è un diritto soggettivo del danneggiato e la riparazione del danno è il modo in cui si riconosce la responsabilità del soggetto danneggiante.

Quanto alle persone giuridiche, il can. 1480 § 1 stabilisce che esse stanno in giudizio per il tramite dei propri rappresentanti, determinati dalla legge o dagli statuti. Nel caso in cui il rappresentante non vi sia o sia negligente, soccombe l'Ordinario stesso personalmente o tramite colui che può stare in giudizio a nome delle persone giuridiche soggette alla sua potestà.

Per completezza nella trattazione si ritiene opportuno fare un breve cenno agli elementi che compongono il danno: ci si riferisce all'elemento oggettivo, soggettivo ed il nesso causale.

La dottrina canonistica ha ravvisato l'elemento oggettivo nel danno nell'azione compiuta che fosse *non iure.* Tale condizione che vede il soggetto agente agire *contra ius* indica il requisito di antigiuridicità che si richiama ad una determinazione di un diritto o di una norma conferente una posizione giuridica attiva in capo al soggetto che ne beneficia.

Il tema coinvolge il giudizio di disvalore che l'interprete deve formulare sulla base degli interessi facenti capo al soggetto.

Nel Popolo di Dio i diritti soggettivi sono storicamente legati ad una impostazione individualistica e liberale, all'autonomia e i diritti dei cittadini che sono contrapposti alla pubblica amministrazione. Questa contrapposizione tra libertà personale e autorità si rivela assolutamente

[524] La difesa innanzi ai tribunali ecclesiastici avviene tramite un processo legale ed equo da parte dell'autorità competente: a) legale nell'osservanza delle prescrizioni di legge; b) equo secondo i principi dell'equità naturale e canonica (can. 221 § 2).

inadeguata per capire il senso e la portata dei diritti soggettivi canonici[525].

Quindi, il diritto canonico considera inadeguata qualsiasi concezione che interpreti i diritti soggettivi come strumenti di potere antigerarchico[526].

L'antigiuridicità *o iniuria* non si configura come contrarietà al diritto soggettivo assoluto ed è la prudenza del giudice ad individuare una lesione risarcibile, a prescindere dal titolo formale in virtù del quale viene invocata la tutela del corrispondente diritto.

Il diritto canonico non tipizza il danno e non ricollega la possibilità di esperire l'azione riparatoria alla titolarità di una posizione giuridica soggettiva: quello che rileva è la situazione concreta e sostanziale.

Tenuto conto del fatto che il diritto canonico si concentra sulla situazione sostanziale (e non formale) ci si chiede se sia da ritenere più corretto il termine *iniuste*, in analogia al Codice civile, art. 2043, per rimarcare che la lesione deriva non solo da un comportamento contrario ad una norma positiva ma anche da un interesse attribuito ad una persona in altro modo[527].

Quanto al nesso di causalità, si rileva che la dottrina canonistica non ha sviluppato in via autonoma il concetto di nesso causale ma ha solo

---

[525] J. HERRANZ, *La giustizia amministrativa nella Chiesa dal Concilio Vaticano II al codice del 1983*, in *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Città del Vaticano, 1991, p 17.

[526] J.I. ARRIETA, *Diritto soggettivo* (diritto canonico), in "*Enciclopedia giuridica*", Roma, 1988, XI, p. 3.

[527] Sul punto M. D'ARIENZO, *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca,* cit., p. 113, osserva come ponendo in parallelo il can. 128 e l'art. 2043 c.c., nella previsione normativa canonica manca qualsiasi riferimento al «requisito» dell'ingiustizia del danno, che ha pesato invece nella elaborazione della figura nell'ordinamento italiano, limitandone l'applicazione. Sul punto si veda anche P. VALDRINI, *Comunità persone, governo. Lezione sui Libri I e II del CIC 1983*, Città del Vaticano, 2013, p. 282.

recepito la ricerca svolta dai civilisti. Certamente si afferma che il diritto della Chiesa riscontra nel rapporto di causalità un modo d'imputazione dell'effetto giuridico ad un soggetto.

Il riscontro del nesso causale viene effettuato sempre dal giudice in ogni fattispecie concreta secondo il criterio della regolarità causale desunta dai principi di ragionevolezza. L'ordinamento canonico adotta il principio della causalità adeguata che si adatta principalmente alla responsabilità per colpa, e il criterio della prevedibilità sottolinea la dignità della persona libera e responsabile delle conseguenze. Quindi quello che si chiede è l'elemento intenzionale[528] e non un mero rapporto di causalità meccanica, perché l'imputazione legale suppone sempre l'imputazione fisica o morale[529].

Non si dimentichi che nel diritto canonico è sempre il giudice che decide secondo giustizia, in senso ampio e realistico, in merito alla fondatezza della domanda di risarcimento. Qualora lo ritenga conveniente, egli può imporre dei limiti di carattere equitativo come limitare la riparazione, sempre considerando le circostanze concrete del caso che si trova a giudicare.

Venendo, ora, all'elemento soggettivo, si è ricordato *supra* che il can. 128 prevede che il danno possa essere causato tramite un atto giuridico oppure da un atto compiuto con *dolo* o *colpa*. Tale

---

[528] M. D'ARIENZO, *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca,* cit., parla di necessario slittamento dall'elemento soggettivo a quello oggettivo del danno. Il danno risarcibile è quello illegittimo e si distingue dal danno legittimo che non è l'effetto di un comportamento posto in violazione della legge. Detto con altre parole, il danno legittimo sarebbe quello non riconducibile con nesso causale all'atto posto in violazione della legge e dell'equità, ma conseguenza involontaria e inevitabile dell'atto legittimo rispetto al quale *si deve provvedere con soluzioni di tipo equitativo*. Sul punto si veda anche F. Salerno, *La responsabilità per l'atto giuridico illegittimo (can. 128). Obbligo della riparazione del danno nel Codex '83,* in *L'atto giuridico nel diritto canonico,* Città del Vaticano, 2002, p. 336.

[529] F. D'OSTILIO, *La responsabilità per atto illecito della Pubblica Amministrazione nel Diritto Canonico*, cit. p. 32.

affermazione trova riscontro nel fatto che il presupposto della responsabilità in diritto canonico è sempre stata considerata la capacità di intendere e di volere[530]. L'atto e la sua connessione al danno implica l'esistenza di un nesso causale e, pertanto, chi ha causato un danno ha l'obbligo di ripararlo.

Oltre all'esistenza di un nesso causale, occorre che l'atto sia compiuto con dolo o colpa e cioè che chi abbia compiuto l'atto l'abbia fatto con assoluta volontà ovvero omettendo la necessaria diligenza[531].

L'illegittimità dell'atto in alcuni casi richiede anche un certo grado di colpevolezza dell'autore, ossia un rapporto psicologico tra l'autore e l'atto, cioè tra le azioni dannose e i danni conseguenti. La colpevolezza, quindi, esiste quando l'atto è compiuto con dolo o colpa.

Con *dolo*, intendiamo la consapevolezza e la volontà del danneggiante, quindi la sua intenzione di compiere il danno.

Con *colpa*, che più ci interessa nel caso che ci occupa, si intende l'omissione della debita diligenza (negligenza, imprudenza, imperizia). Ne consegue che non vi è obbligo di risarcire il danno se questo è arrecato in buona fede.

Il principio dell'*obligatione tenetur damnum illatum reparandi* (obbligo di risarcimento del danno arrecato) consta nella restituzione del diritto violato. Talvolta, non si può ristabilire lo stesso diritto (si

---

[530] La Decretale *Si culpa tua* di Gregorio IX ha escluso la responsabilità degli incapaci; invece, in presenza di ignoranza dipendente da negligenza, la volontarietà non risulta esclusa da questo vizio. La capacità, quindi, è sempre stata considerata il presupposto della personalità in quanto assicura un livello minimo di volontarietà affinché le conseguenze giuridiche siano riconducibili ad un comportamento libero.

[531] Sul punto, alcuni autori come C. PAPALE, *Formulario commentato al processo penale canonico*, cit., p. 174, esclude nella maniera assoluta che una responsabilità per danni possa essere fondata sul criterio della cosiddetta «*responsabilità oggettiva*» in virtù della quale si risponde delle conseguenze dei propri atti anche se nessun rimprovero può essere imputato all'agente. Vedremo *infra* come tale tesi non valga per l'ordinamento civile.

pensi all'alienazione di un bene avvenuta legittimamente sotto il profilo civilistico) ed in questo caso si può parlare di *compensazione.* Essa costituisce una forma di riparazione in senso *lato*[532].

4.1.1. I vari tipi di atti e di danni.

Il nuovo Codice, come il precedente, non fornisce una definizione di danno, al pari degli ordinamenti secolari. Per la proponibilità della riparazione, invece, si richiede la presenza di un'azione dannosa.

Quanto alla tipologia di atti, essa non è stabilita in maniera determinata dal Codice, poiché secondo il can. 128 il trattamento dannoso può essere arrecato con un *atto giuridico* o con *qualsiasi altro atto.*

Il danno può essere causato anche da un'omissione di un atto che una persona avrebbe dovuto porre. L'espressione *illegitime* (illegittimamente) si riferisce alla violazione della legge canonica. Infatti, se si parlasse di un atto contrario alla legge naturale si parlerebbe di un atto *illicite* (illecito).

Quindi, l'istituto del can. 128 può essere utilizzato anche quando un atto sia contro la legge canonica ma non contro la legge civile; in altri termini, non si può pensare ad un danno di riparazione per qualcosa che è stato fatto legittimamente, secondo l'osservanza della legge. Ai danni che si arrecano solo nell'ambito civile, il diritto canonico non viene applicato. Pur tuttavia, ciò non esclude che, con riferimento ad un'azione illegittima attuata dall'amministratore dei beni della Chiesa, nei soli rapporti interni di ripristino del danno o di attività in termini sanzionatori (senza che vi sia alcun coinvolgimento dell'ordinamento

---

[532] M. D'ARIENZO, *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca,* cit., p. 119, osserva che in diritto canonico, il concetto di *riparazione* è usato in diversi termini: *restitutio* (can. 1289, 1333, 1515), *satisfactio* (can. 1390 § 3); *rescissio* (can. 126); *restitutio in integrum* (can 1645); *indemnizatio* (can. 1521); *reparatio* (can. 1062 § 2). Si ricordi che il can. 1281 § 3 che disciplina la responsabilità della persona giuridica

civile ovvero del terzo contraente), non possa essere applicato il canone in esame[533].

Con riguardo alla natura del danno, il Codice non fornisce informazioni. Nel silenzio della legge si ritiene che si tratti di un danno *patrimoniale*[534] o *morale*[535] o *di altra natura* (es. fisico, spirituale[536], sociale[537])[538].

Il danno è considerato patrimoniale o morale a seconda dell'interesse colpito dall'attività lesiva. La figura risulta unitaria in quanto sono comuni i presupposti e le conseguenze dell'azione

---

[533] Sul punto, U. RHODE, *Norme generali II*, cit., p. 96, evidenzia che la riparazione del danno relativo ad un contratto a norma del can. 1290 si applica il diritto civile, a meno che il diritto canonico non disponga diversamente. Il can. 128 va applicato a tutti gli altri atti che non siano contratti. In tema di amministrazione, a parer di chi scrive, i rapporti interni tra l'amministratore e la persona giuridica in sé, non ineriscono al diritto civile e, pertanto, può essere applicato il can. 128 affinché la persona giuridica trovi ristoro dei danni subiti a causa delle azioni dell'amministratore negligente o imprudente.

[534] O economico, Per esempio la riduzione della proprietà (danno ordinario) o l'impedimento della sua crescita (beneficio perso).

[535] M. D'ARIENZO, *L'indennizzo "ex bono et aequo" del danno irreparabile*, in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, E. Baura, F. Puig (a cura di), Milano, 2020, p. 510, che prevede per il danno morale la riparazione anche non patrimoniali, come anche stabilito dalla sentenza *coram Ratzinger* del 27 ottobre 1984 (SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *decisio* del 27 ottobre 1984, *coram Ratzinger*, in *Il diritto ecclesiastico*, 96, 1985, II, p. 260 ss.

[536] Cfr. C. PAPALE, *Formulario commentato del processo penale canonico*, Urbaniana University Press, 2012, p. 174.

[537] Cfr. M. D'ARIENZO, *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca*, cit., nota 61, 116.

[538] Nelle nuove fonti giuridiche, come abbiamo già detto, nella Lettera apostolica *Come una madre amorevole*, del 2016, nell'art. 1, § 1, è confermato che il danno può essere: fisico, morale, spirituale o patrimoniale. Cfr. Santo Padre Francesco, Lettera apostolica in forma di «*motu proprio*» *Come una madre amorevole*, art. 1, § 1; Santo Padre FRANCESCO, Lettera apostolica in forma di «*motu proprio*» *Vos estis lux mundi*, Introduzione.

dannosa. In diritto canonico, il comportamento dell'autore del danno è sempre oggetto di considerazione nel momento di stabilire il risarcimento. La riparabilità del danno patrimoniale è sempre stata accolta, in virtù del principio di diritto naturale che impone il dovere di *alterum non laedere.*

Il danno patrimoniale è facilmente riscontrabile, pertanto quando presenti le condizioni richieste dall'ordinamento consente la proposizione dell'azione di risarcimento.

Quanto alla riparabilità dei danni di natura morale, la dottrina canonica ricomprendeva anche i danni cd. *spirituali*[539]. In assenza di una disposizione precisa che andasse a riparare i danni morali, questi ultimi non sarebbero stati considerati risarcibili in via generale.

Seguendo una impostazione analoga a quella riscontrata nell'ambito del diritto civile del sistema giuridico romanistico, in cui sono distinti i beni patrimoniali, personali e morali, la dottrina[540] ha annoverato tra i

---

[539] Cfr. P. HAYWARD, *Administrative justice according to the Apostolic Constitution "Pastor Bonus"*, Roma, 1993, P. 194.

[540] J. KRUKOWSKI, *Responsibility for Damage Resulting from Illegal Administrative Acts in the Code of Canon law of 1983*, in *Actes du V Congrès Interne de Droit Canonique*, Ottawa, 1986, p. 234; I. GORDON, *La responsabilità dell'amministrazione pubblica ecclesiastica*, in "*Monitor Ecclesiasticus*" 98 (1973), p.417. Di contrario avviso è F. ROMITA, *La responsabilità dell'amministrazione pubblica ecclesiastica*, in "*Monitor Ecclesiasticus*" 98 (1973), p.577. Conf. F. D'OSTILIO, *La responsabilità per atto illecito della Pubblica Amministrazione nel Diritto Canonico*, Roma, 1966, p.126.

Dal punto di vista giurisprudenziale, si segnala che la Segnatura Apostolica ha accolto, nel 1984 (SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, ROMANA, *Dimissionis a munere docendi*, 27.10.1984, Card. Ratzinger Ponens, in "*In Diritto Ecclesiastico*", 96/2, 1985, p. 260 ss.) una interpretazione di *refectio damnorum* che va al di là della mera compensazione finanziaria. Infatti, la Segnatura Apostolica, chiamata a determinare la misura del risarcimento del danno di cui aveva in precedente decretato l'obbligo di corresponsione, ha dichiarato che il ricorrente doveva essere sostituito nel suo ruolo di docente…a meno che non si trovi una soluzione equa tra le parti «*restituendum esse in munere docendi (...), nisi alia aequa solutio concorditer inter partes inveniatur*» (SUPREMUM SIGNATURE APOSTOLICAE

beni tutelati dal Codice quelli di carattere patrimoniale, naturale (come la libertà, l'onore etc.) e spirituale (i sacramenti, la verità rivelata etc.). Tutti questi beni vengono protetti dal diritto canonico.

4.1.2. La responsabilità oggettiva.

Da quanto rilevato poc'anzi, si deduce che la dottrina antecedente alla codificazione piano-benedettina riteneva necessaria la presenza del dolo o della colpa per la proponibilità dell'azione risarcitoria. L'assenza di questi due elementi, quindi, veniva equiparata al caso fortuito con l'effetto di escludere la riparabilità, escludendo qualsiasi ipotesi di responsabilità oggettiva. Tale concetto, era giustificato dal fatto che il comportamento colposo del danneggiante era strettamente e logicamente collegato all'esigenza morale, propria del diritto canonico, sulla base del quale risponde solo colui che agisce coscientemente e

---

TRIBUNAL, *Decreto* 1-6-1985, in "*Il Diritto Ecclesiastico*", 96/2 (1985), p. 261, in nota).

Anche la decisione rotale *coram Palestro* del 23.10.1999 contiene una chiara affermazione della risarcibilità del danno morale. Infatti il Tribunale dichiara « *Legislatio civilis Austriae directe tantum damnum materiale, externum, faciliter cognoscendum et aestimandum admittit, dum praetermittit damnum quod attingit ambitum ethicum-morale subiecti, sed aequitati naturali prorsus consonum est ut qui aliam personam in bonis unius ordinis laesit, a Iudice damnetur ut damnum bonis alius ordinis compenset, puta detrimentum in bona fama et honore, per pecuniam, cum perfectior reparatio saepe impossibils sit, quare iudicis sententia, quae de hac compensatione decernit, nisi naturalis aequitatis et consuetudinis limites excedat, obligat in conscientia. Unde etiam damnum morale indirectum ab actione damnificatoria promanans Iudex in casu concreto considerare et refundere valet mediis oeconomicis…(…)… Recte Promotor Iustitiae Nostri Apostolici Tribunalis de pretio doloris agit iuxta bonum et aequum definiendum*» (*Coram Palestro*, 23.10.1999, in A. R. R. T. Dec. 83(1999), p. 662). Da queste pronunce si nota il ricorso al parametro dell'equità per determinare in concreto la misura del risarcimento.

volontariamente. Di conseguenza, la responsabilità sorge solo a seguito della commissione di un fatto illecito[541].

Certamente, la provenienza scientifica del termine «*responsabilità oggettiva*» è civilistica[542].

---

[541] L'impostazione che non considerasse la responsabilità oggettiva come eccezione, richiesta da specifiche considerazioni di equità, non era conforme all'ordinamento ecclesiale, perché favorirebbe la deresponsabilizzazione individuale, contraria alla dimensione solidaristica che ne costituisce uno degli elementi costitutivi. Sul punto, B. FERRI, *Dalla responsabilità alla riparazione,* in *Saggi di diritto civile*, Rimini, 1984, p. 476 ss.

[542] L'origine della responsabilità senza colpa si ritrova nel diritto romano, in particolare nella *Lex Aquilia* (III a.C.), quale punto di riferimento per la moderna concezione dell'istituto della responsabilità, nella riconduzione dell'*iniuria* come criterio di imputazione del danno (Cfr. A. CANNATA, *Sul testo della Lex Aquilia e la sua portata originaria, in: La responsabilità civile da atto illecito nella prospettiva storico-comparatistica. Atti del Congresso Internazionale C. Ariste, Madrid 7–10 ottobre 1993*, a cura L. Vacca, Torino 1995, p. 37). *Iniuria* è illiceità del comportamento che, anche se non vietato dal diritto, fa luogo all'obbligo di risarcimento essendo privo di cause di giustificazione. In questo senso *iniuria* costituisce un criterio oggettivo di imputazione per cui l'individuazione di chi è tenuto a rispondere avviene in base all'accertamento del nesso causale tra il danno e la condotta *non iure* da parte del soggetto agente, a prescindere dalle intenzioni e dei motivi di agire. Dall'Ottocento in poi, la formula *responsabilità oggettiva*, chiamata anche indiretta o per fatto altrui rappresenta il sintomo inequivocabile di una profonda trasformazione del sistema di responsabilità civile. Sul punto cfr. G. GAZZETTA, *Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico 1865-1914*, Milano, 1995, p. 25 ss. F. PULITANÒ, *La Lex Aquilia e la responsabilità degli enti morali nel diritto romano*, cit., p. 15 ss.; imporre l'imputazione per fatto altrui per il vincolo di vigilanza e custodia, è un problema anche degli ordinamenti moderni in quanto richiamano ipotesi che sarebbero impedite se i soggetti coinvolti avrebbero adempiuto quanto prefissato dalle mansioni. In altri termini, in un sistema imperniato sulla colpa dell'autore dell'illecito, la teoria della responsabilità oggettiva indica ipotesi in cui la fonte della responsabilità è la colpa di altri (e al tempo stesso la colpa propria) perché la persona chiamata a rispondere è considerata giuridicamente un soggetto unico con il soggetto agente, per il vincolo particolare che a questo lo unisce. Quanto sopra è indice del fatto che la responsabilità oggettiva, anche se pensata come un'eccezione che frammenta l'unitarietà della categoria giuridica *responsabilità* è l'espressione dell'esigenza avvertita in tutti gli ordinamenti giuridici che considera il soggetto oltre la sua individualità, anche nella posizione giuridica che ricopre in rapporto ad altri soggetti (cfr. C. MAIORCA, *Responsabilità (teoria generale)*, in

Quanto all'ordinamento canonico, la dottrina[543] afferma (come anche richiamato *supra)* che la responsabilità aquiliana – come categoria legale – è stata introdotta dalla Decretale di Gregorio IX, *Si culpa tua,* contenuta nel *Liber Extra* al titolo 36, evidenziava che il presupposto necessario per l'obbligo riparatorio dell'evento dannoso fosse la colpa[544], ossia la volontà del soggetto agente di arrecare danno o ingiustizia, con mancanza di diligenza nel prevedere o impedire l'effetto dannoso derivante dalle proprie azioni[545]. Il principio di responsabilità appare già elaborato nello scritto papale secondo il quale il soggetto colpevole (anche di colpa lievissima) che arreca un danno è obbligato a ripararlo.

Enciclopedia del diritto, D. Marchetti, G. Crisci (a cura di), vol. 39, Milano, 1986, p. 1101.

[543] M. D'ARIENZO, *Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzione nel diritto canonico,* Cosenza, 2012, p. 38; H. PREE, *Responsabilità giuridica dell'amministrazione ecclesiastica,* in *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa. Il contenzioso amministrativo,* E. Baura, J. Canosa (a cura di), Milano, 2006, p. 63.

[544] E. BAURA, *Il principio della colpa e la responsabilità oggettiva*, in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici, Milano*, 2020, p. 88 ricorda che il noto teologo Lucio Ferraris, nella sua Repertorio afferma che la parola *Restitutio* è significativa, in quanto è rappresentativa della tradizione canonistica fino al Settecento e molto importante per l'influsso che ha avuto fino alla codificazione. In essa si può vedere come si intersecano gli interessi morali con quelli giuridici e come tutto giri attorno alla responsabilità morale dovuta dall'ingiustizia del comportamento. Cfr. L. FERRARIS, *Prompta Bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica*, Paris, ed. J. Migne, 1856, vol. 6, s.v., *Restitutio*, coll. 1415-1526 (specie art. 1, coll 1415-1438).

[545] Cfr. GREGORIUS IX, PP., *Si culpa tua*, X. 5, 36, 9, in: E. Friedberg, *Corpus Iuris Canonici* (*editio Lipsiensis II), Graz. 1955, II*, p. 880, ha chiarito che neppure l'ignoranza potesse essere considerata esimente per le conseguenze dannose di una azione.

Sotto altro profilo, nel periodo successivo alla codificazione[546], autorevole dottrina avvertiva la necessità di espresse previsioni di alcune ipotesi in cui il danno sia risarcibile anche se causato senza colpa, per adeguare l'ordinamento canonico a quello civile, che in questo caso applica il principio del rischio[547].

A seguito della promulgazione del Codice vigente, si avanzò l'ipotesi che la previsione del can. 128 contemplasse la possibilità del risarcimento del danno pur in assenza di dolo o colpa e quindi l'esistenza della responsabilità oggettiva in capo a colui che attua la lesione, tramite il solo nesso causale tra l'azione e l'evento[548].

---

[546] P. MICHOWICZ, *Concetto di responsabilità oggettiva nell'ordinamento canonico*, in *Annales Canonici* 13, 2017, p, 143 ss., osserva che la previsione contenuta nel Codex del 1983 non si pone in linea di continuità con quella del 1917 sebbene l'insieme delle norme specifiche in cui tale obbligo era previsto costituisse l'applicazione di un diritto naturale tratto dalla disciplina elaborata dalla dottrina precodiciale (cfr. Cfr. P. CIPROTTI, *Danno (diritto vigente)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. 11, Milano 1962, p. 633; R. NAZ, C. LEFEBVRE, *Dommages-Intérêts*, in *Dictionnaire de droit canonique*, diretto da R. Naz, vol. 4, Paris 1949, coll. 1411). L'azione civile avente ad oggetto il risarcimento dal danno era previsto dal can. 2210 Codex 1917 che distingueva per la prima volta nel diritto canonico l'azione penale da quella civile. La lettura di tale norma, unitamente ai cann. 2195 e 2199 CIC/17 individua le ipotesi di responsabilità oggettiva, come nel caso di genitori di minori. Quanto precede documenta come l'ordinamento della Chiesa, tramite l'opera del Codice 1983, ha recepito solo indirettamente la possibilità di riparare il danno ingiustamente arrecato.

[547] P. CIPROTTI, *Il risarcimento del danno nel profetto di riforma del Codice di Diritto Canonico*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 37, 1981, p. 166 ss, rileva che essendo necessario un criterio per non ampliare la fattispecie del danno risarcibile, proponeva la canonizzazione della legge civile per regolare casi specifici in cui si dovesse ammettere una responsabilità oggettiva. Tale proposta non trovò il *favor* della Commissione per la Revisione, pertanto l'Autore, evidenzia la permanenza di tale lacuna dovuta all'esclusione di ogni ipotesi di danno senza colpa dal canone attuale 128.

[548] E. BAURA, *Il principio della colpa e la responsabilità oggettiva*, in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, cit., p. 107, ricorda che la questione si pone sulla giustificazione dell'obbligo legale di rispondere davanti ad un danno non cagionato per la propria colpa. La cosiddetta responsabilità oggettiva *limitata*,

In altre parole, delle due ipotesi previste dal canone (danno arrecato da atto giuridico ovvero con dolo o colpa) riveste particolare importanza quello secondo cui è possibile individuare la responsabilità oggettiva nella sussistenza di un danno prodotto e la lezione illegittima che l'ha causato. In questo caso, l'eventuale colpa è un'aggravante.

Pur tuttavia, non si può non rilevare che la dottrina[549] più recente non avalla di buon grado tale teoria. Si ritiene che per essere obbligati a riparare il danno sia richiesto il dolo o la colpa «*Dolus vel culpa requiritur, secundum can. 128, ad damnum resarciendum*» e si ritiene che tali elementi siano richiesti anche nell'ipotesi di responsabilità delle persone giuridiche poiché esse agiscono e assumono obbligazioni mediante i propri amministratori, procuratori o superiori. Quindi, sono le persone che agiscono con dolo o colpa e, tramite il proprio comportamento, imputano le conseguenze alla persona giuridica che deve rispondere per il danno provocato da loro che agiscono per suo conto.

A questo punto, è chiaro concludere che l'ordinamento della Chiesa non prevede espressamente le fattispecie della responsabilità *sin*

---

consistente nel cambiamento di presunzione che impone al produttore o al preponente l'onere della prova liberatoria non pone altro problema che la verifica della ragionevolezza della presunzione in base all'esperienza comune, ma il dovere di rispondere si basa in ultima analisi sempre sul principio della colpa, sia essa *provata* o *presunta.* In questo senso l'Autore ritiene possibile la responsabilità oggettiva della Pubblica Amministrazione per i danni cagionati dai suoi impiegati nell'esercizio della loro funzione, giacché alla comune esperienza che permette di vedere un fenomeno di *immedesimazione organica* si aggiunge il dovere speciale di funzione e di preparazione degli impiegati. In questo caso, si tratterebbe di una presunzione *iuris et de iure* di esistenza della colpa. Il principio giustificante sarebbe sempre quello della colpa, la quale tuttavia è presunta senza ammissione di una prova liberatoria per una constatazione dei limiti delle possibilità di giudicare i singoli casi.

[549] P. F. MAXWELL, C*omparatio fundamenti rationalis de damno resarciendo in lege Ecclesiae et in iure Foederatarum Civitatum Americae Septentrionaiis*. in "*Periodica*", 75 (1986), p. 523; Conf. Z. GROCHOLEWSKI, *I Tribunali, in La Curia Romana nella Cost. Ap. «Pastor Bonus»*, Città del Vaticano, 1990, p. 409.

culpa[550]. Rispetto al tema che ci interessa, tuttavia, possiamo considerare la responsabilità giuridica dell'amministrazione ecclesiastica con particolare riguardo alla responsabilità del soggetto titolare dell'ufficio (come legale rappresentante) perché la persona giuridica in sé non può assumere responsabilità per un atto o per una condotta di un terzo, pur essendo vincolati con la stessa tramite legami giuridicamente rilevanti[551]. Sul punto, una parte della dottrina[552] afferma l'esistenza di una vera e propria responsabilità oggettiva precisando che il legislatore richiede che i contratti (in senso lato) e gli atti unilaterali siano effettuati senza ulteriori requisiti di dolo o colpa[553].

---

[550] P. MICHOWICZ, *Concetto di responsabilità oggettiva nell'ordinamento canonico*, cit., p. 146 ss., individua alcuni casi nel Codex del 1983 in cui è legittimo chiedersi se sia strettamente necessario individuare la colpa quale elemento cardine per richiedere la riparazione del danno. Egli fa espresso riferimento, ad esempio, all'istituto della rimozione dei parroci ed al rapporto di responsabilità con il proprio superiore o con l'Ordinario.

[551] P. MICHOWICZ, *Concetto di responsabilità oggettiva nell'ordinamento canonico*, cit., p. 149 ss.

[552] H. PREE, *Responsabilità giuridica dell'amministrazione ecclesiastica,* cit., p. 72.

[553] Sotto il profilo amministrativo, E. BAURA, *Il principio della colpa e la responsabilità oggettiva*, cit., p. 93 ss., afferma che l'Amministrazione risponde di un danno ingiusto senza la necessità di dover procedere a nessun tipo di giudizio su dolo o colpa delle persone che agirono. Tuttavia, perfino nell'ambito amministrativo il principio della colpa non sparisce del tutto, giacché, per quanto venga riconosciuta una responsabilità oggettiva dell'amministrazione ecclesiastica nei confronti dell'amministrato, il problema dell'imputabilità soggettiva rimarrebbe pur sempre al momento di un'eventuale azione di regresso nei confronti della persona fisica che ha provocato il danno ingiusto. In particolare, alla nota n. 27, egli afferma che l'attuale prassi della Chiesa sia carente al momento di esigere la responsabilità dei titolari degli uffici ecclesiastici quando, a causa della loro condotta quantomeno negligente, hanno recato un danno, talvolta ingente all'Amministrazione ecclesiastica o, meglio, alla comunità ecclesiale. Esiste ciononostante un indirizzo normativo volto a richiedere la responsabilità delle autorità ecclesiastiche per negligenza nei casi dei delitti di abusi sessuali commessi dai chierici (cfr. FRANCESCO, *m. pr. Come una madre amorevole,* del 4 giugno 216 [AAS, 108 (2016) pp. 717]), ma sarebbe alquanto limitativo ridurre la responsabilità giuridica delle autorità ecclesiastiche solo a questo ambito. La

Su questo fronte «*questa regola dell'imputabilità senza dolo o colpa nel caso dell'Amministrazione ecclesiastica è forse la conquista più importante del can. 128, perché riassume la dottrina e in modo particolare la giurisprudenza della Rota sviluppatasi in questa materia, ripercorrendo le orme dell'antico diritto romano*»[554].

Seguendo la scia della teoria sull'irrilevanza dell'elemento soggettivo e verificata l'esistenza del nesso causale tra l'azione e l'evento dannoso, si può concludere che, ogni attività dell'agente, a titolo di rappresentante (o amministratore), si configura come responsabilità oggettiva la cui conseguenza comporta la riparazione dei danni subiti in senso lato[555].

4.1.3. La richiesta del danno e la relativa determinazione.

Il Codice di diritto canonico non fornisce indicazioni in merito all'entità e alla quantità del danno. Gli ordinamenti statali, sul punto, sono molto più sviluppati e precisi.

Pertanto, sebbene il Codice non dica nulla sul *modus* e sul *quantum* in linea di principio, sulla base di quanto indicato nei canoni, possiamo dire che la determinazione del danno in termini economi può essere stabilita tramite: a) l'istituzione del tribunale e la valutazione degli

---

dottrina sta richiamando l'attenzione su questa esigenza fondamentale di giustizia (cfr. F. PUIG, *La responsabilità giuridica dell'autorità ecclesiastica per negligenza in un deciso orientamento normativo,* in *«Ius Ecclesiae»* 28, 2016, p. 718 ss.

[554] H. PREE, *Responsabilità giuridica dell'amministrazione ecclesiastica,* cit., p. 72.

[555]Cfr. *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, coram Ratzinger, decretum diei 1 Iuniis* 1985, Prot. N. 10977/79 CA, «*Il diritto ecclesiastico*» 96 (1995), p. 260 ss.

Per una visione comparatistica della questione relativa alla responsabilità oggettiva o per fatto altrui si confronti G. LENER, *La responsabilità giuridica degli enti morali. Profili comparatistici,* in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici,* E. Baura, F. Puig (a cura di), Milano, 2020, p. 123 ss.

esperti, ai sensi del can. 1574 e can 1581; b) la determinazione arbitraria da parte del tribunale della sua libera convinzione, in virtù del can. 1713 e can 1716; c) la costituzione di un ufficio o di una commissione ai sensi del can. 1733; d) con un accordo tra danneggiante e danneggiato[556].

La forma della riparazione del danno dipende dalla tipologia di danno inferto e non è determinata dal Codice in maniera precisa.

Abbiamo ricordato circa la concezione prevalentemente patrimoniale del danno propria del diritto romano[557]. Ciò risulta in sintonia anche con quanto accade negli ordinamenti civili, ossia la quantificazione del danno quale differenza patrimoniale precedente e successiva all'evento dannoso. La concezione patrimoniale del danno e la concezione della riparazione quale ristoro di una perdita economica, come abbiamo indicato *supra*, è stata superata anche nell'ordinamento della Chiesa.

Il danno consiste dunque nella lesione dello specifico interesse o bene tutelato dal diritto e la riparazione dovrebbe tendere alla restituzione più vicina al bene o all'interesse specifico leso[558].

Quindi, anche nel diritto canonico, la *differenziazione* resta l'unico parametro per la valutazione del *quantum* del risarcimento, tenuto conto che il concetto di danno è un concetto di relazione.

---

[556] Se il danneggiante si rifiuta di adempiere spontaneamente alla riparazione del danno e la parte lesa si rivolge al tribunale, il danneggiante sarà tenuto al pagamento degli oneri processuali nonché degli oneri per la difesa della parte lesa, oltre al danno. Ciò in conformità a quanto accade negli ordinamenti civili.

[557] La stessa concezione è stata fatta propria dalla Sacra Rota, *Coram Sincero*, 1.2.1992, in S.R. R.D. 4, 1912, p. 81.

[558] G. MONTINI, *Il risarcimento del danno provocato dall'atto amministrativo illegittimo e la competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica,* in *La giustizia amministrativa della Chiesa,* Città del Vaticano, 1991, p. 190 ss.

Il diritto canonico prevede due modalità per la riparazione del danno: per equivalente ed in forma specifica[559].

Il risarcimento in forma specifica è diretto al conseguimento *dell'eadem res dovuta* e quindi è teso a realizzare una forma più ampia di ristoro del pregiudizio dallo stesso arrecato, dato che l'oggetto della pretesa azionata non è costituito da una somma di danaro, ma dal conseguimento, da parte del danneggiato, di una prestazione del tutto analoga, nella sua specificità ed integrità, a quella cui il soggetto che ha causato il danno era tenuto in base al vincolo che lega le parti[560].

Quanto al risarcimento in forma generica, invece, si specifica che la irreparabilità del danno non è intesa come riferibile al mancato raggiungimento della equivalenza della riparazione del danno, materiale o morale che sia, né alle diverse modalità previste da Codice vigente per fattispecie particolari, per le quali, al fine del ristabilimento della giustizia violata e alla realizzazione del *bonum Ecclesiae* è prevista una modalità di restituzione più vicina possibile al bene o all'interesse specifico leso che deve essere ispirata al criterio di *aequitas canonica*[561].

---

[559] A. RANAUDO, *La responsabilità della pubblica amministrazione ecclesiastica*, in *Apollinaris*, 51, 1981, p. 62.

[560] Sul punto, C. Cass., sez. II Civ., sentenza n. 1186 del 22 gennaio 2015.

[561] M. D'ARIENZO, *L'indennizzo "ex bono et aequo" del danno irreparabile*, in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, cit., p. 512; G.P. MONTINI, *Resarcimiento de danos*, in *Diccionario General de Derecho canónico*, VI, p. 949. Sull'obbligo di osservanza dell'aequitas canonica come limite al modo di esercizio dell'autorità amministrativa, cfr. O. FUMAGALLI CARULLI, *s.v. Equità. III) Equità canonica*, in *Enciclopedia giuridica*, XII, 1989, p. 4, O. FUMAGALLI CARULLI, *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, in *Vita e pensiero*, Milano, 2003, p. 74 ss.; M.F. POMPEDDA, *L'equità nel diritto canonico*, in *Studi sul primo libro del Codex Iuris Canonici*, S. Gherro (a cura di), Padova, 1993, p. 3 ss., O. ÉCHAPPÉ, *à propos de l'équité en droit canonique*, in *L'année canonique*, 41, 1999, p. 191 ss.; P. GROSSI, *Aequitas canonica*, in *Quaderni fiorentini*, 27, 1998, p. 388 ss.

Quest'ultima fattispecie di danno, seppur non possa essere reintegrata allo *status quo ante*, può essere compensata a titolo di risarcimento, inteso come forma generica o per equivalente, di natura pecuniaria, o a titolo di indennizzo in quanto danno arrecato ingiustamente[562].

L'accoglimento di queste due forme di risarcimento, con le relative caratteristiche, comporta la convenienza di una sostanziale ricezione dei criteri relativi alla liquidazione del danno elaborati dalla dottrina civilistica del sistema giuridico romanistico[563]; ne deriva che il patrimonio del danneggiato sarà ristabilito nel suo complesso e non soltanto il valore del bene perduto. Il danno sarà stimato secondo i parametri del danno emergente e del lucro cessante[564].

---

[562] G.P. MONTINI, *Resarcimiento de danos*, in *Diccionario General de Derecho canónico*, VI, Pamplona, 2012, p. 949.

[563] L'art. 1226 c.c. italiano «(*Valutazione equitativa del danno). Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa*», ossia la valutazione effettuata dal giudice che opera non secondo specifiche norme di diritto, ma secondo il suo apprezzamento (*rectius* arbitrio) comparando gli interessi delle parti. L'impossibilità della prova va resa in senso relativo. La liquidazione equitativa del danno avviene in quanto il danno risulta provato nella sua esistenza.

[564] Il decreto esecutivo della sentenza della Sacra Rota sopra richiamata *Coram Palestro* del 13.4.1998 fornisce le indicazioni per la determinazione pecuniaria dei danni e afferma il principio nominalistico nelle obbligazioni pecuniarie. E stabilisce che «*in obligationibus pecuniaribus principium valet nominalisticum adeo ut si tempore intercedente inter exortum hinc debitum illinc creditum et solutam obligationem valor (vulgo potere di aquisto) pecuniae mutatus fuerit, ea nominatim pecuniae summa sit solvenda et vicissim exigenda quae momento exortae obligationis numerata sit*», ossia che gli interessi accedono all'obbligazione pecuniaria secondo la misura del capitale, del tasso di interesse e del tempo trascorso dal momento della stipulazione a quello della soluzione. Essi si distinguono in compensativi (dovuti per la mancata fruizione dell'uso del denaro e maturati dal giorno in cui si è avviato il giudizio) e moratori (dovuti per il ritardo nel soddisfare il credito e calcolati dal momento in cui doveva avvenire il pagamento. La pronuncia ricorda inoltre che il calcolo degli interessi deve avvenire secondo le regole della capitalizzazione composta, cioè con gli interessi degli interessi, poiché ciò è richiesto dall'equità

In questa ricostruzione, tuttavia, è necessario ricordare l'importanza del ruolo del giudice. Considerato che il giudice valuta le affermazioni fatte in giudizio dalle parti e che il giudizio si ripone sul criterio della coscienza del giudice e cioè nel suo libero convincimento – pur dedotto da atti e prove – anche il Romano Pontefice ha concluso[565] che «*il criterio ultimo e il momento conclusivo del giudizio stesso prova come un inutile e ingiustificato formalismo non debba mai sovrapporsi fino a soffocare i chiari dettami del diritto naturale*». Quindi si può affermare concretamente che il giudice deve essere in grado di interpretare correttamente le normative degli ordinamenti civili e applicarle nell'ambito canonico con senso di equità. Egli può utilizzare il criterio analogico nella scarsità di norme procedurali, che spesso si limitano (cfr. cann. 1729-1731 CIC 1983) alla rappresentazione dei danni causati da delitto.

Nonostante si osservi come di recente siano effettivamente diminuite le azioni riparatorie presso i tribunali canonici, si deve ricordare che l'importanza della riparazione del danno nel diritto della Chiesa risiede nell'affermazione del principio della tutela giuridica delle posizioni dei singoli, secondo giustizia e secondo equità.

---

canonica e dal diritto civile applicabile al caso specifico. Tali criteri dettati dal suddetto Decreto valgono anche per il giudizio ex art. 123 Cost. Ap. *Pastor Bonus* (cfr. J. LLOBELL, *Aspetti del diritto alla difesa, il risarcimento dei danni e altre questioni giurisdizionali in alcune recenti decisioni rotali*, in *Ius Ecclesiae*, I, 2, 1989, pp. 607 ss.). Il debito riparatorio è ancora considerato come obbligazione di valore e, in conformità all'opinione della dottrina pre-codiciale, la sentenza condanna il convenuto al pagamento del debito, gli interessi moratori e compensativi e la restituzione del valore corrispondente alla svalutazione monetaria.

[565] GIOVANNI PAOLO II, *Discorso in occasione dell'apertura dell'Anno Giudiziario della Rota Romana*, in *Communicationes*, 27 (1995), p. 6.

4.1.4. Le modalità per la richiesta del risarcimento del danno.

Le modalità di esercizio del diritto alla riparazione del danno non sono regolate dal can. 128 ma si distinguono secondo la natura dell'atto che provoca il danno.

Con riguardo alla richiesta di determinare entità, quantità e forma del risarcimento, la legislazione canonica prevede diversi meccanismi procedurali.

In primo luogo, la tr*ansazione o riconciliazione e compromesso arbitrale* (cann. 1713-1716). Il diritto canonico deriva dalla necessità umana e cristiana di evitare il processo e di giungere ad una composizione pacifica della controversia[566]. Nella transazione la soluzione della controversia si effettua direttamente tra le parti mediante un accordo reciproco tra di esse; nel compromesso arbitrale, invece, la soluzione è affidata alla decisione di terze persone, terze ed imparziali rispetto alla controversia. Questi mezzi processuali, tuttavia, trovano applicazione unicamente nel caso di *controversie private* dei fedeli e quindi relative agli interessi privati delle parti.

Infatti, con riguardo ai beni ecclesiastici temporali, tale rimedio non trova soluzione, in quanto il can. 1257 § 1 stabilisce, ogni volta che la materia lo richiede, il ricorso alle formalità previste dal diritto per l'alienazione delle cose ecclesiastiche[567].

Il can. 1714 stabilisce le norme che devono essere seguite per il procedimento transattivo o per il compromesso arbitrale; quindi, le norme sono scelte liberamente dalle parti ed in via sussidiaria sono

[566] Come si evince dai canoni 1446, 1676, 1695.

[567] Ciò non esclude, a parer di chi scrive, che nel caso di amministrazione dei beni con particolare riferimento al rapporto che intercorre tra amministratore ed ente persona giuridica, si possa far ricorso a tali istituti, al fine di ottenere il risarcimento del danno patito da parte dell'ente causato dalla negligenza o imperizia dell'amministratore.

stabilite dalla Conferenza Episcopale del territorio o dalla legge civile vigente nel luogo in cui si stipula l'accordo.

Quando le controversie non possono essere risolte per mezzo dei metodi sopra richiamati, soccorre il *giudizio contenzioso* che può essere *ordinario* oppure *orale* (cann. 1501-1670)

Oggetto e scopo del giudizio contenzioso ordinario sono i diritti o i fatti giuridici delle persone fisiche o giuridiche. Il Codice vigente prevede il giudizio contenzioso ordinario in undici titoli, suddivisi per capitoli. Si tratta di modalità procedurali che devono essere osservate per tutto lo svolgimento del giudizio: dalla presentazione del libello introduttivo sino all'esecuzione della sentenza. È il caso di ricordare che la dinamica del processo non consente la riparazione del danno in breve tempo.

Quanto al giudizio orale si deve ricordare che tale possibilità non è esplicitamente escluda a meno che una parte non chiede il procedimento ordinario. Il giudizio orale si distingue da quello ordinario in quanto più semplificato e ciò è reso possibile dal carattere prevalentemente orale e dalla concentrazione degli atti processuali[568].

Il risarcimento del danno può essere richiesto altresì tramite l'attivazione del processo penale (cann. 1718 § 4, 1719-1731) nonché tramite il ricorso amministrativo al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. È molto importante ricordare che, considerato che l'obbligo di risarcimento del danno arrecato per dolo o colpa è un principio di diritto naturale, secondo il can. 1999 § 1, si tratta di materia imprescrittibile.

---

[568] Cfr. L. CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale,* cit., p. 206 ss.

5. *Sull'amministrazione ecclesiale e i centri di imputazione.*

Come noto, la responsabilità giuridica è considerata quale condizione di imputazione di effetti giuridici.

Secondo autorevole dottrina[569] la responsabilità della funzione amministrativa[570] nella Chiesa si può evidenziare come l'investitura di

---

[569] I. ZUANAZZI, *La responsabilità giuridica dell'ufficio di governo nell'ordinamento canonico,* in *Ius canonicum,* 59, 2019, p. 1 ss.; I. ZUANAZZI, *La responsabilità dell'amministrazione ecclesiastica,* in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici,* E. Baura, F. Puig (a cura di), Milano, 2020, p. 242 ss., definisce la responsabilità in senso prospettico e retrospettivo. Nella prima accezione la responsabilità sorge dall'assunzione di un impegno, generalmente su base volontaria, che può avere riguardo sia un'obbligazione unica, sia un insieme di doveri. L'imputazione di effetti doverosi, nella prima accezione, assume una proiezione attiva e rivolta al futuro, in quanto impone al soggetto vincolato di compiere tutti gli atti e di adottare tutte le misure necessarie per eseguire tale impegno e garantire il completo adempimento. Nella seconda accezione, la responsabilità deriva da comportamenti pregressi che ha prodotto conseguenze pregiudizievoli nella sfera giuridica altrui, a prescindere dalla volontà del soggetto. In questa declinazione l'imputazione di effetti doverosi è connotata da una dinamica passiva rivolta al passato perché il responsabile è tenuto a rispondere senza alcuna autonomia di scelta, alle sanzioni previste dall'ordinamento per ripristinare la giustizia.

[570] I. ZUANAZZI, *"Praesis ut prosis". La funzione amministrativa nella diakonìa della Chiesa,* Napoli, 2005, p. 50 ss., parte da uno studio del significato scientifico della nozione "*funzione amministrativa*", il quale viene teorizzato in epoca recente dalla dottrina, inteso quale un lento processo storico di consolidazione, maturato nei vari ordinamenti nazionali. L'Autrice nella sua opera ripercorre la nascita e l'evoluzione storica di tale concetto e si sofferma sul modo di ordinare l'apparato burocratico e di concepire l'esercizio della funzione amministrativa in rapporto ad altri poteri di giurisdizione. Nell'opera si afferma che la funzione amministrativa della Chiesa cerca di armonizzare le esigenze umane della convivenza terrena con i valori spirituali connessi alla meta suprema. Nell'opera si afferma che «*in questa duplice fondazione consiste lo statuto costitutivo della funzione amministrativa, ossia nel dovere di provvedere a regolare la vita d'insieme e l'adempimento degli indispensabili compiti di governo attraverso i mezzi e le soluzioni che la ragione, la prudenza e le altre capacità umane possono offrire per edificare la città terrena sulla base delle esigenze fondamentali di cura del bene comune; di essere, nel contempo, uno strumento intrinsecamente ordinato a perseguire i fini superiori del disegno di salvezza che trascendono la sfera dei rapporti mondani*». L'Autrice rileva altresì che la legislazione piano-benedettina non contemplava una nozione tecnica di funzione

amministrativa quale complesso di attribuzioni omogeneo e autonomo nell'ambito della generale competenza di giurisdizione. Il termine *administrare* era utilizzato in modo polivalente per indicare sia in senso generico il governo della diocesi, della parrocchia, sia in senso più ristretto la gestione dei beni economici, il conferimento dei sacramenti o l'assoluzione di un ufficio ecclesiastico. Il Codice non ricorreva neppure ad una terminologia precisa e costante per distinguere le diverse determinazioni dell'onnicomprensiva *potestas iurisdictionis seu regiminis*, esistente per divina istituzione nella Chiesa. Quanto alla nozione giuridica di funziona amministrativa, la dottrina ha incontrato delle difficoltà a qualificare in modo unitario questa ripartizione della giurisdizione in quanto il campo di azione si estende a tutti i vari rami dell'ordinamento. La normativa canonica non offriva indicazioni precise per individuare una definizione omogenea e pertanto era propensa a cercare tra le teorizzazioni della giuspubblicistica secolare i fondamenti concettuali per individuare la struttura giuridica dell'amministrazione e fissare dei criteri tipici che la contraddistinguono dalle altre potestà di regime. La potestà di giurisdizione veniva identificata con quell'attività concreta diretta a realizzare i fini dell'ordinamento nei limiti prestabiliti dalla legge, adattando le disposizioni generali alle circostanze della situazione reale. L'Autrice specifica che la funzione era concepita essenzialmente come un compito di applicazione pratica del diritto che doveva sottostare a fonti normative superiori con una differenza rispetto alle altre: era dotata di un margine più ampio di discrezionalità e innovatività circa la scelta degli obiettivi da perseguire e le modalità per raggiungerli. Si perveniva alla conclusione di dover perseguire in via immediata il bene comune e solo in via mediata il bene dei singoli, in quanto l'amministrazione agiva quale portatrice di interessi pubblici, in contrasto con quelli dei privati. Tenuto conto che nell'ordinamento canonico non esistono norme o elaborazioni scientifiche originali, la dottrina rappresentava il modo di agire della gerarchia ecclesiastica secondo la nozione ed i caratteri dell'atto amministrativo statale. Nel corso dell'opera si evidenzierà l'importanza degli interessi dei singoli e delle posizioni giuridiche individuali le quali devono essere trattate con eguale considerazione di quelle pubbliche. Prima di arrivare a questo punto però, da un lato la dottrina faceva riferimento ad una concezione formale facendo dipendere la compresenza del requisito soggettivo dato dalla provenienza da un organo amministrativo e del requisito oggettivo relativo al fatto che fosse stato emesso nello svolgimento del proprio potere amministrativo; dall'altro, si faceva riferimento ad una concezione sostanziale che adottava alla realtà ecclesiale la descrizione dei connotati essenziali dell'azione amministrativa riconducibili alle note della discrezionalità nella scelta dell'*an* e del *quomodo* della decisione, subordinazione alla legge e della finalità del bene pubblico. L'Autrice nell'opera citata effettua un *excursus* anche in merito alle forme più garantiste per la funzione amministrativa e, quindi, all'*iter* di formazione degli atti, il quale *iter* diventa un modulo giuridico di realizzazione dell'attività, che consente di assicurare la partecipazione dei privati che si sentono coinvolti nella materia trattata. Infine, l'Autrice osserva come la legislazione

un *officium*[571] o in un *munus*[572] (can. 145[573] § 1 CIC) che produce responsabilità in senso prospettico, tenuto conto che l'affidatario del

giovanneo-paolina ha sistemato in modo più razionale i modi di esercizio della cd. *potestas exsecutiva.* Lo sforzo del legislatore è diretto ad individuare con terminologia precisa le figure tipiche in cui si esprime l'operato dell'amministrazione ed ordinarle secondo criteri logico giuridici precisando per ogni categoria l'autorità competente, i requisiti di validità e di efficacia e i modi di esecuzione. Occorre tener presente che nelle modalità di svolgimento la funzione amministrativa deve favorire i valori della compartecipazione solidale e della collaborazione dialogica.

[571] Sulla parola *officium* meritevoli sono le considerazioni di M. MIELE, *Dal vecchio al nuovo canone 145,* cit., p. 166 ss., nella cui opera viene definito il termine *officium* in due sensi: nel primo è un atto connesso all'esercizio di culto, come nel caso del can. 556; nel secondo senso sta a significare *dovere* o un *obbligo,* come ad esempio nel can. 510. Si evidenzia, dunque, l'innovazione rispetto al Codice del 1917, in cui viene meno la bipartizione tra ufficio *lato sensu* e *stricto sensu,* poiché quest'ultima concezione viene soppressa, di conseguenza viene meno anche la figura di origine dottrinale dell'ufficio *strictissimo sensu.;* Si veda anche P.A. BONNET, voce *Ufficio, d) Diritto canonico,* in *Enciclopedia del Diritto,* Milano, 1992, vol. XLV, p. 695.

[572] M. MIELE, *Dal vecchio al nuovo canone 145,* cit., p. 166, osserva, tuttavia, rispetto a quanto indicato nella nota precedente, che le tre definizioni di *officium* conservano una parte comune, ossia la qualificazione dell'*officium* come *munus* dotato di qualche ulteriore aspetto specificante, quindi anche il legislatore del 1983 qualifica l'*officium* come una specie ristretta di *munus*. Il compito di valutare di volta in volta se il singolo *munus* goda dei requisiti per potere essere qualificato come *officium* spetta all'interprete. Come indicato in una nota precedente nel presente elaborato, affermato dall'autorevole dottrina in esame, la titolarità della *potestas* costituisce il presupposto per il valido esercizio del *munus,* intesa come legittimazione a svolgere una funzione pubblica nell'ordinamento. Si può affermare, dunque, che il concetto di *munus* possa essere definito come una "*legittimazione ad un facere*", dove per *facere* si intende il compimento di una attività, giuridica o meno, rilevante all'esterno, orientata al bene comune e comprendente la gestione di interessi nella comunità, in quanto esercitare una tale attività significa esercitare una funzione pubblica. Si confronti altresì *Lumen Gentium, III, 21 (865).* Sui concetti di *officium* e *munus* si veda anche S. VIOLI, *Officium e munus tra ordinamento canonico e comunità ecclesiale,* in *www.statoechiese.it*, fasc. 31, 2019, p. 117 ss.

[573] MIELE, *Dal vecchio al nuovo canone 145,* cit. 168, sostiene che è necessario osservare la posizione sistematica rivestita dal can. 145 nel Codice del 1983. Infatti,

compito amministrativo deve assolvere in modo corretto ed efficiente il complesso dei doveri connessi allo statuto funzionale, all'interno dei quali si possono individuare le specifiche competenze ricomprese nell'incarico.

Sotto il profilo retrospettivo, si rileva responsabilità ogniqualvolta si riscontri una inosservanza dei doveri attinenti allo statuto funzionale, sia dal punto di vista soggettivo sia oggettivo. La prima insorge in caso di violazione di norme di comportamento prescritti su base gerarchica e l'altra deriva dal compimento di atti illegittimi. Nella prima ipotesi è coinvolta la sfera personale del titolare dell'o*fficium* o del *munus*, nella seconda ipotesi le conseguenze si ripercuotono anche sull'istituzione cui appartiene, tenuta a garantire la giustizia dell'amministrazione e a riparare i danni causati.

Con riguardo alla funzione amministrativa, non si tratta, quindi, solo di ripartire le conseguenze tra le sfere giuridiche degli interessi ma anche di capire come l'organizzazione dei ruoli immateriali (a volte anche privi di personalità giuridica) possa essere considerato il centro di imputazione di responsabilità. Ci si chiede, dunque, se occorre far riferimento ad un centro autonomo ovvero occorre riferirsi all'interezza dell'apparato istituzionale come centro di imputazione.

Si noti che il Codice di diritto canonico non esiste alcun riferimento espresso all'Amministrazione ecclesiastica come apparato istituzionale autonomo e provvisto di propria soggettività giuridica. Non si parla di organizzazione amministrativa o di amministrazione ma di *autorità*; non si menziona mai la parola organo ma anche in questo caso ci si riferisce all'*autorità.*

---

nel nuovo Codice il can. 145 è posizionato nel I libro «*de normis generalibus*», mentre nel vecchio codice era situato nel libro «*de personis*» sotto la «*pars prima "de cleris"*».

Posto ciò, si evidenzia che la dottrina canonistica parla invece di *organizzazione amministrativa o ecclesiastica* per intendere in modo globale o unitario il complesso dei fattori che compongono l'istituzione della Chiesa adibita alla funzione amministrativa[574] e si rifà ai concetti e ai metodi elaborati dalla dottrina giuspubblicistica degli ordinamenti statali.

Questa dottrina evidenzia in ogni caso le distinzioni per le tipicità specifiche dei rispettivi sistemi giuridici e li ritiene quali elementi logico formali e tecnico giuridici di valore comune e pertanto idonei a razionalizzare, qualificare e ordinare gli istituti canonistici nella loro struttura e nelle dinamiche di funzionamento[575].

Vale la pena ricordare che nel Codice del 1917 l'amministrazione non era considerata come funzione concettualmente autonoma; solo con l'avvento del nuovo Codice, la dottrina canonistica ha esteso all'ordinamento ecclesiale discussioni in materia giuspubblicistica.

Prima di questo, è necessario ricordare, al fine di fornire un quadro logico consequenziale dei risvolti riversati nell'ordinamento ecclesiale, che l'organizzazione amministrativa si è consolidata con la formazione dello Stato moderno, dapprima come apparato servente del sovrano o del soggetto apicale che con mandato fiduciario svolgevano una serie

---

574 Cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano, 1989; E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, Milano, 1994; J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano, 1997; J. MIRAS – J. CANOSA – E. BAURA, *Compendio di diritto amministrativo canonico*, Roma, 2009; C. J. ERRÀZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa, I, Introduzione. I soggetti ecclesiali di diritto*, Milano, 2009; A. VIANA, *Organización del gobierno en la Iglesia según el derecho canónico latino,* Pamplona, 2010.

575 J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano, 1997 e A. VIANA, *Organización del gobierno en la Iglesia según el derecho canonico latino*, cit., studiano in particolare i sistemi di organizzazione della Chiesa.

di compiti sotto il suo controllo[576]. I funzionari, dunque, agivano alle dipendenze della sovranità sulla base di regole speciali che si sottraevano a quelle del diritto comune e dal controllo del potere giudiziario.

Con l'affermarsi dello Stato assoluto, si ampliarono i servizi gestiti dal sovrano e, di conseguenza, si espanse il potere regio fino a diventare una sorta di struttura impersonale che fungeva da intermediaria tra il re e il popolo[577].

Solo con l'avvento dello Stato ispirato ai principi liberali si ebbe un salto di qualità, in quanto gli incarichi adibiti allo svolgimento di funzioni amministrative rientrarono a far parte dell'assetto istituzionale dello Stato e non più della corona. La struttura, quindi, venne articolata in senso oggettivo e impersonale con la ripartizione delle diverse attribuzioni a diversi uffici ed ogni ufficio aveva una specifica sfera di competenza. Ciò, tuttavia, comportava una spersonalizzazione del soggetto che agiva in nome dell'ufficio e venne a crearsi la teoria c.d. *organica* che interpretava il rapporto dell'ufficio e l'ente di appartenenza come una doppia immedesimazione: da un lato della persona fisica preposta all'incarico con la competenza dell'organo, dall'altro dell'ufficio organo come ente di appartenenza[578].

---

[576] B. SORDI-L. MANNORI, *Storia del diritto amministrativo*, Bari, 2001, p. 46 ss.; A. PADOA-SCHIOPPA, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna, p. 373 ss.

[577] I. ZUANAZZI, *La responsabilità dell'amministrazione ecclesiastica,* cit., p. 253, nota 24, osserva che sintomatico di questa situazione di preminenza e centralità dell'amministrazione nella monarchia assoluta è il sorgete, in Francia, alla fine del XVIII secolo, del vocabolo *bureaucratie*, nella duplice accezione, in senso negativo, di notevole incremento degli uffici, in senso positivo, di partecipazione degli stessi al potere decisionale (M.S. GIANNINI, *Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche*, Bologna, 1986, p. 35).

[578] Riprendendo quanto affermato sopra in merito al rapporto di rappresentanza tra amministratore ed ente in cui i due soggetti rimangono distinti, si rileva che in questo caso la teoria *organica* presuppone che il soggetto venga individuato come un *unicum*. Quindi, mentre il rappresentante agisce per conto del rappresentato ma in

L'impostazione di cui sopra (teoria *organica*) era volta ad offrire una maggiore garanzia alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive di coloro che instaurano dei rapporti con le istituzioni, in quanto queste ultime, al fine di ottenere la soddisfazione degli interessi lesi, avrebbero potuto rivolgersi direttamente all'autorità in nome della quale aveva agito il soggetto preposto.

Maggiore garanzia per le situazioni giuridiche soggettive comporta di conseguenza una deresponsabilizzazione dell'individuo persona fisica (*rectius* l'amministratore) che compie le funzioni inerenti al suo ufficio, in quanto non risponde – per il modo in cui ha gestito l'attività dei risultati conseguiti – davanti a terzi ma solo eventualmente nei confronti del suo superiore gerarchico o dell'ente di appartenenza.

Per terminare l'*excursus* in merito alla tipologia di Stato susseguitasi nel corso degli anni, si rileva che tale conformazione era destinata a cambiare con l'avvento dello Stato democratico e di quello sociale, in quanto si promuove l'ampliamento delle funzioni e dei servizi assegnati all'amministrazione pubblica ed il riconoscimento dell'autonomia delle realtà locali[579]. L'autorità si configura come una pluralità di apparati che fanno capo a diversi enti pubblici diversi tra loro sia nelle funzioni sia nell'assetto organizzativo, pur avendo soggettività autonoma[580].

---

nome proprio (e imputa al rappresentato le conseguenze giuridiche), nel caso di immedesimazione l'amministratore agisce in nome dell'ente e a quest'ultimo sono ricondotti gli effetti della condotta dell'amministratore.

[579] I. ZUANAZZI, *La responsabilità dell'amministrazione ecclesiastica,* cit., p. 257, nota 30, afferma che le ragioni dell'ampliamento dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche furono sia motivi di efficienza, per garantire una migliore ripartizione delle competenze, sia esigenze di partecipazione democratica, per favorire un maggiore collegamento tra le amministrazioni e le comunità titolari degli interessi da curare.

[580] E. CASETTA, *Manuale di diritto amministrativo,* Milano, 2011, p. 70 ss., per approfondire gli enti locali, ausiliari o strumentali e sulla varietà di enti pubblici.

Gli ordinamenti statali prevedono, ad ora, una pluralità di *figure soggettive* e non più un'unica persona giuridica. Le figure soggettive sono riconosciute come centri autonomi di riferimento di situazioni giuridiche soggettive in grado di comprendere i fatti rilevanti.

Lo sviluppo della teoria della concezione oggettiva pone in luce come non sia necessaria l'esistenza di una persona giuridica acché un centro di interessi possa essere riconosciuto capace di agire, perché l'ordinamento positivo può riconoscere questa attitudine anche a diverse *figure soggettive* ed imputare in maniera totale o parziale, le conseguenze delle attività svolte. Pertanto, con riguardo alla persona giuridica l'azione attraverso i propri organi determina una imputazione totale dell'intera fattispecie all'ente, mentre nelle altre figure gli effetti possono essere diversi a seconda della struttura e dei rapporti che si legano al soggetto agente e, quindi, all'amministratore.

Per questo motivo si parla di *munus* o ufficio in senso soggettivo e di *officium* o ufficio in senso oggettivo[581].

Il *munus* consiste nella funzione affidata ad un soggetto che deve svolgere l'attività in nome e per conto della collettività e della struttura pubblica cui appartengono gli interessi da curare. L'azione viene riferita al titolare del *munus*, secondo la teoria della rappresentanza sopra richiamata e le attività compiute sono riferite al *munus*, mentre i risultati all'ente; quindi, alla struttura pubblica per cui si agisce.

L'*officium* è lo strumento attraverso cui una collettività priva di personalità giuridica agisce in modi giuridicamente rilevanti. In questa prospettiva, tutte le funzioni acquistano rilevanza oggettiva come entità distinta dal soggetto cui viene conferito. Nel *munus* la distinzione si ritrova non solo nelle attività ma nell'insieme delle competenze e dell'apparato organizzativo che servono per svolgere la funzione. Di conseguenza, l'*officium* è titolare non solo della funzione ma anche

[581] M. S. GIANNINI, *Diritto amministrativo, I*, Milano, 1993, p. 127 ss.

degli interessi stessi, quindi agisce in proprio nome e nel proprio interesse e all'ente saranno addebitati solo i risultati finali.

Un *tertium genus* è individuato dalla dottrina[582] nell'ufficio in senso funzionale; quindi, all'ufficio come *sfera astratta di competenze*, che a differenza delle precedenti teorie, identifica in modo più concreto la sostanza organizzativa dell'ufficio ed il ruolo nel quadro organizzativo della struttura.

L'organo non è più l'unica tipologia di ufficio cui può servirsi la persona giuridica e nemmeno l'unico a cui possa conferire l'attitudine ad imputare all'ente situazioni giuridiche. Invero, diventa l'unica figura che consente l'imputazione totale dell'intera fattispecie degli atti giuridici, in quanto alla persona giuridica sono riferite sia le condotte della persona preposta sia gli elementi rilevanti, come gli stati mentali. Al titolare dell'ufficio non viene ricondotto alcun effetto negativo sul piano dei rapporti con i terzi ed eventuali ripercussioni riguardano unicamente i rapporti interni con il superiore gerarchico e l'ente di appartenenza[583].

Posto ciò, si può senza dubbio evidenziare che la prefigurazione in astratto delle attribuzioni conferite ad un centro di riferimento consente maggiore garanzia degli interessi di coloro che possono essere pregiudicati dall'attività della persona titolate della funzione, in quanto possono rivolgersi direttamente a quest'ultima; sotto altro profilo, risulta deresponsabilizzata la persona fisica che pone gli atti di esercizio della competenza connessa al proprio incarico, poiché non opera in nome proprio ma in nome dell'ufficio o della persona giuridica titolare della funzione. La persona fisica è celata dalla competenza dell'ufficio

---

[582] M.S. GIANNINI, *Diritto amministrativo, I*, Milano, 1993, p. 141 ss.

[583] I. ZUANAZZI, *La responsabilità dell'amministrazione ecclesiastica,* cit., p. 261 ss.

per cui agisce e tale dissoluzione può risultare complessa anche nel meccanismo della immedesimazione organica.

Da punto di vista canonistico, la dottrina si è domandata – in merito alla titolarità delle funzioni ecclesiali – chi fosse il titolare delle attribuzioni che rientrano nella competenza dell'ufficio: se la persona fisica o l'ufficio stesso.

Una impostazione personalistica delle funzioni della Chiesa affermava che nell'ordinamento canonico la potestà era conferita alla persona fisica preposta all'ufficio, a titolo di attribuzione personale e non della carica. In questo caso l'ufficio doveva essere individuato come una sfera astratta di attribuzioni priva di individualità, che veniva reso vivo dall'attività della persona fisica[584].

Al contrario, l'orientamento basato sulla concezione istituzionale considerava l'ufficio come consistenza autonoma e titolare delle funzioni relative alla sua sfera di competenza[585]. Questa teoria sottolineava la differenza tra la *potestas ordinis*[586] e la *potestas*

---

[584] V. DEL GIUDICE, *Istituzioni di diritto canonico,* Milano, 1936, p. 67 ss.; conf. P. CIPROTTI, *Lezioni di diritto canonico,* Padova, 1943, p. 18; L. SPINELLI, *Considerazioni sul potere ecclesiastico di giurisdizione*, in *Studi in onore di V. Del Giudice,* II, Milano, 1953, p. 355 ss.

[585] La tesi istituzionale è sostenuta da P.G. CARON, *Natura del rapporto tra ufficio ed organo nel diritto canonico, in Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo,* I Milano, p. 111 ss., P.G. CARON, *Persona giuridica, ufficio ed organo nel diritto canonico,* Milano, 1968; F. RESTIVO, *Personalità dell'ufficio nell'ordinamento canonico,* Palermo, 1942; M. PETRONCELLI, *La provvista dell'ufficio ecclesiastico nei recenti diritti concordatari,* Milano, 1993, p. 3; M. PETRONCELLI, *Contributo alla personalità dell'ufficio sacro nell'ordinamento canonico,* in *Kirchenrechtliche Abhandlungen,* Stuttgarts, 1938, p. 389 ss.; P. FEDELE, *Il funzionamento di fatto nel diritto canonico,* in *Studi in onore di Francesco Scaduto,* I, Firenze, 1936, p. 325; K. MÖRSDORF, *De conceptu officii ecclesiastici,* in *Miscellanea in memoriam Petri card. Gasparri,* in *Apollinaris,* 33, 1969, p. 78.

[586] Sul punto MIELE, *Dal vecchio al nuovo canone 145*, cit. p. 170 ss., sostiene che «*l'interdipendenza tra potestà d'ordine e potestà di giurisdizione si sarebbe*

iurisditionis, poiché mentre la prima conferisce una qualità relativa alla persona e dalla stessa non separabile, la seconda può essere organizzata in sfere astratte di competenza distinte dalla persona fisica dei titolari dell'ufficio.

Si osserva[587] che nel Codice di diritto canonico la parola *officium* viene utilizzata includendo entrambi i significati poc'anzi menzionati. Pur tuttavia, occorre sottolineare che si dovrebbe parlare di attribuzioni conferite solo con riferimento alla potestà di giurisdizione in quanto la potestà d'ordine si configura come un'attitudine personale che costituisce un requisito necessario affinché la persona fisica ottenga l'ufficio ed eserciti le relative funzioni.

---

manifestata con la definizione conciliare sulla sacramentalità dell'episcopato e lo stesso nuovo Codex doveva trovare tra i principia recognitionis quello per cui «officium Episcoporum cum potestatibus adnexis est iuris divini», il che vale a dire che tali potestà trovano radice nel sacramento dell'episcopato e non in qualunque atto di umana concessione. Questo ragionamento e questa lettura del Concilio Vaticano II si ricollega ad una lettura del can. 145 e doveva incidere sulla sua interpretazione, nel senso che non fosse solo una mera constatazione per la quale il conferimento dell'ufficio non aggiungeva nulla sub specie potestatis ordinis a quanto l'investito già possedeva e alla concessione che eventualmente il medesimo conferimento poteva reagire sulla preesistente potestà d'ordine esclusivamente nel senso di riconoscervi una liceità di excercitio. In questo senso la visione della potestà d'ordine come semplice presupposto per il conferimento di un ufficio rimaneva intatta nella sua integrità…(…)». Inoltre, «*…nella Costitutio dogmatica de Ecclesia accanto ad un ampliamento che dalla diade potestas ordinis-potestas iurisdictionis conduceva alla triade del pastore come doctrinae magister, sacri cultus sacerdos e gubernationis minister, si doveva ricontrare che lo stesso ministerium gubernationis (grosso modo corrispondente all'ampiezza della postestas iurisdictionis) rientrava per volontà divina nell'ambito di quel communitatis ministerium cum adiutoribus presbyteris et diaconis che il vescovo sembrerebbe ricevere mediante l'atto di consacrazione episcopale e non per mezzo di un conferimento-investitura, senza contare poi che la derivazione radicitus del ministerium gubernationis dell'atto sacramentale e il conseguente impiantamento dello stesso nella stretta personalità del character, avrebbe potuto offrire ulteriori argomenti di ripensamento nell'ambito della questione circa la presunta soggettività dell'ufficio ecclesiastico*».

[587] I. ZUANAZZI, *La responsabilità dell'amministrazione ecclesiastica,* cit., p. 271 ss.

Sulla base di ciò, si appoggia la proposta di introdurre una terza accezione di *officium*, inteso in senso strettissimo[588].

Con riferimento a questo *tertium genus*, la dottrina personalistica riteneva che la potestà di giurisdizione non potesse sussistere autonomamente in una persona giuridica, perché l'unico soggetto capace di svolgere le funzioni era la persona fisica; l'altra parte della dottrina, invece, riteneva che si potesse riconoscere non solo la potestà di giurisdizione ma anche la peculiare forma compiuta di soggettività intesa quale personalità giuridica.

Con riguardo alla struttura ed al modo di agire degli uffici in relazione sia alla persona fisica sia all'ente di appartenenza, si rammenta che la teoria organica asserisce che la persona giuridica non è in grado di agire se non tramite la persona fisica e quindi i suoi organi sono considerati strumenti per esprimere la volontà e compiere gli atti da imputare all'ente.

Sul punto, la dottrina canonistica, da un lato (teoria della personalizzazione) affermava che l'organo della Chiesa potesse essere solo la persona investita dall'incarico perché per esercitare le funzioni concretamente poteva essere solo un essere vivente e non un ente astratto; dall'altro (teoria oggettivistica) sosteneva l'appartenenza delle attribuzioni di giurisdizione all'ufficio e anche la definizione del rapporto tra la persona investita dell'incarico e l'ufficio come ente istituzionale.

La dottrina rimane divisa ma è chiaro che il rapporto organico maggiore intervenga tra la Chiesa e gli uffici titolari delle diverse

---

[588] G. GHEDOLI, *Ius canonicum de personis,* Vicenza-Trento, 1922, 225, «*munus stabile secumferens ordinariam postestatem iurisdictionis*»; F. RESTIVO, *Personalità dell'ufficio nell'ordinamento canonico,* cit., intende solo la potestà propria; P.G. CARON, *Persona giuridica, ufficio ed organo nel diritto canonico,* cit., p. 84, intende solo la potestà di foro esterno.

attribuzioni, che formano gli apparati della Chiesa stessa. È un rapporto di piena identificazione tra gli uffici che la fanno agire, anche se si parla di rapporto organico in senso improprio perché intercorre tra persone giuridiche. Il rapporto organico in senso autentico interviene tra un ufficio e una persona fisica che esercita concretamente diverse attribuzioni. Tra ufficio e individuo intercorre un nesso di immedesimazione organica che imputa all'ente l'azione dell'agente, ma non annulla la personalità dell'incaricato, in quanto mantiene una sfera distinta dall'ufficio.

Si noti che la dottrina non è giunta ad una visione comune e condivisa in merito al rapporto esistente tra la persona fisica e l'ufficio. Pur tuttavia, a seguito del Concilio Vaticano II e alla revisione normativa, la legislazione vigente ha accolto l'impostazione oggettivistica del precedente codice, pur con alcune modifiche testuali, in quanto – can. 145 § 1 – non distingue più tra ufficio in *senso stretto* e in *senso lato* ma fornisce un'unica nozione che combina gli elementi costitutivi di uno e dell'altro. Questo comporta un ampio raggio di azione che ricomprende qualsiasi funzione in qualsiasi ambito, quasi creando più confusione nel significato terminologico.

Nell'intento di chiarire le differenze interpretative sulla nozione di *officium* la dottrina ha tentato di separare la questione sulle problematiche di fondo attinenti alla titolarità delle attribuzioni di governo e di ricondurre l'istituto all'interno del concetto delle tecniche di organizzazione, al fine di regolare la distribuzione ed esercizio delle diverse competenze, in posizione neutrale rispetto alle domande sui presupposti[589].

---

[589] I. ZUANAZZI, *La responsabilità dell'amministrazione ecclesiastica,* cit., p. 276 ss., evidenzia che la consistenza autonoma dell'ufficio come centro di imputazione di competenze non richiede necessariamente l'attribuzione della personalità giuridica, anche se per ragioni organizzativa questa qualifica possa essere conferita a speciali uffici; cfr. J.A. SOUTO, *La noción canónica de oficio,* Pamplona, 1971, p. 262 ss.

Trattare l'ufficio come centro di imputazione di competenze, tuttavia, implica di dimenticare che le nozioni giuridiche non sono termini assoluti e validi in qualsiasi contesto, bensì si fondano su contesti assiologici che condizionano il modo di pensare e di operare. Sul punto le teorie personalistica ed oggettivistica hanno dimostrato come le conseguenze siano diverse a seconda di come si interpreti una determinata situazione giuridica.

La definizione di *officium* come centro di imputazione delle competenze lascia aperto, dunque, l'interrogativo su chi sia il soggetto effettivo titolare delle funzioni di governo e su chi sia il soggetto cui imputare gli atti e le conseguenze della funzione.

Al fine di completare la disamina della tipologia di responsabilità, per il tema che ci interessa, si osserva che la responsabilità in senso retrospettivo (come accennato all'inizio del presente paragrafo) prevede diversi effetti doverosi in capo all'autorità agente che ha posto dei comportamenti *contra ius*, al fine di riparare la giustizia violata.

Il Codice di diritto canonico non contiene dei principi definiti per disciplinare le diverse fattispecie di responsabilità retrospettiva in termini generali e organici, ma si rinvengono solo alcune norme sparse ed isolate, inidonee a adempiere l'obiettivo di uniformità.

Per tentare un'impostazione sistematica della trattazione si può ricorrere al principio dei beni giuridici che sono pregiudicati nell'esercizio della funzione amministrativa.

Sotto il profilo patrimoniale facciamo riferimento all'attività degli amministratori dei beni che appartengono al patrimonio giuridico della persona giuridica e che sono compiute dall'autorità nella veste di «*rector ex officio*», non «*nomine proprio*» ma «*nomine universitatis*».

Essendo compiuti in nome e per conto della persona giuridica, l'amministratore è tenuto ad attendere ai propri compiti con la diligenza

del *bonus pater familias* e a comportarsi in maniera fedele nella cura degli interessi dell'ente rispetto alle sue finalità[590].

L'autorità, nello svolgimento delle sue funzioni, può essere ritenuta responsabile sia per le violazioni di norme disciplinari, sia per aver arrecato un danno alla persona giuridica a seguito di negligenza, imprudenza e imperizia. Tali condotte, unitamente al pregiudizio economico che possono arrecare sul piano dei rapporti funzionali o dei rapporti di preposizione nell'ambito delle competenze amministrative, possono ledere i diritti dei destinatari degli atti o di terzi che siano coinvolti.

L'autorità amministrativa può essere chiamata a rispondere dei danni ingiustamente provocati (can. 128) sia che siano collegati ad un abuso di potere, sia ad atti amministrativi illegittimi[591].

La responsabilità personale si basa sulla mera illegalità ovvero la violazione di specifici obblighi dell'autorità amministrativa che è tenuta a svolgere nel miglior modo possibile al fine di tutelare tutti gli interessi dei fedeli e di armonizzarli con la comunità.

---

[590] E. REDAELLI, *L'etica dell'amministratore dei beni ecclesiali,* in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 31, 2018, p. 97 ss.

[591] Sulla richiesta di risarcimento danno conseguente ad un atto amministrativo illegittimo si vedano: I. ZUANAZZI, *De damnorum reparatione. La responsabilità dell'amministrazione ecclesiale a riparare i danni,* in *La lex propria del S.T. della Segnatura Apostolica*, P.A. Bonnet, C. Gullo (a cura di), Città del Vaticano, 2010. P. 281 ss.; M. D'ARIENZO, *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca*, cit.; G. PARISE, *Per una giustizia più piena nella Chiesa: la questione del risarcimento dei danni come segno di uno sviluppo*, in *Periodica de re canonica*, 106, 2017, p. 681 ss.; C BEGUS, *L'azione per il risarcimento dei danni,* in *Gruppo italiano Docenti di Diritto Canonico, Il diritto nel mistero della Chiesa*, IV, *Prassi Amministrativa e procedure speciali*, Città del Vaticano, 2018, p. 443 ss.

In forza di tale principio si può imputare all'autorità il dovere di riparare le ingiustizie degli atti *contra ius* anche senza l'accertamento della colpevolezza soggettiva dell'agente[592].

Parrebbe ingiusto, in ogni caso, imputare alla persona giuridica le conseguenze per i danni causati dall'amministratore e quindi nel caso in cui non ricorra, in capo all'ente, alcun dolo o colpa.

La normativa canonica non regola chiaramente quest'aspetto e per questo motivo sarebbe una buona occasione per revisionare le norme ed integrare alcune lacune in essa contenute, non con meri casi specifici[593], bensì con dei principi di carattere generale che consentano all'interprete nonché le persone giuridiche o fisiche coinvolte in prima persona di avere da un lato alcune linee generali su cui basare le proprie azioni e dall'altro avere concreta conoscenza delle conseguenze delle azioni stesse.

6. Note conclusive.

Al termine di questo *excursus*, sono stati recuperati gli elementi necessari per giungere alle conclusioni circa le possibili soluzioni e gli strumenti cui la Chiesa può attingere per tutelare la propria entità dall'azione degli amministratori dei beni temporali della Chiesa.

È stata esaminata la concezione di tali beni nella storia e nel tempo e come questa sia stata modificata a seconda degli accadimenti intercorsi; si è studiato e seguito – per mezzo delle fonti – l'evoluzione legislativa e i lavori della Commissione del testo del Codice di Diritto canonico, con particolare riferimento al Libro V. L'elaborato ha

[592] Si veda al proposito il paragrafo *supra* sulla responsabilità oggettiva.

[593] Non foss'altro perché, qualora il legislatore dovesse prevedere meri casi specifici, ritroveremmo in altre occasioni delle lacune da colmare. Per questo motivo, sarebbe più opportuno prevedere linee guida generali che possano fornire gli strumenti per agire per la tutela dei propri interessi nonché per la soddisfazione della lesione subita.

approfondito altresì il significato di amministrazione ecclesiastica ed il concetto di alienazione ad esso strettamente correlato. Sono stati considerati i vari profili e i dubbi interpretativi in merito all'applicazione pratica del concetto di amministrazione e di alienazione, nonché le conseguenze derivanti dalla condotta *contra legem* dell'amministratore dei beni.

In merito a quest'ultimo profilo, in particolare, abbiamo notato poc'anzi come la disciplina per la tutela degli interessi della Chiesa non appare del tutto chiara e che la stessa è a tratti frammentaria; nei casi concreti, pare che le amministrazioni non abbiano linee chiare e delineate da perseguire al fine di far valere i propri diritti.

Il rimando di alcuni canoni alla legge civile dello Stato ha comportato confusione in termini applicativi, poiché ha lasciato intendere – talvolta – una canonizzazione della legge civile che non sempre nell'ordinamento canonico trova facile attuazione, non foss'altro perché si tratta di due ordinamenti completamente distinti.

In ogni caso, bisogna chiarire l'esistenza della distinzione tra la responsabilità *amministrativa* nella gestione dei beni di una persona giuridica dalla responsabilità *civile* per i danni che essa può causare.

Nell'attuale diritto della Chiesa è stabilito il principio generale di responsabilità dei danni causati illegittimamente (can. 128) ed è contemplato l'esercizio dell'azione per il risarcimento dei danni nel quadro del procedimento penale e del contenzioso amministrativo[594].

Il soggetto dell'obbligo di riparare il danno è universale (*chiunque*): sia la persona fisica, sia giuridica (*pubblica o privata*). Tuttavia, nei termini della formulazione del principio, sembra prevalere un approccio istituzionale. Ciò si deduce dall'ambiguo criterio di

[594] Vedi *supra*.

classificazione utilizzato a seconda che i danni siano il risultato di un *atto giuridico* o di *un altro atto*[595].

Si è detto che non esiste un regime giuridico specifico nella Chiesa in materia di responsabilità giuridica civile o amministrativa e che parte della dottrina espone una posizione in senso favorevole al riconoscimento di una responsabilità diretta ed oggettiva dell'Amministrazione per gli atti del personale al suo servizio[596] e, quindi, tramite il fenomeno della «*immedesimazione funzionale*» tra la struttura istituzionale e i suoi dipendenti nei confronti dei terzi: «*in base al rapporto di preposizione a un determinato ufficio o incarico, il dipendente che agisce in nome e per conto dell'amministrazione nell'adempimento delle proprie mansioni imputa gli effetti di quanto operato direttamente all'apparato amministrativo cui appartiene, come centro unitario di soggettività giuridica, distinta dalle persone fisiche dei titolari delle mansioni*».

Si è anche detto che l'ordinamento canonico non possiede regole specifiche relative all'obbligo degli enti pubblici di rispondere per danni derivanti da atti illeciti o invalidi delle persone al loro servizio. La posizione di superiorità dell'amministrazione e l'obbligo che sta alla base del rapporto che instaura con gli amministrati giustificano la soluzione secondo cui l'Autorità non può sfuggire alla propria responsabilità, neppure quando il suo amministratore ha agito in maniera non valida (can. 1281 § 3).

Ciò non impedisce che anche l'amministratore possa rispondere a titolo personale sotto il profilo penale, contenzioso o disciplinare, a

---

595 J. OTADUY, *La responsabilità civile degli enti dell'organizzazione ecclesiastica,* in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici,* E. Baura, F. Puig (a cura di), Milano, 2020, p. 394.

596 I. ZUANAZZI, *De damnorum reparatione. La responsabilità dell'amministrazione ecclesiale a riparare i danni*, cit., p. 291.

prescindere dal diritto dell'amministrazione di agire in regresso contro il subordinato[597].

A tal proposito, ricorre l'applicazione del can. 128 del Codice di diritto canonico, il quale pur trovandosi nella parte generale del Codice si ritiene possa essere ampiamente applicato ai casi in esame e il can. 1281 § 3, che contiene norme più specifiche in merito alla responsabilità dell'amministratore per aver attuato atti invalidi ovvero validi ma illegittimi.

Si richiamano questi due canoni, quali fonti da utilizzare a livello ampio, nello specifico quando l'Amministrazione ecclesiastica si trova a dover rispondere innanzi a terzi coinvolti dei danni causati dall'amministratore senza nulla poter pretendere dai terzi estranei alla vicenda (che si sono interfacciati unicamente con l'amministratore). Questi ultimi, a loro volta, avrebbero avuto l'onere di effettuare le dovute verifiche prima di procedere alla conclusione di un atto.

Come conseguenza, ne deriva che l'Amministrazione, in assenza di fonti normative chiare e specifiche, rischia di dover risarcire e riparare il danno causato dall'amministratore e subire, a sua volta, un danno in termini economici e patrimoniali, senza avere la possibilità – stabilita da una normativa generale chiara e specifica – di rivalersi sulla persona che ha causato il danno.

Nel corso del presente lavoro si è immaginata la presenza di un rapporto interno (che chi scrive ritiene sempre esistente) tra l'Amministrazione ecclesiastica e l'amministratore, ossia una sorta di approdo sicuro per l'Amministrazione tramite il quale possa far rivalere

---

[597] E. BAURA, *Il "buon governo": diritti e doveri dei fedeli e dei pastori,* in *Il governo nel servizio della comunione ecclesiale,* a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano, 2017, p. 27, non esclude che in caso di atto antigiuridico di cui debba rispondere l'amministrazione, la responsabilità si estenda alla singola persona costituita in autorità «*come esiste l'azione di regresso nei confronti degli atti illegittimi di un amministratore patrimoniale, così dovrebbe esistere la responsabilità delle singole autorità nei confronti dell'ente che governano*».

i propri diritti ed ottenere il ristoro del danno subito rivalendosi nei confronti dell'amministratore.

Quello che non abbiamo ancora specificato, tuttavia, è lo strumento tramite il quale l'Amministrazione può far rivalere questi diritti, che può essere individuato nell'applicazione del diritto di regresso e delle regole della solidarietà passiva.

Facendo ricorso ai principi civilistici in merito a tali temi, ricordiamo che la regola della solidarietà passiva ad un medesimo adempimento, consente al creditore comune di richiedere al singolo debitore il pagamento per l'intero e – aspetto molto più interessante per il caso che ci occupa – il diritto di colui che abbia soddisfatto la pretesa del creditore di riversare, in tutto o in parte sugli altri coobbligati, le conseguenze del proprio adempimento.

Si parla in questo caso di diritto di regresso[598] che ha la funzione di redistribuire un sacrificio o una utilità tra una pluralità di soggetti considerati «*in modo che ognuno di essi lo sopporti (o ne tragga profitto) nella misura corrispondente all'interesse a lui imputabile nella vicenda*»[599].

Le disposizioni degli ordinamenti secolari circa il diritto di regresso[600] possono assumere rilevanza nell'ordinamento della Chiesa

---

[598] F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, III, 9° ed., Milano, 1959, p. 480 ss.; R. MICCIO, *Delle obbligazioni in generale*, Torino, 1966, p. 505 ss.; D. RUBINO, *Obbligazioni alternative. Obbligazioni in solido. Obbligazioni divisibili e indivisibili*, in *Commentario del Codice civile*, A. Scialoja, G. Branca (a cura di), Bologna-Roma, 1963, p. 219 ss.

[599] F.M. ANDREANI, *Regresso (azione di)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIX, Milano, 1988, p. 704 ss.

[600] G. COMOTTI, *L'azione di regresso nell'amministrazione ecclesiastica,* in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, E. Baura, F. Puig (a cura di), Milano, 2020, p. 360, nota 6, osserva che nel diritto canonico, non diversamente dal diritto romano, manca una previsione di carattere generale. L'Autore specifica che è discusso se il diritto di regresso fosse connaturato alla struttura dell'obbligazione in solido nel diritto romano classico (L. PARENTI, *«In solidum obligari». Contributo allo*

ai sensi del can. 1290, il quale rinvia espressamente ad esse in materia di contratti e di obbligazioni, «*a meno che non siano contrarie al diritto divino*»[601].

Un altro canone in cui è espressamente menzionato il principio del diritto di regresso è il 1281 § 3, il quale prevede il diritto della persona giuridica chiamata a rispondere degli atti posti illegittimamente (purché validamente) dai propri amministratori, di agire o ricorrere contro questi ultimi per i danni che le hanno provocato.

Anche se il canone in esame è inserito nel contesto del *Liber V*, e quindi all'interno di canoni con specifico riferimento ai beni temporali della Chiesa, dalla lettura, possiamo affermare che tale principio possa essere applicato in linea generale «*nel contesto dello statuto essenziale di giustizia e doverosità e della funzione amministrativa ecclesiale e dei rapporti di servizio tra governo e fedeli nella società salvifica in*

---

studio della solidarietà nell'atto lecito, Napoli, 2012, p. 30 ss.; K. VON. SAVIGNY, *Le obbligazioni,* trad. it., G. Pacchioni, vol. I, Torino, 1912, p. 214). Solo nel diritto giustinianeo si giunge ad un tendenziale riconoscimento di carattere generale (E. ALBERTARIO, *Corso di diritto romano. Le obbligazioni solidali,* Milano, 1948, p. 221 ss.).

[601] Sulle modalità operative delle norme di rinvio al diritto secolare cfr. V. DEL GIUDICE, *Il diritto nello Stato dell'ordinamento canonico,* in *Archivio giuridico Filippo Serafini, 7, 1924, p. 3 ss.;* P. CIPROTTI, *Contributo alla teoria della canonizzazione delle leggi civili*, Roma, 1941. G. COMOTTI, *L'azione di regresso nell'amministrazione ecclesiastica*, cit., p. 362 afferma che la funzione equilibratrice del diritto di regresso risponde ad un principio di giustizia amministrativa già espresso dalla *Regula XLVIII del Liber VI* secondo cui «*locupetari non debet aliquid cum alterius iniuria vel iactura*» e che, salvo il caso in cui il carattere solidale di un'obbligazione derivi da un impegno contrattuale dal quale risultino chiari *an* e *quantum* del regresso, ragioni equitative impongono di «*evitare che la decisione su quale dei debitori debba sopportare il peso definitivo di un debito sia lasciata integralmente nelle mani del creditore*». È un'opinione che condivide anche chi scrive, non foss'altro perché giustifica quanto si vuole sostenere con questo scritto, ossia che l'Amministrazione può in tutti i casi trovare ristoro per i danni subiti a causa dell'azione di un proprio amministratore, in quanto si dà notevole importanza ai rapporti interni.

corresponsabilità solidale»[602] e contribuisce a valutare a perseguire in concreto le esigenze della comunità intera e delle singole persone tramite l'applicazione di regole di ragionevolezza che *secondo il piano della provvidenza divina* sono insiti nella realtà dei rapporti ecclesiali[603].

Sotto altro profilo, benché la dottrina abbia ampiamente tentato di ricondurre un principio di responsabilità oggettiva *o per fatto altrui* alla disciplina dell'amministrazione ecclesiastica, si ritiene[604] che, nel caso di specie, non si possa parlare di un principio di responsabilità indiretta, in quanto il rapporto di immedesimazione organica[605] impone di considerare che la persona giuridica canonica possa operare solo tramite le persone fisiche ad essa preposte e pertanto sono le stesse persone fisiche che formano la volontà dell'ente. Quindi, se l'atto è validamente attuato dall'amministratore non vi è dubbio che automaticamente questo sia imputato alla persona giuridica e, di conseguenza, anche il danno prodotto tramite tali atti deve essere riferibile alla persona giuridica.

Un altro elemento che depone a favore dell'esistenza della responsabilità diretta – con riguardo al caso in esame – viene richiamato dal can. 128 e dalla necessità della presenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, tranne nel caso del can. 1281 § 3, in cui la norma

---

[602] G. BONI, *Il buon governo nella Chiesa. Inidoneità agli uffici e denuncia dei fedeli*, Modena, 2019, p. 212 ss.

[603] I. ZUANAZZI, *"Praesis ut prosis". La funzione amministrativa nella diakonìa della Chiesa*, Napoli, 2005, p. 680; G. COMOTTI, *L'azione di regresso nell'amministrazione ecclesiastica,* cit., p. 363.

[604] G. COMOTTI, *L'azione di regresso nell'amministrazione ecclesiastica,* cit., p. 364 è dello stesso avviso.

[605] Teoria elaborata dalla dottrina secolare, richiamata nel paragrafo precedente, che non sempre risulta confacente con la struttura della Chiesa, cfr. anche J. I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica,* Milano, 1997, p. 106 ss.

trova la possibilità di rivalersi sull'amministratore autore dell'illecito ed inserisce implicitamente la responsabilità per fatto altrui.

Sebbene il tenore della norma lasci intendere che nella maggior parte dei casi non esista responsabilità oggettiva (tale tesi è sostenuta da dottrina prevalente), chi scrive evidenzia come, tuttavia, in alcune fattispecie non si possa escludere l'esistenza della responsabilità altrui soprattutto nei casi in cui si configurano ipotesi di responsabilità per colpa e la relativa applicazione della disciplina civilistica in materia, grazie al rinvio di cui al can. 1290 (fermo restando che il giudice dovrà valutarne la compatibilità con i principi di diritto naturale)[606].

La responsabilità oggettiva è generalmente utilizzata al fine di offrire una ampia garanzia dall'ordinamento in favore del soggetto danneggiato, il quale può rivolgersi indistintamente all'autore materiale del comportamento dannoso oppure al soggetto cui l'ordinamento fa ricadere la responsabilità per fatto altrui. In questo caso, esistono più centri di imputazione di responsabilità legati dal vincolo di solidarietà.

Si ricorda come nella solidarietà – nell'ordinamento civile – entrambi i centri di imputazione sono tenuti a risarcire il danno per l'intero, anche se la responsabilità di uno o dell'altro si qualifica in maniera diversa nei confronti del soggetto danneggiato: infatti, uno sarà responsabile in quanto autore della condotta, l'altro quale responsabile indiretto il cui comportamento non ha avuto dei riflessi nella verificazione del danno. Quindi, se il responsabile indiretto risarcisce e ripara il danno nei confronti del danneggiato, tenuto conto anche del fatto che non si verifica concorso nella produzione del fatto, può agire

[606] Si noti che la disciplina canonica tende in qualche modo ad utilizzare l'analogia tra istituti civilistici e penalistici. Infatti, l'assenza di responsabilità oggettiva viene ricavata anche dalla nota del PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, nota *Elementi per configurare l'ambito di responsabilità canonica del Vescovo diocesano nei riguardi dei presbiteri incardinati nella propria diocesi e che esercitano nella medesima il loro ministero* (12 febbraio 2004) che fa espresso riferimento alla responsabilità penale.

in regresso nei confronti dell'autore materiale per l'intero e non *pro quota*[607].

Il meccanismo è analogo nell'ordinamento canonico. La scelta del legislatore di imputare la responsabilità dell'atto valido ma illegittimo alla persona giuridica, senza alcun giudizio in merito alla responsabilità dell'autore del reato, è indicativa dell'ampliamento delle garanzie del danneggiato, il quale potrà trovare con molta probabilità ristoro dalla persona giuridica.

Quest'ultima, poi, ha il diritto di regresso nei confronti dell'amministratore per tutelare la propria posizione giuridica e ristorare i propri interessi economici. Va da sé che la possibilità di esperire l'azione di regresso da parte dell'ente a danno dell'amministratore comporta un onere maggiore in capo a quest'ultimo affinché svolga il proprio *munus* con una maggiore attenzione.

Da considerare, in ogni caso, che l'azione di regresso non è applicazione automatica e scontata, nel senso che l'amministrazione – nella richiesta di risarcimento del danno – dovrà provare, oltre al danno, anche la *mala gestio* dell'amministratore (ossia la presenza di dolo o colpa) ed il nesso causale tra l'azione e il danno causato.

Qui entra in gioco il can. 128 e i relativi principi ivi richiamati, nonché la distinzione tra atto giuridico (contrattuale[608]) e la

---

[607] L'art. 2055 c.c. afferma che «*Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali*».

[608] In questo caso si farà espresso riferimento alla responsabilità contrattuale da inadempimento delle proprie funzioni. In altri termini, la responsabilità contrattuale è la responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati al creditore con la non esatta esecuzione della prestazione dovutagli in virtù del rapporto

responsabilità extracontrattuale con tutto ciò che deriva dall'art. 2043 c.c.

In questa prospettiva, la dottrina[609] afferma che al terzo danneggiato non pare preclusa l'alternativa di rivolgersi direttamente all'autore materiale del fatto illecito (seppur con onere di provare elemento soggettivo) in forza del can. 128, che è lo stesso che dovrà invocare l'amministrazione ecclesiastica nel caso di regresso, qualora il rapporto con il proprio amministratore non sia di natura negoziale e non siano quindi esperibili i rimedi previsti dal can. 1290.

A parer di chi scrive, tale affermazione può essere solo in parte condivisibile, in quanto il can. 1281 § 3 rileva espressamente la responsabilità della persona giuridica per gli atti posti in essere dall'amministratore che siano validi seppur illegittimi. Per questo motivo, si ritiene che la garanzia di ristoro del terzo possa essere soddisfatta tramite la richiesta di risarcimento del danno indirizzata alla persona giuridica. L'azione di regresso che interviene ai sensi del 1281 § 3 è un'azione che inerisce ai rapporti strettamente interni tra Amministrazione ed amministratore e, pertanto, nel caso di specie la persona fisica preposta non può essere chiamata a risarcire il danno.

Diverso è il caso in cui un amministratore pone in essere un atto invalido. In questo caso, l'amministratore può essere chiamato dal terzo (in virtù del can. 128) a risarcire il danno unitamente alla persona giuridica la quale risponderà – nei confronti del terzo – unicamente nei limiti in cui essa ne ha tratto beneficio.

Tale procedimento – a parer di chi scrive – non esclude che, anche in questo caso, ove l'Amministrazione ritenesse di essere stata lesa

---

obbligatorio tra loro sorto, avente come fonte un contratto o qualsiasi atto o fatto (che non sia fatto illecito). Vd. art. 1218 c.c.

[609] G. COMOTTI, *L'azione di regresso nell'amministrazione ecclesiastica*, cit. p. 371.

dalla condotta dell'amministratore, abbia la possibilità di esperire il giudizio basato sul can. 128 per ottenere il ristoro dei danni che ha causato l'azione dell'amministratore. A titolo esemplificativo, si considerino le spese processuali e le somme a titolo di ristoro erogate al terzo danneggiato, che l'ente non avrebbe esborsato se l'amministratore avesse agito con prudenza tale da non accendere un giudizio per la richiesta dei danni da parte del terzo.

Si ritiene che il rapporto interno intercorrente tra Amministrazione e amministrato possa essere fatto valere in ogni caso, a prescindere dal fatto che l'atto sia solo invalido oppure valido ma illegittimo. I riflessi canonici all'interno dell'ordinamento civile ci hanno dimostrato[610] che la normativa canonica ha rilevanza civile e viene riconosciuta (ed applicata) dal e nell'ordinamento statale. Quindi, possiamo si può anche osare dire che, ove l'atto sia valido sotto il profilo civile e non altrettanto valido sotto il profilo canonico, l'Amministrazione ecclesiastica abbia buona probabilità di vittoria in giudizio. Pur tuttavia, il motivo per cui l'Amministrazione si trova in giudizio ricade sempre sulla condotta dell'amministratore in quanto tale, poiché è colui che gestisce ed amministra i beni della Chiesa. La responsabilità, dunque, non può che essere imputata a questa figura.

Si precisa, ad ogni buon conto che, nei casi sopra riportati, l'Amministrazione non può agire con l'azione di regresso in quanto tale, non foss'altro perché tale azione presuppone che l'Amministrazione abbia risarcito il terzo ed abbia sostenuto l'esborso. In questi casi, sarebbe opportuno utilizzare lo strumento del can. 128, anche se con tutte le incombenze che lo stesso comporta (dimostrazione della condotta dannosa, esistenza del danno e nesso causale esistente tra la condotta e l'evento).

[610] Vd. sentenze richiamate nel paragrafo 2 del presente capitolo.

È sempre l'Amministrazione a decidere qualora sia opportuno agire nei confronti dell'amministratore, dacché la stessa potrebbe altresì ritenere di non intraprendere alcun giudizio a danno della figura preposta al compimento degli atti per suo conto. Posto ciò, si consideri che anche la decisione di non agire potrebbe essere percepita come un futile *buonismo*[611] oppure potrebbe trovare esclusiva "*non giustificazione*" in una prassi consolidata (ma) carente. Tale condotta negligente dell'Amministrazione, a sua volta, concretizzata tramite l'inerzia di agire per l'ottenimento del risarcimento del danno in suo favore (in regresso o ai sensi del can. 128) potrebbe essere sanzionata proprio con la disciplina del can. 128, in quanto – diversamente – le conseguenze economiche del danno causato dall'amministratore andrebbero a riversarsi su tutta la comunità ecclesiale, a scapito della tutela del perseguimento del bene comune, ricordando (come indicato poc'anzi) che il danno in diritto canonico non è mai esclusivamente patrimoniale[612] e che la *communio* considera danneggiante e danneggiato in una dimensione comunitaria[613].

Un caso peculiare si rinviene qualora l'Amministrazione ecclesiastica abbia risarcito il danno ad un terzo per l'atto compiuto dal

---

[611] G. BONI, *Il buon governo nella Chiesa. Inidoneità agli uffici e denuncia dei fedeli*, cit., p. 203.

[612] Abbiamo già detto che lo stesso è considerato anche nell'accezione morale, spirituale etc.

[613] A ZANOTTI, *Actus humanus e principio di responsabilità*, in *Stato, Chiese e Pluralismo confessionale (www.statoechiese.it), 25 maggio 2015, p. 10*, afferma che «*ciò implica che la riparazione, sia in forma specifica che generica, sia non solo commisurata e il più vicina possibile alla natura del bene o dell'interesse leso: ma comporta, ulteriormente, che essa sia volta alla reintegrazione di una situazione più vasta sulla cui scena non esistono solo, in una sorta di rappresentazione di soggettività isolate e belligeranti, il danneggiante e il danneggiato, ma una comunità nella quale i comportamenti dei singoli si iscrivono e hanno un peso specifico in relazione a tutti gli altri fedeli*».

legale rappresentante dell'ente[614]. La particolarità risiede nel fatto che il danno è causato dalla stessa persona fisica che dovrebbe agire in regresso ai sensi del can 1480 § 1. In questo caso, tenuto conto dell'incompatibilità (se non vogliamo parlare di un conflitto di interessi) potrebbe soccorrere il § 2 del can. 1480; quindi, la disposizione normativa che vede l'Ordinario a stare in giudizio personalmente a nome delle persone che sono sotto la sua potestà nel caso in cui il legale rappresentante manchi o sia negligente[615].

Aprendo una breve parentesi conclusiva, è necessario osservare – per completezza dell'esposizione – che la serie di posizioni giuridiche tutelate da norme specifiche non può considerarsi a numero chiuso, in quanto il principio del *neminem leadere* riconducibile al *diritto divino naturale* ha portata generale e l'ingiustizia del danno, che è condizione della sua risarcibilità, si avrà ogniqualvolta questo possa essere in connessione con una condotta *non iure* o *contra ius,* a prescindere dal fatto che si concretizzi in un preesistente obbligo specifico nei confronti della persona danneggiata[616].

Quanto alla modalità di richiesta di risarcimento del danno si veda paragrafo *supra* e, a quanto detto, si aggiunga che anche l'azione di regresso può essere esperita nei medesimi metodi.

---

[614] Quest'ultimo quale figura preposta alla rappresentanza in giudizio. Si potrebbe ipotizzare anche la presenza di un conflitto di interessi.

[615] G. COMOTTI, *L'azione di regresso nell'amministrazione ecclesiastica,* cit. p. 382, rileva che nel caso del Vescovo della diocesi la situazione è più complessa, in quanto per il giudizio contenzioso davanti al Vescovo è competente la Rota Romana, la quale potrebbe provvedere alla nomina di un curatore (cfr. *Normae Romanae Rotae*, art. 54 § 3)

[616] M. D'ARIENZO, *Responsabilità giuridica e riparazione del danno nel sistema sanzionatorio canonico,* in *Stato, Chiese e pluralismo* confessionale (*www.statoechiese.it)*, 2015, p. 1 ss.; M. D'ARIENZO, *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca,* cit.; F. CACIOPPO, *La disciplina della riparazione del danno nel diritto canonico del secolo XX,* Roma, 1996.

Sotto altro profilo, qualora la condotta acquisisca rilevanza penale, si applica il procedimento penale e nello specifico il can. 1377 che prevede espressamente il delitto di alienazione dei beni senza debita licenza, oppure genericamente il delitto di abuso d'ufficio di cui al can. 1389. Quindi, la persona giuridica danneggiata ha a disposizione anche questo ulteriore strumento per ottenere la riparazione del danno subito; essa può agire tramite l'*actio damnorum* nel processo penale, anche in via di regresso, nel caso in cui essa avesse dovuto nel frattempo provvedere alla domanda risarcitoria di terzi correlata al delitto imputato al proprio amministratore[617].

Infine, quest'azione, oltre ad essere ulteriormente proponibile in sede civile qualora ne ricorrano i presupposti, può essere avanzata in sede canonica attraverso un ricorso gerarchico contro l'atto amministrativo causativo dei danni, in quanto il superiore gerarchico è investito del potere di accertare le eventuali lesioni e di disporre la riparazione[618].

---

[617] G. COMOTTI, *L'azione di regresso nell'amministrazione ecclesiastica,* cit. p. 379. Osserva come contro gli altri dicasteri della Curia Romana si può esperire il giudizio contenzioso amministrativo di competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (secondo le previsioni dell'art. 123 §2 della costituzione apostolica *Pastor bonus* e degli artt. 101103 della *Lex Propria* di Benedetto XVI il 21 giugno 2008 con lettera apostolica *Antiqua ordinatione*); vd. P. MONTINI, *Il risarcimento del danno provocato dall'atto amministrativo illegittimo e la competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, cit., p. 179 ss.; questi due elementi non possono vedere l'applicazione del diritto di regresso in quanto questo diritto presuppone che si sia già ottenuto il ristoro dall'amministrazione ecclesiastica. Quindi in questo caso è esperibile solo *actio damnorum* nei confronti dell'autore materiale dell'atto, secondo le regole dei giudizi in generale e del contenzioso particolare.

[618] I. ZUANAZZI, *De damnorum reparatione. La responsabilità dell'amministrazione ecclesiale a riparare i danni,* cit., p. 309; V. DE PAOLIS, *Il contenzioso amministrativo. Via amministrativa e giudiziale. Controllo di merito e controllo di legittimità*, in *Periodica*, 97, 2008, p. 476.

Restano sempre esperibili i rimedi di natura transattiva già menzionati *supra*, senza escludere la possibilità di adire il giudice civile, in considerazione della pratica incoercibilità delle decisioni dei tribunali ecclesiastici[619].

[619] G. COMOTTI, *L'azione di regresso nell'amministrazione ecclesiastica,* cit., p. 381. Inoltre, si rammenta, come ricordano M. D'ARIENZO, *Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzioni nel diritto canonico*, Cosenza, 2012, p. 175 ss.; J. MIÑAMBRES, *La responsabilità canonica degli amministratori dei beni della Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, v. 27 n. 3, 2015, p. 585, che durante i lavori preparatori (vd. anche cap. II) del nuovo Codice, uno dei consultori aveva proposto che le questioni circa la responsabilità degli amministratori fosse rimessa al diritto secolare, ma la proposta fu respinta perché ritenuta pericolosa in materia di canonizzazione delle leggi civili, spesso distanti da principi di diritto naturale cui l'ordinamento della Chiesa deve attenersi (*Communicationes*, (37), 2005, p. 119).

BIBLIOGRAFIA

AA. VV., *Chiesa e Stato attraverso i secoli, documenti raccolti e commentati da Sidney Z. Ehler e John B. Morrall*, *Vita e Pensiero,* Milano, 1958.

AA. VV., *Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della Conciliazione tra la Santa Sede e l'Italia,* Milano, 1932.

AA. VV., *Codice civile del Regno d'Italia*, in *Stamperia reale*, Torino, 1865

AA.VV., *La gestione e l'amministrazione della parrocchia. Economia delle grandi diocesi*, a cura degli economi delle grandi Diocesi, Bologna, 2008.

AA.VV., *Povertà*, in *Dizionario degli Istituti di perfezione*, Roma, 1974, vol. 7.

ALBERIGO, A., *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, Bologna, 1991.

ALBERIGO, A., *Storia del Concilio Vaticano II*, I-V, Bologna, 1995-2001.

ALBERTARIO, E., *Corso di diritto romano. Le obbligazioni solidali*, Milano, 1948.

ALESANDRO, J.A., *The finance Council and the Finance Officer,* in *The Code of canon Law. A text and Commentary*, edited by J.A. Corriden, Th. J. Green, D. e. Heintsschel, London, 1985.

ANDREANI, F.M., *Regresso (azione di)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIX, Milano, 1988.

ANGELONI, F., voce *Donazione*, in *Dizionario enciclopedico del diritto,* diretto da F. Galgano, vol. I, Milano, 1996.

ARENAS, E. – TORRES, F., *Vita consacrata ed economia. Manuale per l'amministrazione degli Istituti religiosi,* Roma, 2006.

ARRIETA, J.I. *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano, 1997.

ARRIETA, J.I., *Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa*, J. I. Arrieta (a cura di), Venezia, 2008.

ASOLAN, P., *Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli al "munus regendi Christi*", in *Annales Theologici*, 28, 2014.

ASTE, A., *La condivisione tra persone fisiche nell'uso dei beni temporali: la comunione dei beni,* in *I beni temporali nella comunione ecclesiale,* Milano, 2016.

ATTILA, Y.J., *La trasparenza nell'amministrazione dei beni temporali nelle giovani Chiese*, in *La trasparenza nella gestione dei beni ecclesiastici: dalla governance alla accountability. La sfida della rendicontazione tra pastoralità e contabilità*, Venezia, 2019.

AYNÈS, L. - GAUTIER, P.Y. - MALAURIE, P., *Droit civil. Le contrats spéciaux*, Paris, 6° ed., 1992.

AZNAR GIL, F.R. *La administration de los bienes temporales de la Igleia*, Salamanca, 1993.

BARANZÒ, A., *Il cristianesimo nelle leggi di Roma imperiale*, Milano, 1996.

BASILIO, S., *Hom. in illud Lucae: Destruam horrea mea*, n. 2.

BATURI, G., *A trent'anni dalla promulgazione delle norme sugli enti e beni ecclesiastici e per il sostentamento del clero in Italia*, in *I beni temporali nella comunione ecclesiale*, Milano, 2016.

BAURA, E., *Il "buon governo": diritti e doveri dei fedeli e dei pastori,* in *Il governo nel servizio della comunione ecclesiale,* Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (a cura di), Milano, 2017.

BAURA, E., *Il principio della colpa e la responsabilità oggettiva*, in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici, Milano*, 2020.

BAURA, E., *Parte generale del Diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, Roma, 2013.

BEGUS, C, *Persone giuridiche e diritto di proprietà dei beni temporali della Chiesa,* in *I beni temporali nella comunione ecclesiale,* Milano.

BEGUS, C., *Diritto patrimoniale canonico,* Città del Vaticano, 2007.

BEGUS, C., *L'azione per il risarcimento dei danni,* in *Gruppo italiano Docenti di Diritto Canonico, Il diritto nel mistero della Chiesa,* IV, *Prassi Amministrativa e procedure speciali,* Città del Vaticano, 2018.

BENABENT, A., *Droit civil, Les contrats spéciaux,* Parigi, 1993.

BERTOLA, A. *Corso di diritto canonico. La Costituzione della Chiesa,* Torino, 1958.

BERTRAMS, W., *De potestate iudiciali administrativa in Eccleasia*, in *Periodica de re canonica 34 (1945).*

BETTAZZI, L., *I presbiteri e la povertà volontaria*, in A. Favale, *I sacerdoti nello spirito del Vaticano II*, Torino Leumann, 1968.

BETTETINI, A., *Gli enti e i beni ecclesiastici. Art. 831, c.c.*, Milano, 2005.

BEYER, J., *Le droit de la vie consacrée. Instituts et Sociétés*, Parigi, 1988.

BIGADOR, R., *Le sujetos del patrimonio eclesiastico y el "ius eminens" de la Santa Sede*, REDC, 1950.

BIONDI, B., *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1972.

BLANCO, T., *La noción canónica de contracto, Estudio de su vigencia en el CIC 1983*, Navarra, 1997.

BONAIUTI, E., *Lutero e la Riforma in Germania,* Milano, VI ediz., 1964.

BONET MUIXIÌ, M., *La gestion del patrimonio*, in AA.VV., *El patrimonio ecclesiàstico,* Salamanca, 1950.

BONI, G., *Il buon governo nella Chiesa. Inidoneità agli uffici e denuncia dei fedeli*, Modena, 2019.

BONNET, P.A., voce *Ufficio, d) Diritto canonico,* in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, 1992, vol. XLV.

BOTTA, R., *Il lavoro dei religiosi*, Padova, 1984.

BOTTA, *R., Persone giuridiche pubbliche e persone giuridiche private nel nuovo codice di diritto canonico*, in *Il Diritto Ecclesiastico e Rassegna di diritto matrimoniale*, 73, 1984.

BOZZI, G., *Il rapporto obbligatorio*, in *Diritto Civile*, diretto da N. Lipari e P. Rescigno, Milano, 2009, vol. III.

BRYS, J., *Juris Canonici Compendium*, II, Bruges, 1949, n. 859.

BUCCI, A., *La vicenda giuridica dei beni ecclesiastici della Chiesa*, Cerro al Volturno, 2012.

BUENO SALINAS, S., *La nocion de la persona juridica en el derecho canonico*, Barcellona, 1985.

BURDESE, A. *Manuale di diritto pubblico romano*, Torino, 1997.

CACIOPPO, F., *La disciplina della riparazione del danno nel diritto canonico del secolo XX*, Roma, 1996.

CALABRESE, A., *Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica*, Città del Vaticano, 1997.

CALVI, M., *La vigilanza del Romano Pontefice. Una limitazione alla vita delle Chiese locali?*, in *Quaderni di diritto ecclesiale,* 13, 2000.

CANCE, A., *Le Code de droit canonique. Commentaire succinct et pratique,* XVI, Parigi, 1946.

CANNATA, A., *Sul testo della Lex Aquilia e la sua portata originaria, in: La responsabilità civile da atto illecito nella prospettiva storico-comparatistica. Atti del Congresso Internazionale C. Ariste, Madrid 7–10 ottobre 1993*, a cura L. Vacca, Torino 1995.

CANOSA, J., *I principi e le fasi del procedimento amministrativo nel Diritto canonico*, in *Ius Ecclesiae*, 18, 2006.

CANTIMORI, D., *Eretici italiani del Cinquecento,* Firenze, 1939.

CAPOBELLO, F., *Gli enti ecclesiastici nell'Italia liberale: strategie politiche e normativa tra "escalation" e tentativi di "riconciliazione",* in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale,* XV, 2015.

CAPPELLO, F.M., *Summa iuris canonici in usum scholarum concinnata,* II, VI edizione, 1939.

CAPRILE, G., *Il Consiglio Vaticano II: Cronache del Concilio Vaticano II*, I-V, Roma, 1965-1966.

CAPRIOLI, M., *Il decreto Conciliare «Presbyterorum ordinis». Storia – analisi – dottrina,* II (nn. 12-22), Roma, 1990.

CAPUTO, G., *Introduzione allo studio del diritto canonico moderno,* I, Padova, 1987.

CARDIA, C., *La rilevanza costituzionale del principio di sussidiarietà nella Chiesa,* in J. Canosa (a cura di), *I principi per la revisione del Codice di Diritto canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II,* Milano, 2000.

CARON, P.G, *Corso di storia dei rapporti fra Stato e Chiesa,* II, Milano, 1985.

CARON, P.G. *Regalia (diritto di),* in *Nuovissimo Digesto Italiano,* XIV, Torino, 1967.

CARON, P.G., *Natura del rapporto tra ufficio ed organo nel diritto canonico, in Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo*, I Milano.

CARON, P.G., *Persona giuridica, ufficio ed organo nel diritto canonico,* Milano, 1968; F. RESTIVO, *Personalità dell'ufficio nell'ordinamento canonico,* Palermo, 1942.

CARON, P.G., *Proprietà ecclesiastica,* in *Nuovissimo Digesto Italiano,* XIV, Torino, 1967.

CARRERAS, J., *La giurisdizione della Chiesa sulle relazioni familiari*, in *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia,* J. CARRERAS (a cura di), Pontificio Ateneo della Santa Croce – Monografie giuridiche 13, Milano, 1998.

CASETTA, E., *Manuale di diritto amministrativo,* Milano, 2011.

CASTELLANO, M., *Lectiones iuri concordatarii comparatii*, Roma 1954.

CAVANA, P., *Gli enti ecclesiastici nel sistema pattizio,* Torino, 2011.

CAVANA, P., *Rilevanza canonica dei controlli civili e rilevanza civile dei controlli canonici nell'amministrazione degli enti ecclesiastici,* in *Enti e controllo dello Stato. Studi sull'Istruzione CEI in materia amministrativa,* Venezia, 2007.

CERETTA, V., – PAPINATO, G., *La gestione economica, luogo di annuncio credibile,* in *La trasparenza nella gestione dei beni ecclesiastici: dalla governance alla accountability. La sfida della rendicontazione tra pastoralità e contabilità,* Venezia, 2019.

CHIAPPETTA, L., *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico pastorale, I,* F. Catozzella, A. Catta, C. Izzi, L. Sabbarese (a cura di), Bologna, 2011.

CHIAPPETTA, L., *sub can. 1296,* in *Codice di diritto canonico e leggi complementari. Commentato*, Coletti a San Pietro, Roma, 2004.

CHIAPPETTA, L., *sub. can. 123, Libro V. I beni temporali della Chiesa*, in *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*. II, Napoli, 1996.

CHIARELLI, B., *Struttura economica della diocesi e della parrocchia,* in *Corresponsabilità e trasparenza nell'amministrazione dei beni della Chiesa*, F. Lozupone (a cura di), Ariccia, 2015.

CIPROTTI, P., *Contributo alla teoria della canonizzazione delle leggi civili*, Roma, 1941.

CIPROTTI, P., *Danno (diritto vigente),* in *Enciclopedia del diritto,* vol. 11, Milano 1962.

CIPROTTI, P., *Il risarcimento del danno nel profetto di riforma del Codice di Diritto Canonico,* in *Ephemerides Iuris Canonici,* 37, 1981.

CIPROTTI, P., *Lezioni di diritto canonico,* Padova, 1943.

CISTERNINO, M., *L'uso dei beni temporali da parte dei chierici dal Concilio Vaticano II al CIC 1983*, Roma, 1999.

CITO, D., *I beni a servizio della missione ecclesiale,* in *Corresponsabilità e trasparenza nell'amministrazione dei beni della Chiesa*, Ariccia, 2015.

CLEMENTE XII, *cost. ap. Sedes Apostolica*, 9 luglio 1732, § 2, in *Magnum Bullarium Romanum*, VIII.

COCCOPALMERIO, F., *De Paroecia*, Roma, 1991, X-287.

COCCOPALMERIO, F., *Diritto patrimoniale della Chiesa*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa,* IV, Roma, 1980.

COMMUNICATIONES, 15, 1983.

COMMUNICATIONES, 36, 2004, dicembre 2004 (II), *Ex actis Pontificia Commissione Codici Iuris Canonici Recognoscendo*.

COMMUNICATIONES, 36, 2004, giugno 2005 (I), *Ex actis Pontificia Commissione Codici Iuris Canonici Recognoscendo.*

COMMUNICATIONES, 37, 2005, dicembre 2005 (II), *Ex actis Pontificia Commissione Codici Iuris Canonici Recognoscendo*.

COMOTTI, G., *L'azione di regresso nell'amministrazione ecclesiastica,* in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici,* E. Baura, F. Puig (a cura di), Milano, 2020.

CONDORELLI, M., *Spunti ricostruttivi per la qualificazione del Pontefice sul patrimonio ecclesiastico,* DE 69, 1985.

CONDORELLI, O., *I beni temporali al servizio della comunione ecclesiale nei primi secoli della vita della Chiesa,* in *I beni temporali nella comunione ecclesiale*, Milano, 2016.

CONGAR, Y.M., *I beni temporali della Chiesa secondo la tradizione teologica e canonistica*, in *Chiesa e Povertà*, Roma, 1968.

CONSORTI, P., *La remunerazione del clero – Dal sistema beneficiale agli Istituti per il sostentamento*, Torino, 2000.

COULY, A., voce *Aliénation de Droit Canonique*, in DDC, I, col. 403.

D'ARIENZO, M., *Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzioni nel diritto canonico*, Cosenza, 2012.

D'ARIENZO, M., *L'indennizzo "ex bono et aequo" del danno irreparabile*, in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, E. Baura, F. Puig (a cura di), Milano, 2020.

D'ARIENZO, M., *Responsabilità giuridica e riparazione del danno nel sistema sanzionatorio canonico*, in *Stato, Chiese e pluralismo* confessionale (*www.statoechiese.it)*.

D'ORAZI, M., *Gli atti di amministrazione e l'acquisto nell'interesse dei minori*, Napoli, 1942.

D'OSTILIO, F., *Il diritto amministrativo della Chiesa,* Città del Vaticano, 1995.

D'OSTILIO, F., *La responsabilità per atto illecito della Pubblica Amministrazione nel Diritto Canonico*, Roma, 1966.

D'OSTILIO, F., *Prontuario del Codice di Diritto Canonico*, terza edizione riveduta e aggiornata, Città del Vaticano, 1998.

DAMMACCO, G., *Trasparenza e onestà nell'amministrazione dei beni ecclesiastici*, in *Corresponsabilità e trasparenza nell'amministrazione dei beni della Chiesa*, F. Lozupone (a cura di), Ariccia, 2015.

DE AGAR, J.T., *Bienes temporales y misiòn de la Iglesia*, in *Manual de Derecho Canonico, Pamplona,* 1988.

DE ANGELIS, A., *I Consigli per gli affari economici: statuti e indicazioni applicative,* in *Monitor Ecclesiasticus*, 1986.

DE MAGISTRATIS, L., - U.M. TODESCHINI, U.M., *La Penitenziaria Apostolica*, P.A. Bonnet-C. Gullo (a cura di), Città del Vaticano, 1990.

DE PAOLIS, V., – D'AURIA, A., *Le norme generali*, Roma, 2008.

DE PAOLIS, V., – MONTAN, A., *Il libro I del Codice: norme generali*, in AA.VV., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, Roma 1986, vol. I.

DE PAOLIS, V., *Alcune osservazioni sulla nozione di amministrazione dei beni temporali della Chiesa*, in *Periodica de re canonica*, 88, 1999.

DE PAOLIS, V., *De bonis Ecclesiae temporalibus in novo codice iuris canonici*, in *Periodica de re canonica*, 73, 1984.

DE PAOLIS, V., *I beni temporali della Chiesa*, Bologna, 2011.

DE PAOLIS, V., *Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici e i beni patrimoniali della Parrocchia,* in AA.VV., *La parrocchia,* Città del Vaticano, 1997.

DE PAOLIS, V., *L'amministrazione dei beni negli Istituti religiosi*, in *Notiziario CISM*, 257, 1990.

DE PAOLIS, V., *Temporal Goods of the Church in the new code with particular reference to institute of consecrated life*, in *The Jurist*, 43, 1983.

DE PAOLIS, V., voce *Alienazione*, *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, C. Corral Salvador, V. De Paolis. G. Ghirlanda (a cura di), Cinisello Balsamo (Milano), 1993.

DE RUGGIERO, R., *Istituzioni di diritto civile*, I, p. 449 ss., cit., in D.M. HOUT, *Bonorum temporalium apud religiones administratio ordinaria et extraordinaria*, (33/1954).

DEL GIUDICE, V., *Beni ecclesiastici (Diritto canonico),* EncD, V.

DEL GIUDICE, V., *Il diritto nello Stato dell'ordinamento canonico,* in *Archivio giuridico Filippo Serafini,* 7, 1924.

DEL GIUDICE, V., *Istituzioni di diritto canonico*, Milano, 1936.

DEL GIUDICE, V., *L'ordinamento patrimoniale, in Nozioni di Diritto Canonico*, Milano, 1970.

DUPONT, J., *La comunità dei beni nei primi tempi della Chiesa*, in Studi sugli Atti degli apostoli, Roma, 1975.

DUPONT, J., *Nuovi studi sugli Atti degli Apostoli*, Milano, 1985.

ECHAPPE, O., *à propos de l'équité en droit canonique*, in *L'année canonique*, 41, 1999.

EGBUNA, M.P., *The right to acquire, posses, administer and elienate ecclesiastical Goods in religious Institutes,* dissertatio ad doctoratum, PUG, Roma.

ERRÀURIZ C.J., M., *Corso fondamentale sul Diritto nella Chiesa,* I, Milano, 2009.

ERRÀZURIZ C. J., M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa, I, Introduzione. I soggetti ecclesiali di diritto*, Milano, 2009; A. VIANA, *Organización del gobierno en la Iglesia según el derecho canónico latino*, Pamplona, 2010.

FABBRINI, F., *Res Divini Iuris*, in *Nov. Dig. It.*, XV, 1968.

FALCHI, F., *Le carte dell'archivio segreto vaticano per la redazione delle norme piobenedettine relative ai beni temporali della Chiesa,* in *Diritto e Storia,* IX, 2010.

FALCO, M., *Introduzione allo studio del Codex Juris Canonici,* Torino, 1926.

FALTIN, D., *Diritto di proprietà ed uso dei beni temporali da parte della Chiesa, Problemi e prospettive di Diritto Canonico*, Brescia, 1977.

FANTAPPIÈ, C., *Chiesa romana e modernità giuridica*, II, Milano, 2008.

FARINA, M., *Chiesa di poveri e Chiesa dei poveri. La fondazione biblica di una terna conciliare*, Roma, 1986.

FEDELE, P., *Il funzionamento di fatto nel diritto canonico,* in *Studi in onore di Francesco Scaduto,* I, Firenze, 1936.

FEDELE, P., *Lezioni di diritto patrimoniale,* Roma, 1977.

FERRARA, F., *Gli atti di amministrazione*, *Il Filangeri*, 28 (1903).

FERRARIS, L., *Prompta Bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica*, Paris, ed. J. Migne, 1856, vol. 6, s.v., *Restitutio*, coll. 1415-1526 (specie art. 1, coll 1415-1438).

FIALE, A., *Diritto commerciale*, Napoli, 2006.

FIORI, A., *La Decretale Si culpa tua e la responsabilità degli enti morali nel diritto canonico classico,* in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, E. Baura, F. Puig (a cura di), Milano, 2020.

FOGLIASSO, E., *Il Decreto "Perfectae Caritatis" sul rinnovamento della vita religiosa in rispondenza alle odierne esigenze,* Torino Leumann, 1968.

FORNET, P., *Le biens de l'Eglise après édits de Pacification*, Parigi, 1902.

FRIEDBERG, E., *Corpus Iuris Canonici* (editio Lipsiensis II), Graz, 1955, II, in J.D. Mansi, *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, Graz, 1961 (ristampa anastatica), XXIII, 153, n. 166.

FUCCILLO, A., *Dare etico. Agire non lucrativo, liberalità non donative e interessi religiosi*, Torino, 2008.

FUMAGALLI CARULLI, O., *A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio*, Milano, 2006.

FUMAGALLI CARULLI, O., *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona,* in *Vita e pensiero,* Milano, 2003.

FUMAGALLI CARULLI, O., voce *Equità canonica*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Roma, 1988, vol. XII.

GALGANO, F., *Diritto privato*, Padova, 2017.

GAMBARI, E., *I religiosi nel Codice*, Milano, 1986; D.J. ANDRES, *El derecho de los religiosos*, Madrid, 1983.

GARCERATH RAMOS, I.A., *Amministrazione e alienazione dei beni temporali ecclesiastici secondo il Concilio Vaticano II*, in *Periodica de re canonica*, 103, 2014.

GARCÍA MARTIN, J., *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, Roma, 2006.

GAUDEMET, J., *Le gouvernement de l'église à l'époque classique*, in *Histoire du droit et dei Institutions de l'église en Occident*, Parigi, 1979.

GAZZETTA, G., *Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico 1865-1914*, Milano, 1995.

GHEDOLI, G., *Ius canonicum de personis*, Vicenza-Trento, 1922.

GHERRI, P., *Amministrazione e gestione dei beni temporali della Chies: primi elementi di concettualizzazione*, in *Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917*, J. Miñambres (a cura di), XVI Congresso internazionale, 2019.

GIANNINI, M.S., *Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche*, Bologna, 1986.

GIAQUINTA, G., *Decreto De presbyterorum ministerio et vita, testo italiano-latino con note orientative*, in G. Giaquinta, *Alle sorgenti della spiritualità sacerdotale, commento al decreto Presbyterorum Ordinis sul ministero e la vita sacerdotale*, Roma, 1966.

GIOVANNI PAOLO II, *Discorso in occasione dell'apertura dell'Anno Giudiziario della Rota Romana*, in *Communicationes*, 27 (1995), p. 6

GIRASOLI, N., *Significato ecclesiale dei beni temporali della Chiesa: studio dei documenti conciliari e del Libro V del Codice di Diritto Canonico,* 1990.

GONZALES AYESTA, J., *La liquidazione delle associazioni di fedeli in caso di soppressione,* in *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull'istituzione CEI in materia amministrativa*, J.I. Arrieta (a cura di), Venezia, 2007.

GORDON, I., *La responsabilità dell'amministrazione pubblica ecclesiastica*, in "*Monitor Ecclesiasticus*" 98 (1973).

GRANADOS, A., *La comunicazione del progetto pastorale come via per stimolare la corresponsabilità ecclesiale*, in *Annales Theologici*, 28, 2014.

GRAZIAN, F., *La nozione di amministrazione e di alienazione nel codice di diritto canonico,* Roma, 2002.

GRAZIAN, F., *Patrimonio stabile: istituto dimenticato?,* in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 16, 2003.

GREGORIUS IX, PP., *Si culpa tua*, X. 5, 36, 9, in: E. Friedberg, *Corpus Iuris Canonici* (*editio Lipsiensis II), Graz. 1955, II.*

GROCHOLEWSKI, Z., *I Tribunali, in La Curia romana nella Cost. ap. "Pastor Bonus"*, P.A. Bonnet-C. Gullo (a cura di), Città del Vaticano, 1990.

GROCHOLEWSKI, Z., *I Tribunali, in La Curia Romana nella Cost. Ap. «Pastor Bonus»*, Città del Vaticano, 1990.

GROSSI, P., *Aequitas canonica,* in *Quaderni fiorentini*, 27, 1998.

GRUMO, M., *Gestione, bilancio e sostenibilità economica degli enti ecclesiastici*, Milano, 2010.

GRUMO, M., *Rendicontazione e bilancio degli enti ecclesiastici: alcuni spunti per un efficace e coerente processo di trasparenza interna ed esterna,* in *La trasparenza nella gestione dei beni ecclesiastici: dalla*

governance alla accountability. La sfida della rendicontazione tra pastoralità e contabilità, Venezia, 2019.

GUARINO, A., *Patrimoni "destinati" e ordinamento italiano*, Cosenza, 2012.

HAMMAN, A., *Vita liturgica e vita sociale*, Milano, 1969.

HAN, B.C. , *La societad de la trasparencia*, Barcellona, 2013.

HAYWARD, P., *Administrative justice according to the Apostolic Constitution "Pastor Bonus"*, Roma, 1993.

HERRANZ, J., *La giustizia amministrativa nella Chiesa dal Concilio Vaticano II al codice del 1983*, in *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Città del Vaticano, 1991.

HERRANZ, J., *The personal power of governance of the diocesan* Bishop, in Com 20, 1988.

HERVADA, J., *Diritto costituzionale canonico*, Milano, 1989.

HERVADA, J., *La relaciòn de proprietad en el patrimonio eclesiastico,* IC, 2, 1962.

HINNA, L., *Economia delle aziende pubbliche no profit. L'accountability nella P.A.,* Lezione del 30.1.2012, in Archivio UniRoma2 [ultimo accesso 23.7.2022].

HOUT, D.M., *Bonorum temporalium apud religiones administratio ordinaria et extraordinaria,* (33 81954), Roma, 1956.

INNOCENZO III, *Lettera «Sicut universitatis conditor» del 30 ottobre 1198*, trad. it., in AA. VV., *Chiesa e Stato attraverso i secoli, documenti raccolti e commentati da Sidney Z. Ehler e John B. Morrall*, Milano, 1958.

INTEGLUGLIELMI, A., *Il ruolo degli organi di partecipazione previsti nel Codice di diritto canonico: gli atti di amministrazione straordinaria e l'alienazione dei beni degli enti ecclesiastici,* in *Prawo Kanoniczne,* 56, 2013, n. 4.

JEMOLO, A.C., *Giurisdizionalismo,* in *Enciclopedia del diritto,* XIX, Milano, 1970.

JEMOLO, A.C., *Il "Codex Juris Canonici" nel suo primo venticinquennio di vita,* in *Rivista di diritto pubblico,* 1943, I.

JIMÉNEZ, J. B., *Funcion teologico-social de los bienes eclesiasticos en los primeros siglos de la Iglesia,* Madrid, 1962.

KOMONCHAK, J.A., *La sussidiarietà nella Chiesa: stato della questione,* in *AA.VV, Atti del Colloquio internazionale di Salamanca,* 3-8 gennaio, 1988, Bologna 1988.

KRUKOWSKI, J., *Responsibility for Damage Resulting from Illegal Administrative Acts in the Code of Canon law of 1983*, in *Actes du V Congrès Interne de Droit Canonique*, Ottawa, 1986.

LABANDEIRA, E., *Trattato di diritto amministrativo canonico,* Milano, 1994.

LEGASSE, S., *L'appel du riche*, in AA.VV., *La pauvreté évangélique,* Paris, 1971.

LENER, G., *La responsabilità giuridica degli enti morali. Profili comparatistici,* in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici,* E. Baura, F. Puig (a cura di), Milano, 2020.

LEONE X, *cost. app. Supernoe dispositionis*, 5 marzo 1514, § 39, *CIC Fontes*, I, n. 65.

LICASTRO, A., *Contributo allo studio della giustizia interna delle confessioni religiose,* Milano, 1995.

LLOBELL, L., - DE LEON, E., - NAVARRETE, J., *Il libro "de processibus" nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, vol. I, Milano, 1999.

LO CASTRO, G., *Il soggetto ed i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Milano, 1985.

LOJACONO, V., *Amministrazione (atti di)*, EncD II.

LOMBARDIA, P., *La propiedad en el ordenamiento canonico*, in *IC 2*, 1962.

LOMBARDIA, P., *Lezioni di diritto canonico*, Milano, 1985.

LOPEZ ALARCÓN, M., *Commento sub can. 1282*, in *Codice di diritto canonico e leggi complementari. Commentato*, Coletti a San Pietro, Roma, 2004.

LOPEZ-ALARCON, M., *can. 1285*, in AA.VV., *Codigo de derecho canonico*, Pamplona, 1983, p. 769;

LÒPEZ-ALARCON, M., *La administracion de los bienes eclesiasticos*, 24, 1984.

LUMINOSO, A., *Il factoring: struttura, funzione e tipologie*, in *Istituzioni di diritto commerciale*, V. Bonocore (a cura di), Torino, 2000.

MAIDA, J.A. –CAFARDI, N.P., *Church property, Church finances, and Church related corporations*, St. Louis, 1984 (Catholic Health Association).

MAIORCA, C., *Responsabilità (teoria generale)*, in *Enciclopedia del diritto*, D. Marchetti, G. Crisci (a cura di), vol. 39, Milano, 1986.

MANARO, V., *La rendicontazione a livello diocesano delle some provenienti dall'8 per mille,* in *La trasparenza nella gestione dei beni ecclesiastici: dalla governance alla accountability. La sfida della rendicontazione tra pastoralità e contabilità*, Venezia, 2019.

MARANO, V., *La protezione dei diritti personali tra diritto statale e garanzie confessionali*, in *Ius Ecclesiae*, 18, 2006.

MARCHESI, M., *Il laico e l'amministrazione dei beni della Chiesa*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 3, 1989.

MARCHESI, M., *La santa sede e i beni ecclesiastici*, in AA.VV., *I beni temporali della Chiesa*, Milano, 1997.

MARTIN DE AGAR, J.T., *Legislazione delle Conferenze episcopali complementare*, in *Ius canonicum*, 32, 1992.

MASSARO, A., *Dizionario di diritto civile*, Milano, 1936.

MASSETTO, G., *Responsabilità extracontrattuale, a) Diritto intermedio,* in *Enciclopedia del Diritto,* 39, 1985.

MAXWELL, P.F., C*omparatio fundamenti rationalis de damno resarciendo in lege Ecclesiae et in iure Foederatarum Civitatum Americae Septentrionaiis*. in "*Periodica*", 75 (1986).

MERCATI, A., *Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili*, Roma, 1919.

MESSINEO, F., *Manuale di diritto civile e commerciale,* III, 9° ed., Milano, 1959.

MICCIO, R., *Delle obbligazioni in generale,* Torino, 1966.

MICHOWICZ, P., *Concetto di responsabilità oggettiva nell'ordinamento canonico*, in *Annales Canonici* 13, 2017.

MIELE, M., *Dal vecchio al nuovo canone 145,* in *Studi sul primo libro del Codex iuris canonici,* S. Gherro (a cura di), Padova, 1993

MIELE, M., *Edilizia di culto tra discrezionalità "politica" e "amministrativa",* in *Il Diritto Ecclesiastico,* 1995, II.

MIELE, M., *La Curia Romana nella Cost. ap. Pastor Bonus*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1991, I.

MIELE, M., *Sulle cose d'arte di fabbricerie (e affini). Cose d'arte d'interesse (anche) religioso tra regime privato e interesse pubblico,* in *Diritto e religioni*, 10 (2015).

MIELE, M., *Ultimi scorci di una "diocesi separata", in San Marco: aspetti storici e agiografici,* A. Niero (a cura di), Venezia, 1996.

MIÑAMBRES, J., *Autonomia e responsabilità nella amministrazione delle risorse della Chiesa,* in *Prawo Kanoniczne*, 59, 2016, n. 4.

MIÑAMBRES, J., *Corresponsabilità e amministrazione dei beni della Chiesa*, in F. Lozupone (a cura di), *Corresponsabilità e trasparenza nell'amministrazione dei beni della Chiesa*, Ariccia, 2015.

MIÑAMBRES, J., *Governance e accountability ella gestione dei beni ecclesiastici,* in *La trasparenza nella gestione dei beni ecclesiastici: dalla governance alla accountability. La sfida della rendicontazione tra pastoralità e contabilità*, A. Aste (a cura di), Venezia, 2019.

MIÑAMBRES, J., *Il rendere conto della gestione dei beni temporali come garanzia di comunione e di corresponsabilità,* in *I beni temporali nella comunione ecclesiale,* Milano, 2016.

MIÑAMBRES, J., *La natura giuridica della "recognitio" da parte della Santa Sede e il valore delle "note" del Pontificio Consiglio per i testi legislativi,* in *Ius Ecclesiae,* 19, 2007.

MIÑAMBRES, J., *La remision de la ley canonica al derecho civil,* Roma, 1992.

MIÑAMBRES, J., *La responsabilità canonica degli amministratori dei beni della Chiesa,* in *Ius Ecclesiae,* v. 27 n. 3, 2015.

MIÑAMBRES, J., *La responsabilità civile degli enti ecclesiastici per danni economici,* in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici,* E: Baura, F. Puig (a cura di), Milano, 2020.

MIÑAMBRES, J., *Principi di organizzazione del governo patrimoniale delle entità ecclesiastiche,* in G. Boni, E. Camassa, P. Cavana, P. Lillo, V. Turchi (a cura di), "*Recte sapere". Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre,* Torino, 2014, vol. 1.

MIÑAMBRES, J., *Status giuridico-canonico di "Caritas internationalis*" in IE 17, 2005.

MIRABELLI, G., *I cosiddetti atti di amministrazione,* in A. LEFÈBVRE – D'OVIDIO – F. MESSINEO, ed. *Scritti giuridici in onore di Antonio Scaloja. III. Diritto civile,* Bologna.

MIRAS, J., – CANOSA, J., – BAURA, E., *Compendio di diritto amministrativo canonico,* Roma, 2009.

MISTÒ, L., *I beni temporali della Chiesa (cann. 1254-1310)*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, Roma, 1992, III.

MOGAVERO, D., *Diritto alla buona fama e alla riservatezza e tutela dei dati personali*, in IE 12, 2000.

MOLANO, E., *Autonomia privada, in Diccionario General del Derecho Canonico*, vol. I, Cizur Menor, 2012.

MOLINARI, P., – GUMPEL P., *Il capitolo VI «De Religiosis» della Costituzione dogmatica sulla Chiesa*, Milano, 1985.

MONCION, J., *L'institut religieux e les bien temporel*, in *Studia Canonica*, 20.

MONTINI, G., *Il risarcimento del danno provocato dall'atto amministrativo illegittimo e la competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in *La giustizia amministrativa della Chiesa*, Città del Vaticano, 1991.

MONTINI, G.P., *Resarcimiento de danos*, in *Diccionario General de Derecho Canonico*, Pamplona, 2012.

MONTINI, P., *Il risarcimento del danno provocato dall'atto amministrativo illegittimo e la competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, estratto da *La Giustizia amministrativa nella Chiesa*, Studi Giuridici XXIV, Città del Vaticano, 1991.

MORENO ANTON, M.G., *La enajenacion de bienes eclesiàsticos el ordenamiento juridico espanol*, Salamanca, 1987.

MORGANTE, G., *L'amministrazione dei beni temporali della Chiesa. Diritto canonico. Diritto concordatario. Pastorale*, Casale Monferrato, 1993.

MORRISEY, F.G., *Ordinary and extraordinary administration: canon 1277*, The Jurist (1988).

MÖRSDORF, K., *De conceptu officii ecclesiastici*, in *Miscellanea in memoriam Petri card. Gasparri*, in *Apollinaris*, 33, 1969.

MOSCA, V., *Amministrazione dei beni e fedeltà a Cristo*, in *Consacrazione e Servizio*, 2, 1989.

MOSCA, V., *Povertà e amministrazione dei beni negli Istituti religiosi*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2, 1990.

MOSDORF, K., *De Relationibus inter potestatem administrativam et iudicialem in iure canonico*, in *Questioni attuali di diritto canonico*, Atti del Congresso internazionale per il IV centenario della PUG, Roma, 13-14 ottobre 1953, Roma 1955.

MOSTANZA RODRIGUEZ, A., *Diritto patrimoniale della Chiesa in Corso di diritto canonico*, I, Brescia, 1972.

MOSTAZA RODRIGUEZ, A., *Derecho Patrimonial*, in AA.VV., *Derecho canonico*, Pamplona, 1975.

MOSTAZA RODRIGUEZ, A., *Diritto patrimoniale della Chiesa*, in *Corso di diritto canonico*, I, Brescia, 1972.

NAVARRO, L., *Diritto e volontà di associazione dei fedeli*, in IE 17, 2005.

NAZ, R., C. LEFEBVRE, C., *Dommages-Intérêts*, in *Dictionnaire de droit canonique*, diretto da R. Naz, vol. 4, Paris 1949, coll. 1411.

NIGRO, M., *L'azione dei pubblici poteri*, in G. AMATO – A. BARBERA, *Manuale di diritto pubblico*, Bologna, 1994.

OLIVERO, G., *Gli enti ecclesiastici secolari e regolari*, in AA. VV., *La legislazione ecclesiastica*, P.A. D'Avack (a cura di), in *L'istruzione e il culto, Atti del congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica*, Vicenza, 1967.

OTADUY, J., *La responsabilità civile degli enti dell'organizzazione ecclesiastica*, in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, E. Baura, F. Puig (a cura di), Milano, 2020.

PADOA-SCHIOPPA, A., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna.

PALESTRO, V., *L'istanza della lite,* in *Il processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 1994.

PALESTRO, V., *La disciplina canonica in materia di alienazioni e di locazioni (can. 1291-1298), in I beni temporali della Chiesa (Studi Giuridici L)*, Città del Vaticano, 1999.

PALESTRO, V., *Rassegna di giurisprudenza rotale nelle cause iurium e penali* (1909-1993), Pontificio Ateneo della Santa Croce – Monografie Giuridiche 10), Milano, 1996.

PAPALE, C., *Formulario commentato del processo penale canonico*, Urbaniana University Press, 2012.

PARENTI, L., *«In solidum obligari». Contributo allo studio della solidarietà nell'atto lecito,* Napoli, 2012.

PARISE, G., *Per una giustizia più piena nella Chiesa: la questione del risarcimento dei danni come segno di uno sviluppo,* in *Periodica de re canonica*, 106, 2017.

PENNA, R., *Il volto comunionale della Chiesa nel Nuovo Testamento e l'uso dei beni temporali*, in *I beni temporali nella comunione ecclesiale*, Milano, 2016.

PEREGO, A., *Diligenza e doveri dell'amministratore di beni temporali ecclesiastici (commento al can. 1284 CIC),* in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, ottobre 2010.

PEREGO, A., *L'amministrazione dei beni come spazio di libertà per l'ordinamento canonico*, Università degli Studi di Padova, 2014.

PERISSET, J.C., *Le biens tempores de l'église. Commentaire des Canons 1254-1310*, Parigi, 1996.

PERISSET, J.C., *Les biens temporels de l'Eglise*, Parigi, 1996.

PERLASCA, A., *Alienazione e altri atti potenzialmente pregiudizievoli nei monasteri sui iuris e negli istituti di diritto diocesano (can. 638 § 4),* in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 22 (2009).

PERLASCA, A., *Commento a un canone, I beni delle persone giuridiche private (can. 1257 §2),* in *Quaderni di diritto ecclesiale,* 12, 1999.

PERLASCA, A., *Commento a un canone, I beni delle persone giuridiche private (can. 1257 §2),* in *Quaderni di diritto ecclesiale,* 12, 1999.

PERLASCA, A., *Commento al canone 1284 § 2, 6°*, in *Quaderni di diritto ecclesiale,* 11, 1998.

PERLASCA, A., Il *concetto di bene ecclesiastico,* Roma, 1997.

PERLASCA, A., *La vigilanza della Santa Sede sull'amministrazione dei beni ecclesiastici,* in *La trasparenza nella gestione dei beni ecclesiastici: dalla governance alla accountability. La sfida della rendicontazione tra pastoralità e contabilità,* Venezia, 2019.

PETRONCELLI, M., *Contributo alla personalità dell'ufficio sacro nell'ordinamento canonico,* in *Kirchenrechtliche Abhandlungen,* Stuttgarts, 1938.

PETRONCELLI, M., *La provvista dell'ufficio ecclesiastico nei recenti diritti concordatari,* Milano, 1993.

PETRONCELLI, M., *Manuale di diritto ecclesiastico*, Napoli, 1975.

PIGNA, A., *Povertà evangelica e religiosa,* Roma 1990; AA.VV., *La teologia della vita consacrata*, Roma 1990.

PINERO CARRION, M., *Commento al V Libro "De bonis ecclesiae temporalibus*", in AA.VV., *Código de Derecho canónico,* ed. bilingue, A. Benlloch Poveda (a cura di), Valencia, 1993.

PINTO, P.V., *Diritto amministrativo canonico. La Chiesa: mistero e istruzione,* Bologna, 2006.

POMPEDDA, M.F., *L'equità nel diritto canonico*, in *Studi sul primo libro del Codex Iuris Canonici,* S. Gherro (a cura di), Padova, 1993.

PREE, H., *El empleo de instrumentos jurídico-civiles en la administración eclesiástica. Posibilidades y limites*, in *Anuario argentino de derecho canónico*, 2013.

PREE, H., *Responsabilità giuridica dell'amministrazione ecclesiastica,* in *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa. Il contenzioso amministrativo,* E. Baura, J. Canosa (a cura di), Milano, 2006.

PROMULGAZIONE E PRESENTAZIONE UFFICIALE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO, in *Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo.*

PUGLIESE, G., *Istituzioni di diritto romano*, Torino, 1991.

PUIG, F, *I doveri di vigilanza dell'autorità ecclesiastica,* in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici,* E. Baura, F. Puig (a cura di), Milano, 2020.

PULITANÒ, F., *La Lex Aquilia e la responsabilità degli enti morali nel diritto romano,* in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, E. Baura, F. Puig (a cura di), Milano, 2020.

RADAELLI, C., *Il decreto generale della CEI sulla privacy*, in QDE 14, 2001.

RANAUDO, A., *La responsabilità della pubblica amministrazione ecclesiastica*, in *Apollinaris*, 51, 1981.

REDAELLI, C., *La responsabilità del Vescovo diocesano nei confronti dei beni ecclesiastici*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 3, 1991.

REDAELLI, E., *L'etica dell'amministratore dei beni ecclesiali,* in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 31, 2018.

REDAELLI, R.M., *La condivisione nell'uso dei beni temporali tra persone giuridiche,* in *I beni temporali nella comunione ecclesiale*, Milano, 2016.

RESTIVO, F., *Personalità dell'ufficio nell'ordinamento canonico,* Palermo, 1942.

RHODE, U., *Norme generali II*, Roma, 2018, p. 96 (https://www.ulrichrhode.de/ngii/ngii-dispensa.pdf?i=2.

RIDELLA, S., *La valida alienazione dei beni ecclesiastici. Uno studio a partire dai cann. 1291-1292 CIC*, Las-Roma, 2010.

RIVELLA, M., *Summa divisio delle competenze come prima regola dell'amministrazione dei beni della Santa Sede*, in *Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917*, p. 377 ss.; J. Miñambres (a cura di), XVI Congresso internazionale, 2019.

ROBERTI, M., *Le associazioni funerarie cristiane e la proprietà ecclesiastica nei primi tre secoli*, in *Studi dedicati alla memoria di Pier Paolo Zanzucchi*, Milano, 1927.

ROMITA, F., *La responsabilità dell'amministrazione pubblica ecclesiastica*, in "*Monitor Ecclesiasticus*" 98 (1973).

ROTONDI, G., *Dalla Lex Aquilia all'art. 1151 Cod. Civ., Ricerche storico-dogmatiche*, in *Rivista del Diritto commerciale e del Diritto generale delle obbligazioni, anno* XIV, n 12°, I, Milano, 1916.

ROVERA, V., *Contributo al rinnovamento delle strutture economiche della Chiesa*, Milano, 1971.

ROVERA, V., *I beni temporali degli Istituti religiosi*, in AA.VV., *Gli istituti religiosi nel nuovo codice di diritto canonico*, Milano, 1984.

ROVERA, V., *I beni temporali della Chiesa*, in AA.VV., *La normativa del nuovo codice*, E. Cappellini (a cura di), Brescia, 1983.

ROVERA, V., *I beni temporali della Chiesa*, in E. CAPPELLINI, ed., *La normativa del nuovo Codice*, Brescia, 1983.

RUBINO, D., *Obbligazioni alternative. Obbligazioni in solido. Obbligazioni divisibili e indivisibili*, in *Commentario del Codice civile*, A. Scialoja, G. Branca (a cura di), Bologna-Roma, 1963.

RUFFINI, F., *La rappresentanza giuridica delle parrocchie*, Torino, 1896.

SALAVERRI, J.M., *Povertà religiosa oggi*, Casale Monferrato, 1988; L. CRIPPA, *Povertà amata. Povertà beata. Riflessioni e orientamenti alla luce del Vaticano II sulla povertà religiosa*, Milano, 1989.

SALERNO, F., *La responsabilità per l'atto giuridico illegittimo (can. 128). Obbligo della riparazione del danno nel Codex '83,* in *L'atto giuridico nel diritto canonico,* Città del Vaticano, 2002.

SANTAGATA, C., *Delle obbligazioni del mandatario*, in *Commentario al Codice civile Scialoja-Branca*, F. Galgano (a cura di), Libro quarto, Delle obbligazioni, Bologna, 1998.

SANTOS DIEZ, J.L., *Administration exstraòordinaria de los bienes ecclesiàsticos,* in *XIX Semana Espanola de Derecho Canonico*, Salamanca, 1985.

SARAIS, A., *Le recenti scelte normative in materia di amministrazione dei beni temporali da parte della Santa Sede,* in *I beni temporali nella comunione ecclesiale,* Milano, 2016.

SCHMITZ, M., - SCHMITZ-GLAESER, W., *Art. Parizipation,* Staatslexikon IV, 1988.

SCHOUPPE, J.P., *Diritti fondamentali dei fedeli in rapporto alla partecipazione al governo dei beni temporali*, in *Ius Ecclesiae*, 26, 2014.

SCHOUPPE, J.P., *Elementi di Diritto patrimoniale canonico*, Giuffrè, 2008.

SIMONELLI, L., *L'alienazione dei beni ecclesiastici e gli atti peggiorativi, in L'ente ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato,* P. Clementi e L. Simonelli (a cura di), Milano, 2015.

SORDI, B. – MANNORI L., *Storia del diritto amministrativo*, Bari, 2001.

SOUTO, J.A., *La nocion canonica de officio,* Pamplona, 1971.

SPADOLINI, G., *L'opposizione cattolica da Porta Pia al '98*, Firenze, 1972.

SPINELLI, L., *Considerazioni sul potere ecclesiastico di giurisdizione*, in *Studi in onore di V. Del Giudice,* II, Milano, 1953.

STOCCHIERO, G., *Enti ecclesiastici in Italia dopo il Concordato. Manuale giuridico, amministrativo, contabile*, terza edizione aggiornata, Vicenza, 1935.

SUGAWARA, Y. S.J., *Amministrazione e alienazione dei beni temporali degli Istituti religiosi nel Codice (can. 638)*, in *Periodica de re canonica*, 97, 2008.

SUGAWARA, Y. S.J., *Compiti specifici degli amministratori dei beni temporali nella Chiesa*, in *Periodica de re canonica*, 104, 2015.

SUGAWARA, Y. S.J., *Le norme sui beni temporali negli istituti religiosi (can. 635)*, in J.J. CONN - L. SABBARESE, *Iustitia in caritate*, Fs. V. De Paolis, Città del Vaticano, 2005.

TABERA, A., *Il diritto dei religiosi*, Roma, 1961.

TESTORE, L., *I compiti di una amministrazione diocesana*, relazione al 1° Convegno Nazionale degli Economi diocesani, Bellaria, 16-18 febbraio 2004, in www.Chiesacattolica.it.

THÉRIAULT, M., *Can. 128*, in *Instituto Martín De Azpilicueta* – Facultad de Derecho canónico Universidad de Navarra, *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, I, Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña (a cura di), Navarra, 2002.

TODD, J. M., *Lutero*, Milano, 1967.

TOMMASO, S., *Summa Theologiae*, II-II^{ae}, q. 100, art. 1 ad 7^{um}.

TRABUCCHI, A., *Amministrazione (Atti di)*, in *Novissimo digesto italiano*, vol. I, Torino, 1957.

TRABUCCHI, A., *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 2012.

TROCCOLI, L., *La Chiesa dopo il Concilio*, Milano, 1972.

URRITIA, J.L., *El campo administrativo en la actividad del la Iglesia*, in *Trabajos de la IX semana de derecho canonico,* Salamanca, 1964.

URRUTIA, F.J., *De normis generalibus C.I.C. (IIa),* Roma, 1986.

URRUTIA, F.X., *De normis generalibus. Adnotationes in Codicem. Liber I.*, Roma, 1983.

URSO, P., *La Curia diocesana, in Il Codice del Vaticano II – La Chiesa particolare*, Bologna, 1985.

VALDRINI, P., *Comunità persone, governo. Lezione sui Libri I e II del CIC 1983,* Città del Vaticano, 2013.

VERMEERSCH A., – CREUSEN, J., *Epitome iuris canonici*, II, Mechliniae – Romae, 1940.

VIANA, A., *La norma estatutatia y la autonomia de los entes en la Iglesia*, in J. Canosa (a cura di), *I principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, Milano, 2000.

VIANA, A., *Organización del gobierno en la Iglesia según el derecho canonico latino,* Pamplona, 2010.

VIOLI, S., *Officium e munus tra ordinamento canonico e comunità ecclesiale,* in *www.statoechiese.it*, fasc. 31, 2019

VON PASTOR, L., *Storia dei papi dalla fine del medioevo*, XVI, Roma, 1961, p. 458 ss

VON. SAVIGNY, K., *Le obbligazioni,* trad. it., G. Pacchioni, vol. I, Torino, 1912.

VROMANT, G., *De Bonis Ecclesiae temporalibus ad usum praesertim Missionariorum et Rligiosorum,* Louvain, 1927.

WERNZ, F.X. – VIDAL, P., *Ius Canonicum,* Roma, 1938.

WERNZ, F.X., *Ius canonicum*, n. 758, Roma, 1928-1938.

WERNZ, X., *Ius Decretalium*, III.

ZALBIDEA, D., *Trasparenza e corresponsabilità*, in *La trasparenza nella gestione dei beni ecclesiastici: dalla governance alla accountability. La sfida della rendicontazione tra pastoralità e contabilità*, Venezia, 2019.

ZANETTI, E., *I fedeli e i beni ecclesiastici: alcune domande*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 3, 1991.

ZANOTTI, A. *Actus humanus e principio di responsabilità*, in *Stato, Chiese e Pluralismo confessionale (www.statoechiese.it)*, 25 maggio 2015.

ZUANAZZI, I., *"Praesis ut prosis". La funzione amministrativa nella diakonìa della Chiesa*, Napoli, 2005.

ZUANAZZI, I., *De damnorum reparatione. La responsabilità dell'amministrazione ecclesiale a riparare i danni,* in *La lex propria del S.T. della Segnatura Apostolica*, P.A. Bonnet, C. Gullo (a cura di), Città del Vaticano, 2010.

ZUANAZZI, I., *La responsabilità dell'amministrazione ecclesiastica,* in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, E. Baura, F. Puig (a cura di), Milano, 2020.

ZUANAZZI, I., *La responsabilità giuridica dell'ufficio di governo nell'ordinamento canonico,* in *Ius canonicum*, 59, 2019.